REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE
## REGIONE DEL VENETO

**Venezia, martedì 27 ottobre 2015** **Anno XLVI - N. 102**



***Colli Euganei (Pd), Monte Venda, Veduta dai ruderi dell'ex Monastero degli Olivetani.***
Fino dai tempi antichi i Colli Euganei, grazie alla loro posizione isolata e tranquilla, furono un luogo prediletto per il romitaggio e il monachesimo. Il sentiero "G. G. Lorenzoni" inizia da Casa Marina (nel Comune di Galzignano Terme) e si snoda ad anello lungo i versanti del Monte Venta (601 m.). Si tratta di un percorso altamente panoramico. Sul versante settentrionale una breve salita porta a un bivio dove, facendo una deviazione, un breve percorso sale fino ai ruderi del Monastero degli Olivetani, sorto nel 1229 come monastero benedettino su un precedente romitorio. Da qui si gode di una suggestiva veduta sui Colli Euganei.

*(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori Regione del Veneto)*

**Direzione - Redazione**
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

**SOMMARIO**

**PARTE SECONDA**

*Sezione prima*

---

## DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


n. **154** del 06 ottobre 2015
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 3 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 1
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **155** del 09 ottobre 2015
Istituto Oncologico Veneto. Nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica. 2
**[Designazioni, elezioni e nomine]**


## DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO


n. **13** del 08 ottobre 2015
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti (articoli 26 e 27 del Regolamento del Consiglio regionale. 3
**[Consiglio regionale]**


## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE


n. **21** del 23 luglio 2015
Adesione al Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS). Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa per l'anno 2015. L.R. 29 marzo 2002, n. 8, articolo 17. 9
**[Statistica]**


## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA


n. **52** del 06 ottobre 2015
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 4° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 58). 11
**[Bilancio e contabilità regionale]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

n. **135** del 22 settembre 2015
Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione sulla base affrancatrice postale elettronica Pitney Bowes modello DM825 e relativi accessori (meter modello Cygnus e desktop PC) in dotazione all'ufficio Protocollo generale della Corrispondenza in Partenza per la durata di ventiquattro mesi e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 6.790,52 (IVA inclusa) a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. via Martiri della Libertà, 4/6 20060 Liscate (MI) - Partita IVA 09346150155 L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z1E15F78E1. 15
**[Consulenze e incarichi professionali]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **43** del 27 maggio 2015
Impegno e liquidazione spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario. Piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 18
**[Turismo]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

n. **35** del 27 luglio 2015
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.). 20
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **46** del 13 ottobre 2015
Autorizzazione preventiva a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 - dell'ESU di Venezia. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015). 22
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **1764** del 29 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 2769/101/3/1437/2013 presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO. (codice ente 2769). (codice Smupr 32791). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 Modalità sportello (Sportello 8) Anno 2013. 26
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1766** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 173/1/3/1437/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (Codice Smupr 33363). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10). Anno 2013. 28
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1767** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 173/1/4/1437/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (Codice Smupr 33364). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10). Anno 2013. 30
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1769** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 1360/1/2/701/2013 presentato da CERTOTTICA SCARL. (codice ente 1360). (codice Smupr 29284). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 892 del 27/09/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (Sportello 5) - Anno 2013. 32
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1770** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 1047/1/1/2020/2013 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE. (codice ente 1047) (codice Smupr 32302). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013. 34
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1771** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 2169/1/1/2092/2013 presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 2169). (codice Smupr 32747). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2013. 36
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1772** del 30 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 69/1/3/1437/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 30747). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1002 del 14/11/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013. 38
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1784** del 02 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1328/1/1/361/2014 presentato da KANTEA SCARL. (codice ente 1328). (codice Smupr 35454). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 40
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1787** del 05 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 462/1/2/2336/2012 presentato da CENTRO EDILI VENEZIA FORMAZIONE & SICUREZZA. (codice ente 462). (Smupr 23582). POR 2007/2013 - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 2336 del 20/11/2012, DDR n. 1136 del 21/12/2012, DDR n. 15/2013 - 2B1F2 - Azioni innovative per le imprese edili del settore industriale - anno 2012. Convenzione Associazione Regionale Costruttori Edili del Veneto (ANCE Veneto). 42
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1788** del 05 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 2120/1/1/2092/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120). (codice Smupr 32421). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2013. 44
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1790** del 05 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 215/1/1/869/2013 presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 215). (codice Smupr 30576). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 998 del 14/11/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2013. 46
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1791** del 05 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1098/1/2/1738/2011 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV). 48
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1793** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1042/1/1/2335/2012 presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 1042). (codice Smupr 23588). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR n. 2335 del 20/11/2012, - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori specifici. 50
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1794** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1533/1/2/2092/2013 presentato da "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE". (codice ente 1533). (codice Smupr 34463). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 410 del 22/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013. 52
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1795** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 2781/0/2/701/2013 presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE. (codice ente 2781). (codice Smupr 32011). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1- Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013. 54
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1796** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1413/1/29/361/2014 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice Smupr 36035). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 56
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1797** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 3909/1/4/361/2014 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice Smupr 34711). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 457 del 15/05/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2014. 58
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1798** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 52/1/1/361/2014 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice Smupr 34664). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014. 60
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1799** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 5485/0/1/361/2014 presentato da ALIPLAST SPA. (codice ente 5485). (codice Smupr 36193). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014. 62
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1800** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 79/1/2/361/2014 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79). (codice Smupr 36044). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 64
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1801** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4274/1/1/361/2014 presentato da MAGNOLIA SRL. (codice ente 4274). (codice Smupr 35128). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 66
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1802** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1413/1/21/361/2014 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice Smupr 36047). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 68
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1803** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4057/1/1/701/2013 presentato da JOB SELECT SRL. (codice ente 4057). (codice Smupr 32015). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1- Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013. 70
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1804** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 2790/1/5/701/2013 presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice Smupr 32945). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 13) - Anno 2013. 72
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1805** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1249/1/14/361/2014 presentato da UMANA FORMA SRL. (codice ente 1249). (codice Smupr 35430). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 74
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1806** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4791/0/1/869/2013 presentato da ING. ENOS SCHIONATO SRL. (codice ente 4791). (codice Smupr 31609). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013. 76
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1807** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4191/0/2/869/2013 presentato da ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C.. (codice ente 4191). (codice Smupr 32691). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013. 78
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1808** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4849/0/2/869/2013 presentato da LOMEC SRL. (codice ente 4849). (codice Smupr 32703). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013. 80
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1809** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 643/0/1/869/2013 presentato da BRIO SPA. (codice ente 643). (codice Smupr 31517). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013. 82
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1810** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 69/1/16/869/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 33008). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013. 84
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1811** del 06 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 69/1/8/869/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 30234). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 936 del 30/10/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2013. 86
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1813** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4136/2/6/869/2013 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). (codice Smupr 33102). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013. 88
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1814** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 1098/1/4/701/2013 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 29036). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 861 del 12/09/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (Sportello 4) - Anno 2013. 90
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1815** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 183/1/4/701/2013 presentato da CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE COLLEGIO BRANDOLINI ROTA. (codice ente 183). (codice Smupr 32943). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 13) - Anno 2013. 92
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1816** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 3702/1/7/701/2013 presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL. (codice ente 3702). (codice Smupr 34803). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2014. 94
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1817** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 4034/1/2/361/2014 presentato da ADATTA SRL. (codice ente 4034). (codice Smupr 34687). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014. 96
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1818** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 129/1/1/1437/2013 presentato da ASCOM SERVIZI SRL. (codice ente 129). (codice Smupr 32784). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 Modalità sportello (SPORTELLO 8) - Anno 2013. 98
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1819** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 47/1/2/2020/2013 presentato da UNIONSERVICES SRL. (codice ente 47) (codice Smupr 32322). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013. 100
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **1820** del 07 ottobre 2015
Approvazione del rendiconto 56/1/1/1437/2013 presentato da "DOMANIDONNA SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C." (codice ente 56). (Codice Smupr 31124). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1074 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6). Anno 2013. 102
**[Formazione professionale e lavoro]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **349** del 09 ottobre 2015
Concessione demaniale marittima n. 013-2011 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 1.748 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura. 104
**[Acque]**

n. **350** del 09 ottobre 2015
Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM. Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo E. 1.980.000,00 CUP H95D12000290001. Approvazione atti di contabilità finale e certificati di regolare esecuzione. 105
**[Difesa del suolo]**

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **124** del 14 ottobre 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per la videosorveglianza cittadina a servizio del porto peschereccio lungo l'arginatura di prima difesa a mare (Via delle Valli) in Comune di Rosolina. Pratica MR_VA00021. Comune di Rosolina. 109
**[Acque]**

n. **125** del 14 ottobre 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 14 e 15 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00289. Sig. Fonsato Giannino. 111
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **251** del 09 ottobre 2015
L.R. 13.9.1978 n. 52 L.R. 6.4.2012 N. 13 DGR 2869 del 28.12.2012. LAVORI: Interventi di regimazione idraulica a sostegno versanti in frana in località Malga Cate nel bacino del torrente Borsoia in Comune di Chies d'Alpago (BL). Prog. N. 1088 CUP H96B12000050002 CIG 61891919FA. PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' (art. 116 D. Lgs. 163/2006 smi). 113
**[Difesa del suolo]**

n. **252** del 09 ottobre 2015
Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in loc. Ponte Mas del comune di Sospirolo ad uso idroelettrico. Domanda della società Hydro Power s.r.l., datata 07.01.2009. 115
**[Acque]**

n. **257** del 15 ottobre 2015
L.R. 41/1988, D.G.R. N°3163 del 25.10.2005. Lavori di Somma Urgenza per la costruzione di parte del corpo e del paramento della traversa sul torrente Cordevole in loc. Ponte Mas nei Comuni di Sedico e Sospirolo. Richiesta asportazione del materiale litoide utilizzato per l'esecuzione delle opere provvisionali. Ditta: Deon spa. 117
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **268** del 09 ottobre 2015
PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 - APQ del 18.12.2013 DGR n. 2330/2013 All. A Int. 13. Lavori di ripresa frane lungo il canale Roncajette nei comuni di Ponte San Nicolò, Casalserugo e Bovolenta (PD) Importo del progetto finanziato Euro 500.000,00 CUP H96D13000180001. Approvazione perizia di variante e supplettiva art. 132 comma 1 lettera b del D. Lgs. n. 163/2006. 120
**[Difesa del suolo]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **507** del 25 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.001. - Concessionario : Zanini Paolo - Valdobbiadene Pratica n. 3904. 121
**[Acque]**

n. **524** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario: Cenedese Marcella - Maserada sul Piave. Pratica n. 4129. 122
**[Acque]**

n. **525** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Pozzobon Remo - Maserada sul Piave. Pratica n. 4159. 123
**[Acque]**

n. **526** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Beni Giovanni - Maserada sul Piave. Pratica n. 4184. 124
**[Acque]**

n. **527** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Berton Mario - Maserada sul Piave. Pratica n. 4186. 125
**[Acque]**

n. **528** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Carrer Maria - Maserada sul Piave - Candelù. Pratica n. 4195. 126
**[Acque]**

n. **529** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.0035. Concessionario: Battaglini Giovanni Franco - Vazzola. Pratica n. 4538. 127
**[Acque]**

n. **530** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.002. Concessionario: Azienda Agricola Sperandio Mario di Perin Antonia - Vazzola. Pratica n. 4565. 128
**[Acque]**

n. **531** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001. Concessionario: Merotto Gino - Farra di Soligo. Pratica n. 4415. 129
**[Acque]**

n. **532** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.001. Concessionario: Dal Bo Antonietta - Fontanelle Pratica n. 4414. 130
**[Acque]**

n. **533** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.001. Concessionario: Bornia Gabriella - Susegana. Pratica n. 4492 131
**[Acque]**

n. **534** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.001. Concessionario: Società Agricola Zaghis Egidio e Gianfrancesco S.S - Gorgo al Monticano. Pratica n. 4497. 132
**[Acque]**

n. **535** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0007. Concessionario: San Liberale di Bernardi Daniela - Conegliano. Pratica n. 4535. 133
**[Acque]**

n. **536** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Oderzo per moduli 0.005. Concessionario: Dall'Acqua Lino - Oderzo. Pratica n. 4666. 134
**[Acque]**

n. **537** del 06 ottobre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codogne per moduli 0.006. Concessionario: Fontana Massimo - Codogne. Pratica n. 4539. 135
**[Acque]**

n. **545** del 07 ottobre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: attraversamento con due tubi gas metano (ancorati al ponte esistente) del fiume Meschio, in Via Roma nel Comune di Cordignano foglio 1 sez. A Pratica: C05652 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 136
**[Acque]**

n. **546** del 07 ottobre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione:Attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in comune di Cappella Maggiore foglio 7 sez. B Pratica: C05651 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 137
**[Acque]**

n. **547** del 07 ottobre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione:Attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in Via Brescancin del Comune di Cappella Maggiore foglio 4 sez. B mapp. di riferimento 167, 280, 6 Pratica: C05650 Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico. 138
**[Acque]**

n. **548** del 07 ottobre 2015
Richiedente: Latteria Soligo s.a.c. Concessione: rinnovo della concessione n. C03504, relativa allo scarico nel fiume Soligo di acque meteoriche ed acque reflue provenienti dal depuratore in località Soligo del comune di Farra di Soligo foglio 25 mapp. di riferimento 283. Pratica: C03504 Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico. 139
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **421** del 21 settembre 2015
Affidamento lavori di spostamento sottoservizi. "interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà - progetto di 1° stralcio (loc. Motta del Comune di San Bonifacio). L. 31.7.2012 n. 179 - L. 183/1989 - Ordinanza 3090/2010 e succ. programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologio - 4° stralcio. Importo del progetto Euro 5.401.526,33 - CUP H89H09000280008. 140
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **436** del 23 settembre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Erbè - loc. Valmala tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e fitosanitario). Concessionario: Carli Daniele - Pratica D/12207. 143
**[Acque]**

n. **437** del 23 settembre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (zootecnico) e rriguo di soccorso. Concessionario: Gecchele Benedetto - Pratica D/12362. 145
**[Acque]**

n. **440** del 29 settembre 2015
Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento parallelismo di un'area demaniale con tubazioni interrate contenenti linea elettrica a M.T. con tensione di 20 kv per collegare l'impianto idroelettrico allo sbocco del canale SAVA nel fiume "Adige" in sinistra idraulica, ubicato in Comune di Belfiore (VR). Richiedente: Società Energia e Infrastrutture Esco - S.r.l. (EN.IN.ESCO S.r.l.) L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10646 - cartella archivio n. 772. 147
**[Acque]**

n. **441** del 07 ottobre 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico, in sanatoria, inerente uno scarico di acque reflue depurate nel corso d'acqua torrente "Progno di Fumane", ubicato in loc. Moro Freoni del Comune di San Pietro in Cariano (VR). Richiedente: Società Saluminificio Freoni Danzi - s.r.l. - L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10076 cartella archivio n. 648. 149
**[Acque]**

n. **442** del 07 ottobre 2015
Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente gli attraversamenti superiori dei corsi d'acqua demaniali "Fosso Bergola" e "Fosso Bissolo" con tubazioni contenenti linee di telecomunicazione a fibre ottiche, da realizzarsi nei comuni di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese (VR) Richiedente: Società Infratel s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10776 cartella archivio n. 786. 151
**[Acque]**

n. **443** del 07 ottobre 2015
Rilascio di concessione in uso di bene demaniale facente parte di un tratto di alveo dismesso di una canaletta di presa d'acqua dal torrente "Alpone", per azionare molini, ubicato in loc. Capo del Comune di Vestenanova (VR). Richiedente: Zandonà Agnese. L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10486 cartella archivio n. 745. 153
**[Acque]**

n. **444** del 07 ottobre 2015
Rilascio di concessione in uso di terreno demaniale per lo sfalcio di prodotti erbosi, facente parte di una porzione di sponda a fiume in destra idraulica del cxorso d'acqua fiume "Adige", ubicato in Fraz. Ragano del Comune di Rivoli Veronese (VR). Richiedente: Castagna Renzo. L..R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9765 cartella archivio n. 269. 155
**[Acque]**

n. **445** del 07 ottobre 2015
Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua fiume "Tartaro - Canal Bianco" con condotta di acquedotto in acciaio da realizzarsi in Via Ponte Canal - località Torretta Veneta del Comune di Legnago (VR). Richiedente: Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. - L..R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10649 cartella archivio n. 773. 157
**[Acque]**

n. **446** del 07 ottobre 2015
Concessione di bene demaniale mediante utilizzo dell'acqua destinata a pesca sportiva e occupazione della superficie d'acqua di circa mq 13.915,00, in Comune di Bardolino. R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessionari: Gatti Lucia e Gatti Marzia (comproprietarie) - "La Veronello" snc di Marchesini Marco e C. (affittuario). Pratica D/10060. 159
**[Acque]**

n. **449** del 07 ottobre 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'ampliamento di un ponte esistente attraversante il torrente "Casale", ubicato in località Pignoi/Beati del Comune di Garda (VR). Richiedente: Società Agricola "Ai Beati" - S.a.s. di Mazzali Martina & C. - L.R. N. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10773 - cartella archivio n. 787. 161
**[Acque]**

n. **450** del 07 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgente individuata nel Comune di Negrar loc. Chieve, per uso irriguo. Concessionario: Mignolli Firmina. pratica D/12519. 163
**[Acque]**

n. **456** del 13 ottobre 2015
Individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di Responsabile per la sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 nella fase esecutiva del progetto di Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista: ing. Marzia De Rossi. Importo Euro 32.982,50 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 1.319,30 più IVA 22% euro 7.546,40 e quindi complessivamente 41.848,20 - CIG Z3C15F085E - CUP H63B11000310003. 165
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **457** del 13 ottobre 2015
Individuazione del professionista al quale affidare l'esecuzione di attività di supporto alla Direzione Lavori "Direttore operativo" del progetto di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista incaricato: Dott. David Voltan. Importo Euro 35.945,00 oltre a contributo previdenziale 4% Euro 1.437,80 più IVA 22% euro 8.224,22 totale euro 45.607,02 - CIG Z6415F0A53 - CUP H63B11000310003. 177
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **458** del 13 ottobre 2015
Individuazione del professionista al quale affidare l'esecuzione di attività i supporto alla Direzione Lavori "Direttore geologico/geotecniche di supporto al progetto di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista: Dott. Darteni Giuseppe Franco. Importo Euro 17.500,00 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 350,00 più IVA 22% euro 3.927,00 per un totale di euro 21.777,00 - CIG ZD215F0C85 - CUP H63B11000310003. 185
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **459** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Costermano loc. San Fermo, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Aukenthaler Reinhard. Pratica D/12259. 190
**[Acque]**

n. **460** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Prati di Prabiano tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Concessionario: Cordioli Eddo. Pratica D/12070. 192
**[Acque]**

n. **461** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Ganfardine tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Concessionario: Faccioli Bruno. Pratica D/12092. 194
**[Acque]**

n. **462** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara Via Motti tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Comerlato Elena. Pratica D/12148. 196
**[Acque]**

n. **463** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Bussolengo loc. Cioi tramite un pozzo di prelievo ad uso irrigazione di impianto vivaistico. Concessionario: Zocca Natalino. Pratica D/12266. 198
**[Acque]**

n. **464** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Roncà Via Battistocchi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Negrin Stefania. Pratica D/12338. 200
**[Acque]**

n. **465** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona - Via Adamello tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Body Energie s.a.s. Pratica D/12379. 202
**[Acque]**

n. **466** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Bussolengo - loc. Crocioni tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Vanzo Carlo Pratica D/12483. 204
**[Acque]**

n. **467** del 13 ottobre 2015
Concessione di bene demaniale mediante utilizzo dell'acqua destinata a pesca sportiva e occupazione della superficie d'acqua di circa mq 5.280,00 in Comune di Oppeano frazione Vallee. R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessionari: Sartori Maggiorina (proprietaria) - Pesca Sportiva Dalla Bionda Circolo Arci (utilizzatore). Pratica D/9140. 206
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA


n. **437** del 05 ottobre 2015
O.C.D.P.C. n.43/2013 e Decreto del Presidente Giunta Regionale n.24 del 05/03/2013. Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Intervento di somma urgenza VI-A/19 Indifferibile VI B/6. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 Allegato "F". Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio alla fronte di Via Due Ponti e sovralzo e ringrosso arginature da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville (VI) e completamento. Decreto di costituzione di servitù (artt. 1 e 44 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i.) mapp. n. 69 del foglio 16 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI). 208
**[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]**

n. **438** del 05 ottobre 2015
O.C.D.P.C. n.43/2013 e Decreto del Presidente Giunta Regionale n.24 del 05/03/2013. Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Intervento di somma urgenza VI-A/19 Indifferibile VI B/6. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 Allegato "F". Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio alla fronte di Via Due Ponti e sovralzo e ringrosso arginature da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville (VI) e completamento. Decreto di costituzione di servitù (artt. 1 e 44 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i.) mapp. n. 204 del foglio 16 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI). 209
**[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]**

n. **442** del 12 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per l'esecuzione di visite oculistiche specialistiche alla Dott.ssa Teodolinda Tretti con ambulatorio in Vicenza. Impegno di spesa di E. 3.780,00. 210
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **443** del 13 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico di Medico Competente di medicina del lavoro al Dr. Sergio Serraino della Società SMDL Group srl di Thiene (VI). Impegno di spesa di E. 5.100,00. CIG ZBC167EC38. 212
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **444** del 13 ottobre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR), per la concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Chiampo nel Comune di Crespadoro (VI). Moduli medi 2,37 (237 l/s) e massimi 4,37 (437 l/s). Salto utile 29 m. Potenza nominale media 67,42 kW. Decreto di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica. Pratica n. 828/CH. 214
**[Acque]**

n. **446** del 13 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per la fornitura di defibrillatore modello Powerheart AED G5 alla ditta Sago Medica di Pieve di Cento (BO). Impegno di spesa di Euro 1.560,38. CIG ZBA167B9AD. 216
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **447** del 15 ottobre 2015
D.G.R. n° 537 del 15.04.2014 Progetto definitivo n. 1256 in data 22 maggio 2014 dei lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in Comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua. Importo complessivo E. 500.000,00 CUP: H32G14000280002 - CIG: 5948349CDE Liquidazione acconto indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 - per esproprio quota parte particelle nn. 280 e 273 del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza. 218
**[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]**

n. **448** del 15 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale regionale alla società S.M.D.L. Group s.r.l. di Thiene(VI) ed al Comune di Malo (VI). Impegno di spesa di E. 2.164,00. CIG Z6F1685206. 219
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **449** del 15 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Fornitura di DPI (Dispositivi di protezione individuale) e indumenti protettivi per il personale regionale della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza Impegno di spesa di Euro 6.233,76. 221
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **450** del 15 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per l'aggiornamento della valutazione dei rischi stress lavoro-correlato dei dipendenti regionali alla società S.M.D.L. group s.r.l. di Thiene (VI). Impegno di spesa di Euro 1.293,20. CIG Z7D168490D. 223
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **451** del 15 ottobre 2015
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Fornitura di presidi medico-sanitari salvavita per soggetti allergici e presidi medico-sanitari per lavoratori in luogo isolato ed esposti a rischio biologico della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza Impegno di spesa di E. 462,00. CIG Z4B168756C. 225
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **106** del 08 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00034 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.546/CH. 227
**[Acque]**

n. **107** del 08 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00015 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Zootecnico ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.976/BA. 228
**[Acque]**

n. **108** del 08 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.095 da falda sotterranea in Comune di THIENE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 338/LE. 229
**[Acque]**

n. **109** del 08 ottobre 2015
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00140 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1838/AG. 230
**[Acque]**

n. **110** del 08 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0193 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 551/CH . 231
**[Acque]**

n. **111** del 09 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03200 da falda sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1714/AG. 232
**[Acque]**

n. **112** del 12 ottobre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento di tubazioni gas della Fossa Togna tra i comuni di Zimella e Cologna Veneta. Ditta: SNAM RETE GAS SPA. Pratica n° 04_16569. 233
**[Acque]**

n. **113** del 12 ottobre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine e golena in dx T. Astico in loc. Lupiola del comune di Sandrigo (SE). Ditta: BASSANI ERMINIO. Pratica n° 14_18638. 235
**[Acque]**

n. **114** del 12 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.07 da falda sotterranea in Comune di Montecchio Maggiore (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Pratica n.1604/AG. Decreto di rettifica. 237
**[Acque]**

n. **115** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00770 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1293/BA. 238
**[Acque]**

n. **116** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1572/BA. 239
**[Acque]**

n. **117** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00776 da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 495/TE. 240
**[Acque]**

n. **118** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 996/AG. 241
**[Acque]**

n. **119** del 13 ottobre 2015
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00300 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 830/CH. 242
**[Acque]**

n. **120** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01640 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006.,Pratica n. 1345/AG. 243
**[Acque]**

n. **121** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01300 da falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 361/CH. 244
**[Acque]**

n. **122** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00970 da falda sotterranea in Comune di ORGIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1065/BA. 245
**[Acque]**

n. **123** del 13 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.034 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. - Pratica n. 439/BA. 246
**[Acque]**

n. **124** del 14 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 687/AG/P. 247
**[Acque]**

n. **125** del 14 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000059 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato - antincendio ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1220/TE. 248
**[Acque]**

n. **126** del 14 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00005 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 694/Ch. 249
**[Acque]**

n. **128** del 14 ottobre 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.081 da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 719/CH. 250
**[Acque]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. **131** del 02 luglio 2015
Associazione "Servizio Operativo Sanitario" con sigla SOS, con sede in Sona (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 251
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **141** del 20 luglio 2015
"Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - ONLUS, con sede legale in Canale d'Agordo (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977 e contestuale iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. 253
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **142** del 20 luglio 2015
Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in Villa del Conte (PD). Dichiarazione di estinzione d'ufficio ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 361/2000 del Codice Civile e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 256
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **148** del 29 luglio 2015
"Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale", con sede legale in Rovigo. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 258
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **155** del 05 agosto 2015
"Associazione Amicizia", con sede in Padova. Istanza di riconoscimento della personalità di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. 260
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **160** del 11 agosto 2015
"Fondazione Insieme Altovi Onlus" con sede legale in Thiene (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 262
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **161** del 11 agosto 2015
"Fondazione Architetti della Provincia di Treviso", con sede legale in Treviso. Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 264
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **162** del 11 agosto 2015
Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli, con sede legale in Belluno. Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 266
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **164** del 19 agosto 2015
"Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD). Riconoscimento della Personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 268
**[Formazione professionale e lavoro]**

n. **165** del 19 agosto 2015
"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", in breve "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", con sede in Vicenza. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 270
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **166** del 24 agosto 2015
Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus", in breve "Fidas Verona", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 272
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **167** del 26 agosto 2015
"Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in camposampiero (PD). Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato si sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. Diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. 274
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **168** del 31 agosto 2015
"Fondazione San Giuseppe Calasanzio", con sede legale in Portogruaro (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 277
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **169** del 31 agosto 2015
"Fondazione Pio Semeghini Onlus", con sede legale in Verona. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 279
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **170** del 02 settembre 2015
"Regola di Plois e Curago", con sede legale in Pieve d'Alpago (BL). Ricostituzione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e art. 14 del DPR n. 616/1977). 282
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **176** del 10 settembre 2015
Associazione "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - Onlus", con sede in Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 284
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **177** del 10 settembre 2015
"Fondazione Giuseppina Fumagalli", con sede legale in Badia Polesine (RO). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 286
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **178** del 11 settembre 2015
"Fondazione Forte Marghera", con sede legale in Venezia. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 288
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **199** del 23 settembre 2015
"FONDAZIONE BONAVENTURA 1974 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)". con sede legale in Treviso. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art.14 del D.P.R. n. 616/1977. 290
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **200** del 25 settembre 2015
Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione. 292
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **206** del 01 ottobre 2015
Fondazione "Ente provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana - ONLUS", con sede legale in Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 293
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **208** del 06 ottobre 2015
Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in breve "Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 295
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **209** del 06 ottobre 2015
Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 297
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **210** del 06 ottobre 2015
Associazione "Famiglia di Nazareth Onlus", con sede in Spresiano (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 299
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **213** del 12 ottobre 2015
Controllo e Vigilanza per l'anno 2015 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Art. 25 del Codice Civile. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011. Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona. Modifica Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015. 301
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

n. **6** del 19 maggio 2015
D.G.R. n. 2826 del 29.12.2014 ad oggetto: "Legge 28.08.1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati" Impegno dei contributi stanziati dal Ministero per l'anno 2013, ai fini della conseguente liquidazione alle strutture interessate." Liquidazione dei contributi anno di attività 2013. 303
**[Sanità e igiene pubblica]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **105** del 12 ottobre 2015
Autorizzazione del corso di formazione nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali". Ente di formazione dell'ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. Legge n. 74/74; Legge Regionale n. 44/86. 305
**[Veterinaria e zootecnia]**

n. **106** del 13 ottobre 2015
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale ed operativa site in S.S. 16 Km. 61 Canaro (RO), ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con approval number ABP3388STORP2 e ABP3388STORP3. 308
**[Veterinaria e zootecnia]**

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

n. **269** del 22 settembre 2015
Revoca del decreto n. 30/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro diurno persone disabili "O.A.M.I.", via Lavagei 48, Giavera del Montello (TV) - Opera Assistenza Malati Impediti, via Del Ghirlandaio 56, Firenze. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 310
**[Servizi sociali]**

n. **272** del 25 settembre 2015
"Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto. Determinazioni". Integrazione alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014. Comuni Domegge di Cadore, Roverè Veronese, Santa Giustina in Colle e Sant'Urbano. 312
**[Servizi sociali]**

## DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **137** del 01 settembre 2015
Sig. Nicola Gervasutti, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto, categoria C, posizione economica C1: assegnazione alla segreteria del presidente della Seconda commissione consiliare. 315
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **138** del 01 settembre 2015
Supporti operativi al Servizio affari generali. 316
**[Consiglio regionale]**

n. **139** del 09 settembre 2015
Ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto proposto da AGSM c/o Regione Veneto e Consiglio regionale del Veneto per l'annullamento dell'articolo 16 comma 5 Elaborato A "Normativa di Piano" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Ratifica del decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 8 del 6 agosto 2015 di autorizzazione in via di urgenza alla costituzione in giudizio. 319
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **140** del 09 settembre 2015
Avvisi per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina del Presidente e dei quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). 320
**[Consiglio regionale]**

n. **141** del 09 settembre 2015
Sig. Davide Anselmi, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Treviso, categoria C, posizione economica C2: assegnazione alla segreteria del presidente della Quarta commissione consiliare. 321
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **142** del 09 settembre 2015
Sig.ra Francesca Migliorini: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. 322
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **143** del 09 settembre 2015
Sig. Michele Mellara, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione provinciale di Venezia: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. 323
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

n. **144** del 22 settembre 2015
Approvazione delle "Linee guida programmatiche" e delle "Direttive per la gestione". 324
**[Consiglio regionale]**

n. **145** del 22 settembre 2015
Spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza della X legislatura per l'anno 2015. 325
**[Consiglio regionale]**

n. **146** del 22 settembre 2015
Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale. Autorizzazione alla firma. 328
**[Consiglio regionale]**

n. **147** del 22 settembre 2015
Il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011. 334
**[Bilancio e contabilità regionale]**

*Sezione seconda*

---

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **59** del 25 settembre 2015
Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 38 commi 1, 1 bis e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3 bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5). 341
**[Referendum]**

n. **60** del 25 settembre 2015
Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 38 commi 1, 1 bis e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3 bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Designazione del delegato effettivo e supplente del consiglio regionale. 347
**[Referendum]**

n. **63** del 25 settembre 2015
Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della Legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo n. 151/2006 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 6). 348
**[Referendum]**

n. **64** del 25 settembre 2015
Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della Legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo n. 151/2006 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Designazione del delegato effettivo e supplente del Consiglio Regionale. 352
**[Referendum]**

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1300** del 09 ottobre 2015
Corte Costituzionale RG. 21/14 - declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 325, 388, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 518 e 557 della L. 147/13 recante: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (l. stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87/L. Nomina nuovo co-patrocinatore domiciliatario. 353
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1301** del 09 ottobre 2015
Attuazione progetto Strategico Green Tour di cui alla delibera di Giunta regionale n.1986 del 30 Giugno 2009, n. 50 del 4 Febbraio 2014 e n. 583 del 29 Aprile 2014. Avvio percorso di acquisizione in disponibilità delle aree delle ex Ferrovia Treviso Ostiglia all'interno delle province di Vicenza e Verona. Prenotazione impegno di spesa stanziamento ex art.63 L.R.6/2015 354
**[Trasporti e viabilità]**

n. **1302** del 09 ottobre 2015
Approvazione di due Protocolli di Intesa tra la Regione del Veneto ed Enti territoriali esteri: Municipalità di Chongqing (Cina) e Regione di Minsk (Repubblica di Belarus). 363
**[Relazioni internazionali]**

n. **1304** del 09 ottobre 2015
Autorizzazione al rinnovo delle adesioni alla Società Italiana di Statistica (SIS) e all'Associazione Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.) per l'anno 2015. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002. 369
**[Statistica]**

n. **1305** del 09 ottobre 2015
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 in esercizio 2015. (provvedimento di variazione n. 54). 372
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1306** del 09 ottobre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (provvedimento di variazione n. 55) // COMPETENZA/CASSA. 384
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1307** del 09 ottobre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 57) // VINCOLATE Progetti Comunitari: "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade"; "INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto"; "GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster"; "AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento". 398
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1309** del 09 ottobre 2015
N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 406
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1311** del 09 ottobre 2015
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 6078/11 R.G.N.R. - n. 6635/15 RG GIP. Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale parte civile. 407
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1313** del 09 ottobre 2015
Procedimento penale avanti il Tribunale di Verona n. 1838/2012 R.G.N.R.. Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 408
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1314** del 09 ottobre 2015
Ricorso al TAR LAZIO contro il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Criteri per la nomina del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale" - iniziative. 409
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1315** del 09 ottobre 2015
Ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da P. P. e P. A. c/ Regione del Veneto ed altri - Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso. 411
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **1316** del 09 ottobre 2015
Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione del Veneto socio con partecipazione qualificata in Veneto Sviluppo S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015. 412
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1317** del 09 ottobre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" , per una capacità recettiva pari n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 414
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1318** del 09 ottobre 2015
Approvazione Atto Aggiuntivo per la concessione della proroga della scadenza del progetto e di modifica del piano finanziario relativamente al Programma del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) 2013, "Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico", Codice Unico di Progetto (CUP) H73J13000490001. 418
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1321** del 09 ottobre 2015
Art. 20 L. 67/88 - Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV 66/05, 3504/08, 270/2010 e 262/2011. Programmazione 2015-2020. 423
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1323** del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 1. Autorizzazione alla alienazione di beni immobili siti in Comune di Belluno (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 57/CR del 04/08/2015 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007). 429
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1324** del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 18 - Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su beni di proprietà aziendali ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014. DGR n. 75/CR dell'08/09/2015 433
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1325** del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 21. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su beni di proprietà aziendali (Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014) DGR n. 58/CR del 04/08/2015. 435
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1326** del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 21. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su parte dell'edificio che attualmente ospita l'Ospedale Chiarenzi in via di dismissione in Comune di Zevio (Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014). DGR n. 63/CR dell'11/08/2015. 438
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1327** del 09 ottobre 2015
Azienda ULSS n. 9 - Autorizzazione alla alienazione di un terreno in Comune di Treviso alla Fondazione ADVAR Onlus di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 76/CR dell'08/09/2015 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 440
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1328** del 09 ottobre 2015
DGR 757/2015. Assegnazione del finanziamento all'Ulss n° 12 Veneziana. 443
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1329** del 09 ottobre 2015
DGR 764/2015. Assegnazione del finanziamento all'Ulss n° 9 di Treviso. 449
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1331** del 09 ottobre 2015
Individuazione di due componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della società pubblico privata Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo (Bl) oggetto di sperimentazione gestionale. 455
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1332** del 09 ottobre 2015
Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Azienda ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013. 457
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1333** del 09 ottobre 2015
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sulle proposte di aggiornamento del provvedimento del Ministro della Salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 4 luglio 2005, n. 123. 465
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1334** del 09 ottobre 2015
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L per la sede operativa di Camponogara (VE) Via Roma n.25, Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 472
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **1335** del 09 ottobre 2015
Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articolo 14. Precisazioni e direttive al fine dell'attività di vigilanza regionale. 475
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1336** del 09 ottobre 2015
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (ex Fondo Aree Sottosviluppate-FAS). Presa d'atto dell'approvazione dell'Accordo del Programma Quadro (APQ) denominato "Expo dei Territori". Delibere CIPE nn. 21/2014 e 49/2014. 479
**[Agricoltura]**

n. **1337** del 09 ottobre 2015
"3A società semplice azienda agricola". Subentro e contestuale modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Agna (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 483
**[Energia e industria]**

n. **1338** del 09 ottobre 2015
"Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villadose (RO). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 494
**[Energia e industria]**

n. **1339** del 09 ottobre 2015
"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trevenzuolo (VR) D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 502
**[Energia e industria]**

n. **1340** del 09 ottobre 2015
"Società agricola Bellariva Energia s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Eraclea (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 513
**[Energia e industria]**

n. **1341** del 09 ottobre 2015
"Società agricola Masini s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogara (VR). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 523
**[Energia e industria]**

n. **1342** del 09 ottobre 2015
"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 533
**[Energia e industria]**

n. **1343** del 09 ottobre 2015
"Società agricola Tosetto s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Limena (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 542
**[Energia e industria]**

n. **1344** del 09 ottobre 2015
Ulteriore rimodulazione Programma Generale d'Intervento denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 e come rimodulato con DGR 24 febbraio 2015, n. 226. Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 553
**[Foreste ed economia montana]**

n. **1346** del 09 ottobre 2015
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (Mercati alla produzione). Approvazione del regolamento e contestuale riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna (VR) e Sona (VR). 556
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **1347** del 09 ottobre 2015
Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353. Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona. Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. 568
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **1350** del 09 ottobre 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'O.P.S.A. - Opera della Provvidenza S. Antonio, via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Massimiliano Kolbe", via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD). 585
**[Servizi sociali]**

n. **1351** del 09 ottobre 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Antica Scuola dei Battuti, via Spalti 1, Mestre Venezia per la nuova Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP ubicata presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, "Monoblocco Turazza", via Spalti 1 Mestre - Venezia. 588
**[Servizi sociali]**

n. **1352** del 09 ottobre 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPARK s.r.l., Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza per il Centro Servizi "Residenza Parco Città", via C. Mollino n. 87 - Vicenza, rivolto a persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale. 591
**[Servizi sociali]**

n. **1353** del 09 ottobre 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio accreditamento istituzionale del Servizio di Pronta Accoglienza "Il Pettirosso" per persone tossicodipendenti sito in Verona - strada della Genovesa n. 31/B - Verona, della Cooperativa Sociale La Genovesa (lr n. 22/2002). 594
**[Servizi sociali]**

n. **1355** del 09 ottobre 2015
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'affidamento alla Società Network Training con sede a Rubano (PD) delle attività di analisi di Customer Satisfaction volta al miglioramento del servizio offerto dall'Azienda verso i clienti/utenti. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i. 596
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1357** del 09 ottobre 2015
I giovani vincitori del Festival della Ristorazione in trasferta all'Expo di Milano. 598
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **1361** del 09 ottobre 2015
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (LR 27/2003 art. 50, LR 3/2003 art. 52). 601
**[Opere e lavori pubblici]**

n. **1362** del 09 ottobre 2015
Comune di Jesolo (VE) Progetto strategico di interesse regionale "Laghetti Sile" Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11. 606
**[Urbanistica]**

n. **1363** del 09 ottobre 2015
Comune San Michele al Tagliamento (VE) Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est". Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11. 613
**[Urbanistica]**

n. **1364** del 09 ottobre 2015
Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2015 - capitolo n. 51050. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, art. 28. Deliberazione/CR n. 66 dell'11 agosto 2015. 623
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1365** del 09 ottobre 2015
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi): adesione anno 2015. Capitolo n. 3030 - Esercizio finanziario 2015. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. 627
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1366** del 09 ottobre 2015
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. LL.RR. 05/04/1993, n. 12 e 28/01/2000, n. 5, art. 91. 629
**[Opere e lavori pubblici]**

n. **1368** del 09 ottobre 2015
Disposizioni per l'attribuzione di ulteriori margini di utilizzo di cassa rispetto al limite imposto dal "Pareggio di bilancio" 2015. 634
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1369** del 09 ottobre 2015
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, della Sig.ra Giulia Corazza presso la Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia. 637
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

**PARTE SECONDA**

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI**

*Sezione prima*

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 308450)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 06 ottobre 2015

**Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 3 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 09 ottobre 2015

**Istituto Oncologico Veneto. Nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento viene nominato il Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV). |

Il Presidente

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 con la quale è stato istituito l'Istituto Oncologico Veneto (IOV), qualificato come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS)

Visto che l'art. 3 della legge regionale sopra citata il quale prevede che tra gli organi dell'Istituto Oncologico Veneto vi sia anche il Consiglio di indirizzo e verifica che dura in carica cinque anni;

Considerata la scadenza dei componenti del sopra citato organo in data 9.2.2015, con avviso pubblico n. 36 del 31.10.2014 è stata avviata la procedura per il rinnovo del Consiglio di indirizzo e verifica;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 3 del 26.3.2015 sono stati nominati i cinque componenti del Consiglio di indirizzo e verifica;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 26/2005 il quale prevede che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica sia nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio stesso;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare il dr. Carlo Foresta quale presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per la durata del mandato dell'organo in parola;
2. di incaricare l'Area sanità e sociale dell'esecuzione e della trasmissione di copia del presente atto all'interessato e all'Istituto Oncologico Veneto;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

## DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 308793)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 13 del 08 ottobre 2015

**Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti (articoli 26 e 27 del Regolamento del Consiglio regionale.**

*[Consiglio regionale]*

Il Presidente

Visto il proprio precedente decreto n. 12 del 29 settembre 2015;

Vista la nota del 05 ottobre 2015 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti del gruppo nella Prima commissione consiliare;

Considerato che i voti rappresentati nelle singole commissioni rimangono invariati e sono i seguenti:

- Prima commissione: voti rappresentati 50
- Seconda commissione: voti rappresentati 46
- Terza commissione: voti rappresentati 50
- Quarta commissione: voti rappresentati 45
- Quinta commissione: voti rappresentati 49

Visto l'articolo 26 del Regolamento;

Visto l'articolo 27 del Regolamento;

A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;

decreta

1. di modificare i componenti della Prima commissione e i voti rappresentati, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Roberto Ciambetti

## COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

| *N. comp.* | *Gruppo consiliare* | *Componente* | *Voti* | *Tipologia assegnazione* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Finco Nicola | 3 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Finco Nicola | 3 | art. 27, comma 5 *(sostituisce il Presidente Zaia)* |
| 2 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Finozzi Marino | 3 | art. 27, comma 3 |
| 3 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Montagnoli Alessandro | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 4 | Gruppo Zaia Presidente | Brescacin Sonia | 2 | art. 27, comma 3 |
| 5 | Gruppo Zaia Presidente | Michieletto Gabriele | 2 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Zaia Presidente | Michieletto Gabriele | 2 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Lanzarin)* |
| 6 | Gruppo Zaia Presidente | Rizzotto Silvia | 2 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Zaia Presidente | Rizzotto Silvia | 2 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Bottacin)* |
| 7 | Gruppo Zaia Presidente | Sandonà Luciano | 2 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 8 | Gruppo partito democratico | Azzalin Graziano | 1 | art. 27, comma 3 |
| 9 | Gruppo partito democratico | Fracasso Stefano | 2 | art. 27, comma 3 |
| 10 | Gruppo partito democratico | Moretti Alessandra | 2 | art. 27, comma 3 |
| 11 | Gruppo partito democratico | Ruzzante Piero | 2 | art. 27, comma 3 |
| 12 | Gruppo partito democratico | Salemi Orietta | 1 | art. 27, comma 3 |
| 13 | Gruppo partito democratico | Zottis Francesca | 1 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *9* | |
| **14** | **Gruppo Movimento 5 stelle** | **Berti Jacopo** | **2** | **art. 27, comma 3** |
| 15 | Gruppo Movimento 5 stelle | Scarabel Simone | 2 | art. 27, comma 3 |
| **16** | **Gruppo Movimento 5 Stelle** | **Baldin Erika** | **1** | **art. 27, comma 3** |
| | *Totale voti rappresentati* | | *5* | |
| 17 | Gruppo Forza Italia | Barison Massimiliano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 18 | Gruppo Lista Tosi per il Veneto | Casali Stefano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 19 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Ferrari Franco | 2 | art. 27, comma 6 |
| 20 | Gruppo Indipendenza Noi Veneto | Guadagnini Antonio | 1 | art. 27, comma 3 |
| 21 | Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale | Berlato Sergio | 1 | art. 27, comma 6 |
| 22 | Gruppo Area popolare Veneto | Zorzato Marino | 1 | art. 27, comma 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Gruppo Il Veneto del fare – Flavio Tosi | Negro Giovanna | 1 | art. 27, comma 6 |
| | **Totale voti rappresentati dalla commissione** | | **50** | |

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

| *N. comp.* | *Gruppo consiliare* | *Componente* | *Voti* | *Tipologia assegnazione* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Montagnoli Alessandro | 6 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Montagnoli Alessandro | 6 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Marcato)* |
| | *Totale voti rappresentati* | | 12 | |
| 2 | Gruppo Zaia Presidente | Calzavara Francesco | 4 | art. 27, comma 3 |
| 3 | Gruppo Zaia Presidente | Michieletto Gabriele | 4 | art. 27, comma 3 |
| 4 | Gruppo Zaia Presidente | Rizzotto Silvia | 4 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 12 | |
| 5 | Gruppo partito democratico | Fracasso Stefano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 6 | Gruppo partito democratico | Ruzzante Piero | 3 | art. 27, comma 3 |
| 7 | Gruppo partito democratico | Zanoni Andrea | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 9 | |
| 8 | Gruppo Movimento 5 stelle | Brusco Manuel | 5 | art. 27, comma 3 |
| 9 | Gruppo Forza Italia | Giorgetti Massimo | 3 | art. 27, comma 3 |
| 10 | Gruppo Lista Tosi per il Veneto | Bassi Andrea | 1 | art. 27, comma 6 |
| 11 | Gruppo Lista Tosi per il Veneto | Conte Maurizio | 2 | art. 27, comma 6 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 3 | |
| 12 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Guarda Cristina | 2 | art. 27, comma 6 |
| | ***Totale voti rappresentati dalla commissione*** | | **46** | |

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

| *N. Comp.* | *Gruppo consiliare* | *Componente* | *Voti* | *Tipologia assegnazione* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Nicola Finco | 3 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Nicola Finco | 3 | art. 27, comma 5 *(sostituisce il Presidente Ciambetti)* |
| 2 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Finozzi Marino | 3 | art. 27, comma 3 |
| 3 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Possamai Gianpiero | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 12 | |
| 4 | Gruppo Zaia Presidente | Barbisan Fabiano | 3 | art. 27, comma 2 |
| 5 | Gruppo Zaia Presidente | Gerolimetto Nazzareno | 3 | art. 27, comma 3 |
| 6 | Gruppo Zaia Presidente | Sandonà Luciano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 7 | Gruppo Zaia Presidente | Valdegamberi Stefano | 3 | art. 27, comma 2 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 12 | |
| 8 | Gruppo Partito democratico | Azzalin Graziano | 5 | art. 27, comma 3 |
| 9 | Gruppo Partito democratico | Zottis Francesca | 4 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 9 | |
| 10 | Gruppo Movimento 5 stelle | Baldin Erika | 2 | art. 27, comma 3 |
| 11 | Gruppo Movimento 5 stelle | Scarabel Simone | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 5 | |
| 12 | Gruppo Forza Italia | Giorgetti Massimo | 3 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Donazzan)* |
| 13 | Gruppo Lista Tosi per il Veneto | Casali Stefano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 14 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Ferrari Franco | 1 | art. 27, comma 6 |
| 15 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Guarda Cristina | 1 | art. 27, comma 6 |
| | *Totale voti rappresentati* | | 2 | |
| 16 | Gruppo Indipendenza Noi Veneto | Guadagnini Antonio | 1 | art. 27, comma 3 |
| 17 | Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale | Berlato Sergio | 1 | art. 27, comma 6 |
| 18 | Gruppo Area popolare Veneto | Zorzato Marino | 1 | art. 27, comma 6 |
| 19 | Gruppo Veneto civico | Dalla Libera Pietro | 1 | art. 27, comma 2 |
| | ***Totale voti rappresentati dalla commissione*** | | **50** | |

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

| *N. comp.* | *Gruppo consiliare* | *Componente* | *Voti* | *Tipologia assegnazione* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Finozzi Marino | 3 | art. 27, comma 3 |
| 2 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Possamai Gianpiero | 3 | art. 27, comma 3 |
| | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Possamai Gianpiero | 3 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Coletto)* |
| 3 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Semenzato Alberto | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 4 | Gruppo Zaia Presidente | Calzavara Francesco | 6 | art. 27, comma 3 |
| 5 | Gruppo Zaia Presidente | Gerolimetto Nazzareno | 6 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 6 | Gruppo Partito democratico | Sinigaglia Claudio | 5 | art. 27, comma 3 |
| 7 | Gruppo Partito democratico | Zanoni Andrea | 4 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *9* | |
| 8 | Movimento 5 stelle | Baldin Erika | 3 | art. 27, comma 3 |
| 9 | Movimento 5 stelle | Brusco Manuel | 2 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *5* | |
| 10 | Gruppo Forza Italia | Giorgetti Massimo | 3 | art. 27, comma 3 |
| 11 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Guarda Cristina | 2 | art. 27, comma 6 |
| 12 | Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale | Berlato Sergio | 1 | art. 27, comma 6 |
| 13 | Gruppo il Veneto del fare – Flavio Tosi | Negro Giovanna | 1 | art. 27, comma 6 |
| | ***Totale voti rappresentati dalla commissione*** | | **45** | |

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

| *N. comp.* | *Gruppo consiliare* | *Componente* | *Voti* | *Tipologia assegnazione* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Barbisan Riccardo | 3 | art. 27, comma 2 |
| | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Barbisan Riccardo | 3 | art. 27, comma 5 *(sostituisce l'Assessore Forcolin)* |
| 2 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Gidoni Franco | 3 | art. 27, comma 2 |
| 3 | Gruppo Liga Veneta – Lega Nord | Semenzato Alberto | 3 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 4 | Gruppo Zaia Presidente | Boron Fabrizio | 4 | art. 27, comma 2 |
| 5 | Gruppo Zaia Presidente | Brescacin Sonia | 4 | art. 27, comma 3 |
| 6 | Gruppo Zaia Presidente | Villanova Alberto | 4 | art. 27, comma 2 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *12* | |
| 7 | Gruppo Partito democratico | Moretti Alessandra | 2 | art. 27, comma 3 |
| 8 | Gruppo Partito democratico | Pigozzo Bruno | 2 | art. 27, comma 3 |
| 9 | Gruppo Partito democratico | Salemi Orietta | 3 | art. 27, comma 3 |
| 10 | Gruppo Partito democratico | Sinigaglia Claudio | 2 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *9* | |
| 11 | Gruppo Movimento 5 Stelle | Bartelle Patrizia | 3 | art. 27, comma 2 |
| 12 | Gruppo Movimento 5 Stelle | Berti Jacopo | 2 | art. 27, comma 3 |
| | *Totale voti rappresentati* | | *5* | |
| 13 | Gruppo Forza Italia | Barison Massimiliano | 3 | art. 27, comma 3 |
| 14 | Gruppo Lista Tosi per il Veneto | Bassi Andrea | 3 | art. 27, comma 6 |
| 15 | Gruppo Alessandra Moretti Presidente | Ferrari Franco | 2 | art. 27, comma 6 |
| 16 | Gruppo Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale | Berlato Sergio | 1 | art. 27, comma 6 |
| 17 | Gruppo Area popolare Veneto | Zorzato Marino | 1 | art. 27, comma 6 |
| 18 | Gruppo il Veneto del fare – Flavio Tosi | Negro Giovanna | 1 | art. 27, comma 6 |
| | ***Totale voti rappresentati dalla commissione*** | | **49** | |

Art. 27 del Regolamento:

comma 2 = ciascun consigliere è assegnato a una commissione

comma 3 = i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di un'altra commissione

comma 5 = i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del proprio gruppo

comma 6 = i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso consiglieri in due commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 308485)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 21 del 23 luglio 2015

**Adesione al Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS). Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa per l'anno 2015. L.R. 29 marzo 2002, n. 8, articolo 17.**

*[Statistica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| La legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 prevede l'adesione della Regione del Veneto al Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici. Con il presente provvedimento si provvede all'impegno di spesa relativo alla quota associativa per l'anno 2015. |

Il Direttore

Premesso che con legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 la Regione del Veneto aderisce al Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano costituito al fine di garantire un efficace coordinamento degli strumenti informativi, geografici e di informazione statistica tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali;

Dato atto che, con l'adesione al CISIS, la Regione del Veneto partecipa alle molteplici attività promosse dall'Associazione che garantiscono il raccordo e il confronto con le diverse realtà istituzionali, l'attuazione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici, la realizzazione di iniziative d'informazione, di formazione e di supporto alle specifiche esigenze del singolo associato;

Considerato che l'adesione al CISIS comporta la corresponsione di una quota associativa che viene annualmente fissata dall'Assemblea dei soci dell'Associazione;

Vista la nota del 14 gennaio 2015, prot. n. 21819 del 19 gennaio 2015, con cui il CISIS comunica che la quota di adesione per l'anno 2015 per la Regione del Veneto, invariata rispetto allo scorso anno, ammonta ad euro 32.422,56, così come stabilito dall'Assemblea dei soci CISIS del 16 dicembre 2014;

Dato atto che, alla citata nota prot. n. 21819 del 19 gennaio 2015, il CISIS ha allegato la relativa nota di debito con cui si richiede il pagamento della quota di adesione per l'anno 2015;

Preso atto pertanto della necessità di procedere con il presente provvedimento all'impegno di spesa a favore del CISIS con sede legale in Roma, via Piemonte 39 (C.F. 96184870580) per la somma di euro 32.422,56 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" - art. 025 "Altri servizi" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto che la quota di adesione sarà liquidata entro l'esercizio finanziario 2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- vista la legge regionale 8/2002 e, in particolare, l'articolo 17;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- vista la nota CISIS del 14 gennaio 2015, prot. n. 21819 del 19 gennaio 2015;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di provvedere all'adesione della Regione del Veneto all'Associazione CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici - per l'anno 2015 così come stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 8/2002, per la quota annua di euro 32.422,56;
3. di impegnare la spesa di euro 32.422,56 a favore dell'Associazione CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici - con sede legale in Roma, via Piemonte 39 (C.F. 96184870580) sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" - art. 025 "Altri servizi" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata;
5. di dare atto che l'obbligazione non ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;
6. di procedere alla liquidazione della quota di adesione al CISIS entro l'esercizio finanziario 2015;
7. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA

(Codice interno: 308779)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA n. 52 del 06 ottobre 2015

**Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 4° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 58).**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva di cassa, sulla base di specifiche richieste. |

Il Direttore

PREMESSO che:

- L'art. 51 comma 10 del D. Lgs. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014;
- l'art. 19 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, che disciplina il prelievo di somme dal "Fondo di riserva di cassa" e in particolare il quarto comma del medesimo articolo 19, il quale stabilisce che "Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso";
- la Giunta regionale con delibera n. 809 del 14 maggio 2015 ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

CONSIDERATO che alcune strutture regionali hanno rappresentato la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento in conto residui delle obbligazioni in essere;

RITENUTO di poter accogliere, in base agli esiti istruttori, le richieste di cui sopra nei termini indicati in allegato (Allegato A) parte integrante del presente atto, adeguando gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento dei residui passivi indicati, attraverso il ricorso all'utilizzo del Fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 080030 dello stato di previsione della spesa (UPB U0189) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 di assegnazione dei capitoli per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017";

VISTE le richieste delle strutture regionali interessate, conservate agli atti della Sezione Ragioneria;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

decreta

1. di provvedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della vigente legge di contabilità regionale n. 39/2001, al prelevamento della somma complessiva di Euro 38.862,14 dal capitolo 80030 "*Fondo di riserva di cassa*" (UPB U0189), iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017, da destinare all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all' **Allegato "A"** che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. di comunicare il presente Decreto al Consiglio Regionale ai sensi del comma quinto dell'articolo 58 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39.

3. di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maurizio Santone

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**DDR n. *52* del *06/10/2015***

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 080030** | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39) | 0,00 | -38.862,14 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0189** | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RAGIONERIA | | | | |
| **Codice:** 2455 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101801** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | 0,00 | +59,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0219** | VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 1329 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101867** | AZIONI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, L. 27/12/2006, N.296) | 0,00 | +37.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0074** | INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE TURISMO | | | | |
| **Codice:** 1122 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101957** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA COMUNITARIA - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080) | 0,00 | +285,10 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0074** | INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE | | | | |
| **Codice:** 1122 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**DDR n. *52* del *06/10/2015***

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101958** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA STATALE - SPESA CORRENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | 0,00 | +491,49 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0074** | INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE | | | | |
| **Codice:** | 1122 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101994** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080) | 0,00 | +490,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0085** | STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101995** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "ALP BC" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | 0,00 | +154,84 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0085** | STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102092** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "LIFE WOLFALPS" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME 12/12/2013) | 0,00 | +292,52 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0100** | SOSTEGNO ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** | 1329 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

(Codice interno: 308925)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 135 del 22 settembre 2015

**Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione sulla base affrancatrice postale elettronica Pitney Bowes modello DM825 e relativi accessori (meter modello Cygnus e desktop PC) in dotazione all'ufficio Protocollo generale della Corrispondenza in Partenza per la durata di ventiquattro mesi e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 6.790,52 (IVA inclusa) a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. via Martiri della Libertà, 4/6 20060 Liscate (MI) - Partita IVA 09346150155 L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z1E15F78E1.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'ufficio Protocollo generale ha in dotazione un'affrancatrice postale elettronica per l'affrancatura della corrispondenza in partenza.Per garantire l'ottimale funzionamento delle apparecchiature è necessario prevedere un servizio continuativo di assistenza tecnica e manutenzione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Dichiarazione di esclusività prot. n. 345382 del 27.08.2015.<br>Preventivo di spesa prot. n. 15/000243 del 31.08.2015. R.U.P.: Dott. Diego Ballan. |

Il Direttore

PREMESSO che

- presso l'ufficio Protocollo Generale è in uso una base affrancatrice postale elettronica marchio Pitney Bowes - modello DM825 (abbinata ad un meter marchio Pitney Bowes - modello Cygnus e ad un desktop PC) per l'affrancatura della corrispondenza in partenza;
- per mantenere in buono stato di efficienza e di funzionamento tali apparecchiature, si rende necessario affidare il relativo servizio di manutenzione e assistenza tecnica a ditte dotate della necessaria competenza e specifica professionalità;
- al fine di ottenere una riduzione dei costi e nello stesso tempo garantire il buon funzionamento delle attrezzature, si ritiene economicamente più conveniente ricorrere ad un servizio in abbonamento, con visite programmate, da espletarsi, comunque, senza pregiudicare l'attività degli uffici;
- per esigenze di razionalità si ritiene adeguato prevedere la durata dell'affidamento del servizio di manutenzione per ventiquattro mesi;

VERIFICATO che

- alla data attuale non risultano essere state stipulate convenzioni CONSIP per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione su macchine bollatrici;
- tale tipologia di servizio non è attualmente reperibile quale metaprodotto nemmeno sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che

- l'unica ditta autorizzata a fornire assistenza tecnica e servizio di manutenzione sulle apparecchiature di marchio Pitney Bowes è la ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - via Martiri della Libertà, 4/6 - 20060 Liscate (MI), come da nota del 24.08.2015 (nostro prot. 345382 del 28.08.2015 agli atti d'ufficio);
- l'art. 10, comma 2 del "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia", allegato A) alla D.G.R. n. 2401/2012, individua, tra le tipologie di servizi acquistabili in economia, la "manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature";
- l'art. 14, comma 2, lett. a) del "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia", allegato A) alla D.G.R. n. 2401/2012, autorizza l'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore ad Euro 10.000,00;

VISTA l'offerta n. 15/000243 del 31.08.2015 presentata dalla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - via Martiri della Libertà, 4/6 - 20060 Liscate (MI), (nostro prot. n. 357594 del 07.09.2015) e conservata in atti, con la quale viene proposto un servizio di

assistenza tecnica e manutenzione programmata di tipo assicurativo, con visite trimestrali e interventi su chiamata, della durata di ventiquattro mesi, sulla base affrancatrice Pitney Bowes DM82 e sui relativi accessori (meter modello Cygnus e desktop PC);

RITENUTO pertanto di dover procedere all'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 6.790,52 (IVA inclusa);

VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 12;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 12/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 ;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006, art. 125 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del 06/07/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2401/2012;

VISTA la D.G.R. n. 449/2015;

VISTA la L.R. n. 7/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

ATTESTATO che il procedimento è stato istruito dal Settore Approvvigionamenti e che il responsabile del procedimento è la P.O. Forniture, dott. Diego Ballan;

decreta

1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - via Martiri della Libertà, 4/6 - 20060 Liscate (MI), (Partita IVA 09346150155) il servizio continuativo di assistenza tecnica e manutenzione programmata di tipo assicurativo, con visite trimestrali e interventi su chiamata, della durata di ventiquattro mesi, sulla base affrancatrice Pitney Bowes DM82 e sui relativi accessori (meter modello Cygnus e desktop PC) per un importo complessivo pari ad Euro 6.790,52 (IVA inclusa) dando atto che l'efficacia dell'affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale della Ditta affidataria, di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;

3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:

   - Euro 585,60= entro l'anno corrente;
   - Euro 3.395,26= entro il 31/12/2016;
   - Euro 2.809,66= entro il 31/12/2017;

4. di impegnare la somma di Euro 6.790,52 per il pagamento del servizio continuativo di assistenza tecnica e manutenzione programmata di tipo assicurativo, con visite trimestrali e interventi su chiamata, della durata di ventiquattro mesi dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base affrancatrice Pitney Bowes DM82 e sui relativi accessori (meter modello Cygnus e desktop PC) a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - via Martiri della Libertà, 4/6 - 20060 Liscate (MI), (Partita IVA 09346150155) sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - ex capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service" - SIOPE 1.03.01.1353 - C.I.G. Z1E15F78E1, imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:

- Euro 585,60= entro l'anno corrente;
- Euro 3.395,26= entro il 31/12/2016;
- Euro 2.809,66= entro il 31/12/2017;

5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui al punto 5;
9. di pubblicare, ex art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento nella apposita sezione "Amministrazione trasparente";
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 308786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 43 del 27 maggio 2015

**Impegno e liquidazione spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario. Piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.**

*[Turismo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Copertura della spesa per il servizio di trasporto e magazzinaggio mesi settembre 2014 febbraio 2015 a favore della Transport Service Pesce M & C srl di Marghera-Venezia (Ve) come da provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2013 il Direttore della Sezione promozione turistica integrata di aggiudicazione gara d'appalto. Importo impegnato euro 37.020,30 CIG Z2314A4C3C. |

Il Direttore

PREMESSO che la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato il piano turistico annuale di promozione turistica anno 2015;

PREMESSO che con provvedimento. n. 2277 del 13 novembre 2012, la Giunta ha autorizzato il Direttore della Sezione promozione turistica integrata, a procedure all'affidamento tramite "cottimo fiduciario", del servizio di magazzinaggio, trasporto e spedizione per gli anni 2013-2015;

PREMESSO che il succitato servizio è stato aggiudicato, con decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata n. 1 del 9 gennaio 2013, alla società Transport Service Pesce M & C srl, con sede legale a Marghera (VE);

PREMESSO che il relativo contratto d'appalto tra la Regione Veneto e la società Transport Service Pesce M & C srl, è stato sottoscritto in data 4 febbraio 2013 e repertoriato dal Servizio Ufficiale rogante e Contratti della Regione Veneto con il numero 28045;

ACQUISITA dalla Ditta Transport Service Pesce M & C srl il preventivo di spesa del 25 marzo 2015 di Euro 37.020,30 (IVA e ogni altro onere incluso), per il servizio di trasporto e deposito magazzino per il periodo settembre 2014 - agosto 2015, come previsto dal contratto firmato in data 4 febbraio 2013;

DATO ATTO che l'importo complessivo di euro 37.020,30 farà carico al capitolo 101688 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno 2013, n. 11, 10.1.1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 2277 del 13 novembre 2012 e n. 587 del 21 aprile 2015, nonché la documentazione agli atti;

decreta

1. di impegnare per le motivazioni in premessa esposte, l'importo di Euro 37.020,30 (IVA e ogni altro onere incluso), a favore della Ditta Transport Service Pesce M & C srl - Via dell'Elettricità 10 - Marghera-Venezia (Ve) - C.F./Partita IVA: 02115410272 - CIG Z2314A4C3C - per il servizio di trasporto e magazzinaggio, come previsto dal sopracitato contratto, per il periodo settembre 2014 - agosto 2015;
2. di liquidare, gli importi di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento successivamente alla presentazione di regolare documentazione giustificativa della spesa;
3. di imputare l'importo complessivo di Euro 37.020,30 che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101688 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 012 "Utilizzo di beni di terzi" - V livello del P.d.C. 1.03.02.07.999);
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56, comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011;

5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

## DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

(Codice interno: 308794)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 35 del 27 luglio 2015

**POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente decreto si provvede all'accertamento e imputazione contabile in entrata di quota parte delle risorse a debito della Commissione Europea (Fondo Sociale Europeo) e dello Stato (Fondo di Rotazione L. 187/1983), a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2014/2020. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di dare atto che la programmazione della spesa esigibile, di parte corrente, per il triennio 2015/2017, attivabile con gli atti specificati in premessa (parte integrante e sostanziale del presente atto), e correlata alle risorse assegnate al POR FSE 2014-2020 (quote Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione), risulta pari a complessivi Euro 1.731.530,82, così distribuita:

| Programmazione della spesa (Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione) per esercizio di esigibilità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| FSE | FdR | FSE | FdR | FSE | FdR |
| 312.015,54 | 218.410,88 | 398.540,50 | 278.978,35 | 307.991,50 | 215.594,05 |

2. di accertare, secondo quanto specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'entrata di Euro 1.018.547,54, a debito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anagrafica regionale 00144009), a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Codice Siope 202012211 "*Trasferimenti correnti da Unione Europea*", Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.001 "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*", con imputazione ai singoli esercizi in funzione della spesa esigibile indicata nel citato cronoprogramma per il triennio 2015/2017, come segue:

| Esercizio d'imputazione | | |
|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 312.015,54 | 398.540,50 | 307.991,50 |

3. di accertare, secondo quanto specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'entrata di Euro 712.983,28, a debito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anagrafica regionale 00144009), a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Codice Siope 201012115 "*Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari*", Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "*Trasferimenti correnti da Ministeri*", con imputazione ai singoli esercizi in funzione della spesa esigibile indicata nel citato cronoprogramma per il triennio 2015/2017, come segue:

| Esercizio d'imputazione | | |
|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 218.410,88 | 278.978,35 | 215.594,05 |

4. di dare atto che, in relazione agli accertamenti sopra indicati, si provvederà ad adottare i relativi atti di impegno, nel rispetto dei principi contabili indicati nel Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.11 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;

6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 308795)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 46 del 13 ottobre 2015

**Autorizzazione preventiva a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 - dell'ESU di Venezia. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015).**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Viene autorizzato preventivamente l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- richiesta dell'ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015;<br>- parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015. |

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:

1. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
2. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015, che ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

| Richiesta di autorizzazione preventiva | Costo Complessivo onnicomprensivo massimo annuo (Euro) |
|---|---|
| Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 | 300.000,00 |

RILEVATO che la richiesta è stata motivata con l'esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

RILEVATO che l'ESU di Venezia, nella nota prot. n. 0003096 del 17/09/2015, ha dichiarato: "di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015, iscrivendo le risorse che lo alimentano, come determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali vigenti, come di seguito indicato:

- confermare l'importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ridotto a norma di quanto previsto dall'art. 14, co. 4, del CCNL 1998-2001, Euro 12.974,46;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, in particolare i commi 2 e 3, distinguere le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
- confermare le risorse decentrate stabili nell'importo di Euro 282.237,56 fatto salvo l'aggiornamento a seguito cessazione di dipendenti titolari di Retribuzione Individuale di Anzianità ed assegni ad personam che confluiranno nella costituzione del fondo di parte stabile;
- quantificare le risorse variabili nell'importo di Euro 5.929,46, stabilito ai sensi dell'art. 15, co. 2, del CCNL del 01/04/1999, inferiori all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997(equivalente a Euro 12.597,92) in quanto sussiste la relativa capacità di spesa risultando queste stanziate nel bilancio dell'esercizio di competenza.

La predetta integrazione è motivata dalla considerazione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazione organizzative che hanno consentito di garantire un miglioramento qualitativo dei servizi erogati dall'Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero di dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza. L'integrazione, inoltre, potrà essere resa disponibile, solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio dell'ESU;

- decurtazione corrispondente all'importo delle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, primo periodo, con consolidamento dei tagli operati sul Fondo del 2014 pari a Euro 1.141,48;
- il fondo annuale per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche, di cui all'art. 15,co.1, lett. k) del CCNL del 01/04/1999, sarà determinato nell'esatto importo a fine esercizio in conformità a quanto stabilito dall'art. 92, co.5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.";

PRESO ATTO che l'ESU di Venezia ha, altresì, dichiarato che: "Il Fondo costituendo per l'anno 2015 nell'importo complessivo annuo di Euro 300.000,00, è di pari valore di quello costituito per l'anno 2014, autorizzato con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 27 del 03/07/2015 e che pertanto non vi è un aumento di spesa rispetto all'anno precedente";

VISTO l'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, che prevede quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 15, prot. n. 40074 del 30/04/2014, che ha reso alcune specificazioni operative circa le modalità di calcolo adottate a seconda dell'attestarsi o meno del valore del fondo - prima dell'applicazione dei disposti dell'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 - al di sopra o al di sotto del limite 2010 per l'anno di riferimento;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0010946 del 12/08/2014, che contiene indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali ex art. 4 del D.L. n. 16/2014 recante "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20, prot. n. 39875 dell'8/05/2015, che contiene le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare ai Fondi delle risorse decentrate a partire dal 2015, ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della L. n. 147/2013;

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015, che, con riferimento alla nota dell'ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015, ha espresso parere favorevole;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Venezia l'autorizzazione richiesta, descritta nella tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 1303 del 22/07/2014, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 0003096 del 17/09/2015;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 383288 del 25/09/2015;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, articoli 4 e 23;

VISTA la nota della Sezione Istruzione del 13/10/2015 prot. n. 410718 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

1. di autorizzare preventivamente l'ESU di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di Euro 300.000,00;

2. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 1 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2341/2014;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 308536)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1764 del 29 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 2769/101/3/1437/2013 presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO. (codice ente 2769). (codice Smupr 32791). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 Modalità sportello (Sportello 8) Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse rispetto alla DGR 1437 del 06/08/2013, per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Tirocini" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 3.0000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Tirocini" di cui alla DGR n. 1437 del 06/08/2013 per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 14/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 8), concedendo all'ente PIA SOCIETA' SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 66.832,00 per la realizzazione del progetto n. 2769/101/3/1437/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 142 del 26/02/2014 ha prorogato il termine per l'avvio dei progetti approvati sull'8° sportello;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 28.633,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 56.144,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769, codice fiscale 80028030247), per un importo ammissibile di Euro 56.144,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2769/101/3/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013 e DDR n 1113 del 24/12/2013 (Sportello 8);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 28.633,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 27.510,80 a favore di PIA SOCIETA' SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2769/101/3/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1113 del 24/12/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare PIA SOCIETA' SAN GAETANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308537)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1766 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 173/1/3/1437/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (Codice Smupr 33363). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10). Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse rispetto alla DGR 1437 del 06/08/2013, per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Tirocini" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 3.0000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Tirocini" di cui alla DGR n. 1437 del 06/08/2013 per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 231 del 17/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 10), concedendo all'ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 79.938,00 per la realizzazione del progetto n. 173/1/3/1437/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 38.463,60;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 17/09/2014 e 24/10/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 11/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 76.392,10;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 173, codice fiscale 01324580933), per un importo ammissibile di Euro 76.392,10 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 173/1/3/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013 e DDR n 1113 del 24/12/2013 (Sportello 10);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 38.463,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 37.928,50 a favore di JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 01324580933) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 173/1/3/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1113 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308538)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1767 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 173/1/4/1437/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (Codice Smupr 33364). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10). Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse rispetto alla DGR 1437 del 06/08/2013, per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Tirocini" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 3.0000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Tirocini" di cui alla DGR n. 1437 del 06/08/2013 per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 231del 17/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 10), concedendo all'ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 58.268,00 per la realizzazione del progetto n. 173/1/4/1437/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 17.480,40;

CONSIDERATO CHE in data 24/10/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 56.986,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 173, codice fiscale 01324580933), per un importo ammissibile di Euro 56.986,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 173/1/4/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013 e DDR n 1113 del 24/12/2013 (Sportello 10);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 17.480,40;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 39.505,60 a favore di JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 01324580933) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 173/1/4/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1113 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308539)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1769 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 1360/1/2/701/2013 presentato da CERTOTTICA SCARL. (codice ente 1360). (codice Smupr 29284). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 892 del 27/09/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (Sportello 5) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 892 del 27/09/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente CERTOTTICA SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 123.060,00 per la realizzazione del progetto n. 1360/1/2/701/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 892 del 27/09/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.034.735,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 503.898,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 530.836,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 65.607,00;

CONSIDERATO CHE in data 29/05/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CERTOTTICA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 113.091,00;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione e ha formulato contestazioni che, non sono state accolte, come da relazione di certificazione post controdeduzioni del 15/09/2015;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CERTOTTICA SCARL (codice ente 1360), codice fiscale 00790870257, per un importo ammissibile di Euro 113.091,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1360/1/2/701/2013, DDR n. 892 del 27/09/2013, (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 65.607,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 47.484,00 a favore di CERTOTTICA SCARL (C. F. 00790870257) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1360/1/2/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 892 del 27/09/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CERTOTTICA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308540)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1770 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 1047/1/1/2020/2013 presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE. (codice ente 1047) (codice Smupr 32302). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2020 del 04/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 18/12/2012, prevedendo uno stanziamento di Euro 3.000.000,00;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo;

PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 19/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1061 del 09/12/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1109 del 23/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Tip. 3), concedendo all'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 51.724,00 per la realizzazione del progetto n. 1047/1/1/2020/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1109 del 23/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 2.085.665,00 secondo la seguente ripartizione:

- Asse I Adattabilità Euro 1.131.540,00 sui capitoli 101319 e 101318 così suddivisi:
- Euro 551.040,65 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 580.499,35 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Asse II Occupabilità Euro 954.125,00 sui capitoli 101323 e 101322 così suddivisi:
- Euro 464.642,57 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 489.482,43 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 199 del 12/03/2014 ha prorogato il termine per l'avvio dei progetti approvati con DDR n. 1109 del 23/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 676 del 06/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1109/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto

d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 15.517,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 49.996,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047, codice fiscale 03395860103), per un importo ammissibile di Euro 49.996,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1047/1/1/2020/2013, Dgr n. 2020 del 04/11/2013 e DDR n 1109 del 23/12/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.517,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 34.478,80 a favore di CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (C. F. 03395860103) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1047/1/1/2020/2013 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1109 del 23/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308541)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1771 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 2169/1/1/2092/2013 presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 2169). (codice Smupr 32747). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa in risposta all'avviso pubblico dal titolo "Imprendiamo? Nuove idee per nove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 29/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR n. 2092 del 19/11/2013 per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui per l'Asse Adattabilità a carico dei capitoli n. 101318 per Euro 513.017,09 , capitolo n. 101319 per Euro 486.982,91, per l'asse Occupabilità a carico del capitolo n.101322 per Euro 513.017,09 e capitolo n. 101323 per Euro 486.982,91del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 4 del 09/01/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 117 del 14/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 2), concedendo all'ente METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 22.366,00 per la realizzazione del progetto n. 2169/1/1/2092/2013

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1114 del 24/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B - Asse Adattabilità - per un importo complessivo di Euro 961.548,15 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 468.257,52 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 493.290,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318,

PREMESSO CHE il DDR n. 633 del 5/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Dgr 2092/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.366,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale 00927360255), per un importo ammissibile di Euro 22.366,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2169/1/1/2092/2013, Dgr 2092 del 19/11/2013 e DDR n 1114 del 24/12/2013 (Sportello 2);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 22.366,00 a favore di METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 00927360255) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2169/1/1/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1114 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 308542)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1772 del 30 settembre 2015

**Approvazione del rendiconto 69/1/3/1437/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 30747). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1002 del 14/11/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1002 del 14/11/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 79.884,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/3/1437/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1002 del 14/11/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 679.014,20 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101323 e n. 101322 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 330.667,78 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 348.346,42 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 23.965,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 78.668,00;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione e ha formulato contestazioni che, non sono state accolte, come da relazione di certificazione post controdeduzioni del 15/09/2015;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 78.668,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69/1/3/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013 e DDR n 1002 del 14/11/2013 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 23.965,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 54.702,80 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F. 02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/3/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1002 del 14/11/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308543)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1784 del 02 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1328/1/1/361/2014 presentato da KANTEA SCARL. (codice ente 1328). (codice Smupr 35454). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente KANTEA SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.160,00 per la realizzazione del progetto n. 1328/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da KANTEA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 09/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 13.160,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da KANTEA SCARL (codice ente 1328, codice fiscale 01216760213), per un importo ammissibile di Euro 13.160,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1328/1/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DDR n 549 del 02/07/2014 e DGR n. 996 del 17/06/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 13.160,00 a favore di KANTEA SCARL (C. F. 01216760213) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1328/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a KANTEA SCARL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308544)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1787 del 05 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 462/1/2/2336/2012 presentato da CENTRO EDILI VENEZIA FORMAZIONE & SICUREZZA. (codice ente 462). (Smupr 23582). POR 2007/2013 - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 2336 del 20/11/2012, DDR n. 1136 del 21/12/2012, DDR n. 15/2013 - 2B1F2 - Azioni innovative per le imprese edili del settore industriale - anno 2012. Convenzione Associazione Regionale Costruttori Edili del Veneto (ANCE Veneto).**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di interventi atti a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese del settore edile industriale. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2336 del 20/11/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese edili del settore industriale - convenzione ANCE Veneto - Anno 2012;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE in data 18/12/2012 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Veneto e ANCE Veneto -Associazione regionale dei costruttori edili; per cofinanziare le attività di formazione e dare sostegno all'avvio di imprese innovativo ovvero all'innovazione nelle imprese già costituite;

PREMESSO CHE il DDR n. 1071 del 27/11/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

PREMESSO CHE il DDR n. 1136 del 21/12/2012 ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa, per un importo complessivo pari a Euro 205.500,00 per l'Asse I Adattabilità, a favore di soggetti determinabili compresi nell'Allegato A e a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del bilancio 2012 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 100.074,99 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 105.425,01 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 27/12/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 55 del 23/01/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente "CENTRO DI FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DI VENEZIA E PROVINCIA" ora "CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA" un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 42.640,00 per la realizzazione del progetto n. 462/1/2/2336/2012;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 55 del 23/01/2013, ha assegnato i finanziamenti agli organismi di cui all'allegato B e B1, per un importo complessivo di Euro 340.955,50 di cui Euro 204.374,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 ed Euro 388.912,00,00 a valere su fondi ANCE Veneto;

PREMESSO CHE il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

PREMESSO CHE il DDR n. 363 del 2/04/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 55 del 23/01/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 910 del 10/12/2014 ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 55 del 23/01/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 752 del 05/05/2015 ha formalizzato la variazione di denominazione dell'Organismo di Formazione "CENTRO DI FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DI VENEZIA E PROVINCIA" ora "CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 42.420,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA (codice ente 462, codice fiscale 82005370273), per un importo ammissibile di Euro 42.420,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 462/1/2/2336/2012, Dgr n. 2336 del 20/11/2012 e DDR n 1136 del 21/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 42.420,00 a favore di CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA (C. F. 82005370273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 462/1/2/2336/2012 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1136 del 21/12/2012, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di comunicare a CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308545)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1788 del 05 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 2120/1/1/2092/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120). (codice Smupr 32421). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa in risposta all'avviso pubblico dal titolo "Imprendiamo? Nuove idee per nove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 29/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR n. 2092 del 19/11/2013 per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui per l'Asse Adattabilità a carico dei capitoli n. 101318 per Euro 513.017,09 , capitolo n. 101319 per Euro 486.982,91, per l'asse Occupabilità a carico del capitolo n.101322 per Euro 513.017,09 e capitolo n. 101323 per Euro 486.982,91del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 4 del 09/01/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 14/01/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 1), concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 173.196,00 per la realizzazione del progetto n. 2120/1/1/2092/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1114 del 24/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B - Asse Adattabilità - per un importo complessivo di Euro 961.548,15 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 468.257,52 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 493.290,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318,

PREMESSO CHE il DDR n. 633 del 5/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Dgr 2092/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 20/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 124.677,32;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale 80007720271), per un importo ammissibile di Euro 124.677,32 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120/1/1/2092/2013, Dgr 2092 del 19/11/2013 e DDR n 1114 del 24/12/2013 (Sportello 1);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 124.677,32 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2120/1/1/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101331 e n. 101011, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1114 del 24/12/2013, Siope 105031545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.01.02.008);
5. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308546)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1790 del 05 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 215/1/1/869/2013 presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 215). (codice Smupr 30576). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 998 del 14/11/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 998 del 14/11/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 7), concedendo all'ente COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 30.432,00 per la realizzazione del progetto n. 215/1/1/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 998 del 14/11/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.714.982,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.322.149,83 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.392.832,17 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 9.129,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 09/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 30.432,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

PREMESSO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" di cui all'allegato A) della DDR 966/2013, in data 22/09/2015 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da RTI BDO/SELENE AUDIT per il controllo documentale relativo al progetto n. 215/1/1/869/2013, Dgr n. 869/2013, ente beneficiario COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 215);

CONSIDERATO CHE in data 24/09/2015, la Sezione Formazione, con lettera prot. n. 381786/70.06.01, ha comunicato a RTI BDO/SELENE AUDIT, gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 215, codice fiscale 02701760288), per un importo ammissibile di Euro 30.432,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 215/1/1/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013 e DDR n 998 del 14/11/2013 (Sportello 7);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 9.129,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 21.302,40 a favore di COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 02701760288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 215/1/1/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 998 del 14/11/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308547)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1791 del 05 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1098/1/2/1738/2011 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV).**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ad interventi finanziati per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1623 del 11/10/2011 ha approvato la scheda di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) per lo sviluppo delle imprese artigiane

CONSIDERATO CHE in data 22/11/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;

CONSIDERATO CHE la Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;

CONSIDERATO CHE la medesima Dgr ha approvato la direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo complessivo di Euro 169.024,00 per la realizzazione del progetto n. 1098/1/2/1738/2011;

CONSIDERATO CHE il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi EBAV;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.

CONSIDERATO CHE il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

CONSIDERATO CHE il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato all'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE al fine di procedere alla determinazione del saldo, con nota prot. n. 534257 del 15/12/2014, la Sezione Formazione ha chiesto ad EBAV di comunicare l'importo degli eventuali anticipi ed erogazioni intermedie liquidati;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, EBAV, con nota prot. n. 47821.14.AS del 19/12/2014, ha comunicato di aver erogato acconti per complessivi Euro 50.707,20;

CONSIDERATO CHE in data 18/03/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/07/2014;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 163.099,26;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

PREMESSO CHE i verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "controllo a campione sulle relazioni di certificazione" di cui all'allegato A) della DDR n. 966/2013, in data 22/09/2015 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da RTI BDO/SELENE AUDIT per il controllo documentale relativo al progetto n. 1098/1/2/1738/2011, Dgr n. 1738/2011, ente beneficiario CESAR SRL (codice ente 1098);

CONSIDERATO CHE in data 24/09/2015, la Sezione Formazione, con lettera prot. n. 381786/70.06.01, ha comunicato a RTI BDO/SELENE AUDIT, gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo ammissibile di Euro 163.099,26 a carico dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 1098/1/2/1738/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011, Allegato B1;
3. di prendere atto che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha corrisposto al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 50.707,20;
4. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di procedere alla liquidazione, a CESAR SRL dell'importo a saldo di Euro 112.392,06;
5. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308548)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1793 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1042/1/1/2335/2012 presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 1042). (codice Smupr 23588). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR n. 2335 del 20/11/2012, - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori specifici.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2335 del 20/11/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori strategici;

PREMESSO CHE il DDR n. 1070 del 27/11/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1137 del 21/12/2012 ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa, per un importo complessivo pari a Euro 7.000.000,00 per l'Asse I Adattabilità, a favore di soggetti determinabili compresi nell'Allegato A e a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del bilancio 2012 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 3.408.880,38 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 3.591.119,62 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 1138 del 21/12/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 106 del 6/02/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 58.432,00 per la realizzazione del progetto n. 1042/1/1/2335/2012;

PREMESSO CHE il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

PREMESSO CHE il DDR n. 229 del 17/03/2014 ha concesso una proroga dei termini di conclusione;

PREMESSO CHE il DDR n. 538 del 30/06/2014 ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

PREMESSO CHE Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 36.909,60;

PREMESSO CHE il competente ufficio in data 02/05/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere rilevando nei rispettivi verbali la regolare esecuzione del progetto, mentre nella ispezione del 25/07/2013, a verbale, si sono evidenziate delle

irregolarità che hanno comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 05/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 40.803,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, in data 16/09/2015, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042, codice fiscale 00681190278), per un importo ammissibile di Euro 40.803,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1042/1/1/2335/2012, DDR n. 106/2013, DDR n. 1137 del 21/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.909,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 3.893,40 a favore di ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 00681190278) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1042/1/1/2335/2012 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1137 del 21/12/2012, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308549)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1794 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1533/1/2/2092/2013 presentato da "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE". (codice ente 1533). (codice Smupr 34463). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 410 del 22/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa in risposta all'avviso pubblico dal titolo "Imprendiamo? Nuove idee per nove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 29/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR n. 2092 del 19/11/2013 per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui per l'Asse Adattabilità a carico dei capitoli n. 101318 per Euro 513.017,09 , capitolo n. 101319 per Euro 486.982,91, per l'asse Occupabilità a carico del capitolo n.101322 per Euro 513.017,09 e capitolo n. 101323 per Euro 486.982,91del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 4 del 09/01/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 447 del 04/04/2014 ha approvato un' ulteriore stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili nell'ambito della DGR n. 2092 del 19/11/2013 per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 a valere sull'Asse Adattabilità del POR FSE 2007-2013 per permettere la finanziabilità dei progetti ammissibili pervenuti in adesione all'ultimo bando previsto;

PREMESSO CHE il DDR n. 410 del 22/04/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE", un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 46.489,20 per la realizzazione del progetto n. 1533/1/2/2092/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 410 del 22/04/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B - Asse Adattabilità - per un importo complessivo di Euro 961.548,15 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 468.257,52 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 493.290,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318,

PREMESSO CHE il DDR n. 633 del 05/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Dgr 2092/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1404 del 10/08/2015 ha formalizzato la variazione di denominazione dell'Organismo di Formazione "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività

formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 13.946,76;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE";

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.895,31;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da "CON-SER SRL" ora "CON-SER SRL UNIPERSONALE" (codice ente 1533, codice fiscale 02564790273), per un importo ammissibile di Euro 41.895,31 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1533/1/2/2092/2013, Dgr 2092 del 19/11/2013, DGR 447 del 04/04/2014 e DDR n 410 del 22/04/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 13.946,76;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 27.948,55 a favore di CON-SER SRL UNIPERSONALE (C. F. 02564790273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1533/1/2/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318 , Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 410 del 22/04/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CON-SER SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308550)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1795 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 2781/0/2/701/2013 presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE. (codice ente 2781). (codice Smupr 32011). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1- Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di Work Experience finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 4.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1111 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Work experience" II fase di cui alla DGR n. 701/2013 per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 e 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 21 del 14/01/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative (Sportello 11), concedendo all'ente CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 108.804,40 per la realizzazione del progetto n. 2781/0/2/701/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 60.682,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 92.829,72;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione e ha formulato contestazioni che, sono state, in parte accolte, come da relazione di certificazione post controdeduzioni del 15/09/2015;

CONSIDERATO CHE la relazione di certificazione post controdeduzione riconosce un importo ammissibile per complessivi Euro 93.557,72

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (codice ente 2781), per un importo ammissibile di Euro 93.557,72 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di relazione di certificazione e le successive integrazioni e modificazioni, relativa al progetto 2781/0/2/701/2013, Dgr n. 701 del 14/05/2013, DDR n 1111 del 24/12/2013 e DDR n. 21 del 14/01/2014 (Sportello 11);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 60.682,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 32.875,52 a favore di CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (C. F. 00736340258) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2781/0/2/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1111 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308551)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1796 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1413/1/29/361/2014 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice Smupr 36035). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente E-CONS SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 7.008,00 per la realizzazione del progetto n. 1413/1/29/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E-CONS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 7.008,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da E-CONS SRL (codice ente 1413, codice fiscale 01171060294), per un importo ammissibile di Euro 7.008,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1413/1/29/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.008,00 a favore di E-CONS SRL (C. F. 01171060294) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1413/1/29/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a E-CONS SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308552)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1797 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 3909/1/4/361/2014 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice Smupr 34711). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 457 del 15/05/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 2) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 457 del 15/05/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 2), concedendo all'ente ACROSS SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 16.000,00 per la realizzazione del progetto n. 3909/1/4/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 457 del 15/05/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.198.890,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 583.838,96 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 615.051,04 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 11.320,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACROSS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 16.000,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ACROSS SRL (codice ente 3909, codice fiscale 03454010244), per un importo ammissibile di Euro 16.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3909/1/4/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 457 del 15/05/2014 (Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 11.320,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 4.680,00 a favore di ACROSS SRL (C. F. 03454010244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3909/1/4/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 457 del 15/05/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ACROSS SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308553)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1798 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 52/1/1/361/2014 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice Smupr 34664). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 422 del 30/04/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 1), concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 27.174,00 per la realizzazione del progetto n. 52/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 422 del 30/04/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 993.262,60 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 483.701,91 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 509.560,59 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 8.152,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 09/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 21.457,33;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un importo ammissibile di Euro 21.457,33 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 52/1/1/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 422 del 30/04/2014 (Sportello 1);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 8.152,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 13.305,13 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 52/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 422 del 30/04/2014, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308554)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1799 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 5485/0/1/361/2014 presentato da ALIPLAST SPA. (codice ente 5485). (codice Smupr 36193). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 606 del 31/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 7), concedendo all'ente ALIPLAST SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 18.332,00 per la realizzazione del progetto n. 5485/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 606 del 31/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 798.806,43 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 389.005,05 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 409.801,38 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 22/10/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ALIPLAST SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 13.332,00 ;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ALIPLAST SPA (codice ente 5485, codice fiscale 00792100265), per un importo ammissibile di Euro 13.332,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5485/0/1/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 606 del 31/07/2014 (Sportello 7);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 13.332,00 a favore di ALIPLAST SPA (C. F. 00792100265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5485/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 606 del 31/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a ALIPLAST SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308555)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1800 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 79/1/2/361/2014 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79). (codice Smupr 36044). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 49.252,00 per la realizzazione del progetto n. 79/1/2/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 14.775,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.244,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242), per un importo ammissibile di Euro 48.244,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 79/1/2/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 14.775,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 33.468,40 a favore di FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (C. F. 02645700242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 79/1/2/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308556)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1801 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4274/1/1/361/2014 presentato da MAGNOLIA SRL. (codice ente 4274). (codice Smupr 35128). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente MAGNOLIA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 26.987,00 per la realizzazione del progetto n. 4274/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MAGNOLIA SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 06/08/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.987,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MAGNOLIA SRL (codice ente 4274, codice fiscale 03894490279), per un importo ammissibile di Euro 26.987,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4274/1/1/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 26.987,00 a favore di MAGNOLIA SRL (C. F. 03894490279) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4274/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a MAGNOLIA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308557)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1802 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1413/1/21/361/2014 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice Smupr 36047). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente E-CONS SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 5.840,00 per la realizzazione del progetto n. 1413/1/21/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E-CONS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 5.840,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, in data 31/08/2015, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 10/09/2015, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 5.834,16;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da E-CONS SRL (codice ente 1413, codice fiscale 01171060294), per un importo ammissibile di Euro 5.834,16 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e sue successive modifiche e integrazioni, relativa al progetto 1413/1/21/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 5.834,16 a favore di E-CONS SRL (C. F. 01171060294) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1413/1/21/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a E-CONS SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308558)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1803 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4057/1/1/701/2013 presentato da JOB SELECT SRL. (codice ente 4057). (codice Smupr 32015). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1- Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di Work Experience finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 4.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1111 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Work experience" II fase di cui alla DGR n. 701/2013 per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 e 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 21 del 14/01/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative (Sportello 11), concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 56.600,00 per la realizzazione del progetto n. 4057/1/1/701/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 32.015,00;

CONSIDERATO CHE in data 03/04/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 05/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.424,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057), codice fiscale 04008340285, per un importo ammissibile di Euro 41.424,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 4057/1/1/701/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013, (Sportello 11);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 32.015,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 9.409,00 a favore di JOB SELECT SRL (C. F. 04008340285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4057/1/1/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1111 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308559)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1804 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 2790/1/5/701/2013 presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice Smupr 32945). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 13) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di Work Experience finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 4.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1046 del 2/12/2013 ha stabiliti delle ulteriori aperture per la presentazione di Work Experience;

PREMESSO CHE il DDR n. 1111 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Work experience" II fase di cui alla DGR n. 701/2013 per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 e 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 150 del 28/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative (Sportello 13), concedendo all'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 83.522,00 per la realizzazione del progetto n. 2790/1/5/701/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 25.056,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 59.844,76;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente 2790), codice fiscale 00453310351, per un importo ammissibile di Euro 59.844,76 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2790/1/5/701/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013, (Sportello 13);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.056,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 34.788,16 a favore di IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (C. F. 00453310351) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2790/1/5/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1111 del 24/12/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308560)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1805 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1249/1/14/361/2014 presentato da UMANA FORMA SRL. (codice ente 1249). (codice Smupr 35430). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente UMANA FORMA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 10.496,00 per la realizzazione del progetto n. 1249/1/14/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UMANA FORMA SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 15/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.496,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UMANA FORMA SRL (codice ente 1249, codice fiscale 03311480275), per un importo ammissibile di Euro 10.496,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1249/1/14/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 10.496,00 a favore di UMANA FORMA SRL (C. F. 03311480275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1249/1/14/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a UMANA FORMA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308561)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1806 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4791/0/1/869/2013 presentato da ING. ENOS SCHIONATO SRL. (codice ente 4791). (codice Smupr 31609). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1076 del 16/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 9), concedendo all'ente ING. ENOS SCHIONATO SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 20.336,00 per la realizzazione del progetto n. 4791/0/1/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1076 del 16/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 3.314.522,28 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.614.115,67 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.700.406,61 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 19.319,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ING. ENOS SCHIONATO SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.223,33;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ING. ENOS SCHIONATO SRL (codice ente 4791, codice fiscale 10833490153), per un importo ammissibile di Euro 20.223,33 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4791/0/1/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1076 del 16/12/2013 (Sportello 9);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 19.319,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 904,13 a favore di ING. ENOS SCHIONATO SRL (C. F. 10833490153) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4791/0/1/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1076 del 16/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ING. ENOS SCHIONATO SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308562)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1807 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4191/0/2/869/2013 presentato da ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C.. (codice ente 4191). (codice Smupr 32691). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 4/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 118 del 14/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 11), concedendo all'ente ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C. un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 28.776,00 per la realizzazione del progetto n. 4191/0/2/869/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C.;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 02/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.776,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C. (codice ente 4191, codice fiscale 00719410284), per un importo ammissibile di Euro 28.776,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4191/0/2/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1112 del 24/12/2013, Dgr 2161 del 25/11/2013 e DDR n. 118 del 14/02/2014 (Sportello 11);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 28.776,00 a favore di ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C. (C. F. 00719410284) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4191/0/2/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a ME.CO.M. SNC DI MESCALCHIN FRANCESCO & C. il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308563)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1808 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4849/0/2/869/2013 presentato da LOMEC SRL. (codice ente 4849). (codice Smupr 32703). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 11) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 4/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 118 del 14/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 11), concedendo all'ente LOMEC SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 25.984,00 per la realizzazione del progetto n. 4849/0/2/869/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 7.795,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LOMEC SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 10/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.519,04;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LOMEC SRL (codice ente 4849, codice fiscale 02108900248), per un importo ammissibile di Euro 22.519,04 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4849/0/2/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1112 del 24/12/2013, Dgr 2161 del 25/11/2013 e DDR n. 118 del 14/02/2014 (Sportello 11);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 7.795,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 14.723,84 a favore di LOMEC SRL (C. F. 02108900248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4849/0/2/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a LOMEC SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308564)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1809 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 643/0/1/869/2013 presentato da BRIO SPA. (codice ente 643). (codice Smupr 31517). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1076 del 16/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 9), concedendo all'ente BRIO SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 22.600,00 per la realizzazione del progetto n. 643/0/1/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1076 del 16/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 3.314.522,28 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.614.115,67 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.700.406,61 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da BRIO SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 14.880,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da BRIO SPA (codice ente 643, codice fiscale 01424140281), per un importo ammissibile di Euro 14.880,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 643/0/1/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1076 del 16/12/2013 (Sportello 9);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 14.880,00 a favore di BRIO SPA (C. F. 01424140281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 643/0/1/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1076 del 16/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a BRIO SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308565)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1810 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 69/1/16/869/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 33008). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 4/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 172 del 05/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 12), concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.140,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/16/869/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 3.942,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 27/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.538,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 12.538,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69/1/16/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1112 del 24/12/2013, Dgr 2161 del 25/11/2013 e DDR n. 172 del 05/03/2014 (Sportello 12);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.942,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 8.596,00 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F. 02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/16/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308566)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1811 del 06 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 69/1/8/869/2013 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice Smupr 30234). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 936 del 30/10/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 936 del 30/10/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente "FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO" ora "FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO" un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 67.424,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/8/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 936 del 30/10/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.942.736,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 946.079,20 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 996.656,80 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 978 del 7/11/2013 ha formalizzato la variazione di denominazione e sede legale dell'Organismo di Formazione "FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO" ora "FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO", mentre il DDR n. 38 del 22/01/2014 ha disposto la modifica beneficiario impegno;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 20.227,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 27/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.613,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 34.613,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69/1/8/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 936 del 30/10/2013 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.227,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 14.385,80 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F. 02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/8/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 936 del 30/10/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308567)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1813 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4136/2/6/869/2013 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). (codice Smupr 33102). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 04/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 172 del 05/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 12), concedendo all'ente ATENA SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.248,00 per la realizzazione del progetto n. 4136/2/6/869/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATENA SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 18/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.964,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ATENA SPA (codice ente 4136, codice fiscale 02439600988), per un importo ammissibile di Euro 12.964,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4136/2/6/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013, DDR n 1112 del 24/12/2013 e DDR n. 172 del 05/03/2014 (Sportello 12);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.964,00 a favore di ATENA SPA (C. F. 02439600988) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4136/2/6/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a ATENA SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308568)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1814 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 1098/1/4/701/2013 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 29036). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 861 del 12/09/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (Sportello 4) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 861 del 12/09/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.568,00 per la realizzazione del progetto n. 1098/1/4/701/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 861 del 12/09/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 3.017.345,98 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.469.395,93 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 1.547.950,05 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 25.370,40;

CONSIDERATO CHE in data 08/01/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 18/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 56.375,40;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098), codice fiscale 01856980246, per un importo ammissibile di Euro 56.375,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1098/1/4/701/2013, DDR n. 861 del 12/09/2013, (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.370,40;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 31.005,00 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1098/1/4/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 861 del 12/09/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308569)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1815 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 183/1/4/701/2013 presentato da CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE COLLEGIO BRANDOLINI ROTA. (codice ente 183). (codice Smupr 32943). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - DGR n. 701 del 14/05/2013, DDR n. 1111 del 24/12/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" FASE II - Modalità sportello (SPORTELLO 13) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 701 del 14/05/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 416 del 29/05/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 537 del 19/06/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di Work Experience finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 4.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1046 del 2/12/2013 ha stabiliti delle ulteriori aperture per la presentazione di Work Experience;

PREMESSO CHE il DDR n. 1111 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Work experience" II fase di cui alla DGR n. 701/2013 per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 e 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 150 del 28/02/2014ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative (Sportello 13), concedendo all'ente CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COLLEGIO BRANDOLINI ROTA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 125.637,60 per la realizzazione del progetto n. 183/1/4/701/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 612 del 7/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 13° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 59.336,88;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COLLEGIO BRANDOLINI ROTA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 119.824,40;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COLLEGIO BRANDOLINI ROTA (codice ente 183), per un importo ammissibile di Euro 119.824,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di relazione di certificazione, relativa al progetto 183/1/4/701/2013, Dgr n. 701 del 14/05/2013, DDR n 1111 del 24/12/2013 e DDR n. 150 del 28/02/2014 (Sportello 13);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 59.336,88;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 60.487,52 a favore di CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COLLEGIO BRANDOLINI ROTA (C. F. 03550730588) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 183/1/4/701/2013 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1111 del 24/12/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COLLEGIO BRANDOLINI ROTA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308570)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1816 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 3702/1/7/701/2013 presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL. (codice ente 3702). (codice Smupr 34803). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 487 del 03/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 34.960,00 per la realizzazione del progetto n. 3702/1/7/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 487 del 03/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 10.488,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 32.772,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL (codice ente 3702, codice fiscale 03700450269), per un importo ammissibile di Euro 32.772,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3702/1/7/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 487 del 03/06/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 10.488,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 22.284,00 a favore di MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL (C. F. 03700450269) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3702/1/7/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 487 del 03/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308571)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1817 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 4034/1/2/361/2014 presentato da ADATTA SRL. (codice ente 4034). (codice Smupr 34687). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 422 del 30/04/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 1), concedendo all'ente ADATTA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 17.300,00 per la realizzazione del progetto n. 4034/1/2/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 422 del 30/04/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 993.262,60 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 483.701,91 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 509.560,69 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 15.310,00;

CONSIDERATO CHE in data 30/07/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la irregolare esecuzione del progetto che ha comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADATTA SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 16.181,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 25/09/2015, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 16.256,00;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ADATTA SRL (codice ente 4034, codice fiscale 04332880287), per un importo ammissibile di Euro 16.256,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione e sue successive modifiche ed integrazioni, trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4034/1/2/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 422 del 30/04/2014 (Sportello 1);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.310,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 946,00 a favore di ADATTA SRL (C. F. 04332880287) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4034/1/2/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 422 del 30/04/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ADATTA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308572)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1818 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 129/1/1/1437/2013 presentato da ASCOM SERVIZI SRL. (codice ente 129). (codice Smupr 32784). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. - 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1113 del 24/12/2013 Modalità sportello (SPORTELLO 8) - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse rispetto alla DGR 1437 del 06/08/2013, per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Tirocini" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 3.0000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Tirocini" di cui alla DGR n. 1437 del 06/08/2013 per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 14/02/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 8), concedendo all'ente ASCOM SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 98.361,00 per la realizzazione del progetto n. 129/1/1/1437/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 142 del 26/02/2014 ha prorogato il termine per l'avvio dei progetti approvati sull'8° sportello;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 29.508,30;

CONSIDERATO CHE in data 24/06/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.151,27;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI SRL (codice ente 129, codice fiscale 00968410290), per un importo ammissibile di Euro 81.151,27 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 129/1/1/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013 e DDR n 1113 del 24/12/2013 (Sportello 8);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 29.508,30;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 51.642,97 a favore di ASCOM SERVIZI SRL (C. F. 00968410290) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 129/1/1/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1113 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare ASCOM SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1819 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 47/1/2/2020/2013 presentato da UNIONSERVICES SRL. (codice ente 47) (codice Smupr 32322). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2020 del 04/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 18/12/2012, prevedendo uno stanziamento di Euro 3.000.000,00;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo;

PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 19/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1061 del 09/12/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1109 del 23/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Tip. 3), concedendo all'ente UNIONSERVICES SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 60.352,00 per la realizzazione del progetto n. 47/1/2/2020/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1109 del 23/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 2.085.665,00 secondo la seguente ripartizione:

- Asse I Adattabilità Euro 1.131.540,00 sui capitoli 101319 e 101318 così suddivisi:
- Euro 551.040,65 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 580.499,35 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Asse II Occupabilità Euro 954.125,00 sui capitoli 101323 e 101322 così suddivisi:
- Euro 464.642,57 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 489.482,43 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 199 del 12/03/2014 ha prorogato il termine per l'avvio dei progetti approvati con DDR n. 1109 del 23/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 676 del 06/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1109/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 18.105,60;

CONSIDERATO CHE in data 24/02/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 52.480,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per un importo ammissibile di Euro 52.480,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 47/1/2/2020/2013, Dgr n. 2020 del 04/11/2013 e DDR n 1109 del 23/12/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 18.105,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 34.374,40 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 47/1/2/2020/2013 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1109 del 23/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 308574)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1820 del 07 ottobre 2015

**Approvazione del rendiconto 56/1/1/1437/2013 presentato da "DOMANIDONNA SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C." (codice ente 56). (Codice Smupr 31124). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 1437 del 06/08/2013, DDR n. 1074 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6). Anno 2013.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello. |

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1437 del 06/08/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione delle attività di Tirocini di inserimento lavorativo e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 7/08/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 886 del 26/09/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1074 del 16/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C.", un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.524,00 per la realizzazione del progetto n. 56/1/1/1437/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1074 del 16/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 468.400,60 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101323 e n. 101322 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 228.103,08 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 240.297,52 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 613 del 07/08/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 10° sportello;

PREMESSO CHE Il DDR n. 1676 del 18/09/2015 ha formalizzato la variazione di denominazione dell'Organismo di FORMAZIONE "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C.";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 36.388,80;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 24/04/2014 e 19/08/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C.";

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 04/06/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 80.694,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA" ora "DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C." (codice ente 56, codice fiscale 02320070283), per un importo ammissibile di Euro 80.694,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 56/1/1/1437/2013, Dgr n. 1437 del 06/08/2013 e DDR n 1074 del 16/12/2013 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.388,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 44.305,20 a favore di DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. (C. F. 02320070283) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 56/1/1/1437/2013 a carico dei capitolo n. 101322 e n. 101323, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1074 del 16/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 308504)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 349 del 09 ottobre 2015

**Concessione demaniale marittima n. 013-2011 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 1.748 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente decreto si modifica la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come da richiesta del 17.07.2015 da parte della Società Agricola Cooperativa Vivamar con sede legale in Rosolina (Ro).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza del 17.07.2015;<br>Disciplinare n. 4200 del 06.10.2015. |

Il Direttore

Visto il D.Lgs. n. 112/98;
Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
Vista la D.G.R. n. 454/02;
Visto l'art. 46 del Codice della Navigazione;
Vista la concessione demaniale marittima n. 013-2011 assentita con decreto n. 222 del 02.08.2011 rilasciata alla ditta Società Agricola Cooperativa Vivamar con sede in Rosolina (Ro);
Vista l'istanza presentata in data 17.07.2015 dalla ditta Società Agricola Vivamar Società Semplice con sede in Rosolina (Ro), richiedente l'autorizzazione al subingresso totale nella titolarità nella concessione demaniale marittima n. 013-2011 di rep. 222 rilasciata alla ditta Società Agricola Cooperativa Vivamar con sede in Rosolina (Ro);
Vista l'istanza presentata in data 17.07.2015 dalla ditta Società Agricola Cooperativa Vivamar con sede in Rosolina, richiedente la sostituzione totale nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 013-2011 assentita con decreto n. 222 del 02.08.2011, a favore della ditta Società Agricola Vivamar Società Semplice con sede in Rosolina (Ro);
Visto il disciplinare n.4200 di rep. sottoscritto in data 06.10.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il subingresso totale nella titolarità della concessione stessa:

decreta

1. in accoglimento all'istanza del 17.07.2015, la ditta Società Agricola Vivamar Società Semplice (c.f. n.01499010294) con sede in viale Guglielmo Marconi n.68 nel Comune di Rosolina (Ro) è riconosciuta titolare a tutti gli effetti della concessione demaniale marittima n. 013-2011 per attività di acquacoltura riguardante l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 1.748 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro);
2. l'autorizzazione è accordata fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 4200 di rep. sottoscritto in data 06.10.2015 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 356,00 (Euro trecentocinquantasei/00) calcolato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 308505)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 350 del 09 ottobre 2015

**Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM. Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo E. 1.980.000,00 CUP H95D12000290001. Approvazione atti di contabilità finale e certificati di regolare esecuzione.**
*[Difesa del suolo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si approvano gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione relativi ai lavori di " Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo - ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo.".<br>Decreti precedenti:<br>- n. 41 del 08.11.2013 Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, approvazione progetto definitivo;<br>- n. 479 del 02.12.2013 Dirigente dell' Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo, approvazione progetto esecutivo.<br>- n. 160 del 25.03.2015 Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo, Rimodulazione quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.<br>- n. 336 del 26.08.2015 Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo, Rimodulazione quadro economico di progetto a seguito dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

In data 08.07.2013 è stato redatto il progetto definitivo n. 665 relativo a "opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo", codice RO018A/10 per l'importo di Euro 1.980.000,00, approvato con decreto n. 41 del 08.11.2013 dal Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.

Il progetto esecutivo n. 665/A è stato redatto in data 03.09.2013; e stato approvato con decreto n. 479 del 02.12.2013 dal Dirigente dell' Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo, dell'importo sempre di Euro 1.980.000,00.

Esso si sviluppa su tre aree (due in Comune di Rosolina e una in comune di Porto Tolle) prevedendo quattro interventi diversi che sono stati realizzati singolarmente per sito di intervento e per tipologia con conseguente affidamento, previa gara d'appalto, a quattro imprese appaltatrici, e precisamente:

- Intervento n. 1 - Canale di Caleri ed Albarella: costruzione nuovi pennelli in pietrame, importo Euro 499.981,56, ditta Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti S.r.l. di Taglio di Po (RO), con il ribasso percentuale complessivo del 4,770%, per l'importo complessivo di Euro 476.205,97 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Intervento n. 2 - Villaggio Rosapineta Nord di Rosolina Mare: ripascimento e costruzione di pennelli in legno, importo Euro 498.041,56, ditta C.G.X. Costr.ni Gen.li Xodo S.r.l. di Porto Viro (RO), con il ribasso percentuale complessivo del 6,360%, per l'importo contrattuale di Euro 466.464,16 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Intervento n. 3 - scogliera soffolta spiaggia delle Conchiglie, importo Euro 220.265,61 di cui Euro 10.000,00 per lavori in economia, ditta CO.GE.AD. S.r.l. di Taglio di Po (RO) con il ribasso percentuale complessivo del 7,911%, per l'importo di Euro 203.794,91 comprensivo di oneri di sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso.
- Intervento n. 4 - movimentazione di sabbia spiaggia Capo Nord di Albarella, importo Euro 302.748,92, ditta C.I.MO.TER. S.r.l. di Rovigo, con il ribasso percentuale complessivo del 9,500%, per l'importo complessivo di Euro 274.248,92 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con decreto n. 164 del 01.04.2014 il Dirigente Responsabile della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha aggiudicato definitivamente i lavori alle ditte citate.

VISTO che nell'ambito dei lavori è risultato necessario affidare a professionisti esterni alcune attività tecniche come di seguito elencato, per l'importo complessivo di Euro 74.966,39:

- arch. Alberto Elia dello STUDIO TECNICO ELIA, coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente all'intervento n. 1 - "Canale di Caleri ed Albarella: costruzione nuovi pennelli in pietrame", per l'importo di Euro 11.799,84;

- geom. Giovanni LAZZARI dello STUDIO TECNICO LAZZARI, coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente all'intervento n. 2 "Villaggio Rosapineta Nord di Rosolina Mare: ripascimento e costruzione di pennelli in legno", per l'importo di Euro 5.000,00;
- ditta LUCATELLI S.r.l, incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica in aree demaniali marittime, interventi n. 1 e n. 2, per l'importo di Euro 15.860,00;
- ditta HYDROSOIL S.r.l., incarico per il monitoraggio degli interventi realizzati e delle attività di progettazione degli interventi stessi del progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" RO018A/10, per l'importo di Euro 12.688,00;
- Ditta Te.Ma. S.n.c. di Castelli Gian Franco e C., incarico per l'esecuzione di una campagna di monitoraggio topo-batimetrico del Delta del Po da eseguirsi lungo parte dei transetti rilevati nel 2008, per l'importo di Euro 29.618,55.

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto e degli affidamenti ai professionisti esterni come sopra indicato, con decreto n. 160 del 25.03.2015 del Direttore dell'Ufficio - Sezione di Rovigo, è stato rimodulato il quadro economico di progetto determinando la somma di Euro 145.677,02, derivante da economie dei lavori eseguiti o in corso di ultimazione, da destinare per la realizzazione di ulteriori lavori una volta acquisita l'autorizzazione del Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto.

VISTA l'autorizzazione del 15.05.2015 prot.n. 204527 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto all'utilizzo delle economie di cui sopra, per la realizzazione di ulteriori lavori attinenti alla mitigazione del rischio idrogeologico;

ATTESO che, nel corso dei lavori al fine di poter migliorare l'efficienza e la fruibilità delle opere, tramite Ordini di Servizio e Atto di Sottomissione, è stato richiesto alle imprese di effettuare ulteriori lavorazioni, in particolare:

- Intervento n. 1 - Canale di Caleri ed Albarella: Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti S.r.l. di Taglio di Po (RO), con Ordine di Servizio n.5 rep. N. 4040 in data 22.04.2015 il D.L. ordina di provvedere a riempire gli interstizi tra i massi del piano superiore dei realizzati pennelli con calcestruzzo per una maggiore spesa presunta di circa Euro. 23.810,00 comunque contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale.
- Intervento n. 2 - Villaggio Rosapineta Nord di Rosolina Mare: ripascimento e costruzione di pennelli in legno: C.G.X. Costr.ni Gen.li Xodo S.r.l. di Porto Viro (RO). A seguito di una Perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti", comma 1, lettera b) e c), viene stipulato un Atto di Sottomissione rep. N. 4096 del 22.05.2015 per importo pari a Euro 90.161,27 superiore al 5% dell'importo contrattuale, ma contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.
- Intervento n. 4 - movimentazione di sabbia spiaggia Capo Nord di Albarella: C.I.MO.TER. S.r.l. di Rovigo, con Ordine di Servizio n.1 rep. N. 4097 in data 22.05.2015 il D.L. ordina di eseguire ulteriori lavori di movimentazione del materiale sabbioso, per rimediare all'erosione provocata dalla mareggiata di alcuni giorni prima che aveva intaccato alcune porzioni di duna, non interessata dai lavori ma nelle immediate vicinanze, per una maggiore spesa presunta di circa Euro 6.400,00, comunque contenuta abbondantemente entro il 5% dell'importo contrattuale.

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio n. 336 del 26.08.2015 con il quale si è proceduto alla rimodulazione ed assestamento del quadro economico del progetto esecutivo, che risulta così modificato per l'importo totale invariato di Euro 1.980.000,00:

| | | |
|---|---|---|
| A - LAVORI comprensivi di oneri di sicurezza | | |
| A.1 - intervento n. 1) Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti S.r.l. (come da stato finale) | Euro 499.887,01 | |
| A.2 - intervento n. 2) C.G.X. Costr.ni Gen.li Xodo S.r.l. | Euro 556.625,43 | |
| A.3 - intervento n. 3) CO.GE.AD. S.r.l. (come da stato finale) | Euro 201.238,87 | |
| A.4 - intervento n. 4) C.I.MO.TER. S.r.l.(come da stato finale) | Euro 279.320,00 | |
| A - Totale lavori | | Euro 1.537.071,31 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B.1 - Spese tecniche, affidamento incarichi specialistici, ecc.; | Euro 74.966,39 | |
| B.2 - Compensi L. 163/2006 art. 92 relativi a progettazione, direzione lavori ecc. - pari a 1,92% | Euro 29.203,92 | |
| B.3 - I.V.A. 22% sui lavori | Euro 338.155,68 | |
| B.4 - Economie sui lavori eseguiti | Euro 602,70 | |
| B - Totale somme a disposizione della stazione appaltante | | Euro 442.928,69 |
| TOTALE INTERVENTO | | Euro 1.980.000,00 |

CONSIDERATO:

- Che i lavori appaltati alla ditta Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti S.r.l. di Taglio di Po (RO), sono stati consegnati il 31.03.2014 ed ultimati il 22.04.2015 dopo gg. 193 di sospensione ed una proroga di trenta giorni. Che lo stato finale dei lavori completato in data 02.07.2015 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta complessivamente a netti Euro 499.887,01 e che la ditta è stata completamente liquidata;
- Che i lavori appaltati alla ditta C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. di Porto Viro (RO), sono stati consegnati il 16.05.2014 ed ultimati il 04.06.2015 dopo gg. 279 di sospensione. Che lo stato finale dei lavori completato in data 26.08.2015 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta complessivamente a netti Euro 555.625,93;
- Che i lavori appaltati alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l. di Rovigo, sono stati consegnati il 15.05.2014 ed ultimati il 27.05.2015 dopo gg. 264 di sospensione. Che lo stato finale dei lavori completato in data 03.07.2015 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta complessivamente a netti Euro 279.320,00;
- Che i lavori appaltati alla ditta CO.GE.AD. S.r.l di Taglio di Po (RO), sono stati consegnati il 17.04.2014 ed ultimati il 25.10.2014 dopo gg. 92 di sospensione. Che lo stato finale dei lavori completato in data 26.03.2015 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta complessivamente a netti Euro 201.238,87 e che la ditta è stata completamente liquidata;
- che l'incarico affidato all'arch. Alberto Elia dello STUDIO TECNICO ELIA, coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente all'intervento n. 1 - "Canale di Caleri ed Albarella: costruzione nuovi pennelli in pietrame", si è concluso il 10.05.2015 per l'importo di Euro 11.799,84 I.V.A. inclusa e che il professionista è stato completamente liquidato;
- che l'incarico affidato al geom. Giovanni LAZZARI dello STUDIO TECNICO LAZZARI, coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente all'intervento n. 2 "Villaggio Rosapineta Nord di Rosolina Mare: ripascimento e costruzione di pennelli in legno", si è concluso il 01.07.2015 per l'importo di Euro 5.000,00 I.V.A. inclusa e che il professionista è stato completamente liquidato;
- che l'incarico affidato alla ditta LUCATELLI S.r.l, incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica in aree demaniali marittime, interventi n. 1 e n. 2, si è concluso il 01.10.2014 per l'importo di Euro 15.860,00 I.V.A. inclusa e che la ditta è stata completamente liquidata;
- che l'incarico affidato alla ditta HYDROSOIL S.r.l., incarico per il monitoraggio degli interventi realizzati e delle attività di progettazione degli interventi stessi del progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" RO018A/10, si è concluso il 25.11.2014 per l'importo di Euro 12.688,00 I.V.A. inclusa e che la ditta è stata completamente liquidata;
- che l'incarico affidato alla ditta Te.Ma. S.n.c. di Castelli Gian Franco e C., incarico per l'esecuzione di una campagna di monitoraggio topo-batimetrico del Delta del Po da eseguirsi lungo parte dei transetti rilevati nel 2008, si è concluso il 06.02.2015 per l'importo di Euro 29.618,55 I.V.A. inclusa e che la ditta è stata completamente liquidata.

VISTO:

- Il certificato di regolare esecuzione della ditta C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. in data 26.08.2015, dal quale risulta che i lavori di cui al Contratto di Appalto n. 3512 del 15.04.2014 sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo totale in Euro 555.625,93 da cui detraendo gli acconti corrisposti con i certificati di pagamento per complessivi Euro 552.847,00, resta il residuo credito di Euro 2.778,93, più Euro 611,36 per I.V.A. al 22%, per un complessivo di Euro 3.390,29;
- Il certificato di regolare esecuzione della ditta C.I.MO.TER. S.r.l. in data 01.09.2015, dal quale risulta che i lavori di cui al Contratto di Appalto n. 3503 del 01.04.2014 sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo totale in Euro 279.320,00 da cui detraendo gli acconti corrisposti con i certificati di pagamento per complessivi Euro 277.922,89, resta il residuo credito di Euro 1.397,11, più Euro 307,36 per I.V.A. al 22% , per un complessivo di Euro 1.704,47;

VISTO che la somma spesa complessivamente per i lavori in appalto, pari a Euro 1.536.071,81 I.V.A. esclusa, risulta inferiore all'importo impegnato ed autorizzato di Euro 1.537.071,31.

VISTO che la somma spesa complessivamente per gli affidamenti di incarichi specialistici, pari a Euro 74.966.39 I.V.A. compresa, risulta inferiore all'importo impegnato ed autorizzato di Euro 75.000,00.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

decreta

1. E' approvato in complessivi Euro 1.536.071,81 il conto finale per l'esecuzione dei lavori in appalto e in complessivi Euro 74.966.39 la spesa sostenuta per gli affidamenti di incarichi specialistici relativi al progetto "Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM -

Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo" CUP H95D12000290001;

2. Sono approvati gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione per i lavori in appalto, dai quali risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti per un importo totale di Euro 1.536.071,81, più Euro 337.935,80 per I.V.A. al 22%, per un complessivo di Euro 1.874.007,61, restando da liquidare alla ditta C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. il residuo credito di Euro 2.778,93, più Euro 611,36 per I.V.A. al 22%, per un complessivo di Euro 3.390,29, ed alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l. il residuo credito di Euro 1.397,11, più Euro 307,36 per I.V.A. al 22% , per un complessivo di Euro 1.704,47;
3. Sono approvati i certificati di pagamento e regolare esecuzione relativi agli affidamenti di incarichi specialistici dai quali risulta che le attività sono regolarmente eseguite per l'importo totale di Euro 74.966.39 comprensivi dell'I.V.A. al 22%;
4. Alle suddette somme si farà fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013;
5. E' rinviata a successivo provvedimento l'approvazione della spesa complessivamente sostenuta e l'accertamento delle economie conseguite;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013;
7. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 308791)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 124 del 14 ottobre 2015

**R.D. 523/1904. Concessione idraulica per la videosorveglianza cittadina a servizio del porto peschereccio lungo l'arginatura di prima difesa a mare (Via delle Valli) in Comune di Rosolina. Pratica MR_VA00021. Comune di Rosolina.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 5.8.2015 dal Comune di Rosolina nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del D.G.R. 1997/2004.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 6.8.2015 di prot. n. 322313;<br>Nulla-osta tecnico del 15.9.2015;<br>Disciplinare n. 4204 dell'8.10.2015. |

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 5.8.2015 con la quale il Comune di Rosolina (C.F. 81004580296) con sede in Viale Marconi 24, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per la videosorveglianza cittadina a servizio del porto peschereccio lungo l'arginatura di prima difesa a mare (Via delle Valli) in Comune di Rosolina;

VISTO il nulla-osta tecnico del 15.9.2015;

CONSIDERATO che il Comune di Rosolina ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che l'8.10.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - di concedere al Comune di Rosolina (C.F. 81004580296) con sede in Viale Marconi 24, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per la videosorveglianza cittadina a servizio del porto peschereccio lungo l'arginatura di prima difesa a mare (Via delle Valli) in Comune di Rosolina, con le modalità stabilite nel disciplinare dell'8.10.2015 iscritto al n. 4204 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2015 in Euro 210,97 (Euro duecentodieci/97) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 308792)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 125 del 14 ottobre 2015

**R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 14 e 15 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00289. Sig. Fonsato Giannino.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Fonsato Giannino della concessione idraulica di cui all'oggetto.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta il 9.6.2015 di prot. n. 237742;<br>Nulla-osta tecnico del 4.9.2015 di prot. n. 25733 dell'A.I.Po;<br>Disciplinare n. 4201 dell'8.10.2015. |

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 5.6.2015 con la quale il Sig. Fonsato Giannino (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna fra gli stanti 14 e 15 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 25733 del 4.9.2015;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che l'8.10.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

decreta

1 - di concedere al Sig. Fonsato Giannino (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in lato campagna fra gli stanti 14 e 15 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare dell'8.10.2015 iscritto al n. 4201 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 308501)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 251 del 09 ottobre 2015

**L.R. 13.9.1978 n. 52 L.R. 6.4.2012 N. 13 DGR 2869 del 28.12.2012. LAVORI: Interventi di regimazione idraulica a sostegno versanti in frana in località Malga Cate nel bacino del torrente Borsoia in Comune di Chies d'Alpago (BL). Prog. N. 1088 CUP H96B12000050002 CIG 61891919FA. PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' (art. 116 D. Lgs. 163/2006 smi).**

*[Difesa del suolo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento è la presa d'atto ai sensi art. 116 del D. Lgs. 163/2006 smi - della fusione per incorporazione della società Tecnimpresa Srl con sede in Piazza Mazzini n. 21 32100 Belluno (CF 01075350254) nella società FONTANA Srl con sede in Piazza Mazzini n. 21 32100 Belluno (CF 00709610257). |

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno n. 133 del 01.07.2014 con il quale è stato approvato il progetto n. 1088 relativo ai lavori di interventi di regimazione idraulica a sostegno versanti in frana in località Malga Cate nel bacino del torrente Borsoia in Comune di Chies d'Alpago (BL), per l'importo complessivo di Euro 300.000,00= così suddiviso: importo lavori a base d'asta Euro 211.547,65= compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 11.547,65= ed Euro 88.452,35= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno n. 183 del 24.07.2015 con il quale venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto, a seguito di gara d'appalto del 20.4.2015, alla ditta TECNIMPRESA Srl Piazza Mazzini n. 21 - 32100 Belluno (CF 01075350254).

CONSIDERATO che al fine di stipulare il relativo contratto d'appalto è stata richiesta la documentazione di rito e che nel frattempo l'impresa aggiudicataria TECNICMPRESA Srl è stata incorporata nella ditta FONTANA Srl con sede in Piazza Mazzini n. 21 Belluno (CF 00709610257).

VISTA la comunicazione assunta al protocollo n. 387914 del 29.9.2015 con la quale la ditta FONTANA Srl ha trasmesso l'atto di fusione datato 3.9.2015 Rep. n. 76867 Racc. n. 25255 del notaio dott. Stefano Bandieramonte di Venezia-Mestre.

VISTO l'atto notarile citato con il quale la ditta Tecnimpresa Srl con sede in Piazza Mazzini n. 21 - 32100 Belluno (CF 01075350254) viene incorporata tramite fusione nella ditta FONTANA Srl con sede in Piazza Mazzini n. 21 - 32100 Belluno (CF 00709610257).

VISTO l'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 smi *Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario,* il quale testualmente prevede che **In vigore dal 1 luglio 2006** "Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice".

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale dell'Impresa FONTANA Srl, nonché accertato i requisiti di ordine speciale.

CONSIDERATO che non sussiste alcun elemento ostativo alla redazione degli atti amministrativi relativi al subentro della ditta FONTANA SRL con sede in Piazza Mazzini n. 21 - 32100 BELLUNO (C.F. 00709610257).

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi

VISTO il DPR 207/2010

decreta

1) si prende atto, ai fini e per gli effetti dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 smi, che la ditta FONTANA SRL con sede in Piazza Mazzini n. 21 - 32100 BELLUNO (C.F. 00709610257) è subentrata in tutti i rapporti intrattenuti dalla TECNIMPRESA Srl (C.F. 01075350254);

2) che la ditta FONTANA SRL con sede in Piazza Mazzini n. 21 - 32100 BELLUNO (C.F. 00709610257) risulta quindi immessa nella titolarità dell'azienda incorporata e assume ogni e qualsiasi responsabilità così come indicato nell'atto notarile di cui sopra;

3) di stipulare con il succitato operatore economico il contratto d'appalto e sottoscrivere gli atti amministrativi susseguenti;

4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 4 L.R. 29/11 e art. 7 del Manuale Operativo approvato con DGR 867/2012;

5) di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308502)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 252 del 09 ottobre 2015

**Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in loc. Ponte Mas del comune di Sospirolo ad uso idroelettrico. Domanda della società Hydro Power s.r.l., datata 07.01.2009.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento viene rilasciata la concessione di derivazione d'acqua ai sensi della DGRV 694 del 14 maggio 2013 e secondo quanto disposto dalle DGRV n.104 del 31.1.2012, n.1881 del 18.9.2012, n.570 del 3.5.2013 e n.1766 del 29.09.2014 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto. |

Il Direttore

PREMESSO che:

- La società Hydro Power s.r.l., sede legale a Santa Giustina (BL) in viale Stazione n.40, ha presentato istanza in data 07.01.2009, acclarata al protocollo n. 15569 del 23.3.2009 della Provincia di Belluno, intesa ad ottenere la concessione a derivare, dal torrente Cordevole a quota m 371,77 s.l.m. in comune di Sospirolo (BL), moduli massimi 68,42 (litri al secondo seimilaottocentoquarantadue) e medi 32,14 (litri al secondo tremiladuecentoquattordici) di acqua, per produrre sul salto di m 5,74 la potenza nominale media di kW 180,87 ad uso idroelettrico, con restituzione nello stesso torrente a quota m 365,66 s.l.m.;

VISTO:

- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 104 del 31.1.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico Briglia Ponte Mas" ed è stata autorizzata la società Hydro Power s.r.l. alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1881 del 18.9.2012 con la quale, ad integrazione di quanto disposto dalla DGRV n.104/2012, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'impianto nel comune di Sospirolo;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 570 del 3.5.2013 con la quale è stato approvato il piano di reinserimento e recupero ambientale relativo al progetto denominato "Impianto idroelettrico Briglia Ponte Mas";
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1766 del 29.9.2014 con la quale è stata approvata la variante non sostanziale al progetto definitivo per la realizzazione dell'Impianto idroelettrico Briglia Ponte Mas";
- l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Belluno in data 2.4.2015, protocollo n. 9792/A.M., acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 15204 del 3.4.2015, con la quale comunica che a carico della società Hydro Power s.r.l. e dei soggetti previsti dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e che nei confronti della società non risultano, allo stato, attuati o in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al comma 4 dell'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011 n.159;

PRESO ATTO:

- delle modifiche all'elaborato progettuale secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria;
- del disciplinare n.3506 di repertorio del 7 ottobre 2015, sottoscritto in data 5 ottobre 2015 presso la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. di leggi approvato con R.D.11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 14.08.1920 n. 1285;

VISTO i DD.PP.RR.15.1.1972 n.8 e 24.7.1977 n.616;

VISTO la legge 24.01.1977 n. 7;

VISTO il Decreto Legislativo 12.7.1993 n.275;

VISTO il Decreto Legislativo 16.3.1999 n. 79;

VISTO la L.R. 13.4.2001 n.11;

VISTO il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387;

VISTO l'art. 3 della L.R. 3.2.2006 n. 2;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii.;

VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.i..;

VISTO la DGRV n. 2100 del 07.12.2011;

VISTO la DGRV n. 694 del 14.05.2013;

VISTO l'Aggiornamento della convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per la prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico firmata in data 15.1.2014, il cui schema è stato approvato con DGRV n. 1684 del 24.9.2013 e DGP n.187 del 19.12.2013;

decreta

1 - fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla società Hydro Power s.r.l. (C.F. 01068500253), con sede a Santa Giustina (BL), il diritto di derivare dal torrente Cordevole a quota m 370,95 s.l.m. in località Ponte Mas del comune di Sospirolo, moduli massimi 68,42 (litri al secondo seimilaottocentoquarantadue) e medi 32,14 (litri al secondo tremiladuecentoquattordici) di acqua, per produrre sul salto di m 4,23 la potenza nominale media di kW 133,29 ad uso idroelettrico, con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata minima continua attraverso la scala di risalita pesci posta sulla destra orografica del torrente Cordevole, non inferiore a moduli 1,08 (litri al secondo centotto) per tutto l'anno;

2 - alla società Hydro Power s.r.l. è inoltre concesso l'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;

3 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel sopraccitato disciplinare n.3506 di repertorio del 7 ottobre 2015, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 11.379,80 (undicimilatrecentosettantanove/80), salvo adeguamento;

4 - dalla data del presente provvedimento decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali;

5 - secondo quanto disposto dall'art. 20 del R.D. 1775/1933 la concessione non potrà essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta dell'ente concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308878)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 257 del 15 ottobre 2015

**L.R. 41/1988, D.G.R. N°3163 del 25.10.2005. Lavori di Somma Urgenza per la costruzione di parte del corpo e del paramento della traversa sul torrente Cordevole in loc. Ponte Mas nei Comuni di Sedico e Sospirolo. Richiesta asportazione del materiale litoide utilizzato per l'esecuzione delle opere provvisionali. Ditta: Deon spa.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici.<br><br>Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:<br>- istanza in data 9.9.2015;<br>- parere della CTRD, in data 29.9.2015 n. 211;<br>- trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 12.10.2015. |

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 9.9.2015, prot. n. 359925, con la quale la ditta Deon spa - via Degli Agricoltori n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00514490259), ha chiesto l'autorizzazione per l' asportazione del materiale litoide utilizzato per l'esecuzione delle opere provvisionali eseguite nell'ambito dei lavori di Somma Urgenza per la costruzione di parte del corpo e del paramento della traversa sul torrente Cordevole, in loc. Ponte Mas nei Comuni di Sedico e Sospirolo;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 134, del 19.6.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusto attestazione di versamento, in data 9.10.2015;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 4.162,50 (quattromilacentosessantadue/50) [mc. 2.775 x Euro/mc 1,5 (canone che si ritiene congruo in considerazione della tipologia del materiale già movimentato ed impiegato per opere provvisionali)] quale canone di concessione, giuste attestazioni di versamento mediante bonifico, in data 22.9.2015 di Unicredit Banca S.p.A.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 4.162,50 (quattromilacentosessantadue/50), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo del canone, giusto bonifico in data 9.10.2015 di Unicredit spa;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Deon spa - via Degli Agricoltori n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00514490259), è concessa l'attività di asportazione del materiale litoide, per un quantitativo di mc 2.775, utilizzato per l'esecuzione delle opere provvisionali eseguite nell'ambito dei lavori di Somma Urgenza per la costruzione di parte del corpo e del paramento della traversa sul torrente Cordevole, in loc. Ponte Mas nei Comuni di Sedico e Sospirolo, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data 14.9.2015, a firma del p.i Riccardo Del Chin, che formano parte integrante del presente provvedimento

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

**a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;***

**b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico**;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di

altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 308507)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 268 del 09 ottobre 2015

**PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 - APQ del 18.12.2013 DGR n. 2330/2013 All. A Int. 13. Lavori di ripresa frane lungo il canale Roncajette nei comuni di Ponte San Nicolò, Casalserugo e Bovolenta (PD) Importo del progetto finanziato Euro 500.000,00 CUP H96D13000180001. Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 132 comma 1 lettera b del D. Lgs. n. 163/2006.**

*[Difesa del suolo]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva la perizia di variante suppletiva redatta per il verificarsi delle condizion di cui all'art. 132 comma 1 lettera a del D.lgs 163/2006. Estremi dei principali dcoumenti dell'istruttoria: DGR n. 2330/2013 e Decreto di approvazione progetto esecutivo n. 393 del 18.09.2014. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di approvare in linea tecnico economica la perizia di variante e suppletiva in oggetto relativa ai "Lavori di ripresa frane lungo il canale Roncajette nei comuni di Ponte San Nicolò, Casalserugo e Bovolenta (PD) per l'importo complessivo di Euro 500.000,00
2. di approvare il nuovo quadro economico riportato nelle premesse con un importo lavori di Euro 398.637,00 comprendente l'aumento dell'importo lavori di contratto per Euro 34.671,33 da affidare all'impresa Veneta Dal Farra s.r.l. con sede in Via Monte Cavallo 79 in comune di Puos D'Alpago (BL) CF 02533620270 e P.I. 00936900257 mediante Atto di Sottomissione ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207,
3. di dare atto che alla spesa complessiva si provvederà con l'impegno assunto con decreto n. 567 in data 24.12.2014 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo con cui è stata impegnata la somma di Euro 492.418,65 per l'esecuzione dei lavori e in Euro 7.581,35 gli oneri progettazione di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 sul capito di spesa n. 101914 programmazione FSC 2007/2013 Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo. Linea di Intervento 2.1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 308464)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 507 del 25 settembre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.001. - Concessionario : Zanini Paolo - Valdobbiadene Pratica n. 3904.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1377 del 29.12.2011; disciplinare n. 5637 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione presentata in data 30.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.1377 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Zanini Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5637 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Zanini Paolo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5637 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1377 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5637 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308465)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 524 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario: Cenedese Marcella - Maserada sul Piave. Pratica n. 4129.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1374 del 29.12.2011; disciplinare n. 5639 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 10.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.1374 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.07.2015 della ditta Cenedese Marcella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5639 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cenedese Marcella (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5639 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1374 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5639 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308466)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 525 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Pozzobon Remo - Maserada sul Piave. Pratica n. 4159.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 83 del 17.01.2012; disciplinare n. 5683 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 24.08.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.83 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.08.2015 della ditta Pozzobon Remo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5683 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pozzobon Remo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5683 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.83 del 17.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5683 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308467)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 526 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Beni Giovanni - Maserada sul Piave. Pratica n. 4184.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 42 del 16.01.2012; disciplinare n. 5762 di repertorio del 29.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 09.09.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.42 del 16.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.09.2015 della ditta Beni Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5762 di repertorio del 29.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Beni Giovanni (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.12.2011 n. 5762 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.42 del 16.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5762 del 29.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308468)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 527 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Berton Mario - Maserada sul Piave. Pratica n. 4186.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 107 del 18.01.2012; disciplinare n. 5738 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 30.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.107 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Berton Mario, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5738 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Berton Mario (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5738 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.107 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5738 del 27.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308469)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 528 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001. Concessionario: Carrer Maria - Maserada sul Piave - Candelù. Pratica n. 4195.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 87 del 17.01.2012; disciplinare n. 5729 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 31.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.87 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 31.07.2015 della ditta Carrer Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5729 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Carrer Maria (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5729 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.87 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5729 del 27.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308470)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 529 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.0035. Concessionario: Battaglini Giovanni Franco - Vazzola. Pratica n. 4538.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 23 del 10.01.2012; disciplinare n. 5621 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 21.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.23 del 10.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.07.2015 della ditta Battaglini Giovanni Franco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5621 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Battaglini Giovanni Franco (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Fontanelle per moduli 0.0035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5621 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.23 del 10.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5621 del 07.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0035 pari a metri cubi annui 10.500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308471)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 530 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.002. Concessionario: Azienda Agricola Sperandio Mario di Perin Antonia - Vazzola. Pratica n. 4565.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1313 del 20.12.2011; disciplinare n. 553 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo e subentro presentata in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.1313 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.09.2015 della ditta Az. Agr. Sperandio Mario di Perin Antonia, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro nella medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 553 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Sperandio Mario di Perin Antonia (omissis) con sede a Vazzola, via C. Battisti n. 72, il rinnovo e subentro a Sperandio Mario (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 553 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308472)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 531 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001. Concessionario: Merotto Gino - Farra di Soligo. Pratica n. 4415.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 99 del 17.01.2012; disciplinare n. 5676 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione quantitativo d'acqua concesso presentata in data 24.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.99 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.07.2015 della ditta Merotto Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5676 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Merotto Gino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5676 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.99 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5676 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308473)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 532 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.001. Concessionario: Dal Bo Antonietta - Fontanelle Pratica n. 4414.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 141 del 18.01.2012; disciplinare n. 5728 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione del quantitativo d'acqua concesso presentata in data 24.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.141 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.07.2015 della ditta Dal Bo Antonietta, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5728 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dal Bo Antonietta (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Fontanelle per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5728 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.141 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5728 del 27.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308474)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 533 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.001. Concessionario: Bornia Gabriella - Susegana. Pratica n. 4492**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 128 del 18.01.2012; disciplinare n. 5735 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione del quantitativo d'acqua concesso presentata in data 13.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.128 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 13.07.2015 della ditta Bornia Gabriella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5735 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bornia Gabriella (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5735 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.128 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5735 del 27.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308475)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 534 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.001. Concessionario: Società Agricola Zaghis Egidio e Gianfrancesco S.S - Gorgo al Monticano. Pratica n. 4497.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1375 del 29.12.2011; disciplinare n. 5640di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione del quantitativo d'acqua concesso presentata in data 21.07.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.1375 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.07.2015 della ditta Societa' Agricola Zaghis Egidio e Gianfrancesco S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5640 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola Zaghis Egidio e Gianfrancesco S.s. (C.F. n. 00716240262) con sede a Gorgo al Monticano, via Postumia di Sala n. 25, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5640 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1375 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5640 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308476)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 535 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0007. Concessionario: San Liberale di Bernardi Daniela - Conegliano. Pratica n. 4535.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1319 del 20.12.2011; disciplinare n. 5531 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo e riduzione del quantitativo d'acqua concesso presentata in data 05.08.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.1319 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.08.2015 della ditta San Liberale di Bernardi Daniela , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5531 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta San Liberale di Bernardi Daniela (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Conegliano per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 5531 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1319 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5531 del 28.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308477)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 536 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Oderzo per moduli 0.005. Concessionario: Dall'Acqua Lino - Oderzo. Pratica n. 4666.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 191 del 03.02.2012; disciplinare n. 5805 di repertorio del 16.01.2012; domanda di rinnovo e riduzione del quantitativo d'acqua concesso presentata in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.191 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.09.2015 della ditta Dall'Acqua Lino Lino, intesa ad ottenere il rinnovo.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5805 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dall'Acqua Lino Lino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Oderzo per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2012 n. 5805 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.191 del 03.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5805 del 16.01.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,005 pari a metri cubi annui 15.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308478)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 537 del 06 ottobre 2015

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codogne per moduli 0.006. Concessionario: Fontana Massimo - Codogne. Pratica n. 4539.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 15 del 09.01.2012; disciplinare n. 5625 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo e riduzione e subentro presentata in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTO il decreto n.15 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.09.2015 della ditta Fontana Massimo, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro nella medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5625 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Fontana Massimo (omissis), il rinnovo e subentro a Fontana Antonio (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Codogne' per moduli 0.006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5625 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308479)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 545 del 07 ottobre 2015

**Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: attraversamento con due tubi gas metano (ancorati al ponte esistente) del fiume Meschio, in Via Roma nel Comune di Cordignano foglio 1 sez. A Pratica: C05652 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231341 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 170 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7870 di repertorio in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 28.11.1984 prot. n. 3380 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con due tubi gas metano (ancorati al ponte esistente) del fiume Meschio, in Via Roma nel Comune di Cordignano foglio 1 sez. A;

VISTO il voto n. 170 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7870 di rep. in data 24.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in PIEVE DI SOLIGO Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 7870 di rep. in data 24.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 546 del 07 ottobre 2015

**Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione:Attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in comune di Cappella Maggiore foglio 7 sez. B Pratica: C05651 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231334 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 168 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7869 di repertorio in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231334 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in comune di Cappella Maggiore foglio 7 sez. B;

VISTO il voto n. 168 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7869 di rep. in data 24.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Carron sulla base del Disciplinare n. 7869 di rep. in data 24.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 21.03.2015;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308481)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 547 del 07 ottobre 2015

**Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione:Attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in Via Brescancin del Comune di Cappella Maggiore foglio 4 sez. B mapp. di riferimento 167, 280, 6 Pratica: C05650 Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231323 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 169 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7868 di repertorio in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231323 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con tubo di gas metano ancorato ad un ponte esistente lungo il torrente Carron, in Via Brescancin del Comune di Cappella Maggiore foglio 4 sez. B mapp. di riferimento 167, 280, 6;

VISTO il voto n. 169 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7868 di rep. in data 24.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Carron sulla base del Disciplinare n. 7868 di rep. in data 24.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 308482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 548 del 07 ottobre 2015

**Richiedente: Latteria Soligo s.a.c. Concessione: rinnovo della concessione n. C03504, relativa allo scarico nel fiume Soligo di acque meteoriche ed acque reflue provenienti dal depuratore in località Soligo del comune di Farra di Soligo foglio 25 mapp. di riferimento 283. Pratica: C03504 Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 330003 in data 12.08.2015 Voto C.T.R.D. n. 461 in data 27.10.1997 Disciplinare n. 7867 di repertorio in data 24.09.2015. |

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.08.2015 prot. n. 330003 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico nel fiume Soligo di acque meteoriche ed acque reflue provenienti dal depuratore in località Soligo del comune di Farra di Soligo foglio 25 mapp. di riferimento 283;

VISTO il voto n. 461 in data 27.10.1997 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7867 di rep. in data 24.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Latteria Soligo s.a.c. con sede in Farra di Soligo Via I° Settembre - Soligo - C.F./P.IVA: 00178340261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Soligo sulla base del Disciplinare n. 7867 di rep. in data 24.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 308926)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 421 del 21 settembre 2015

**Affidamento lavori di spostamento sottoservizi. "interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà - progetto di 1° stralcio (loc. Motta del Comune di San Bonifacio). L. 31.7.2012 n. 179 - L. 183/1989 - Ordinanza 3090/2010 e succ. programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologio - 4° stralcio. Importo del progetto Euro 5.401.526,33 - CUP H89H09000280008.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Decreto di impegno della spesa della Direzione Difesa del Suolo n. 420 del 29.12.2009. Offerta Telecom Italia s.p.a. 5.8.2015 prot. n. 23258. Offerta Multiservizi S.B. s.r.l. 27.8.2015 prot. n. 818/2015 ab. Prospetto Acque Veronesi S.c.a.r.l. - Atto soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013. |

Il Direttore

PREMESSO

- CHE nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà - Progetto di 1° stralcio, località Motta del comune di San Bonifacio, è stato rimosso il ponte sul torrente Alpone per consentirne l'adeguamento strutturale e sono stati ubicati in posizione provvisoria tutti i sottoservizi su di esso allocati.
- CHE sono terminati i lavori di adeguamento strutturale del ponte, riposizionato sul torrente Alpone.
- CHE occorre ora ricollocare con urgenza i sottoservizi al fine di ripristinare la funzionalità delle linee dell'acquedotto, del gas, della fognatura, del telefono e della fibra ottica, a servizio di buona parte del comune di San Bonifacio.

VISTE: l'offerta della Telecom Italia Spa, C.F e P. IVA 00488410010 in data 05.08.2015 per lo spostamento dell'impianto telefonico, l'offerta della Società Multiservizi S.B. Srl, C.F. e P. IVA 03457850232 in data 27.08.2015, per lo spostamento dello linea gas e fibra ottica, ed il prospetto riepilogativo della Società Acque Veronesi S.c.a.r.l., C.F. e P.IVA 03567090232, per lo spostamento delle linee di acquedotto e fognatura.

CONSIDERATO

- CHE le Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. e Telecom Italia Spa sono società a partecipazione di capitale pubblico.
- CHE le specifiche degli interventi sono contenute nelle offerte della suddetta Società Telecom Italia Spa, della Multiservizi S.B. Srl, e della Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. pervenuta alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.
- CHE le informazioni relative agli affidamenti di cui al presente provvedimento sono contenute nell' **Allegato A.**
- CHE nel quadro economico aggiornato del progetto in oggetto, con decreto del Direttore della Sezione n. 595 del 06.11.2014, al punto 2 (Imprevisti e spostamento sottoservizi) risultano risorse economiche sufficienti per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
- CHE per gli spostamenti dei sottoservizi si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 17, allegato A alla DGR 2401/2012, con le modalità dell'art. 18.
- CHE con il presente provvedimento si intende affidare lo spostamento dell'impianto telefonico - CIG Z1915CF35D - alla Società Telecom Italia Spa, Codice Fiscale e P. IVA 00488410010, per l'importo di 4.641,36 più IVA al 22% per un totale di 5.662,46.
- CHE con questo provvedimento si intende individuare per lo spostamento della linea gas e fibra ottica - CIG ZC515CF2A9 - la Società Multiservizi S.B. Srl, Codice Fiscale e P. IVA 03457850232, per l'importo di Euro 27.094,00 più IVA al 22% per un totale di Euro 33.054,68. La formalizzazione dell'incarico verrà eseguita dopo il conseguimento degli esiti delle verifiche dell'art. 38, D.Lgs. 163/2006.
- CHE si intende individuare la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l., C.F. e P. IVA 03567090232, per lo spostamento delle linee di acquedotto e fognatura, CIG ZB215CF36C, per l'importo di Euro 6.745,91 più IVA al 22% per un totale di Euro 8.230,01, e che la formalizzazione dell'incarico verrà effettuata con la produzione da parte dell'Ente dell'offerta formale per l'esecuzione dell'intervento.
- CHE la spesa complessiva di Euro 38.481,27 trova copertura con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 420 del 29.12.2009, impegno 7256, cap. 100791.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il DPR n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ";

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11. 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012 "Aggiornamento del provvedimento recante 'Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia' già approvato con DGR 06.03.2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. 163/2006; DPR 207/2010; DGR 354/2012; L. 94/2012; L. 135/2012; L.134/2012)";

decreta

1. di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 17, allegato A alla DGR 2401/2012, con le modalità dell'art. 18, alla Società Telecom Italia Spa, C.F e P. IVA 00488410010, con sede legale in Milano via Gaetano Negri 1, secondo l'offerta in data 05.08.2015, i lavori per lo spostamento dell'impianto telefonico, CIG Z1915CF35D, per l'importo di 4.641,36 più IVA al 22% per un totale di 5.662,46;
3. di individuare la Società Multiservizi S.B. Srl, C.F. e P. IVA 03457850232, con sede legale in San Bonifacio (VR), Piazza Costituzione, 4, per i lavori per lo spostamento linea gas e fibra ottica, così come specificato nell'offerta in data 27.08.2015, per l'importo di Euro 27.094,00 più IVA al 22% per un totale di Euro 33.054,68, rinviando l'affidamento formale dopo le verifiche ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 163/2006;
4. di individuare la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l., C.F. e P.I. 03567090232, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 8, per i lavori per lo spostamento delle linee di acquedotto e fognatura, CIG ZB215CF36C, per l'importo di Euro 6.745,91 più IVA al 22% per un totale di Euro 8.230,01 ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 163/2006, dopo la produzione da parte dell'Ente di offerta formale;
5. di stabilire che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 163/2006 per il solo affidamento a Telecom Italia Spa.
6. di approvare il contenuto dell'offerta della Società Telecom Italia Spa di cui alla nota 05.08.2015 prot. 23258, ed il contenuto dell'offerta della Società Multiservizi S.B. Srl in data 27.08.2015 ed il contenuto e l'importo del prospetto riepilogativo prodotto da Acque Veronesi;
7. di stabilire che il compenso per l'esecuzione dei lavori di spostamento dei sottoservizi sul ponte della Motta in comune di S. Bonifacio di complessivi Euro 46.947,15 (di cui Euro 38.481,27 per lavori e Euro 8.465,88 per I.V.A. 22%) trova copertura con i fondi già impegnati con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 420 del 29/12/2009, impegno 7256, cap. 100791;
8. di confermare le informazioni relative alle obbligazioni insorte con il presente provvedimento come indicato nell'Allegato A al presente decreto;
9. di approvare lo schema di lettera d'ordine, Allegato B, redatto ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Allegato A alla DGR 2401/2012 che contiene tutti gli elementi dell'obbligazione;
10. di esonerare le Società, in relazione alle particolari prestazioni affidatele, dalla presentazione della cauzione definitiva prevista dalla DGR 2401/2012, art. 6, Allegato A;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.Lgs. n. 104 del 06.07.2010 e L. 1034 del 06.12.1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199 del 24.11.1971).
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013, n. 677, con esclusione dell'Allegato B (schema lettera d'Ordine).

Umberto Anti

Allegato "B" *(omissis)*

REGIONE DEL VENETO

**giunta regionale**

Allegato A al Decreto n. 421 del 21/09/2015

OGGETTO: Affidamento lavori di spostamento sottoservizi "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà – Progetto di 1° stralcio (località Motta del Comune di San Bonifacio)".
Legge 31/07/2002, n. 179 – Legge 183/1989 – Ordinanza 3090/2010 e succ. programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico – 4° stralcio.
Importo del progetto € 5.401.526,33.= CUP H89 H09 000 280 008

| | |
|---|---|
| **Attività affidate:** spostamento dell'impianto telefonico | |
| Data e numero provvedimento di affidamento / individuazione beneficiario: | Il presente provvedimento |
| CIG: | CIG Z1915CF35D |
| Beneficiario: | **Società Telecom Italia Spa** |
| Sede Beneficiario: | 20123 Milano via Gaetano Negri 1 |
| P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: | 00488410010 |
| Importo assegnato al Beneficiario (IVA compresa) | € **5.662,46** |
| Data presunta inizio obbligazione: | 01 ottobre 2015 |
| Data presunta fine obbligazione: | 31 ottobre 2015 |
| Spesa prevista per il 2014: | 00,00 |
| Spesa prevista per il 2015: - | € **5.662,46** |
| Spesa prevista per il 2016: - | 00,00 |
| Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI | |

| | |
|---|---|
| **Attività affidate:** spostamento delle linee di acquedotto e fognatura | |
| Data e numero provvedimento di affidamento / individuazione beneficiario: | Il presente provvedimento |
| CIG: | CIG **ZB215CF36C** |
| Beneficiario: | **Società Acque Veronesi Scarl** |
| Sede Beneficiario: | 37133 Verona L.ge Galtarossa 8 |
| P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: | 03567090232 |
| Importo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): | € **8.230,01** |
| Data presunta inizio obbligazione: | 01 ottobre 2015 |
| Data presunta fine obbligazione: | 31 ottobre 2015 |
| Spesa prevista per il 2014: | 00,00 |
| Spesa prevista per il 2015: - | € **8.230,01** |
| Spesa prevista per il 2016: - | 00,00 |
| Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI | |

| | |
|---|---|
| **Attività affidate:** spostamento linea gas e fibra ottica | |
| Data e numero provvedimento di affidamento / individuazione beneficiario: | Il presente provvedimento |
| CIG: | CIG **ZC515CF2A9** |
| Beneficiario: | **Società Multiservizi S.B. Srl** |
| Sede Beneficiario: | 37047 S. Bonifacio (VR) Piazza Costituzione 4 |
| P.IVA / cod. fiscale Beneficiario: | 03457850232 |
| Importo assegnato al Beneficiario (IVA compresa): | € **33.054,68** |
| Data presunta inizio obbligazione: | 01 ottobre 2015 |
| Data presunta fine obbligazione: | 31 ottobre 2015 |
| Spesa prevista per il 2014: | 00,00 |
| Spesa prevista per il 2015: - | € **33.054,68** |
| Spesa prevista per il 2016: - | 00,00 |
| Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI | |

(Codice interno: 308866)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 436 del 23 settembre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Erbè - loc. Valmala tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo (soccorso, antibrina e fitosanitario). Concessionario: Carli Daniele - Pratica D/12207.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>originale prot. n. 521732 del 16.11.2012;<br>parere Autorità di Bacino prot. n. 220143 del 24.5.2013;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 15493 dell'11.9.2012<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 16.11.2012 (prot. n. 521732) della ditta Carli Daniele (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo (soccorso, antibrina e fitosanitario) nel comune di Erbè - loc. Valmala, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 8 mappale n. 680;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 348534 del 31.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Carli Daniele, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Erbpè - loc. Valmala complessivi medi mod. 0,01 (l/s 1,0) e massimi mod. 0,03 (l/s 3,0) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 140 d'acqua pubblica ad uso irriguo (soccorso, antibrina e fitosanitario) mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 8 mappale 680.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 348534 del 31.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 348534 del 31.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Carli Daniele, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308867)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 437 del 23 settembre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (zootecnico) e rriguo di soccorso. Concessionario: Gecchele Benedetto - Pratica D/12362.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>originale prot. n. 450942 del 21.10.2013;<br>parere Autorità di Bacino prot. n. 47 del 10.01.2014;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 18036 del 30.12.2013.<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 21.10.2013 (prot. n. 450942) della ditta Gecchele Benedetto, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (zootecnico) e irriguo di soccorso, nel comune di San Giovanni Ilarione, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 13 mappale n. 76;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 348545 del 31.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Gecchele Benedetto, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Giovanni Ilarione complessivi medi mod. 0,0082 (l/s 0,82) e massimi mod. 0,049 (l/s 4,9) ad uso irriguo di soccorso da utilizzarsi per l'irrigazione di circa 2,7ettari e medi mod. 0,001 (l/s 0,1) e massimi mod. 0,006 (l/s 0,6) ad uso igienico-assimilati (zootecnico) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 4.956 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso e $m^3$ 3.285 ad uso igienico-assimilati (zootecnico), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 13 mappale 76.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 348545 del 31.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 130,72 (uso zootecnico effettuato da azienda con reddito agrario) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 348545 del 31.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Gecchele Benedetto, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308868)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 440 del 29 settembre 2015

**Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento parallelismo di un'area demaniale con tubazioni interrate contenenti linea elettrica a M.T. con tensione di 20 kv per collegare l'impianto idroelettrico allo sbocco del canale SAVA nel fiume "Adige" in sinistra idraulica, ubicato in Comune di Belfiore (VR). Richiedente: Società Energia e Infrastrutture Esco - S.r.l. (EN.IN.ESCO S.r.l.) L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10646 - cartella archivio n. 772.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 10/09/2014 - prot.n. 378952; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 156 del 30.10.2014;<br>Disciplinare n. 373647 del 18.09.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 10/09/2014 - prot. n° 378952, con la quale la Società **Energia e Infrastrutture Esco - S.r.l.** (Società EN.IN.ESCO- S.r.l.) con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03444320232, rappresentata legalmente dall'ing. Paolo Paternoster nato a Verona - (VR) il 25/05/1969 - c.f. n° PTRPLA69E23L781X , ha chiesto il rilascio di una concessione/autorizzazione idraulica inerente l'attraversamento /parallelismo di un'area demaniale con tubazioni interrate contenenti linea elettrica a M.T. con tensione di 20 kV per collegare l'impianto idroelettrico allo sbocco del canale SAVA nel fiume "Adige", in sinistra idraulica, da realizzarsi in Comune di Belfiore - (VR).

CONSIDERATO che:

- l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico, ai sensi R.D. n° 523 del 25/07/1904, del corso d'acqua demaniale denominato canale "*SAVA*" e fiume "*Adige*" .

- l'attraversamento / parallelismo con la succitata linea elettrica interessa terreni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Opere idrauliche di seconda categoria, ubicati in Comune di Belfiore - (VR), identificati catastalmente in foglio 25° - mappali n° 125 - 127 - 128 e foglio 27° - mappale n° 99.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'attraversamento parallelismo con tubazioni contenenti la linea elettrica di cui trattasi, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **30/10/2014** con voto n° **156**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che l'attraversamento parallelismo con tubazioni contenenti la linea elettrica di cui trattasi, non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del canale "*SAVA*" e del fiume "*Adige*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Di rilasciare:

Art. 1 - Alla Società **Energia e Infrastrutture Esco - S.r.l.** (Società EN.IN.ESCO- S.r.l.) con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03444320232, rappresentata legalmente dall'ing. Paolo Paternoster nato a Verona - (VR) il 25/05/1969 - c.f. n° PTRPLA69E23L781X, è rilasciata:

- l'autorizzazione idraulica inerente i lavori di posa di tubazioni interrate contenenti una linea elettrica di M.T. a tensione di 20 kV, su un'area demaniale per collegare l'impianto idroelettrico allo sbocco del canale "SAVA" nel fiume "*Adige*", in sinistra idraulica, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico dei succitati corsi d'acqua demaniali, da realizzarsi in Comune di Belfiore - (VR).

- la concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento ed il parallelismo su area demaniale con tubazione contenente linea elettrica di M.T. a tensione di 20 kV per collegare l'impianto idroelettrico allo sbocco del canale "*SAVA*" nel fiume "*Adige*" da realizzarsi in Comune di Belfiore - (VR), su terreni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Opere idrauliche di seconda categoria, identificati catastalmente in foglio 25° - mappali n° 125 - 127 - 128 e foglio 27° - mappale n° 99.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **373647** del **18/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 1.054,81** (Euro millecinquantaquattro/81) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308869)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 441 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di concessione sul demanio idrico, in sanatoria, inerente uno scarico di acque reflue depurate nel corso d'acqua torrente "Progno di Fumane", ubicato in loc. Moro Freoni del Comune di San Pietro in Cariano (VR). Richiedente: Società Saluminificio Freoni Danzi - s.r.l. - L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10076 cartella archivio n. 648.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 16.3.2011 - prot. n. 130764; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 43 del 15.3.2013;<br>Disciplinare n. 371876 del 17.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 16/03/2011 - prot. n° 130764, con la quale la Società SALUMIFICIO FREONI DANZI - S.r.l. con sede legale in Via Brennero n° 23 - Località Moro Freoni - Fraz. Negarine - San Pietro In Cariano - (VR), rappresentata legalmente dalla signora Freoni Rosa Angela nata a San Pietro in Cariano (VR) il 21/09/1931, partita I.V.A. n° 03555360233, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica in sanatoria, inerente uno scarico di acque reflue depurate nel corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Progno di Fumane*" ubicato in Località Moro Freoni - Fraz. Negarine del Comune di San Pietro In Cariano - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Progno di Fumane*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904 ed è soggetta alle norme di polizia idraulica.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica a sanatoria per aver realizzato lo scarico di acque reflue di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **15/03/2013** con voto n° **43**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che il persistere dell'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Progno di Fumane*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla Società SALUMIFICIO FREONI DANZI - S.r.l. con sede legale in Via Brennero n° 23 - Località Moro Freoni - Fraz. Negarine - San Pietro In Cariano - (VR), rappresentata legalmente dalla signora Freoni Rosa Angela nata a San Pietro in Cariano - (VR) il 21/09/1931, - partita I.V.A. n° 03555360233, è rilasciata la concessione sul demanio idrico a sanatoria inerente uno scarico di acque reflue depurate provenienti da un insediamento artigianale con recapito finale nel corso d'acqua

demaniale denominato torrente "*Progno di Fumane*", ubicato in Località Moro Freoni - Fraz. Negarine del Comune di San Pietro In Cariano - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **371876** del **17/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 632,88** (Euro seicentotrentadue/88) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308870)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 442 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente gli attraversamenti superiori dei corsi d'acqua demaniali "Fosso Bergola" e "Fosso Bissolo" con tubazioni contenenti linee di telecomunicazione a fibre ottiche, da realizzarsi nei comuni di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese (VR) Richiedente: Società Infratel s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10776 cartella archivio n. 786.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 6.5.2015 - prot. n. 189827; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 59 del 3.6.2015;<br>Disciplinare n. 373705 del 18.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 06/05/2015 - prot. n° 189827, con la quale la Società INFRATEL ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Calabria n° 46 - Roma - (RM), e sede operativa in Viale America n° 201 - Roma (RM), partita I.V.A. n° 07791571008, rappresentata dal procuratore legale ing. Luigi Cudia nato a Erice - (TP), il 17/06/1969, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente gli attraversamenti superiori dei corsi d'acqua demaniali denominati "*Fosso Bergola*" e "*Fosso Bissolo*" con tubazioni contenenti linee di telecomunicazione a fibre ottiche da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa aree ricadenti nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali denominati "*Fosso Bergola*" e "*Fosso Bissolo*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione degli attraversamenti di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **03/06/2015** con voto n° **59**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che gli attraversamenti succitati non rechino sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei corsi d'acqua demaniali denominati "*Fosso Bissolo*" e "*Fosso Bergola*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla Società INFRATEL ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Calabria n° 46 - Roma - (RM), e sede operativa in Viale America n° 201 - Roma - (RM), partita I.V.A. n° 07791571008, rappresentata dal procuratore legale ing. Luigi Cudia nato a Erice - (TP), il 17/06/1969, (omissis), è rilasciata:

- autorizzazione idraulica inerente i lavori di posa di tubazioni contenenti linee di telecomunicazione a fibre ottiche che comporta gli attraversamenti dei corsi d'acqua demaniali denominati "*Fosso Bergola*" e "*Fosso Bissolo*" che ricadono entro la fascia di vincolo idraulico dei medesimi corsi d'acqua, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese - (VR).

- concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore dei corsi d'acqua demaniali denominati "*Fosso Bergola*" e "*Fosso Bissolo*" con tubazioni contenenti linee di telecomunicazione a fibre ottiche, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ferrara di Monte Baldo e Caprino Veronese - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **373705** del **18/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 210,97** (Euro duecentodieci/97) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308871)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 443 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di concessione in uso di bene demaniale facente parte di un tratto di alveo dismesso di una canaletta di presa d'acqua dal torrente "Alpone", per azionare molini, ubicato in loc. Capo del Comune di Vestenanova (VR). Richiedente: Zandonà Agnese. L.R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10486 cartella archivio n. 745.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 25.9.2013 - prot. n. 403755; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 23 del 28.2.2014;<br>Disciplinare n. 373709 del 18.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 25/09/2013 - prot. n° 403755, con la quale la ditta ZANDONA' AGNESE (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione in uso di bene demaniale corrispondente ad un tratto di alveo, dismesso, di una canaletta di presa d'acqua dal Torrente "*Alpone*", utilizzata in passato per azionare molini, ubicato in Località Capo del Comune di Vestenanova - (VR).

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per l'utilizzo dell'area demaniale di cui trattasi, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **28/02/2014** con voto n° **23**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che la concessione in uso del bene demaniale di cui trattasi non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua senza nominativo di cui trattasi, configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla ditta ZANDONA' AGNESE (omissis), è rilasciata la concessione in uso di bene demaniale corrispondente ad un tratto di alveo, dismesso, di una canaletta di presa d'acqua dal Torrente "*Alpone*", utilizzata in passato per azionare molini, ubicato in Località Capo del Comune di Vestenanova - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **373709** del **18/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 210,97** (Euro duecentodieci/97) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308872)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 444 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di concessione in uso di terreno demaniale per lo sfalcio di prodotti erbosi, facente parte di una porzione di sponda a fiume in destra idraulica del cxorso d'acqua fiume "Adige", ubicato in Fraz. Ragano del Comune di Rivoli Veronese (VR). Richiedente: Castagna Renzo. L..R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 9765 cartella archivio n. 269.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 15.7.2015 - prot. n. 291299;<br>Disciplinare n. 373670 del 18.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 15/07/2015 - prot. n° 291299, con la quale la ditta CASTAGNA RENZO nato a San Mauro di Saline il 01/05/1948, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione in uso di terreno demaniale da utilizzare per lo sfalcio di prodotti erbosi facente parte di un tratto della sponda a fiume, in destra idraulica, del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*" ubicato in Fraz. Ragano del Comune di Rivoli Veronese - (VR).

CONSIDERATO che:

- l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904;

- l'area demaniale non è censita catastalmente ma fronteggia i mappali privati identificati catastalmente in foglio 21° - mappali n° 301 - 302 - 303;

- l'area chiesta in concessione d'uso ha una superficie di mq 1.580 circa.

RITENUTO che l'utilizzo del bene demaniale per lo sfalcio di prodotti erbosi non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del fiume "*Adige*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - è rilasciata alla ditta CASTAGNA RENZO nato a San Mauro di Saline - (VR) il 01/05/1948, (omissis) la concessione in uso di terreno demaniale da utilizzare per lo sfalcio di prodotti erbosi facente parte di un tratto della sponda a fiume, in destra idraulica, del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*" ubicato in Fraz. Ragano del Comune di Rivoli Veronese - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **373670** del **18/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dal **09/10/2015**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 4,90** (Euro quattro/90) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308873)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 445 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua fiume "Tartaro - Canal Bianco" con condotta di acquedotto in acciaio da realizzarsi in Via Ponte Canal - località Torretta Veneta del Comune di Legnago (VR). Richiedente: Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. - L..R. 41/88 - R.D. n, 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10649 cartella archivio n. 773.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 23.9.2014 - prot. n. 396361; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 20 del 26.2.2015;<br>Disciplinare n. 373623 del 18.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/09/2015 - prot. n° 396361, con la quale la Società **ACQUE VERONESI S.c. a r.l.** con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03567090232, rappresentata legalmente dall'ing. Giovanni Sala nato a Castenedolo - (BS) il 16/04/1964, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione / autorizzazione idraulica inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Tartaro / Canal Bianco*" con tubazione dell'acquedotto in acciaio DN 150 mm contenuta in un tubo camicia DN DN 150 mm contenuta in un tubo camicia DN 300 mm appoggiate su staffe fissate alle strutture laterali di un ponte esistente, da realizzarsi in Via Ponte Canal - Località Torretta Veneta del Comune di Legnago - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Tartaro / canal Bianco*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'attraversamento sopradescritto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **26/02/2015** con voto n° **20**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che l'attraversamento di cui trattasi non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del fiume "*Tartaro - Canal Bianco*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla Società **ACQUE VERONESI S.c. a r.l.** con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03567090232, rappresentata legalmente dall'ing. Giovanni Sala nato a Castenedolo - (BS) il 16/04/1964, (omissis), è rilasciata:

- autorizzazione idraulica inerente la posa di una tubazione, in acciaio DN 150 mm contenuta in un tubo camicia DN 300 mm, facente parte della rete di acquedotto comunale, attraversante il corso d'acqua demaniale denominato "*Tartaro - Canal Bianco*" appoggiata su staffe fissate alle strutture laterali di un ponte esistente, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del medesimo corso d'acqua, ubicato in Via Ponte Canal - Fraz. Torretta Veneta del Comune di Legnago - (VR).

- concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Tartaro - Canal Bianco*", con tubazione dell'acquedotto in acciaio DN 150 mm contenuta in un tubo camicia DN 300 mm, appoggiata su staffe fissate alle strutture laterali di un ponte esistente, da realizzarsi in Via Ponte Canal - Fraz. Torretta Veneta del Comune di Legnago - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **373623** del **18/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 210,97** (Euro duecentodieci/97) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308874)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 446 del 07 ottobre 2015

**Concessione di bene demaniale mediante utilizzo dell'acqua destinata a pesca sportiva e occupazione della superficie d'acqua di circa mq 13.915,00, in Comune di Bardolino. R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessionari: Gatti Lucia e Gatti Marzia (comproprietarie) - "La Veronello" snc di Marchesini Marco e C. (affittuario). Pratica D/10060.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente l'utilizzo del bene demaniale (specchio d'acqua destinato alla pratica della pesca sportiva).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanze 18.3.2005 (affittuario) e 23.6.2011 (comproprietarie);<br>determinazione della Provincia di Verona n. 1893/12 del 4.5.2012 di autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca sportiva a pagamento;<br>disciplinare prot. n. 376058 del 21.9.2015.<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA le istanze in data 18/03/2005 Prot.n. 200639 della "La Veronello" snc di Marchesini Marco e C. (utilizzatore), con sede legale in via Veronello n. 7 del comune di (37011) Bardolino (VR), P.IVA 03483090233, e Gatti Lucia (comproprietaria), (omissis), e Gatti Marzia (comproprietaria), (omissis) intese ad ottenere la concessione di bene demaniale mediante l'occupazione della superficie d'acqua di circa mq. 13'915,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in comune di Bardolino (VR);

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 17/06/2008 che stabilisce che l'utilizzo in concessione di specchi d'acqua debba considerarsi una derivazione di acqua sotterranea e, quindi, sia soggetto a rilascio di concessione demaniale ove sussiste un'utilità o un tornaconto dell'uso dell'acqua;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso sottoscritto dai richiedenti prot.n. 376058 del 21/09/2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di bene demaniale in oggetto;

VALUTATO che i titolari della concessione hanno costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare prot. n. 376058 del 21/09/2015;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione del bene demaniale in argomento alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a "La Veronello" snc di Marchesini Marco e C. (utilizzatore) e Gatti Lucia e Gatti Marzia (comproprietarie) così come in premessa individuati, l'occupazione della superficie d'acqua di circa mq. 13'915,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in comune di Bardolino; lo specchio d'acqua è identificato catastalmente al foglio 19 mappale n. 511 del comune di Bardolino (VR).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 376058 del 21/09/2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo pari a Euro 640,09 (Euro/mq. 0,046 x mq. 13'915,00) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 376058 del 21/09/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra l'utilizzatore "La Veronello" snc di Marchesini Marco e C., le comproprietarie Gatti Lucia e Gatti Marzia e la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308875)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 449 del 07 ottobre 2015

**Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'ampliamento di un ponte esistente attraversante il torrente "Casale", ubicato in località Pignoi/Beati del Comune di Garda (VR). Richiedente: Società Agricola "Ai Beati" - S.a.s. di Mazzali Martina & C. - L.R. N. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10773 - cartella archivio n. 787.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta in data 13.5.2015 - prot. n. 200501; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 71 del 3.6.2015;<br>Disciplinare n. 388750 del 29.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 13/05/2015 - prot. n° 200501, con la quale la Società Agricola "AI BEATI" - S.a.s. di Mazzali Martina & C. con sede legale in Via San Bartolomeo n° 23 del Comune di Garda - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03904080235, rappresentata legalmente dai soci accomandatari: 1) signora Mazzali Martina nata a Legnago - (VR), il 26/12/1963, (omissis) signora Brangian Alessia nata a Bussolengo - (VR) il 19/11/1993, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente l'ampliamento di un ponte esistente attraversante il corso d'acqua demaniale denominato torrente "Casale" ubicato in Località Pignoi / Beati del Comune di Garda - (VR).

PRESO ATTO che il manufatto scatolare sarà collocato all'interno dell'alveo del torrente "*Casale*" in un tratto confinante catastalmente con i mappali n° 51 - 43 - 803 - 39 del foglio 6° del Comune di Garda - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico, ai sensi del R.D. n° 523 del 25/07/1904, del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Casale*".

VISTO il parere favorevole, al rilascio della concessione idraulica per l'ampliamento del manufatto di tombinamento di cui trattasi, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **03/06/2015** con voto n° **71**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che l'opera in parola non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Casale*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

di rilasciare:

Art. 1 - Alla Società Agricola "AI BEATI" - S.a.s. di Mazzali Martina & C. con sede legale in Via San Bartolomeo n° 23 del Comune di Garda - (VR), partita I.V.A. e codice fiscale n° 03904080235, rappresentata legalmente dai soci accomandatari: 1) signora Mazzali Martina nata a Legnago - (VR), il 26/12/1963, (omissis), 2) signora Brangian Alessia nata a Bussolengo - (VR) il 19/11/1993, (omissis);

- l'autorizzazione idraulica inerente l'ampliamento di un manufatto di tombinamento esistente utilizzando manufatti scatolari modulari con sezione rettangolare aventi dimensioni esterne di m 1,75 x 1,75 h x 2,00, e luce netta di m 1,35 x 1.35 h , per un'estesa di m 2,00 , da collocarsi entro l'alveo del corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Casale*", ricadente entro la fascia di vincolo idraulico dello stesso, da realizzarsi in Località Pignoi / Beati del Comune di Garda - (VR).

- la concessione per l'attraversamento di superficie del demanio idrico a seguito dell'ampliamento di un ponte costituito da un manufatto in c.a. scatolare collocato all'interno dell'alveo del torrente "*Casale*", ubicato in Località Pignoi / Beati del Comune di Garda - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **388750** del **29/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 210,97** (Euro duecentodieci/97) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308876)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 450 del 07 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgente individuata nel Comune di Negrar loc. Chieve, per uso irriguo. Concessionario: Mignolli Firmina. pratica D/12519.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali atti dell'istruttoria:<br>Istanza pervenuta di Mignolli Firmina in data 5.12.2014;<br>parere Autorità di Bacino prot. GC n. 307322 del 27.7.2015;<br>disciplinare n. 378886 del 22.9.2015;<br>Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.12.2014 prot.n. 523741, da Mignolli Firmina (omissis) - P.IVA 01657500235, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgente ubicata al foglio 21 particella 778 del comune di Negrar in loc. Chieve, per complessivi medi mod. 0,0075 (l/s 0,75) e massimi mod. 0,011 (l/s 1,1) per l'irrigazione dei terreni catastalmente individuati al foglio 21 particelle 778-782-464-51-53-467-497-50-502 della superficie di ha 2.53.30, coltivati a vigneto, ciliegieto, tartufaia per un volume di m³ 1.612.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole di Autorità di Bacino del Fiume Adige del 27.07.2015 prot.sez. n. 307322, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico.

VISTO il disciplinare sottoscritto dalla richiedente prot. n. 378886 del 22.09.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla signora Mignolli Firmina, così come in premessa individuata, in qualità di proprietaria del terreno ove è ubicata la sorgente nel comune di Negrar loc. Chieve, identificata catastalmente al foglio 21 particella 778 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua, per complessivi medi mod. 0,0075 (l/s 0,75) e massimi mod. 0,011 (l/s 1,1) per l'irrigazione dei terreni catastalmente individuati al foglio 21 particelle 778-782-464-51-53-467-497-50-502 della superficie di ha 2.53.30, coltivati a vigneto, ciliegeto, tartufaia per un volume di m³ 1.612.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 378886 del 22.09.2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a Euro 48,68 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 378886 del 22.09.2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 378886 del 22.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato dalla signora Mignolli Firmina con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308927)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 456 del 13 ottobre 2015

**Individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di Responsabile per la sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 nella fase esecutiva del progetto di Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista: ing. Marzia De Rossi. Importo Euro 32.982,50 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 1.319,30 più IVA 22% euro 7.546,40 e quindi complessivamente 41.848,20 - CIG Z3C15F085E - CUP H63B11000310003.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Estremi principali documenti dell'istruttoria:<br>- nota 3.4.2015 prot. 142800<br>- offerta del 7.4.2015 prot. n. 144228<br>- DGR 2815/2013<br>- Decreto dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 2/2015.<br>Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 33/2013. |

Il Direttore

PREMESSO :

- con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, è stato approvato il progetto definitivo, autorizzato anche sotto l'aspetto paesaggistico ed aggiornato il quadro economico di spesa alla variazione dell'iva al 22%, dell'importo complessivo di Euro 12.700.000,00;

- con DGR 2815/2013 sono state autorizzate le procedure d'appalto e la realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego - Muson;

- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 25.03.2015 n. 88, sono state espletate le verifiche di cui al D.Lgs. 163/2006 e si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta srl (Capogruppo Mandataria) con sede in San Martino Buon Albergo (VR) e Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante) con sede in Mantova, per l'importo contrattuale di complessivi Euro 5.556.696,51, di cui Euro 5.246.582,51 per lavori al netto, Euro 220.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 90.114,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale in parola, dando altresì atto che l'importo contrattuale dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto è pari ad Euro 899.994,38;

- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 11.09.2015 n. 298, è stato approvato il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta per l'importo di Euro 12.700.000,00;

VISTO il Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 15.06.2015 n. 2, con il quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato a come Responsabile del procedimento per la progettazione esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato la necessità di affidare a professionista esterno le attività di Responsabile per la sicurezza di cui D.Lgs. 81/2008 nella fase esecutiva non essendoci allo stato attuale Risorse Umane disponibili presso questa Sezione;

- che il beneficiario è stato individuato da questa Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona mediante indagine di mercato svolta tra professionisti inscritti nell'Elenco dei Consulenti e prestatori d'opera della Regione del Veneto (DGR 1576/2012, Allegato A al Decreto della Sezione Lavori Pubblici n. 978/2015);

- che l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione regionale è quella presentata in data 07.04.2015 prot. 144228 dall'ing. Marzia De Rossi nata a Padova il 16.04.1970 C.F. DRSMRZ70D56G224R e p. IVA 04652850282 con sede in via M. Ravel, 6 - 35132 Padova che ha offerto l'importo di Euro 32.982,50 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 1.319,30 più IVA 22% Euro 7.546,40 e quindi complessivamente Euro 41.848,20;

- che la professionista risulta iscritta nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione del Veneto con il n. 137/1221 (Allegato A del Decreto Sezione Lavori Pubblici 978/2015);

- che il contenuto dell'incarico è decritto nella lettera d'invito 03.04.2015 prot. 142800 e confermato con offerta in data 07.04.2015 prot. 144228;

CONSIDERATO:

- che sono stati verificati i requisiti di ordine generale disposti dall'art. 38, D.Lgs. 163/2006 nei confronti dell'ing. Marzia De Rossi ;

- che l'ing. Marzia De Rossi con nota 09.09.2015, acquisita al prot. reg. 361643 in data 10.09.2015 ha dichiarato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per la definizione dell'incarico professionale in argomento, allegato al presente Decreto con il **numero 1**.

Visto il Curriculum Vitae del professionista, allegato al presente Decreto con il **numero 2.**

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L. 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTA la DGR 2401 del 27.11.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia", art. 14 lettera b;

VISTA la DGR 677 del 14.05.2013 "D.Lgs. 33/2013. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti".

VISTA la DGR 2815 del 30.12.2013 "Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Autorizzazione all'appalto e realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego-Muson";

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare l'ing Marzia De Rossi, professionista alla quale affidare l'attività di Responsabile per la sicurezza di cui D.Lgs. 81/2008 nella fase esecutiva del progetto di *"Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* - id piano 999 per l'importo di Euro 32.982,50 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 1.319,30 più IVA 22% Euro 7.546,40 e quindi complessivamente Euro 41.848,20;
3. detta professionista (omissis) e p. IVA 04652850282 con sede in via M. Ravel, 6 - 35132 Padova;
4. di approvare il contenuto dell'incarico è decritto nella lettera d'invito 03.04.2015 prot. 142800 e confermato con offerta in data 07.04.2015 prot. 144228, che prevede il compenso per complessivi Euro 41.848,20;
5. di approvare l'**Allegato 1** contenente lo schema convenzione che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
6. di dare atto che il compenso per il professionista trova copertura finanziaria nel progetto di "*Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* - id piano 999 , DGR 2815/2013;

7. di trasmettere il presente Decreto alla Sezione Difesa del Suolo per i successivi adempimenti;
8. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta giorni dalla conoscenza (D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto e il curriculum vitae nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013 e ai sensi della DGR 677/2013 con esclusione dello schema di convenzione.

Umberto Anti

Allegato "1" *(omissis)*

Allegato n. 2 al
decreto n. 456
del 13 OTT. 2015

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

**Curriculum Vitae**

| | |
|---|---|
| **Cognome/Nome** | *Marzia De Rossi,* C.F.: *DRS MRZ 70D 56G 224R,* Nata a: *Padova,* il *16/04/1970* |
| **Indirizzo** | via Maurizio Ravel n. 6 – 35132 Padova – Italia |
| **Telefono** | *cell: 329/9293803,* E-mail: marzderi@virgilio.it, e-mail pec: marzia.derossi@ingpec.eu |
| **Cittadinanza** | Italiana, Sesso: Femmina |
| **Titoli di studio e professionali** | Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile Edile Strutture |
| **Iscritto/a** | Ordine degli Ingegneri di Padova dal 27/05/2003 con il n. 4112 |
| **Principali incarichi** | Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: edifici residenziali, strade, piste ciclabili, corsi d'acqua (fiumi, argini, ecc.), bonifiche di cisterne interrate, manutenzione di gallerie di collegamento condotte, riqualificazione di parchi, ristrutturazione edifici storici, ecc. |
| **2015 – Attività** | • Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di 'Lavori di risanamento del serbatoio in acciaio S6 presso il Deposito carburanti di Giavera del Montello (TV)'<br>– Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova<br>– Data incarico: 18/06/2015<br>– Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione<br>– Il Progetto completo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente<br>– Consegnati elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione<br>• Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di sostituzione camera di combustione del forno di verniciatura della Caserma "B.Bussolin" - 15° Ce.Ri.Mant. – Padova<br>– Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova<br>– Data incarico: 18/06/2015<br>– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione<br>– Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente<br>– Opera conclusa<br>• Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 'Lavori di miglioramento della sicurezza stradale del capoluogo. DGR N. 1139 del 01/07/2014.<br>– Committente: Comune di Monteforte D'Alpone (VR)<br>– Importo lavori: 92.600,00 euro<br>– Data incarico: 30/04/2015<br>– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione<br>– Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente<br>– Consegnati Elaborati di Progetto<br>• Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 'Riparazione ed ammodernamento dell'impianto a servizio per il travaso dei carburanti presso il Deposito carburanti di Giavera del Montello (TV)'<br>– Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova<br>– Data incarico: 31/03/2015<br>– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione<br>– Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente<br>– Consegnati elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione |

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 10 di 18



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 11 di 18

- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 'Riparazione ed adeguamento della vasca di accumulo acqua a servizio dell'impianto antincendio presso il Deposito carburanti di Giavera del Montello (TV)'
  - Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova
  - Data incarico: 31/03/2015
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione
- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori afferenti il "Rinnovo approdo linee di navigazione 'Faro Rocchetta'":
  - Committente: PMV (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia S.p.A.)
  - Data incarico: 11/03/2015
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori afferenti il "Rinnovo approdo linee di navigazione 'S. Maria del Mare":
  - Committente: PMV (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia S.p.A.)
  - Data incarico: 11/03/2015
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori afferenti la 'Realizzazione della Pensilina per il Tram in P.le Roma (VE)'":
  - Committente: PMV (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia S.p.A.)
  - Data incarico: 23/02/2015
  - Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori l'"Intervento Edilizio Diretto Nr 21, Comune di Abano Terme (PD). Permesso di Costruire in Variante – L.R.V. 13 2011 – D.Lgs 28/2011":
  - Committente: Impresa Pistorello S.p.A.
  - Importo lavori: 1.900.000,00 euro
  - Data incarico: 28/01/2015
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione

**2014 – Attività**

- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori afferenti il "Raddoppio dell'approdo delle linee di navigazione del servizio di trasporto pubblico denominato "Scalzi"":
  - Committente: PMV (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia S.p.A.)
  - Importo lavori: 282.411,80 euro
  - Data incarico: 02/12/2014
  - Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori
  - Opera in fase di realizzazione



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 12 di 18

- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori afferenti il "Raddoppio dell'approdo delle linee di navigazione del servizio di trasporto pubblico denominato "Guglie"":
  - Committente: PMV (Società del Patrimonio per la Mobilità di Venezia S.p.A.)
  - Importo lavori: 95.000,00 euro
  - Data incarico: 25/11/2014
  - Coordinamento in fase di esecuzione e di Assistenza alla Direzione Lavori dei lavori
  - Opera conclusa e collaudata
- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti la "Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (VR) relativi al Torrente Alpone":
  - Committente: Regione Veneto. Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
  - Importo lavori: 1.200.000,00 euro
  - Data incarico: 24/10/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione
- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti gli "Interventi per il recupero di scalzamento della platea di valle, di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (VR) relativi al Torrente Alpone":
  - Committente: Regione Veneto. Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
  - Importo lavori: 1.000.000,00 euro
  - Data incarico: 24/10/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione
- Incarico di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di Progettazione delle Perizie Suppletive e di Variante dei lavori di manutenzione straordinaria cisterne interrate S6 ed S7, presso il Deposito carburanti di Giavera del Montello (TV):
  - Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova
  - Importo lavori S6: 76.400,00 euro
  - Importo lavori S7: 172.602,50 euro
  - Data incarico: 12/09/2014
  - Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di Progettazione delle Perizie Suppletive e di Variante
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera conclusa e collaudata



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 13 di 18

- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di completamento del tratto terminale del Canale di Scarico in loc. Boccasette del Comune di Porto Tolle (RO). 2° Stralcio – 1° Intervento":
  - Committente: Regione Veneto. Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo
  - Importo lavori: 786.000,00 euro
  - Data incarico: 12/09/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione
- Incarico per la Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori afferenti la "Realizzazione di un tratto di percorso ciclabile denominato 'Ciclovia del Sale', GAL Bassa Padovana Misura 313 Azione 1 "Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e Certificazione" prevista dal PSL – Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007-2013":
  - Committente: Provincia di Padova
  - Importo lavori: 256.197,22 euro
  - Data incarico: 09/09/2014
  - Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa e collaudata
- Incarico di Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con scarico nel torrente Alpone a servizio della zona San Carlo – Comune di Monteforte (VR)":
  - Committente: Comune di Monteforte D'Alpone (VR)
  - Importo lavori: 729.577,00 euro
  - Data incarico: 21/03/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori afferenti la Perizia di Variante per i "Lavori di manutenzione straordinaria strade (asfalti) e piazze, compresa la segnaletica", Comune di Abano Terme (PD):
  - Committente: Comune di Abano Terme (PD)
  - Importo lavori: 104.841,32 euro
  - Data incarico: 27/02/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Completamento dell'area a parcheggio in via Molinetto a Costalunga – Monteforte D'Alpone":
  - Committente: Comune di Monteforte D'Alpone (VR)
  - Importo lavori: 75.910,79 euro
  - Data incarico: 03/02/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 14 di 18

**2013 – Attività**

- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli Interventi per la "Miglior Gestione Irrigua" – Consorzio di Bonifica Adige Euganeo:
  - Committente: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
  - Importo lavori: 4.290.760,24 euro
  - Data incarico: 28/01/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del Canale Desturo di Monselice" (anno 2014):
  - Committente: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
  - Importo lavori: 320.000,00 euro
  - Data incarico: 22/01/2014
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa
- Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo topografico dei lavori di "Realizzazione di una pista ciclabile denominata 'Ciclovia del Sale':
  - Committente: Provincia di Padova
  - Importo lavori: 256.197,22 euro
  - Data incarico: 14/01/2014
  - Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo topografico
  - Il Progetto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera conclusa e collaudata
- Incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le lavorazioni di "Bonifica tettoia e camini in cemento amianto", presso il Deposito carburanti di Giavera del Montello (TV):
  - Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova
  - Importo lavori: 28.043,15 euro
  - Data incarico: 20/12/2013
  - Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa
- Incarico di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Predisposizione della linea elettrica, edili ed installazione del depuratore di G.C. presso la zona servizi tecnici del Deposito Carburanti di G.C. di Giavera del Montello (TV)":
  - Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova
  - Importo lavori: 131.106,78 euro
  - Data incarico: 30/12/2013
  - Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 15 di 18

- Incarico di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Risanamento interno ed esterno della vasca antincendio presso il Deposito munizioni di San Vito al Tagliamento (PN)":
  - Committente: 15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO di Padova
  - Importo lavori: 19.090,00 euro
  - Data incarico: 05/12/2013
  - Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa
- Incarico di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i "Lavori di riqualificazione e ripristino delle vasche termali dell'area del Colle Montirone", Comune di Abano Terme (PD):
  - Committente: Comune di Abano Terme, Padova
  - Importo lavori: 98.673,61 euro
  - Data incarico: 25/10/2013
  - Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa
- Incarico di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dei padiglioni posti all'interno del Colle Montirone per attivazione del progetto espositivo / museale", Comune di Abano Terme (PD):
  - Committente: Comune di Abano Terme, Padova
  - Importo lavori: 157.675,60 euro
  - Data incarico: 25/10/2013
  - Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di "Realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con scarico nel torrente Alpone a servizio della zona San Carlo – Comune di Monteforte (VR)":
  - Committente: Comune di Monteforte D'Alpone (VR)
  - Importo lavori: 729.577,00 euro
  - Data incarico: 17/07/2013
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnato Elaborati di Progetto.



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 16 di 18

- Incarico di Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un "Progetto di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione ed ampliamento ai sensi dell'art. 2 comma 1, 5, 5 bis, dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 9 comma 6 della L.R. 13/2011 per la creazione di edificio residenziale bifamiliare nel Comune di Sant'Elena (PD)":
  - Committente: Sigg. Formaggio Michele e Formaggio Graziella
  - Importo lavori: 311.990,55 euro
  - Data incarico: 09/08/2013
  - Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnato Elaborati di Progetto. Opera in fase di realizzazione.
- Incarico di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione "Opere di ristrutturazione edilizia di n. 2 appartamenti siti in via F. Berni 18/15 – 4° piano, Verona":
  - Committente: Sigg. Ubezzi Piera, Casalena Michele
  - Importo lavori: 85.000,00 euro
  - Data incarico: 01/07/2013
  - Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnato Elaborati di Progetto. Opera conclusa
- Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Bonifica amianto e rifacimento nuovo manto di copertura in lastre grecate con le relative e necessarie lattonerie" c/o il 15° CE.RI.MANT. di Padova – Sede:
  - Committente: Impresa Pistorello S.p.A.
  - Importo lavori: 20.500,00 euro
  - Data incarico: 02/05/2013
  - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa
- Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria della galleria di collegamento impianti presso il 2° Deposito Carburanti G.C. di Giavera del Montello (TV)":
  - Committente: Impresa Pistorello S.p.A.
  - Importo lavori: 71.338,84 euro
  - Data incarico: 07/03/2013
  - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Opera conclusa



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 17 di 18

- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per "Lavori di restauro statuaria del complesso monumentale dell'Isola Memmia di Prato della Valle a Padova. Progetto esecutivo 2° lotto. Statue n° 82, 83, 84, 85, 87, 40, 44":
  - Committente: Comune di Padova
  - Importo lavori: 79.014,49 euro
  - Data incarico 10/01/2013
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera conclusa
- Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per "Lavori di restauro della cinta muraria dell'Arena Romana di Padova":
  - Committente: Comune di Padova
  - Importo lavori: 143.371,90 euro
  - Data incarico 10/01/2013
  - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera sono stati redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 3.7.2003 N.° 222 e sono stati approvati dal Committente
  - Consegnati Elaborati di Progetto. Opera conclusa

**2012 – Attività**

- Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di afferenti al "Servizio Di Dismissione Definitiva Del Deposito Carburanti Per Autotrazione Sito In Abano Terme (Pd) Caserma Ex 1° R.O.C." - Ufficio Mantenimento di Padova:
  - Committente: Impresa Pistorello S.p.A
  - Importo lavori: 18.000,00 euro
  - Data incarico 30/11/2012
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Opera conclusa

**2008-2012 – Lavoro**

Lavoro dipendente – presso Società di Ingegneria HMR S.r.l. – Ing. Hermes Redi

**Attività**

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione di progetti relativi ai cantieri del Mo.Se. di Venezia:
  - Committente: Consorzio Venezia Nuova

**Qualifica rilasciata**

- **2011 – 2012 – 2013 - 2014**
  - Corsi di Aggiornamento per Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP)
  - Corsi di Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- **2010** Corso per Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) e abilitazione allo svolgimento dell'attività e aggiornamenti (Ex 626/94). Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione c/o Ordine degli Ingegneri di Padova e Esse Ti Esse Padova Modulo A, C e B
- **2004** Corso sulla sicurezza cantieri e abilitazione allo svolgimento dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori e aggiornamenti (Ex 494/96).
  Attestato sulla sicurezza cantieri e abilitazione allo svolgimento dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori e aggiornamenti c/o Ordine degli Ingegneri di Padova
- **2008** Corso di specializzazione di prevenzione incendi Ex L. 818 c/o Ordine degli Ingegneri di Padova

**Iscrizione elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 6 del D.M. 05/08/2011, codice:**

| **PD** | **04112** | **I** | **00697** |
|---|---|---|---|
| (sigla provincia) | Nr. Iscriz. Albo del richiedente | (ingegnere) | nr. progress. della dichiarazione |

- **2004** Aggiornamento Professionale per Ingegneri del settore civile ed ambientale c/o Ordine degli Ingegneri di Padova
  - Corso di progettazione strutturale "Metodo agli Stati Limite" c/o Ordine degli Ingegneri di Padova



AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Dott. Ing. Marzia De Rossi
Via M. Ravel 6 – 35132 PADOVA

| | |
|---|---|
| **Qualifica rilasciata**<br>**Voto conseguito** | • 2002 Attestato di Laurea Quinquennale (Vecchio Ordinamento) Ingegneria civile edile<br>Università degli studi di Padova Ingegneria civile 94/110 |
| **Madrelingua** | **Italiana** |
| **Altra lingua** | **Inglese** |

| **Autovalutazione** | **Comprensione** | | | | **Parlato** | | | | **Scritto** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Livello europeo (*)* | Ascolto | | Lettura | | Interazione orale | | Produzione orale | | | |
| **Lingua** | Inglese | B1 | Inglese | B1 | Inglese | B1 | Inglese | B1 | Inglese | B1 |

*(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*

| | |
|---|---|
| **Capacità e competenze informatiche** | Utilizzo correttamente e compiutamente i seguenti programmi, capacità acquisite durante l'attività lavorativa:<br>- Programmi per disegno tecnico – Autocad 2012;<br>- Programmi di contabilità – STR, Excel, Primus;<br>- Utilizzo piattaforma Windows – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e Internet);<br>- Programmi di calcolo strutturale – Travilog, Eng;<br>- Programmi grafici – Adobe Acrobat Professional e Photoshop;<br>- Programma gestionale Cardinis, Ufficius |
| **Patente** | Categoria A e B |
| **Informazioni** | I miei interessi sono: la vela, il tae-kwon do, il ciclismo, la subacquea, la lettura |

DE ROSSI MARZIA, nata a PADOVA il 16/04/1970, residente a PADOVA in Via MAURIZIO RAVEL N. 6, Cap. 35132, Comune PADOVA, C.F. DRS MRZ 70D 56G 224R, Partita Iva 04652850282, Tel./cell. 329.9293803, Fax ///, e-mail: marzder1@virgilio.it, p.e.c. (posta elettronica certificata): marzia.derossi@ingpec.eu

FIRMA
Marzia De Rossi






AUTORIZZO IL TRATAMENTO DEI MIEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 ART. 13

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 361643 data 10/09/2015, pagina 18 di 18

(Codice interno: 308928)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 457 del 13 ottobre 2015

**Individuazione del professionista al quale affidare l'esecuzione di attività di supporto alla Direzione Lavori "Direttore operativo" del progetto di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista incaricato: Dott. David Voltan. Importo Euro 35.945,00 oltre a contributo previdenziale 4% Euro 1.437,80 più IVA 22% euro 8.224,22 totale euro 45.607,02 - CIG Z6415F0A53 - CUP H63B11000310003.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Estremi principali documenti dell'istruttoria:<br>- nota 2.4.2015 prot. 141654<br>- offerta del 8.4.2015 prot. n. 146190<br>- DGR 2815/2013<br>- Decreto dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 2/2015.<br>Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 33/2013. |

Il Direttore

PREMESSO :

- con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, è stato approvato il progetto definitivo, autorizzato anche sotto l'aspetto paesaggistico ed aggiornato il quadro economico di spesa alla variazione dell'IVA al 22%, dell'importo complessivo di Euro 12.700.000,00;
- con DGR 2815/2013 sono state autorizzate le procedure d'appalto e realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego - Muson;
- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 25.03.2015 n. 88, sono state espletate le verifiche di cui al D.Lgs. 163/2006 e si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta srl (Capogruppo Mandataria) con sede in San Martino Buon Albergo (VR) e Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante) con sede in Mantova, per l'importo contrattuale di complessivi Euro 5.556.696,51, di cui Euro 5.246.582,51 per lavori al netto, Euro 220.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 90.114,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale in parola, dando altresì atto che l'importo contrattuale dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto è pari ad Euro 899.994,38;
- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 11.09.2015 n. 298, è stato approvato il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta per l'importo di Euro 12.700.000,00;

VISTO il Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 2/2015 con il quale il Direttore pro - tempore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato come Responsabile del Procedimento per la progettazione esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento.

CONSIDERATO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato la necessità di affidare a professionista esterno le attività di Direttore operativo in supporto alla Direzione Lavori non essendoci allo stato attuale Risorse umane disponibili presso questa Sezione;
- che il beneficiario è stato individuato da questa Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona mediante indagine di mercato svolta tra professionisti inscritti nell'Elenco dei Consulenti e prestatori d'opera della Regione del Veneto (DGR 1576/2012, Allegato A al Decreto Sezione Lavori Pubblici 978/2015);
- che l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione regionale è quella presentata in data 08.04.2015 prot. 146190, dall'ing. David Voltan nato a Adria (RO) il 15.03.1973 (omissis) - p. IVA 01231070291 con sede in via Lenta, 12 - 45100 Rovigo, che ha offerto l'importo di Euro 35.945,00 oltre a contributo previdenziale 4% Euro 1.437,80 più IVA 22% Euro 8.224,22 e quindi complessivamente Euro 45.607,02;
- che il professionista risulta iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione del Veneto con il n. 487/1187 (Allegato A del Decreto Sezione Lavori Pubblici 978/2015);
- che il contenuto dell'incarico è decritto nell'offerta in data 08.04.2015 prot. 146190;

CONSIDERATO:

- che sono stati verificati i requisiti di ordine generale disposti dall'art. 38, D.Lgs. 163/2006 nei confronti dell'ing. David Voltan;
- che l'ing. David Voltan con nota 02.09.2015, acquisita al prot. reg. 352141 in data 02.09.2015, ha dichiarato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per la definizione dell'incarico professionale in argomento, allegato al presente Decreto con il **numero 1**;
VISTO il Curriculum Vitae del professionista, allegato al presente decreto con il **numero 2;**
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";
VISTA la DGR 2401 del 27.11.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia", art. 14 lettera b;
VISTA la DGR 677 del 14.05.2013 "D.Lgs. 33/2013. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti".
VISTA la DGR 2815 del 30.12.2013 "Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Autorizzazione all'appalto e realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego-Muson";

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare l'ing. David Voltan, professionista esterno al quale affidare, le attività di supporto alla Direzione Lavori "Direttore operativo" del progetto di "*Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* -- id piano 999. per l'importo Euro 35.945,00 oltre a contributo previdenziale 4% Euro 1.437,80 più IVA 22% Euro 8.224,22 e quindi complessivamente Euro 45.607,02;
3. detto professionista (omissis) p. IVA 01231070291, con sede in via Lenta, 12 45100 Rovigo;
4. di approvare il contenuto dell'incarico decritto nell'offerta in data 08.04.2015 prot. 146190, che prevede il compenso per complessivi Euro45.607,02 ;
5. di approvare l'Allegato 1 contenente lo schema convenzione che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
6. di dare atto che il compenso per il professionista trova copertura finanziaria nel progetto di "*Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)*" - id piano 999, DGR 2813/2013;
7. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Difesa del Suolo per i successivi adempimenti;
8. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta giorni dalla conoscenza (D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto e il curriculum vitae nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013 e ai sensi della DGR 677/2013 con esclusione dello schema di convenzione.

Umberto Anti

Allegato "1" *(omissis)*

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

Allegato n. 2 al decreto n. 457 del 13 OTT. 2015

# Ing. David Voltan

## CURRICULUM PROFESSIONALE RIASSUNTIVO

**Dati anagrafici**


| | |
|---|---|
| Nome: | David |
| Cognome: | Voltan |
| Nato a: | Adria (RO) il 15/03/1973 |
| Residente a: | Rovigo - Via A. Lenta, 12 |
| Attività: | Ingegnere libero professionista |
| SEDE UFFICIO: | Via L. Einaudi, 24 – ROVIGO |
| Telefono | 0425 475433 |
| Fax | 0425 475433 |
| Cell. Uff. | 347 6412123 |
| email | studiovoltan@libero.it |
| mail PEC | voltan.david@ingpec.eu |
| Sito WEB | www.studiovoltan.altervista.org |


**Iscrizioni Albi**

***Albo Ingegneri Provincia di Rovigo .....n° Iscrizione 761***

***Elenco Professionisti Regione Veneto .....n° Iscrizione 1187***

Province di: RO– PD – VR – VI – TV – VE

***Elenco Collaudatori Tecnici Regione Veneto .....n° Iscrizione 1706***

Categorie dicompetenza: Cat. 3 – Opere stradali e per la mobilità
Cat. 5 – Fognature acquedotti condotte in genere e Impianti di trattamento acque

***Elenco Collaudatori Cemento Armato – Ordine Ingegneri Rovigo***

***Elenco Decreto Ministero Interno Prevenzione Incendi RO00761I00196***

**Titoli di studio**

***1987-1992 Liceo Scientifico "G. Galilei" Adria RO***

*Diploma di Maturità Scientifica*

***1998 Università degli Studi di Ferrara***

*Laurea in Ingegneria Civile Idraulica ( 22.07.98) Votazione 103/110*

Tesi in Ing. *Sanitaria Ambientale* dal titolo "La disinfezione di acque reflue per riutilizzo irriguo. Indagine sperimentale e progettazione di un impianto UV presso il depuratore di Rosolina Mare (RO)"
***Relatore Prof. Ing. Luigi Masotti***
***Relatore Prof. Ing. Paolo Lamberti***



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web www.studiovoltan.altervista.org

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

*1999* ***Università degli Studi di Bologna***

*Abilitazione professionale*

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, BOLOGNA.

*2000* ***Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo***

*Abilitazione Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri D.LGS 494/96*

**Corso di formazione per "Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" della durata di 120 ore.**

*2012-2013* ***Ordine Ingegneri della Provincia di Rovigo***

*Aggiornamento obbligatorio 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri D.LGS 81/2008*

*1999-2005* ***Facoltà di Ingegneria - Università di Ferrara***

**Assistente al corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale**

**Prof. Ing. Luigi Masotti**

***Assistente***

- Esercitazioni di Ingegneria Sanitaria Ambientale: "Progettazione di impianti di Depurazione" Anni Accademici 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003;2003-2004

***Correlatore***

- Tesi di laurea su "Sistemi di trattamento anaerobico UASB per la depurazione di reflui concentrati: applicazione ad un caso concreto di refluo industriale" Laureando sig. Michele Padovan – a.a. 2001-2002

*2001-2003* ***Funzionario Regione Emilia Romagna***

Membro della "TAVOLA SEGMENTO SICUREZZA" del settore Protezione Civile Rischio Idrogeologico

**Corsi di aggiornamento**

- Ditta Dondi (Rovigo): Progettazione di fognature in depressione;
- Ditta Conveco (Brescia): Tecnologie per la realizzazione di fognature in depressione.
- Corso di formazione per "Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" della durata di 120 ore.

**Pubblicazioni**

*1998* ***IAWQ -"Advanced Wastewater Treatment" - Milano***

*Short papers:*

"Reclaimed civil wastewater reuse in agricolture: the pilot plant at Rosolina Mare (Rovigo)"; Atti del 2° Convegno Internazionale IAWQ "*Advanced Wastewater Treatment*, Recycling and Reuse" - 14-16.09.99 Milano



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web www.studiovoltan.altervista.org

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

**Conferenze e Convegni**

***Relatore***

- 14.03.98 - Ca' Vendramin (RO): 'Presentazione dei risultati dell'indagine sperimentale Condotta a Rosolina Mare sui sistemi di disinfezione ad Ozono e a Raggi UV';
- 15.06.98 - Brescia : 4a Giornata Studio 'La disinfezione delle acque reflue';
- 14.09.98 / 16.09.98 - Milano: "Advanced Wastewater Treatment, Recycling and Reuse" - 2° Convegno Internazionale (IAWQ) – Pubblicazione agli Atti del Convegno della sperimentazione effettuata a Rosolina Mare sui trattamenti per acque reflue con ozono e raggi UV (impianto pilota) e il riuso in agricoltura (Tesi di Laurea): Short papers e presentazione Poster dal titolo:" Reclaimed civil wastewater reuse in agricolture: the pilot plant at Rosolina Mare (Rovigo)";
- 15.12.98 - Porto Viro (RO): Presentazione Tesi di Laurea per borsa di studio indetta dall'Amministrazione Comunale di Porto Viro.

**Esperienze professionali**

***SETTORE INGEGNERIA IDRAULICA:***

- **PROGETTAZIONE, D.L E SICUREZZA DI RETI SCOLANTI ED IMPIANTI:**

  FOGNATURE A GRAVITA' – IN PRESSIONE – IN DEPRESSIONE

  RIPRISTINI CANALI E CORSI D'ACQUA – SISTEMAZIONI FLUVIALI

  IMPIANTI DI POMPAGGIO PER ACQUE NERE

  IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE MISTE;

  IMPIANTI IDROVORI

  IMPIANTI SPECIALI

- **PROGETTAZIONE, D.L E SICUREZZA *NEL CAMPO DEGLI ACQUEDOTTI***

  RETI DI ADDUZIONE

  RETI DI DISTRIBUZIONE

  IMPIANTI DI POMPAGGIO IN RETE

  CENTRALI ACQUEDOTTISTICHE

  POZZI DI CAPTAZIONE

  SERBATOI DI ACCUMULO E STOCCAGGIO



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web :www.studiovoltan.altervista.org

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

- **PROGETTAZIONE, D.L E SICUREZZA *IMPIANTI DI DEPURAZIONE***

  NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

  IMPIANTI DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI – NITRO DENITRO

  IMPIANTI BIOGAS PER COGENERAZIONE – IMPLEMENTAZIONE CON $CO_2$ (DEP. DI BOLOGNA CORTICELLA – PROG. PRELIMINARE)

  RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI (BIOLOGICI, FITODEPURAZIONE, DIGESTORI ANAEROBICI..)

- **PROGETTAZIONE, D.L E SICUREZZA *IMPIANTI IDROELETTRICI***

  IMPIANTI IDROELETTRICI DI NUOVA REALIZZAZIONE;

  RISTRUTTURAZIONI E POTENZIAMENTI

- **PROGETTAZIONE E VERIFICA *SISTEMAZIONI FLUVIALI***

  VERIFICA IDRAULICA MEDIANTE HEC RAS DELLE PORTATE DI PIENA FIUME PO TRATTO EMILIANO (REGIONE EMR – SERVIZIO PROT. CIVILE – BO)

  VERIFICA IDRAULICA MEDIANTE HEC RAS DELL'EFFETTO DELLA PIENA NEL FIUME PO IN CORRISPONDENZA DI FENOMENI PLUVIOMETRICI INTENSI NEI BACINI PEDEMONTANI DEGLI AFFLUENTI EMILIANI – INDIVIDUAZIONE DELLE INTENSITA' CRITICHE DI PIOGGIA PER I DIVERSI BACINI – SIMULAZIONE DELLA FORMAZIONE DELL'ONDA DI PIENA NEGLI AFFLUENTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IN CONCOMITANZA DEL PUNTO DI IMMISSIONE NEL FIUME PO

  SIMULAZIONE MEDIANTE HEC RAS DEGLI EFFETTI DI RIGURGITO CAUSATI DA UNA FRANA SUL TORRENTE SAVENA NEL COMUNE DI LOIANO (BO) (REGIONE EMR – SERVIZIO PROT. CIVILE – BO)

## *SETTORE RISCHIO IDROGEOLOGICO*

- **STUDI E SIMULAZIONI**

  MODELLAZIONE DI RETI SCOLANTI, DI CANALI E CORSI D'ACQUA

  SIMULAZIONI DEGLI EFFETTI DI UNA FRANA AVVENUTA SU CORSO D'ACQUA EMILIANO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER ALLERTA ALLA CITTADINANZA

  SIMULAZIONI DIGITALI DI RETI E SISTEMI DI MESSA IN SICUREZZA

  PROGETTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO (TLC) E ALLERTA



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 - Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web www.studiovoltan.altervista.org

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO EMILIANO-ROMAGNOLA

(REGIONE EMR – SERVIZIO PROT. CIVILE – BO)

***SETTORE INGEGNERIA CIVILE:***

- **PROGETTAZIONE, D.L E SICUREZZA OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE ALL'IDRAULICA**

NUOVE STRUTTURE

RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE ESISTENTI

STRUTTURE PREFABBRICATE

**CLASSI CATEGORIE E IMPORTI DELLE OPERE PROGETTATE**

| | |
|---|---|
| If | 1.820.303,71 |
| Ig | 1.311.138,32 |
| IIIa | 7.140.264,12 |
| IIIc | 1.108.895,46 |
| VIa | 2.566.381,36 |
| VIIa | 516.791,55 |
| VIII | 12.878.516,77 |
| IXa | 223.341,64 |
| IXb | 1.790.000,00 |
| IXc | 158.315,57 |

Rovigo li, 16.02.2015

Ing. David Voltan



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web www.studiovoltan.altervista.org

**INGEGNERE DAVID VOLTAN**
*PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE*

Ai sensi della legge 675/96 il sottoscritto, nel conferire il proprio curriculum professionale acconsente, ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96 al trattamento da parte dell'Azienda dei dati in esso contenuti – compresi eventuali dati sensibili ai sensi dell'art.22 della citata legge.



STUDIO DI INGEGNERIA VOLTAN
Via L. Einaudi n. 24 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel-Fax +39 0425 475433 - Mob +39 347 6412123
Mail studiovoltan@libero.it
Web www.studiovoltan.altervista.org

(Codice interno: 308929)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 458 del 13 ottobre 2015

**Individuazione del professionista al quale affidare l'esecuzione di attività i supporto alla Direzione Lavori "Direttore geologico/geotecniche di supporto al progetto di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - id piano 999. Professionista: Dott. Darteni Giuseppe Franco. Importo Euro 17.500,00 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 350,00 più IVA 22% euro 3.927,00 per un totale di euro 21.777,00 - CIG ZD215F0C85 - CUP H63B11000310003.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Estremi principali documenti dell'istruttoria:<br>nota 3.4.2015 prot. 142811<br>- offerta del 29.4.2015 prot. n. 178792<br>- DGR 2815/2013<br>- Decreto dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 2/2015.<br>Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 33/2013. |

Il Direttore

PREMESSO :

- con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, è stato approvato il progetto definitivo, autorizzato anche sotto l'aspetto paesaggistico ed aggiornato il quadro economico di spesa alla variazione dell'iva al 22%, dell'importo complessivo di Euro 12.700.000,00;
- con DGR 2815/2013 sono state autorizzate le procedure d'appalto e la realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego - Muson;
- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 25.03.2015 n. 88, sono state espletate le verifiche di cui al D.Lgs. 163/2006 e si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta srl (Capogruppo Mandataria) con sede in San Martino Buon Albergo (VR) e Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante) con sede in Mantova, per l'importo contrattuale di complessivi Euro 5.556.696,51, di cui Euro 5.246.582,51 per lavori al netto, Euro 220.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 90.114,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale in parola, dando altresì atto che l'importo contrattuale dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto è pari ad Euro 899.994,38;
- con Decreto Sezione Difesa del Suolo 11.09.2015 n. 298, è stato approvato il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta per l'importo di Euro 12.700.000,00;

VISTO il Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 15.06.2015 n. 2, con il quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato a come Responsabile del procedimento per la progettazione esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento;

CONSIDERATO:

- che risultano necessarie indagini geologiche, geotecniche e di laboratorio per la progettazione esecutiva. Pertanto, questa Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha provveduto ad individuare il Beneficiario mediante indagine di mercato svolta tra professionisti inscritti nell'Elenco dei Consulenti e prestatori d'opera della Regione del Veneto (DGR 1576/2012, Allegato A al Decreto della Sezione Lavori Pubblici n. 978/2015);
- che l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione regionale è quella presentata in data 29.04.2015 prot. 17879, dal dott. Darteni Giuseppe Franco nato a Valdagno (VI) il 04.09.1952 (omissis) - p. IVA 00690542040 con sede in via piazza Sant'Andrea, 32 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) che ha offerto l'importo di Euro 17.500,00 oltre a cassa previdenziale EPAP 2% Euro 350,00 ed IVA 22% pari a Euro 3.927,00 per complessive Euro 21.777,00;
- che il professionista risulta iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione del Veneto con il n. 132/265 (Allegato A del Decreto Sezione Lavori Pubblici 978/2015);
- che il contenuto dell'incarico è decritto nella lettera d'invito 03.04.2015 prot. 173409 e confermato con offerta in data 29.04.2015 prot. 17879;

CONSIDERATO:

- che sono stati verificati i requisiti di ordine generale disposti dall'art. 38, D.Lgs. 163/2006 nei confronti del dott. Darteni Giuseppe Franco;
- che il dott. Darteni Giuseppe Franco con nota 02.09.2015, acquisita al prot. reg. 355045 in data 04.09.2015, ha dichiarato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per la definizione dell'incarico professionale in argomento, allegato al presente Decreto con il **numero 1**.
Visto il Curriculum Vitae del professionista, allegato al presente decreto con il **numero 2.**
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";
VISTA la DGR 2401 del 27.11.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia", art. 14 lettera b;
VISTA la DGR 677 del 14.05.2013 "D.Lgs. 33/2013. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
VISTA la DGR 2815 del 30.12.2013 "Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Autorizzazione all'appalto e realizzazione dei bacini di laminazione sul torrente Tramigna, sul torrente Alpone e sul torrente Lastego-Muson";

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare il dott. Darteni Giuseppe Franco, professionista esterno al quale affidare, l'incarico professionale per l'esecuzione di attività geologicho/geotecniche di supporto al progetto di *Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* -- id piano 999. per l'importo Euro 17.500,00 oltre a contributo previdenziale 2% Euro 350,00 più IVA 22% Euro 3.927,00 e quindi complessivamente Euro 21.777,00;
3. detto professionista (omissis) p. IVA 00690542040, con sede in via piazza Sant'Andrea, 32 - 36073 Cornedo Vicentino (VI);
4. di approvare il contenuto dell'incarico è decritto nella lettera d'invito 03.04.2015 prot. 173409 e confermato con offerta in data 29.04.2015 prot. 17879, che prevede il compenso per complessivi Euro 21.777,00;
5. di approvare l'**Allegato 1** contenente lo schema convenzione che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
6. di dare atto che il compenso per il professionista trova copertura finanziaria nel progetto di "*Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)"* - id piano 999 , DGR 2815/2013;
7. di trasmettere il presente Decreto alla Sezione Difesa del Suolo per i successivi adempimenti;
8. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta giorni dalla conoscenza (D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto e il curriculum vitae nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013 e ai sensi della DGR 677/2013 con esclusione dello schema di convenzione.

Umberto Anti

Allegato "1" *(omissis)*

Allegato n. 2 al
decreto n. 458
del 13 OTT 2015

CURRICULUM PROFESSIONALE DEL
DOTT. GIUSEPPE FRANCO DARTENI

INFORMAZIONI PERSONALI

## GIUSEPPE FRANCO DARTENI

Nato a: Valdagno, il 4 Settembre 1952
Residente via Piazza Sant'Andrea n. 32, Cornedo Vicentino
Codice fiscale : DRT GPP 52P04 L551O
Iscritto all'Ordine: Iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto n°132
Cittadinanza: Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

INCARICHI RELATIVI ALLE DISCARICHE

| | |
|---|---|
| 2005-presente | Responsabile Controllo Discarica per R.N.P. di Via Canove ( Arzignano)<br>Responsabile Controllo Discarica "Pontesello" di Montorso Vicentino<br>per conto di Agno Chiampo Ambiente |
| 1990-presente | Tecnico responsabile delle discariche operative e post-operative per conto di Acque del Chiampo |
| 2000-2012 | Direttore Tecnico Discarica per R.N.P. di Via Canove ( Arzignano)<br>Direttore Tecnico Discarica "Pontesello" di Montorso Vicentino<br>per conto di Agno Chiampo Ambiente |
| 2008-presente | Direttore Tecnico Discarica di Rifiuti Solidi Urbani di Via Galvani in gestione post operativa per conto del Comune di Sandrigo |

PROGETTI RELATIVI ALLE DISCARICHE

| | |
|---|---|
| Marzo 2015 | Progetti di ribaulatura della Discarica Rifiuti Solidi Urbani di via Lamaro, località Pontesello, in gestione post-operativa<br>Committente: Agno Chiampo Ambiente |
| Marzo 2015 | Valutazione di impatto ambientale del progetto di dewatering delle discariche operative n°7 e n°9<br>Committente: Acque del Chiampo |
| Febbraio 2015 | Progetto di barriera idraulica di soccorso per discariche operative n°7 e n°9<br>Committente: Acque del Chiampo |
| Luglio 2014 | Studio preliminare sulla barriera idraulica di dewatering per la Discarica operativa n°9<br>Committente: Acque del Chiampo |



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 355045 data 04/09/2015, pagina 8 di 22

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 355045 data 04/09/2015, pagina 9 di 22

Aprile 2014 — Relazione sugli effetti dell'escursione della falda oltre il piano di imposta dell'argilla da un punto di vista strutturale e ambientale per le discariche operative Discarica n°7 e n°9
Committente: Acque del Chiampo

Luglio 2014 — Indagine geologica-geotecnica e idrogeologica sui terreni interessati dal progetto di modifica condizioni di gestione post-operativa della discarica controllata sita il localita' Quartieri in comune di Sarcedo (vi)
Committente: CO.RSEA.Consorzio Rifiuti Speciali e Assimilabili

PROGETTI DI OPERE SPECIALI, DIREZIONI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, ASSISTENZA GEOLOGICA

2015 (in corso) — Coordinamento della sicurezza e assistenza geologico-geotecnica per l'intervento di allargamento della strada comunale Spanevello-Pra' dell'Acqua con realizzazione di un nuovo tratto stradale alternativo
Committente: Comune di Recoaro Terme

2013-2015 — Direzione Lavori in fase esecutiva per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino del tratto del rilevato arginale destro del Torrente Tramigna completamente distrutto durante l'evento di piena del 16 maggio 2013 in corrispondenza del ponte sulla s.r. 11 in comune di San Bonifacio
Committente: Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona

2013-2014 — Progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale per la ricomposizione ambientale della cava "Montagnanova di Dietro – Cava Ovest"
Committente: Comune di Conco
Importo contrattuale dell'intervento € 282'210,00

2009-2014 — Progetto preliminare/definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale per la sistemazione del dissesto idrogeologico verificatosi in località Faggiana
Committente: Comune di Chiampo
Importo contrattuale dell'intervento € 90'067,88

15/06/2011 al 10/11/2011 — Progetto preliminare/definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale per la sistemazione del dissesto idrogeologico verificatosi in località Meggiara
Committente: Comune di Valdagno
Importo contrattuale € 262'000,00

| | |
|---|---|
| 25/10/11 al 12/09/2013 | Progetto preliminare/definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale per la sistemazione del dissesto idrogeologico verificatosi in prossimità dello stabilimento industriale della ditta Norda spa in Comune di Valli del Pasubio (VI)<br>Committente: Norda spa |
| Giugno 2011 – in corso | Progetto preliminare/definitivo/esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale per per la sistemazione di quattro dissesti franosi nelle Contrade Catazzi, Cortesani, Fojere e Pasquali<br>Committente: Comune di Crespadoro |
| 13/12/2011 al 20 /04/2012 | Progetto preliminare/definitiva/esecutiva, direzione di lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale di una galleria paramassi in acciaio per la messa in sicurezza da caduta massi di un tratto di via Valgoda<br>Committente: Comune di Enego |

COMPETENZE PERSONALI

| | |
|---|---|
| Lingua madre | Italiano |
| Patente di guida | C |

ULTERIORI INFORMAZIONI

| | |
|---|---|
| Associazioni | Professionista associato allo Studio Tecnico Associato Darteni Giuseppe Franco e Darteni Piero, insieme all'ing. Darteni Piero |
| Dati personali | Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". |

Vicenza, 03/09/2015

Dott. Giuseppe Franco Darteni

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE DEL VENETO
Dr. Geol. GIUSEPPE FRANCO DARTENI n. 132

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 355045 data 04/09/2015, pagina 10 di 22

(Codice interno: 308930)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 459 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Costermano loc. San Fermo, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Aukenthaler Reinhard. Pratica D/12259.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di Aukenthaler Reinhard del 7.7.2015 prot. n. 279403;<br>parere Autorità di Bacino prot. 418227 del 2.10.2013; parere Direzione Geologia e Georisorse prot. n. 440982 del 15.10.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 464970 del 28.10.2013; decreto di ricerca n. 33 del 31.1.2014;<br>disciplinare prot. n. 380394 del 23.9.2015.<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15.02.2013 prot.n. 70879 da Aukenthaler Reinhard (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ubicata al foglio 20 particella 349 in comune di Costermano loc. San Fermo, per complessivi medi mod. 0,0018 (l/s 0,18) e massimi mod. 0,011 (l/s 1,1) ad uso irriguo di soccorso dei terreni catastalmente individuati al Foglio 20 mappali 449-453-457-429-431-433-440-441-447-450-454-455-428-458-462-464-183-349-422-427-430-439-444-446 in comune di Costermano ed al Foglio 5 mappale 707 in comune di Affi, per ettari 13,4, per un volume complessivo di mc/annui 1866,24.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del Fiume Po del 02.10.2013 prot. GC.n. 418227, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Direzione Geologia e Georisorse prot.n. 440982 del 15.10.2013 quale Direzione preposta al rilascio del parere ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933;
- Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 464970 del 28.10.2013;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 33 del 31.01.2014 della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo in comune di Costermano loc. San Fermo.

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 380394 del 23.09.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Aukenthaler Reinhard, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Costermano loc. San Fermo, identificato catastalmente al foglio 20 particella 349 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi mod. 0,0018 (l/s 0,18) e massimi mod. 0,011 (l/s 1,1), ad uso irriguo di soccorso dei terreni catastalmente individuati al Foglio 20 mappali 449-453-457-429-431-433-440-441-447-450-454-455-428-458-462-464-183-349-422-427-430-439-444-446 in comune di Costermano ed al Foglio 5 mappale 707 in comune di Affi, per ettari 13,4, per un volume complessivo di mc/annui 1866,24.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 380394 del 23.09.2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a Euro 48,68 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 380394 del 23.09.2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 380394 del 23.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato dal sig. Aukenthaler Reinhard con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 460 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Prati di Prabiano tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Concessionario: Cordioli Eddo. Pratica D/12070.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 147256 del 28.3.2012;<br>parere Autorità di Bacino prot. 84306 del 26.2.2013;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 19541 del 13.11.2012;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 28.03.2012 (prot. n. 147256) di Cordioli Eddo, (omissis) e P.IVA 00891580235 (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso e antibrina, nel comune di Villafranca di Verona - loc. Prati di Prabiano, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 13 mappale n. 127;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386203 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Cordioli Eddo, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Villafranca di Verona - loc. Prati di Prabiano complessivi medi mod. 0,00085 (l/s 0,085) e massimi mod. 0,0051 (l/s 0,51) ragguagliati su un periodo di utilizzo di 180 giorni, per un volume annuo di complessivi $m^3$ 1.340 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso ($m^3$ 163) e antibrina ($m^3$ 1.177), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 13 mappale 127.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386203 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386203 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il sig. Cordioli Eddo, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308932)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 461 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Ganfardine tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso e antibrina. Concessionario: Faccioli Bruno. Pratica D/12092.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 217820 dell'11.5.2012;<br>parere Autorità di Bacino prot. 84338 del 25.2.2013;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 12104 del 9.8.2012;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 11.05.2012 (prot. n. 217820) di Faccioli Bruno, (omissis) e P.IVA 02183830237 (omissis) , tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso e antibrina, nel comune di Villafranca di Verona - loc. Ganfardine, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 6 mappale n. 309;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386321 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Faccioli Bruno, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Villafranca di Verona - loc. Ganfardine complessivi medi mod. 0,0023 (l/s 0,23) e massimi mod. 0,0143 (l/s 1,43) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 1.376 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso ($m^3$ 168) e antibrina ($m^3$ 1.208 con un prelievo di 18,5 l/s per 3 interventi da 6 ore ciascuno), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 6 mappale 309.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386321 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386321 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il sig. Faccioli Bruno, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308933)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 462 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara Via Motti tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Comerlato Elena. Pratica D/12148.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 378728 del 20.8.2012;<br>integrazione domanda prot. n. 75370 del 19.2.2013;<br>parere Autorità di Bacino prot. 2244 del 21.11.2012;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 13123 del 12.9.2013;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 20.08.2012 (prot. n. 378728) di Cumerlato Elena, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Montecchia di Crosara - via Motti, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 19 mappale n. 260;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386215 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Cumerlato Elena, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - via Motti complessivi medi mod. 0,0063 (l/s 0,63) e massimi mod. 0,035 (l/s 3,5) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 20.000 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 19 mappale 260.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386215 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386215 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la sig.ra Cumerlato Elena, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308934)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 463 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Bussolengo loc. Cioi tramite un pozzo di prelievo ad uso irrigazione di impianto vivaistico. Concessionario: Zocca Natalino. Pratica D/12266.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 75491 del 19.2.2013;<br>parere Autorità di Bacino prot. 45 del 10.1.2014;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 17154 del 22.10.2013;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 19.02.2013 (prot. n. 75491) di Zocca Natalino, (omissis) e P.IVA 02492420233 (omissis),

tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irrigazione di impianto vivaistico, nel comune di Bussolengo - loc. Cioi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 25 mappale n. 217;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386329 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Zocca Natalino, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Bussolengo - loc. Cioi complessivi medi mod. 0,006 (l/s 0,6) e massimi mod. 0,036 (l/s 3,6) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 5.000 d'acqua pubblica ad irrigazione di impianto vivaistico, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 25 mappale 217.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386329 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386329 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il sig. Zocca Natalino, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308935)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 464 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Roncà Via Battistocchi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Negrin Stefania. Pratica D/12338.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 337997 dell'8.8.2013;<br>parere Autorità di Bacino prot. 167 del 27.1.2014;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 2027 dell'11.2.2014;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 08.08.2013 (prot. n. 337997) di Negrin Stefania, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Roncà - via Battistocchi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 9 mappale n. 69;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386308 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Negrin Stefania, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Roncà - via Battistocchi complessivi medi mod. 0,0038 (l/s 0,38) e massimi mod. 0,0078 (l/s 0,78) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 4.023 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 9 mappale 69.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386308 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386308 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la sig.ra Negrin Stefania, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308936)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 465 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona - Via Adamello tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Body Energie s.a.s. Pratica D/12379.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 501771 del 19.11.2013;<br>parere Autorità di Bacino prot. 188785 del 30.4.2014;<br>dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 4887 del 31.3.2014;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 25.07.2014 (prot. n. 318197) di Vanzo Carlo, (omissis) P.IVA 02271880235 (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo antibrina, nel comune di Bussolengo - loc. Crocioni, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 26 mappale n. 373;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386337 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Vanzo Carlo, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Bussolengo - loc. Crocioni complessivi medi mod. 0,04 (l/s 4,0) e massimi mod. 0,12 (l/s 12,0) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 1.382 d'acqua pubblica ad uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 26 mappale 373.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386337 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386337 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il sig. Vanzo Carlo, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308937)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 466 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Bussolengo - loc. Crocioni tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Vanzo Carlo Pratica D/12483.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>domanda originale prot. n. 318197 del 25.7.2014;<br>parere Autorità di Bacino prot. 2600 del 26.11.2014;<br>parere Consorzio di Bonifica prot. n. 17517 dell'8.10.2014;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA l'istanza del 25.07.2014 (prot. n. 318197) di Vanzo Carlo, (omissis) P.IVA 02271880235 (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo antibrina, nel comune di Bussolengo - loc. Crocioni, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 26 mappale n. 373;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 386337 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Vanzo Carlo, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Bussolengo - loc. Crocioni complessivi medi mod. 0,04 (l/s 4,0) e massimi mod. 0,12 (l/s 12,0) per un volume annuo di complessivi $m^3$ 1.382 d'acqua pubblica ad uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 26 mappale 373.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 386337 del 28.09.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 386337 del 28.09.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il sig. Vanzo Carlo, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308938)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 467 del 13 ottobre 2015

**Concessione di bene demaniale mediante utilizzo dell'acqua destinata a pesca sportiva e occupazione della superficie d'acqua di circa mq 5.280,00 in Comune di Oppeano frazione Vallee. R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessionari: Sartori Maggiorina (proprietaria) - Pesca Sportiva Dalla Bionda Circolo Arci (utilizzatore). Pratica D/9140.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si consente l'utilizzo del bene demaniale (specchio d'acqua destinato alla pratica della pesca sportiva).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanze 8.3.2002 (proprietaria) e 15.5.2015 (utilizzatore);<br>determinazione della Provincia di Verona n. 2592/15 del 13.7.2015 di autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca sportiva (riserva di pesca);<br>disciplinare prot. n. 389490 del 29.9.2015;<br>Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23. |

Il Direttore

VISTA le istanze in data 08/03/2002 Prot.n. 35276 di Sartori Maggiorina (proprietaria), (omissis), e di Scarpolini Oscar rappresentante della "PESCA SPORTIVA DALLA BIONDA CIRCOLO ARCI" (utilizzatore), con sede legale in via W. A. Mozart, 35 nel comune di (37050) Oppeano (VR), P.IVA 93096270231, intese ad ottenere la concessione di bene demaniale mediante l'occupazione della superficie d'acqua di circa mq. 5.280,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in frazione Vallese del comune di Oppeano (VR);

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 17/06/2008 che stabilisce che l'utilizzo in concessione di specchi d'acqua debba considerarsi una derivazione di acqua sotterranea e, quindi, sia soggetto a rilascio di concessione demaniale ove sussiste un'utilità o un tornaconto dell'uso dell'acqua;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso sottoscritto dai richiedenti prot.n. 389490 del 29/09/2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di bene demaniale in oggetto;

VALUTATO che i titolari della concessione hanno costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare prot. n. 389490 del 29/09/2015;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione del bene demaniale in argomento alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Sartori Maggiorina (proprietaria) e alla "Pesca Sportiva dalla Bionda Circolo Arci" rappresentata da Scarpolini Oscar (utilizzatore), così come in premessa individuate, l'occupazione della superficie d'acqua di circa mq. 5.280,00 e l'utilizzo dell'acqua da destinare alla pesca sportiva, in frazione Vallese del comune di Oppeano (VR); lo specchio d'acqua è identificato catastalmente al foglio 1 mappali n. 42-43 del comune di Oppeano.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 389490 del 29/09/2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo pari a Euro 242,88 (Euro/mq. 0,046 x mq. 5.280,00) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 389490 del 29/09/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra l'utilizzatore "Pesca Sportiva dalla Bionda Circolo Arci", la proprietaria Sartori Maggiorina e la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 308752)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 437 del 05 ottobre 2015

**O.C.D.P.C. n.43/2013 e Decreto del Presidente Giunta Regionale n.24 del 05/03/2013. Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Intervento di somma urgenza VI-A/19 Indifferibile VI B/6. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 Allegato "F". Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio alla fronte di Via Due Ponti e sovralzo e ringrosso arginature da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville (VI) e completamento. Decreto di costituzione di servitù (artt. 1 e 44 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i.) mapp. n. 69 del foglio 16 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI).**

*[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Il provvedimento dispone la costituzione di servitù coatta di superfici in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico - a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.<br>- decreto n. 29 del 30.01.2014 di liquidazione indennità definitiva per costituzione servitù. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. è costituita a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in Viale Boston - ROMA - c.f. 80207790587**, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, la costituzione di servitù permanente, come tracciata in colore rosso nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera **"A"**, sui beni immobili di seguito descritti:

**Comune di Dueville** - Foglio 16 - Catasto Terreni
Mapp. n. 69 seminativo di are 15 e ca 79 - r.d. Euro. 9,49 r.a. Euro. 6,52 - superficie da asservire are 1 e ca 21.
Ditta proprietaria:
**LOVATO ANTONIO,** c.f.: LVT NTN 49D30 E354D - quota di proprietà 1/1.
Valore complessivo delle indennità corrisposte Euro. 677,60.

2. la Regione del Veneto provvederà, a proprie spese, alla registrazione, volturazione e trascrizione del presente atto ed alla sua notifica ai diretti interessati.

3. in applicazione del c. 8 dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 e del c. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 347/1990 negli atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se beneficiario dell'espropriazione è lo Stato.

4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art.53 del D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308753)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 438 del 05 ottobre 2015

**O.C.D.P.C. n.43/2013 e Decreto del Presidente Giunta Regionale n.24 del 05/03/2013. Ex O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010. Intervento di somma urgenza VI-A/19 Indifferibile VI B/6. Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 22.02.2011 Allegato "F". Lavori di pronto intervento per la chiusura della rotta dell'argine destro del torrente Timonchio alla fronte di Via Due Ponti e sovralzo e ringrosso arginature da Casa Stedile al Ponte di Vivaro in Comune di Dueville (VI) e completamento. Decreto di costituzione di servitù (artt. 1 e 44 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i.) mapp. n. 204 del foglio 16 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI).**

*[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Il provvedimento dispone la costituzione di servitù coatta di superfici in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico - a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n.3906/2010; D.P.R. 327/2001.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- verbale di accordo bonario in data in data 07.06.2011.<br>- decreto n. 31 del 30.01.2014 di liquidazione indennità definitiva per costituzione servitù. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. è costituita a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in Viale Boston - ROMA - c.f. 80207790587**, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, la costituzione di servitù permanente, come tracciata in colore rosso nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera **"A"**, sui beni immobili di seguito descritti:

**Comune di Dueville** - Foglio 16 - Catasto Terreni
Mapp. n. 204 seminativo di are 33 e ca 33 - r.d. Euro. 20,04 r.a. Euro. 13,77 - superficie da asservire are 1 e ca 79.
Ditte proprietarie:
**LOVATO ANTONIO,** c.f.: LVT NTN 49D30 E354D - quota di proprietà ½.
**CAILOTTO ARMIDA VIRGINIA**, c.f.: CLT RDV 51E63 H214D - quota di proprietà ½.
Valore complessivo delle indennità corrisposte Euro. 1.002,40.

2. la Regione del Veneto provvederà, a proprie spese, alla registrazione, volturazione e trascrizione del presente atto ed alla sua notifica ai diretti interessati.

3. in applicazione del c. 8 dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 e del c. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 347/1990 negli atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se beneficiario dell'espropriazione è lo Stato.

4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art.53 del D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308508)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 442 del 12 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per l'esecuzione di visite oculistiche specialistiche alla Dott.ssa Teodolinda Tretti con ambulatorio in Vicenza. Impegno di spesa di E. 3.780,00.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si affida l'incarico per l'esecuzione di visite di visite oculistiche specialistiche, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e smi. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l' effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

CONSIDERATO che il Medico Competente dell'Ufficio ha concordato di avere, quale supporto specialistico oftalmologico, la dott.ssa Teodolinda Tretti con ambulatorio sito in Vicenza - C.trà S. Pietro 67 che, anche per gli anni passati, ha svolto l' incarico di specialista oftalmologico in modo soddisfacente ed è a conoscenza delle problematiche dei dipendenti dell'Ufficio;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Dott.ssa Tretti pervenuto all' Ufficio in data 09/10/2015 prot. n. 406474, la quale ha indicato quale preventivo di spesa per le visite specialistiche oculistiche ai dipendenti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza l'importo di Euro 3780,00 ( IVA esente ) ;

RITENUTO di confermare l' incarico alla Dott.ssa Tretti Teodolinda per l' anno 2015;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di confermare l'incarico per l'esecuzione di visite oculistiche specialistiche ai dipendenti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza alla dott.ssa Teodolinda Tretti, con ambulatorio sito in Vicenza - Contrà S. Pietro 67, verso il corrispettivo di Euro 3.780,00 ( I.V.A. esente), (omissis), P.IVA : 01888610241;

Art. 2 - di impegnare la spesa di Euro Euro. 3.780,00 (IVA esente) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05 1255 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 6 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308754)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 443 del 13 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico di Medico Competente di medicina del lavoro al Dr. Sergio Serraino della Società SMDL Group srl di Thiene (VI). Impegno di spesa di E. 5.100,00. CIG ZBC167EC38.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si affida l'incarico di Medico Competente di Medicina del Lavoro per la sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e smi. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all' adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RILEVATA la necessità di garantire lo svolgimento delle attività del "medico competente" per l'anno 2015/2016, quali le visite mediche preventive e periodiche, l'elaborazione dei risultati sanitari, il sopraluogo nei siti dove si svolge l'attività lavorativa e la partecipazione alla riunione periodica;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Società SMDL Group srl in data 12/10/2015, la quale per lo svolgimento delle attività di Medico Competente conferma gli stessi prezzi e condizioni praticati per gli anni precedenti;

RITENUTO, accertata la sussistenza delle ragioni di convenienza, di affidare nuovamente l'incarico di Medico Competente al Dr. Sergio Serraino della Società SMDL Group srl per la fiducia nell'operato e continuità nei programmi e negli interventi posti in essere nel corso del precedente incarico;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di confermare l'incarico di Medico Competente di Medicina del Lavoro al Dr. Sergio Serraino della Società SMDL Group srl con sede a Thiene in Via Marco Corner n. 19 C.F. e P.IVA: 03513840243, verso il compenso di Euro 5.100,00 (

IVA compresa);

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro Euro. 5.100,00 (IVA compresa) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05.1255 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308755)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 444 del 13 ottobre 2015

**R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR), per la concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Chiampo nel Comune di Crespadoro (VI). Moduli medi 2,37 (237 l/s) e massimi 4,37 (437 l/s). Salto utile 29 m. Potenza nominale media 67,42 kW. Decreto di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica. Pratica n. 828/CH.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| R.D. 1775/1933 D.G.R. n. 694/2013. Con il presente decreto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Chiampo in comune di Crespadoro (VI). Istanza del 18.2.2013 della ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR). |

Il Direttore

VISTA l'istanza datata 18.2.2013 della ditta Sordato S.r.l. di Monteforte d'Alpone (VR) con sede in Via XX Settembre, 33 - P.IVA 03220940237 con legale rappresentante il sig. Claudio Sordato, con la quale è stata richiesta la concessione per derivare moduli medi 2,37 (237 l/s) e massimi 4,37 (437 l/s) d'acqua dal torrente Chiampo in comune di Crespadoro (VI), per l'attivazione di una centralina per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media pari a 67,42 kW;

- che nel corso dell' istruttoria non sono pervenute domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, prot. n. 1108 del 31.5.2013;

VISTO il parere idraulico favorevole, con prescrizioni, della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, espresso con voto n. 262/2014 in data 15.12.2014;

ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato, ai sensi della D.G.R.V. n. 694 del 14.5.2013, precedentemente alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.i.;

VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;

VISTO il disciplinare n. 188 di rep. sottoscritto in data 16.9.2015 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998 n. 112;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n. 11;

VISTO l'art. 18 della L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTO il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387;

VISTA la D.G.R.V. n. 694 del 14.5.2013;

decreta

ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso alla ditta **Sordato S.r.l.** con sede in Monteforte d'Alpone (VR) in Via XX Settembre n. 33 - P.IVA 03220940237, il diritto di derivare dal torrente Chiampo in comune di Crespadoro (VI), moduli medi 2,37 (237 l/s) e massimi 4,37 (437 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, per produrre, sul salto di 29 m, la potenza nominale media di 67,42 kW;

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato disciplinare n. 188 del 23 settembre 2015,

registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 2.10.2015 n. 3381 serie 3 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2422,96= (Euro duemilaquattrocentoventidue/96) calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a), dell'art. 23, del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677;

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308756)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 446 del 13 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per la fornitura di defibrillatore modello Powerheart AED G5 alla ditta Sago Medica di Pieve di Cento (BO). Impegno di spesa di Euro 1.560,38. CIG ZBA167B9AD.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si affida l'incarico per la fornitura di un defibrillatore in relazione alle risultanze della sorveglianza sanitaria, come espresso nella Relazione del Medico Competente. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all' adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RILEVATA la necessità di avere in dotazione dell'Ufficio un defibrillatore in relazione alle risultanze della sorveglianza sanitaria, come espresso nella Relazione del Medico Competente in occasione della riunione periodica del dicembre 2014;

VISTA la memoria in data 5 ottobre u.s. del Medico Competente che indicava idoneo per la Struttura il defibrillatore modello Powerheart AED G5 in quanto con garanzia di sette anni e durata della batteria di circa quattro anni;

EFFETTUATA, come previsto dalla DGR 2401/2012, ricerca sul catalogo MEPA gestito da Consip spa, individuando come più vantaggiosa per l'Amministrazione la fornitura di detto defibrillatore presso la ditta Sago Medica di Pieve di Cento (BO) che offre l'importo di Euro 1.279,00 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere alla fornitura con ODA n. 2408972 del 12/10/2015 ;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di affidare l'incarico per la fornitura di un defibrillatore modello Powerheart AED G5 alla ditta Sago Medica con sede a Pieve di Cento (BO) in Via Zallone 25 C.F. e P.IVA : 01122350380, verso il corrispettivo di Euro 1.560,38 ( IVA compresa);

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro Euro. 1.560,38 (IVA compresa) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.03.01.1258 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308920)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 447 del 15 ottobre 2015

**D.G.R. n° 537 del 15.04.2014 Progetto definitivo n. 1256 in data 22 maggio 2014 dei lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in Comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua. Importo complessivo E. 500.000,00 CUP: H32G14000280002 - CIG: 5948349CDE Liquidazione acconto indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 - per esproprio quota parte particelle nn. 280 e 273 del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.**

*[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità aggiuntiva - artt. 40 e 42 D.P.R. 327/2001 - da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubbliche.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- Decreto n. 559 del 25.09.2014 di approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;<br>- contratto di affitto di fondo rustico in data 15.03.2012 e autocertificazione in data 28.10.2014, prot. 455109 del 29.10.2014, attestante la qualifica di imprenditore individuale agricolo. |

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità aggiuntava prevista dagli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2001, come specificato in premessa, relativa all'esproprio delle particelle nn. 280 e 273 del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in Comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua, opere previste dal progetto definitivo n. 1256 in data 22 maggio 2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a favore della Ditta:

Bortolan Nereo, c.f. BRTNRE31L06D107Z - somma spettante Euro 10.444,20.

2. la spesa di Euro 10.444,20 è posta a carico del capitolo n. 102121, Codice SIOPE 2-01-01/2101, impegno n. 4461 del bilancio regionale per l'esercizio 2014.

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308921)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 448 del 15 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale regionale alla società S.M.D.L. Group s.r.l. di Thiene(VI) ed al Comune di Malo (VI). Impegno di spesa di E. 2.164,00. CIG Z6F1685206.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si affida l'incarico di organizzare il corso di formazione BLS-D, l'aggiornamento degli addetti al primo soccorso e l'aggiornamento annuale del RLS e degli ASPP rivolti ai dipendenti regionali di Vicenza. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RICHIAMATO il disposto normativo che obbliga il Datore di Lavoro ad assicurare una adeguata formazione per i propri dipendenti, in particolare per quanto attiene la gestione delle emergenze e l'aggiornamento delle figure del RLS (rappresentante dei lavoratori della sicurezza) e degli ASPP (addetti al Servizio di Prevenzione Protezione);

RILEVATA pertanto la necessità di completare la formazione dei dipendenti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in modo particolare attraverso:

- un corso di formazione BLS-D ( Basic Life Support - Defibrillation ) della durata di 5 ore e per un massimo di 12 dipendenti ;
- l'aggiornamento triennale del corso di primo soccorso per n. 6 colleghi dell'Ufficio;
- l'aggiornamento annuale della RLS (rappresentante dei lavoratori della sicurezza) e degli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione);

CONSIDERATO opportuno rivolgersi, per l'organizzazione dei corsi sopra descritti:

- alla società SMDL Group s.r.l. di Thiene (VI) in quanto società di medicina del lavoro a cui afferisce il Medico Competente e che conosce le problematiche di salute e di sicurezza dei dipendenti;
- al Comune di Malo (VI) quale ente organizzatore di corsi di formazione per dipendenti pubblici;

ACQUISITI i preventivi trasmessi:

- per l'organizzazione del corso di formazione BLS-D (Basic Life Support - Defibrillation ) e dell'aggiornamento triennale del corso di primo soccorso da parte della società di medicina del lavoro SMDL Group s.r.l. di Thiene (VI) per gli importi rispettivamente di Euro. 1442,00 e di Euro. 602,00;
- per l'aggiornamento di RLS e di ASSP dal Comune di Malo (VI) per Euro. 30,00 a partecipante;

VERIFICATO che il mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA" gestito dalla società Consip S.p.A. fornisce a catalogo, nell'iniziativa "FORMAZIONE", solamente il corso per l'aggiornamento del RLS in modalità e-learning ad un

prezzo di Euro. 98,00 a partecipante, decisamente superiore a quello proposto dal Comune di Malo (VI);

CONSIDERATO CHE, sebbene le vigenti disposizioni di contenimento della spesa dispongono delle limitazioni per le spese relative alla formazione ( art. 6 comma 13 D.L. 78/2010), questa specifica tipologia di spesa trova il suo fondamento nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non è soggetta alle limitazioni citate;

RITENUTO di procedere agli affidamenti e ai relativi impegni di spesa;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di impegnare, per le motivazione esposte in premessa, il corrispettivo di Euro 2.164,00 a favore delle seguenti ditte :

- SMDL Group s.r.l. con sede a Thiene (VI) in Via Marco Corner n. 19 - C.F. e P.IVA : 03513840243, l'importo di Euro 2.044,00 ( IVA esente);
- Comune di Malo (VI) con sede a Malo (VI) in Via S. Bernardino n.19- Partita IVA 00249370248 per l'importo di Euro. 120,00 (IVA esente);

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro Euro. 2.164,00 (IVA esente) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05.1251 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazione in premessa esposte;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308922)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 449 del 15 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Fornitura di DPI (Dispositivi di protezione individuale) e indumenti protettivi per il personale regionale della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza Impegno di spesa di Euro 6.233,76.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si provvede alla fornitura idonei DPI (dispositivi di protezione individuali) e di idonei indumenti protettivi per il personale regionale della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, al fine di prevenire il rischio biologico e quelli di tipo ambientale e climatico. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RICHIAMATO il disposto normativo che obbliga il Datore di Lavoro a fornire adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) e ogni altra precauzione per proteggere i lavoratori dai rischi a cui sono espsoti durante l'attività lavorativa;

RILEVATO che parte dei DPI e degli indumenti protettivi in dotazione al personale tecnico che svolge attività esterna presso cantieri o con sopralluoghi in ambienti naturali impervi, con rischio, tra gli altri, di scivolamento e di caduta, con esposizione prolungata alle intemperie durante i servizi di piena ed i in occasione di eventi meteorologici eccezionali ,sono scaduti o inadeguati per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione;

RILEVATA pertanto la necessità di adeguare la fornitura di DPI ai dipendenti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in modo particolare attraverso:

- dotazione di idonei scarponi "S3" - EN 20345 per il personale tecnico con accesso ai cantieri di tipo edile;
- dotazione di scarponi di protezione escursionistica per i tecnici forestali con attività tecnica di sopralluogo nei boschi e nelle zone montane caratterizzate da forte acclività;
- dotazione di berretti in Goretex per la protezione dalle intemperie per i tecnici con attività esterna;
- dotazione di pantaloni estivi quali indumenti di prevenzione del rischio biologico dovuto al morso di zecca per i tecnici con attività in ambienti con alta presenza di tali parassiti;

EFFETTUATA, come previsto dalla DGR 2401/2012, ricerca dei succitati DPI e degli indumenti protettivi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA" gestito dalla società Consip S.p.A. nell'iniziativa" PROMAS 114" rilevando che:

1. per la fornitura di scarponi antinfortunistici di sicurezza "LOTTO" modello "JUMP 900 MID S3"e di berretti in Goretex mod. "Monica" il prezzo più basso è proposto dalla ditta L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l. con sede in via Dell'Olmo n.19 a Santorso (VI) che dispone anche di scarponi escursionistici "Meindl" per un importo totale di Euro 2.958,00, iva esclusa;

2. per la fornitura di pantaloni protettivi leggeri "Montura" modello "Pordoi Pants" risulta più basso il presso proposto dalla ditta TASCI s.r.l. con sede in via Zotti n. 29 a Rovereto (TN) per un importo totale di Euro 2.151,64, iva esclusa;

RITENUTO opportuno rivolgersi, per le fornitura suddette, alle ditte individuate tramite "MEPA":

1. L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l., via Dell'Olmo n.19, 36014 Santorso (VI), P.IVA 02467560245,- CIG Z931686C65 - per un importo totale di Euro 2.958,00, iva esclusa;
2. TASCI s.r.l. via Zotti n. 29 - 38068 - Rovereto (TN), P.IVA 01180400226,- CIG ZC41686CDB - per un importo totale di Euro 2.151,64, iva esclusa;

RITENUTO di procedere agli affidamenti e ai relativi impegni di spesa;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di impegnare, per le motivazione esposte in premessa, il corrispettivo di Euro 6.233,76 a favore delle seguenti ditte :

- alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l., via Dell'Olmo n.19, 36014 Santorso (VI), P.IVA 02467560245 - CIG Z931686C65 - per un importo di Euro 3.608,79 iva inclusa;
- alla ditta TASCI s.r.l. via Zotti n. 29 - 38068 - Rovereto (TN), P.IVA 01180400226 -CIG ZC41686CDB - per un importo di Euro 2.625,00 iva inclusa;

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro Euro. 6.233,76 (IVA inclusa) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05.1358 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011,

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308923)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 450 del 15 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Incarico per l'aggiornamento della valutazione dei rischi stress lavoro-correlato dei dipendenti regionali alla società S.M.D.L. group s.r.l. di Thiene (VI). Impegno di spesa di Euro 1.293,20. CIG Z7D168490D.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si affida l'incarico di aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per i dipendenti regionali delle sedi di lavoro situate nella provincia di Vicenza in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RICHIAMATO il disposto normativo che obbliga, all'art. 18 del D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro ad effettuare "la valutazione di tutti i rischi", inclusi, come richiamato al comma 1) dell'art. 28, quelli "collegati allo stress lavoro-correlato";

RILEVATO come la valutazione del rischio stress lavoro correlato, effettuata dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nel novembre 2014, richieda un aggiornamento con una indagine più approfondita, come stabilito in sede di Riunione Periodica con il Medico Competente in data 1 dicembre 2014;

VERIFICATA la disponibilità, da parte del Medico Competente, di svolgere l'aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;

ACQUISITA la relativa proposta di spesa di Euro. 1.293,20 (IVA inclusa) da parte della società di medicina del lavoro S.M.D.L. Group s.r.l. di Thiene (VI) per l'aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro -correlato per i 70 dipendenti regionali delle tre sedi di lavoro situate nella provincia di Vicenza, proposta che si ritiene equa e vantaggiosa per l'Amministrazione;

VERIFICATO che il mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA" gestito dalla società Consip S.p.A. non fornisce il servizio per lo svolgimento di tale indagine;

RITENUTO di procedere all' affidamento e al relativo impegno di spesa;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di impegnare, per le motivazione esposte in premessa, il corrispettivo di Euro 1.293,20 (IVA inclusa) a favore della società S.M.D.L. Group s.r.l. con sede a Thiene (VI) in Via Marco Corner n. 19 C.F. e P.IVA : 03513840243;

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro 1.293,20 (IVA inclusa ) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05.1258 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, ;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 308924)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 451 del 15 ottobre 2015

**Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. Fornitura di presidi medico-sanitari salvavita per soggetti allergici e presidi medico-sanitari per lavoratori in luogo isolato ed esposti a rischio biologico della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza Impegno di spesa di E. 462,00. CIG Z4B168756C.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si provvede alla fornitura di presidi medico-sanitari salvavita per soggetti allergici e di presidi medico-sanitari per lavoratori in luogo isolato ed esposti a rischio biologico per i tecnici regionali della Sezione Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza al fine di gestire le emergenze sanitarie. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevede per il Datore di Lavoro una serie di adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29/04/2014 sono stati individuati i Datori di Lavoro, per quanto riguarda le sedi delle strutture regionali decentrate, nelle persone dei Direttori dei Bacini Idrografici competente per territorio;
- con DGR n. 666/2014 la Giunta Regionale ha delegato ciascun Datore di Lavoro, nella propria responsabilità ed autonomia, all'adozione di tutti i provvedimenti necessari concernenti la valutazione dei rischi, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria , la fornitura di necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori ed infine l'obbligo di informare e formare ed addestrare il proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con Deliberazione n. 1086 del 18/08/2015 sono stati assegnati al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, quale Datore di lavoro, i fondi per l'anno 2015 per la gestione delle attività ordinarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

RILEVATO come negli scorsi anni alcuni tecnici del Settore Forestale, durante le attività di sopralluogo e a seguito di punture di insetti, hanno subito infortuni con reazioni allergiche e shock anafilattico grave;

RICHIAMATA la nota del Medico Competente che dispone, al fine della prevenzione delle conseguenze di shock anafilattici a seguito delle punture di imenotteri e di altri insetti, la dotazione di farmaci antistaminici e cortisonici;

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2015 si è tenuto un incontro formativo sul rischio biologico, organizzato dal RSPP con il Medico Competente, rivolto ai tecnici con attività esterna durante il quale sono state presentate le modalità di uso dei presidi di prevenzione;

RILEVATO che risulta necessario dotare i kit di primo soccorso collettivi e le dotazioni personali dei soggetti allergici di insettorepellenti, di ganci togli-zecca, di ghiaccio secco e di farmaci salvavita quali il Fast-jet, le compresse di antistaminico a base di descloramina e di cortisonico a base di prednisone e la crema a base di gentamicida e betamesone;

EFFETTUATA, come previsto dalla DGR 2401/2012, ricerca dei succitati presidi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA" gestito dalla società Consip S.p.A. rilevando che non sono presenti o hanno un costo di fornitura superiore a quanto proposto dalla farmacia di riferimento;

RITENUTO opportuno rivolgersi, per le fornitura suddette, alla farmacia individuata con gara ufficiosa esperita dall'ex Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ora Settore Forestale di questa Sezione, come risulta dal verbale n. 32 del 19.08.2013 ;

ACQUISITA la conferma dei prezzi precedentemente praticati dalla farmacia TODESCO M. PATRIZIA di Sandrigo (VI) per i presidi richiesti;

RITENUTO pertanto rivolgersi, per le fornitura suddette, alla FARMACIA TODESCO M. PATRIZIA, via Croce, n. 19, 36066 Sandrigo (VI), P.IVA 02099840247, per un importo pari ad Euro 462,00 iva inclusa;

RITENUTO di procedere agli affidamenti e ai relativi impegni di spesa;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV n. 1086 del 18/08/2015;

decreta

Art. 1 - di impegnare per le motivazione esposte in premessa, il corrispettivo di Euro 462,00 a favore della FARMACIA TODESCO M. PATRIZIA, via Croce, n. 19, 36066 Sandrigo (VI), P.IVA 02099840247, - CIG: Z4B168756C - per un importo pari ad Euro 462,00 iva inclusa;

Art. 2 - di impegnare la spesa complessiva Euro Euro. 462,00 (IVA inclusa) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione 2015 "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità" che presenta la sufficiente disponibilità, codice SIOPE 1.02.05.1345 - debito commerciale;

Art. 3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l' impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Art. 4 - di procedere al pagamento sulla base di regolari fatture vistate dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Art. 5 - di trasmettere il presente decreto al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio e per l'inoltro alla Sezione Ragioneria;

Art. 7 - di pubblicare integralmente presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 308486)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 106 del 08 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00034 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.546/CH.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta MARTELLETTO UMBERTO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/630 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta MARTELLETTO UMBERTO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (mod. medi 0.00034) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00023 pari a l/sec. 0.034;

VISTO il disciplinare n. 152 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARTELLETTO UMBERTO (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Loc. Via Al Nardi di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00023 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.152 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 129.18 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308487)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 107 del 08 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00015 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Zootecnico ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.976/BA.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Zootecnico in comune di CALDOGNO a favore della ditta VEZZARO PIETRO Istanza della ditta in data 26.06.2002 prot. n. 5124 del 26.06.2002 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 26.06.2002 della ditta VEZZARO PIETRO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (mod. medi 0.00015) d'acqua pubblica ad uso zootecnico;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00015 pari a l/sec. 0.015;

VISTO il disciplinare n. 233 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 30.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VEZZARO PIETRO (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Caldogno - Via Palazzina di CALDOGNO, mod. medi 0.00015 d'acqua per utilizzo zootecnico.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.233 in data 30.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.70 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308488)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 108 del 08 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.095 da falda sotterranea in Comune di THIENE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 338/LE.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di THIENE a favore della ditta Ballardin Giampietro per Soc. Agr. Ballardin Armando e Giampi Istanza della ditta in data 27.07.2002 prot. n. 6433 del 05.08.2002 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 27.07.2002 della ditta Ballardin Giampietro per Soc. Agr. Ballardin Armando e Giampi, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di THIENE (mod. medi 0.0095) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0095 pari a l/sec. 0.95;

VISTO il disciplinare n. 234 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 30.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Ballardin Giampietro per Soc. Agr. Ballardin Armando e Giampi (Partita IVA n. 02309590244) con sede a THIENE, Via Dei Morari il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Thiene di THIENE, mod. medi 0.0095 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 234 in data 30.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308489)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 109 del 08 ottobre 2015

**Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00140 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1838/AG.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta BOLLA MARISA Istanza della ditta in data 14.08.2013 prot. n. 351343 del 20.08.2013 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 14.08.2013 della ditta BOLLA MARISA, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO (mod. medi 0.00140) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00140 pari a l/sec. 0.14;

VISTO il disciplinare n. 236 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 30.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOLLA MARISA (omissis) Partita IVA n. 02801180239) con sede a SOAVE, via San Matteo il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Villaraspa di LONIGO, mod. medi 0.00140 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.236 in data 30.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308490)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 110 del 08 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0193 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 551/CH .**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CAPITANIO GIUSEPPINA Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/661 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta CAPITANIO GIUSEPPINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (mod. medi 0.0193) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0193 pari a l/sec. 1.93;

VISTO il disciplinare n. 141 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CAPITANIO GIUSEPPINA (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località loc. Vanzo-Montebello Vic.no di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.0193 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.141 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308491)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 111 del 09 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03200 da falda sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1714/AG.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di BRENDOLA a favore della ditta BOTTEGA VENETA SRL Istanza della ditta in data 29.06.2006 prot. n. 454050 del 28.07.2006 T.U. 11.12.1933, n.1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 29.06.2006 della ditta BOTTEGA VENETA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BRENDOLA (mod. medi 0.03200) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.03200 pari a l/sec. 3.20;

VISTO il disciplinare n. 217 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 28.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOTTEGA VENETA SRL (Partita IVA n. 07078730152) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Conti Maltraverso il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Strada Comunale dell'Albera di BRENDOLA, mod. medi 0.03200 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.217 in data 28.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308492)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 112 del 12 ottobre 2015

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento di tubazioni gas della Fossa Togna tra i comuni di Zimella e Cologna Veneta. Ditta: SNAM RETE GAS SPA. Pratica n° 04_16569.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per attraversamento di tubazioni gas della Fossa Togna tra i comuni di Zimella e Cologna Veneta a favore di SNAM RETE GAS SPA.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rinnovo di concessione in data 11.03.2015 n. 109532 di Prot. |

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 19 del 07.02.2005 fu rilasciata alla ditta SNAM RETE GAS SPA la concessione idraulica per attraversamento di tubazioni gas della Fossa Togna tra i comuni di Zimella e Cologna Veneta, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 38 di Rep. del 31.01.2005;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 06.02.2015;
- con istanza in data 11.03.2015, pervenuta il 12.03.2015 - prot. n° 109532, la ditta SNAM RETE GAS SPA ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo della concessione idraulica e che quindi la stessa possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta SNAM RETE GAS SPA, con Sede a PADOVA in Largo Francesco Rismondo n. 8 - Partita Iva e C.F. 10238291008, è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) la concessione idraulica per attraversamento di tubazioni gas della Fossa Togna tra i comuni di Zimella e Cologna Veneta.

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 31.01.2005 Rep. n° 38, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione decorre dalla data del **06.02.2015 e scadrà il 05.02.2025.** Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (Euroduecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione

del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308493)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 113 del 12 ottobre 2015

**LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine e golena in dx T. Astico in loc. Lupiola del comune di Sandrigo (SE). Ditta: BASSANI ERMINIO. Pratica n° 14_18638.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine e golena in dx T. Astico in loc. Lupiola del comune di Sandrigo (SE) a favore di BASSANI ERMINIO.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di concessione in data 18.03.2014 n° 117782 di Prot. |

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 13.03.2014, pervenuta il 18.03.2014 - prot. n° 117782, la ditta BASSANI ERMINIO ha chiesto la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine e golena in dx T. Astico in loc. Lupiola del comune di Sandrigo (SE).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

**art. 1** - Alla ditta BASSANI ERMINIO, nato a Sandrigo (VI) il 28/03/1946 (omissis), è rilasciata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su tratto di argine e golena in dx T. Astico in loc. Lupiola del comune di Sandrigo (SE) per una superficie complessiva pari a $m^2$ 13.997, così catastalmente individuata:

| Comune | Foglio di mappa | Mappale n. | Funzione | Superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ha | a | ca |
| Sandrigo | 24 | di fronte al mapp. 45 | golena dx | | 61 | 00 |
| Sandrigo | 24 | 45-44-46-79 | argine dx | | 78 | 97 |
| | | | | **1** | **39** | **97** |

**art. 2** - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 06.10.2015 Rep. n° 886, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

**art. 3** - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a **decorrere dalla data del 01.01.2015 e quindi fino al 31.12.2020**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

**art. 4** - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

**art. 5** - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 10,97 (Euro dieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

**art. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

**art. 7** - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308494)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 114 del 12 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.07 da falda sotterranea in Comune di Montecchio Maggiore (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Pratica n.1604/AG. Decreto di rettifica.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rettifica il Decreto n.212 del 31-05-2015 e relativo disciplinare n.117 del 14-05-2012 - concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Montecchio Maggiore a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 08/08/2000 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di Montecchio Maggiore ad uso irriguo;

VISTO il Decreto n. 212 del 31.05.2012 e allegato Disciplinare n.117 del 14.05.2012;

VISTA la dichiarazione in data 25/09/2015 del consorzio di bonifica sopracitato nella quale viene segnalata una errata indicazione nella scheda tecnica del 13.06.2006 del quantitativo idrico prelevato che non è di 0.07 l/sec bensì di l/sec. 7.00 come si evince dalla denuncia del pozzo del 17.08.1994;

RILEVATA alla luce di quanto sopraesposto la necessità di rettificare il Decreto n. 212 del 31.05.2012 e allegato Disciplinare n.117 del 14.05.2012

decreta

ART. 1 - Di sostituire le parole " moduli 0.0007 (l/sec. 0.07) " dell'art.1 del disciplinare n.117 del 14.05.2012 con le seguenti parole: "moduli 0.07 (l/sec. 7.00) "

ART. 2 - Di sostituire le parole "mod. medi 0.0007 pari a (l/sec. 0.07)" riportate in premessa e all'art.1 del Decreto n.212 del 31.05.2012 con le parole "mod. medi 0.07 pari a l/sec.7.00".

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308736)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 115 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00770 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1293/BA.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di CALDOGNO a favore della ditta COMBERLATO GIOVANNI Istanza della ditta in data 29.12.2000 prot. n. 13732/02 del 29.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 29.12.2000 della ditta COMBERLATO GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO mod. medi 0.0004 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0004 pari a l/sec 0,04;

VISTO il disciplinare n. 241 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 09.10.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMBERLATO GIOVANNI (omissis) Partita IVA n. 00764370243) (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Pontaron di CALDOGNO, mod. medi 0.0004 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.241 in data 09.10.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.70 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308737)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 116 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1572/BA.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CALDOGNO a favore della ditta Meneguzzo Amorino Istanza della ditta in data 29.06.2006 prot. n. 403448 del 05.07.2006 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 29.06.2006 della ditta Meneguzzo Amorino, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO mod. medi 0.0016 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0016 pari a l/sec 0,16;

VISTO il disciplinare n. 242 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 09.10.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Meneguzzo Amorino (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Caldogno di CALDOGNO, mod. medi 0.0016 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 242 in data 09.10.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308738)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 117 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00776 da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 495/TE.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SANDRIGO a favore della ditta CATTELAN SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/62 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta CATTELAN SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00776 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod. 0.00776 pari a l/sec 0,776;

VISTO il disciplinare n. 243 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 09.10.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CATTELAN SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE (C.F. e Partita IVA n. 01333540241) con sede a SANDRIGO, Via Palmirona il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località PALMIRONA-SANDRIGO di SANDRIGO, mod. medi 0.00776 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 243 in data 09.10.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308739)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 118 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 996/AG.**
*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di LONIGO a favore della ditta IM.MI. SRL. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7940 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta IM.MI. SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00150 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00150 pari a l/sec 0.15;

VISTO il disciplinare n. 238 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 06.10.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta IM.MI. SRL (C.F. e Partita IVA n. 00647190289) con sede a CODEVIGO, Via Vittorio Emanuele III il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO, mod. medi 0.00150 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.238 in data 06.10.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 608.32 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308740)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 119 del 13 ottobre 2015

**Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00300 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 830/CH.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di GAMBELLARA a favore della ditta Steccanella Rita Istanza della ditta in data 16.05.2013 prot. n. 21479 del 21.05.2013 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

La Dirigente

VISTA l' istanza in data 16.05.2013 della ditta Steccanella Rita, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.00300 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00300 pari a l/sec 0.3;

VISTO il disciplinare n. 166 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 17.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Steccanella Rita (omissis), il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Monte di Mezzo di GAMBELLARA, mod. medi 0.00300 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.166 in data 17.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308741)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 120 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01640 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006.,Pratica n. 1345/AG.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta LOVATO MASSIMO. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/289 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta LOVATO MASSIMO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01640 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.01640 pari a l/sec 1.64;

VISTO il disciplinare n. 167 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 17.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LOVATO MASSIMO (omissis) Partita IVA n. 00661310243) (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Raguia di LONIGO, mod. medi 0.01640 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.167 in data 17.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308742)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 121 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01300 da falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 361/CH.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di MONTORSO VICENTINO a favore della ditta CIELO e TERRA SPA. Istanza della ditta in data 20.03.1995 prot. n. 2744 del 20.03.1995 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 20.03.1995 della ditta CIELO e TERRA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod. medi 0.01300 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.01300 pari a l/sec 1.33;

VISTO il disciplinare n. 169 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 17.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CIELO e TERRA SPA (C.F. e Partita IVA n. 02160070245) con sede a MONTORSO, Via IV Novembre il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località zona industriale di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.01300 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.169 in data 17.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2'433.24 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308743)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 122 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00970 da falda sotterranea in Comune di ORGIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1065/BA.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta GUSELLA MARIO .Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/552 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta GUSELLA MARIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ORGIANO mod. medi 0.0106 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod. 0.00970 pari a l/sec 1.06;

VISTO il disciplinare n. 172 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GUSELLA MARIO (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Teonghio-Orgiano di ORGIANO, mod. medi 0.0106 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.172 in data 21.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308744)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 123 del 13 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.034 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. - Pratica n. 439/BA.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di CALDOGNO a favore della ditta ALBARE' SPA. Istanza della ditta in data 25.06.1977 prot. n. 4756 del 19.07.1977 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 25.06.1977 della ditta ALBARE' SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO mod. medi 0.034 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.03400 pari a l/sec. 3.48;

VISTO il disciplinare n. 199 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 23.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ALBARE' SPA (C.F. e Partita IVA n. 00184130227) con sede a CALDOGNO, Via Pasubio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Pasubio di CALDOGNO, mod. medi 0.034 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.199 in data 23.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 5'362.36 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308745)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 124 del 14 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 687/AG/P.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di MONTECCHIO MAGGIORE a favore della ditta RANCAN SRL Istanza della ditta in data 02.08.2000 prot. n. 6669 del 02.08.2000 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 02.08.2000 della ditta RANCAN SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE mod. medi 0.00200) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00200 pari a l/sec. 0.2;

VISTO il disciplinare n. 214 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 28.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RANCAN SRL (Partita IVA n. 02682860248) con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, Via della Tecnica il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE, mod. medi 0.00200 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.214 in data 28.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2'433.24 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308746)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 125 del 14 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000059 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato - antincendio ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1220/TE.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di BOLZANO VICENTINO a favore della ditta GALDEMAN SRL Istanza della ditta in data 04.02.2015 prot. n. 54676 del 09.02.2015 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 04.02.2015 della ditta GALDEMAN SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (mod. medi 0.000059) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato-antincendio;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.000059 pari a l/sec. 0.0059;

VISTO il disciplinare n. 165 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 17.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GALDEMAN SRL (Partita IVA n. 02971230244) con sede a BOLZANO VICENTINO, A. Pacinotti il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località VIA A. PACINOTTI di BOLZANO VICENTINO, mod. medi 0.000059 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato-antincendio.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.165 in data 17.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.43 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308747)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 126 del 14 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00005 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 694/Ch.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta NARDI CLAUDIO SRL Istanza della ditta in data 30.06.2003 prot. n. 6438 del 03.07.2003 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 30.06.2003 della ditta NARDI CLAUDIO SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (mod. medi 0.00005) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R. n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00005 pari a l/sec. 0.005;

VISTO il disciplinare n. 235 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 30.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta NARDI CLAUDIO SRL (Partita IVA n. 01522590247) con sede a CHIAMPO, Via G.B. Zaupa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Montebello Vicentino di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00005 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.235 in data 30.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 308749)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 128 del 14 ottobre 2015

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.081 da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 719/CH.**

*[Acque]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di ARZIGNANO a favore della ditta CONCERIA PASUBIO SPA Istanza della ditta in data 07.04.2005 prot. n. 256367 del 08.04.2005 T.U. 11.12.1933, n. 1775. |

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 07.04.2005 della ditta CONCERIA PASUBIO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO (mod. medi 0.081) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.081 pari a l/sec. 8.10;

VISTO il disciplinare n. 170 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 17.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA PASUBIO SPA (Partita IVA n. 00165480245) con sede a ARZIGNANO, Via II Strada Z.I. il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via II Strada Z.I. di ARZIGNANO, mod. medi 0.081 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.170 in data 17.09.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4'357.19 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 308511)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 131 del 02 luglio 2015

**Associazione "Servizio Operativo Sanitario" con sigla SOS, con sede in Sona (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 26 gennaio 2015 dall' Associazione "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR), come da atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 46 (VR/541) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Alberto Androvetto, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, in data 19 aprile 1990, n. 25792 di repertorio e n. 5173 di raccolta, si costituiva l'Associazione di Pubblica Assistenza "S.O.S. Servizio Operativo Sanitario", con sigla "S.O.S.", con sede in Sona (VR);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 1 marzo 1991, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione di Pubblica Assistenza "S.O.S. Servizio Operativo Sanitario", con sede in Sona (VR), e approvato il relativo statuto;
- con nota pervenuta alla scrivente Sezione in data 5 maggio 2014, prot. reg. n. 204758 del 12 maggio 2014, veniva attivata dall'Associazione la procedura volta all'approvazione di talune modifiche statutarie;
- con nota di questa Struttura prot. n. 315483 del 24 luglio 2014 venivano formulate alcune osservazioni in merito allo Statuto trasmesso;
- con atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta del 26 gennaio 2015, veniva approvato un nuovo Statuto dell' Associazione ora denominata "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR);
- con documentata istanza del 17 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 aprile 2015, prot. reg. n. 171359 del 23 aprile 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 26 gennaio 2015;
- con nota prot. n. 190563 del 6 maggio 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Androvetto, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, del 19 aprile 1990, n. 25792 di repertorio e n. 5173 di raccolta;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 1 marzo 1991;
- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Sezione in data 5 maggio 2014, prot. reg. n. 204758 del 12 maggio 2014;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 315483 del 24 luglio 2014;
- VISTO l' atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta del 26 gennaio 2015;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 17 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 aprile 2015, prot. reg. n. 171359 del 23 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 190563 del 6 maggio 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;

- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 26 gennaio 2015;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 26 gennaio 2015 dall' Associazione ora denominata "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR), C.F. 93087790239, come da atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 46 (VR/541) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 48 (quarantotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308512)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 141 del 20 luglio 2015

**"Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - ONLUS, con sede legale in Canale d'Agordo (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977 e contestuale iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 9 dicembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, iscrivendo contestualmente le stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del Dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, in data 18 giugno 2009, rep. n. 27100 si costituiva la "Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - ONLUS", avente finalità culturali, di documentazione storica e solidarietà sociale, con il particolare scopo di promuovere, diffondere ed onorare la figura di Albino Luciani - Papa Giovanni Paolo I, curando altresì la gestione e la manutenzione degli immobili concessi in comodato gratuito dal Comune di Canale d'Agordo;
- la Fondazione acquisiva la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione al n. 237 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno;
- successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 9 dicembre 2013, atto a rogito del Dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 31438, modifiche statutarie consistenti in una più compiuta articolazione degli scopi statutari e in aspetti organizzativi;
- con nota pervenuta in data 7 aprile 2014 (prot. reg. n. 152084 dell'8 aprile 2014) la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno trasmetteva alla scrivente Amministrazione, per competenza, la documentazione inerente alle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 266643 del 20 giugno 2014, gli scriventi Uffici, valutate le modifiche statutarie in questione, comunicavano alla Fondazione di non poter dare avvio, allo stato, al procedimento amministrativo relativo all'approvazione delle stesse, non ritenendo tali modifiche accoglibili. Nello specifico, con la predetta nota regionale del 20 giugno 2014, nell'evidenziare la mancata presentazione da parte dell'Ente della relativa istanza formale e della documentazione prescritta dalla normativa regionale in materia, si esprimevano osservazioni sul contenuto dello Statuto da ultimo modificato, concernenti, in particolare, lo scopo e l'organizzazione della Fondazione, che dovevano essere recepite dall'Ente mediante la redazione di un successivo atto pubblico notarile, da trasmettere all'Amministrazione Regionale per l'approvazione e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato; con la sopra richiamata nota regionale si suggeriva, altresì, alla Fondazione, prima della formalizzazione per atto pubblico, di trasmettere una bozza di nuovo Statuto, contenente le modifiche richieste dall'Amministrazione Regionale, per una valutazione preventiva da parte degli scriventi Uffici;
- in data 1° luglio 2014 si teneva un incontro tra gli Uffici Regionali e rappresentanti della Fondazione, nel quale venivano approfonditi gli aspetti relativi alla mancata approvazione delle modifiche statutarie in questione.
- in seguito, con nota pervenuta in data 13 marzo 2015 (prot. reg. n. 113512 del 16 marzo 2015), il Legale Rappresentante della Fondazione presentava documentata istanza formale di approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. reg. n. 137500 del 31 marzo 2015 la scrivente Struttura, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con nota pervenuta in data 7 aprile 2015 (prot. reg. n. 145758 stessa data) l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto comunicava che la Fondazione era iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus a far data dal 18 aprile 2014.
- con nota prot. n. 231654 del 4 giugno 2015, gli scriventi Uffici, esperita l'istruttoria formale relativa all'approvazione delle modifiche statutarie proposte dall'Ente, sospendevano, ex art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., i termini del procedimento amministrativo in questione, chiedendo chiarimenti, da far pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla predetta nota regionale, in merito alle ragioni per le quali l'Ente non avesse tenuto minimamente conto delle osservazioni contenute nella nota regionale del 20 giugno 2014, come sopra descritte, nonché di quanto evidenziato nell'incontro del 1° luglio 2014; nella nota regionale del 4 giugno 2015 si faceva, altresì, presente che,

qualora le determinazioni della Fondazione in tal senso fossero derivate da precise indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'iscrizione dell'Ente all'Anagrafe Unica delle Onlus, le stesse dovevano essere prodotte unitamente alla nota di risposta ai chiarimenti richiesti;

- non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Fondazione nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli scriventi Uffici con nota prot. n. 278678 del 7 luglio 2015 comunicavano alla Fondazione, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie in questione, che si sostanziavano nei rilievi espressi con le note regionali del 20 giugno 2014 e del 4 giugno 2015, comunicando, altresì, che la Fondazione poteva presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale del 7 luglio 2015, osservazioni in merito alla non accoglibilità dell'istanza succitata;
- con nota pervenuta in data 16 luglio 2015 (prot. reg. n. 293815 stessa data) la Fondazione rispondeva con controdeduzioni ai rilievi espressi con le note regionali sopra descritte.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base del contenuto della nota della Fondazione pervenuta in data 16 luglio 2015, la scrivente Sezione ritiene di poter accogliere, allo stato, le controdeduzioni avanzate dall'Ente in merito ai rilievi formulati dagli Uffici Regionali, in particolare quelli riguardanti l'eliminazione, nel nuovo Statuto, dell'attività sociale nei confronti degli anziani e della figura dell'Organo di Revisione Contabile, previste, invece, nello Statuto originario. Nello specifico, con la nota pervenuta in data 16 luglio 2015 la Fondazione dichiara, infatti, di svolgere ancora l'attività sociale nei confronti degli anziani e di avvalersi della figura di un Revisore Contabile, anche se non più espressamente previsto nel nuovo Statuto; dichiara, inoltre, nella stessa nota, che, in ogni caso, è disponibile ad apportare successivamente le modifiche statutarie richieste dagli scriventi Uffici;
- la scrivente Amministrazione Regionale, in ogni caso, verificherà in sede di attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011, l'effettiva rispondenza di quanto dichiarato dalla Fondazione nella sopra richiamata nota pervenuta in data 16 luglio 2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, datati 18 giugno 2009, rep. n. 27100 e 9 dicembre 2013, rep. n. 31348;
- VISTA la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno pervenuta in data 7 aprile 2014 (prot. reg. n. 152084 dell'8 aprile 2014);
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 266643 del 20 giugno 2014;
- VISTA l'istanza formale del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 13 marzo 2015 (prot. reg. n. 113512 del 16 marzo 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 137500 del 31 marzo 2015;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 7 aprile 2015 (prot. reg. n. 145758 stessa data);
- RICHIAMATE le note degli scriventi Uffici prot. n. 231654 del 4 giugno 2015 e prot. n. 278678 del 7 luglio 2015;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 16 luglio 2015 (prot. reg. n. 293815 stessa data);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.P.R. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere, per le motivazioni suesposte, i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 9 dicembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche allo Statuto della "Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo - ONLUS", con sede legale in Canale d'Agordo (BL), C.F. n. 93043680250, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 9 dicembre 2013, atto a rogito del Dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 31438, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 797 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di

diritto privato;

2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 18 (diciotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di trasmettere il presente Decreto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno per la conseguente cancellazione della Fondazione dal Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308513)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 142 del 20 luglio 2015

**Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in Villa del Conte (PD). Dichiarazione di estinzione d'ufficio ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 361/2000 del Codice Civile e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**
*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione d'ufficio della Fondazione in oggetto per mancanza di operatività, con conseguente impossibilità a svolgere l'attività finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari, giusta nota del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 8 agosto 2014. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4235 del 19 luglio 1990 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in Piazzola sul Brenta (PD), costituita con atto a rogito del Dott. Lorenzo Todeschini, notaio in Padova, in data 30 settembre 1988, rep. n. 8017 e ne veniva approvato lo Statuto, di cui all'atto a rogito dello stesso notaio datato 30 giugno 1989, rep. n. 10504;
- la Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione della musica;
- in data 12 maggio 2008 la Fondazione veniva iscritta al n. 434 (PD/493) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con contestuale iscrizione della nuova sede legale dell'Ente in Villa del Conte (PD);
- gli scriventi Uffici, nello svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, per gli anni 2012 - 2013 - 2014 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, chiedevano all'Ente, con ripetute note indirizzate alla sede legale dello stesso, di trasmettere la documentazione contabile prescritta dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 e dai propri Decreti di attuazione alla D.G.R. medesima, senza averne riscontro;
- successivamente, con nota pervenuta in data 8 agosto 2014 (prot. reg. n. 351139 del 20 agosto 2014) il Legale Rappresentante della Fondazione comunicava all'Amministrazione Regionale che l'Ente non svolgeva più alcuna attività dal 2012 a causa di difficoltà organizzative;
- con nota prot. n. 458047 del 30 ottobre 2014 gli scriventi Uffici comunicavano all'Ente l'esito del proprio Decreto n. 174 del 27 ottobre 2014 di conclusione del procedimento amministrativo di controllo per l'anno 2014 e, precisamente: "*Attivazione d'Ufficio del procedimento di estinzione per dichiarata mancata attività non superabile da parte della Fondazione*";
- conseguentemente, con proprio Decreto n. 63 del 20 aprile 2015 la scrivente Sezione avviava d'ufficio il procedimento amministrativo di estinzione, da concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione del Decreto stesso o dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- con nota prot. n. 172018 del 23 aprile 2015 la scrivente Sezione trasmetteva il suddetto Decreto alla Fondazione, ricevuto dall'Ente nella stessa data per PEC;
- alla nota regionale sopra richiamata non perveniva alcun riscontro da parte della Fondazione.

CONSIDERATO CHE:

- la Fondazione non svolge dal 2012 alcuna attività a causa di difficoltà organizzative, come espressamente dichiarato dal Legale Rappresentante dell'Ente con la sopra richiamata nota pervenuta in data 8 agosto 2014;
- l'Ente, pertanto, non è più operativo e non svolge più l'attività finalizzata alla realizzazione dello scopo per cui è stata costituita;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, la Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile (scopo raggiunto o divenuto impossibile) e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle Disp. Att. del Codice Civile;
- la Fondazione non ha dato riscontro alla nota del 23 aprile 2015 con la quale è stato trasmesso il Decreto di avvio d'ufficio del procedimento amministrativo di estinzione;
- alla luce del mancato riscontro alla nota regionale del 23 aprile 2015, si palesa, pertanto, il venir meno dell'interesse della Fondazione a continuare la sua attività, come, peraltro, dichiarato dal Legale Rappresentante dell'Ente con la summenzionata nota pervenuta in data 8 agosto 2014;
- si tratta, pertanto, con il presente provvedimento, per le motivazioni suesposte, di dichiarare l'estinzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in

Villa del Conte (PD);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Lorenzo Todeschini, notaio in Padova, datati 30 settembre 1988, rep. n. 8017 e 30 giugno 1989, rep. n. 10504;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4235 del 19 luglio 1990;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001, la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e la D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 2620 del 29 dicembre 2014;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTA la nota del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 8 agosto 2014 (prot. reg. n. 351139 del 20 agosto 2014);
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 174 del 27 ottobre 2014;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 458047 del 30 ottobre 2014;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 63 del 20 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 172018 del 23 aprile 2015;

RITENUTO sussistere, per le motivazioni sopra esposte, i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione d'ufficio della Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in Villa del Conte (PD);

DATO ATTO, infine, che l'art. 7 dello Statuto vigente della Fondazione dispone che, in caso di estinzione della stessa, il patrimonio e gli eventuali residui netti debbano essere devoluti "*ad un Ente che svolge attività ricollegabili*" a quella della Fondazione;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione d'ufficio, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Istituzione Musicale Villa Contarini", con sede legale in Villa del Conte (PD), C.F. n. 02238290288, giusta nota del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 8 agosto 2014, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
2. di iscrivere il presente Decreto al n. 434 (PD/493) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disp. Att. Cod. Civ., al Presidente del Tribunale di Padova, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308514)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 148 del 29 luglio 2015

**"Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale", con sede legale in Rovigo. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 16 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 60/13300-D del 20 novembre 2000 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Concordi" (Onlus), con sede legale in Rovigo, costituita con atto a rogito del Dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 8 maggio 2000, rep. n. 21502, modificato con successivo atto a rogito dello stesso notaio datato 10 ottobre 2000, rep. n. 24697;
- con provvedimento n. 14698 del 4 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto la Fondazione veniva cancellata dall'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione della suddetta Agenzia pervenuta in data 3 febbraio 2012 (prot. reg. n. 54809 stessa data);
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 16 dicembre 2014, atto a rogito del Dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, rep. n. 76186, concernenti la variazione della denominazione in "Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale", una più compiuta articolazione degli scopi, l'eliminazione dallo Statuto di ogni riferimento alle Onlus, la variazione della sede legale, sempre in Rovigo, nonché aspetti organizzativi;
- con istanza pervenuta in data 6 marzo 2015 (prot. reg. n. 102052 del 9 marzo 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 120471 del 19 marzo 2015 veniva comunicato alla Fondazione il mancato avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in questione, risultando incompleta la documentazione trasmessa;
- con nota pervenuta in data 5 maggio 2015 (prot. reg. n. 190388 del 6 maggio 2015) il legale Rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 205841 del 15 maggio 2015, gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di sviluppare la dimensione sociale della Cultura, rendendo accessibile a tutti quello che è conservato nei centri bibliotecari, museali e documentari, sostenendo lo sviluppo delle attività letterarie, artistiche e musicali dei giovani del Polesine, con particolare riferimento alle persone economicamente e socialmente svantaggiate.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, datati 8 maggio 2000, rep. n. 21502 e 10 ottobre 2000, rep. n. 24697;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo n. 60/13300-D del 20 novembre 2000;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 3 febbraio 2012 (prot. reg. n. 54809 stessa data);
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, datato 16 dicembre 2014, rep. n. 76186;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 6 marzo 2015 (prot. reg. n. 102052 del 9 marzo 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 120471 del 19 marzo 2015;
- VISTA la documentazione trasmessa con nota del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 maggio 2015 (prot. reg. n. 190388 del 6 maggio 2015);
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. reg. n. 205841 del 15 maggio 2015;

- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 16 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale", con sede legale in Rovigo, C.F. n. 93019300297, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 16 dicembre 2014, atto a rogito del Dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, rep. n. 76186, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 432 (RO/188) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 13 (tredici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308515)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 155 del 05 agosto 2015

**"Associazione Amicizia", con sede in Padova. Istanza di riconoscimento della personalità di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si dispone il diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Amicizia", con sede in Padova. |

Il Direttore

Premesso che:

- l'Assemblea dell' "Associazione Amicizia", con sede in Padova, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, in data 28 febbraio 2015, così come da atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego, iscritto al Collegio Notarile di Padova, n. 14636 di repertorio e n. 9098 di raccolta stessa data, ripeteva in forma pubblica l'atto costitutivo dell'Ente e approvava un nuovo Statuto;
- con documentata istanza datata 23 marzo 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 30 marzo 2015, prot. reg. n. 139252 del 1 aprile 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Amicizia", con sede in Padova;
- con nota prot. n. 169262 del 22 aprile 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. n. 249035 del 16 giugno 2015, la scrivente Sezione comunicava all'Ente la sospensione dei termini procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in quanto dalla documentazione gli atti, dall' atto a rogito del notaio Vincenzo Attianese del 28 febbraio 2015, e da una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 maggio 2015 (pervenuta a questi Uffici nella stessa data, prot. reg. n. 197057) dalla quale risulta che l' Associazione è a tutt'oggi iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dall' 8 giugno 2012, emergevano le seguenti incongruenze:
  - nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dell'11 maggio 2015 l'Associazione risulta avere la seguente denominazione: "Associazione di Volontariato Amicizia Don Pietro Pengo ONLUS", con sede in Padova;
  - l'Associazione, da una verifica effettuata presso la Sezione regionale competente per materia, non risulta essere più iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (per cui non può più considerarsi una Onlus di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. 460 del 1997);
  - nell'atto pubblico del 28 febbraio 2015 viene indicata una denominazione diversa ("Associazione Amicizia") rispetto a quella di cui alla comunicazione della Agenzia delle Entrate (Associazione di Volontariato Amicizia Don Pietro Pengo ONLUS), come sopra evidenziato;
  - nella denominazione attuale non risulta riportato l'acronimo Onlus, così come prescritto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. i);
  - lo Statuto non riporta le clausole obbligatorie indicate dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 460 del 1997;
- con la sopra citata nota prot. n. 249035 del 16 giugno 2015, la scrivente Sezione chiedeva, pertanto, all'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la trasmissione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota stessa, quanto di seguito indicato:
  1. una comunicazione, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, diretta a chiarire le circostanze sopra segnalate;
  2. una copia autentica, in carta libera (se Onlus), di un atto pubblico registrato diretto a definire la posizione dell'Associazione rispetto alla qualificazione di Onlus, previa definizione della qualificazione stessa dell'Ente con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto.
- con successiva nota prot. n. 296342 del 17 luglio 2015, non essendo pervenuto quanto richiesto né alcun diverso riscontro nei termini indicati dalla nota sopra citata, la scrivente Sezione comunicava all'Associazione, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- nel termine stabilito dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non perveniva agli scriventi Uffici alcuna comunicazione da parte dell'Associazione;

Considerato che:

- per quanto esposto in premessa, allo stato, non può essere accolta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Amicizia", con sede in Padova;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego, iscritto al Collegio Notarile di Padova, n. 14636 di repertorio e n. 9098 di raccolta del 28 febbraio 2015;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 23 marzo 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 30 marzo 2015, prot. reg. n. 139252 del 1 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 169262 del 22 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 249035 del 16 giugno 2015
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 296342 del 17 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/197;.
- VISTA la Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Amicizia", con sede in Padova, non può essere accolta;

decreta

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Amicizia", con sede in Padova, codice fiscale 92082230282, costituita come da atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego, iscritto al Collegio Notarile di Padova, n. 14636 di repertorio e n. 9098 del 25 febbraio 2015, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308516)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 160 del 11 agosto 2015

**"Fondazione Insieme Altovi Onlus" con sede legale in Thiene (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 18 settembre 2014. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del Dott. Cornelio Lorettu, notaio in Thiene (VI), in data 18 settembre 2014, n. 110650, successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 13 dicembre 2014, rep. n. 110988, si costituiva la "Fondazione Insieme Altovi onlus", con sede legale in Thiene (VI), avente principalmente lo scopo di promuovere attività di beneficenza e di assistenza alle persone disabili e svantaggiate e di promuovere la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità, nonché attuare iniziative di tutela, assistenza socio-sanitaria, istruzione e cura, materiale e morale e apportare tutti i benefici possibili alle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali, disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, con istanza pervenuta in data 15 febbraio 2015 (prot. reg. n. 69511 del 18 febbraio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 111636 del 16 marzo 2015 veniva comunicato alla Fondazione il mancato avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento giuridico in questione, risultando incompleta la documentazione trasmessa;
- con note pervenute in data 4 maggio 2015 (prot. reg. n. 190335 del 6 maggio 2015), in data 14 maggio 2015 (prot. reg. n. 205875 del 15 maggio 2015) e in data 20 maggio 2015 (prot. reg. n. 214381 del 21 maggio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 259560 del 23 giugno 2015, gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00, di cui il 30%, pari a Euro 15.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'Atto Costitutivo e da certificazione bancaria datata 20 aprile 2015, allegata alla nota del Legale rappresentante dell'Ente pervenuta in data 4 maggio 2015;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 19 gennaio 2015, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 30 giugno 2015 (prot. reg. n. 271400 del 1° luglio 2015).

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Cornelio Lorettu, notaio in Thiene (VI), datati 18 settembre 2014, rep. n. 110650 e 13 dicembre 2014, rep. n. 110988;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 15 febbraio 2015 (prot. reg. n. 69511 del 18 febbraio 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 111636 del 16 marzo 2015;
- VISTE le note del Legale Rappresentante pervenute in data 4 maggio 2015 (prot. reg. n. 190335 del 6 maggio 2015), in data 14 maggio 2015 (prot. reg. n. 205875 del 15 maggio 2015) e in data 20 maggio 2015 (prot. reg. n. 214381 del 21 maggio 2015) e la documentazione alle stesse allegata;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 259560 del 23 giugno 2015;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 30 giugno 2015 (prot. reg. n. 271400 del 1° luglio 2015);

- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Insieme Altovi onlus", con sede legale in Thiene (VI);

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 798 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Insieme Altovi onlus", con sede legale in Thiene (VI), C.F. n. 910041690248, costituita con atto a rogito del Dott. Cornelio Lorettu, notaio in Thiene (VI), datato 18 settembre 2014, rep. n. 110650;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito del Dott. Cornelio Lorettu, notaio in Thiene (VI), datato 13 dicembre 2014, rep. n. 110988, consistente in n. 19 (diciannove) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308517)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 161 del 11 agosto 2015

**"Fondazione Architetti della Provincia di Treviso", con sede legale in Treviso. Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 15 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 204 del 30 agosto 2010 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 607 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Architetti della Provincia di Treviso", con sede legale in Treviso, costituita con atto a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, in data 2 ottobre 2000, rep. n. 84392 e ne veniva approvato lo Statuto di cui all'atto a rogito dello stesso notaio datato 3 maggio 2010, rep. n. 98918;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 15 dicembre 2014, atto a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, rep. n. 102567, concernenti una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività, nonché l'organizzazione dell'Ente;
- con documentata istanza pervenuta in data 21 maggio 2015 (prot. reg. n. 216082 del 22 maggio 2015), il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 259547 del 23 giugno 2015 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione modifiche statutarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro e ha principalmente lo scopo di esercitare la propria utilità sociale nella valorizzazione del territorio e del paesaggio, attraverso la promozione, la formazione e la diffusione della cultura progettuale architettonica ed urbanistica e paesaggistica, nonché, tra l'altro, di istituire corsi per la formazione specifica e l'aggiornamento dell'architetto nell'ambito delle relazioni tra edilizia, ambiente e paesaggio e di istituire, promuovere e sovvenzionare, utilizzando proventi e/o utili di gestione, borse di studio e di ricerca di competenza della professione di architetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, datati 2 ottobre 2000, rep. n. 84392 e 3 maggio 2010, rep. n. 98918;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 204 del 30 agosto 2010;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, datato 15 dicembre 2014, rep. n. 102567;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 21 maggio 2015 (prot. reg. n. 216082 del 22 maggio 2015);
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 259547 del 23 giugno 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 15 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Architetti della Provincia di Treviso", con sede legale in Treviso, C.F. n. 03582190264, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 15 dicembre 2014, atto a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, rep. n. 102567, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 607 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308518)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 162 del 11 agosto 2015

**Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli, con sede legale in Belluno. Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 12 novembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 28 luglio 1992 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Montagna e Europa - Arnaldo Colleselli", costituita con atto a rogito del Dott. Giorgio Molinari Raimondi, notaio in Belluno, in data 27 dicembre 1990, rep. n. 103732 e ne veniva approvato lo Statuto di cui all'atto a rogito dello stesso notaio datato 27 marzo 1992, rep. n. 114792;
- in data 20 novembre 2012 la Fondazione veniva iscritta al n. 697 (BL/249) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con contestuale iscrizione del Consiglio di Amministrazione e della nuova sede legale dell'Ente, sempre in Belluno;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 12 novembre 2014, atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, rep. n. 14703, concernenti una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività, nonché l'organizzazione dell'Ente;
- con istanza pervenuta in data 15 maggio 2015 (prot. reg. n. 209763 del 19 maggio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 258947 del 23 giugno 2015, gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in questione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione, senza fini di lucro, ha principalmente lo scopo di svolgere un'attività di studio e ricerca del pensiero politico del Senatore Arnaldo Colleselli e dei valori che lo hanno ispirato, favorire la definizione di politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, adeguate alle esigenze delle popolazioni dei territori montani sul piano economico, sociale, istituzionale, culturale e ambientale, nonché promuovere attività di studio, dibattito e comunicazione mediante ogni mezzo utile (convegni, seminari, borse e gruppi di studio, pubblicazioni e ogni altro tipo di manifestazione del pensiero) volto ad approfondire e diffondere i problemi peculiari della montagna bellunese e veneta nel contesto regionale, alpino ed europeo e la conoscenza dei bisogni propri della montagna, anche in funzione dei possibili interventi sul piano istituzionale e legislativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Giorgio Molinari Raimondi, notaio in Belluno, datati 27 dicembre 1990, rep. n. 103732 e 27 marzo 1992, rep. n. 114792;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 28 luglio 1992;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, datato 12 novembre 2014, rep. n. 14703;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 15 maggio 2015 (prot. reg. n. 209763 del 19 maggio 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. reg. n. 258947 del 23 giugno 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 12 novembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli, con sede legale in Belluno, C.F. n. 93009000253, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 12 novembre 2014, atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, rep. n. 14703, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 697 (BL/249) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308519)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 164 del 19 agosto 2015

**"Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD). Riconoscimento della Personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD), mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, e si approva il relativo Statuto. |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito della dott.ssa Daria Righetto, notaio in Due Carrare (PD), iscritto al Collegio Notarile di Padova, in data 24 febbraio 2014, n. 5513 di repertorio e n. 2809 di raccolta, veniva ricostituita in forma di atto di atto pubblico l' "Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD), già costituita per scrittura privata in data 1 maggio 2012, registrata a Padova 2 il 30 luglio 2012, e approvato un nuovo statuto;
- con documentata istanza datata 15 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 27 maggio 2015, prot. reg. n. 224676 del 28 maggio 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD);
- con nota prot. n. 256768 del 22 giugno 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 24 febbraio 2014, e risultante dalla certificazione bancaria datata 12 maggio 2015 e dalla dichiarazione del Presidente dell'Associazione del 15 aprile 2015 allegate all' istanza del 15 aprile 2015;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Daria Righetto, notaio in Due Carrare (PD), iscritto al Collegio Notarile di Padova, del 24 febbraio 2014, n. 5513 di repertorio e n. 2809 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 15 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 27 maggio 2015, prot. reg. n. 224676 del 28 maggio 2015;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 256768 del 22 giugno 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in Montegrotto Terme (PD);

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 799 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'"Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Live", con sede in

Montegrotto Terme (PD), C.F. n 04654590282, costituita come da atto a rogito della dott.ssa Daria Righetto, notaio in Due Carrare (PD), iscritto al Collegio Notarile di Padova, del 24 febbraio 2014, n. 5513 di repertorio e n. 2809 di raccolta;

2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308520)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 165 del 19 agosto 2015

**"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", in breve "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", con sede in Vicenza. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie di cui all'atto a rogito del 4 agosto 2015 della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 6018 di repertorio e n. 3344 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 157 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. |

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 150/41.03 - D del 29 maggio 2003 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S.- ONLUS di Vicenza" in breve anche "A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Vicenza", con sede in Vicenza, costituita con atto a rogito del dott. Leopoldo d'Ercole, notaio in Vicenza, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 18 luglio 2002, rep. n. 20134, ed approvato lo Statuto dell'Ente di cui all'atto a rogito del medesimo notaio del 23 aprile 2003, rep. n. 24097;
- l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 3 ottobre 2014 approvava un nuovo Statuto così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 5217 di repertorio e n. 2825 di raccolta stessa data, dal quale risulta tra l'altro la seguente nuova denominazione dell'Ente: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", in breve anche "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", nonché una riformulazione delle attività e delle finalità dell' Ente, trasmesso dal Legale rappresentante dell'Associazione con istanza datata 5 maggio 2015, pervenuta il 6 maggio 2015, prot. reg. n. 192181 del 7 maggio 2015;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 221431 del 27 maggio 2015, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. n. 290594 del 14 luglio 2015, la scrivente Sezione sospendeva i termini procedimentali ex art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e chiedeva la trasmissione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota stessa, di una copia autentica di un atto pubblico registrato integrativo/modificativo, dal quale risultasse l'ammontare attuale del patrimonio dell'Ente, nonché l'originale di una certificazione bancaria che ne attestasse l'esistenza in capo all'Ente stesso;
- relativamente alla suddetta richiesta del 14 luglio 2015, con nota del 27 luglio 2015, pervenuta alla scrivente Sezione nella stessa data, prot. reg. n. 307980, venivano formulate talune osservazioni puntualmente riscontrate dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 328758 dell'11 agosto 2015 con la quale si comunicava all'Ente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza assegnando all'Ente un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- in data 4 agosto 2015 veniva modificato lo Statuto, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 6018 di repertorio e n. 3344 di raccolta stessa data, con l'indicazione dell'ammontare attuale del patrimonio dell'Ente pari a Euro 47.861,36 (quarantasettemilaottocentosessantuno,36);
- con nota del Legale rappresentante dell'Ente del 10 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 13 agosto 2015, prot. reg. n. 333847 del 14 agosto 2015, il legale rappresentante dell'Ente trasmetteva l'atto a rogito di cui al punto precedente unitamente alla documentazione correlata richiesta;

Tutto ciò premesso:

- RICHIAMATO il Decreto n. 150/41.03 - D del 29 maggio 2003;

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, del 3 ottobre 2014, rep. n. 5217 stessa data;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 221431 del 27 maggio 2015;
- RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Sezione prot. n. 290594 del 14 luglio 2015;
- VISTA la nota del 27 luglio 2015, trasmessa per conto dell'Associazione nella stessa data, prot. reg. n. 307980;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 328758 dell'11 agosto 2015;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, rep. n. 6018 del 4 agosto 2015;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Ente del 10 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 13 agosto 2015, prot. reg. n. 333847 del 14 agosto 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto di cui all'atto a rogito del 4 agosto 2015 della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie dell' Associazione ora denominata "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", in breve "ANFFAS -ONLUS di VICENZA", con sede in Vicenza, codice fiscale 95067900241, come risultante dall' atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, di Gian Paolo, notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 6018 di repertorio e n. 3344 di raccolta del 4 agosto 2015, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 157 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308521)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 166 del 24 agosto 2015

**Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus", in breve "Fidas Verona", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus" in breve "Fidas Verona", con sede in Verona, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, e si approva il relativo Statuto. |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Paolo Angelo Federici, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona, in data 16 novembre 2013, n. 55411 di repertorio e n. 21667 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus" in breve "Fidas Verona", con sede in Verona, costituita con atto in data 30 settembre 1997 registrato a Verona il 30 settembre 1997 al n. 1156, modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 28 marzo 2004 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 2 in data 7 maggio 2004 al n. 4837, modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 5 aprile 2009 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 2 in data 4 giugno 2009 al n.5316;
- con documentata istanza datata 24 febbraio 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 6 marzo 2015, prot. reg. n. 102325 del 9 marzo 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus" in breve "Fidas Verona", con sede in Verona;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 119673 del 19 marzo 2015, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo per la mancanza di taluna documentazione;
- con nota del 30 marzo 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 31 marzo 2015, prot. reg. n. 139367 del 1° aprile 2015, e con successiva nota del 5 giugno 2015, pervenuta a questa Amministrazione l'8 giugno 2015, prot. reg. n. 238113 del 9 giugno 2015, il Presidente dell'Associazione trasmetteva la documentazione chiesta con la sopra citata nota regionale del 19 marzo 2015 e con successiva comunicazione di questa Struttura prot. reg. n. 169368 del 22 aprile 2015, comprensiva della dichiarazione del notaio Paolo Angelo Federici riguardante gli adempimenti di cui agli artt. 14 e 16 del codice civile;
- con nota prot. n. 246044 del 15 giugno 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione si propone principalmente di diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima, volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 16 novembre 2013, e risultante dalla certificazione bancaria datata 22 dicembre 2014;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l' atto a rogito del dott. Paolo Angelo Federici, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 16 novembre 2013, n. 55411 di repertorio e n. 21667 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 24 febbraio 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 6 marzo 2015, prot. reg. n. 102325 del 9 marzo 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 119673 del 19 marzo 2015;
- VISTA la documentazione prodotta dal Presidente dell'Associazione con nota del 30 marzo 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 31 marzo 2015, prot. reg. n. 139367 del 1° aprile 2015, e con successiva nota del 5 giugno 2015, pervenuta a questa Amministrazione l'8 giugno 2015, prot. reg. n. 238113 del 9 giugno 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 246044 del 15 giugno 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;

- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus" in breve "Fidas Verona", con sede in Verona;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 800 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue Onlus" in breve "Fidas Verona", con sede in Verona, C.F. n 93105690239, costituita come da atto a rogito del dott. Paolo Angelo Federici, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 16 novembre 2013, n. 55411 di repertorio e n. 21667 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in 27 (ventisette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308522)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 167 del 26 agosto 2015

**"Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in camposampiero (PD). Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato si sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. Diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si dispone il diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD). |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, in data 12 novembre 2014, n. 96315 di repertorio e n. 40484 di raccolta, veniva costituita l'Associazione denominata "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD) e approvato il relativo statuto;
- con documentata istanza del 15 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 22 aprile 2015, prot. reg. n. 172383 del 23 aprile 2015, il Legale rappresentante dell'Associazione presentava istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD);
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 190564 del 6 maggio 2015, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. n. 289313 del 14 luglio 2015, la scrivente Sezione comunicava all'Ente la sospensione dei termini procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i, essendo emerso nel corso dell'istruttoria quanto segue:
    a. la qualificazione dell'Ente come ONLUS non ha trovato riscontro dalla verifica effettuata da questa Amministrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la quale con nota trasmessa il 9 giugno 2015, prot. reg. n. 239042 del 10 giugno 2015, comunicava a questa Amministrazione che l'Associazione Volontari Bonora - Insieme per l' Alzheimer Onlus, con sede in Camposampiero (PD), non risultava iscritta all'anagrafe delle Onlus;
    b. la qualificazione dell'Ente come associazione di volontariato e il richiamo alla legge statale n. 266/1991, non ha trovato corrispondenza nell'iscrizione dell'Ente nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, come da verifica effettuata presso la Struttura regionale competente;
    c. nell'atto a rogito del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, del 12 novembre 2014, n. 96315 di repertorio e n. 40484 di raccolta, non è stato indicato l'ammontare del fondo di dotazione iniziale dell'Associazione che rappresenta uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. In tale atto, infatti, diversamente da quanto disposto con D.G.R. 3418 del 30 dicembre 2010, all'art. 4 è stato previsto che il fondo iniziale dell'associazione è costituito dalle quote di associazione dei soci fondatori, il cui valore sarebbe stato determinato dal Consiglio Direttivo. La D.G.R. 3418 del 30 dicembre 2010, così come specificato con successivo Decreto n. 114 del 10 luglio 2014, dispone invece che, il fondo di dotazione iniziale deve risultare dall'atto pubblico di costituzione e deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore a Euro 15.000,00 di cui una parte, pari al 30% (Euro 4.500,00 nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
- con la sopra citata nota prot. n. 289313 del 14 luglio 2015, la scrivente Sezione chiedeva, pertanto, all'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la trasmissione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota stessa, di quanto di seguito indicato:
    1. n. 1 copia autentica dell'atto pubblico registrato (in bollo salvo esenzioni) di modifica dell'atto costitutivo e di approvazione di un nuovo statuto (con allegato il nuovo Statuto), previa definizione della posizione dell'Ente in relazione o all' iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (che avrebbe comportato di diritto la qualificazione di Onlus) oppure all'iscrizione diretta nel Registro unico delle Onlus presso l' Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui l' Ente non avesse voluto procedere a nessuna delle

iscrizioni suddette o la procedura relativa non si fosse conclusa in modo positivo, lo stesso avrebbe dovuto modificare lo statuto eliminando le parti riferite al D.L.gs. 460/1997 e s.m.i. e quelle riferite alla Legge n. 266 del 1991. Nell'atto pubblico avrebbe dovuto, altresì, essere riportato il fondo di dotazione come indicato al punto c) della nota stessa;

2. originale di una certificazione bancaria attestante l'esistenza in capo all'Ente del fondo di costituzione e indicante l'ammontare indisponibile secondo il fac - simile allegato.

- con nota del 12 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 13 agosto 2015, prot. reg. n. 331270, il legale rappresentante dell'Associazione trasmetteva per pec la documentazione chiesta con la nota sopra citata prot. n. 289313 del 14 luglio 2015 e in particolare l'atto integrativo e modifica dell'atto costitutivo di associazione a rogito del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, del 5 agosto 2015, n. 98166 di repertorio e n. 41772 di raccolta ;
- con nota della scrivente Sezione prot. reg. n. 333668 del 14 agosto 2015 veniva rilevato che la copia autentica, in carta libera, dell'atto a rogito del dott. Roberto Paone, notaio residente in Camposampiero, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, rep. n. 98166 del 5 agosto 2015, pervenuta a mezzo pec, non rispondeva ai requisiti di cui all'art. 68-ter, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i. e all'art. 20 e seguenti, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- con la medesima nota prot. reg. n.333668 del 14 agosto 2015 veniva comunicato all'Ente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza dando all'Ente ulteriori 10 giorni dal ricevimento dalla nota regionale, per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti e sottolineando che in ogni caso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto che si qualifica come Onlus restava subordinata all'iscrizione della stessa nel Registro unico delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, alla quale con nota prot. n. 333432 del 14 agosto 2015 è stato chiesto di dare comunicazione circa l'iscrizione dell'Ente nel suddetto Registro;
- con nota del 12 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 17 agosto 2015, prot. reg. n. 336314 del 18 agosto 2015, il legale rappresentante dell'Ente faceva pervenire per posta ordinaria l' atto a rogito del dott. Roberto Paone, notaio residente in Camposampiero, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, rep. n. 98166 del 5 agosto 2015;
- con nota pervenuta il 25 agosto 2015, prot. reg. n. 342499, l'Agenzia delle Entrate dava riscontro negativo alla richiesta di cui alla sopra citata nota di questa Amministrazione del 14 agosto 2015, prot. reg. n. 333432, rendendo conseguentemente non ammissibile il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione per la mancata corrispondenza tra la qualificazione della stessa come ONLUS e le risultanze effettive presso l'Anagrafe delle Onlus;

Considerato che:

- per quanto esposto in premessa, allo stato, non può essere accolta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD), in quanto l'Associazione, pur qualificandosi come tale, allo stato attuale non è iscritta all'Anagrafe delle Onlus;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, del 12 novembre 2014, n. 96315 di repertorio e n. 40484 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione del 15 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 22 aprile 2015, prot. reg. n. 172383 del 23 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 190564 del 6 maggio 2015;
- RICHIAMATA la successiva nota della Scrivente Sezione prot. n. 289313 del 14 luglio 2015;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Ente del 12 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 13 agosto 2015, prot. reg. n. 331270 e in particolare l'atto integrativo e modifica dell'atto costitutivo di associazione a rogito del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, del 5 agosto 2015, n. 98166 di repertorio e n. 41772 di raccolta ;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. reg. n. 333668 del 14 agosto 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. reg. n. 333432 del 14 agosto 2015;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Ente del 12 agosto 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 17 agosto 2015, prot. reg. n. 336314 del 18 agosto 2015;
- VISTA la nota prot. reg. n. 342499 del 25 agosto 2015 dell'Agenzia delle Entrate;
- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione e con l'Agenzia delle Entrate;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/197;.

- VISTA la Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD), non può essere accolta in quanto l'Associazione, pur qualificandosi come tale, allo stato attuale non è iscritta all'Anagrafe delle Onlus;

decreta

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Volontari Bonora - Insieme per l'Alzheimer Onlus", con sede in Camposampiero (PD), codice fiscale 92269860281, costituita con atto a rogito dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero e iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Padova, n. 96315 di repertorio e n. 40484 di raccolta del 12 novembre 2014, modificato con successivo atto integrativo e modifica dell'atto costitutivo di associazione a rogito del medesimo notaio del 5 agosto 2015, n. 98166 di repertorio e n. 41772 di raccolta, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
2. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di trasmettere il presente Decreto all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308523)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 168 del 31 agosto 2015

**"Fondazione San Giuseppe Calasanzio", con sede legale in Portogruaro (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 18 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per le Politiche Sociali n. 154 del 24 ottobre 1997 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione San Giuseppe Calasanzio" - già IPAB "Asilo Infantile S. Giuseppe Calasanzio" - con sede legale in Portogruaro (VE);
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 253/41.03-D del 22 ottobre 2003 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 1° settembre 2003, atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), rep. n. 15870, riguardanti principalmente l'organizzazione dell'Ente; contestualmente la Fondazione veniva iscritta al n. 200 (VE/453) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 18 maggio 2015, atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), rep. n. 918, concernenti una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività nonché aspetti organizzativi dell'Ente;
- con documentata istanza pervenuta in data 9 giugno 2015 (prot. reg. n. 239863 del 10 giugno 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 278590 del 7 luglio 2015, gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro e ha come scopo la formazione morale, religiosa, civile e culturale dei giovani e di ogni persona o gruppo a ciò interessati, mediante l'attuazione di iniziative nel campo della educazione e formazione, secondo la cultura nascente della tradizione cristiana del Paese nonché dell'insegnamento del magistero della Chiesa Cattolica, nel rispetto dei diritti costituzionali spettanti ai cittadini.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), datato 1° settembre 2003, rep. n. 15870;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 253/41.03-D del 22 ottobre 2003;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), datato 18 maggio 2015, rep. n. 918;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 9 giugno 2015 (prot. reg. n. 239863 del 10 giugno 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. reg. n. 278590 del 7 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 18 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione San Giuseppe Calasanzio", con sede legale in Portogruaro (VE), codice fiscale n. 83000110276, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 18 maggio 2015, atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), rep. n. 918, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 200 (VE/453) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 17 (diciassette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308524)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 169 del 31 agosto 2015

**"Fondazione Pio Semeghini Onlus", con sede legale in Verona. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto per impossibilità a perseguire le finalità statutarie, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 22 aprile 2015. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 22 dell'11 marzo 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Pio Semeghini", con sede in Verona, costituita con atto a rogito del Dott. Cesare Peloso, notaio in Verona, in data 18 gennaio 2005, rep. n. 90334, con finalità solidaristiche nel campo della cultura, della formazione, della tutela e della valorizzazione dell'arte quali veicoli di promozione sociale e, in particolare, avente come scopo la tutela della produzione artistica di Pio Semeghini, la custodia, la conservazione e l'aggiornamento dell'archivio storico e documentaristico e la pubblicazione del catalogo generale delle sue opere, nonché la promozione degli studi e della ricerca sull'arte del predetto artista;
- intervenute successivamente modifiche statutarie consistenti nell'adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus e nella conseguente variazione della denominazione in "Fondazione Pio Semeghini Onlus", il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, deliberava in data 20 settembre 2013, atto a rogito della Dott.ssa Maria Peloso, notaio in Legnago (VR), rep. 344, ulteriori modifiche allo Statuto concernenti una più precisa articolazione dello scopo nonché l'organizzazione dell'Ente;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 235 del 6 dicembre 2013 si approvavano le suddette modifiche statutarie;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 19 dicembre 2005, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 5 dicembre 2013 (prot. reg. n. 535918 del 6 dicembre 2013);
- successivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 22 aprile 2015, atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 72222, concernenti l'eliminazione dal testo dello Statuto delle parti riferite alla normativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. in materia di Onlus;
- con documentata istanza pervenuta in data 5 giugno 2015 (prot. reg. n. 236027 dell'8 giugno 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di approvare le suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 280830 dell'8 luglio 2015 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione modifiche statutarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE:

- nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 22 aprile 2015 viene dichiarato che le modifiche statutarie in questione sono state deliberate a seguito della perdita dei requisiti ONLUS derivanti dalle precedenti modifiche statutarie deliberate in data 20 settembre 2013;
- nello stesso Verbale viene, altresì, deliberato, da parte del Consiglio di Amministrazione, "*lo scioglimento*" della Fondazione a causa dei seguenti motivi:
- le difficoltà riscontrate dalla Fondazione, nel corso dell'esercizio 2014, nell'organizzare concrete iniziative di valorizzazione delle opere del Maestro Semeghini, prendendo atto che tale obiettivo può essere raggiunto in maniera efficace soltanto da istituzioni più strutturate e dotate di adeguati mezzi finanziari;
- la perdita dei requisiti ONLUS, derivante dalle precedenti modifiche allo Statuto deliberate in data 20 settembre 2013;
- la comunicazione della Regione del Veneto del 9 luglio 2014, nell'esercizio dell'attività di controllo sulle Fondazioni ex art. 25 del Codice Civile, con la quale si richiama l'attenzione della Fondazione sulla necessità di operare quanto prima per la realizzazione degli scopi statutari;

- le difficoltà nel perseguire le finalità sociali per mancanza di risorse stabili, non potendo contare su introiti contributivi certi che possano garantire una programmazione di attività;
- la presenza di altro Ente, la "Fondazione Domus", con sede legale in Verona, che risulta proprietaria di 25 dipinti e di 41 opere di grafica del Maestro Pio Semeghini;
- l'identità di scopo della Fondazione Domus con quello perseguito dalla Fondazione Pio Semeghini, che possiede due quadri del Maestro, per cui è stata valutata l'opportunità, anche in un'ottica di risparmio dei costi di gestione, di concentrare la "mission" in capo alla Fondazione Domus, quale soggetto dotato di maggiori dimensioni, in grado di garantire continuità nel tempo e che possieda un significativo patrimonio di opere del Maestro Pio Semeghini;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non può deliberare lo "scioglimento" dell'Ente, in quanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2015, come riportato nel Verbale sopra descritto, evidenzia l'impossibilità della Fondazione a proseguire l'attività e, quindi, il perseguimento degli scopi statutari;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Cesare Peloso, notaio in Verona, datato 18 gennaio 2005, rep. n. 90334;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 22 dell'11 marzo 2005;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Maria Peloso, notaio in Legnago (VR), datato 20 settembre 2013, rep. n. 344;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 5 dicembre 2013 (prot. reg. n. 535918 del 6 dicembre 2013);
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 235 del 6 dicembre 2013;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 22 aprile 2015, rep. n. 72222;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 giugno 2015 (prot. reg. n. 236027 dell'8 giugno 2015);
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 280830 dell'8 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della "Fondazione Pio Semeghini Onlus", con sede legale in Verona;

DATO ATTO, infine, che l'art. 16 dello Statuto della Fondazione dispone che, "in caso di estinzione per qualunque causa, il patrimonio, previa soddisfazione di tutti i debiti e di tutte le obbligazioni presenti, sarà devoluto a favore di 'Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona', operante nello stesso territorio, le cui finalità ricomprendono quelle della Fondazione, con l'obbligo di perseguire le medesime finalità della Fondazione stessa";

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione Pio Semeghini Onlus", con sede legale in Verona, codice fiscale n. 93170200237, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 22 aprile 2015, a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 72222, che forma parte integrante del presente atto **(Allegato A)**;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 303 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disp. Att. Cod. Civ., al Presidente del Tribunale di Verona, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di trasmettere il presente Decreto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;

5. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308525)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 170 del 02 settembre 2015

**"Regola di Plois e Curago", con sede legale in Pieve d'Alpago (BL). Ricostituzione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e art. 14 del DPR n. 616/1977).**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si ricostituisce, ai sensi della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.,, la Regola in oggetto, riconoscendo contestualmente alla stessa la personalità giuridica di diritto privato. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. prevede che le Regole che intendono ricostituirsi debbano produrre documentata istanza alla Regione che, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi-famiglia e ai beni oggetto della gestione comunitaria, provvede a riconoscere alle stesse la personalità giuridica di diritto privato in sede di loro ricostituzione;
- con istanza presentata in data 9 giugno 2015 (prot. reg. n. 237132 stessa data), il Presidente del Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola di Plois e Curago chiedeva la ricostituzione ex L.R. n. 26/1996 e s.m.i. della suddetta Regola, con sede legale in Pieve d'Alpago (BL), producendo, a corredo dell'istanza, il Verbale di Assemblea della Regola datato 15 marzo 2015, atto a rogito della Dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 49522, con allegati lo Statuto (Allegato "D" dell'atto notarile), l'Elenco dei Regolieri (Allegato "E" dell'atto notarile) e l'Elenco e la Rappresentazione Grafica del Patrimonio Antico (Allegato "F" dell'atto notarile), nonché altra documentazione, inclusa quella storica comprovante l'esistenza della Regola;
- con nota prot. n. 278476 del 7 luglio 2015 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Regola l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricostituzione della stessa, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con note prot. n. 278582 e prot. n. 278935 del 7 luglio 2015, inviate rispettivamente al Comune di Pieve d'Alpago (BL) e alla Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, gli scriventi Uffici trasmettevano copia del sopraindicato atto notarile e relativi allegati, con invito a far conoscere eventuali osservazioni al riguardo;
- in risposta alla regionale prot. n. 278582 del 7 luglio 2015, il Comune di Pieve d'Alpago, con nota prot. n. 3675 del 31 luglio 2015, pervenuta in data 1° agosto 2015 (prot. reg. n. 316871 del 3 agosto 2015), non rilevava alcun motivo ostativo al riconoscimento del patrimonio antico della Regola, come risultante dall'atto notarile del 15 marzo 2015;
- in riscontro alla regionale prot. n. 278935 del 7 luglio 2015, la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 335422 del 18 agosto 2015, comunicava, per quanto di competenza, di non aver alcuna osservazione da formulare sullo Statuto, evidenziando, altresì, la necessità che nell'ambito del procedimento di ricostituzione dovevano essere fatti salvi eventuali diritti di godimento e proprietà eventualmente rivendicati da collettività frazionali di Pieve d'Alpago;

CONSIDERATO CHE:

- sono stati regolarmente prodotti i documenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- sussistono i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in relazione ai beni oggetto della gestione comunitaria, atteso che:
    a. l'appartenenza alla "Regola di Plois e Curago" dei beni costituenti il patrimonio antico, di cui all'allegato B) al presente Decreto, è stata dimostrata dalla ricostituenda Regola con la documentazione agli atti;
    b. l'elenco dei beni rivendicati dalla ricostituenda Regola è stato pubblicato all'Albo del Comune interessato, cioè il Comune di Pieve d'Alpago;
- si ritengono sussistenti i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in ordine ai fuochi-famiglia;
- lo Statuto deliberato dall'Assemblea della Regola è compatibile con la vigente normativa in materia agro-silvo-pastorale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, datato 15 marzo 2015, rep. n. 49522;

- VISTA l'istanza del Presidente del Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola di Plois e Curago presentata in data 9 giugno 2015 (prot. reg. n. 237132 stessa data) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATE le note degli scriventi Uffici prot. n. 278476, prot. n. 278582 e prot. n. 278935 del 7 luglio 2015;
- VISTA la nota del Comune di Pieve d'Alpago (BL) prot. n. 3675 del 31 luglio 2015, pervenuta in data 1° agosto 2015 (prot. reg. n. 316871 del 3 agosto 2015);
- RICHIAMATA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano prot. n. 335422 del 18 agosto 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Regola e gli Uffici Regionali;
- RICHIAMATA la L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per la ricostituzione della "Regola di Plois e Curago", con sede legale in Pieve d'Alpago (BL) e per il contestuale riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato;

decreta

1. di ricostituire, ai sensi della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i., la "Regola di Plois e Curago", con sede legale in Pieve d'Alpago (BL), codice fiscale n. 93051730252, come da deliberazione dell'Assemblea della Regola datata 15 marzo 2015, atto a rogito della Dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 49522;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla predetta Regola, mediante iscrizione al n. 801 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di approvare lo Statuto allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 77 (settantasette) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 5 e seguenti della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i., della consistenza dei beni costituenti il patrimonio antico della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Ente in data 15 marzo 2015, allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato B)**;
5. di dare atto della consistenza dei fuochi-famiglia della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Assemblea della stessa in data 15 marzo 2015, allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), elenco che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato C)**;
6. di dare atto che sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché, ai sensi della Legge Regionale n. 31/1994 e s.m.i., eventuali diritti di uso civico, in futuro accertati sui beni di cui al punto 4) del presente dispositivo;
7. di demandare alla suddetta Regola, a norma dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i., il compito di provvedere alla prima annotazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 1, della stessa legge, sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola elencati *sub* Allegato B) al presente Decreto, entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento;
8. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che gli **Allegati A, B e C** di cui ai punti 3, 4, 5) sono consultabili presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Il Dirigente Vicario Paolo Donato

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 308526)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 176 del 10 settembre 2015

**Associazione "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - Onlus", con sede in Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 31 marzo 2015 dall' Associazione ora denominata "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - Onlus", con sede in Treviso, come da atto a rogito della dott.ssa Carla Saccardi, Notaio in Quinto di Treviso, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, n. 190 di repertorio e n. 142 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 87 (TV/469) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, in data 9 settembre 1988, n. 5948 di repertorio e n. 2544 di raccolta, veniva costituita l'Associazione "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - ADVAR ", con sede in Treviso;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5491 del 3 ottobre 1989, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - A.D.V.A.R.", con sede in Treviso e approvato il relativo statuto;
- con Decreto n. 4/41.03 - D del 16 gennaio 2002 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione "Assistenza Domiciliare Gratuita Alberto Rizzotti - Onlus", con sede Treviso, in data 30 marzo 2001, come da atto a rogito del notaio dott.ssa Lina Leotta di Treviso, rep. n. 56564 pari data;
- con successivo Decreto n. 53/41.03 - D del 18 giugno 2002 si prendeva atto delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell'Associazione "Assistenza Domiciliare Gratuita Alberto Rizzotti - Advar - Onlus", con sede in Treviso, in data 22 marzo 2002, come da atto a rogito del notaio dott.ssa Lina Leotta di Treviso, rep. n. 56888 pari data;
- con atto a rogito della dott.ssa Carla Saccardi, Notaio in Quinto di Treviso, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, n. 190 di repertorio e n. 142 di raccolta del 31 marzo 2015, veniva approvato un nuovo Statuto dell' Associazione che viene denominata "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - Onlus", con sede in Treviso, e che dispone di un fondo di dotazione pari a Euro 41.316,55;
- con documentata istanza datata 18 maggio 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 maggio 2015, prot. reg. n. 216110 del 22 maggio 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 31 marzo 2015;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 246184 del 15 giugno 2015, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 1 luglio 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 272002 del 2 luglio 2015, l'Associazione provvedeva a trasmettere la documentazione integrativa chiesta con la nota del 15 giugno 2015 sopra richiamata;
- con nota di questa Sezione prot. n. 286094 del 10 luglio 2015, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l' atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, del 9 settembre 1988, n. 5948 di repertorio e n. 2544 di raccolta;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5491 del 3 ottobre 1989;
- RICHIAMATO il Decreto n. 4/41.03 - D del 16 gennaio 2002;
- RICHIAMATO il Decreto n. 53/41.03 - D del 18 giugno 2002;
- VISTO l' atto a rogito della dott.ssa Carla Saccardi, Notaio in Quinto di Treviso, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, n. 190 di repertorio e n. 142 di raccolta del 31 marzo 2015;
- VISTA la documentata istanza del 18 maggio 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 maggio 2015, prot. reg. n. 216110 del 22 maggio 2015;

- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 246184 del 15 giugno 2015;
- VISTA la nota dell'Associazione del 1 luglio 2015, pervenuta alla scrivente Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 272002 del 2 luglio 2015;
- RICHIAMATA la nota di questa Sezione prot. n. 286094 del 10 luglio 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Ente;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 31 marzo 2015;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 31 marzo 2015 dall' Associazione ora denominata "Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - Onlus", con sede in Treviso, C.F. 94010470261, come da atto a rogito della dott.ssa Carla Saccardi, Notaio in Quinto di Treviso, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, n. 190 di repertorio e n. 142 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 87 (TV/469) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 29 (ventinove) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Il Dirigente Vicario Paolo Donato

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308527)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 177 del 10 settembre 2015

**"Fondazione Giuseppina Fumagalli", con sede legale in Badia Polesine (RO). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 29 luglio 2009. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine (RO), in data 29 luglio 2009, rep. n. 88258, si costituiva la "Fondazione Giuseppina Fumagalli - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", anche denominata "Fondazione Giuseppina Fumagalli - Onlus", avente lo scopo primario di gestire la Scuola dell'Infanzia e nido integrato di ispirazione cattolica "Paola Di Rosa";
- con documentata istanza pervenuta in data 4 maggio 2015 (prot. reg. n. 190307 del 6 maggio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota prot. n. 239397 del 10 giugno 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- gli scriventi Uffici, in sede di istruttoria relativa all'istanza di riconoscimento giuridico presentata dalla Fondazione, da una verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto riscontravano che la Fondazione non risultava essere iscritta all'Anagrafe delle Onlus, come da comunicazione della suddetta Agenzia pervenuta in data 22 luglio 2015 (prot. reg. n. 303264 del 23 luglio 2015) e, pertanto, non legittimata a qualificarsi in tal senso;
- di conseguenza, con nota prot. n. 307939 del 27 luglio 2015 gli scriventi Uffici comunicavano alla Fondazione, in considerazione di quanto sopra esposto, di non poter procedere, allo stato, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla stessa, sospendendo, per 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il relativo procedimento amministrativo, avviato con la sopra citata nota regionale del 10 giugno 2015;
- nella nota regionale del 27 luglio 2015 veniva, altresì, precisato che la Fondazione, al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato come "Fondazione Giuseppina Fumagalli - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", avrebbe dovuto preventivamente presentare istanza di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto. Se l'istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate avesse avuto esito favorevole, la Fondazione avrebbe potuto comunicare alla scrivente Amministrazione l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, senza dover allegare la relativa documentazione, che doveva essere direttamente richiesta dagli Uffici Regionali alla predetta Agenzia. Qualora, invece, la Fondazione non avesse inteso iscriversi all'Anagrafe Unica delle Onlus, o l'iscrizione alla suddetta Anagrafe non fosse stata accolta dall'Agenzia delle Entrate, la Fondazione, per ottenere il riconoscimento giuridico, avrebbe dovuto modificare lo Statuto con apposito atto notarile, eliminando le parti riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. e variando, di conseguenza, la denominazione con l'eliminazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e, successivamente, trasmettere la suddetta documentazione alla scrivente Amministrazione;
- con la sopra richiamata nota regionale del 27 luglio 2015, conseguentemente, si chiedeva di far pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, la documentazione sopra descritta, in relazione alle determinazioni che la Fondazione avesse voluto assumere;
- non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Fondazione nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli scriventi Uffici con nota prot. n. 348777 del 31 agosto 2015 comunicavano alla Fondazione, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento giuridico in questione, che si sostanziavano nei rilievi espressi con la nota regionale del 27 luglio 2015, facendo, altresì, presente che la Fondazione poteva presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale del 31 agosto 2015, osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in merito alla non accoglibilità dell'istanza summenzionata;
- in riscontro alla nota regionale del 31 agosto 2015, il Legale Rappresentante della Fondazione produceva in data 10 settembre 2015 (prot. reg. n. 361833 stessa data) copia autentica di atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio

in Badia Polesine (RO), datato 8 settembre 2015, rep. n. 92470, con il quale erano state apportate modifiche allo Statuto, consistenti nell'eliminazione delle parti riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., con conseguente variazione della denominazione dell'Ente in "Fondazione Giuseppina Fumagalli". Nel suddetto atto notarile veniva evidenziato che le modifiche statutarie in questione si erano rese necessarie a seguito del diniego all'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe delle Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;

- sulla base del contenuto dell'atto notarile dell'8 settembre 2015, la scrivente Amministrazione ritiene superati i motivi ostativi all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato comunicati all'Ente con la nota regionale del 31 agosto 2015, in quanto la Fondazione ha provveduto a eliminare le parti dello Statuto riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. in materia di Onlus;
- la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00, come risulta dall'art. 4 dell'Atto costitutivo e da ricevuta di deposito datata 29 luglio 2015, allegata all'istanza di riconoscimento pervenuta in data 4 maggio 2015.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine (RO), datato 29 luglio 2009, rep. n. 88258;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 4 maggio 2015 (prot. reg. n. 190307 del 6 maggio 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 239397 del 10 giugno 2015;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 22 luglio 2015 (prot. reg. n. 303264 del 23 luglio 2015);
- RICHIAMATE le note degli scriventi Uffici prot. n. 307939 del 27 luglio 2015 e prot. n. 348777 del 31 agosto 2015;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine (RO), datato 8 settembre 2015, rep. n. 92470, prodotto in data 10 settembre 2015 dal Legale Rappresentante della Fondazione (prot. reg. n. 361833 stessa data);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Giuseppina Fumagalli", con sede legale in Badia Polesine (RO);

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 802 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Giuseppina Fumagalli", con sede legale in Badia Polesine (RO), C.F. n. 91009790295, costituita con atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine (RO), in data 29 luglio 2009, rep. n. 88258;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito del Dott. Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine (RO), datato 8 settembre 2015, rep. n. 92470, consistente in n. 18 (diciotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308528)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 178 del 11 settembre 2015

**"Fondazione Forte Marghera", con sede legale in Venezia. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 20 maggio 2015. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del Dott. Alberto Gasparotti, notaio in Venezia-Mestre, in data 20 maggio 2015, rep. n. 29812, si costituiva la "Fondazione Forte Marghera", con sede legale in Venezia, avente principalmente lo scopo di studio e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle fortificazioni locali in genere del patrimonio militare dismesso e in particolare del compendio immobiliare di Forte Marghera, relativamente al quale potrà svolgere in via accessoria anche attività di gestione;
- con documentata istanza presentata in data 18 giugno 2015 (prot. reg. n. 252625 stessa data) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota prot. n. 291025 del 15 luglio 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00, di cui il 30%, pari a Euro 15.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dal punto 6 dell'Atto Costitutivo e dall'art. 5 dello Statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Alberto Gasparotti, notaio in Venezia-Mestre, datato 20 maggio 2015, rep. n. 29812;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 18 giugno 2015 (prot. reg. n. 252625 stessa data) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 291025 del 15 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Forte Marghera", con sede legale in Venezia;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 803 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Forte Marghera", con sede legale in Venezia, C.F. n. 94088810273, costituita con atto a rogito del Dott. Alberto Gasparotti, notaio in Venezia-Mestre, datato 20 maggio 2015, rep. n. 29812;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 19 (diciannove) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308529)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 199 del 23 settembre 2015

**"FONDAZIONE BONAVENTURA 1974 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)". con sede legale in Treviso. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art.14 del D.P.R. n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto per impossibilità a perseguire lo scopo istituzionale a causa delle irreversibili difficoltà finanziarie, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 27 aprile 2015. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 170 del 29 ottobre 2009 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "FONDAZIONE BONAVENTURA 1974 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", con sede legale in Treviso, costituita con atto a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, in data 24 novembre 2008, rep. n. 97288, modificato con successivo atto a rogito dello stesso notaio datato 9 dicembre 2008, rep. n. 97330, approvando lo Statuto di cui all'atto a rogito del predetto notaio datato 24 giugno 2009, rep. n. 97913;
- la Fondazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare mediante iniziative concernenti il patrimonio storico-artistico presente nel territorio della Provincia di Treviso e della Regione del Veneto;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 27 aprile 2015, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 83527, di proporre all'Amministrazione Regionale l'estinzione dell'Ente per impossibilità a perseguire lo scopo istituzionale a causa delle irreversibili difficoltà finanziarie dello stesso;
- con documentata istanza pervenuta in data 1° luglio 2015 (prot. reg. n. 271592 stessa data) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota prot. n. 291110 del 15 luglio 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE:

- nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 27 aprile 2015 viene evidenziato che la proposta all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente è motivata dalle irreversibili difficoltà finanziarie in cui versa lo stesso, che rendono impossibile il perseguimento dello scopo istituzionale;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 la Regione provvede alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2015, come riportato nel Verbale sopra richiamato, evidenzia l'impossibilità della Fondazione a proseguire l'attività e, quindi, il perseguimento degli scopi statutari;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, di conseguenza, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso, datati 24 novembre 2008, rep. n. 97288, 9 dicembre 2008, rep. n. 97330 e 24 giugno 2009, rep. n. 97913;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 170 del 29 ottobre 2009;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 27 aprile 2015, rep. n. 83527;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 1° luglio 2015 (prot. reg. n. 271592 stessa data) e la documentazione allegata;

- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 291110 del 15 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 460/1997 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della "FONDAZIONE BONAVENTURA 1974 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con sede legale in Treviso;

DATO ATTO, infine, che nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione datato 27 aprile 2015 viene proposto, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, che l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente sia devoluto alla Fondazione Feder Piazza - Onlus, con sede legale in Treviso, C.F. n. 94012540269;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "FONDAZIONE BONAVENTURA 1974 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", con sede legale in Treviso, C.F. n. 94124010268, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 27 aprile 2015, a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 83527, che forma parte integrante del presente atto **(Allegato A)**;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 523 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disp. Att. Cod. Civ., al Presidente del Tribunale di Treviso, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 1) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308530)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 200 del 25 settembre 2015

**Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS'', con sede in Verona. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con questo provvedimento si procede alla cancellazione della "Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona, dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, su disposizione del Presidente del Tribunale di Verona. |

Il Direttore

- visto il proprio Decreto n. 108 del 7 agosto 2008 di dichiarazione di estinzione della "Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona, come da Verbale del Consiglio di Fondazione dell'Ente datato 12 novembre 2007, atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, pari data, rep. n. 63700;
- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Verona dell' 8 aprile 2015, trasmesso dal liquidatore dell'Ente in data 11 settembre 2015, prot. reg. n. 363752 stessa data, con il quale si dispone l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione della "Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona e la cancellazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.361/2000, alla cancellazione di detto Ente mediante l'iscrizione nel Registro Regionale sopra citato;
- considerato che detta Fondazione è stata riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3658 del 23 giugno 1987, ed iscritta al numero 262 (VR/485) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato:

- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 7 agosto 2008 di dichiarazione di estinzione della "Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona;
- VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Verona dell' 8 aprile 2015, trasmesso dal liquidatore dell'Ente in data 11 settembre 2015, prot. reg. n. 363752 stessa data;
- VISTO il D.P.R. 361/2000 e l'art.14 del D.P.R. 616/1977;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione Verona per i Portatori di Handicap - ONLUS", con sede in Verona, C.F. n. 93024200235, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 262 (VR/485) del Registro medesimo;

2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Verona nonché al legale rappresentante dell'Ente;

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

(Codice interno: 308531)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 206 del 01 ottobre 2015

**Fondazione "Ente provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana - ONLUS", con sede legale in Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 25 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato datato 28 aprile 1947 veniva eretta in Ente Morale la Fondazione "Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana", con sede legale in Treviso e ne veniva approvato lo Statuto;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 705 del 17 luglio 1985 si approvava una modifica statutaria concernente l'organizzazione dell'Ente, sulla quale era già stato dato parere favorevole con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2382 RAI del 28 giugno 1985;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 2 febbraio 2000 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 10 novembre 1999, atto a rogito del Dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso, rep. n. 104397, concernenti l'adeguamento dello Statuto alla normativa di cui al D.Lgs. n.460/1997 in materia di Onlus, con conseguente variazione della denominazione in "Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana - ONLUS";
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 25 maggio 2015, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 83675, ulteriori modifiche statutarie riguardanti una migliore precisazione dello scopo nonché l'organizzazione dell'Ente;
- con documentata istanza presentata in data 8 luglio 2015 (prot. reg. n. 282131 stessa data), il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 295465 del 17 luglio 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione modifiche statutarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita esclusivamente attività di assistenza sociale e di beneficenza, in particolare creando condizioni favorevoli alla soluzione del problema della casa per le persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari mediante l'attribuzione di alloggi di tipo economico popolare con canoni agevolati;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 4 agosto 2015 (prot. reg. n. 318740 stessa data).

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato datato 28 aprile 1947;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2382 RAI del 28 giugno 1985;
- RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 705 del 17 luglio 1985;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso, datato 10 novembre 1999, rep. n. 104397;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 2 febbraio 2000;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 25 maggio 2015, rep. n. 83675;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione presentata in data 8 luglio 2015 (prot. reg. n. 282131 stessa data) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 295465 del 17 luglio 2015;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 4 agosto 2015 (prot. reg. n. 318740 stessa data);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.P.R. n. 460/1997 e s.m.i.;

- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 25 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Ente Provinciale della Liberazione della Marca Trevigiana - O.N.L.U.S.", con sede legale in Treviso, C.F. n. 80007250261, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 25 maggio 2015, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 83675, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 271 (TV/484) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 25 (venticinque) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308532)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 208 del 06 ottobre 2015

**Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in breve "Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 12 maggio 2015 dalla Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito del Dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, datato 20 aprile 2005, rep. n. 93765, si costituiva la "Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia, in breve "Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR), senza fini di lucro, avente principalmente come scopo l'assistenza, custodia ed educazione dei bimbi della zona favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa, secondo la concezione cristiana e cattolica del Concilio Vaticano Secondo, nonché la gestione della scuola materna, asilo nido e di tutti gli altri servizi rivolti in particolare all'infanzia;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 160 del 27 ottobre 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla predetta Fondazione, mediante iscrizione al n. 343 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- in data 6 giugno 2013 veniva iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la variazione dell'indirizzo della sede legale della Fondazione, sempre in Negrar (VR);
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Comitato di Amministrazione dell'Ente datata 6 maggio 2015, apportava modifiche statutarie in data 12 maggio 2015, atto a rogito del Dott. Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), rep. n. 14145, concernenti principalmente l'organizzazione, precisazioni sul patrimonio e la conferma della variazione della sede legale;
- con documentata istanza pervenuta in data 10 luglio 2015 (prot. reg. n. 288368 del 13 luglio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 295521 del 17 luglio 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, datato 20 aprile 2005, rep. n. 93675;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 160 del 27 ottobre 2005;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), datato 12 maggio 2015, rep. n. 14145;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 10 luglio 2015 (prot. reg. n. 288368 del 13 luglio 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 295521 del 17 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 12 maggio 2015 dalla Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in breve "Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR), C.F. n. 03499930232, deliberate dall'Ente in data 12 maggio 2015, atto a rogito della Dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), rep. n. 14145, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 343 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 14 (quattordici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308533)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 209 del 06 ottobre 2015

**Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 9 giugno 2015 dal Consiglio Generale della Fondazione in oggetto. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6352 del 3 novembre 1987 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Banca Popolare di Asolo e Montebelluna", con sede legale in Montebelluna (TV), costituita con atto a rogito del Dott. Ernesto Scarpa-Gregorj, notaio in Montebelluna (TV), in data 16 settembre 1987, rep. n. 107830;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5350 del 26 novembre 1996 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 7 ottobre 1996, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 34104, concernenti l'organizzazione dell'Ente e la variazione della denominazione in "Fondazione Banca Popolare Asolo e Montebelluna";
- con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 67/13300-D del 19 ottobre 1998 si approvavano ulteriori modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 30 giugno 1998, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 42617, consistenti nell'adeguamento alla normativa in materia di Onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente variazione della denominazione in "Fondazione Banca Popolare Asolo e Montebelluna - ONLUS";
- con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 21/13300-D dell'11 maggio 2000 si approvavano altre modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 1° febbraio 2000, atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), rep. n. 48157, riguardanti un'ulteriore variazione della denominazione in "Fondazione Veneto Banca - ONLUS" e alcuni aspetti organizzativi;
- successivamente, con proprio Decreto n. 95 del 22 maggio 2015 non si accoglieva l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 23 aprile 2014, atto a rogito del Dott. Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, rep. n. 73488, in quanto adottate senza le maggioranze prescritte dallo Statuto e, pertanto, in palese violazione delle norme statutarie e non avendo, inoltre, l'Ente provveduto formalmente a ricondurre la propria attività nell'ambito regionale;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 9 giugno 2015, atto a rogito del Dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 107845, concernenti principalmente una più compiuta articolazione degli scopi, nonché l'organizzazione dell'Ente;
- con documentata istanza presentata in data 10 luglio 2015 (prot. reg. n. 285406 stessa data) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 295498 del 17 luglio 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale e umanitaria nei settori dell'assistenza, dell'educazione, della sanità, dell'arte, della cultura e della ricreazione, in particolare incoraggiando, promuovendo e sostenendo ogni meritevole iniziativa di valore sociale, scientifico, culturale e artistico, in favore di Enti, persone e terzi in genere, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;
- la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 3 maggio 2007, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 26 febbraio 2015 (prot. reg. n. 87095 del 27 febbraio 2015) e da nota di conferma della suddetta Agenzia pervenuta in data 28 luglio 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Ernesto Scarpa-Gregorj, notaio in Montebelluna (TV), datato 16 settembre 1987, rep. n. 107830;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 6352 del 3 novembre 1987;

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 7 ottobre 1996, rep. n. 34104;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 5350 del 26 novembre 1996;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 30 giugno 1998, rep. n. 42617;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 67/13300-D del 19 ottobre 1998;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Talice, notaio in Montebelluna (TV), datato 1° febbraio 2000, rep. n. 48157,
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 21/13300-D dell'11 maggio 2000;
- VISTO l'atto a rogito del notaio Dott. Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, datato 23 aprile 2014, rep. n. 73488;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, datato 23 aprile 2014, rep. n. 73488,
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 95 del 22 maggio 2015;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, datato 9 giugno 2015, rep. n. 107845;
- VISTA l'istanza del Legale Rappresentante della Fondazione presentata in data 10 luglio 2015 (prot. reg. n. 285406 stessa data) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 295498 del 17 luglio 2015;
- VISTE le note dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenute in data 26 febbraio 2015 (prot. reg. n. 87095 del 27 febbraio 2015) e in data 28 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 9 giugno 2015 dal Consiglio Generale della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Veneto Banca - Onlus", con sede legale in Montebelluna (TV), C.F. n. 92003230262, deliberate dal Consiglio Generale dell'Ente in data 9 giugno 2015, atto a rogito del Dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso, rep. n. 107845, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 45 (TV/342) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308534)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 210 del 06 ottobre 2015

**Associazione "Famiglia di Nazareth Onlus", con sede in Spresiano (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione "Famiglia di Nazareth O.N.L.U.S.", con sede in Spresiano (TV), mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, e si approva il relativo Statuto. |

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito della dott.ssa Francesca Ghilardi, notaio in Spresiano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, in data 8 luglio 2013, n. 58594 di repertorio e n. 10842 di raccolta, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione "Famiglia di Nazareth O.N.L.U.S.", con sede in Spresiano (TV), costituita con atto privato del 1° marzo 1994, registrato a Treviso il 2 marzo 1994 al n. 2287 e successiva modifica dello Statuto registrata a Treviso il 2 settembre 2008 al n. 10998 Privati Serie 3;
- con documentata istanza datata 26 giugno 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 2 luglio 2015, prot. reg. n. 276709 del 6 luglio 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' Associazione "Famiglia di Nazareth O.N.L.U.S.", con sede in Spresiano (TV);
- con nota prot. n. 290603 del 14 luglio 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. n. 363161 del 10 settembre 2015, la scrivente Sezione comunicava all'Ente la sospensione dei termini procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i, essendo emersa nel corso dell'istruttoria la necessità di acquisire taluna documentazione integrativa entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota stessa;
- in data 24 settembre 2015, prot. reg. n. 384563 del 25 settembre 2015, perveniva alla scrivente Amministrazione la documentazione chiesta con la sopra citata nota del 10 settembre 2015, prot. reg. n. 363161 e in particolare l'attestazione della dott.ssa Francesca Ghilardi, notaio in Spresiano, del 21 settembre 2015;
- l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza socio - sanitaria e volontaria alle persone in situazioni di disagio o di bisogno tale da influire sulle condizioni di benessere fisico, psichico e spirituale in collaborazione o convenzione con altri enti pubblici e privati;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale indisponibile pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile dell' 8 luglio 2013, nonché nella certificazione bancaria datata 18 settembre 2015, fatta pervenire in data 24 settembre 2015, prot. reg. n. 384563 del 25 settembre 2015;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Ghilardi, notaio in Spresiano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, dell' 8 luglio 2013, n. 58594 di repertorio e n. 10842 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 26 giugno 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 2 luglio 2015, prot. reg. n. 276709 del 6 luglio 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 290603 del 14 luglio 2015;
- RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Sezione prot. n. 363161 del 10 settembre 2015;
- VISTA la documentazione pervenuta in data 24 settembre 2015, prot. reg. n. 384563 del 25 settembre 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Famiglia di Nazareth O.N.L.U.S.", con sede in Spresiano (TV);

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 804 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Famiglia di Nazareth O.N.L.U.S.", con sede in Spresiano (TV), C.F. n. 94029430264, costituita come da atto a rogito della dott.ssa Francesca Ghilardi, notaio in Spresiano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, dell' 8 luglio 2013, n. 58594 di repertorio e n. 10842 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in 24 (ventiquattro) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308751)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 213 del 12 ottobre 2015

**Controllo e Vigilanza per l'anno 2015 sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Art. 25 del Codice Civile. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011. Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona. Modifica Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Modifica del Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015 concernente l'esito del controllo sull'esercizio finanziario 2014 -per la Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona. |

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con proprio Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015 si è concluso il procedimento di controllo avviato per n. 69 Fondazioni e sono stati approvati, nel rispetto dei termini di conclusione del suddetto procedimento, gli esiti delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dagli Enti stessi, in conformità alle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011;
- gli esiti dei controlli sopra richiamati sono stati riportati nell'Allegato A) del succitato Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015 e tempestivamente comunicati a tutti gli Enti interessati. Tale Decreto è stato pubblicato nel sito internet www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti" ed è in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- in tale Decreto, come riportato nell'Allegato A), per la Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona, iscritta al n. 177 (VR/3) del Registro Regionale della Persone Giuridiche di diritto privato, l'esito è stato il seguente: "*si riscontra che non è stata data risposta alla regionale prot. n. 244888 del 15 giugno 2015, allegata alla presente. Tale comportamento omissivo viene pertanto considerato come inadempimento, con le conseguenze stabilite dalla D.G.R. n. 2078/2011 riportate nella sopra richiamata nota*";
- da una verifica effettuata si è, invece, riscontrato che a causa di un errore del protocollo dipartimentale relativo al mancato scarico della Posta Elettronica Certificata agli scriventi Uffici, la Fondazione in questione aveva, in realtà, inviato in data 20 luglio 2015 la documentazione contabile richiesta con la nota della scrivente Sezione prot. n. 244888 del 15 giugno 2015;

CONSIDERATO CHE:

- dalla disamina della documentazione trasmessa in data 20 luglio 2015, relativa alla gestione finanziaria 2014, ne consegue che l'esito del controllo effettuato per la Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona, è il seguente: "*positivo*".

Si tratta, quindi, con il presente Decreto di concludere, nei termini, il procedimento amministrativo di controllo sulla gestione finanziaria 2014 avviato nei confronti della Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona e di disporre, contestualmente, la modifica del precedente Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015, in relazione all'esito ivi stabilito per la Fondazione in questione, che diviene, pertanto: "*positivo*";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO l'art. 25 del Codice Civile;
- VISTO l'art. 28 comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011;
- VISTE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- VISTA la D.G.R. n. 2620 del 29 dicembre 2014;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 20 luglio 2015;
- RICHIAMATI il proprio Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015 e l'Allegato A) dello stesso;
- VISTA la documentazione agli atti degli scriventi Uffici;
- VISTO l'esito del controllo effettuato sulla gestione finanziaria 2014 della Fondazione;

decreta

1. di approvare, come descritto nelle premesse del presente provvedimento, l'esito "*positivo*" sulla gestione finanziaria 2014 per la Fondazione Scuola dell'Infanzia Francesco Meleghetti, con sede legale in Verona, iscritta al n. 177 (VR/3) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di modificare, conseguentemente, il precedente proprio Decreto n. 207 del 6 ottobre, in relazione all'esito ivi stabilito per la Fondazione di cui al punto 1) e riportato nell'Allegato A) dello stesso Decreto, che diviene, pertanto, "*positivo*";
3. di comunicare all'Ente interessato il presente Decreto e di pubblicare il provvedimento stesso, nel sito www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro regionale delle persone giuridiche - Enti iscritti";
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

## DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

(Codice interno: 308506)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE n. 6 del 19 maggio 2015

**D.G.R. n. 2826 del 29.12.2014 ad oggetto: "Legge 28.08.1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati" Impegno dei contributi stanziati dal Ministero per l'anno 2013, ai fini della conseguente liquidazione alle strutture interessate." Liquidazione dei contributi anno di attività 2013.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si liquida il contributo - pari ad Euro 15.412,78= - stanziato dal Ministero della Salute e assegnato alla Regione del Veneto per l'anno di attività 2013, relativo alla prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati, destinato alle strutture individuate ex artt. 1 e 3 della Legge n. 284/1997. |

Il Dirigente

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 284, avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati";

DATO ATTO CHE il Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 07 - del 16.06.2014, nel ritenere le relazioni sulle attività anno 2013, svolte dai centri di cui alla Legge 284/1997 - presentate dalle Aziende Sanitarie di riferimento - idonee e coerenti con la tipologia delle informazione concordate, ha autorizzato il pagamento della somma di Euro 15.412,78= a favore della Regione del Veneto da suddividere tra le Aziende di riferimento;

VISTA la D.G.R. della Sezione Bilancio n. 1423 del 05.08.2014 "Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29.11.2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 43)//VINCOLATE", che ha apportato la necessaria variazione di bilancio dell'importo di Euro 15.412,78.= individuando altresì il Capitolo di entrata 001601 "Assegnazione statale sulla prevenzione della cecità (Art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" ed il Capitolo di spesa 061411 "Interventi sanitari per la prevenzione della cecità (Art. 2, L. 28/08/1997, n. 284". Importo accertato con Accertamento n. 1024/2014 e riscosso con Reversale su COMPETENZA 2014 n. 002115 progressivo 0001.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 2826 del 29.12.2014 in oggetto con la quale la Giunta Regionale ha impegnato la somma di Euro 15.412,78=; registrata al n. impegno 4425/2014 per un importo pari a Euro 11.559,58= ed al n. impegno 5531/2014 per un importo pari a Euro 3.853,20= nel capitolo di spesa n. 061411 "Interventi sanitari per la prevenzione cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" del bilancio dell'esercizio 2014, che presenta la sufficiente disponibilità (codice SIOPE 1.05.03 - Codice gestionale 1538 e 1539);

DATO ATTO CHE la stessa DGR 2826/2014 **-** al punto 2 del dispositivo - ha stabilito di liquidare il finanziamento in argomento secondo la seguente ripartizione:

- all'Azienda Ospedaliera di Padova, nella misura di Euro 3.853,20=;
- all'Azienda Ulss n. 16, nella misura di Euro 3.853,20=;
- all'Azienda Ulss n. 15, nella misura di Euro 3.853,19=;
- all'Azienda Ulss n. 3, nella misura di 3.853,19=;

ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2727 del 21.12.2012 e ss.mm.ii. recante "DGR n. 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del Titolo II del D.L.vo n. 118/2011" il capitolo di Spesa 061411 rientra tra quelli di cui all'Allegato A2 alla medesima delibera ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria, a valere sul conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 64 del 29/04/2014 ad oggetto "Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere

di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei responsabili di Settore afferenti la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria in particolare al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie;

VISTA la DGR n. 2646 del 29.12.2014 "Conferimenti degli incarichi dei dirigenti dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 30.12.2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";

VISTA la D.G.R. n. 192 del 24.02.2015 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015";

VISTA la L.R. 27.04.2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. 30.12.2013, n. 2782 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la spesa di Euro di Euro 15.412,78= (quindicimilaquattrocentododici/78) è stata impegnata con D.G.R. n. 2826 del 29.12.2014 e registrata al n. impegno 4425/2014 per un importo pari a Euro 11.559,58= (undicimilacinquecentocinquantanove/58) ed al n. impegno 5531/2014 per un importo pari a Euro 3.853,20= (tremilaottocentocinquantatre/20) nel capitolo di spesa n. 061411 "Interventi sanitari per la prevenzione cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" - Art. 002 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - del bilancio annuale di previsione esercizio 2014;
3. di liquidare l'importo di complessivi Euro 15.412,78= (quindicimilaquattrocentododici/78), come stabilito dalla D.G.R. n. 2826/2014 al punto 2, con la seguente ripartizione:
   - Euro 3.853,20= (tremilaottocentocinquantatre/20) all'Azienda Ospedaliera di Padova
   - Euro 3.853,20= (tremilaottocentocinquantatre/20) all'Azienda U.L.S.S.n. 16
   - Euro 3.853,19= (tremilaottocentocinquantatre/19) all'Azienda U.L.S.S. n. 15
   - Euro 3.853,19= (tremilaottocentocinquantatre/19) all'Azienda U.L.S.S. n. 3

   precisando che tali importi sono associati alla seguente codifica SIOPE e Piano dei conti finanziario 2015:
   - Euro 11.559,58= Cod. Bilancio 1.05.03 - Cod. Gestionale 1538 - U.1.04.01.02.011
   - Euro 3.853,20= Cod. Bilancio 1.05.03 - Codice gestionale 1539 U.1.04.01.02.025;
4. di dare atto che il citato capitolo di Spesa 061411, su cui va liquidato l'importo di complessivi Euro 15.412,78= (quindicimilaquattrocentododici/78), rientra tra quelli di cui all'Allegato A2 della D.G.R. n. 2727 del 21.12.2012 ed è alimentato da finanziamento statale (capitolo di Entrata 001601), a valere sul conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
5. di dare atto che l'importo impegnato con D.G.R. n. 2826/2014 è di natura non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie - è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Cristina Ghiotto

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 308883)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 105 del 12 ottobre 2015

**Autorizzazione del corso di formazione nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali". Ente di formazione dell'ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. Legge n. 74/74; Legge Regionale n. 44/86.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente provvedimento si autorizza l'effettuazione di un corso di formazione, in via sperimentale, nel campo della fecondazione strumentale della specie bovina destinato agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali", da parte dell'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A, società partecipata dell'ente Veneto Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il comparto agricolo; il corso è quantificato in n. 25 partecipanti.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- Istanza di autorizzazione (ns. prot. n. 378639 del 22/09/2015);<br>- Programma del corso (ns. prot. n. 384154 del 25/09/2015);<br>- Curriculum vitae dei docenti. (ns. prot. n. 378639 del 22/09/2015). |

Il Direttore

VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 sulla fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256.

VISTA la Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, che disciplina la riproduzione animale.

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale.

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale".

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui si conferiscono funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTA la lettera e) della tabella A del D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con cui si conferisce all'ente regionale la competenza in merito al rilascio "dell'autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la fecondazione artificiale" di cui all'art. 2 della L. n. 74 dell'11/3/1974.

CONSIDERATO CHE la L.R. 44/86, all'art. 22, comma 2, n. 3), prevede che le richieste di organizzazione di corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale siano subordinate al parere della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia, istituita secondo il disposto dell'art. 21 della medesima legge regionale.

VISTA la deliberazione n. 2/2014 del 29/07/2014 con cui la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia della Regione del Veneto aveva espresso parere favorevole alla proposta, formulata dall'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. in collaborazione con l'Università di Padova, "*di riconoscere i corsi, previsti nel manifesto del corso di laurea in scienze e tecnologie animali, come preparatori ai fini dell'esame finale per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale, ottemperando parzialmente, alla frequenza del normale corso di formazione; verrà comunque mantenuto l'obbligo di frequenza dei moduli riguardanti la genetica applicata, elementi sulla selezione animali, legislazione in materia di riproduzione animale ed esercitazioni pratiche. Preliminarmente all'ammissione dell'esame finale, la competente Sezione Veterinaria e Sicurezza*

*Alimentare dovrà esercitare il controllo, con le modalità che riterrà opportuni adottare sulla verifica effettuata, casa per caso dagli enti di formazione sui requisiti formativi dei richiedenti".*

VISTA la nota prot. n. 96/BM/MC del 31/10/2014 (ns. prot. n. 474942 del 10/11/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., tenuto conto del parere espresso dalla succitata Commissione Tecnica Regionale, ha chiesto l'autorizzazione a realizzare un corso di fecondazione artificiale delle specie animali per studenti e laureati in Scienze e tecnologie animali sulla base della proposta allegata.

VISTA la nota ns. prot. n. 49589 del 05/02/2015 con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha espresso parere favorevole alla proposta del corso, purché riformulata secondo le modifiche indicate e condizionata alla presentazione, preliminarmente all'effettuazione dell'esame finale, di "*una relazione con cui si definiscano le modalità adottate, dall'ente di formazione, per la verifica preventiva del livello di conoscenza e preparazione dei partecipanti al corso, con particolare attenzione a coloro che si trovano nello status di studenti e di un resoconto sull'andamento del corso in questione e sui risultati in merito all'apprendimento e alle conoscenze acquisite*".

VISTA la nota prot. n. 78/BM/MC del 14/07/2015 (ns. prot. n. 290218 del 14/07/2015), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. ha ripresentato la proposta di corso, di cui sopra, modificata come richiesto allegando, altresì, la proposta di regolamento per l'ammissione al corso applicabile agli studenti e/o laureati.

VISTA la nota ns. prot. n. 320933 del 05/08/2015 con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha espresso parere favorevole alla proposta di corso del 14/07/2015, così come riformulata, nonché al Regolamento per l'ammissione dei partecipanti al corso in questione precisando, altresì, che al fine di rilasciare il relativo provvedimento autorizzativo è necessario presentare istanza formale, corredata dalla relativa documentazione, ed il regolamento di ammissione, debitamente formalizzato e sottoscritto.

VISTA l'istanza, ns. prot. n. 378639 del 22/09/2015 e ns. prot. n. 384154 del 25/09/2015, dell'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289, con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad organizzare un corso di formazione nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina per studenti delle lauree triennali appartenenti alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali":

- destinato a n. 25 studenti;
- della durata complessiva di n. 82 ore (di cui 32 per le lezioni teoriche e 50 per le esercitazioni pratiche);
- da svolgersi presso la sede dell'INTERMIZOO S.p.A. sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni teoriche, e presso il Macello Tosetto di Campo San Martino (PD), per le esercitazioni pratiche.

VISTO il programma del corso allegato all'istanza, di cui sopra, predisposto dell'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. (ns. prot. n. 384154 del 25/09/2015).

RITENUTO di poter accogliere l'istanza sopra citata in quanto risulta favorevole sia in merito all'idoneità del soggetto proponente (trattasi di società partecipata dell'ente Veneto Agricoltura, strumento operativo della Regione del Veneto per il comparto agricolo), che del contenuto del programma presentato dallo stesso, conforme alle indicazioni precedentemente specificate.

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione dei corsi di formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale degli animali ex L. 74/74, L.R. 44/86 e L. 30/91.

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di autorizzare l'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289, con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, all'organizzazione ed allo svolgimento di un corso di formazione nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina per studenti delle lauree triennali appartenenti alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali", destinato a n. 25 studenti, secondo il programma predisposto dall'ente medesimo ed allegato all'istanza (ns. prot. n. 384154 del 25/09/2015);
2. di dare atto che il corso:
    - avrà una durata complessiva di n. 82 ore, di cui 32 per lezioni teoriche e 50 per esercitazioni pratiche;
    - sarà tenuto presso la sede dell'INTERMIZOO S.p.A. sita in Corso Australia n. 67/A - Padova, per le lezioni teoriche, e presso il Macello Tosetto di Campo San Martino (PD), per le esercitazioni pratiche;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 308884)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 106 del 13 ottobre 2015

**Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale ed operativa site in S.S. 16 Km. 61 Canaro (RO), ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con approval number ABP3388STORP2 e ABP3388STORP3.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di cat. 2 e cat. 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede in Canaro (RO) con contestuale cancellazione dei relativi numeri di riconoscimento dall'elenco nazionale del Ministero della Salute.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- Comunicazione di cessata attività (ns. prot. n. 403665 dell'08/10/2015). |

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 119 del 27 novembre 2014, con cui si è riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, l'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. IVA n. 02327920746 con sede legale ed operativa site in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO), quale impianto magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP3388STORP2 e ABP3388STORP3;

VISTA la comunicazione (ns. prot. n. 403665 dell'8/10/2015), pervenuta alla scrivente struttura per il tramite dell'Azienda Ulss n. 18 - Rovigo, con cui l'amministratore unico della ditta in questione dichiara la cessazione dell'attività presso la sede di Canaro (RO) per trasferimento dell'impianto in altro sito;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare il provvedimento rilasciato dal Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 119 del 27 novembre 2014 e, contestualmente, procedere alla cancellazione dei relativi numeri di riconoscimento, dall'elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 e categoria 3 rilasciato con decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 119 del 27 novembre 2014 alla ditta STEMAR S.R.L. P. IVA n. 02327920746 con sede legale ed

operativa site in S.S. 16 - Km. 61 - Canaro (RO);
2. di procedere alla cancellazione dei numeri di riconoscimento (approval number) ABP3388STORP2 e ABP3388STORP3, attribuiti al succitato impianto, dall'elenco nazionale del Ministero della Salute;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

(Codice interno: 308787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 269 del 22 settembre 2015

**Revoca del decreto n. 30/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro diurno persone disabili "O.A.M.I.", via Lavagei 48, Giavera del Montello (TV) - Opera Assistenza Malati Impediti, via Del Ghirlandaio 56, Firenze. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'atto rilascia nuova autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di ampliamento e identifica l'ente gestore di tale attività.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione del 15/4/2015. |

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007.

Preso atto:

che il centro diurno di 18 posti per persone disabili "O.A.M.I." di Giavera del Montello, via Lavagei 48 dell'Opera Assistenza Malati Impediti di Firenze via del Ghirlandaio 56, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 30 del 13/2/2014;

che, a seguito di ampliamento, con nota del 15/4/2015 il rappresentante legale dell'Opera ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio. L'Azienda ULSS 8 di Asolo ha effettuato la visita di verifica il giorno 1/9/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 39114 del 17/9/2015 dal quale risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio per 20 posti.

Considerato che ai sensi degli atti acquisiti si ritiene opportuno autorizzare il servizio con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto n. 30/2014, sopra richiamato, data la mutata situazione di fatto.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 185/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti che evidenziano un aumento di capacità ricettiva, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 30/2014;
2. di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio per il centro diurno di 20 posti per persone disabili "O.A.M.I." via Lavagei 48, Giavera del Montello (TV) - Opera Assistenza Malati Impediti, via del Ghirlandaio 56, Firenze; il presente provvedimento supera negli effetti il decreto n. 30/2014 che si intende revocato;
3. di specificare che la presente autorizzazione è valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di incaricare l'Azienda ULSS 8 di Asolo di verificare l'attività erogata presso il servizio a 6 mesi dalla data del presente provvedimento e dell'invio di un apposito riscontro entro 30 giorni dalla data della verifica;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 185/2014;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Giavera del Montello (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 308788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 272 del 25 settembre 2015

**"Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto. Determinazioni". Integrazione alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014. Comuni Domegge di Cadore, Roverè Veronese, Santa Giustina in Colle e Sant'Urbano.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Integrazione alla DGR n. 2672/2014 a seguito comunicazione da parte di alcuni Comuni di variazione rispetto a comunicazioni precedenti sui residui accumulati negli anni, in attuazione dell'art. 23, comma 6 della L.R. n. 16/2007 e L.R. n. 41/93. |

Il Direttore

Preso atto che:

- Con deliberazione n. 2672 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale ha disposto che:
  - ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 16/2007, i Comuni di cui all'Allegato A del provvedimento stesso, liquidino le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L.R. n. 16/2007 e dalla L.R. n. 41/93 e con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento - specificata nell'Allegato B della delibera citata - in base al fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo, scorrendo la propria graduatoria;
  - nell'eventualità in cui i Comuni riescano con la percentuale minima a liquidare tutte le domande giacenti, gli enti locali stessi aumentino la percentuale proporzionalmente ed equamente tra tutte le domande presenti, sino alla copertura massima consentita dall'articolo di riferimento e comunque non superiore al massimale stabilito per legge;
  - nell'ipotesi in cui, dopo aver liquidato tutti i beneficiari richiedenti con la massima percentuale possibile e sempre senza superare la cifra massima consentita per ogni articolo, risultasse ancora un residuo di cassa, i Comuni pubblicizzino con la massima diffusione la presentazione di nuove domande per la L.R. n. 16/2007;
- con lo stesso provvedimento si è preso atto che le somme indicate nell'Allegato A ed abbinate ad ogni Comune sono già presenti nelle rispettive casse comunali;

Tenuto conto che :

- successivamente al 29 dicembre 2014, data di adozione della DGR n. 2672, il Comune di Roverè Veronese (VR) e il Comune di Domegge di Cadore (BL) hanno comunicato di avere dei residui di cassa accumulati negli anni e riferiti alla L.R. n. 16/2007 e L.R. n. 41/1993, che non sono stati a suo tempo segnalati alla competente Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali;
- VISTE le note del Comune di Roverè Veronese e di Domegge di Cadore che comunicano di avere ulteriori somme residuali, non comprese nell'allegato A della DGR n. 2672/2014, così come risultanti all'Allegato A al presente provvedimento;
- a similari richieste pervenute da parte di Comuni del Veneto, si è provveduto con decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza a dare analoghe indicazioni alla DGR sopra citata;
- tenuto conto della segnalazione in via informale pervenuta alla competente Sezione Non Autosufficienza, si è riscontrato che nell'Allegato A alla DGR n. 2672/2014 per i Comuni di Santa Giustina in Colle (PD) e Sant'Urbano (PD, gli importi indicati quali residui di cassa riferiti alla LR n. 16/2007 e n. 41/1993, per mero errore materiale, sono stati invertiti fra di loro;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- VISTO l'art 2, comma 2 lettera o) della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

decreta

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 16/2007, i Comuni citati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento liquidino le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L.R. n. 16/2007 e dalla L.R. n. 41/1993 con le stesse modalità di cui alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014;
3. di dare atto che, per mero errore materiale, gli importi indicati nell'Allegato A della DGR n. 2672/2014 per i Comuni di Santa Giustina in Colle (PD) e Sant'Urbano (PD, sono stati inseriti invertiti e, pertanto nell'**Allegato A** al presente

provvedimento vengono indicati correttamente associati a ciascun Comune di competenza;
4. di dare atto che tutte le cifre presenti nell'**Allegato A** ed abbinate ad ogni Comune sono già presenti nelle casse dei rispettivi Comuni;
5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di cui all'**Allegato A** che dovranno successivamente, così come disposto già con la DGR n. 2672/2014, rendicontare le somme erogate entro il 30.09.2015;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

**Allegato A al decreto n. 272 del 25 settembre 2015**



REGIONE DEL VENETO

| N. | COMUNI | Quota da liquidare |
|---|---|---|
| | | |
| **Provincia di Verona** | | |
| 1 | Roverè Veronese | € 7.591,57 |
| | | |
| **Provincia di Belluno** | | |
| 2 | Domegge di Cadore | € 1.827,26 |
| | | |
| **Provincia di Padova** | | |
| 3 | Santa Giustina in Colle | € 1.655,82 |
| 4 | Sant'Urbano | € 129,70 |

## DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 308885)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 137 del 01 settembre 2015

**Sig. Nicola Gervasutti, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto, categoria C, posizione economica C1: assegnazione alla segreteria del presidente della Seconda commissione consiliare.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 308886)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 138 del 01 settembre 2015

**Supporti operativi al Servizio affari generali.**

*[Consiglio regionale]*

**A. La disciplina dei servizi consiliari nella lr 53/2012**

L'articolo 18 della lr 53/2012 prevede quanto segue:

*Art. 18 - Servizi consiliari.*

*1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.*

*2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.*

*3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.*

Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la lr 53/2012 stabilisce quanto segue:

*Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.*

*1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:*

*a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;*

*b) dei risultati conseguiti in precedenza;*

*c) dei curricula professionali.*

*2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.*

*3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.*

**B. La sostituzione del dirigente capo del Servizio affari generali causa sua assenza prolungata**

Con propria deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a costituire i servizi consiliari in sede di prima attuazione dell'assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012.

Tra tali servizi è previsto il Servizio affari generali con le seguenti attribuzioni e responsabilità, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni n. 60 del 18 luglio 2013 e n. 62 del 10 settembre 2014: Servizi diretti ai cittadini (difesa diritti), logistica e gestione sedi, amministrazione dei gruppi, amministrazione dei consiglieri.

Con deliberazione n. 64 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha conferito, ai sensi dell'articolo 32 della citata lr 53/2012, l'incarico di dirigente capo del Servizio affari generali al dott. Stefano Amadi.

L'articolo 35 della lr 53/2012 prevede che:

> *1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.*

Con decreto del Segretario generale n. 47 del 24 luglio 2014 è stato individuato il dott. Andrea Pagella quale sostituto, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della lr 53/2012, del dirigente capo del Servizio affari generali.

Il dott. Stefano Amadi risulta assente per infortunio, occorso in data 17 luglio 2015, fino al 22 settembre, dopo un lungo periodo di assenza per malattia iniziato il 17 settembre 2014 e interrotto con il rientro in servizio il 27 giugno 2015.

Il 29 ottobre 2014, trascorso il termine massimo di assenza del dirigente capo del Servizio affari generali entro il quale l'articolo 35, comma 1, della lr 53/2012 consentiva la sua sostituzione da parte del dott. Andrea Pagella, l'Ufficio di presidenza ha assegnato l'interim del Servizio affari generali come evidenziato nella seguente tabella:

| Attribuzione e responsabilità del Servizio affari generali | Strutture del Servizio affari generali | Dirigente capo al quale le attribuzioni e responsabilità sono assegnate ad interim |
|---|---|---|
| Servizi diretti ai cittadini (difesa diritti) | Ufficio diritti della persona e relative unità operative;<br>PDI Difesa civica<br>Unità operative Staff 1 Difesa civica;<br>Unità operativa Staff 2 Difesa civica;<br>Unità operativa Staff 3 Difesa civica. | Dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali |
| logistica e gestione sedi | Unità operativa Servizi tecnici;<br>Unità operativa Provveditorato | Segretario generale |
| amministrazione dei gruppi, amministrazione dei consiglieri | Unità operativa Consiglieri e gruppi;<br>Unità amministrazione consiglieri | Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi |

Con deliberazione n. 63 del 6 maggio 2015, atteso l'imminente pensionamento del dott. Roberto Zanon, l'Ufficio di presidenza ha assegnato l'interim della logistica e gestioni sedi al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi con decorrenza 1° giugno 2015.

Tali incarichi ad interim sono cessati il 27 giugno 2015 con il rientro in servizio del dott. Stefano Amadi.

Considerata la transitorietà degli attuali incarichi dirigenziali dei servizi consiliari nelle more del conferimento dei nuovi incarichi e che nel 2015 la sostituzione da parte del dott. Andrea Pagella si è svolta, per effetto degli interim succitati e dei periodi di ferie, per un numero di giorni lavorativi inferiore al termine massimo previsto dall'articolo 35, comma 1, della lr 53/2012, si conferma l'applicazione della succitata norma fino al rientro in servizio del dott. Stefano Amadi.

In considerazione della straordinarietà della situazione derivante dalla prolungata assenza di un presidio continuativo del Servizio affari generali si ritiene opportuno assicurare al dirigente sostituto il supporto e la consulenza da parte di un gruppo di lavoro, costituito nell'ambito del Comitato di direzione dai dirigenti dei servizi consiliari SARI, SAGL e SABS in ragione delle rispettive competenze e coordinato dal Segretario generale.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- vista la lr 53/2012;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, fino al rientro in servizio del dott. Stefano Amadi, salvi successivi provvedimenti organizzativi ritenuti opportuni in ragione della necessità di far fronte efficacemente alle esigenze funzionali del Consiglio e di rispettare i limiti previsti dall'articolo 35, comma 1, della lr 53/2012, al dirigente sostituto del Dirigente capo del

Servizio affari generali vengano assicurati il supporto e la consulenza da parte di un gruppo di lavoro, costituito nell'ambito del Comitato di direzione dai dirigenti dei servizi consiliari SARI, SAGL e SABS in ragione delle rispettive competenze e coordinato dal Segretario generale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 308887)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 139 del 09 settembre 2015

**Ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto proposto da AGSM c/o Regione Veneto e Consiglio regionale del Veneto per l'annullamento dell'articolo 16 comma 5 Elaborato A "Normativa di Piano" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Ratifica del decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 8 del 6 agosto 2015 di autorizzazione in via di urgenza alla costituzione in giudizio.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308888)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 140 del 09 settembre 2015

**Avvisi per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina del Presidente e dei quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).**

*[Consiglio regionale]*

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

*(omissis*)

delibera

1) di approvare gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina del Presidente e dei quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) (Allegati A e B);

2) di far pubblicare gli avvisi di cui al punto 1) sul BURVET;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in soli oggetto e dispositivo, a cura della Segreteria generale.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 308889)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 141 del 09 settembre 2015

**Sig. Davide Anselmi, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Treviso, categoria C, posizione economica C2: assegnazione alla segreteria del presidente della Quarta commissione consiliare.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 308890)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 142 del 09 settembre 2015

**Sig.ra Francesca Migliorini: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 308891)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 143 del 09 settembre 2015

**Sig. Michele Mellara, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione provinciale di Venezia: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

(Codice interno: 308892)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 144 del 22 settembre 2015

**Approvazione delle "Linee guida programmatiche" e delle "Direttive per la gestione".**

*[Consiglio regionale]*

(Codice interno: 308893)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 145 del 22 settembre 2015

**Spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza della X legislatura per l'anno 2015.**

*[Consiglio regionale]*

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 124 del 17 dicembre 2014, è iscritto il capitolo 2010 "Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza" per un importo pari ad euro 56.800,00.

Detto fondo viene utilizzato per il pagamento delle spese di rappresentanza alle quali il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza devono far fronte in conseguenza della carica ricoperta. La tipologia di spese sostenibili è quella individuata dall'articolo 44 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale del Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008 (di seguito RIAC), che di seguito si riporta:

***"Art. 44 - Spese di rappresentanza.***

*1. Ai fini della rendicontazione sono spese di rappresentanza quelle derivanti:*

*a) da manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari;*

*b) da forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, rese opportune per confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione e organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano le formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali o internazionali;*

*c) da forme di ristoro finalizzate all'ospitalità o conseguenti ad eccezionali attività istituzionali;*

*d) da forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscono rappresentanti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in virtù della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione."*

In attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa il fondo suddetto per l'anno 2011 è stato ridotto con deliberazione n. 54 del 28 luglio 2011 da euro 71.100,00 ad euro 56.800,00. Con l'approvazione del bilancio per il corrente esercizio si conferma anche per il 2015, come per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'importo ridotto.

Il fondo in parola deve essere amministrato e rendicontato secondo quanto stabilito dall'art. 45 del RIAC, che di seguito si riporta:

***"Art. 45 - Spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.***

*1. L'Ufficio di Presidenza determina con proprio provvedimento il fondo per le spese di rappresentanza spettante a ciascuno dei suoi componenti.*

*2. L'Ufficio di Presidenza approva altresì il rendiconto annuale delle somme ricevute. Le pezze giustificative delle spese effettuate dai componenti dell'Ufficio di Presidenza sono conservate presso le rispettive segreterie dei componenti stessi, a disposizione dei revisori dei conti.*

*3. Sul rendiconto delle spese di rappresentanza di cui al presente articolo, la struttura preposta alla ragioneria esegue un riscontro di corrispondenza contabile con le somme assegnate.*

*4.- 5. [...]*

Il predetto fondo è per prassi ripartito nel modo seguente:

- euro 18.000,00.= al Presidente del Consiglio (pari al 31,60);
- euro 10.800,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti (pari al 19%);
- euro 8.600,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari (pari al 15,20%);

con arrotondamento degli importi al centinaio di euro.

Il 2015 è anno di transizione tra la Nona legislatura - terminata nel mese di maggio - e la Decima legislatura regionale avviata nel mese di giugno.

In considerazione di quanto sopra riportato, con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2015 si è garantito ai componenti dell'Ufficio di presidenza della legislatura uscente un fondo rapportato al periodo presunto di cinque mesi di durata delle rispettive cariche, secondo la ripartizione di seguito riportata:

- euro 7.500,00.= al Presidente del Consiglio;
- euro 4.500,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti;
- euro 3.585,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari.

Come previsto dall'articolo 36 dello Statuto del Veneto, l'Ufficio di presidenza della X legislatura è stato eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione del 26 giugno 2015.

Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario garantire ai componenti dell'Ufficio di presidenza dell'attuale legislatura un fondo per le spese di rappresentanza rapportato al periodo di sei mesi fino alla fine dell'anno in corso, per un importo complessivo pari a euro 28.400,00, secondo la ripartizione di seguito riportata:

- euro 9.000,00.= al Presidente del Consiglio;
- euro 5.400,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti;
- euro 4.300,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari.

A parziale rettifica di quanto previsto nella circolare esplicativa del RIAC, approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 201 del 22 dicembre 2008, si stabiliscono le seguenti modalità gestionali:

- i componenti dell'Ufficio di presidenza effettuano le spese nel rispetto delle tipologie indicate all'articolo 44 del RIAC sopra riportato e ne conservano le pezze giustificative;
- periodicamente e comunque entro il mese di gennaio dell'anno successivo, su presentazione di apposita richiesta di rimborso, secondo il modello allegato, la struttura competente provvederà a restituire con accredito, unitamente agli emolumenti mensili spettanti, le somme anticipate dal singolo componente dell'Ufficio di presidenza fino a concorrenza dell'ammontare del fondo come sopra ripartito;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del RIAC l'Ufficio di presidenza approva il rendiconto annuale come da richieste di rimborso periodiche presentate dai singoli componenti; le pezze giustificative delle spese effettuate sono conservate presso le rispettive segreterie.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto lo Statuto del Veneto;
- visto il Regolamento del Consiglio regionale;
- visti l'art. 44 e l'art. 45 del Regolamento interno regionale per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 17 dicembre 2014 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la ripartizione del fondo per le spese di rappresentanza ai componenti dell'attuale Ufficio di presidenza, rapportato al periodo di sei mesi fino alla fine dell'anno in corso, per un importo complessivo pari a euro 28.400,00, secondo la ripartizione di seguito riportata:

- euro 9.000,00.= al Presidente del Consiglio;
- euro 5.400,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti;
- euro 4.300,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari;

2) di stabilire che la somma di cui sopra dovrà essere utilizzata per la tipologia di spese previste all'art. 44, amministrata e rendicontata secondo quanto stabilito dall'art. 45 del RIAC;

3) di impegnare la spesa complessiva di cui al precedente punto 1) al capitolo 2010 "Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazione ai sensi delle L.R. n. 1/2011 e L.R. n. 15/2011;

5) di stabilire le seguenti modalità gestionali:

- i componenti dell'Ufficio di presidenza effettuano le spese nel rispetto delle tipologie indicate all'articolo 44 del RIAC sopra riportato e ne conservano le pezze giustificative;
- periodicamente e comunque entro il mese di gennaio dell'anno successivo, su presentazione di apposita richiesta di rimborso, secondo il modello allegato, la struttura competente provvederà a restituire con accredito, unitamente agli emolumenti mensili spettanti, le somme anticipate dal singolo componente dell'Ufficio di presidenza fino a concorrenza dell'ammontare del fondo come sopra ripartito;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del RIAC l'Ufficio di presidenza approva il rendiconto annuale come da richieste di rimborso periodiche presentate dai singoli componenti; le pezze giustificative delle spese effettuate sono conservate presso le rispettive segreterie;

6) di pubblicare sul BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 308894)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 146 del 22 settembre 2015

**Accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale. Autorizzazione alla firma.**

*[Consiglio regionale]*

L'articolo 39 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" dispone quanto segue:

*Art. 39 - Relazioni sindacali.*

*1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.*

*2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall'Ufficio di presidenza.*

*3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.*

*4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.*

Con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013 l'Ufficio di presidenza ha definito la composizione della Delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente della Direzione amministrazione bilancio e servizi (ora dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi come precisato nella deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013).

Nelle more di un confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico, e delle conseguenti intese tra Consiglio e Giunta, con deliberazione n. 77 del 28 maggio 2015 l'Ufficio di presidenza ha aggiornato gli indirizzi approvati con la deliberazioni n. 114 dell'8 ottobre 2013 e n. 32 del 20 maggio 2014 cui la delegazione trattante del Consiglio regionale doveva attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, che di seguito si riportano:

**1.** ***Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente***

*Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.*

***1.1 Orario straordinario***

*La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. ) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.*

***1.2 Compensi per produttività***

*Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance autonomamente adottato dal Consiglio regionale e a regime dal 2014, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.*

***1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità***

*Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2015 e costituiti in attuazione della lr 53/2012.*

***1.4 Decurtazione delle risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010***

*In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 per l'anno 2015 e in particolare per effetto del venir meno delle norme volte a garantire l'invarianza per gli anni 2011-2014 dell'importo medio pro-capite del trattamento accessorio del personale il fondo sarà determinato a consuntivo con la sola decurtazione prevista dall'ultimo periodo del citato articolo, senza operare la decurtazione prevista dal punto 1.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 32 del 20 maggio 2015, fermo restando il finanziamento con risorse del bilancio consiliare dell'emolumento sostitutivo previsto dall'articolo 53, comma 6, della lr 53/2012.*

***1.5 I ndennità di particolare responsabilità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente ccdi***

*Le particolari responsabilità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente contratto collettivo decentrato integrativo sono da individuarsi nelle seguenti e da compensare nella misura annua lorda di euro 2.500,00, qualora attribuite a personale di categoria C:*

- *addetto al Servizio di prevenzione e protezione;*
- *addetto al coordinamento tecnico-operativo del Centro stampa.*

***1.6 Progressioni orizzontali***

*Stante la scadenza dal 1° gennaio 2015 della disposizione di contenimento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010 si demanda alla delegazione trattante l'esame con le organizzazioni sindacali di un accordo per l'individuazione, nei limiti delle risorse decentrate destinate a tale finalità, dei criteri per la distribuzione delle posizioni di progressioni orizzontali per la valorizzazione dell'accumulo di specifici accrescimenti professionali del personale da valutare sulla base delle risultanze del sistema di valutazione e dell'esperienza professionale.*

La Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato in data 7 settembre 2015 l'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale allegato (Allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Collegio dei Revisori dei conti con nota del 16 settembre 2015 ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo in oggetto con il bilancio consiliare e i vincoli normativi e la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dal Segretario generale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

delibera

1) di autorizzare il Segretario generale f. f., o un suo delegato, alla firma dell'accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale allegato al presente provvedimento **(Allegato A)** di cui fa parte integrante;

2) di demandare al Servizio amministrazione bilancio servizi gli adempimenti conseguenti;

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale a cura della Segreteria generale.

X LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

# IPOTESI DI ACCORDO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015 DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Ipotesi di accordo relativo ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale del Veneto*

Il giorno 07/08/2015, la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale hanno siglato la presente Ipotesi di accordo.

| Delegazione trattante Parte pubblica | Nominativi | Firma |
|---|---|---|
| Componente | Roberto Valente | |
| Componente | Paola Rappo | |

| Delegazione trattante di Parte sindacale | Nominativi | Firma |
|---|---|---|
| Coordinatore RSU | Dario Toniolo | |
| C.G.I.L. F.P. | DANIELE GIORDANO | |
| C.I.S.L. F.P. | MARIO MANENTE | |
| U.I.L. F.P.L. | TIZIANA ZARA | |
| C.S.A. Regioni ed autonomie locali | MARCO SPEDALE | |
| CONFSAL/DICCAP | | |

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015

Visto l'articolo 59 della lr 53/2012;

vista la lettera del Segretario generale della Programmazione prot. n. 211983 del 15 maggio 2014;

preso atto di quanto approvato dall'Ufficio di presidenza con la deliberazione n. 77 del 28 maggio 2015 in ordine alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale e sugli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la loro ripartizione e destinazione e il relativo decreto attuativo del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi n. 146 del 7 settembre 2015;

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS.

CONCORDANO

1. la seguente ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale, in via provvisoria:

| | |
|---|---|
| INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO | 110.000,00 |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 333.400,00 |
| POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 590.000,00 |
| INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE | 19.500,00 |
| PROGETTI DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 9, COMMI 5 E 6, DEL CCDI 16/09/2013 | 230.000,00 |
| PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE | 337.778,36 |
| **TOTALE RISORSE DESTINATE** | **1.620.687,36** |

2. che le somme destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali saranno utilizzate, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2010, per un numero di percorsi di progressioni che sarà definito nel documento di cui all'articolo 6 del CCDI sottoscritto in data 16 settembre 2013;

3. che le somme destinate alla produttività/performance quantificate al punto 1, siano integrate a consuntivo con:
   - le somme risparmiate nelle restanti destinazioni di cui al punto 1, incluse le risorse di cui al punto 2 non utilizzate per le nuove progressioni orizzontali per effetto dell'applicazione del limite previsto dall'articolo 23, secondo comma, del d.lgs. 150/2009;
   - i risparmi accertati a consuntivo del fondo per l'effettuazione di lavoro straordinario nel 2015 (fondo pari ad euro 132.000,00), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del CCNL del 01/04/1999;
   - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, del CCNL del 01/04/1999;

4. che l'ammontare pari alle risorse destinate con il presente accordo alle nuove progressioni orizzontali e non utilizzate per effetto del rispetto dell'articolo 23 del d.lgs. 165/2001 sia destinato a pari finalità nell'ambito della destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016.

5. la seguente integrazione all'articolo 10 del CCDI sottoscritto in data 16 settembre 2013:
"6. E' riconosciuta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *f*), del CCNL 1° aprile 1999, un'indennità mensile lorda di euro 208,33, rapportata al periodo di durata effettiva dell'incarico, a favore del personale di categoria C incaricato con decreto del Datore di lavoro di Addetto al servizio di prevenzione e protezione o incaricato del coordinamento tecnico-operativo del Centro stampa con atto del Segretario generale o del dirigente del Servizio consiliare competente, nei limiti delle risorse destinate annualmente con l'accordo relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate."

(Codice interno: 308898)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 147 del 22 settembre 2015

**Il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

## 1. I riferimenti normativi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche (di seguito decreto) prevede che:

*Art. 3 - (Principi contabili generali e applicati)*

*1. - 6. [...] omissis*

*7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

*a) nella **cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015**. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dall'ambito sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2;*

*b) nella conseguente **determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015**, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella **rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015** a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*

*c) nella **variazione del bilancio** di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*

*d) nella **reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile**, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*

*e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al **fondo crediti di dubbia esigibilità**. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).*

L'articolo 67 del medesimo decreto stabilisce che:

*Art. 67 - (Autonomia contabile del consiglio regionale)*

*1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.*

*2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.*

*3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.*

**2. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui e l'autonomia contabile del Consiglio regionale**

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31 dicembre 2014 al principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 (cd. "potenziata") del decreto.

Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato, con riferimento al 1° gennaio 2015, in una unica soluzione, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, nel rigoroso rispetto delle modalità e della tempistica di cui al punto 9.3 dell'allegato 4/2 del decreto concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 e nell'ambito dell'autonomia contabile di cui all'articolo 67 del decreto, il Consiglio regionale provvede alle operazioni di riaccertamento straordinario con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al Consiglio, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza devono essere allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 del decreto riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015.

**3. La procedura di approvazione del conto consuntivo del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e le risultanze finali dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014**

L'articolo 67, comma 3, del decreto prevede che la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale.

L'articolo 17, lett. *a)* del Regolamento 14 aprile 2015, n. 1 del Consiglio regionale (BUR n. 38/2015) prevede che:

*Articolo 17- Ufficio di Presidenza*

*1. L'Ufficio di Presidenza ... esercita le seguenti competenze:*

*a) delibera la proposta [...] di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio [...].*

L'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 78 del 28 maggio 2015 ha dato atto dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'anno 2014.

Le risultanze contabili dei residui attivi e passivi da riportare nell'esercizio 2015 sono stati evidenziati, in riepilogo, nella Tavola A "Quadro riassuntivo residui accertati da riportare" della medesima deliberazione come di seguito riproposte:

**Quadro riassuntivo residui accertati da riportare**

| | Gestione residui esercizi precedenti | Gestione competenza esercizio 2014 | Residui da riportare nell'esercizio 2015 |
|---|---|---|---|
| **Residui attivi** | Euro 8.033,12 | Euro 1.624.511,13 | Euro 1.632.544,25 |
| **Residui passivi** | Euro 9.807.438,78 | Euro 15.509.024,99 | Euro 25.316.463,77 |

*Tavola A - Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi da riportare nell'esercizio 2015 (DUPCR n. 79 del 28 maggio 2015)*

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 risultano complessivamente pari a euro 1.632.544,25.

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 risultano complessivamente pari a euro 25.316.463,77.

L'Ufficio di presidenza nella medesima seduta del 28 maggio 2015 con provvedimento n.79 ha deliberato il progetto di conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale, da sottoporre all'Assemblea consiliare per l'approvazione.

**4. La metodologia di ricognizione dei residui**

Con nota prot. 0002976 del 16 febbraio 2014 il servizio consiliare competente in materia di ragioneria, già in sede di riaccertamento ordinario effettuato nel rispetto dell' ordinamento contabile vigente nel 2014 ai fini dell'approvazione del conto consuntivo 2014, ha predisposto appositi elenchi delle registrazioni contabili di entrata e di spesa, recanti per ciascun accertamento e impegno le informazioni relative all'anno di provenienza del residuo, numero dell'accertamento e/o dell'impegno, capitolo di imputazione, oggetto con riferimento al tipo atto, numero e data di assunzione, importo del residuo non ancora riscosso o pagato alla data dell'11/02/2015 e gli anni successivi del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio ai fini della distribuzione temporale dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2014, da re-imputare alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata risulta esigibile.

Per ciascun residuo il dirigente del Servizio consiliare competente per materia ha attestato l'importo da eliminare e la relativa motivazione (ai fini del riaccertamento ordinario) e, per i residui attivi e passivi da mantenere, costituiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili, gli importi da imputare agli esercizi successivi in cui le obbligazioni connesse vengono a scadenza (ai fini del riaccertamento straordinario, in considerazione del principio generale della competenza finanziaria cd. potenziata).

Ogni singolo accertamento/impegno è stato oggetto di una puntuale analisi delle strutture competenti per materia sulla fondatezza del debito/credito nonché sull'effettiva scadenza dell'obbligazione.

Tale analisi è stata aggiornata a cura dei titolari dei centri di responsabilità in occasione della predisposizione della presente deliberazione al fine di tener conto dei fatti gestionali e delle riscossioni e dei pagamenti avvenuti nel frattempo.

Non sono stati oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati (in conto residui) nel corso del 2015.

Sono state escluse le entrate e le spese per partite di giro e le operazioni per conto terzi cui non si applica il principio della competenza finanziaria n. 16 allegato al d.lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2015.

**5. Le risultanze del riaccertamento straordinario**

Rispetto al quadro riassuntivo delineato dalla Tavola E sopra richiamata, le operazioni di riaccertamento sono state pertanto circoscritte - in questa fase - a tutti i residui attivi e passivi per i quali l'esigibilità differita dell'obbligazione giuridica connessa è stata procrastinata agli esercizi successivi del bilancio pluriennale 2015-2017.

Con riguardo alla gestione dell'entrata, la Tavola B "Risultanze del riaccertamento dell'entrata" presenta, in sintesi, le risultanze contabili dei residui attivi da re-imputare all'1 gennaio 2015.

| **Quadro riassuntivo della gestione dell'entrata** | |
|---|---|
| Residui attivi al 31dicembre 2014 | 115.951,93 |
| Riaccertamento in meno (cancellazione definitiva di residui) (-) | 0,00 |
| Riscossioni conto residui (-) | 115.951,93 |
| Residui attivi da reimputare all' 1 gennaio 2015 | 0,00 |

*Tavola B - Risultanze del riaccertamento dell'entrata*

Con riguardo alla gestione della spesa, la Tavola C "Risultanze del riaccertamento della spesa" presenta, in sintesi, le risultanze contabili dei residui passivi da re-imputare all'1 gennaio 2015.

| **Quadro riassuntivo della gestione della spesa** | |
|---|---|
| Residui passivi al 31dicembre 2014 | 20.868.354,07 |
| Riaccertamento in meno (cancellazione definitiva di residui) (-) | 2.904.498,57 |
| Pagamenti conto residui (-) | 8.206.178,94 |
| Residui passivi da reimputare all' 1 gennaio 2015 | 9.757.676,56 |

*Tavola C - Risultanze del riaccertamento della spesa*

Con riguardo alle operazioni contabili di riaccertamento si fa presente quanto segue.

**5.1 operazioni contabili di cancellazione di residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015**

Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui sopra, emerge quanto segue:

- dal lato dell'entrata, gli accertamenti oggetto di analisi pari a euro 115.951,93 sono stati interamente riscossi (in conto residui) e pertanto risulta che nessun residuo attivo deve essere re-imputato all'1 gennaio 2015;
- dal lato della spesa, gli impegni oggetto di analisi pari a euro 20.868.354,07 sono stati cancellati definitivamente per un importo pari a euro 2.904.498,57; considerati i pagamenti (in conto residui) di euro 8.206.178,94, i residui passivi da re-imputare agli esercizi successivi secondo le relative scadenze ammontano a euro 9.757.676,56.

La struttura competente in materia di ragioneria ha provveduto, in sede di revisione straordinaria, alla cancellazione definitiva di registrazioni contabili di residui passivi sulla base di atti formali e/o comunicazioni dei dirigenti delle strutture competenti per materia - titolari dei centri di responsabilità - che attestano, in generale, l'insussistenza del debito in quanto non correlate a obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute.

I residui passivi eliminati, dichiarati insussistenti, per un ammontare pari a euro 2.904.498,57 sono analiticamente indicati nell'Allegato A-A1, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Nello specifico, sulla base della classificazione adottata nel bilancio, si rappresenta che le cancellazioni definitive di residui passivi riguardano il Titolo I *"Spese per il funzionamento del Consiglio regionale, del Difensore civico e del Comitato regionale per le comunicazioni"* e si riferiscono:

- quanto a euro 16.320,31 a minori spese e/o insussistenze nella *U.P.B. U01 "Spese per indennità dei consiglieri regionali, dei vitalizi, delle reversibilità e per l'attività istituzionale delle Commissioni consiliari"*;
- quanto a euro 14.558,68 a minori spese e/o insussistenze nella *U.P.B. U02 "Spese per attività di relazioni esterne ed altre di rappresentanza";*
- quanto a euro 501.123,54 a minori spese e/o insussistenze nella *U.P.B. U03 "Spese per beni di consumo e servizi"* principalmente per canoni non dovuti a seguito del processo di dismissione delle sedi consiliari in locazione, per risparmi nella somministrazione di servizi essenziali (riscaldamento), per la manutenzione dei locali e degli impianti e per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo derivanti da differenze tra somme previste in sede di indizione di gara e importi aggiudicati e relativi adempimenti in materia di sicurezza;
- quanto a euro 1.603.252,75 a minori spese e/o insussistenze nella *U.P.B. U04 "Spese per il personale del Consiglio regionale"* per stipendi e assegni fissi e trattamento accessorio, per indennità di missione e rimborsi spese di viaggio, per i corsi di formazione e aggiornamento;
- quanto a euro 397.031,98 a minori spese e/o insussistenze nella *U.P.B. U05 "Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari"* per stipendi e assegni fissi e trattamento accessorio, per indennità di missione e rimborsi spese di viaggio del personale assegnato ai Gruppi consiliari, per contributi e per la cancelleria, duplicazione e stampa e di spedizione;
- quanto a euro 25.672,00 a minori spese e/o insussistenze nella U.P.B. U06 "*Spese per consulenze, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche"* per ricorso a consulenze;

- quanto a euro 346.539,31 a minori spese e/o insussistenze *nella U.P.B. U09 "Spese per il funzionamento del Difensore civico e del Comitato regionale per le comunicazioni"* per stipendi e assegni fissi e trattamento accessorio, per indennità di missione e rimborsi spese di viaggio del personale assegnato alla struttura di supporto del Difensore civico e della struttura operativa del Corecom, per conguagli e canoni di locazione dei relativi locali e per servizi di monitoraggio delle emittenti televisive in occasione delle campagne elettorali regionali e amministrative in Veneto.

I residui passivi da re-imputare all'1 gennaio 2015 per un ammontare pari a euro 9.757.676,56 sono analiticamente indicati nell'Allegato A-A2, che forma parte integrante del presente provvedimento.

**5.2 determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015 e rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015**

*5.2.1 determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015*

La struttura competente in materia di ragioneria ha provveduto alla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015 sulla base del prospetto di cui all'Allegato n. 5/1 del decreto.

Il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2015 risulta pari a euro 9.757.676,56, come analiticamente indicato nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.

*5.2.2 rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015*

La struttura competente in materia di ragioneria ha provveduto alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 sulla base del prospetto di cui all'Allegato n. 5/2 del decreto.

Il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione del riaccertamento straordinario dei residui di cui al precedente § 5.1, risulta pari a euro 8.166.141,56, come analiticamente indicato nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tale saldo deriva dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di euro 5.261.642,99, determinato con l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale da parte dell'Assemblea consiliare di cui alla deliberazione amministrativa n. 53 in data odierna, maggiorato dei residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate pari a euro 2.904.498,57 e in considerazione dell'importo riaccertato di residui passivi pari a euro 9.757.676,56 cancellati in quanto re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili e al netto dell'importo del fondo pluriennale vincolato determinato alla stessa data del 1° gennaio 2015 di pari importo.

**5.3 variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva**

In conseguenza del riaccertamento straordinario approvato con il presente provvedimento si rende necessario apportare le variazioni al bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale 2015-2017 e al bilancio di previsione 2015-2017 approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 124 del 17 dicembre 2014, nonché al relativo bilancio allegato con funzione conoscitiva, al fine di consentire:

a. l'iscrizione dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015 e degli esercizi successivi;

b. l'iscrizione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e degli esercizi successivi;

c. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare;

d. l'aggiornamento degli importi dei residui attivi e passivi iniziali.

Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata.

Le variazioni di bilancio sono analiticamente indicate nell'Allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.

**5.4 re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto**

Con riguardo alla gestione dell'entrata risulta che nessun residuo attivo deve essere ri-accertato all'1 gennaio 2015.

Con riguardo alla gestione della spesa la Tavola D "Quadro riassuntivo della re-imputazione della spesa" riepiloga, in sintesi, le risultanze contabili dei residui passivi da re-imputare all'1 gennaio 2015:

**Quadro riassuntivo della re-imputazione della spesa**

| | Parte corrente | Conto capitale |
|---|---|---|
| Residui passivi da reimputare all' 1 gennaio 2015 | 9.757.676,56 | 0,00 |
| Residui passivi re-impegnati nell'esercizio 2015 | 9.464.873,66 | 0,00 |
| Residui passivi re-impegnati nell'esercizio 2016 | 112.550,09 | 0,00 |
| Residui passivi re-impegnati nell'esercizio 2017 | 180.252,81 | 0,00 |

*Tavola D "Quadro riassuntivo della re-imputazione della spesa"*

I residui passivi da re-imputare all'1 gennaio 2015 pari a euro 9.757.676,56 sono da re-impegnare per euro 9.464.873,66 nell'esercizio 2015, per euro 112.550,09 nell'esercizio 2016 e per euro 180.252,81 nell'esercizio 2017.

**5.5 accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Poiché le spese iscritte nel bilancio consiliare sono finanziate esclusivamente con risorse provenienti da enti pubblici alcuna quota del risultato di amministrazione viene accantonata per il fondo crediti di dubbia utilità.

Tutto ciò premesso, **il Relatore** propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il d.lgs. 118/2011;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, così come dettagliatamente riportato nell'allegato A al presente provvedimento, nelle risultanze contabili complessive di seguito riassunte:

| | | |
|---|---|---|
| Residui attivi al 31/12/2014 | | 115.951,93 |
| Riscossioni conto residui | | 115.951,93 |
| Residui attivi eliminati per insussistenza | | 0,00 |
| Residui attivi da re-imputare: | | 0,00 |
| - al 2015 | 0,00 | |
| - al 2016 | 0,00 | |
| - al 2017 | 0,00 | |
| - ad esercizi successivi | 0,00 | |
| Totale residui attivi da ri-accertare | | 0,00 |
| Residui attivi al 01/01/2015 | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Residui passivi al 31/12/2014 | | 20.868.354,07 |
| Pagamenti conto residui | | -8.206.178,94 |
| Residui passivi eliminati per insussistenza | | -2.904.498,57 |
| Residui passivi da re-imputare: | | 9.757.676,56 |
| - al 2015 | 9.464.873,66 | |
| - al 2016 | 112.550,09 | |

| | | |
|---|---|---|
| - al 2017 | 180.252,81 | |
| - ad esercizi successivi | 0,00 | |
| Totale residui passivi da re-impegnare | | 9.757.676,56 |
| Residui passivi al 01/01/2015 | | 9.757.676,56 |

2) di determinare il fondo pluriennale vincolato all'1 gennaio 2015 da iscrivere in entrata del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, così come riportato nell'allegato B al presente provvedimento a formarne parte integrante;

3) di rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e le quote accantonate e vincolate, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, così riportato nell'allegato B al presente provvedimento a formarne parte integrante;

4) di assestare l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 del bilancio per l'esercizio corrente all'importo risultante dal presente riaccertamento;

5) di approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del bilancio pluriennale 2015-2017 come da allegato C al presente provvedimento a formarne parte integrante;

6) di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto del 7 agosto 2015, allegato D al presente provvedimento a formarne parte integrante;

7) di dare mandato al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi di procedere al re-impegno delle spese eliminate in quanto esigibili in esercizio successivi al 31 dicembre 2014 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati per ciascuno nell'allegato A al presente provvedimento;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. 118/2011;

9) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Consiglio regionale;

10) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, a cura della Segreteria generale.

Allegati *(omissis)*

*Sezione seconda*

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 308901)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 25 settembre 2015

**Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 38 commi 1, 1 bis e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3 bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5).**

*[Referendum]*

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta formulata dai Consiglieri regionali Ciambetti, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Boron, Brescacin, Calzavara, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova relativa all'argomento indicato in oggetto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*;

VISTO che l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dichiara che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché lo stoccaggio di gas naturale sono attività di interesse strategico, urgenti e indifferibili da realizzare e, a questi fini, stabilisce l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;

VISTO l'articolo 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponga con proprio decreto un piano delle aree in cui siano consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nonché di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, e che lo adotti previa intesa con la Conferenza unificata, limitando, tuttavia, l'accordo con gli Enti territoriali alle sole attività da esercitare su terraferma e stabilendo comunque che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa si provveda con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l'articolo 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", il quale consente che nelle more di approvazione del piano siano comunque rilasciati titoli abilitativi all'esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché di stoccaggio di gas sotterraneo;

VISTO l'articolo 38, comma 5, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale consente che, a seguito del rilascio di un "titolo concessorio unico", la "fase della ricerca" abbia la durata di sei anni e sia prorogabile due volte e per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca e che la "fase di coltivazione" abbia la durata di trenta anni e sia prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove il giacimento sia ancora coltivabile;

VISTO l'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che, al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture e insediamenti strategici, dispone che, nel

caso di mancato raggiungimento delle intese, si provveda con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l'articolo 1, comma 8 bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, il quale stabilisce che, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa concernenti le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico possa attivare la procedura ivi prevista al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della medesima legge;

VISTA la determinazione assunta in proposito e all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

VISTA la "Breve illustrazione della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 16 settembre 2015 con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari Lega Nord-Liga Veneta, Zaia Presidente, Forza Italia, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per Il Veneto, Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle, Area Popolare Veneto;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

con votazione palese,

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo i seguenti quesiti:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; ", urgenti e indifferibili"; ", indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?»

«Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come

modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle parole: ", per le attività sulla terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione."?»

«Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca," ", prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,"?»

«Volete voi che sia abrogato l'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle seguenti parole: "con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché"»;

«Volete voi che sia abrogato l'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, limitatamente alle seguenti parole: "7 e"?»

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 25 SETTEMBRE 2015 RELATIVA A:*

**"RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 'NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE', DEGLI ARTICOLI 38 COMMA 1, 1 BIS E 5, DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 "MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE' CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 57, C. 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 'DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 8 BIS, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239 "RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA", INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 "MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134".**

**ALLEGATO**

**Breve illustrazione della proposta referendaria**

La proposta referendaria si articola in cinque quesiti aventi ad oggetto alcune disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (sulle semplificazioni) e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico).

Il primo quesito è relativo all'art. 38, comma 1, del decreto Sblocca Italia e concerne anzitutto la dichiarazione di strategicità, indifferibilità ed urgenza delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Che tali attività siano anche di pubblica utilità non è, invece, una novità: da questo punto di vista tutte le leggi che in materia sono ancora in vigore rendono una dichiarazione analoga. In secondo luogo, esso riguarda anche l'apposizione del vincolo: eliminando questa previsione non si elimina di per sé la possibilità che i terreni siano espropriati a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto, per questa sua parte, lo Sblocca Italia non ha implicitamente abrogato la disciplina previgente, ma ha esteso il vincolo preordinato all'esproprio alla "fase di ricerca", contemplata dal nuovo "titolo concessorio unico": il che costituisce un problema, in quanto il vincolo concernerebbe non solo – com'è stato finora – le attività di estrazione, ma persino quelle di ricerca, rispetto alle quali era prevista l'occupazione d'urgenza dei fondi. Eliminando questa disposizione, resterebbe comunque intatta la previsione della dichiarazione di pubblica utilità: quindi l'espropriazione seguirebbe l'iter amministrativo consueto senza però che i diritti del proprietario siano compressi prima ancora del rinvenimento del giacimento. La disposizione, tra l'altro, solleva dubbi di legittimità costituzionale, che, tuttavia, le Regioni che hanno impugnato l'art. 38 dinanzi alla Corte non hanno potuto far valere, in ragione del fatto che il ricorso in via principale presuppone che si produca una invasione della competenza regionale da parte della legge dello Stato.

Il secondo quesito investe l'art. 38, comma 1-bis, dello Sblocca Italia, in relazione al c.d. piano delle aree, previsto al fine di pervenire – per la prima volta – ad una razionalizzazione delle attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi. Si tratta di una previsione che è stata inserita in sede di conversione in legge dello Sblocca Italia e sulla quale è successivamente intervenuta la legge di stabilità 2015. Scopo dell'abrogazione referendaria è, per un verso, quello di lasciar esprimere la Conferenza unificata sul piano nella sua interezza (terraferma e mare) e, per altro verso, di evitare che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si ricorra all'esercizio del potere sostitutivo seguendo la procedura semplificata prevista dall'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto, n. 239 (anch'essa, comunque, oggetto di apposito quesito referendario). Il quesito, infine, riguarda anche la disciplina transitoria introdotta dalla legge di stabilità 2015, in base alla quale – nelle more dell'approvazione del piano – il rilascio dei titoli abilitativi sarebbe consentito sulla base delle norme ormai abrogate dallo Sblocca Italia. Eliminando questa disposizione si avrebbe, per un verso, che le attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi già autorizzate continuino ad essere esercitate e, per altro verso, però, che fino all'adozione del piano (chiamato a razionalizzare l'esercizio di quelle attività) non possano essere rilasciati nuovi titoli.

Il terzo quesito ha ad oggetto la durata delle attività previste sulla base del nuovo "titolo concessorio unico", ma non anche la previsione del nuovo titolo in sé, destinato a sostituire i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione. L'art. 38 dello Sblocca Italia, infatti, ha tacitamente abrogato la previsione legislativa dei permessi e delle concessioni e, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, una eventuale abrogazione referendaria delle disposizioni concernenti il titolo concessorio unico non farebbe "rivivere" quelle sui permessi e sulle concessioni ormai abrogate. Ciò non toglie che si possa intervenire sulla durata dei titoli concessori unici.

Il quarto quesito è relativo all'art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 sulle semplificazioni, che reca disposizioni per le infrastrutture strategiche. La legge di stabilità 2015 ha modificato alcune previsioni di detto decreto, stabilendo che tanto per le infrastrutture e gli insediamenti strategici, quanto per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria e, più in generale, per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi – quand'anche localizzate al di fuori del perimetro delle aree date in concessione di coltivazione – le autorizzazioni relative siano rilasciate d'intesa con le Regioni interessate. Tuttavia, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa si provvede con le modalità stabilite dalla legge n. 239 del 2004 e dalla legge n. 241 del 1990. La proposta referendaria mira unicamente ad abrogare la possibilità che, per le ipotesi citate, si possa esercitare il potere sostitutivo secondo la procedura semplificata disciplinata dalla legge n. 239 del 2004.

Il quinto quesito completa logicamente il secondo e il quarto, dal punto di vista della partecipazione degli Enti territoriali. Mentre, infatti, il secondo e il quarto quesito si propongono, rispettivamente, di porre rimedio al depotenziamento del ruolo delle Regioni e degli Enti locali in sede di approvazione del piano delle aree per le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi e di far fronte alla scarsa incidenza che le Regioni avrebbero in relazione alle opere strumentali a dette attività, il quinto quesito mira a far sì che l'intesa sul rilascio dei titoli minerari torni ad essere – come auspicato dalla stessa Corte costituzionale – un "atto a struttura necessariamente bilaterale", e cioè "superabile" dallo Stato solo a seguito di effettiva "trattativa" con le Regioni interessate. Ciò concernerebbe unicamente le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. In questo caso, abrogando l'art. 1, comma 8-bis, limitatamente alle parole: "7 e", troverebbe comunque applicazione ai procedimenti sulla ricerca e l'estrazione degli idrocarburi la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990. Tanto più che trattasi solo di un comma "aggiunto" nel 2012 alla disciplina originaria del 2004. D'altra parte, è la stessa legge n. 239 del 2004 che, nel disciplinare i procedimenti, rinvia alla legge generale sul procedimento; e di "procedimento unico" e "conferenza di servizi" discorre comunque oggi anche il decreto Sblocca Italia (art. 38, comma 6).

(Codice interno: 308902)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 60 del 25 settembre 2015

**Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 38 commi 1, 1 bis e 5, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3 bis, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Designazione del delegato effettivo e supplente del consiglio regionale.**

*[Referendum]*

IL CONSIGLIO REGIONALE

*(omissis)*

delibera

1) di designare, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente Roberto Ciambetti, quale delegato effettivo, e il consigliere Graziano Azzalin, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

(Codice interno: 308903)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 63 del 25 settembre 2015

**Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della Legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo n. 151/2006 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 6).**

*[Referendum]*

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta formulata dai Consiglieri regionali Ciaambetti, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Boron, Brescacin, Calzavara, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Michieletto, Montagnoli, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato, Valdegamberi e Villanova relativa all'argomento indicato in oggetto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale:

"1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare»".

CONSIDERATO che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, "salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi", con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l'innanzi interrotti dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

CONSIDERATO che la maggior parte dei procedimenti riavviati per effetto dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e ricadenti entro le 12 miglia marine, risulta tuttora in corso e che tali procedimenti si concluderanno a breve con il

rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico - che ricomprende ad un tempo la "fase di ricerca" e la "fase di coltivazione" - qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal decreto Sblocca Italia);

CONSIDERATO che le ricadute delle attività previste dai corrispondenti progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi liqui e gassosi saranno tali da produrre notevoli impatti ambientali, sociali ed economici;

VISTO l'articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della medesima legge;

VISTA la determinazione assunta in proposito e all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

VISTA la "Breve illustrazione della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 16 settembre 2015 con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari Lega Nord-Liga Veneta, Zaia Presidente, Forza Italia, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per Il Veneto, Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle, Area Popolare Veneto;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

con votazione palese,

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, "norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?»

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 63 DEL 25 SETTEMBRE 2015*
*RELATIVA A:*

**RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE", DELL'ARTICOLO 6 COMMA 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE", COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 35, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 "MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134.**

**ALLEGATO**

**Breve illustrazione della proposta referendaria**

Una abrogazione totale dell'art. dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand'anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine**.**
Il quesito proposto mira ad eliminare la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario. D'altra parte, l'art. 35 del decreto 22 giugno 2012, n. 83 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.
Al fine di rispettare la "matrice razionalmente unitaria" del quesito, oggetto della proposta referendaria è anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale che risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall'abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.
L'abrogazione non riguarda, invece, e non potrebbe riguardarli, i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall'abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l'inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.
Anche le disposizioni dell'ultima parte dell'art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, in ragione del limite della non reviviscenza della norma abrogata e del limite delle «leggi tributarie», secondo l'interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

*****

**Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**

**Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi**

**1.** L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

(Codice interno: 308904)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 64 del 25 settembre 2015

**Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della Legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", dell'articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo n. 151/2006 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Designazione del delegato effettivo e supplente del Consiglio Regionale.**

*[Referendum]*

IL CONSIGLIO REGIONALE

*(omissis)*

delibera

1) di designare, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente Roberto Ciambetti, quale delegato effettivo, e il consigliere Graziano Azzalin, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 308750)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1300 del 09 ottobre 2015

**Corte Costituzionale RG. 21/14 - declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 325, 388, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 518 e 557 della L. 147/13 recante: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (l. stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O. n. 87/L. Nomina nuovo co-patrocinatore domiciliatario.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308760)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 09 ottobre 2015

**Attuazione progetto Strategico Green Tour di cui alla delibera di Giunta regionale n.1986 del 30 Giugno 2009, n. 50 del 4 Febbraio 2014 e n. 583 del 29 Aprile 2014. Avvio percorso di acquisizione in disponibilità delle aree delle ex Ferrovia Treviso Ostiglia all'interno delle province di Vicenza e Verona. Prenotazione impegno di spesa stanziamento ex art.63 L.R.6/2015**

*[Trasporti e viabilità]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento, a seguito dell'approvazione dello studio di fattibilità del progetto Strategico "Green Tour Verde in movimento", avvia la definizione con il Gruppo Ferrovie dello Stato FS-RFI del percorso volto alla acquisizione in disponibilità, da parte della Regione del Veneto, delle aree di sedime e dei manufatti della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, di proprietà del Gruppo.<br>In tal senso si prenota, sul bilancio regionale per l'anno 2015, l'impegno relativo alla somma stanziata, ex art.63 della L.R. 6/2015, per la finalità della acquisizione in disponibilità delle suddette aree. |

Il relatore riferisce quanto segue.

Con delibera di Giunta Regionale n. 101/2013 è stato dato nuovo avvio al progetto Strategico "Via Ostiglia" già introdotto con la precedente DGR n. 1986 del 30 Giugno 2009, con il quale definire un progetto urbanistico - paesistico di un "parco lineare" per il percorso afferente il sedime della ex ferrovia Treviso Ostiglia.

Con decreto n. 3/2013 il Segretario Regionale all'Ambiente ha provveduto a nominare il Coordinatore ed i componenti del Gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto Strategico Ostiglia.

Successivamente il progetto Strategico Ostiglia è stato inserito, nell'ambito del più ampio Progetto Green Tour Verde in movimento, progetto strategico a valenza interregionale che si svilupperà all'interno di un anello ciclo pedonale compreso tra il Piave Sile ed il Po, progetto che l'Amministrazione regionale ha incluso nell'ambito dei progetti da presentarsi all'interno dell'EXPO 2015, stante la sua chiara attinenza con il tema guida dell'Esposizione medesima.

La predisposizione del progetto Green Tour non intende costituire soltanto un asse da presentare alla suddetta esposizione, ma vuole diventare un progetto accreditabile per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 che lo Stato Italiano e le Regioni stanno definendo in questo periodo con la Comunità Europea.

Attesa la complessità degli scenari sopra esposti, che richiedono una lettura ed analisi di una serie di dati multidisciplinari, unitamente alla necessaria predisposizione di una scheda di analisi dei costi e benefici prevedibili per l'implementazione nel medio - lungo periodo del progetto, il Coordinatore del Gruppo di lavoro del Progetto Strategico, per la predisposizione di un quanto più strutturato studio preliminare di fattibilità (masterplan) da sottoporre alla Giunta regionale, come previsto dall'incarico conferito al Gruppo di lavoro medesimo, ha valutato l'opportunità di avvalersi di un soggetto scientifico dotato istituzionalmente di tali competenze.

All'esito di una indagine di mercato, con DGR n. 583 in data 29 Aprile 2014 è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, per i fini di ricerca e sviluppo e consulenza scientifica al gruppo di lavoro isti-tuito con la DGR 101/2013

In data 01 Luglio 2014 è stata stipulata apposita convenzione tra le parti che ha disciplinato i rispettivi obblighi.

In data 10 Febbraio 2015 l'Università degli Studi di Padova, in adempimento all'incarico conferito, ha consegnato al Coordinatore del Progetto Strategico lo studio di fattibilità, composto da una parte relazionale e dalla banca dati territoriale del Progetto stesso.

Lo studio di fattibilità è stato sottoposto all'esame del Gruppo di lavoro per la sua validazione: nel termine assegnato dal Coordinatore non sono pervenute osservazioni o richieste di modifica di parti del contenuto del suddetto studio che, per l'effetto, deve ritenersi essere stato scientificamente validato.

Lo studio di fattibilità è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n.232 in data 2 Marzo 2015.

Lo studio di fattibilità procede, tra l'altro:

- all'analisi dello stato di fatto del progetto strategico;
- alla valutazione della sua sostenibilità territoriale, comprensiva della analisi delle criticità urbanistiche riscontrate lungo il percorso interessato dal progetto;
- alla valutazione della sostenibilità economico, giuridico e finanziaria del progetto, con particolare riferimento ai costi per l'acquisto dei sedimi necessari a completare l'anello del Green Tour, agli strumenti giuridici necessari per il loro utilizzo;
- alla definizione di un quadro economico, articolato per stralci funzionali, dei lavori necessari a completare il percorso dell'anello del Green Tour.

In particolare lo studio procede alla stima dei costi necessari alla acquisizione in disponibilità, da parte della Regione, dei tratti di sedime mancanti e dei manufatti della dorsale relativa alla ex ferrovia Treviso Ostiglia ubicati nelle province di Vicenza e Verona, di proprietà del Gruppo FS Ferrovie dello Stato e di -RFI. Rete Ferroviaria Italiana.

L'acquisizione in disponibilità di tali aree riveste carattere determinante anche ai fini della candidatura del Progetto Strategico Green Tour alla programmazione comunitaria 2014-2020, in quanto le misure di finanziamento comunitario vengono a richiedere, al soggetto che presenta la candidatura, la disponibilità delle aree dove è prevista l'effettuazione di interventi a valere sui fondi comunitari.

Preso atto di tale necessità, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute dagli Enti Locali insistenti sul territorio che hanno condiviso con il Gruppo di lavoro incaricato, le finalità e gli scenari prospettati dallo studio di fattibilità, il Consiglio regionale nell'approvare con legge regionale 27/2015 n.6 la legge di stabilità, all'art.63 ha autorizzato la Giunta regionale a disporre la acquisizione in disponibilità dei tratti di sedime necessari e degli immobili della ex ferrovia, nonché a dare avvio alla realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili, stanziando a tal fine l'importo di Euro 1.500.000,00 Euro.

Si tratta ora di procedere, in primo luogo, alla definizione con il Gruppo Ferrovie dello Stato FS-e con RFI del percorso volto alla acquisizione in disponibilità, da parte della Regione del Veneto, delle aree di sedime e dei manufatti della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, di proprietà del Gruppo , all'interno delle province di Verona e Vicenza, dando in tal senso incarico al Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la definizione degli strumenti giuridici più idonei al raggiungimento di tale obiettivo, rinviando a successiva determinazione della Giunta regionale l'approvazione degli atti all'uopo necessari.

In tal senso è stato condiviso con i soggetti proprietari un protocollo d'intesa (**Allegato A** alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale) volto alla acquisizione in capo alla Amministrazione Regionale della disponibilità delle suddette aree ed alla individuazione di un crono programma di definizione degli accordi e degli strumenti giuridici per il trasferimento delle stesse in titolarità della Regione del Veneto.

Si tratta, inoltre, di procedere alla prenotazione dell'impegno delle somme così assegnate a valere sul bilancio di previsione 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 Aprile 2012;

VISTO l'art.2 comma 2 lett. o) della L.R. n.54 del 31 Dicembre 2012;

VISTA la legge regionale n.6 del 27 Aprile 2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009, n. 4232 del 29 Dicembre 2009, n. 1140 del 23 Marzo 2010, n. 101 del 01 Febbraio 2013, n. 50 del 04 Febbraio 2014 e n. 583 del 29 Aprile 2014;

VISTO lo studio di fattibilità redatto dall'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 02.03.2015;

VISTA la documentazione tutta agli atti del Gruppo di Lavoro Progetto Strategico Green Tour Verde in Movimento;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Coordinatore del Gruppo di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall'art.63 della L.R. 6/2015, di procedere all'avvio del percorso volto alla acquisizione in disponibilità, da parte della Regione del Veneto, delle aree di sedime e dei manufatti della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato FS-RFI Rete Ferroviaria Italiana, all'interno delle province di Verona e Vicenza;
3. di approvare la stipula del protocollo d'intesa (**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla acquisizione in disponibilità, da parte della Regione del Veneto, delle aree di sedime e dei manufatti della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato FS-RFI Rete Ferroviaria Italiana, all'interno delle province di Verona e Vicenza;
4. di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa;
5. di riservare a proprio successivo provvedimento l'approvazione degli strumenti giuridici all'uopo individuati per dare attuazione al protocollo d'intesa stipulando;
6. di prenotare la somma di euro 200.000,00 a favore di Gruppo Ferrovie dello Stato P.I. sul cap. 102411 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI INSERITI NEL PROGETTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI" - Art. 009 "BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO" P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c."- Codice SIOPE n. 2113, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità, PAS B.2.01.04 "Sviluppare il sistema della rete ciclabile";
7. di prenotare la somma di euro 1.300.000,00 a favore di Gruppo Ferrovie dello Stato P.I. sul cap. 102411 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI INSERITI NEL PROGETTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - Art. 012 "Terreni" P.d.C. U.2.02.02.01.001 "Terreni agricoli"- Codice SIOPE n. 2101, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità, PAS B.2.01.04 "Sviluppare il sistema della rete ciclabile";
8. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

**ALLEGATO A DGR nr. 1301 del 09 ottobre 2015** 

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER L'UTILIZZO E LA SUCCESSIVA ACQUISIZIONE DEL SEDIME E DEI MANUFATTI DELLA LINEA FERROVIARIA DISMESSA TREVISO-OSTIGLIA NELL'AMBITO DEL"PROGETTO STRATEGICO REGIONALE GREEN TOUR, VERDE IN MOVIMENTO"**

**Deliberazione di Giunta Regionale n. 583 del 29 Aprile 2014**

Tra

**REGIONE DEL VENETO** in persona del Presidente, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 583 del 29 Aprile 2014 e Giunta Regionale del Veneto n. del 2015

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** SpA, (di seguito denominata **RFI**) per la quale interviene ……., nella sua qualità di ……;.

di seguito denominate anche "le Parti".

**DATO ATTO**

che le Parti come sopra costituite sono munite, in virtù della carica ricoperta o per formale delega ad esse conferita, dei poteri di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa,

**PREMESSO CHE**

- La ex linea ferroviaria Ostiglia – Grisignano di Zocco – Treviso, che presenta una lunghezza complessiva di circa 116 km, è quasi interamente ricadente nel territorio della regione Veneto, interessando in particolare nel suo percorso le province di Mantova, Verona, Vicenza, Padova e Treviso.

- L'intera linea ferroviaria risulta dismessa definitivamente (eccettuato un breve tratto più sotto evidenziato ) e quindi attualmente non più inclusa nella rete in esercizio di RFI, in particolare a seguito dell'emanazione dei Decreti di seguito elencati che ne hanno sancito la dismissione per singole tratte: D.P.R. n°443 del 12/05/1959; D.P.R. n°777 del 12/09/1972; D.P.R. n°140 del 18/04/1984; D.M. del 26/05/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- La porzione Ostiglia – Grisignano di Zocco (dal Km 0 al Km 65+957) risulta quasi interamente di proprietà di RFI, escluso il tratto terminale per la parte ricadente nel Comune di Grisignano di Zocco (dal Km 63+331 al Km 65+957) che è stato già acquisito dal Comune medesimo, nonché altri beni minori già alienati. La tabella allegata sotto la lettera A mostra la situazione della linea per tratte, con riferimento particolare all'assetto proprietario.

- La porzione Grisignano di Zocco – Treviso (dal Km 68+390 al Km 116+200), ad esclusione di un tratto terminale di circa 1,8 Km nel Comune di Treviso che è ancora di proprietà di RFI, risulta di parti già acquisite dai seguenti Enti pubblici: Comune di Grisignano di Zocco, Provincia di Padova, Ente Parco Regionale del Fiume Sile.

- Resta invece strumentale per l'esercizio ferroviario, e quindi non dismesso, il tratto di linea di circa 2,5 Km (dal Km 65+956 al Km 68+390) in corrispondenza della stazione ferroviaria di Grisignano



21fb1370

di Zocco, in quanto ricompreso nell'ambito della stazione medesima, la quale è in esercizio sulla linea ferroviaria Milano–Venezia. Ne risulta quindi che la predetta porzione non dismettibile della linea Ostiglia–Treviso separa per un breve tratto le due restanti porzioni principali della linea interamente dismesse: Ostiglia – Grisignano di Zocco e Grisignano di Zocco – Treviso

- Sulla base della legge n. 366 del 19.10.1998, che all'art. 8, comma 1, dispone che *«L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili.»,* la Regione del Veneto, con legge n. 61 del 24 dicembre 1999, art.1, comma 4, ha previsto un contributo agli enti pubblici interessati all'acquisto del sedime della ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, anche per stralci successivi, da realizzarsi esclusivamente *«per la realizzazione di un percorso ciclabile a valenza interprovinciale o regionale»*.

- In forza di tale normativa e dei favorevoli rapporti instauratisi tra il Gruppo FS e le società facenti parte dello stesso a partire dall'anno 2001, è stato possibile addivenire all'acquisto, da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e della Provincia di Padova, del sedime della ex linea ferroviaria collocato nel territorio dei due Enti Pubblici.

- Successivamente la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 336 del 11.2.2005, ha approvato "Il Piano regionale della mobilità ciclistica - Masterplan" nella cui tavola n. 2 "Quadro di unione" viene individuata tale ciclopista tra gli "Itinerari regionali" (n.6 "ciclopista ex ferrovia Treviso-Ostiglia"). Nella "Relazione degli itinerari di progetto", al capitolo 3.4, "Priorità di intervento", viene evidenziato che *«il recupero dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia assume una valenza determinante ai fini del successo della rete ciclabile del Veneto»*.

- Con D.G.R. n. 372 del 17.2.2009 la Regione del Veneto ha adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento il quale individua alcuni progetti strategici tra i quali il progetto "via Ostiglia" (all'art. 5, punto 2, lettera f) delle Norme Tecniche) nella tavola n.6 "Crescita sociale e culturale" viene inoltre riportata la grafia "La grande diagonale dell'Ostiglia" a cui fa riferimento l'art. 60, delle stesse Norme Tecniche, quale "Sistema ordinatore del territorio da valorizzare".

- Sulla base di tale individuazione La Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n.1986/2009 ha dato avvio, ex art.26 della L.R. 11/2004, al suddetto progetto strategico, istituendo un apposito gruppo di lavoro. Obiettivo prioritario del progetto è dato dalla definizione di misure di salvaguardia dell'intorno del percorso e dei relativi manufatti di pertinenza e la ricomposizione dell'immagine paesaggistica-ambientale, complessiva del percorso e del suo contesto, in quanto parte significativa dell'identità culturale veneta, quale progetto urbanistico-paesistico di un "parco lineare" per l'intero percorso, con estensioni paesistiche trasversali e interconnessioni nei punti di specificità lungo lo stesso.

- Nuovi contatti sono intercorsi a far data dall'anno 2012 tra l'Amministrazione regionale e il Gruppo FS, finalizzati in particolare al recupero del tracciato della ex linea ferroviaria nella Provincia di Vicenza, nella Provincia di Verona e nel Comune di Treviso: tali contatti hanno portato ad una prima informale condivisione di un percorso di acquisizione/utilizzo del sedime, all'esito delle reciproche valutazioni peritali del valore dello stesso.

- Successivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 583 del 29 Aprile 2014 è stato dato concreto avvio al "Progetto Strategico Regionale Green Tour Verde in Movimento", progetto strategico a valenza interregionale, in cui è confluito il precedente Progetto Strategico Ostiglia.

- Con deliberazione di Giunta Regionale n.232 del 3 Marzo 2015 è stato approvato lo studio di fattibilità del Progetto, redatto dall'Università degli Studi di Padova Dipartimento Ingegneria Ambientale, incaricata dall'Amministrazione regionale, studio che ha articolato il percorso ad anello

di vie ciclabili, pedonali, navigabili ed ippovie, in cui il progetto si articola, in 6 dorsali di cui la prima e prevalente è costituita proprio dal tracciato della ex Ferrovia Treviso Ostiglia.

- Lo studio di fattibilità, che propone anche un'analisi dei valori di possibile acquisto del sedime e dei manufatti della ex linea ferroviaria nei tratti ancora in proprietà di RFI, è stato illustrato ai competenti uffici di RFI e Ferservizi Spa.
- Lo studio di fattibilità è il risultato di una serie di incontri svolti sul territorio, con cui gli Enti locali e gli stakeholder territoriali hanno concluso specifici protocolli di intesa e lettere di intenti con cui, nell'aderire alle finalità ed ai valori fondanti del "Progetto Strategico Regionale Green Tour Verde in Movimento", sollecitavano l'Amministrazione regionale a voler porre in essere tutte le azioni volte all'acquisizione a vario titolo del sedime della ex ferrovia nel tratto vicentino e veronese, nonché nel Comune di Treviso, quale momento fondante delle azioni di mobilità lenta che si vogliono porre in essere con il progetto medesimo.
- Nel cogliere le sollecitazioni e gli spunti mossi dal territorio, con la Legge Regionale n. 6/2015 (legge di stabilità) veniva autorizzata la Giunta Regionale a disporre l'acquisizione in disponibilità dei tratti di sedime necessari e degli immobili della ex ferrovia, nonché a dare avvio alla realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili, stanziando a tal fine un importo pari a 1.500.000 €.
- Da ultimo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 21 Aprile 2015 l'Amministrazione regionale ha approvato, nell'ambito dei progetti a regia regionale a valere sui fondi FAS FSC 2007-2013, i progetti di completamento del recupero del tracciato della ex ferrovia nel tratto finale entro le mura della città di Treviso e nell'area del Comune di Grisignano, stanziano un importo complessivo pari ad € 5.5000.000,00 nel cui quadro economico è compresa l'acquisizione del sedime medesimo.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- negli incontri svoltisi tra i competenti uffici della Regione del Veneto e RFI, quest'ultima si è dichiarata disponibile a valutare la messa a disposizione della Regione del Veneto del sedime e dei manufatti insistenti sulle porzioni della ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia ancora di proprietà della stessa RFI, in particolare ricadenti nella Provincia di Vicenza, nella Provincia di Verona e nel Comune di Treviso (meglio evidenziati nell'allegato A al presente protocollo), finalizzato alla successiva acquisizione in titolarità degli stessi, a conclusione del processo peritale di valutazione del loro valore;
- è volontà della Amministrazione Regionale, nelle more della predetta acquisizione definitiva, di acquisire nel più breve tempo possibile in disponibilità il sedime ed i manufatti insistenti sul tratto della ex Ferrovia Treviso-Ostiglia compreso nella Provincia di Vicenza, nella Provincia di Verona e nel Comune di Treviso, meglio evidenziati nell'allegato A al presente protocollo, per dare attuazione alle azioni ed alle finalità promosse con il "Progetto Strategico Regionale Green Tour Verde in Movimento";
- analogamente ad altre esperienze di successo finalizzate al recupero, a fini ciclopedonali, di tratti di ex ferrovie dismesse verificatisi anche nella Regione del Veneto, le parti individuano nello strumento del contratto di comodato, l'istituto giuridico con cui regolamentare i loro rapporti e le tempistiche finalizzate alla acquisizione in proprietà da parte della Regione Comodataria dei beni oggetto del comodato medesimo;
- la Regione del Veneto intende, una volta stipulato il contratto di comodato, concedere in subcomodato l'utilizzo delle aree e dei manufatti così ottenuti, ai Comuni interessati dal passaggio del tracciato della ex ferrovia, e che abbiano condiviso con l'Amministrazione regionale i valori e le finalità del "Progetto Strategico Regionale Green Tour Verde in Movimento".

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto di seguito riportato:

**ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo e vengono qui richiamate e ribadite nel loro contenuto.

**ART. 2 – OGGETTO**

Oggetto del presente Protocollo è la definizione delle modalità di messa a disposizione delle parti di sedime della ex ferrovia Treviso–Ostiglia di proprietà di RFI, ricadenti nei territori delle Provincie di Vicenza e di Verona e del Comune di Treviso, alla Regione del Veneto, finalizzata alla successiva alienazione del medesimo sedime agli Enti stessi per dare attuazione alle azioni ed alle finalità promosse dalla Regione del Veneto con il "Progetto Strategico Green Tour Verde in Movimento".

**ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI E MODALITÀ ATTUATIVE**

RFI si impegna:

- a concedere in comodato d'uso gratuito, alla Regione del Venetol sedime ed i manufatti insistenti sui tratti della ex linea ferroviaria Treviso–Ostiglia ancora di proprietà di RFI nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, ricadenti nei territori della provincia di Vicenza, della provincia di Verona e del Comune di Treviso, meglio evidenziati nell'allegato A al presente protocollo, finalizzando detta cessione in uso alla successiva alienazione dei medesimi beni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi beni si troveranno al momento della vendita, per dare attuazione alle azioni ed alle finalità promosse dalla Regione Veneto con il Progetto Strategico "Green Tour Verde in Movimento"; il periodo di vigenza del comodato, da concordarsi tra le parti, non sarà superiore ai 3 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta per egual periodo;
- a provvedere a propria cura allo spostamento di sottoservizi strumentali all'esercizio ferroviario di cui si dovesse rilevare la presenza nelle aree di sedime della linea che saranno alienate da RFI;
- a riconoscere, alla Regione del Veneto, a conguaglio in sede di determinazione del prezzo finale di cessione, i costi sostenuti dalla stessa per l'espletamento del processo di valutazione peritale dei valori dei beni oggetto del contratto di comodato.

La Regione del Veneto si impegna:

- ad utilizzare il sedime ed i manufatti concessi in comodato d'uso nel rispetto della normativa esistente e degli obblighi in capo al comodatario di cui al codice civile;
- in particolare ad assumere a proprio carico gli oneri di tutela e custodia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sicurezza e la responsabilità dei beni concessi con il contratto di comodato tenendo sollevata e indenne RFI da ogni responsabilità;
- ad assumere a proprio carico gli oneri conseguenti all'eventuale spostamento dei sottoservizi, allo smaltimento degli eventuali rifiuti o di altri materiali di risulta presenti, alle occupazioni abusive in essere;
- a subcomodare a propria volta i beni comodati da RFI ai Comuni, ciascuno per le parti di sedime della ex linea ricadenti nel proprio territorio, che abbiano condiviso con l'Amministrazione regionale i valori e le finalità del Progetto Strategico "Green Tour Verde in Movimento";

- ad assicurare che si pervenga, entro il periodo di vigenza del comodato e nel rispetto delle condizioni che saranno previsti nel contratto di comodato, alla cessione a titolo oneroso della proprietà dei beni comodati da RFI, che potrà avvenire a beneficio della stessa Regione del Veneto o dei singoli Comuni subcomodatari interessati; nell'eventualità di mancata alienazione nei termini previsti di uno o più beni dati in comodato, gli stessi torneranno nel pieno possesso di RFI, senza che questa sia tenuta a riconoscere alcunché agli Enti Locali o alla Regione del Veneto;
- ad accettare ogni vincolo esistente sui beni oggetto di comodato (servitù, attraversamenti e parallelismi, ecc).
- ad espletare, entro il termine sotto indicato, il processo di valutazione peritale dei valori dei beni oggetto del contratto di comodato, finalizzato alla loro successiva acquisizione in proprietà.

Le parti congiuntamente si impegnano:

- a concludere, entro 180 giorni dalla stipula del presente protocollo, il processo di valutazione peritale dei valori dei beni oggetto del contratto di comodato, finalizzato alla loro successiva acquisizione in proprietà da parte della Regione del Veneto o dei Comuni subcomodatari interessati;
- alla stipula del contratto di comodato gratuito, entro 90 giorni dalla conclusione del processo di valutazione peritale, nel testo che sarà tra le stesse successivamente concordato;
- al rispetto, relativamente al suddetto processo di valutazione, delle norme relative al procedimento di congruità previsto per i beni che una Amministrazione pubblica intende acquisire in proprietà.

**ART. 4 – DURATA**

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili.

**ART. 5 – IMPEGNI CODICE ETICO**

Le parti espressamente dichiarano di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e visionabile sul sito www.fsitaliane.it, al fine di uniformare il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

……..li ……

**RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA**

**REGIONE DEL VENETO**

Il Presidente

Allegati:

A. Sedime e manufatti area ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia ubicati nella Provincia di Vicenza, nella Provincia di Verona e nel Comune di Treviso

(Codice interno: 308759)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1302 del 09 ottobre 2015

**Approvazione di due Protocolli di Intesa tra la Regione del Veneto ed Enti territoriali esteri: Municipalità di Chongqing (Cina) e Regione di Minsk (Repubblica di Belarus).**

*[Relazioni internazionali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approvano i Protocolli di Intesa con Municipalità di Chongqing (Cina) e la Regione di Minsk (Repubblica di Belarus), al fine di istituzionalizzare rapporti ufficiali di collaborazione; autorizzazione alla firma. |

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta perseguendo una politica di rafforzamento delle sue relazioni internazionali attraverso la creazione di una rete di rapporti con Regioni estere, finalizzata a favorire le attività internazionali del mondo produttivo veneto e della cospicua realtà di Enti e Organismi presenti sul territorio regionale nei vari settori d'attività.

Anche il periodo dell'Expo di Milano ha costituito un momento di notevole afflusso di delegazioni estere, con il rafforzamento di rapporti già esistenti e soprattutto l'opportunità di avviare nuove proficue relazioni che possano favorire la proiezione internazionale del sistema produttivo e culturale del Veneto.

In tale scenario è emersa la possibilità di allacciare rapporti con due soggetti situati in aree diverse, ma accomunati dall'interesse per il Veneto: la Municipalità di Chongqing (Cina) e la Regione di Minsk (Bielorussia).

Con la Cina la Regione del Veneto intrattiene rapporti da trent'anni avendo già sottoscritto atti ufficiali di intesa con la Provincia dell'Hebei (1988), la Provincia dello Jiangsu (1998), la Municipalità di Qingdao (2005) e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (2010).

Come ben noto a tutti, oggi il paese asiatico è un partner fondamentale con cui rafforzare i rapporti, in particolare per la promozione del sistema economico veneto e per la collaborazione culturale, due aspetti che si rinforzano a vicenda.

La Città di Chongqing, con Pechino, Shangai e Tianjin, è una delle quattro metropoli della Cina organizzate come Municipalità autonome.

Si tratta di una realtà di grande interesse per le relazioni economiche e commerciali, con una popolazione di 30 milioni di abitanti, tassi di crescita sopra la media nazionale e centri innovativi nelle tecnologie informatiche e nella ricerca. A Chongqing sono già presenti imprese venete ed è stato recentemente istituito un Consolato Generale italiano, al fine di aumentare le possibilità di rapporti economici.

I rapporti tra la Regione del Veneto e la Municipalità di Chongqing hanno avuto avvio in ambito culturale con il Progetto "Cultural Heritage: the source of wisdom, heritage of all humanity" inserito nel Programma MAE/Regioni/Cina (2012-2013) e realizzato nell'ambito del Progetto "Comparto Edilizia e Restauro Cina e Europa Orientale" inserito negli Accordi di Programma ICE/Regioni (2014-2015), con la collaborazione di Veneto Promozione e del Metadistretto Veneto dei Beni Culturali e Ambientali. Il progetto ha visto l'analisi preliminare per il recupero del sito archeologico di Dazu, riconosciuto sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, con sculture rupestri realizzate tra il 618 e il 1279 d.C. e potrebbe aprire la possibilità di collaborazioni per la fornitura di tecnologie avanzate per il restauro dei beni culturali.

Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono già svolti vari incontri tra delegazioni della Regione del Veneto e della Municipalità di Chongqing; in particolare il 22 luglio 2015, in occasione della Giornata di Chongqing presso il Padiglione Cinese all'Expo di Milano, si è svolta la visita di una delegazione istituzionale ed economica a Venezia, che ha confermato la forte volontà di far crescere gli scambi tra le due parti.

Si ritiene quindi opportuno procedere alla formalizzazione di relazioni ufficiali di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto e la Municipalità di Chongqing, al fine di promuovere la realizzazione di progetti e iniziative con l'obiettivo di produrre crescenti sinergie da parte dell'intero Sistema Veneto verso la grande Città cinese.

Con riferimento alla Regione di Minsk, si evidenzia come rapporti con la Bielorussia avvengano da anni in campo umanitario da parte di associazioni del Veneto che hanno organizzato una rete di solidarietà ospitando bambini bielorussi presso famiglie

della nostra Regione.

In Bielorussia, dove sono già presenti aziende venete, si è altresì svolta una missione istituzionale ed economica di sistema promossa da Veneto Promozione nel marzo 2013 con positivi risultati.

Anche le Autorità diplomatiche italiane e bielorusse vedono con favore la possibilità di incrementare i rapporti tra la Regione del Veneto e la Regione di Minsk come mezzo per favorire l'interscambio commerciale e la collaborazione tra le due parti.

Si ritiene quindi opportuno sancire rapporti di collaborazione con la Regione di Minsk tramite la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, comprendente in particolare le attività produttive, la cultura, la tutela dell'ambiente e le reti di trasporto e telecomunicazione.

Sono stati quindi redatti i testi di due Protocolli di Intesa, uno con la Municipalità di Chongqing (Cina) e uno con la Regione di Minsk (Bielorussia), che hanno ricevuto l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2, comunicato rispettivamente con la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali, prot. DAR n. 15005 P-4.11.2.3 del 26.08.2015 e prot. DAR n. 15538 P-4.11.2.3 del 09.09.2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali, prot. DAR n. 15005 P-4.11.2.3 del 26.08.2015;

VISTA la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali, prot. DAR n. 15538 P-4.11.2.3 del 09.09.2015;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;

delibera

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Municipalità di Chongqing (Cina), nel testo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

2. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione di Minsk (Repubblica di Belarus), nel testo di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. di dare atto che alla firma dei Protocolli di Intesa di cui ai punti 1 e 2 provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1302 del 09 ottobre 2015** pag. 1/2

INTESA

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Municipalità di Chongqing

(Repubblica Popolare Cinese)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Municipalità di Chongqing (Repubblica Popolare Cinese) (di seguito denominate "Parti"), al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, nonché dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese e della Municipalità di Chongqing e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.

2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione e, per la Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle iniziative di cui all'accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.

3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.

5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e cinesi territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato Italiano.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati. L'intesa ha una durata di cinque anni,

tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a ……. il …….. in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| | |
|---|---|
| Per la | Per la |
| Regione del Veneto | Municipalità di Chongqing |
| (Repubblica Italiana) | (Repubblica Popolare Cinese) |

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOB alla Dgr n. 1302 del 09 ottobre 2015** pag. 1/2

INTESA

per l'amicizia e la collaborazione

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Regione di Minsk

(Repubblica di Belarus)

La Regione del Veneto (Repubblica Italiana) rappresentata da _____ e la Regione di Minsk (Repubblica di Belarus), rappresentata da _____ (di seguito denominate "Parti"),

- visto il comune desiderio di sviluppare la collaborazione basandosi sui principi di mutuo vantaggio e comprensione reciproca;
- visto il reciproco interesse a promuovere i rapporti economico-commerciali e culturali attraverso un'ampia attività di collaborazione;

concordano quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, dalle leggi della Repubblica di Belarus, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.

2. Le Parti promuoveranno i rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani di Promozione Nazionale e in attuazione delle iniziative concordate tra le Parti secondo le procedure stabilite.

3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.

5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e bielorusse territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri, sia con risorse provenienti da altre fonti di finanziamento internazionali. Per la Regione del Veneto, ciò non dovrà generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato italiano.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati.

L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a ……. il …….. in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| | |
|---|---|
| Per la | Per la |
| Regione del Veneto | Regione di Minsk |
| (Repubblica Italiana) | (Repubblica di Belarus) |

(Codice interno: 308761)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1304 del 09 ottobre 2015

**Autorizzazione al rinnovo delle adesioni alla Società Italiana di Statistica (SIS) e all'Associazione Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.) per l'anno 2015. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.**

*[Statistica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si autorizza il rinnovo delle adesioni della Regione del Veneto alla Società Italiana di Statistica (SIS) e all'Associazione Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.) per l'anno 2015, al fine di partecipare alle attività da esse promosse rispettivamente per lo sviluppo e la promozione delle scienze statistiche e per lo studio delle dinamiche dello sviluppo locale. |

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, per i propri fini istituzionali, aderisce ad alcuni primari enti ed associazioni operanti in materia scientifica e statistica, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle scienze statistiche e delle loro applicazioni e di acquisire adeguati elementi conoscitivi utili all'attività di analisi e di programmazione sociale ed economica.

In specie, con il corrente anno, sono da rinnovare le adesioni alla Società Italiana di Statistica (SIS), società scientifica senza fine di lucro eretta in ente morale con Regio Decreto del 13 luglio 1939 ed affiliata *all'International Statistical Institute,* e all'Associazione Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.), associazione nata e operante nell'ambito del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale" dell'Università degli Studi di Padova.

Con il presente provvedimento si propone di procedere al rinnovo delle citate adesioni per l'anno 2015, per le motivazioni di seguito riportate.

L'adesione della Regione del Veneto alla SIS trova esplicito fondamento nella legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, la quale attribuisce alla struttura regionale di statistica, attualmente individuata nella Sezione Sistema Statistico Regionale, le competenze di ufficio di statistica della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989.

Scopo principale della SIS, come risulta dal relativo statuto, è quello di promuovere l'attività scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni scientifici, larealizzazione di pubblicazioni e la collaborazione con organismi affini sul piano nazionale e internazionale.

La Regione del Veneto ha provveduto all'adesione alla SIS sin dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 23 aprile 1996 e, con successive delibere giuntali, ha proceduto al suo rinnovo fino al 2014, per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 12 agosto 2014.

Con l'adesione alla SIS la Regione del Veneto, in qualità di socio, ha partecipato alle assemblee con diritto di voto e all'attività scientifica della società tramite un proprio rappresentante, individuato nel Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale.

Ritenendo l'iscrizione alla SIS funzionale all'esercizio dei compiti istituzionali dell'ufficio regionale di statistica, si propone di confermare l'adesione per l'anno 2015 per l'importo di euro 380,00, così come da nota della SIS, prot. 132473 del 30 marzo 2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale.

L'Associazione senza scopo di lucro Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.) si propone di creare una rete di cooperazione e di scambio di informazioni sulle politiche per lo sviluppo locale tra l'Università di Padova e le realtà territoriali del Nordest.

L'Associazione collabora con l'Università di Padova - Facoltà di Scienze politiche - nelle attività di progettazione, divulgazione e diffusione di studi e ricerche e, in particolare, nell'ambito del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale".

Al fine di disporre di adeguati strumenti per l'attività di analisi e programmazione economica, con particolare riferimento ai temi dei distretti produttivi e delle politiche territoriali, la Regione del Veneto ha aderito a M.A.S.Ter. con deliberazione della Giunta regionale n. 2689 del 16 novembre 2010 e l'adesione è stata successivamente rinnovata, da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 9 settembre 2014.

L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di una rete di cooperazione e di scambio di informazioni sulle politiche per lo sviluppo locale, con l'apporto dell'Università di Padova e di altre realtà territoriali, conformemente alla legge istitutiva del Sistema Statistico Regionale (L.R. n. 8 del 29 marzo 2002), che assegna all'Ufficio regionale di Statistica una molteplicità di funzioni relative all'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano le competenze dell'Amministrazione regionale.

Tale rete è in grado di produrre informazioni per l'attuazione delle politiche pubbliche da parte degli organi di governo regionali a supporto della *governance* territoriale e di fornire un valido sostegno conoscitivo per affrontare le sfide provenienti dai processi di globalizzazione ed europeizzazione.

L'elevata professionalità e competenza dei soggetti partecipanti, attestata altresì dalla partecipazione dell'Università di Padova in qualità di socio co-fondatore, nonché l'alta qualità dei servizi offerti e la coerenza con le competenze programmatorie regionali hanno fatto dell'Associazione M.A.S.Ter. un luogo privilegiato per l'incontro e lo scambio di conoscenze, prassi e informazioni fra operatori qualificati ed esperti delle tematiche dello sviluppo locale, in particolare attraverso la promozione di iniziative culturali, studi e ricerche atte ad offrire occasioni di orientamento, formazione continua e aggiornamento, anche in una prospettiva europea.

L'adesione all'Associazione negli anni scorsi ha consentito alla Regione del Veneto di partecipare a centri di studio e seminari, avvalendosi dell'apporto specializzato di docenti e operatori professionali, in un'ottica di accrescimento reciproco delle competenze istituzionali di tutti i soggetti coinvolti.

Al fine di continuare ad avvalersi del prezioso contributo fornito dall'Associazione, si propone di confermarne l'adesione per l'anno 2015 per l'importo di euro 300,00, conforme alla quota di adesione fissata dall'Associazione per gli Enti pubblici.

Per quanto sopra esposto, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale del compito di adottare tutti gli atti conseguenti o connessi all'adesione alla SIS e all'Associazione M.A.S.Ter. per l'anno 2015, ivi compreso l'adozione con propri decreti dei relativi impegni di spesa sul capitolo n. 3030 del bilancio regionale 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 322/1989;

VISTA la legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

DATO ATTO che la struttura competente ha rilasciato, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 29 giugno 2015, il visto di monitoraggio inerente all'attestazione delle capienza del capitolo cogestito 3030 "Spese per adesione ad associazioni";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di confermare per l'anno 2015 l'adesione della Regione del Veneto alla Società Italiana di Statistica (SIS) e all'Associazione Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio (M.A.S.Ter.), per unaquota annua rispettivamente di euro 380,00 (SIS) ed euro 300,00 (M.A.S.Ter.);

2. di determinare in euro 680,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 del bilancio regionale 2015 "Spese per adesione ad associazioni";

3. di incaricare delle procedure di adesione, nonché dell'adozione di tutti gli atti conseguenti o connessi, il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale, che interverrà in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale di liquidare le quote di adesione alla SIS e all'Associazione M.A.S.Ter. entro il corrente esercizio finanziario, a seguito della presentazione di regolare documentazione

contabile;

5. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che trattasi di spese di natura non commerciale esigibili entro l'esercizio finanziario 2015;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308535)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1305 del 09 ottobre 2015

**Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 in esercizio 2015. (provvedimento di variazione n. 54).**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si integrano gli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste da parte delle strutture regionali. |

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite.

Considerato che l'articolo 51, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014, si fa riferimento alla L.R. n. 39/2001.

L'art. 19, comma 3, della medesima legge, stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

Nel bilancio 2015 le dotazioni di cassa di diversi capitoli di spesa riferiti ai programmi Por Fesr 2007/2013, Por Fse 2007/2013, Par Fsc 2007/2013, Fep 2007/2013 e Psr 2007/2013, non risultano dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate dalle strutture regionali, pertanto, si rende opportuno provvedere ad integrare gli attuali stanziamenti di cassa, al fine di consentire alle medesime strutture di provvedere ai pagamenti entro il corrente esercizio.

Sulla base di ciò, si procede, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli, indicati nell'allegato A), per l'importo complessivo di Euro 119.572.671,47 ricorrendo all'utilizzo del "Fondo di riserva di cassa", iscritto al capitolo 080030/U appartenente all'UPB (U0189) del Bilancio di previsione 2015 e per Euro 27.610.144,69 mediante sblocco sugli stanziamenti di cassa disponibili dei capitoli interessati per un importo complessivo di cassa pari ad Euro 147.182.816,16.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTE le comunicazioni delle strutture regionali conservate agli atti della Sezione Ragioneria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare lo sblocco dell'utilizzo degli stanziamenti per l'importo sopra richiamato;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 080030** | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39) | 0,00 | -119.572.671,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0189** | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RAGIONERIA | | | | |
| **Codice:** | 2455 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100901** | COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG.TO CE 20/09/2005, N.1698 - ART. 4, L.R. 19/02/2007, N.2) | 0,00 | +12.645.951,53 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0049** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO | | | | |
| **Codice:** | 0614 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100916** | FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI 2007-2013 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N.6) | 0,00 | +3.571.756,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0237** | FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** | 2453 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100998** | POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +2.705.407,43 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0062** | AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** | 0715 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100999** | POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +3.456.113,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0068** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** | 0920 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101000** | POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +5.416.111,52 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0111** | INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 1432 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101001** | POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +7.625.788,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0133** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101002** | POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA STATALE E REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +2.915.635,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0235** | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 0305 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101009** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +541.833,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101011** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +871.557,70 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101012** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +636.983,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101014** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +390.764,11 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101168** | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39) | 0,00 | +10.771,20 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101191** | FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +1.337.900,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101192** | FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +971.169,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101193** | FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +757.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101244** | POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +2.586.475,27 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0062** | AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 0715 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101260** | FEP (2007-2013) - ASSE 4 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +273.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101262** | FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +623.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101263** | FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198) | 0,00 | +781.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0036** | INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE CACCIA E PESCA | | | | |
| **Codice:** 0611 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101267** | POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +1.825.829,84 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0068** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 0920 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101268** | POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +2.498.379,87 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0111** | INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 1432 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101269** | POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +1.777.747,02 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0133** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101270** | POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +660.124,26 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0235** | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 0305 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101318** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +9.476.964,51 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101319** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +10.276.845,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101320** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +1.812.473,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101322** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +14.493.982,24 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101323** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +11.295.156,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101324** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +1.161.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101328** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +551.170,03 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101329** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +873.637,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101331** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +922.523,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE FORMAZIONE | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101333** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO - AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +3.788.857,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0172** | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE ISTRUZIONE | | | | |
| **Codice:** 2250 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101883** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 5 PAR FSC 2007-2013: INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | 0,00 | +5.022.601,24 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0211** | INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 2867 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101914** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | 0,00 | +2.669.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0104** | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 1330 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101932** | POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +111.584,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0236** | FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 2453 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101933** | POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +172.657,42 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0236** | FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 2453 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102100** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 1 PAR FSC 2007-2013: INTERVENTI PER L'ATMOSFERA E L'ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | 0,00 | +1.507.429,09 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0068** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0920 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102158** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | 0,00 | +502.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0104** | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 1330 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102290** | POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083) | 0,00 | +50.414,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0236** | FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR | | | | |
| **Codice:** 2453 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(Codice interno: 308762)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1306 del 09 ottobre 2015

**Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (provvedimento di variazione n. 55) // COMPETENZA/CASSA.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio. |

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "*con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".*

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 376634 del 21/09/2015 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
- nota prot. n. 382071 del 24/09/2015 della Sezione Lavoro;
- nota prot. n. 382466 del 24/09/2015 della Sezione Infrastrutture;
- nota prot. n. 384444 del 25/09/2015 della Sezione Lavori Pubblici;
- nota prot. n. 383575 del 25/09/2015 della Sezione Urbanistica;
- nota prot. n. 383543 del 25/09/2015 della Sezione Urbanistica;
- nota prot. n. 387994 del 29/09/2015 della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n. 388235 del 29/09/2015 della Sezione Coordinamento Attività Operative;
- nota prot. n. 392082 del 30/09/2015 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
- nota prot. n. 392065 del 30/09/2015 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
- nota prot. n. 392934 del 01/10/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:

- con nota prot. n. 392078 del 30/09/2015 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 15.000,00= dal capitolo 005120/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 003490/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Relazioni istituzionali" (F0002);

si procede a disporre la variazione compensativa come riportato nell'**allegato A)**.

La delibera CIPE n. 9 del 20/01/2012 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, definendo le azioni cardine e le risorse finalizzate alla realizzazione delle stesse.

La D.G.R. n. 487 del 16/04/2013 ha approvato il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007-2013".

Il sopracitato Manuale nel delineare le modalità e procedure operative, organizzative e di controllo per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013, prevede l'istituzione di un numero di capitoli di spesa pari al numero degli Assi Prioritari contenuti nel PAR, da assegnarsi alla responsabilità di budget delle Strutture competenti all'attuazione degli interventi.

Le risorse che riguardano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, sono iscritte a Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 in un capitolo Fondo (101021/U), al fine di essere riallocate con successivi provvedimenti di variazione di bilancio in specifici capitoli da istituirsi in seguito dell'attuazione delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013.

A seguito della richiesta pervenuta con nota prot. n. 381585 del 24/09/2015della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, che ha il ruolo di coordinamento e supporto tecnico tra le Strutture regionali di attuazione degli interventi e gli organi nazionali, considerata inoltre la D.G.R. 2324 del 16/12/2013 *"Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione. PAR - FSC Veneto 2007/2013. Approvazione progetti a regia regionale.",* che individua i sei Assi prioritari, si procede mediante una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. b), della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, al rimpinguamento per complessivi Euro 8.286.142,81= a favore dei capitoli 102100/U, 101914/U, 102158/U, 102175/U, 102176/U e 102305/U mediante prelievo dello stesso importo dal capitolo Fondo 101021/U, come riportato nell'**allegato A)**.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...", anche al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 383568 del 25/09/2015 della Sezione Urbanistica, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 18.000,00 dal capitolo 100196/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101909/U, appartenenti alla stessa UPB (U0085);
- con nota prot. n. 383558 del 25/09/2015 della Sezione Urbanistica, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.282,52 dai capitoli 101992/U e 101993/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 102250/U e 102251/U, appartenenti alla stessa UPB (U0085);
- con nota prot. n. 382145 del 24/09/2015 della Sezione Edilizia Abitativa, per una variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 107.604,00 dal capitolo 040041/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101935/U, appartenenti alla stessa UPB (U0079);
- con nota prot. n. 388608 e nota prot. n. 388569 del 29/09/2015 della Avvocatura regionale, per una variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 200.000,00 dai capitoli 100071U e 102446/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 005180/U, appartenenti alla stessa UPB (U0019);
- con nota prot. n. 388618 e nota prot. n. 388583 del 29/09/2015 della Avvocatura regionale, per una variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 6.600,00 l'anno 2015, Euro 26.400,00 per l'anno 2016 e 2017, dal capitolo102448/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 102487/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0019);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, come riportato nell'**allegato B).**

L'art. 20 bis della L.R. 39/2001 prevede che, in applicazione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" e il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.

In particolare il comma 3 prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 a tal riguardo sono stati istituiti i capitoli 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" e 102223/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" sui quali sono state allocate le risorse necessarie a far fronte ai rischi connessi alle maggiori spese legate al contenzioso in essere, sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "*Principio contabile applicato di cui concernente la contabilità finanziaria*" al D.Lgs. 118/2011;

Vista la nota prot. n. 356508 del 07/09/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi Euro 23.939,76=, del capitolo 100269/U, mediante prelievo dal capitolo 102223/U "*Fondo rischi spese legali - parte capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*", al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito di ricorso la cui quantificazione dell'importo non era per tempo prevedibile in quanto è avvenuta con la sentenza del 12.5.2015, si da seguito alla variazione compensativa richiesta, come riportato nell'**allegato A)**.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA la nota prot. n. 331022 del 12/08/2015 della Segreteria Generale della Programmazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 secondo quanto riportato dall'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
3. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 003490** | SPESE PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DELLA REGIONE VENETO (ART. 2, L.R. 10/04/1998, N.10 - ART. 52, L.R. 22/02/1999, N.7) | +15.000,00 | +15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0010** | CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0270 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 005110** | SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6 - D.LGS. 12/04/2006, N.163) | 0,00 | +50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0026** | BENI MOBILI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 005120** | SPESE EDITORIALI E COMMERCIALI RELATIVE ALLA REDAZIONE, STAMPA E COMMERCIALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N.29) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0011** | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0204 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 005160** | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0023** | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 005190** | SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0019** | DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 007012** | SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN MATERIA DI TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R. 28/01/1982, N.8 - L.R. 16/08/1984, N.42) | 0,00 | -13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0130** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 012556** | CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (L.R. 13/08/2004, N.18) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0048** | CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI | | | | |
| **Codice:** 0614 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 045300** | CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R. 24/12/1999, N.61) | 0,00 | -12.014,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0131** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 045788** | FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N.211 - ART. 27, L.R. 30/01/2004, N.1) | 0,00 | +14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0133** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100269** | INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI E DELLE POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI (L.R. 04/04/2003, N.8) | +23.939,76 | +23.939,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0053** | INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| **Codice:** 0764 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100299** | TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA A PERSONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO - PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 15/05/2003 - ART. 2, C. 154, L. 23/12/2009, N.191 - D.LGS. 14/09/2011, N.167) | 0,00 | -46.958,59 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0175** | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100414** | REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITÀ SOCIO-SANITARIE IN MATERIA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE D'ABUSO (ART. 127, D.P.R. 09/10/1990, N.309 - ART. 18, L.R. 03/02/1996, N.5) | 0,00 | -4.768,09 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0155** | SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | | | | |
| **Codice:** 2044 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100676** | FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI (L. 30/03/2001, N.125) | 0,00 | +4.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0155** | SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | | | | |
| **Codice:** 2044 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100717** | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 70, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3) | 0,00 | -8,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0110** | PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE | | | | |
| **Codice:** 1432 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100775** | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI MAESTRI DI SCI E GUIDA ALPINA (L.R. 03/01/2005, N.1 - L.R. 03/01/2005, N.2) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0178** | INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| **Codice:** 2352 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100794** | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 28, L.R. 03/02/2006, N.2) | 0,00 | +1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0179** | IMPIANTISTICA SPORTIVA | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| **Codice:** 2352 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100823** | INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 22, L.R. 03/02/2006, N.2) | 0,00 | +31.552,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0133** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100854** | COFINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MIRA-QUARTO D'ALTINO (ART. 4, C. 158, L. 27/12/2003, N.350 - ART. 1, C. 457, L. 30/12/2004, N.311) | 0,00 | -50.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0136** | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1838 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100927** | INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2) | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0136** | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1838 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101021** | FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9) | -8.286.142,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0183** | FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 2453 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101051** | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N.1) | 0,00 | +51.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0133** | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1837 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101054** | INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE (ART. 47, L.R. 27/02/2008, N.1) | 0,00 | -6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0136** | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| **Codice:** 1838 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101391** | AZIONI REGIONALI PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE (ARTT. 2, 4, L.R. 07/08/2009, N.16) | 0,00 | +100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0046** | SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI | | | | |
| **Codice:** 0614 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101657** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - PROGETTO CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | 0,00 | +97,09 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0154** | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | | | | |
| **Codice:** 2043 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101778** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "HARNOBAWI" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | 0,00 | +8,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0108** | INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE | | | | |
| **Codice:** 1431 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 101914** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +354.793,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0104** | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 1330 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102100** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 1 PAR FSC 2007-2013: INTERVENTI PER L'ATMOSFERA E L'ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +4.486.296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0068** | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 0920 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102158** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0104** | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 1330 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102175** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 3 FSC 2007-2013 - BENI CULTURALI E NATURALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0171** | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 2149 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102176** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 3 FSC 2007-2013 - BENI CULTURALI E NATURALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +1.033.826,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0171** | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 2149 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102223** | FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118) | -23.939,76 | -23.939,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0262** | ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 2455 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102226** | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081) | 0,00 | +46.958,59 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102305** | PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 3 - LINEA DI INTERVENTO 3.2 VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) | +461.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0171** | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC | | | | |
| **Codice:** 2149 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n. del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**Upb: U0019** DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 005180** | SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE | +200.000,00 | +200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 100071** | SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - ALTRE SPESE CORRENTI | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102446** | SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102448** | SPESE ED ONERI DA SOSTENERE A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE - TRASFERIMENTI CORRENTI | -6.600,00 | -6.600,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102487** (CNI) | SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE -TRASFERIMENTI CORRENTI | +6.600,00 | +6.600,00 | +26.400,00 | +26.400,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | AVVOCATURA | | | | |
| **Codice:** 0508 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**Upb: U0079** AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 040041** | TRASFERIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, L. 09/12/1998, N.431 - ART. 11, C. 1, LETT. C, L.R. 05/04/2013, N.3) | -107.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice:** | 1223 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101935** | AZIONI FINANZIATE CON IL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, L. 09/12/1998, N.431 - ART. 11, L.R. 05/04/2013, N.3) | +107.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| **Codice:** | 1223 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

**Upb: U0085** STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100196** | AZIONI A SOSTEGNO DELLA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICO-PAESAGGISTICA (ART. 37, L.R. 14/01/2003, N.3) | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101909** | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICO-PAESAGGISTICA (ART. 37, L.R. 14/01/2003, N.3) | +18.000,00 | +18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n. del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**Upb: U0085** STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 101992** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080) | -1.734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 101993** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | -547,80 | -547,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102250** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080) | +1.734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102251** | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) PROGETTO SPAZIO ALPINO "CABEE" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36) | +547,80 | +547,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE URBANISTICA | | | | |
| **Codice:** | 1325 | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(Codice interno: 308763)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1307 del 09 ottobre 2015

**Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 57) // VINCOLATE Progetti Comunitari: "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade"; "INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto"; "GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster"; "AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento".**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate relative ai progetti comunitari "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", "INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto", "GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster", "AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento". |

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

La circolare protocollo numero 279211 del 07/07/2015 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, ha previsto per le Strutture regionali l'avvio delle attività connesse al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adempiere alle disposizioni contabili relative all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il risultato dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui, sarà oggetto di una apposita deliberazione, con la quale la Giunta regionale recepirà le determinazioni in merito assunte da ciascun soggetto responsabile con proprio atto. L'applicazione al bilancio 2015-2017 del riaccertamento straordinario sarà effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale.

L'operazione di riaccertamento straordinario consente al contempo di eliminare in via definitiva i residui attivi e passivi che alla data del 31 dicembre 2014 non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

A riguardo,

- la Sezione Relazioni Internazionali, con il decreto n. 122 del 21 settembre 2015, ha rilevato l'insussistenza dei residui attivi a valere su risorse relative all'assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", per un totale di Euro 859.623,25=, collegati al capitolo 100712/E "*Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "G.lo.B.. - Governance local para a biodiversidade" (Contratto tra Regione del veneto e unione europea 20/12/2013, n.dci-nsapvd/287-288)"*, in quanto trattasi di obbligazioni giuridicamente non perfezionate, dichiarati da eliminare in sede di applicazione del riaccertamento straordinario;

- la Sezione Lavoro, con i seguenti provvedimenti:

il decreto n. 616 del 28 settembre 2015, ha rilevato l'insussistenza dei residui attivi a valere su risorse relative all'assegnazione del Fondo comunitario FEI e del Fondo di Rotazione nazionale per la realizzazione del progetto"INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto", per un totale complessivo di Euro 29.838,00=, collegati al capitolo 100740/E "A*ssegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto Incipit - integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in veneto (convenzione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno 17/10/2014, n.106618)"*per un importo pari a Euro 22.378,50, e al capitolo 100739/E "A*ssegnazione statale per la realizzazione del progetto Incipit - integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in veneto (convenzione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno 17/10/2014, n.106618)"* per un importo pari a Euro 7.459,50*;*

il decreto n. 615 del 28 settembre 2015, ha rilevato l'insussistenza dei residui attivi a valere su risorse relative all'assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster", per un totale di Euro 4.117,86=, collegati al capitolo 100716/E "*Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "Green Star" - programma di apprendimento permanente, sottoprogramma Leonardo da Vinci (contratto tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto 19/11/2013)";*

il decreto n. 614 del 28 settembre 2015, ha rilevato l'insussistenza dei residui attivi a valere su risorse relative all'assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto comunitario "AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento", per un totale di Euro 10.028,40=, collegati al capitolo 100717/E "*Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto "Avatar: un mondo virtuale per l'apprendimento" - programma di apprendimento permanente, sottoprogramma Leonardo da Vinci (contratto tra Regione del Veneto e Associazione Lepido Rocco 05/03/2014)";*

in quanto trattasi di obbligazioni giuridicamente non perfezionate, dichiarati da eliminare in sede di applicazione del riaccertamento straordinario;

Considerato che le nuove disposizioni del paragrafo 3.6 dall'Allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*al D.Lgs 118/2011, prevedono: *"Nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa."*

Atteso che le risorse relative ai citati progetti, rientrano nella fattispecie dei trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di dare avvio agli interventi di spesa programmati, si rende necessario iscrivere a bilancio di previsione 2015-2017 le risorse dichiarate insussistenti con il decreto n. 122 del 21 settembre 2015 della Sezione Relazioni Internazionali e con i decreti n. 616 del 28 settembre 2015, n. 615 del 28 settembre 2015 e n. 614 del 28 settembre 2015 della Sezione Lavoro, allocandole agli opportuni esercizi sulla base delle necessità segnalate.

Vista la nota prot. n. 383594 del 25/09/2015 della Sezione Relazioni Internazionali con la quale si evidenzia l'urgenza di realizzare gli interventi programmati, segnalando al riguardo "*che il circuito finanziario stabilito per il programma, prevede che le spese siano sostenute anticipatamente dalla Regione, rendicontate ed a seguito del loro riconoscimento da parte della Commissione Europea, venga erogato il finanziamento comunitario a copertura"* e "*nell'ambito della realizzazione del progetto deve essere garantito il rispetto della tempistica nel sostenimento delle spese relative alle attività previste dai crono programma",* considerata la dichiarazione di insussistenza dei residui attivi relativi al progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" per un totale di Euro 859.623,25=, viene richiesto con la sopracitata nota di iscrivere a bilancio di previsione 2015-2017 le risorse per Euro 859.623,25=, al fine di mettere in atto ogni azione utile diretta ad assumere gli impegni da parte della Struttura regionale competente all'attuazione della spesa.

Vista la nota prot. n. 386521 del 28/09/2015 relativa al progetto "INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto", la nota prot. n. 386467 del 28/09/2015 relativa al progetto "GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster" e la nota prot. n. 386387 del 28/09/2015 relativa al progetto "AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento", tutte della Sezione Lavoro con le quali si evidenzia l'urgenza di realizzare gli interventi programmati, segnalando al riguardo "*di consentire alla nostra Struttura di assumere gli impegni di spesa necessari per procedere in linea con il crono programma progettuale",* considerata la dichiarazione di insussistenza dei residui attivi relativi al progetto "INCIPIT" per un totale complessivo di Euro 29.838,00=, al progetto "GREEN STAR GREEN SKILLS" per un totale di Euro 4.117,86=, e al progetto "AVATAR" per un totale di Euro 10.028,40=, viene richiesto con le sopracitate note di iscrivere a bilancio di previsione 2015-2017 le risorse relative a:

Euro 29.838,00=, per il progetto "INCIPIT";

Euro 4.117,86=, per il progetto "GREEN STAR GREEN SKILLS";

Euro 10.028,40=, per il progetto "AVATAR";

al fine di mettere in atto ogni azione utile diretta ad assumere gli impegni da parte della Struttura regionale competente all'attuazione della spesa.

Considerato che l'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con L.R. 27 aprile 2015, n. 7 (pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015), le risorse relative ai seguenti progetti comunitari:

"G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" per complessivi Euro 859.623,25=, allocandole

per Euro 373.563,00 nell'esercizio 2015,

per Euro 373.563,00 nell'esercizio 2016,

per Euro 112.497,25 nell'esercizio 2017;

"INCIPIT - Integrazione cittadini di paesi terzi al lavoro in Veneto" per complessivi Euro 29.838,00=, nell'esercizio 2015;

"GREEN STAR GREEN SKILLS for enterprises - sustainable training for automotive supplier cluster" per complessivi Euro 4.117,86=, nell'esercizio 2015;

"AVATAR - un mondo virtuale per l'apprendimento" per complessivi Euro 10.028,40=, nell'esercizio 2015;

come riportato negli **Allegati A)** e **B)**, al fine di consentire alle Strutture regionali la rapida adozione dei conseguenti impegni di spesa, garantendo la necessaria continuità dei progetti ancora in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;
VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";
VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";
VISTO il decreto n. 122 del 21 settembre 2015 della Sezione Relazioni Internazionali;
VISTI i decreti n. 614, n. 615, n. 616 del 28 settembre 2015 della Sezione Lavoro;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n. del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100712** | ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288) | +373.563,00 | +373.563,00 | +373.563,00 | +112.497,25 |
| **Upb: E0032** | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| **Codice:** 0224 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100716** | ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREEN STAR" - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013) | +4.117,86 | +4.117,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: E0032** | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0224 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100717** | ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN MONDO VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO 05/03/2014) | +10.028,40 | +10.028,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: E0032** | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0224 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO A

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 100739** | ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +7.459,50 | +7.459,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: E0021** | TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL MERCATO DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0229 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 100740** | ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +22.378,50 | +22.378,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: E0032** | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0224 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO ENTRATA** | **+417.547,26** | **+417.547,26** | **+373.563,00** | **+112.497,25** |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102140** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288) | +9.882,00 | +9.882,00 | +59.000,00 | +20.800,00 |
| **Upb: U0013** | DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| **Codice:** 0305 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102141** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288) | +26.513,63 | +26.513,63 | +35.351,51 | +26.513,63 |
| **Upb: U0013** | DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| **Codice:** 0305 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102142** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "G.LO.B. - GOVERNANCE LOCAL PARA A BIODIVERSIDADE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONE EUROPEA 20/12/2013, N.DCI-NSAPVD/287-288) | +337.167,37 | +337.167,37 | +279.211,49 | +65.183,62 |
| **Upb: U0013** | DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| **Codice:** 0305 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |
| **Cap. 102148** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "GREEN STAR" - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E CONFINDUSTRIA VENETO 19/11/2013) | +4.117,86 | +4.117,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0176** | ALTRI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** NO | | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102149** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AVATAR: UN MONDO VIRTUALE PER L'APPRENDIMENTO" - PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO 05/03/2014) | +10.028,40 | +10.028,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0176** | ALTRI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 2251 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102229** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +373,64 | +373,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102230** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI PARTNER (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +1.120,91 | +1.120,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| **Cap. 102232** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +7.085,86 | +7.085,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**DGR n.** **del**

# ALLEGATO B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| | | 2015 COMPETENZA | 2015 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. 102234** | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618) | +21.257,59 | +21.257,59 | 0,00 | 0,00 |
| **Upb: U0244** | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| **Centro di Responsabilità:** | SEZIONE LAVORO | | | | |
| **Codice:** 0819 | | | | | |
| **Perimetro Sanità:** | NO | | | | |
| | **SALDO USCITA** | **+417.547,26** | **+417.547,26** | **+373.563,00** | **+112.497,25** |

(Codice interno: 308764)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 09 ottobre 2015

**N° 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308765)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1311 del 09 ottobre 2015

**Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia n. 6078/11 R.G.N.R. - n. 6635/15 RG GIP. Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale parte civile.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308766)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1313 del 09 ottobre 2015

**Procedimento penale avanti il Tribunale di Verona n. 1838/2012 R.G.N.R.. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 308767)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1314 del 09 ottobre 2015

**Ricorso al TAR LAZIO contro il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Criteri per la nomina del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale" - iniziative.**

*[Affari legali e contenzioso]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si autorizza la Regione Veneto ad impugnare avanti il TAR Lazio il decreto del Dipartimento per la funzione pubblica, che tra l'altro blocca ogni forma di assunzione del personale presso le ASL, e perché atto di esecuzione di una norma di legge già impugnata dalla Regione avanti la Corte Costituzionale (art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014). |

Il Vice Presidente On. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 settembre 2015 n° 227 è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto: "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonchè dei corpi e dei servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

Detto decreto introduce tra l'altro il divieto di assunzione di personale dipendente di qualsiasi categoria e figura fino alla ricollocazione integrale del personale delle province dichiarato in esubero.

Tale previsione, in particolare, risulta in contrasto con la norma legislativa di cui costituisce l'attuazione, che è individuata nell'art. 1, comma 424, della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

A tal proposito va anche osservato che la stessa disposizione di legge è stata altresì impugnata dalla Regione Veneto avanti la Corte Costituzionale, perché ritenuta lesiva delle competenze regionali in materia sanitaria, giusto quanto stabilito con DGR 152 del 10 febbraio 2015.

Vista la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 2 ottobre 2015, prot. 396378, indirizzata all'Avvocatura regionale, che rappresenta l'esigenza di procedere all'impugnazione del predetto decreto, e considerato che questa richiesta si pone in continuità con l'impugnazione della norma di riferimento, già deliberata dalla Giunta regionale, si ritiene di autorizzare l'impugnazione al TAR Lazio del citato decreto del 14 settembre 2015 del Dipartimento della funzione pubblica, conferendo mandato agli avvocati. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, Prof. Mario Bertolissi del foro di Padova e Luigi Manzi, il quale anche come domiciliatario in Roma, presso il suo studio sito in via Confalonieri n. 5, in quanto già assegnatari dell'incarico menzionato del ricorso avanti la Corte Costituzionale proposto contro art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;
- vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

1. di autorizzare il Presidente ad impugnare avanti il TAR del Lazio il Decreto 14 settembre 2015 del Dipartimento per la Funzione Pubblica avete per oggetto "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonchè dei corpi e dei servizi di polizia

provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, Prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
3. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308768)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1315 del 09 ottobre 2015

**Ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da P. P. e P. A. c/ Regione del Veneto ed altri - Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 309373)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1316 del 09 ottobre 2015

**Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione del Veneto socio con partecipazione qualificata in Veneto Sviluppo S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si prende atto del possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale in capo ai soggetti apicali della Regione del Veneto, secondo la richiesta formulata da Veneto Sviluppo S.p.A. ai fini della sua iscrizione all'Albo Unico ex art 106 TUB. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

A seguito delle modifiche al Titolo V del Testo Unico Bancario (T.U.B.), la Banca d'Italia con Circolare n. 288 del 03.04.2015 (Circolare) ha emanato le nuove "Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari", pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 5 del maggio 2015, dando così seguito al Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e Finanze n. 53 del 02/04/2015 (D.M.), attuativo.

Tali nuove disposizioni hanno previsto che gli intermediari finanziari iscritti all'Elenco Speciale (precedente art. 107 TUB), tra cui vi è anche Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, se intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e a tal fine ottenere l'iscrizione all'Albo Unico di cui all'art. 106 TUB, devono presentare perentoriamente entro l'11.10.2015 apposita istanza di autorizzazione a Banca d'Italia, corredando la stessa con alcuni documenti, tra i quali il verbale che attesti da parte del soggetto che ha una partecipazioni rilevante nell'intermediario finanziario la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale in capo ai "*membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti*".

In vista di tale scadenza, con nota prot. n. 33685/15 del 2/10/2015, il Presidente della società Veneto Sviluppo S.p.A., alla luce di quanto previsto dal Tit. II, Cap. I, Sez. II delle previsioni contenute nella Circolare 288 sopra menzionata, e in particolare dal paragrafo 6.4. e dagli allegati A e C nonché dalla Nota di chiarimenti di Banca d'Italia del 14.09.2015, ha inoltrato la richiesta formale di una "*Delibera di Giunta Regionale che attesti la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale in capo ai seguenti soggetti apicali della Regione del Veneto: Presidente, Vice Presidente con delega alle società partecipate e Segretario Generale della Programmazione. Con riguardo a tale verifica si trasmette in allegato la dichiarazione sostitutiva, secondo i modelli inseriti da Banca d'Italia nella Circolare 288 (da usare in via alternativa tra loro), che dovrà essere compilata e sottoscritta con firma autenticata, a cura dei soggetti sopra indicati e sulla base della quale la verifica dovrà essere compiuta. La verifica andrà effettuata dall'organo di appartenenza per ciascuno dei soggetti interessati senza il voto (laddove previsto) del singolo cui la verifica si riferisce. L'astensione deve risultare dal verbale. Al fine di disporre della documentazione a corredo della verifica, si richiama la previsione di Banca d'Italia di raccogliere i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti sopra individuati (che rimarranno agli atti presso la Regione del Veneto)."*

Considerata la sopra riportata richiesta, si è provveduto a reperire per ciascuna delle cariche indicate nella nota di Veneto Sviluppo S.p.A. e quindi per il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia, per il Vice Presidente e Assessore al bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali Gianluca Forcolin e per il Segretario Generale della Programmazione dott. Luca Felletti la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su

richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

2. il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;

3. il *curriculum vitae*.

La documentazione sopra evidenziata viene a costituire per quanto riguarda il Presidente della Regione del Veneto l'**Allegato A**, per quanto riguarda il Vice Presidente l'**Allegato B** e per quanto concerne il Segretario Generale della Programmazione l'**Allegato C** del presente provvedimento.

Per quanto rappresentato, si propone di prendere atto, con il presente provvedimento, che dalla documentazione allegata si evince il possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale, secondo la normativa prevista per gli intermediari finanziari con riferimento ai soggetti apicali del socio con partecipazione di controllo, in capo al Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia, al Vice Presidente e Assessore al bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali Gianluca Forcolin e al Segretario Generale della Programmazione dott. Luca Felletti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la LR 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 03.04.2015 e le Note di chiarimenti del 14.09/2015;

VISTA la nota prot. n. 33685/15 del 2/10/2015 del Presidente della società Veneto Sviluppo S.p.A.,

VISTI la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di onorabilità, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale ed il *curriculum vitae* riferiti rispettivamente al Presidente della Regione del Veneto (**Allegato A**), al Vice Presidente (**Allegato B**) e al Segretario Generale della Programmazione (**Allegato C**);

delibera

1. di prendere atto che dalla documentazione allegata si evince il possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale, secondo la normativa prevista per gli intermediari finanziari con riferimento ai soggetti apicali del socio con partecipazione di controllo, in capo al Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia, al Vice Presidente e Assessore al bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali Gianluca Forcolin e al Segretario Generale della Programmazione dott. Luca Felletti;
2. di incaricare la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Veneto Sviluppo S.p.A.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 308847)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1317 del 09 ottobre 2015

**Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" , per una capacità recettiva pari n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Orchidea per la struttura socio sanitaria, Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A", avente una capacità recettiva pari n.4 utenti, trasferita presso la nuova sede di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 int. 1 e contestualmente si prende atto del rinnovo dell'accreditamento presso la precedente sede di Montebelluna Via dei Chive n.31.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di accreditamento del 21.7.2014 - prot. reg. n.318124/2014 e del 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014;<br>parere U.L.S.S. n.8 Asolo del 12.5.2015, prot. reg. n. 199509/2015;<br>parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2015 - prot. reg. n. 262590;<br>rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 137940/2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Sociale Orchidea, con sede legale a Valdobbiadene (TV) Via Parmesan n.2/C, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale in data 21.7.2014, rettificata in data 5.9.2014, per la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A

capacità recettiva pari a n.4 utenti

precisando contestualmente che la sede operativa sarebbe stata trasferita da Via Dei Chive n.31 a Via XVIII Giugno n.41 int. 1, presso area denominata "Casa Bolani", del Comune di Montebelluna (TV).

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

. con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 30.6.2015 è stata rinnovata alla Società Cooperativa Sociale Orchidea l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per n.4 utenti adulti affetti da patologia psichiatrica presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" e contestualmente la Cooperativa è stata autorizzata al trasferimento definitivo nella sede operativa di Montebelluna (TV), Via XVIII Giugno n.41 essendo cessata l'attività presso la sede di Via Chive n.31;

. l'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo con nota del 12.5.2015 ha attestato che la struttura in oggetto è prevista nel documento di Aggiornamento, per l'anno 2015, del Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci e recepito dall'Azienda Sanitaria ed ha pertanto espresso parere favorevole in merito alla congruità con la programmazione locale;

. con nota del 25.6.2015 il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, ha confermato la congruità con la programmazione regionale del suddetto Gruppo Appartamento Protetto;

. la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso dall'Azienda ULSS n.9 Treviso con nota del 31.3.2015 conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"punteggio complessivo finale: media 97,24% peso 116" con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

AREA GENER01

Codice Requisito AC.2.8.1

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

Codice Requisito AC.2.8.2

Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

. il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Orchidea ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera all'interno della struttura ai sensi della vigente normativa;

. l'Azienda ULSS n.8 Asolo ha comunicato la verifica delle attestazioni sull'assenza di incompatibilità dei dipendenti delle strutture della Cooperativa Orchidea accertando l'assenza di rapporti di lavoro con il S.S.R.;

. la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8.7.2015 ha espresso parere favorevole, in conformità alla proposta istruttoria, sia alla proroga del precedente accreditamento sia all'accreditamento della struttura in oggetto nella nuova sede operativa, per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti, con le prescrizioni indicate nel

report dell'Azienda ULSS e tempi di adeguamento pari a 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare, con prescrizioni, la Società Cooperativa Sociale Orchidea per la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A" ,

sede operativa di Montebelluna (TV), Via 18 Giugno n.41, int. 1

capacità recettiva pari n.4 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.424 del 20.3.2012;;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 30.6.2015;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 21.7.2014, prot. reg. n.318124/2014, rettificata in data 5.9.2014, prot. reg. n.374386/2014, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Orchidea;
- VISTA la nota dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo del 12.5.2015, prot. reg. n. 199509/2015;
- VISTA la nota del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 25.6.2015 - prot. reg. n. 262590;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo trasmesso con nota dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 31.3.2015, prot. reg. n. 137940/2015;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta dell'8.7.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Orchidea per l'unità d'offerta Gruppo Appartamento Protetto denominato "G.A.P. Fuoric'Entro A", ubicato a Montebelluna (TV) - Via 18 Giugno n.41 int. 1, per una capacità recettiva pari n.4 utenti con le seguenti prescrizioni:

   REQUISITI GENERALI

   AREA GENER01

   Codice Requisito AC.2.8.1

   Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

   Tempo di adeguamento: 6 mesi

   Codice Requisito AC.2.8.2

   Prescrizione: mancano Protocolli o Profili di cura Aziendali (PCA)

   Tempo di adeguamento: 6 mesi

2. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della Società Cooperativa Sociale Orchidea;

3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l'accreditamento già rilasciato con deliberazione giuntale n. 424 del 20.3.2012 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento;

4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

5. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;

6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;

8. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;

9. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo;

10. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Sociale Orchidea e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 8 Asolo nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 308851)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1318 del 09 ottobre 2015

**Approvazione Atto Aggiuntivo per la concessione della proroga della scadenza del progetto e di modifica del piano finanziario relativamente al Programma del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) 2013, "Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico", Codice Unico di Progetto (CUP) H73J13000490001.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si intende approvare l'atto aggiuntivo che proroga la scadenza del progetto e modifica il piano finanziario di due unità operative.<br>La presente deliberazione non comporta spese per il bilancio regionale.<br><br>Estremi del principale documento dell'istruttoria:<br>DGR n. 1873 del 14.10.2014 adesione al progetto. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) è un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze ed è stato istituito con la Legge n. 138 del 26.05.2004 con lo scopo di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e al bioterrorismo.

Il CCM opera in base ad un programma annuale, approvato con specifico decreto del Ministero della Salute, la cui applicazione avviene attraverso l'attuazione di Progetti, realizzati in collaborazione con le Regioni e i partner istituzionali, e nel quale sono definiti obiettivi, procedure, responsabilità, risorse e tempi.

Con nota prot. n. DGPRE 13430-P-11.06.2013 il Ministero della Salute ha comunicato alle Regioni l'approvazione, con il Decreto Ministeriale dell'1.03.2013, del Programma CCM per l'anno 2013, il quale, in continuità con gli anni precedenti, è suddiviso in due aree, dedicate al "Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare Salute" e al "Sostegno ai progetti strategici di interesse nazionale".

In data 2.12.2013 il Ministero della Salute ha trasmesso l'Accordo di Collaborazione con la Regione del Veneto individuandola quale Regione capofila per lo svolgimento del Progetto e ha assegnato alla stessa un finanziamento complessivo di euro 295.100,00.

Con nota prot. n. 532315 del 5.12.2013 veniva firmato l'Accordo di Collaborazione e successivamente trasmesso al Ministero della Salute.

Con D.G.R. n.1873 del 14.10.2014 si è aderito al progetto e si è proceduto all'impegno della prima tranche del finanziamento a favore dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

La scadenza prevista per la conclusione del progetto era l'11.03.2016, ma con nota prot. n. 87609 del 20.07.2015 il referente scientifico, Dr. Maurizio Gallucci dell'Azienda Ulss 9 di Treviso - Unità Operativa Disturbi Cognitivi e della Memoria, chiedeva alla Regione del Veneto Settore Promozione e Sviluppo di inoltrare al Ministero della Salute la richiesta di proroga di sei mesi per la conclusione del progetto e altresì la rimodulazione del budget per l'unità operativa n. 1 Azienda Ulss n. 9 e per l'unità operativa n. 4 Umbria Università degli Studi di Perugia.

Con nota prot. n. 304435 del 23.07.2015 la Regione del Veneto inoltrava al Ministero le richieste avanzate dal referente scientifico.

Il referente scientifico del Ministero della Salute ritenute valide le motivazioni addotte ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga e alla modifica del piano finanziario che si rende ora necessario formalizzare in apposito Atto Aggiuntivo il cui schema è contenuto nell'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R.n. 54/2012.

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31.12.2012.

Vista la L. 26.05.2004, n. 138.

Vista la DGR 1873 del 14.10.2014.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Atto Aggiuntivo, contenuto nell'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, all'Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Progetto "Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico";

3. di incaricare il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria a sottoscrivere l'Atto Aggiuntivo, il cui schema è allegato al presente provvedimento;

4. di prendere atto che la scadenza del progetto è prorogata al 12.09.2016;

5. di dare atto della modifica del piano finanziario così come richiesto dal referente scientifico di cui all'**Allegato "A"** al presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L.gs 14.03.2013 n. 33;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATO A Dgr n.** **del** pag. 1/3

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ATTO AGGIUNTIVO

**Premesso**

- che nel 2013 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, di seguito "Ministero", e la Regione Veneto, di seguito "Regione", per la realizzazione del progetto CCM "*Implementazione di un modello organizzativo integrato per la gestione del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico*";
- che il termine di scadenza dell'accordo è previsto per il 12 marzo 2016;
- che con nota del 23 luglio 2015 la Regione ha richiesto una proroga di sei mesi del suddetto termine di scadenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché una modifica del piano finanziario del progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, sempre del medesimo accordo;
- che la richiesta di proroga è avanzata in considerazione del fatto che talune criticità emerse nel corso delle procedure amministrative necessarie al convenzionamento dell'Ente attuatore con le altre UU.OO. hanno determinato un prolungamento della tempistica necessaria alla conclusione del progetto;
- che la richiesta di rimodulazione del piano finanziario fa seguito alla necessità di riconsiderare le voci di spesa alla luce di una diversa valutazione delle esigenze progettuali;
- che il referente scientifico del Ministero, considerate valide le motivazioni rappresentate e valutato positivamente lo stato di avanzamento del progetto, ha espresso parere favorevole;
- che è pertanto possibile procedere, tramite apposito atto aggiuntivo, ad accordare e formalizzare le modifiche richieste;

tra

Il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, dott. Raniero Guerra, nato a Fabriano (Ancona), il 5 giugno 1953,

e

la Regione Veneto – Sezione Attuazione programmazione Sanitaria, codice fiscale 80007580279 con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del Direttore di Sezione, dott. Claudio Pilerci,nato a Vallo della Lucania (SA) il 22 febbraio 1965,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

1. Il termine di scadenza dell'accordo di collaborazione citato nelle premesse è prorogato al 12 settembre 2016. Tale termine non potrà essere ulteriormente prorogato.

**ALLEGATO A Dgr n. del** pag. 2/3




**Articolo 2**

I piani finanziari delle UU.OO. 1 e 4 previsto nel progetto esecutivo allegato all'accordo citato in premessa sono come di seguito modificati:

| **Unità Operativa 1-Regione Veneto – Azienda ULSS 9 di Treviso** | | | |
|---|---|---|---|
| **PIANO FINANZIARIO INIZIALE** | | **VARIAZIONE RICHIESTA** | |
| **Risorse** | **EURO** | **Risorse** | **EURO** |
| ***Personale***<br>- medico geriatra senior<br>- medico geriatra junior<br>- psicologo | **91.600** | ***Personale sanitario***<br>personale esterno ed interno: geriatra, neurologo o altra specialità equipollente, epidemiologo, psicologo e infermiere<br><br>***Personale non sanitario***<br>Personale interno per attività di elaborazione dati e analisi statistica nonché informatica | **136.100** |
| ***Beni e servizi***<br>- n. 3 tablet<br>- acquisizione software<br>- servizio analisi dati | **42.500** | ***Beni e servizi***<br>- n. 3 tablet | **3.000** |
| ***Missioni***<br>- Riunioni di progetto | **4.000** | ***Missioni***<br>- Riunioni di progetto | **4.000** |
| ***Incontri/Eventi formativi***<br>- Convegno finale | **15.000** | ***Incontri/Eventi formativi***<br>- Convegno finale | **10.000** |
| ***Spese generali*** | **4.000** | ***Spese generali*** | **4.000** |
| ***Totale*** | **157.100** | ***Totale*** | **157.100** |

**ALLEGATO A Dgr n.** **del** pag. 3/3




| **Unità Operativa 4-Regione Umbria – Università degli Studi di Perugia** | | | |
|---|---|---|---|
| **PIANO FINANZIARIO INIZIALE** | | **VARIAZIONE RICHIESTA** | |
| **Risorse** | **EURO** | **Risorse** | **EURO** |
| ***Personale***<br>- medico geriatra | **45.000** | ***Personale***<br>- personale medico | **46.667** |
| ***Missioni***<br>- Riunioni di progetto | **2.000** | ***Missioni***<br>- Riunioni di progetto | **431** |
| ***Spese generali*** | **2.000** | ***Spese generali*** | **1.902** |
| ***Totale*** | **49.000** | ***Totale*** | **49.000** |

L'efficacia dell'atto è subordinata all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Il Direttore Generale
Dott. Raniero Guerra*

REGIONE VENETO
Sezione Attuazione programmazione Sanitaria

Il Direttore di Sezione
Dott. Claudio Pilerci*

* **Firma apposta digitalmente.**

Il funzionario responsabile
Dr. Pier Luigi Rosi

(Codice interno: 308838)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1321 del 09 ottobre 2015

**Art. 20 L. 67/88 - Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV 66/05, 3504/08, 270/2010 e 262/2011. Programmazione 2015-2020.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Con il presente provvedimento viene aggiornato il programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale al quinquennio 2015-2020 da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I) - La storia e i finanziamenti dell'art.20:

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per oltre 15 miliardi di euro pari a 30.000 miliardi delle "vecchie" lire.

Il programma è articolato in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996 con un impegno complessivo di Euro 4.854.694.851,44 di cui Euro 288.983.974,34 assegnati e interamente utilizzati dal Veneto.

Con vari e successivi provvedimenti finanziari statali, da ultimo con l'art. 2, comma 279, della legge finanziaria 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, le risorse disponibili per l'attuazione della seconda fase dell'art. 20 della L. n. 67/88 destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, sono state incrementate di ulteriori circa 8 miliardi di euro, elevando in tal modo il finanziamento complessivo del programma a 23 miliardi di euro.

Tale somma è stata ripartita alle Regioni e Province Autonome con varie e diverse per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Rispetto ai circa 23 miliardi di euro finora assegnati complessivamente alle Regioni per l'intera seconda fase del programma dell'art. 20 della L. n. 67/88, il Veneto ha ricevuto la somma complessiva di Euro 1.036.274.367,52 oltre ad Euro 93.264.110,89 per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza e nel programma specifico della II fase dell'art. 20 (antecedenti all'obbligo della definizione degli Accordi di Programma), a Euro 61.974.827,87 per gli interventi collegati all'attività libero professionale e ad Euro 909.576,12 per il programma di radioterapia per un totale complessivo di quasi 1,2 mld di euro.

II) Dal 2000 al 2013:

A partire dall'anno 2000, gli oltre 1.036 milioni di euro sono stati interamente utilizzati all'interno degli Accordi di Programma stipulati con il Ministero della Salute con la precisazione che è tuttora in corso l'iter per la sottoscrizione dei 74 milioni di euro destinati alla 2^ fase già programmata con deliberazione della Giunta Regionale n. 96/2013; soldi quest'ultimi che risultano disponibili solamente da quest'anno nel bilancio dello Stato.

Ad oggi l'intero importo previsto negli Accordi di Programma sottoscritti, riferito ai quasi 300 progetti approvati, è stato ammesso a finanziamento da parte del Ministero della Salute e iscritto nel bilancio regionale.

La tabella che segue meglio dettaglia la situazione attuale anche in relazione ai tempi necessari tra l'assegnazione dei finanziamenti e l'effettiva e concreta possibilità di utilizzo degli stessi che si perfeziona solamente con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma stesso:

| Anno e delibera assegn.ne CIPE | 1998<br>n. 52/1998 | 1998<br>n. 52/1998 | 1998<br>n. 52/1998 |
|---|---|---|---|
| Data accordo di programma | 22/06/2000 | 18/04/2001 | 01/09/2004 |
| Importo finanz.to | 290.618.863,22 | 115.561.342,62 | 24.086.361,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stato attuazione | *Completato al 100%* | *Completato al 100%* | *Completato al 100%* |
| Anno e delibera assegn.ne CIPE | 1998+2002<br>n. 52/1998 n. 65/2002 | 2006<br>n. 98/2008 | 2006<br>n. 98/2008 |
| Data accordo di programma | 02/10/2007 | 11/12/2009 | 22/03/2012 |
| Importo finanz.to | 245.290.900,57 | 120.526.921,38 | 35.000.000,00 |
| Stato attuazione | *Completato al 91%* | *Completato al 25%* | *In corso* |
| Anno e delibera assegn.ne CIPE | 2008<br><br>n. 97/2008 | 2008<br><br>n. 97/2008 | |
| Data accordo di programma | 01/03/2013 | Da sottoscrivere | |
| Importo finanz.to | 130.295.524,09 | 74.894.277,63 | |
| Stato attuazione | *In corso* | | |

In sintesi tutti gli impegni deliberati dal CIPE fino al 2008 vedono: lavori ultimati, in fase di realizzazione o pronti ad essere appaltati, ad esclusione degli interventi previsti nell'accordo di programma non ancora sottoscritto.

L'art. 2, comma 69, della legge finanziaria 2010, n. 191 del 23 dicembre 2009 eleva l'importo destinato al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, già rideterminato in 23 miliardi di euro, a 24 miliardi di euro, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati.

L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro. L'effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell'Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l'assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

In conclusione, a valere sullo stanziamento complessivo di 23 miliardi di euro fin d'ora previsto dall'art. 20 della L. n. 67/88 e ripartito dal CIPE, la Regione Veneto ha esaurito tutte le risorse per un importo complessivo di Euro 1.036.274.367,52, permettendo così di poter essere destinataria prioritariamente degli ulteriori fondi disposti dalla Finanziaria Statale 2010 che verranno successivamente ripartiti dal CIPE.

III) Procedure per l'attuazione dell'art. 20 legge 67/88:

E' necessario a questo punto ricordare le modalità di attuazione dei programmi di investimento dell'art.20 avviene mediante specifici Accordi di Programma stipulati dalla Regione con il Ministero della Salute e quello dell'Economia.

Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso la quale il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.

L'Accordo di programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato (di seguito denominati soggetti interessati):

a. Protocollo d'intesa;
b. documento programmatico,
c. articolato contrattuale,
d. schede tecniche relative ai singoli interventi.

Per la stipula dell'Accordo di programma la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all'Accordo di Programma da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse anche utilizzando l'applicativo "Osservatorio".

Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute e, acquisito il prescritto parere, l'articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della salute al Ministero dell'economia e finanze per l'acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.

A completamento dell'iter e dopo l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di intesa.

Successivamente le Regioni hanno a disposizione 18 mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento di approvazione del progetto da appaltare.

Con tale provvedimento il Ministero "impegna" la quota concessa nel bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di tale provvedimento l'Azienda deve appaltare l'opera; il mancato rispetto di uno solo dei due termini comporta la revoca automatica del contributo concesso.

IV) Programmazione regionale 2015-2020:

In relazione alle procedure sopra descritte e alla necessità di definire il quadro di riferimento della programmazione triennale delle Aziende ULSS nonché alle nuove indicazioni degli obiettivi riferiti:

a) all'adeguamento sismico delle strutture (rif. DGRV n. n. 640 del 28/04/2015);

b) alla nuova normativa antincendio (rif. D.M. 19/03/2015);

c) all'attuazione della nuova programmazione regionale (rif. DGRV n. 2122/2013) relazionata ai risultati delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate fin dal 2007,

vi è la necessità di procedere con una ricognizione generale del fabbisogno finanziario relativo alle strutture ospedaliere aggiornando le previsioni contenute nella delibera 66/2005.

Quindi, per ogni singola, Azienda sono stati individuate le necessità finanziarie rapportandole anche alle condizioni edilizie e tecnologiche esistenti ed ai programmi avviati e conclusi con i precedenti Accordi di Programma.

In questa fase ricognitiva viene individuata l'esigenza economica per gli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari delle varie strutture oltre ad alcuni interventi per completare i percorsi di adeguamento già avviati.

Tale ricognizione, riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento, sarà inviata al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per l'inserimento nelle proposte di riparto del CIPE dei fondi disponibili di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazione in premessa riportate, l'**Allegato A** al presente provvedimento che riporta il fabbisogno finanziario, per singola Azienda ULSS e Ospedaliera, per gli interventi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture sanitarie connessi agli adeguamenti di sicurezza ed igienico sanitari oltre che per completare i percorsi di adeguamento già avviati;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia per l'inserimento nelle proposte di riparto del CIPE;
3. il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato A Dgr n. del** pag. 1 /3

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1321 del 09 ottobre 2015

REGIONE DEL VENETO

**giunta regionale – 10^ legislatura**

### PROGRAMMA ART. 20 L. N. 67/88

| | Strutture di riferimento | | Importo ART. 20 | | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| **Azienda ULSS n. 1** | Ospedale di Agordo | BL | 25.000.000,00 | | |
| | Ospedale di Belluno | BL | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale Civile di Pieve di Cadore | BL | | | |
| **Azienda ULSS n. 2** | Ospedale "S.Maria del Prato" di Feltre | BL | 10.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Centro polif. "Casa Charitas" di Lamon | BL | | | |
| **Azienda ULSS n. 3** | Ospedale di Asiago | VI | 4.000.000,00 | Attivazione | |
| | Ospedale di Bassano | VI | | | |
| **Azienda ULSS n. 4** | Nuovo Ospedale di Thiene e Schio | VI | - | | Promotore finanziario |
| **Azienda ULSS n. 5** | Ospedale Civile "L. Cazzavillan" di Arzignano | VI | 17.000.000,00 | | 12 per montecchio e 5 per lonigo |
| | Ospedale di Lonigo | VI | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Nuovo Ospedale di Montecchio Maggiore | VI | | Attivazione | |
| | Ospedale di Valdagno | VI | | | |
| **Azienda ULSS n. 6** | Ospedale di Noventa Vicentina | VI | - | | In corso di appalto interventi finanziati con accordi art. 20 precedenti |
| | Ospedale "S.Bortolo" di Vicenza | VI | | | |
| **Azienda ULSS n. 7** | Ospedale di Conegliano | TV | - | | Bilancio aziendale autorizzato |
| | Ospedale di Vittorio Veneto | TV | | | |
| **Azienda ULSS n. 8** | Ospedale di Castelfranco V.to | TV | - | | Concessione |
| | Ospedale di Montebelluna | TV | | | |

**Allegato A Dgr n. del** pag. 2 /3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Azienda ULSS n. 9** | Ospedale di Oderzo | TV | - | | Promotore finanziario |
| | Ospedale di Treviso | TV | | | |
| **Azienda ULSS n. 10** | Ospedale di Jesolo | VE | 20.000.000,00 | | |
| | Ospedale di Portogruaro | VE | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale di San Donà di Piave | VE | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| **Azienda ULSS n. 12** | Ospedale "SS.Giovanni e Paolo" di Venezia | VE | 4.000.000,00 | DSS di Marghera | Promotore finanziario |
| | Nuovo Ospedale di Mestre | VE | | | |
| **Azienda ULSS n. 13** | Ospedale di Dolo | VE | 10.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale di Mirano | VE | | | |
| **Azienda ULSS n. 14** | Ospedale di Chioggia | VE | 5.000.000,00 | Completamento adeguamento | |
| **Azienda ULSS n. 15** | Ospedale di Camposampiero | PD | 20.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale di Cittadella | PD | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| **Azienda ULSS n. 16** | Ospedale "S.Antonio" di Padova | PD | 10.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | CSS ai Colli | PD | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale di Piove di Sacco | PD | | | |
| **Azienda ULSS n. 17** | Ospedale di Montagnana | PD | - | | Concessione |
| | Nuovo Ospedale di Este-Monselice | PD | | | |
| **Azienda ULSS n. 18** | Ospedale di Rovigo | RO | 18.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale "San Luca" di Trecenta | RO | | | |
| **Azienda ULSS n. 19** | Ospedale di Adria | RO | - | | Ospedale Adeguato |
| **Azienda ULSS n. 20** | Ospedale "Marzana" di Verona | VR | - | | Ospedale Adeguato |
| | Ospedale di San Bonifacio - Girolamo Fra Castoro | VR | | | |

**Allegato A Dgr n. del** pag. 3 /3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Azienda ULSS n. 21** | Ospedale di Bovolone | VR | 5.000.000,00 | | |
| | Ospedale di Legnago | VR | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| **Azienda ULSS n. 22** | Ospedale di Bussolengo | VR | 7.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | Ospedale di Malcesine | VR | | | |
| | Ospedale di Villafranca | VR | | | |
| **Azienda Ospedaliera di Padova** | Ospedale di Padova | PD | 20.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | In attesa Nuovo ospedale di Padova |
| **IOV** | I.O.V. - ex Ospedale "Busonera" di Padova | PD | 5.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona** | Ospedale Policlinico "G.B.Rossi" Borgo Roma | VR | 20.000.000,00 | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | Per la parte non in concessione |
| | Ospedale Borgo Trento | VR | | Adeguamento igienico sanitario e di sicurezza | |
| | | | 200.000.000,00 | | |

(Codice interno: 308839)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1323 del 09 ottobre 2015

**Azienda ULSS n. 1. Autorizzazione alla alienazione di beni immobili siti in Comune di Belluno (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 57/CR del 04/08/2015 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 23/2007, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 1 alla alienazione di beni immobili siti in Comune di Belluno.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione dell'Ulss n. 1 prot. n. 26073 del 09.06.2014. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 26073 del 9 giugno 2014 (PEC di arrivo prot. 448750 del 27 ottobre 2014) l'Azienda ULSS 1 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 07.04.2014 con la quale egli dispone di svincolare dalla destinazione d'uso sanitario i seguenti beni immobili di proprietà dell'Azienda e di classificarli quali beni afferenti al patrimonio disponibile al fine di procedere alla vendita degli stessi mediante asta pubblica secondo le prescrizioni degli artt. 52 e 55 della Legge regionale n. 18/1980 e ss.mm.ii.:

a. Immobile (denominato ex OMNI - Opera Nazionale Maternità e Infanzia) sito in via Carducci n. 8 - Belluno censito al catasto fabbricati del Comune di Belluno:

| FOGLIO | PARTICELLA | SUB | CATEGORIA | CLASSE | CONSISTENZA | RENDITA CATAST. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 348 | 1 | B/5 | 4 | 2670 $m^3$ | 3585,25 |
| 58 | 348 | 2 | B/4 | 3 | 871 $m^3$ | 944,65 |
| 58 | 348 | 8 | A/2 | 2 | 5 vani | 426,08 |
| 58 | 348 | 9 | A/2 | 2 | 6,5 vani | 553,90 |
| 58 | 348 | 10 | A/4 | 1 | 6 vani | 152,77 |
| 58 | 348 | 11 | A/4 | 1 | 5 vani | 127,31 |
| 58 | 825 | 1 | C/6 | 4 | 21 $m^2$ | 48,81 |
| 58 | 825 | 2 | C/6 | 4 | 21 $m^2$ | 48,81 |

Immobili identificati al catasto terreni come di seguito indicato:

| FOGLIO | PARTICELLA | QUALITA' | CLASSE | CONSISTENZA $M^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 348 | Ente Urbano | | 2670 $m^3$ |
| 58 | 825 | Ente Urbano | | 871 $m^3$ |

Il Direttore Generale precisa che la destinazione sanitaria del predetto immobile può essere considerata come non più attuale in quanto la struttura necessiterebbe di importanti interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione; per tali ragioni la medesima è stata dismessa al fine di poter meglio assolvere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda mediante cessione

in compravendita con conseguente riallocazione delle risorse.

b. Le unità immobiliari site in Via S. Andrea n. 8 - Belluno, sede del Dipartimento di Prevenzione, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Belluno:

| FOGLIO | PARTICELLA | SUB | CATEGORIA | CLASSE | CONSISTENZA | RENDITA CATAST. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1042 | 6 | A/10 | 4 | 26,5 vani | 9936,11 |
| 71 | 1042 | 9 | A/2 | 3 | 8,5 vani | 877,98 |
| 71 | 1042 | 13 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 16 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 17 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 18 | C/6 | 4 | 8 $m^2$ | 18,59 |
| 71 | 1042 | 19 | C/6 | 4 | 10 $m^2$ | 23,24 |
| 71 | 1042 | 20 | C/6 | 4 | 13 $m^2$ | 30,21 |

Tali unità immobiliari possono anch'esse essere valorizzate procedendo alla vendita atteso che è in programma l'accentramento di alcune attività del Dipartimento di Prevenzione nell'area ospedaliera, operazione realizzabile entro il 2015, in seguito al trasferimento del Dipartimento Salute Donna e Bambino nell'erigendo sopraelevazione del c.d. Blocco "F" dell'Ospedale San Martino.

I suddetti beni immobili elencati nelle tabelle sopra riportate sono stati trasferiti al patrimonio immobiliare dell'Ulss n. 1 - ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 502/1992 - con DGR n. 2751 del 16/05/1995.

Ai fini della vendita, l'Azienda ha affidato all'Agenzia del Territorio - giusta Convenzione stipulata in data 09/06/2008 - l'incarico della predisposizione delle obbligatorie valutazioni tecnico estimative dei suddetti immobili, incarico regolarmente assolto dall'Agenzia (che, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95/2012, è stata incorporata dall'Agenzia del Territorio), la quale in base alla perizie di stima effettuate in data 29/06/2011 ha determinato i seguenti più probabili valori di mercato:

- Immobile ubicato in via Sant'Andrea n. 8 - Belluno Euro 1.604.000,00
- Immobile ubicato in via Carducci n. 8 - Belluno Euro 1.937.000,00

Il Direttore Generale con proprio provvedimento n. 293/20114 dichiara pertanto che i suddetti beni immobili possano essere classificati, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 55/1994, quali beni afferenti al patrimonio disponibile dell'Azienda, in quanto beni non strettamente strumentali all'esercizio dell'attività sanitaria.

Considerato che con il suddetto provvedimento n. 293/2014 il Direttore Generale ha richiesto alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla vendita degli stessi da eseguirsi mediante asta pubblica destinando le somme derivanti delle alienazioni al mantenimento del patrimonio immobiliare con particolare attenzione al prossimo intervento di ristrutturazione/manutenzione straordinaria del blocco "B" dell'Ospedale di Belluno denominato ex Padiglione sanatoriale.

Considerato che con DGR n. 57/CR del 04.08.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/09/2015 prot. n. 16848, ha espresso il proprio parere n. 7 del 01/09/2015 favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 1 all'alienazione dei beni immobili suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, per il valore complessivo stimato di Euro 3.541.000,00.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;

- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;

- Vista la nota prot. n. 26073 del 9 giugno 2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 57/CR del 04/08/2015;

- Visto il parere n. 7 del 01/09/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 293 del 07.04.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 1, avente ad oggetto l'alienazione dei sotto indicati beni immobili di proprietà, siti nel Comune di Belluno e così censiti:

a. Immobile (denominato ex OMNI - Opera Nazionale Maternità e Infanzia) sito in via Carducci n. 8 - Belluno censito al catasto fabbricati del Comune di Belluno:

| FG. | PARTICELLA | SUB | CATEGORIA | CLASSE | CONSISTENZA | RENDITA CATAST. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 348 | 1 | B/5 | 4 | 2670 $m^3$ | 3585,25 |
| 58 | 348 | 2 | B/4 | 3 | 871 $m^3$ | 944,65 |
| 58 | 348 | 8 | A/2 | 2 | 5 vani | 426,08 |
| 58 | 348 | 9 | A/2 | 2 | 6,5 vani | 553,90 |
| 58 | 348 | 10 | A/4 | 1 | 6 vani | 152,77 |
| 58 | 348 | 11 | A/4 | 1 | 5 vani | 127,31 |
| 58 | 825 | 1 | C/6 | 4 | 21 $m^2$ | 48,81 |
| 58 | 825 | 2 | C/6 | 4 | 21 $m^2$ | 48,81 |

Immobili identificati al catasto terreni come di seguito indicato:

| FOGLIO | PARTICELLA | QUALITA' | CLASSE | CONSISTENZA $M^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 348 | Ente Urbano | | 2670 $m^3$ |
| 58 | 825 | Ente Urbano | | 871 $m^3$ |

b. Le unità immobiliari site in Via S. Andrea n. 8 - Belluno, sede del Dipartimento di Prevenzione, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Belluno:

| FG. | PARTICELLA | SUB | CATEGORIA | CLASSE | CONSISTENZA | RENDITA CATAST. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1042 | 6 | A/10 | 4 | 26,5 vani | 9.936,11 |
| 71 | 1042 | 9 | A/2 | 3 | 8,5 vani | 877,98 |
| 71 | 1042 | 13 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 16 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 17 | C/6 | 4 | 11 $m^2$ | 25,56 |
| 71 | 1042 | 18 | C/6 | 4 | 8 $m^2$ | 18,59 |
| 71 | 1042 | 19 | C/6 | 4 | 10 $m^2$ | 23,24 |
| 71 | 1042 | 20 | C/6 | 4 | 13 $m^2$ | 30,21 |

2. di recepire il parere n. 7 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 01/09/2015, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 57/CR del 04/08/2015, favorevole all'unanimità;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS 1 a procedere all'alienazione dei beni immobili elencati al precedente punto 1), fatte salve le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

4. di dare atto che le alienazioni in argomento saranno eseguite mediante asta pubblica e che le somme derivanti delle stesse saranno destinate al mantenimento del patrimonio immobiliare, con particolare attenzione al prossimo intervento di ristrutturazione/manutenzione straordinaria del blocco "B" dell'Ospedale di Belluno denominato ex Padiglione sanatoriale;

5. di dare atto che la vendita dei suddetti immobili dovrà essere preceduta dall'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04 ove necessaria;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308840)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1324 del 09 ottobre 2015

**Azienda ULSS n. 18 - Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su beni di proprietà aziendali ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014. DGR n. 75/CR dell'08/09/2015**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 23/2014, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 18 alla costituzione di usufrutto in favore del Comune di Lendinara su alcune parti del corpo di fabbrica denominato "parte nuova" dell'Ex Ospedale di Lendinara.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 18 prot. n. 37814 del 24 giugno 2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 23 dell'08.08.2014 avente ad oggetto *"Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)*" prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa autorizzare le predette Aziende alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all'esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati.

La Legge Regionale precitata stabilisce due presupposti:

a) che la costituzione dell'usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;

b) che nell'atto di costituzione dell'usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell'usufrutto, un vincolo di destinazione d'uso dei beni, finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

Con la nota prot. n. 37814 del 24 giugno 2015 inviata ai competenti uffici regionali, l'Azienda ULSS n. 18 ha chiesto l'autorizzazione - ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 23/2014 - alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto, in favore del Comune di Lendinara, su alcune parti del corpo di fabbrica denominato "parte nuova" dell'Ex Ospedale di Lendinara.

L'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo è proprietaria di un corpo di fabbrica, denominato "parte nuova" facente parte dell'Ex Ospedale di Lendinara, con accesso da via Perolari n. 42, un volume di circa 8.032 mc distribuiti su cinque piani fuori terra e un piano seminterrato. Il complesso è identificato catastalmente al Foglio 16, Mappale 471.

Con Protocollo d'Intesa in data 13.01.2011 tra l'Azienda Ulss n. 18 ed il Comune di Lendinara, è stata concordata la realizzazione di un Centro per servizi socio-sanitari nei cinque piani fuori terra esistenti, di cui i due piani inferiori nelle competenze dell'Ulss 18 ed i tre piani superiori in quelle del Comune.

Ribadite le rispettive finalità di entrambi gli Enti per l'espletamento dei relativi compiti, per mutate condizioni al contorno, si intende procedere a ridefinire la pianificazione dell'intervento, aggiornando la programmazione dell'Azienda Ulss n. 18 intervenendo sui piani terra, primo e secondo al fine di realizzare due CDD (Centro Diurno Disabili) di cui il territorio Alto Polesano ha urgente bisogno, vista la chiusura del CDD in Comune di Canda, lasciando nelle disponibilità del Comune di Lendinara i piani terzo e quarto per la realizzazione di un centro antiviolenza ed una comunità educativa mamma-bambini.

Con nota prot. n. 5905 del 25.03.2015 il Sindaco del Comune di Lendinara ha chiesto l'applicazione della L.R. 23/2014 per i due piani individuati che presentano una autonomia di utilizzo funzionale ma contestualmente sono inseriti all'interno di un più ampio complesso socio-sanitario.

Con Decreto del Direttore Generale n. 297 del 28.05.2015 e successivo atto di rettifica per mero errore materiale n. 362 del 15.06.2015, è stato approvato lo schema dell'atto di costituzione di usufrutto - acquisito agli atti dei competenti uffici regionali - ai sensi e per gli effetti della L.R. 23/2014.

Come si evince dallo schema d'atto precitato, le porzioni immobiliari oggetto dell'usufrutto sono sottoposte al vincolo di destinazione d'uso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter c.c. finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio assistenziale. L'usufrutto viene concesso a titolo gratuito e viene valutato, agli effetti della responsabilità relativa all'utilizzo, in Euro 360.000,00.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 agosto 2015 ha espresso parere favorevole all'usufrutto tra Azienda Ulss n. 18 e Comune di Lendinara.

Considerato che con DGR n. 75/CR dell'08.09.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 1 della L.R. n. 23/2014.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 24.09.2015 prot. n. 19779, ha espresso il proprio parere n. 22 del 22.09.2015, favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo alla costituzione dell'usufrutto in favore del Comune di Lendinara sulle porzioni immobiliari di proprietà aziendale precitate, ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la nota prot. n. 37814 del 24 giugno 2015;

- Vista la DGR n. 75/CR dell'08.09.2015;

- Visto il parere n. 22 del 22.09.2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di recepire il parere n. 22 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 22 settembre 2015, sulla proposta di costituzione di usufrutto di cui al provvedimento n. 75/CR dell'08.09.2015, favorevole all'unanimità;

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, l'Azienda ULSS n. 18 a procedere alla costituzione a titolo gratuito, per la durata massima di anni 30, dell'usufrutto a favore del Comune di Lendinara sulle seguenti porzioni immobiliari di proprietà, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 23/2014:

   - porzione immobiliare (piani terzo e quarto) del corpo di fabbrica denominato "parte nuova" facente parte dell'Ex Ospedale in Comune di Lendinara, via Perolari n. 42, identificata catastalmente al Foglio 16, Mappale 471, di circa 325 $m^2$ netti a piano oltre le parti comuni, che sarà successivamente definita con specifici subalterni catastali;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308841)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1325 del 09 ottobre 2015

**Azienda ULSS n. 21. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su beni di proprietà aziendali (Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014) DGR n. 58/CR del 04/08/2015.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 23/2014, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 21 alla costituzione di usufrutto in favore di IPAB Casa di Riposo "San Biagio" di Bovolone (VR), del Comune di Nogara (VR) e dell'IPAB "Pio Ospizio San Michele" di Nogara (VR).<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 21 prot. n. 19016 del 31/03/2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 23 dell'08.08.2014 avente ad oggetto *"Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)*" prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa autorizzare le predette Aziende alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all'esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati.

La Legge Regionale precitata stabilisce due presupposti:

a) che la costituzione dell'usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;

b) che nell'atto di costituzione dell'usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell'usufrutto, un vincolo di destinazione d'uso dei beni, finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

Con la nota prot. n. 19016 del 31/03/2015 l'Azienda ULSS n. 21 ha trasmesso ai competenti uffici regionali le proprie deliberazioni n. 65 del 13/02/2015 e n. 154 del 26/03/2015 con le quali il Direttore Generale ha approvato rispettivamente i seguenti schemi di usufrutto, condivisi con i soggetti interessati, ai fini dell'ottenimento della predetta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 23/2014:

1. Atto di costituzione di usufrutto tra Azienda ULSS n. 21 e IPAB Casa di Riposo "San Biagio" di Bovolone;

2. Atto di costituzione di usufrutto tra Azienda ULSS n. 21, Pio Ospizio San Michele di Nogara e Comune di Nogara.

In base allo schema di usufrutto di cui al precedente punto 1) l'Azienda ULSS n. 21, intende costituire a favore dell'IPAB "Casa di Riposo San Biagio" il diritto di usufrutto su una porzione di fabbricato - pari a 650 $m^2$ - posto al 1° piano, ala Ovest dell'Ospedale San Biagio di Bovolone (identificata catastalmente al Foglio 24, Mappale 3091) in quanto non più funzionale all'esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risulta inutilizzata. L'IPAB "Casa di Riposo San Biagio" utilizzerà gli spazi attualmente non utilizzati per trasferirvi le persone ospitate presso il Centro di Servizio "San Biagio".

L'immobile oggetto dell'usufrutto è sottoposto al vincolo di destinazione d'uso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter c.c. finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio assistenziale. Come si evince dallo schema di usufrutto approvato dal Direttore Generale con il provvedimento n. 65/2015, l'usufrutto è valutato in Euro 870.000,00 secondo quanto asseverato in apposita perizia da tecnico competente.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 29/12/2014 ha espresso parere favorevole all'usufrutto tra Azienda ULSS n. 21 e Casa di Riposo "San Biagio" di Bovolone, in luogo del comodato, come inizialmente richiesto dall'Azienda.

In base allo schema di usufrutto di cui al precedente punto 2) l'Azienda ULSS n. 21, intende costituire a favore del Comune di Nogara e dell'IPAB "Pio Ospizio San Michele" il diritto di usufrutto su una parte del Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara (VR) sito in via Raffa 1 in quanto, a seguito della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risulta totalmente inutilizzata, e più precisamente:

. in favore del Comune di Nogara sui seguenti beni immobili di proprietà:

- Ex cappella, chiesa "S. Maurizio", corpo servizi lato Nord con annessi locali per m2 130;

- Corpo ex servizi mortuari di 70 m2 facenti parte del Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara ricadenti sul Foglio 37, mappale 259;

- porzione di terreno per $m^2$ 3700 ricadente sul mappale 260, Foglio 37 e mappali 21 e 96 Foglio 32;

- tombe Passuello, presso il cimitero di Nogara parte vecchia, 4° stralcio e Stellini presso lo stesso cimitero parte vecchia, stralcio zero Est;

. In favore dell'I.P.A.B. "Pio Ospizio San Michele" con sede in Nogara (VR), sui seguenti beni immobili di proprietà identificati catastalmente al Foglio 37, mappale 259 del Comune di Nogara, al fine di trasferirvi persone anziane non autosufficienti e permettere una più stretta collaborazione nell'ambito della continuità assistenziale e di realizzare quanto previsto dai Piani di Zona:

- Piano 1° ala Est ed Ovest di $m^2$ 2100;

- Magazzino, ex lavanderia, di $m^2$ 180.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 29/12/2014 ha espresso parere favorevole all'usufrutto tra Azienda ULSS n. 21, Comune di Nogara e l'I.P.A.B. "Pio Ospizio San Michele" con sede in Nogara (VR),

Considerato che con DGR n. 58/CR del 04.08.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 1 della L.R. n. 23/2014.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/09/2015 prot. n. 16847 ha espresso il proprio parere n. 8 del 25 agosto 20115 - favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 21 alla costituzione degli usufrutti in favore del Comune di Nogara e dell'IPAB "Pio Ospizio San Michele" sui predetti beni di proprietà aziendali ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014;

- Vista la nota prot. n. 19016 del 31/03/2015 dell'Azienda ULSS n. 21;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 58/CR del 4 agosto 2015;

- Visto il parere n. 8 del 25/08/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, delle deliberazioni n. 65 del 13/02/2015 e n. 154 del 26/03/2015 con le quali il Direttore Generale ha approvato rispettivamente i seguenti schemi di usufrutto ai fini dell'ottenimento della predetta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1 della Legge

Regionale n. 23/2014:

a. Atto di costituzione di usufrutto da parte dell'Azienda ULSS n. 21 a favore di IPAB Casa di Riposo "San Biagio" di Bovolone sui seguenti beni immobili di proprietà:

- porzione di fabbricato - pari a 650 $m^2$ - posto al 1° piano, ala Ovest dell'Ospedale San Biagio di Bovolone (identificata catastalmente al Foglio 24, Mappale 3091)

b. Atto di costituzione di usufrutto da parte dell'Azienda ULSS n. 21 a favore di Pio Ospizio San Michele di Nogara e del Comune di Nogara così come di seguito indicato:

. in favore del Comune di Nogara sui seguenti beni immobili di proprietà:

- Ex cappella, chiesa "S. Maurizio", corpo servizi lato Nord con annessi locali per $m^2$ 130;

- Corpo ex servizi mortuari di 70 $m^2$ facenti parte del Centro Sanitario Polifunzionale di Nogara ricadenti sul Foglio 37, mappale 259;

- porzione di terreno per $m^2$ 3700 ricadente sul mappale 260, Foglio 37 e mappali 21 e 96 Foglio 32;

- tombe Passuello, presso il cimitero di Nogara parte vecchia, 4° stralcio e Stellini presso lo stesso cimitero parte vecchia, stralcio zero Est;

. In favore dell'I.P.A.B. "Pio Ospizio San Michele" con sede in Nogara (VR), sui seguenti beni immobili di proprietà identificati catastalmente al Foglio 37, mappale 259 del Comune di Nogara, al fine di trasferirvi persone anziane non autosufficienti e permettere una più stretta collaborazione nell'ambito della continuità assistenziale e di realizzare quanto previsto dai Piani di Zona:

- Piano 1° ala Est ed Ovest di $m^2$ 2100;

- Magazzino, ex lavanderia, di $m^2$ 180.

2. di recepire il parere n. 8 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 agosto 2015, sulla proposte di costituzione di usufrutti di cui al provvedimento n. 58/CR del 04/08/2015, favorevole all'unanimità;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 21 a procedere alla costituzione a titolo gratuito degli usufrutti di cui al precedente punto 1 per le finalità di cui in motivazione, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 23 dell'8.8.2014;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308842)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1326 del 09 ottobre 2015

**Azienda ULSS n. 21. Autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto su parte dell'edificio che attualmente ospita l'Ospedale Chiarenzi in via di dismissione in Comune di Zevio (Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014). DGR n. 63/CR dell'11/08/2015.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 23/2014, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 21 alla costituzione di usufrutto in favore del Comune di Zevio su parte dell'edificio che attualmente ospita l'Ospedale Chiarenzi di Zevio in via di dismissione.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 21 prot. n. 13314 del 5 marzo 2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 23 dell'08.08.2014 avente ad oggetto *"Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)*" prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa autorizzare le predette Aziende alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all'esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati.

La Legge Regionale precitata stabilisce due presupposti:

a) che la costituzione dell'usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;

b) che nell'atto di costituzione dell'usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell'usufrutto, un vincolo di destinazione d'uso dei beni, finalizzato all'esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

Con la nota prot. n. 13314 del 5/03/2015 la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 21 ha richiesto, a seguito dell'Assemblea dei Sindaci del 23.2.2015, la concessione dell'usufrutto per 30 anni in base alla citata legge regionale n. 23 dell'8.8.2014 con riguardo a parte dell'edificio attualmente ospitante l'Ospedale Chiarenzi di Zevio, ai fini del potenziamento delle attività socio-sanitarie territoriali.

Le specifiche attività da insediare nell'edificio consistono:

a) nella collocazione del centro servizi per anziani non autosufficienti di Zevio;

b) nell'attivazione di 30 posti di ospedale di comunità, di cui 10 in aggiunta a quelli previsti dalle attuali schede territoriali;

c) nella introduzione di 10 posti di hospice.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 10.3.2015 il Comune si determinava a richiedere alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla costituzione dell'usufrutto gratuito a favore del Comune relativamente a porzione dell'immobile ospedaliero suddetto, ai sensi della menzionata normativa regionale e per finalità coerenti con quella individuate dalla Conferenza dei Sindaci.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 9/4/2015 ha espresso parere favorevole alla concessione dell'usufrutto da parte dell'Azienda Ulss n. 21 a favore del Comune di Zevio.

Considerato che con DGR n. 63/CR dell'11.08.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 1 della L.R. n. 23/2014.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/09/2015 prot. n. 16849 ha espresso il proprio parere n. 13 dell'1 settembre 20115 - favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 21 alla costituzione di usufrutto in favore del Comune di Zevio sul predetto immobile di proprietà aziendale ai sensi della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2014;

- Vista la nota prot. n. 13314 del 05.03.2015 della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 21;

- Vista la deliberazione n. 51 del 10.3.2015 del Comune di Zevio;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 63/CR dell'11 agosto 2015;

- Visto il parere n. 13 dell'01.09.2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di recepire il parere n. 13 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta dell'1 settembre 2015, sulla proposta di costituzione di usufrutto di cui al provvedimento n. 63/CR dell'01.09.2015, favorevole all'unanimità;

2. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 21 a procedere alla costituzione a titolo gratuito dell'usufrutto su porzione dell'Ospedale Chiarenzi di Zevio per le finalità di cui in motivazione, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 23 dell'8.8.2014 per la durata massima di anni 30;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308843)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1327 del 09 ottobre 2015

**Azienda ULSS n. 9 - Autorizzazione alla alienazione di un terreno in Comune di Treviso alla Fondazione ADVAR Onlus di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 76/CR dell'08/09/2015 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 9 alla alienazione alla Fondazione "Amici dell'Associazione Advar" Onlus di Treviso di un terreno di proprietà aziendale confinante con l'area su cui la Fondazione ha realizzato la struttura denominata "Hospice Casa dei Gelsi al fine di ampliare di realizzare i lavori di ampliamento.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 9 prot. n. 50478 del 05.05.2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 50478 del 05.05.2015 l'Azienda ULSS n. 9 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione n. 393 del 30.04.2015 con la quale il Direttore Generale chiede l'autorizzazione all'alienazione di un terreno ubicato in Comune di Treviso, così censito:

NCT - Comune di Treviso

Foglio 5 - Mappale n. 686 parte, Superficie di circa 4900 $m^2$ su complessivi 8679 $m^2$

Il provvedimento del Direttore Generale n. 393/2015 esplicita che la Fondazione "Amici dell'Associazione Advar onlus" di Treviso - sorta nel 1992 con lo scopo di prendersi cura dei malati oncologici inguaribili e facente parte, nella programmazione dell'ULSS n. 9 di Treviso, della rete delle strutture intermedie accreditate - ha formalizzato all'ULSS la richiesta di acquisto del terreno in questione, confinante con l'area su cui la Fondazione ha realizzato la struttura denominata "Hospice Casa dei Gelsi" ubicata in via Fossaggera n. 4/C a Treviso in località Santa Bona. Il fine dell'acquisizione è quello di portare a compimento i lavori per la realizzazione di un ampliamento dell'Hospice (a seguito del quale verranno aumentati gli attuali posti letto disponibili da dodici a diciotto) ed in relazione a tali lavori la Fondazione ha la necessità di ampliare l'area di pertinenza disponibile, accorpando un'area agricola così da migliorare ulteriormente il contesto generale del luogo di cura. Inoltre tale esigenza asseconda la volontà di un benefattore dell'Associazione di finanziare con un contributo economico la realizzazione dell'ampliamento dell'area verde stessa.

A tal fine in data 10.04.2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e la Fondazione "Amici dell'Associazione Advar Onlus" di Treviso che regola in prima istanza gli accordi per la cessione dell'area in argomento.

Con la predetta nota prot. n. 50478/2015, l'Azienda ha trasmesso la relazione di stima asseverata in data 29.04.2015 dal Dirigente del Servizio Tecnico aziendale ed approvata con la deliberazione del Direttore Generale n. 393/2015 precitata.

Il terreno è attualmente condotto in affitto dalla Società Immobiliare Ca' Foncello S.p.A. (società interamente partecipata dall'Azienda ULSS n. 9) con contratto di affitto in data 21.01.2010. Il canone di affitto ammonta a Euro 214,13/anno. Il possesso del bene da parte dell'acquirente verrà acquisito al termine dell'annata agraria in corso allo scopo di evitare il riconoscimento da parte dell'ULSS dei frutti pendenti che spettano al conduttore nel caso di anticipato rilascio del fondo

coltivato.

La relazione, elaborata sia sulla base di criteri parametrici con beni simili che con il metodo della capitalizzazione del reddito, ha attribuito all'area in questione il valore di Euro 44.100,00 (quarantaquattromilacento//00) a corpo e non a misura, trascurando fin da subito eventuali differenze derivanti dal successivo frazionamento e/o risultanti dalla misura reale dell'ambito oggetto di alienazione.

L'unità immobiliare in oggetto appartiene all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per effetto della DGR n. 1094 del 14.03.1995, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 502/1992.

Sussistono i presupposti per la vendita a trattativa privata tra Azienda e Advar in quanto, per la sua collocazione, solo con la vendita alla fondazione potrebbe essere perseguita la finalità dell'allargamento della struttura sanitaria sopra evidenziata, allargamento oggetto di interesse anche per l'Azienda.

Il Direttore Generale dell'Azienda dichiara che il ricavato derivante dalla vendita del terreno in questione verrà destinato a finanziare i lavori di ristrutturazione della sede di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Treviso, inseriti nel Programma triennale 2015-2017 approvato con delibera del Direttore Generale n. 226 del 23.03.2015.

Considerato che con DGR n. 76/CR dell'08.09.2015 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 24.09.2015 prot. n. 19782, ha espresso il proprio parere n. 23 del 22.09.2015, favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso all'alienazione del terreno suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 in quanto, come dichiarato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9, bene afferente al patrimonio disponibile non essendo utilizzato per attività sanitarie istituzionali.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;

- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641;

- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;

- Vista la deliberazione n. 393 del 30/04/2015 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9;

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la DGR n. 76/CR dell'08/09/2015;

- Visto il parere n. 23 del 22/09/2015 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 393 del 30.04.2015 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9, avente ad oggetto l'alienazione - a seguito del frazionamento e successivo accatastamento - del sotto indicato bene immobile di proprietà, sito nel Comune di Treviso e così censito:

NCT - Comune di Treviso

Foglio 5 - Mappale n. 686 parte, Superficie di circa 4900 $m^2$ su complessivi 8679 $m^2$

2. di recepire il parere n. 23 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 22/09/2015, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 76/CR dell'08/09/2015, favorevole all'unanimità;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 9 a procedere all'alienazione a trattativa privata diretta alla Fondazione "Amici dell'Associazione Advar" Onlus del bene immobile di cui al precedente punto 1), in quanto bene non utilizzato a fini istituzionali, previo frazionamento che identifichi l'esatta porzione del mappale da alienare;

4. di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione sarà destinato a finanziare i lavori di ristrutturazione dell'Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Treviso, inseriti nel Programma triennale 2015-2017 approvato con delibera del Direttore Generale n. 226 del 23.03.2015.

5. di dare atto che la vendita del suddetto bene immobile dovrà essere preceduta dall'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, qualora necessaria;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308844)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 09 ottobre 2015

**DGR 757/2015. Assegnazione del finanziamento all'Ulss n° 12 Veneziana.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento, a seguito del verbale della commissione di valutazione, assegna all'Ulss n° 12 Veneziana, il finanziamento per la predisposizione di un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci per tutte le Aziende Sanitarie del SSR Veneto. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 11 del Patto per la Salute 2010-2012 ad oggetto "*Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività*", stabilisce che "*in funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili*".

Il citato articolo 11, inoltre, prescrive che l'accertamento in parola venga effettuato sulla base di criteri e modalità per la revisione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, in attuazione dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente i criteri e le modalità di revisione dei bilanci delle predette aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione Veneto con DGR n. 1412/2012 ha indetto la gara d'appalto, per l'affidamento, per il biennio 2012-2013, del Servizio di Revisione volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto, dell'IRCCS I.O.V. e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

La gara per tutti i 24 Enti del SSR e per l'IZSVE, è stata aggiudicata a 2 RTI - KPMG, PWC, MAZARS - E&Y, D&T, BDO.

L'obiettivo principale dell'attività di revisione è stato l'individuazione dei punti di miglioramento dei processi amministrativi e contabili.

Gli esiti dell'attività di revisione sui bilanci 2012 e 2013, considerato l'entrata in vigore del d. lgs. 118/11, che ha visto un sostanziale cambiamento dei principi contabili di rifermento per gli Enti sanitari, hanno comunque evidenziato una qualità delle procedure contabili delle Aziende del SSR soddisfacente, con punte anche elevate di qualità contabile ed amministrativa ed altre situazioni che necessitano di percorsi di miglioramento.

Ciò premesso

CONSIDERATO che il Percorso Attuativo della Certificabilità, previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute con i DD.MM. del 17/09/2012 e del 1/03/2013, è un percorso "finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci", come previsto dall'art.2 del D.M. del 17 settembre 2012 dove con certificabilità si intende la regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo-contabili che ponga gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nella condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni contabili.

CONSIDERATO che con DGR n.17/2015 è stato istituito un Tavolo Permanente a supporto della gestione delle criticità emerse in sede di Revisione Volontaria di Bilancio Esercizio 2013 nelle Aziende ed Istituti del SSR con lo scopo di proporre un progetto per lo sviluppo dell'attività di Revisione Contabile di Bilancio anche in vista del proseguimento dei Percorsi Attuativi della Certificabilità e assicurare un monitoraggio delle attività nel tempo.

CONSIDERATO che come riportato nell'Allegato A della citata DGR 757/2015, l'output richiesto è un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire l'applicazione ai Bilanci dei principi contabili stabiliti dal D.L.gs 118/2011 e dalle casistiche applicative emanate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze finalizzato a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie. Le aree oggetto di analisi sono così individuate: Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti e correlati Ricavi, Disponibilità Liquide, Patrimonio Netto, Debiti e correlati Costi, tenuto conto di quanto formulato dal Tavolo Permanente.

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione dei progetti è stato fissato per lunedì 13 Luglio u.s. . Entro tale scadenza, è giunto alla Sezione Programmazione Risorse Finanziarie tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, un solo progetto dell'Azienda Ulss 12, inviato in data 10/07/2015. Successivamente, come previsto dalla Dgr n. 757/15 - art.6 **Allegato A** - , il Direttore dell'Area Sanità e Sociale, con decreto n. 225/2015, ha provveduto a nominare i componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti presentati.

La Commissione si è riunita il giorno 3 Settembre u.s. a Venezia alle ore 15:00 presso Palazzo Molin; dalla lettura del verbale dell'incontro, risulta che la sommatoria delle singole valutazioni date ai sette criteri presi a riferimento (Dgr n. 757/15 - **Allegato A** - art. 6) ha portato ad una valutazione complessiva di 55/70.

In ragione di questo, viene ammesso al finanziamento regionale per la predisposizione del Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci per tutte le Aziende Sanitarie del SSR Veneto, l'Azienda Ulss 12 Veneziana.

Si ricorda che la fonte di finanziamento è reperibile dalle risorse previste nel Fondo Sanitario Regionale finalizzata all'erogazione dei LEA. In particolar modo, il finanziamento all'Azienda Ulss 12 Veneziana si configura nelle fattispecie di finanziamento a funzione ai sensi del d.lgs n. 502/92, da gestire con le modalità previste dal decreto del Responsabile GSA n. 5 del 09/05/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006)

Vista la Legge n. 67/1988;

Visto il D.Lgs.. 118 del 23 giugno 2011;

Visto il D.Lgs. n. 39/2010;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 58/1998;

Visto il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i.

Visto il D.M. 1 marzo 2013

Visto il D.M. del 17 settembre 2012

Visto il D.M. del 18 gennaio 2011;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la DGR 17/2015

Vista la DGR 1412/2012

Vista la DDR 225/2015

Vista la DDR 67/2014

Vista la DDR n. 22/2013 - n.27/2013- n.28/2013- n.158/2013- n.166/2013- n.204/2013- n.238/2013- n.243/2013

Viste le D D.G.R. n. 4206/2008, n. 2492/2010, n. 3450/2010; n. 1379/2011; n. 2370/2011; n. 442/2012.

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare il finanziamento di euro 140.000,00 (centoquarantamilaeuro) per la realizzazione del progetto in merito alla predisposizione del Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci per tutte le Aziende Sanitarie del SSR Veneto all'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, con le seguenti modalità:

- Euro 42.000,00 (30%) sarà erogato nelle modalità del Finanziamento a Funzione come previsto dal decreto del Responsabile della GSA n. 5 del 09/05/2014 nel corrente esercizio;
- Euro 98.000,00 (70%) al completamento del Progetto.

3. di incaricare il Direttore Generale della Area Sanità e Sociale della convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato A del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

4. che la durata temporale massima prevista per l'esecuzione del progetto è di nove mesi, dal momento in cui avviene la firma della Convenzione tra le parti;

5. di incaricare la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell'esecuzione del presente atto, mediante successivi provvedimenti.

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1328 del 09 ottobre 2015** pag. 1/3

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE DEL VENETO

codice fiscale n. 80007580279 rappresentata …….nato …….. e domiciliato ……., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di ……..

E L'AZIENDA ULSS 12 "VENEZIANA"

codice fiscale n……, rappresentata dal …….., nato a ……, e domiciliato …… il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto …….. .

PREMESSO CHE

Le crescenti aspettative di salute individuali, il progresso scientifico e tecnologico, l'aumento della popolazione anziana da una parte e la necessità, dall'altra, di contenere e di controllare la spesa sanitaria pubblica, destinata ad un incontrovertibile aumento, impongono al Sistema Socio Sanitario Regionale di adottare continue nuove strategie con l'obiettivo di migliorare l'economicità della gestione organizzativa delle Aziende Sanitarie regionali che hanno il compito di erogare salute. In questo contesto, la garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse trovano il loro soddisfacimento anche attraverso l'adozione di iniziative e disposizioni volte a razionalizzare i processi amministrativo-contabili, a tal proposito, con la Dgr. n.757/2015 si è provveduto ad indire un Bando di Ricerca in Sanità Finalizzata alla predisposizione di un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali.
A valle del procedimento, è risultato aggiudicatario del Bando il progetto presentato dall'Ulss 12 Veneziana.
Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

**ARTICOLO 1**
*Finalità della convenzione*

Ai sensi dell'articolo 15 della L.R. N. 5/2001 e nel quadro delle politiche di sviluppo e progresso nell'ambito dell'area socio – sanitaria, la Regione promuove la presente Ricerca Finalizzata quale azione strumentale per il perseguimento della Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regione del Veneto.

**ARTICOLO 2**
*Oggetto della convenzione*

Il documento conclusivo dell'attività di Ricerca Finalizzata dovrà essere un Manuale Regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire l'applicazione ai Bilanci dei principi contabili stabiliti dal D.L.gs 118/2011 e dalle casistiche applicative emanate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze finalizzato a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie. Le aree oggetto di analisi sono così individuate: Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti e

correlati Ricavi, Disponibilità Liquide, Patrimonio Netto, Debiti e correlati Costi, tenuto conto di quanto formulato dal Tavolo Permanente.

**ARTICOLO 3**
*Modalità di realizzazione dell'accordo*

L'accordo si sostanzia attraverso l'esecuzione del progetto presentato ed avrà una durata temporale massima di nove mesi dal momento della firma della presente convenzione. L' Ulss 12 Veneziana si impegna ad un rilascio in progress del lavoro svolto. I risultati saranno oggetto di specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 4**
*Pubblicazioni*

Eventuali pubblicazioni (su riviste, siti web, ecc.) o utilizzo in occasione di convegni, congressi, seminari, da parte dell'Ulss 12 Veneziana dei risultati derivanti dall'esecuzione degli specifici progetti di cui al precedente Art. 3, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 5**
*Durata dell'accordo*

Il presente accordo ha una validità di nove mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale proroga dovrà essere preventivamente autorizzata, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 6**
*Copertura finanziaria*

A fronte dei i costi sostenuti per l'esecuzione della progettualità di cui all'art. 3, l'Ulss 12 Veneziana riceverà un finanziamento a funzione definito in sede di riparto delle risorse LEA.

**ARTICOLO 7**
*Privacy*

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 8**
*Risoluzione*

Nel caso di grave violazione degli obblighi gravanti sull'una o sull'altra parte, di cui alle clausole precedenti, la convenzione si risolverà di diritto ove la parte interessata dichiari all'altra con lettera raccomandata A.R. , la violazione commessa e la volontà di avvalersi della presente clausola.

**ARTICOLO 9**
*Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

**ARTICOLO 10**
*Clausola arbitrale*

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno, in prima istanza, deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo; solo successivamente e a fronte di un esito non positivo dell'arbitrato, si procederà ad interpellare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto
Venezia,

Azienda Ulss n. 12
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben

Regione del Veneto
Il Direttore Generale
Dr. Domenico Mantoan

(Codice interno: 308845)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1329 del 09 ottobre 2015

**DGR 764/2015. Assegnazione del finanziamento all'Ulss n° 9 di Treviso.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento, a seguito del verbale della commissione di valutazione, assegna all'Ulss n° 9 di Treviso, il finanziamento per la realizzazione dei modelli procedurali standard di processo per l'implementazione della gestione del governo del rischio e dei controlli nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 995/2012, la Regione del Veneto ha definito un percorso per l'implementazione del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (d'ora in poi SSR), al fine di affrontare e gestire le molteplici tipologie di rischio derivanti sia da fattori endogeni che esogeni alle Aziende, che devono essere conosciuti, analizzati, monitorati e gestiti in quanto, se trascurati o affrontati inadeguatamente, possono impattare sul grado di raggiungimento degli obiettivi istituzionali ovvero intaccare il patrimonio aziendale. Con i successivi provvedimenti di Giunta (DGR n. 501/2013 e DGR n. 777/2014) si è provveduto a rendicontare i risultati raggiunti nei vari periodi e pianificato le attività successive.

Il percorso che ha accompagnato il triennio (2012-2014) è così sintetizzabile:

1.sviluppo di approccio per processi, integrativo rispetto alla visione dell'organizzazione dell'azienda basata su "funzioni gerarchiche", al fine di privilegiare una visione traversale, focalizzata sulla sequenza delle attività e sui risultati attesi;

2.riduzione dei rischi amministrativo - contabili presenti nei cinque processi prioritari che ogni azienda/istituto del SSR ha analizzato nei percorsi formativi svolti mediante l'analisi, l'identificazione e la qualificazione dei rischi e lo sviluppo dei piani di contenimento;

3.misurazione del miglioramento - in termini di efficacia ed efficienza - di ogni processo analizzato attraverso lo sviluppo di azioni di miglioramento, pensate e sviluppate da ciascuna azienda per ogni processo oggetto d'analisi.

Il lavoro svolto ha consentito anche di mettere a fattor comune le migliori pratiche ed esperienze aziendali per la riduzione del rischio amministrativo - contabile, sviluppando, parallelamente tra gli attori del sistema, una rilevante "cultura del rischio e dei controlli".

Premesso ciò, e volendo procedere alla riprogrammazione delle attività che si andranno a svolgere nel triennio 2015/2017, è stato costituito con decreto n. 21 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 28 Gennaio 2015, un Gruppo di Lavoro permanente a supporto della gestione del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del SSR.

Considerando che l'elevato numero di attori presenti nel SSR, unito alle molteplici tipologie di procedure prodotte, hanno fatto emergere evidente il bisogno di avviare un processo di sistematizzazione del sistema mediante l'omogeneizzazione delle procedure prodotte e l'individuazione delle aree dei processi dove trovano allocazione gli indici di rischio più elevati, con DGR n. 764/2015 si è provveduto, tra le altre cose, ad indire un Bando di Ricerca in Sanità per la realizzazione di modelli procedurali standard di processo.

Come riportato nell'**Allegato A** della citata DGR n. 764/15, l'output richiesto è un manuale costituito dai diversi modelli procedurali standard di processo, che siano di fatto, espressione di sintesi del lavoro fatto fino a qui dalle Aziende del SSR a supporto nella gestione del governo del rischio e dei controlli nel SSR. I processi oggetto d'analisi saranno quelli sviluppati nel triennio 2012-2014 dalle Aziende ed Istituti del SSR nell'ambito del percorso regionale "Sviluppo del Sistema di Controllo Interno" e saranno indicati dal Gruppo di Lavoro di concerto con il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è stato fissato per lunedì 13 Luglio u.s. . Entro tale scadenza, sono giunti alla Sezione Programmazione Risorse Finanziarie tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, due progetti rispettivamente dall'Ulss n. 9 di Treviso, inviato in data 10/07/2015 e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, inviato in data 13/07/2015. Successivamente, come previsto dalla Dgr n. 764/15 - art.6 **Allegato A** - , il Direttore dell'Area Sanità e Sociale, con decreto n.224 del 04 Agosto u.s., ha provveduto a

nominare i componenti della Commissione per la valutazione dei Progetti presentati.

La Commissione si è riunita il giorno 11 Agosto u.s. a Venezia alle ore 12:00 presso Palazzo Molin; dalla lettura del verbale dell'incontro, reperibile presso la segreteria della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, risulta che ad ogni singolo progetto sia stato attribuito un punteggio (score) che va da 0 (zero) a 70 (settanta), che di fatto risulta essere la sommatoria delle singole valutazioni date ai sette criteri presi a riferimento (Dgr n. 764/15 - **Allegato A** - art. 6). A valle di questa valutazione, la Commissione ha provveduto a predisporre la seguente graduatoria per l'ammissione dei progetti al finanziamento:

1. Ulss 9 Treviso: 56/70

2. Azienda Ospedaliera di Padova: 30/70.

L'assegnazione del finanziamento è vincolato al recepimento, da parte dell'Ulss 9 di Treviso, di alcune prescrizioni rilevate in sede di valutazione dalla Commissione in merito all'implementazione di alcuni aspetti presenti nel Progetto e portati a conoscenza dell'Ulss con nota n. 364763 del 11 Settembre del 2015.

L'Ulss 9 di Treviso con nota n.110674 del 16/09/2015, ha provveduto al recepimento delle prescrizioni indicate provvedendo all'invio alla Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR del Progetto rivisto nei punti indicati.

Ciò considerato , viene ammesso al finanziamento regionale per la predisposizione dei modelli procedurali standard di processo, il progetto proposto dal Direttore Generale dell'Ulss 9 di Treviso.

Si ricorda che la fonte di finanziamento è reperibile dalle risorse previste nel Fondo Sanitario Regionale finalizzata all'erogazione dei LEA. In particolar modo, il finanziamento all'Azienda Ulss 9 di Treviso si configura nelle fattispecie di finanziamento a funzione ai sensi del d.lgs n. 502/92, da gestire con le modalità previste dal decreto del Responsabile GSA n. 5 del 09/05/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 502/92;

Vista la DGR n. 995 del 05/06/2012;

Vista la DGR n. 501 del 16/04/2013;

Vista la DGR n. 777 del 27/05/2014;

Vista la DGR n. 764 del 14/05/2015;

Visto il decreto n. 21 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 28 Gennaio 2015;

Visto il decreto n. 224 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 04 Agosto 2015;

Visto il decreto n. 5 del Direttore della GSA del 09/05/2014;

Visto l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n°54 del 31/12/2012;

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare il finanziamento di euro 120.000,00 (centoventimilaeuro) per la realizzazione del progetto in merito alla predisposizione dei modelli procedurali standard di processo per l'implementazione della gestione del governo del rischio e dei controlli nelle aziende del sistema sanitario regionale all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, con le seguenti modalità:

- il 30%, pari ad euro 36.000,00 (trentaseimilaeuro), sarà erogato nelle modalità del Finanziamento a Funzione come previsto dal decreto del Responsabile della GSA n. 5 del 09/05/2014 nel corrente esercizio;
- il restante 70%, pari ad euro 84.000,00 (ottantaquattromilaeuro) al completamento del Progetto;

3. di incaricare il Direttore Generale della Area Sanità e Sociale della convenzione il cui schema è riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

4. che la durata temporale massima prevista per l'esecuzione del progetto è di anni due (24 mesi), dal momento in cui avviene la firma della Convenzione tra le parti;

5. di incaricare la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell'esecuzione del presente atto, mediante successivi provvedimenti;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1329 del 09 ottobre 2015** pag. 1/3

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE DEL VENETO

codice fiscale n. 80007580279 rappresentata …….nato …….. e domiciliato …….., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di ……..

E L'AZIENDA ULSS 9 "TREVISO"

codice fiscale n……, rappresentata dal …….., nato a ……, e domiciliato …… il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto …….. .

PREMESSO CHE

l'elevato numero di attori presenti nel Sistema Sanitario Regionale (SSR), unito alle molteplici tipologie di procedure prodotte durante il percorso formativo svolto dalle Aziende/Istituti del SSR nel triennio 2012-2014, hanno fatto emergere evidente il bisogno di avviare un processo di sistematizzazione del sistema mediante l'omogeneizzazione delle procedure prodotte e l'individuazione delle aree dei processi dove trovano allocazione gli indici di rischio più elevati, con la Dgr. n° 764/2015 si è provveduto, tra le altre cose, ad indire un Bando di Ricerca in Sanità per la realizzazione di modelli procedurali standard di processo.
A valle del procedimento, è risultato aggiudicatario del Bando, il progetto presentato dall'Ulss 9 di Treviso.
Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

**ARTICOLO 1**
*Finalità della convenzione*

Creazione di un manuale composto dai diversi modelli procedurali standard di processo, che siano di fatto, espressione di sintesi del lavoro fatto fino ad oggi dalle Aziende/Istituti del SSR a supporto nella gestione del governo del rischio e dei controlli nel SSR.

**ARTICOLO 2**
*Oggetto della convenzione*

Sviluppo di un modello procedurale standard di processo in relazione all'identificazione degli elementi distintivi e delle fasi dei processi unitamente alla valutazione dei rischi prioritari identificati per ogni processo assieme alla determinazione dei controlli per il contenimento del rischio. I processi oggetto d'analisi saranno individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale su proposta del Gruppo di lavoro permanente a supporto del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del SSR.

**ARTICOLO 3**

*Modalità di realizzazione dell'accordo*

L'accordo si sostanzia attraverso l'esecuzione del progetto presentato ed avrà una durata temporale massima di 24 mesi dal momento della firma della presente convenzione. L'Ulss 9 di Treviso si impegna ad un rilascio in progress del lavoro svolto. I risultati saranno oggetto di specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 4**
*Pubblicazioni*

Eventuali pubblicazioni (su riviste, siti web, ecc.) o utilizzo in occasione di convegni, congressi, seminari, da parte dell'Ulss 9 dei risultati derivanti dall'esecuzione degli specifici progetti di cui al precedente Art. 3, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 5**
*Durata dell'accordo*

Il presente accordo ha una validità di due anni (24 mesi) a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale proroga dovrà essere preventivamente autorizzata, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dal Direttore Generale della Area Sanità e Sociale.

**ARTICOLO 6**
*Copertura finanziaria*

A fronte dei i costi sostenuti per l'esecuzione della progettualità di cui all'art. 3, l'Ulss 9 riceverà un finanziamento a funzione definito in sede di riparto delle risorse LEA.

**ARTICOLO 7**
*Privacy*

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 8**
*Risoluzione*

Nel caso di grave violazione degli obblighi gravanti sull'una o sull'altra parte, di cui alle clausole precedenti, la convenzione si risolverà di diritto ove la parte interessata dichiari all'altra con lettera raccomandata A.R. , la violazione commessa e la volontà di avvalersi della presente clausola.

**ARTICOLO 9**
*Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

**ARTICOLO 10**

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1329 del 09 ottobre 2015** 

*Clausola arbitrale*

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno, in prima istanza, deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo; solo successivamente e a fronte di un esito non positivo dell'arbitrato, si procederà ad interpellare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto
Venezia,

| | |
|---|---|
| Azienda Ulss n. 9 | Regione del Veneto |
| Il Direttore Generale | Il Dirigente |
| …….. | ……. |

(Codice interno: 308848)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1331 del 09 ottobre 2015

**Individuazione di due componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della società pubblico privata Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo (Bl) oggetto di sperimentazione gestionale.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| con il presente provvedimento vengono individuati i due componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della società mista pubblico privata "Istituto Codivilla Putti" di Cortina d'Ampezzo (Bl). |

L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 740/1999 ha previsto che l'Ospedale di Cortina d'Ampezzo (Bl) divenisse sede di sperimentazione gestionale con la costituzione di una società mista avente quale socio di minoranza l'Azienda Ulss n. 1 di Belluno - ai sensi dell'art. 9 bis del Dls n. 502/1992 - progetto avviato con la successiva DGR n. 884/2002.

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016 di cui alla L. R. n. 23/2012 ed all'adozione della DGR n. 2122/2013 che ha definito le schede di dotazione ospedaliera, con la deliberazione n.286/2014 la Giunta regionale ha determinato la cessazione della sperimentazione gestionale presso l'ospedale di Cortina.

Successivamente il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 33 del 22 ottobre 2014, il cui art. 4 contiene disposizioni in ordine all'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina, autorizzando in particolare l'Azienda Ulss n. 1 a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata "Istituto Codivilla Putti di Cortina spa" per la gestione dell'Ospedale specialistico interregionale, sino all'individuazione di nuove forme di gestione con termine fissato al 29 aprile 2017, disposizioni queste recepite poi dalla DGR n. 570/2015.

Atteso quanto sopra, con nota prot. n. 334474 del 17 agosto 2015, l'Azienda Ulss n. 1 ha informato la Regione che stanti le dimissioni presentate dai componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della sopra citata società in data 27 luglio 2015, con il conseguente venir meno dei tre quinti del consiglio, lo stesso organo deve ritenersi automaticamente decaduto.

Considerata la previsione di legge in merito alla scadenza della sperimentazione gestionale per il 2017, l'Azienda Ulss n. 1 da conto nella predetta nota che il Consiglio di Amministrazione dimissionario - peraltro nella medesima seduta del 27 luglio portato da cinque a tre componenti come previsto dall'art. 6 della L. R. 39/2013 - ha manifestato la disponibilità a continuare ad operare, sia pur in regime di amministrazione ordinaria, fino all'individuazione del nuovo organo.

Premesso quanto sopra ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. R. n. 43/2012, si ritiene di procedere ad individuare i due componenti di parte pubblica del Consiglio di Amministrazione della società mista pubblico privata "Istituto Codivilla Putti", scegliendoli tra pubblici dipendenti, in possesso di esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, nel rispetto anche della previsione normativa relativa alla parità di genere.

Pertanto, si propone di indicare quali componenti del consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in ragione anche dell'adeguata esperienza in relazione alla carica da ricoprire come da *curriculum* in atti, i seguenti soggetti:

- avv. Franco Botteon, dirigente responsabile Settore personale SSR
- avv. Maria Antonietta Greco, dirigente responsabile del Settore relazioni socio- sanitarie

Si precisa che l'efficacia della nomina è condizionata, al momento dell'accettazione dell'incarico, dalla presentazione della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 8.4.2013 n. 39.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

- Vista la L.R. 22 ottobre 2014, n.33;

- Vista la L.R. 23 novembre 2012 n. 43;

- Viste le DGR n. 844/2002, 2122/2013, 570/2015

- Visto il DPR n.251/2012;

- Visto il D. Lgs. n. 39/2013;

- Visto l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. 54/2012

delibera

1. di dare atto che con la DGR n. 570/2015 in attuazione delle previsioni della legge regionale n. 33/2014, l'Azienda Ulss n. 1 mantiene la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata "Istituto Codivilla Putti di Cortina spa" per la gestione dell'Ospedale specialistico interregionale, sino all'individuazione di nuove forme di gestione con termine fissato al 29 aprile 2017;

2. di prendere atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Codivilla Putti di Cortina (Bl), decaduto stanti le dimissioni dei componenti di parte pubblica, opererà fino alla nomina del nuovo organo e che l'Azienda Ulss n. 1 ha chiesto alla Regione del Veneto l'individuazione dei due consiglieri di parte pubblica;

3. di nominare, per l'effetto, ai sensi della legge regionale 43/2012, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo (Bl) i seguenti soggetti:

- avv. Franco Botteon, responsabile Settore personale SSR
- avv. Maria Antonietta Greco, responsabile Settore relazioni socio-sanitarie

4. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata, al momento dell'accettazione dell'incarico, dalla presentazione della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 8.4.2013 n. 39

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 308849)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1332 del 09 ottobre 2015

**Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Azienda ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento dispone l'assegnazione di Euro 7.317.569,18 alle Aziende ULSS per la realizzazione dei primi interventi urgenti di adeguamento alla normativa antincendio. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13/09/2012, convertito con L. n. 189 del 08/11/2012, disponeva che *"Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio"*.

Sempre il citato comma 2 stabiliva che il "*A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (( pubbliche ))...."*

In attuazione della norma si è proceduto con la delibera CIPE in data 08/03/2013 (G.U. n. 166 del 17/07/2013), che ha provveduto a ripartire, sullo stanziamento di Euro 1 mld recato dall'art. 2 comma 69 della legge finanziaria 2010 per la prosecuzione del programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, una quota pari a Euro 90 mln destinata esclusivamente all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie esistenti; alla Regione Veneto è stato assegnato l'importo di Euro 7.317.569,18.

Successivamente, con Decreto Ministeriale del 19/03/2015 (G.U. del 25/03/2015) è stato approvato l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al precedente decreto ministeriale 18 settembre 2002.

In sintesi, il DM prevede per le strutture esistenti, entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso, l'approvazione di un programma delle opere urgenti per l'adeguamento dell'attività alla nuova disciplina normativa ed entro i successivi nove anni, la certificazione attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del DM 18/09/2002.

Il citato DM prevede la suddivisione delle strutture nelle seguenti tipologie:

1) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto;

2) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq;

3) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq;

Sempre il citato DM prevede l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi entro i primi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella G.U., avvenuta il 25 marzo 2015, per le strutture ospedaliere e quelle territoriali con superficie superiore a 1000 mq ed antro 6 mesi per le strutture con superficie superiore a 500 mq e inferiore a 1000 mq a cui deve contestualmente essere presentato il progetto per la valutazione degli adeguamenti, che dovranno avvenire nei successivi nove anni, sulla base dei programmi triennali di investimento.

Il quadro generale attuale presenta le presenti specificità:

a) Molte strutture sono dotate del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato con il DM 18/09/2002 e quindi non sono soggette al presente provvedimento (nuovi ospedali di Mestre, Santorso, Este-Monselice, Piastra chirurgica di Borgo Trento (Verona), ospedali di Castelfranco e Montebelluna, ospedale di Belluno....etc);

b) Con l'entrata in vigore del DPR n. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" viene introdotto l'obbligo dell'esame progetto anche per le strutture sanitarie con superficie superiore ai 500 mq.;

c) La presentazione dei progetti ai Vigili del Fuoco, con la nuova normativa, ancorché meno impattante sotto il profilo economico rispetto alla norma del 2002, comporta un vincolo ed un obbligo esecutivo nei nove anni previsti per l'adeguamento.

A tal fine, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive ha predisposto un documento (**allegato A** al presente provvedimento) che coordina la metodologia per la presentazione dei progetti ai comandi dei VVF, disciplinando il rapporto tra gli interventi eseguiti e quelli da eseguire con l'obiettivo di definire le risorse necessarie per dare compimento all'intero programma.

Risorse che possono già essere stimate tra i 60 e 65 milioni di euro per il piano novennale e che, comunque, devono essere reperite tra le risorse dello Stato in attuazione alla L. n. 189/2012.

L'**allegato B** al presente provvedimento dispone infine la ripartizione dei fondi disponibili con il duplice criterio di:

1) Finanziare prioritariamente le opere urgenti di adeguamento per quelle strutture che finora non erano mai state soggette alla specifica normativa antincendio e cioè quelle superiore ai 500 mq (distretti e poliambulatori) e quindi più urgenti nel processo di messa a norma;

2) In secondo luogo, per le rimanenti strutture, finanziare le opere di minima richieste dal DM per poter accedere alla procedura e quindi realizzare gli interventi prescritti per il primo anno con la precisazione che non sono state inserite all'interno dell'allegato quelle Aziende ULSS che sono caratterizzate da contratti di concessioni o di promotore finanziario in atto, in quanto l'obbligo di rispetto della norma, e pertanto anche del finanziamento dei relativi lavori di adeguamento, ricade contrattualmente su quest'ultimi.

E' in corso di emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, una circolare esplicativa contenente gli schemi delle domande che le Regioni dovranno approvare contestualmente all'approvazione del relativo programma di utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE nel 2013 per poi procedere con la predisposizione e la firma dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/88.

Con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione degli **allegati A e B** relativi al programma di adeguamento antincendio delle Aziende ULSS e Ospedaliere ed il contestuale invio al Ministero della Salute con le modalità previste dall'Accordo per le procedure tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le indicazioni che le Aziende ULSS dovranno seguire, esplicitate nell'**allegato A** al presente provvedimento recante "Documento di coordinamento e disciplina della metodologia per la presentazione dei progetti ai comandi dei VVF";

2. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il programma di adeguamento antincendio, di cui all'**allegato B** al presente provvedimento per farne parte integrante, con l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 7.317.569,18 di cui ai fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 ed alla delibera CIPE 08/03/2013 negli importi assegnati alle singole Aziende;

3. Di inviare il presente documento, unitamente all'**allegato B**, al Ministero della Salute per l'avvio delle procedure di utilizzo dei fondi di cui al punto 2, con le modalità previste dall'Accordo per le procedure tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

4. Di dare atto che i dati degli interventi programmati e finanziati verranno inseriti e validati nell'applicativo Osservatorio degli investimenti in sanità dalla struttura regionale competente;

5. Di dare mandato alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive dell'esecuzione del presente atto e in particolare, successivamente al Decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, dei provvedimenti di accertamento della nuova entrata e di impegno della relativa spesa nei rispettivi capitoli di bilancio regionale;

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

# ALLEGATOA alla Dgr n. 1332 del 09 ottobre 2015



**INDICAZIONI PER LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL D.M. 19/03/2015: "AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL DECRETO 18 SETTEMBRE 2002."**

Premesse

L'entrata in vigore del DM 19.03.2015 determina la necessità di individuare dei riferimenti e fissare alcuni aspetti del procedimento per definire gli adempimenti amministrativi da porre in essere nei termini definiti dal DM., in coerenza con le altre norme di settore.

In particolare il primo aspetto da mettere in evidenza per le strutture ospedaliere è che, in base al DM, possono essere intraprese due strade distinte per accedere alla nuova norma:

- la prima di tipo "orizzontale" che consente di procedere all'adeguamento per singoli adempimenti successivi (art. 2, comma 1)
- la seconda per "lotti", laddove vi siano le condizioni di "*autonomia di funzionamento (del lotto) in termini di vie d'esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni*" (art. 2, comma 2)

Nel concreto queste due procedure, in presenza di esami progetto approvati, possono sovrapporsi; quindi è necessario determinare i punti per rendere coerente la scelta da parte dell'Azienda, con i concetti di sicurezza espressi dal citato DM.

Si tenga presente che l'applicazione del DM, che prevede un minor impatto in termini di interventi strutturali, ha come contraltare l'attivazione di specifiche squadre antincendio, con conseguenti costi gestionali.

E' altrettanto vero che l'accesso ad entrambe le procedure, così come l'opzione di non accedervi per completare l'adeguamento in base all'esame progetto approvato (art.5), prevede come primo adempimento (entro 12 Mesi) la presentazione di una SCIA attestante il rispetto di una serie di requisiti (di cui all'art. 1, lett b) del citato DM)

Infine si ricorda che il DM prevede la presentazione della SCIA anche per le strutture ambulatoriali (art. 3) secondo le modalità e le tempistiche individuate al comma 1 e 2 ( entro 6 Mesi per strutture tra i 500mq e i 1000 mq) e al comma 3 e 4 (entro 12 Mesi sopra i 1000 mq)

Diventa pertanto indispensabile, al fine delle attestazioni richieste, definire innanzitutto la validità giuridica delle certificazioni, collaudi, dichiarazioni prestazionali dei materiali e delle tecnologie impiegate per realizzare un edificio e per farlo è opportuno fornire alcune precisazioni.

## I. Il concetto di agibilità

Il primo aspetto interessa la definizione del concetto di agibilità normato dal – DPR 380/2001, art. 24 commi 1 e 2:

> *"1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.*
>
> *2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:*
>
> *a) nuove costruzioni;*
>
> *b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;*
>
> *c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1."*

Al di fuori di tale fattispecie la normativa non prevede la revisione dell'agibilità.

I collaudi che certificano le opere realizzate secondo il progetto ed eventuale aggiornamento sono quelli previsti dalla normativa italiana di settore, che deve essere rapportata alla definizione della norma europea, (prima dell'Allegato B del D.P.R. 21/04/1993 e ora dell'Allegato I del Regolamento UE 305/2011 del 9/03/2011, entrato in vigore il 1/7/2013):

> *"Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata."*

Pertanto, le caratteristiche previste ai punti 1-2-3-4-5-6-7 del citato allegato I, così come certificate al momento della loro esecuzione secondo le modalità della norma italiana di riferimento, rimangono immutate finché non venga attuato un intervento importante che ne modifichi la costituzione.

*Quindi, è indispensabile che il punto di partenza del piano di adeguamento alla nuova normativa sia esclusivamente la documentazione tecnica di agibilità, certificata con la norma vigente al momento della costruzione dell'edificio in questione, individuando il percorso tecnico, normativo ed economico per raggiungere gli obiettivi di sicurezza stabiliti dal DM.*

**II. Raccordo temporale tra normativa tecnica e normativa di sicurezza**

Il concetto di agibilità sopra esposto deve essere confrontato con la "storia" della normativa antincendio, che ha determinato, in ossequio al D.M. 18.09.2002, la produzione di elaborati e progetti e relativi interventi: molti realizzati, altri in fase di realizzazione, altri solo progettati.

Il nuovo decreto 19.03.2015 prevede la possibilità di completare le opere secondo la normativa precedente (D.M. 18.09.2002), ovvero di optare per la nuova norma, senza però stabilire limiti o criteri della scelta.

Quindi, il primo documento tecnico da predisporre è l'analisi dello stato dell'arte rispetto alle procedure antincendio, che raccordi le agibilità in essere con la necessità di una loro rideterminazione per ottemperare nel tempo alle nuove norme.

Il lavoro ricognitivo deve produrre un'elaborazione così articolata (facendo riferimento alle aree previste nel D.M. 19/3/2015: A-B-C-D-E-F e al/i progetto/i esaminato/i dai VVF):

- aree adeguate in base al D.M. 18/9/2002;
- aree nelle quali sono in corso lavori di adeguamento al D.M. 18/9/2002;
- aree non ancora adeguate al progetto esaminato.

Per queste ultime è quindi importante che siano individuati i criteri secondo i quali optare per il nuovo regime o completare il progetto in essere.

Ciò è possibile procedendo ad una verifica ed un aggiornamento del progetto esaminato sulla base delle nuove prescrizioni del D.M. 19/3/2015.

Dovranno quindi essere evidenziati gli aspetti tecnici, economici, temporali, gestionali, che determinano la scelta di accedere alla nuova procedura, secondo una delle due strade soprarichiamate (art. 2 comma 1 o art. 2 comma 2 del DM 19.03.2015) o, in alternativa, decidere di completare l'adeguamento già approvato (art. 5 del DM).

# ALLEGATOA alla Dgr n. 1332 del 09 ottobre 2015



PROCEDURA METODOLOGICA PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

| 1 | ELENCO DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO |
|---|---|

Elenco documenti presentati al Comando dei Vigili del Fuoco in attuazione al D.M. 18/09/2002

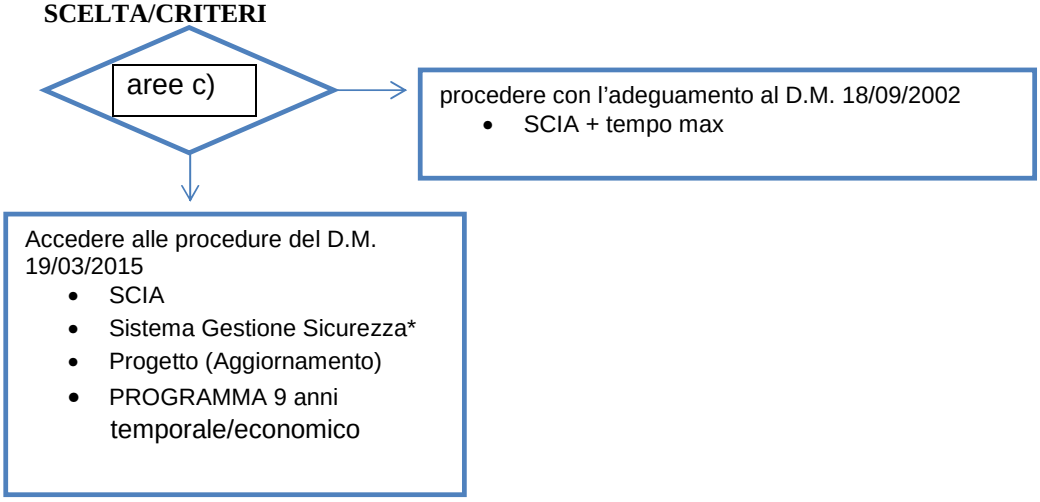
| 2 | INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLA TOPONOMASTICA DEGLI EDIFICI |
|---|---|

Planimetria generale della struttura

| 3 | INDIVIDUAZIONE PER OGNI EDIFICIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLE AREE RISPETTO ALL'ADEGUAMENTO AL D.M. 18/09/2002: |
|---|---|

a) aree adeguate in base al D.M. 18/9/2002 (descrizione e posizione in planimetria);
b) aree nelle quali sono in corso lavori di adeguamento al D.M. 18/9/2002;
c) aree non ancora adeguate al progetto esaminato.

**SCELTA/CRITERI**




**SISTEMA GESTIONE SICUREZZA**
Visto il disposto di cui al TITOLO V del DM per il calcolo dei componenti aggiuntivi della squadra antincendio, risulta prioritario provvedere quanto prima alla realizzazione dell'impianto di rivelazione ed allarme.

| 4 | INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADEGUARE AL D.M. 19/03/2015 (RISULTANTI DALLA SCELTA DI CUI AL PUNTO 3) |
|---|---|

Planimetrie delle aree da adeguare al D.M. 19/03/2015

| 5 | VERIFICA E AGGIORNAMENTO PROGETTO AL D.M.19/03/2015 |
|---|---|

- Aree A-B-C-D-E-F
- Compartimenti
- Superfici

- Corridoi
- REI

| | |
|---|---|
| **6** | **SCELTA TRA APPLICAZIONE ART. 2 COMMA 1 (ADEGUAMENTO PER PUNTI) O ART. 2 COMMA 2 (ADEGUAMENTO PER LOTTI)** |

Mediante due verifiche (per l'adeguamento per lotti – art. 2 comma 2):

1) Il progetto deve esplicitare per ogni lotto l'autonomia di funzionamento in termini di vie d'esodo, presidi e impianti antincendio e idonee compartimentazioni; deve inoltre individuare l'ubicazione di ciascun lotto e la relativa gestione della sicurezza
2) Programma nei 9 anni (almeno il 30% della superficie entro 3 anni, 70% entro 6, 100% in 9anni).

**Allegato B Dgr n. del** pag. 1 /1

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1332 del 09 ottobre 2015

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

### ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

**RIPARTO FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA 8 MARZO 2013**

| Azienda ULSS/OSP. | Importo per ospedali | Importo per strutture territoriali | Totale finanziamento assegnato |
|---|---|---|---|
| 1 - BELLUNO | 112.890,16 | € 24.000,00 | 136.890,16 |
| 2 - FELTRE | 396.000,00 | € 4.000,00 | 400.000,00 |
| 3 - BASSANO DEL GRAPPA | 51.700,00 | € 152.000,00 | 203.700,00 |
| 4 - THIENE | - | € 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5 - ARZIGNANO | 13.600,00 | € 65.000,00 | 78.600,00 |
| 6 - VICENZA | 420.000,00 | € 10.000,00 | 430.000,00 |
| 7 - PIEVE DI SOLIGO | 362.640,00 | € 83.000,00 | 445.640,00 |
| 8 - ASOLO | - | € 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9 - TREVISO | - | € 127.000,00 | 127.000,00 |
| 10 - SAN DONA' DI PIAVE | 202.241,00 | € 67.000,00 | 269.241,00 |
| 12 - VENEZIA | - | € 150.000,00 | 150.000,00 |
| 14 - CHIOGGIA | 84.600,00 | € 105.000,00 | 189.600,00 |
| 15 - CITTADELLA | 48.344,02 | € 20.000,00 | 68.344,02 |
| 16 - PADOVA | 600.000,00 | € 600.000,00 | 1.200.000,00 |
| 18 - ROVIGO | 188.094,00 | € 207.000,00 | 395.094,00 |
| 19 - ADRIA | 212.000,00 | € 0,00 | 212.000,00 |
| 20 - VERONA | 196.460,00 | € 800.000,00 | 996.460,00 |
| 21 -LEGNAGO | 356.000,00 | € 200.000,00 | 556.000,00 |
| 22 - BUSSOLENGO | 435.000,00 | € 0,00 | 435.000,00 |
| AZ. OSP. - PADOVA | 444.000,00 | € 0,00 | 444.000,00 |
| AZ. OSP. UNIV. INT. - VERONA | - | € 0,00 | - |
| ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | 390.000,00 | € 0,00 | 390.000,00 |
| | **€ 4.513.569,18** | **€ 2.804.000,00** | **€ 7.317.569,18** |

(Codice interno: 308850)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1333 del 09 ottobre 2015

**Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sulle proposte di aggiornamento del provvedimento del Ministro della Salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 4 luglio 2005, n. 123.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa Stato Regioni concernente il riparto dei fondi per l'erogazione dei pasti senza glutine e per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia.<br>Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La celiachia, o malattia celiachia, è una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale. E' causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica alcol-solubile di alcuni cereali quali grano, orzo, segale. Molti sono gli alimenti che contengono questi cereali, tra i più diffusi pane, pizza, pasta e biscotti.

Attualmente si stima che la condizione celiaca interessi circa l'1% della popolazione generale e che sia più frequente tra le donne (3 volte più che negli uomini). L'unica terapia al momento disponibile è la completa e permanente esclusione dalla dieta di tutte le possibili fonti di glutine, anche quelle nascoste. Normalmente la dieta priva di glutine provoca una rapida scomparsa dei sintomi e la remissione dell'atrofia dei villi della mucosa duodenale. Seguire una dieta senza glutine è necessario per prevenire le complicanze della celiachia.

Gli studi scientifici dimostrano che la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che mangiamo. È dunque importante dare la giusta rilevanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata dall'assunzione bilanciata dei vari nutrienti.Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l'energia quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell'organismo. Una giusta alimentazione è dunque determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, per poi proseguire durante l'infanzia e nelle fasi successive della vita. Una nutrizione equilibrata è, per esempio, direttamente legata a una buona salute materno-infantile, facilita i bambini nell'apprendimento, aiuta gli adulti ad essere più produttivi.

La Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" ed in particolare l'articolo 4, prevede che si debba garantire la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche, su richiesta dei soggetti che ne hanno il diritto, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale anche attraverso un sicuro accesso alla ristorazione collettiva.

Il Provvedimento del 16 marzo 2006, n. 2547, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha individuato i criteri per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della Legge n. 123/2005.

Il provvedimento del 16 marzo sopra indicato ha richiesto un adeguamento sia con riferimento agli importi che ai criteri di ripartizione degli stessi. Il Ministero della Salute, pertanto ha trasmesso il nuovo testo alle Regioni che hanno formulato osservazioni e proposte di modifica.

Nella seduta, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 30 luglio 2015 è stato approvato il documento sulle proposte di aggiornamento del provvedimento del Ministro della Salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 4 luglio 2005, n. 123.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene, pertanto, di recepire l'Intesa concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, adottata in sede di

Conferenza Stato-Regioni, del 7 maggio 2015 che è contenuta nell'**Allegato "A"** al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante. Tale Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R. n. 54/2012;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di recepire, per i motivi indicati in preambolo, l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sulle proposte di aggiornamento del provvedimento del Ministro della Salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 4 luglio 2005, n. 123, allegata al presente provvedimento **Allegato "A"** edi cui costituisce parte integrante;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/5




Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123.

Rep. Atti n. 145/CSR del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;

VISTO il provvedimento del 16 marzo 2006 recante "Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123" sancito in questa Conferenza;

CONSIDERATO che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agli importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;

VISTA la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe;

VISTA la nota del 9 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel corso le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica;



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 17 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico;

VISTO l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1.
Relazione annuale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui all'allegato I, contenente:
a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine;
b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine, risultanti dall'elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere alla formazione e all' aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della Legge 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti.
2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della Salute, in conformità al disposto dell'allegato II, capitoli A e B.
3. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme regionali, ai fini di una corretta ed equa ripartizione dei fondi stanziati, le attività di cui al comma 1, punto c, devono essere certificate dai Servizi SIAN dei Dipartimenti di prevenzione. E' ammessa anche l'autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore alimentare non può essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore del senza glutine.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verificare la congruità delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005.
5. Il Ministero della Salute ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già in suo possesso.
6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 3/5

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 2.
Criteri di ripartizione

1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005, tenuto conto della vigente disponibilità finanziaria nel bilancio dello Stato, sono ripartiti secondo i criteri di cui all'allegato II, capitoli A e B, parte integrante del presente accordo:

Capitolo A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5398 avente ad oggetto «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Capitolo B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5399 avente ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Art.3
Attività di coordinamento

Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione attraverso il Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla legge 123/2005, costituito con decreto direttoriale del 21 ottobre 2014, di concerto con rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

**ALLEGATO A Dgr n. del** pag. 4/5 ALL. A




**Allegato I - SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE**

CAPITOLO I – INTRODUZIONE E OBIETTIVI

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI EMANATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

CAPITOLO III – ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI

CAPITOLO IV – DATI

1. N° di celiaci distinti per sesso

| REGIONE | Maschi | Femmine | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | | | |

2. N° di celiaci distinti per età

| REGIONE | 6 m–1 anno | Fino a 3,5 anni | Fino a 10 anni | 11-18 anni | 19-40 anni | 41-65 anni | >65 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

3. N° mense che erogano pasti per celiaci

| REGIONE | Scolastiche* | Ospedaliere** | Pubbliche*** | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;
** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed a mense assistenziali pubbliche o convenzionate con il SSN;
*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a Amministrazioni, Enti o Istituti pubblici.

4. Formazione

| | |
|---|---|
| N° totale dei corsi* | |
| N° totale dei partecipanti a tutti i corsi | |
| N° medio di ore di formazione teorica per corso | |
| N° medio di ore di formazione pratica per corso | |
| N° medio di ore totali per ogni corso | |

*nel numero riportato saranno considerate, complessivamente, anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 5/5




**Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE**

**Capitolo A**

«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati

Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni.
2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

**Capitolo B**

«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.

Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti;
2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi;
3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso;
4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante;
5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ogni partecipante.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.



(Codice interno: 308852)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1334 del 09 ottobre 2015

**Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L per la sede operativa di Camponogara (VE) Via Roma n.25, Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura socio sanitaria Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, ubicata a Camponogara (VE) Via Roma n.25, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di rinnovo accreditamento del 15.1.2015 - prot. reg. n.23151/2015;<br>parere U.L.S.S. n.13 Mirano del 16.4.2015 prot. n. 32337/2015;<br>parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.4.2015 - prot. reg. n.175664/2015;<br>rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 28.5.2015, trasmesso con nota del 24.6.2015, prot. reg. n. 261196/2015. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatrici definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. con sede legale a Spinea (VE), Via Del Commercio n.4, è stata accreditata, con provvedimento giuntale n.92 del 31.1.2012 per l'unità d'offerta Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, sita a Camponogara (VE) Via Roma n.25 per una capacità recettiva pari a n.10

utenti.

In data 15.1.2015 la Cooperativa ha presentato richiesta di rinnovo dell'accreditamento per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la suddetta unità d'offerta per n.10 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;

D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 234 del 6.8.2015 è sta rinnovata l'autorizzazione alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. per la C.A. in oggetto per complessivi n.10 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.13 Mirano, con nota del 16.4.2015, ha comunicato che la suddetta Comunità Alloggio, con capacità recettiva pari a n.10 posti, è prevista nel Piano di Zona 2011-2015, documento di Ri-pianificazione anno 2014, la cui congruità con le vigenti disposizioni regionali è stata confermata con decreto della Direzione Servizi Sociali n.218 del 23.12.2014;
- il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 27.4.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 28.5.2015, conclusosi con il rilascio del seguente parere: "Il punteggio totale ponderato è risultato pari a 96,6%";
- il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 12 ha comunicato, con nota del 24.6.2015, di aver eseguito il controllo in merito alle incompatibilità dei titolari, soci, personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo presso la struttura riscontrando l'assenza di posizioni incompatibili;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta dell'8.7.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento per la C.A. in oggetto per n.10 posti come da proposta istruttoria.

Tutto ciò premesso si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. per la seguente unità d'offerta, per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio - Modulo di Base -

sede di Camponogara (VE), Via Roma n.25

capacità recettiva pari a n.10 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la DGR n.92 del 31.1.2012 di accreditamento della Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. per la Comunità Alloggio in oggetto;

- VISTA la domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale del 15.1.2015, n. prot. reg. 23151/2015, presentata dalla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L.;
- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 234 del 6.8.2015 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- Visto il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.13 Mirano del 16.4.2015 prot. n. 32337/2015;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.4.2015 - prot. reg. n.175664/2015;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 28.5.2015, trasmesso con nota del 24.6.2015, prot. reg. n. 261196/2015.
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta dell'8.7.2015;

delibera

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, l'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. per l'unità d'offerta Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, ubicata a Camponogara (VE), Via Roma n.25, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l'accreditamento già rilasciato con provvedimento giuntale n.92 del 31.1.2012 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento;

3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;

4. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;

6. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;

7. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.13 Mirano;

8. di notificare copia del presente atto alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. e di inviarne copia all'Azienda Ulss n. 13 Mirano nonché al Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 308808)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1335 del 09 ottobre 2015

**Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articolo 14. Precisazioni e direttive al fine dell'attività di vigilanza regionale.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento, si da atto che lo stato dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, seppure di nominale liquidazione, sia in realtà espressione di una successione in corso di continuità tra enti, come contemplata dalla legge regionale n. 37/2014 e successive modificazioni, e vengono fornite direttive al fine dell'attività di vigilanza regionale. |

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 5 dicembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che prevede tra l'altro la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura. Tale norma è stata modificata dall'art. 57 della legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

L'articolo 14 della medesima legge regionale n. 37/2014 reca le norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale, stabilendo tra l'altro che la Giunta regionale nomini un commissario liquidatore il cui compito è di assicurare la gestione ordinaria, provvedere alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redigere l'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

Inoltre, il medesimo articolo prevede che il commissario liquidatore, entro il termine massimo di centottanta giorni, al completamento dell'attività di liquidazione, presenti alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

Con DGR n. 681 del 29 maggio 2015, la Giunta regionale ha pertanto provveduto alla nomina del commissario liquidatore, stabilendo tra l'altro, nell'Allegato A, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, nonché le direttive concernenti la gestione ordinaria.

Risulta ora opportuno evidenziare che in relazione alla partecipazione dell'Azienda regionale a bandi comunitari, il commissario liquidatore ha rappresentato con nota protocollo n. 21561 del 24 settembre 2015 alcune difficoltà conseguenti all'applicazione di quanto previsto all'articolo 106 del Regolamento UE n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.

Nella sua nota, il commissario liquidatore evidenzia infatti che ″La documentazione amministrativa da presentare a corredo dei progetti, nella fase iniziale o in quella successiva alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento, prevede, però, che l'Azienda attesti l'insussistenza delle cause di esclusione (tra le quali lo stato di liquidazione) di cui all'articolo 106 del Reg. UE 966/2012. La ratio sottesa a tale normativa porterebbe ad escludere che la "liquidazione" che interessa Veneto Agricoltura possa coincidere con quella prevista quale causa di esclusione dalla norma citata, ma è pur vero che, almeno formalmente, l'attestazione richiesta potrebbe non corrispondere all'attuale situazione dell'Azienda″.

Per cercare di risolvere l'*impasse* relativa alla sottoscrizione di tale attestazione, il commissario liquidatore ha interpellato l'Avvocatura regionale, che con nota prot. n. 364899 dell'11 settembre 2015, ha espresso un parere in merito alla legittimazione del commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura a sottoscrivere domande di partecipazione a progetti europei, attestando l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 106 del Regolamento UE n. 966/2012.

Nella suddetta nota, allegata alla richiesta del Commissario liquidatore prot. n. 21561/2015, l'Avvocatura, dopo aver svolto una preliminare ricognizione su quale sia il significato attribuito dal diritto europeo al termine "liquidazione" afferma che ″l'ambito semantico-percettivo da riconoscere alla causa di esclusione dello stato di liquidazione vada circoscritto alle sole procedure liquidatorie di natura concorsuale″ ed evidenzia che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura ″pur non essendo stata sottoposta a una procedura di liquidazione coatta, nondimeno si trova in una situazione di liquidazione, ossia l'ente è parimenti destinato a cessare la propria attività. Ragion per cui occorre comunque vagliare se tale stato di fatto sia contrario alle finalità della disciplina comunitaria e configuri una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione di contributi

comunitari. Peraltro, dall'attento esame della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, emerge che ciò cha ha previsto il legislatore regionale non è un procedimento estintivo, quanto la disciplina di un fenomeno successorio tra enti. Ciò in quanto le funzioni e le correlate attività svolte da Veneto Agricoltura saranno per la più parte trasferite sia alla novella Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sia alla Regione del Veneto". Riprova di ciò è fornita dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale, ove è espressamente previsto che "nei limiti delle funzioni proprie, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione". Nonché dal nono comma dell'art. 14, ove è statuito che "le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale".

Sempre secondo il parere espresso dall'Avvocatura regionale " sarà, dunque, ben possibile, se non addirittura un atto dovuto da parte del commissario liquidatore di Veneto Agricoltura [...] compiere ogni iniziativa al fine di partecipare alla assegnazione di contributi/finanziamenti comunitari nell'ambito delle materie di competenza".

Pertanto, sulla base del parere dell'Avvocatura, il commissario liquidatore ha chiesto che venga sottoposta alla Giunta regionale l'approvazione di un provvedimento che riconosca la "volontà dell'Amministrazione regionale di fare proprie tutte le iniziative e i progetti che saranno attivati da Veneto Agricoltura durante la fase liquidatoria e per cui sarà chiesta contribuzione comunitaria o precisi che, tra i compiti dell'Azienda, permane la gestione, almeno fino alla conclusione del rapporto successorio, dei progetti comunitari anche a venire".

Al riguardo risulta opportuno evidenziare che già con la citata DGR n. 681/2015 la Giunta regionale ha precisato che nella fase di liquidazione il commissario liquidatore dovrà sviluppare un'operatività strettamente ordinaria, intesa in primo luogo a portare a termine i progetti e le attività pluriennali avviati negli anni precedenti. Inoltre, il commissario liquidatore è stato autorizzato a compiere tutti gli atti che si renderanno necessari ai fini della valorizzazione e conservazione del complessivo patrimonio dell'Azienda, quali, a mero titolo di esempio, la partecipazione a bandi comunitari o nazionali per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e di sperimentazione nonché la sottoscrizione dei relativi impegni e/o contratti, l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti alla data della nomina nonché di quelli sorti durante la gestione liquidatoria, l'esecuzione di contratti in corso.

Peraltro, l'impegno profuso dall'Azienda regionale in questa fase transitoria, in particolare per aderire a nuove opportunità di finanziamento recate da bandi comunitari, dovrebbe necessariamente essere concentrato sulle tematiche e ambiti rientranti nella descrizione delle funzioni dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario di cui all'articolo 2 della LR n. 37/2015.

Infatti, in caso contrario, deve ritenersi applicabile quanto previsto dalla DGR n. 681/2015, Allegato punto e.4 "E' fatto, di norma, divieto al commissario liquidatore di concludere contratti che comportino, per l'azienda soppressa, l'assunzione di oneri di carattere pluriennale, in assenza di autorizzazione da parte della Giunta regionale.", poiché potrebbe derivarne un onere per l'Amministrazione regionale al termine dell'attività di liquidazione.

Per quanto concerne invece i progetti in fase di realizzazione da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, quelli inerenti tematiche ed ambiti di competenza della suddetta Agenzia necessariamente saranno ricompresi nella ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Azienda regionale oggetto di subentro a carico della medesima Agenzia, a norma dell'articolo 14, comma 8 della LR n. 37/2014.

Pertanto, almeno per i progetti aventi le caratteristiche sopra esposte, si può ritenere, conformemente al parere dell'Avvocatura regionale, che "sotto il profilo procedimentale [...] in sede di partecipazione ai bandi di assegnazione dei contributi, il commissario liquidatore di Veneto Agricoltura dovrà attestare la situazione di liquidazione in cui versa l'ente, evidenziando però l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (CE) 25 ottobre 2012 per le ragioni così supportate. Allegando cioè il formale riconoscimento della Giunta regionale in ordine alla garanzia di continuatività nel compimento dei progetti per cui si chiede l'accesso alla contribuzione europea", ove la garanzia è assicurata dal subentro *ex lege* dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Per quanto riguarda i progetti i cui ambiti il commissario liquidatore verificherà come non coerenti con le funzioni della nuova Agenzia, è evidente che la valutazione della Giunta regionale di far proprie queste iniziative non può prescindere dall'analisi dei residui attivi e passivi, nonché delle risorse umane, correlati allo svolgimento delle attività finanziate.

Pertanto, in questa fase, si ritiene che la possibilità recata dalla LR n. 37/2015, laddove viene contemplato il conferimento di attività ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, possa prioritariamente permettere di soddisfare la necessaria garanzia di continuità, fermo restando che compete alle autorità di gestione o ai segretariati tecnici dei Programmi comunitari ogni valutazione di ammissibilità del subentro.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento al fine di evidenziare, per quanto possibile in questa fase, che lo stato dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, seppure di nominale liquidazione, sia in

realtà espressione di una successione in corso di continuità tra enti, come contemplato dalla legge regionale n. 37/2015 e richiamato nella nota dell'Avvocatura regionale prot. n. 364899 dell'11 settembre 2015.

Inoltre, al fine di garantire alla Giunta regionale la necessaria conoscenza dei progetti in essere finanziati e lo svolgimento dell'attività di vigilanza, si ritiene essenziale prevedere la trasmissione da parte del commissario liquidatore di un documento riepilogativo, contenente informazioni in merito ai residui attivi e passivi, nonché al personale strutturato e non, correlati ed imputati allo svolgimento delle attività progettuali. Risulta inoltre opportuno che il commissario liquidatore attesti la rispondenza o meno dei medesimi progetti alle funzioni della nuova Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Infine, si ritiene, sempre al fine dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle strutture della Giunta regionale che il commissario liquidatore comunichi gli elementi informativi riguardanti l'avvenuta presentazione di domande su bandi comunitari, statali, regionali e di altre Pubbliche Amministrazioni, la cui valutazione non è ancora conclusa; analoga comunicazione dovrà essere fatta in via preventiva per le nuove domande.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTA la nota del Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 21561 del 24 settembre 2015 ad oggetto "Veneto Agricoltura in liquidazione. Art. 106 Reg. (CE) n. 966/2012. Parere Avvocatura Regionale e richieste conseguenti ";

VISTO il parere dell'Avvocatura regionale espresso con nota prot. 364899 dell'11 settembre 2015 ad oggetto "Veneto Agricoltura in liquidazione. Art. 106 Reg. (CE) n. 966/2012.";

VISTA la DGR n. 681 del 28 aprile 2015, ad oggetto "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Nomina del Commissario liquidatore e approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni in liquidazione. LR n. 37 del 28.11.2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", art.14;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che lo stato dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, seppure di nominale liquidazione, sia in realtà espressione di una successione in corso di continuità tra enti, come contemplata dalla legge regionale n. 37/2014 e successive modificazioni, giusto quanto acclarato nella nota dell'Avvocatura regionale richiamata in premessa;

3. di stabilire che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura trasmetta al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale - Sezione Agroambiente, un documento riepilogativo dei progetti in essere finanziati con fondi comunitari, statali, regionali, di altre Pubbliche Amministrazioni e di terzi, in scadenza dopo il 31/12/2015, con l'indicazione delle poste attive e passive, nonché del personale strutturato e non, correlati ed imputati allo svolgimento delle attività finanziate;

4. di stabilire che per tutti i progetti riportati nel documento di cui al punto precedente, il commissario liquidatore attesti la rispondenza o meno dei progetti alle funzioni della nuova Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

5. di stabilire che il commissario liquidatore comunichi alle strutture regionali sopra citate gli elementi informativi riguardanti l'avvenuta presentazione di domande su bandi comunitari, statali, regionali e di altre Pubbliche Amministrazioni, la

cui valutazione non è ancora conclusa; analoga comunicazione dovrà essere fatta in via preventiva per le nuove domande;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Agroambientedell'esecuzione del presente provvedimento;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308807)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1336 del 09 ottobre 2015

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (ex Fondo Aree Sottosviluppate-FAS). Presa d'atto dell'approvazione dell'Accordo del Programma Quadro (APQ) denominato "Expo dei Territori". Delibere CIPE nn. 21/2014 e 49/2014.**
*[Agricoltura]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto l'Amministrazione Regionale, atteso quanto previsto dalla Delibera CIPE 49/2014 e a valere sulle residue disponibilità di risorse del Fondo di Coesione 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE n. 21/2014, prende atto dell'approvazione e della sottoscrizione dell'Accordo del Programma Quadro (APQ) "Expo dei Territori" che approva e finanzia il progetto "Vino in Villa". |

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il 2015 è l'anno di Expo a Milano, l'Esposizione universale che il Bureau International ha dedicato al tema "Nutrire il Pianeta, energia per la vita" manifestazione che ha l'obiettivo di promuovere tradizione, creatività e innovazione nell'alimentazione e nello sviluppo sostenibile, in continuità con i temi trattati nelle precedenti edizioni.

E' un'occasione importantissima per l'intero Sistema Paese, sia per quanto riguarda l'immagine stessa dell'Italia nel contesto internazionale sia per l'effetto volano che la manifestazione produrrà su importanti settori quali l'agroalimentare e il turismo.

Alfine di rendere più efficaci le iniziative di partecipazione del sistema istituzionale ed economico veneto alla esposizione universale di Milano 2015 la Giunta regionale con il provvedimento n. 8 del 21/01/2014 ha istituito la Cabina di Regia del Sistema Veneto per Expo 2015 nonché la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro a supporto della succitata Cabina.

Il predetto Gruppo di lavoro è stato coinvolto nell'iniziativa del Ministero della Coesione territoriale avente l'obiettivo di contribuire alla promozione del ruolo dell'Italia nel mondo e alla valorizzazione dei territori italiani, tutto ciò alfine di innescare processi di sviluppo e crescita basati sulle peculiarità dei singoli territori.

Uno dei temi progettuali riguarda le iniziative volte alla promozione dell'agroalimentare quale strumento di conoscenza e valorizzazione dei territori e in tale contesto Invitalia, Agenzia del predetto Ministero, ha selezionato attraverso una procedura concertata il progetto "Vino in Villa", del costo di 430.000,00 euro totali individuando nei soggetti attuatori il Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella disponendo un co-finanziamento pari a 300.000,00 euro.

Nella seduta del 30/06/2014 il CIPE, preso atto della ricognizione effettuata in relazione alla propria deliberazione n. 94/2013, ha disposto l'impiego di 21,3 Milioni di Euro per le iniziative connesse con la realizzazione di Expo 2015, volte a favorire la coesione territoriale, deliberando inoltre le modalità d'impiego della succitata somma e la relativa finalizzazione.

Tra le proposte di finanziamento il predetto Organismo ha individuato un'iniziativa denominata "Expo nei Territori" per la quale il predetto Ministero ha destinato 7,5 Milioni di Euro con lo scopo di finanziare, per ciascuna Regione, un progetto avente l'obiettivo di contribuire alla promozione del ruolo dell'Italia nel mondo e alla valorizzazione dei territori italiani, tutto ciò alfine di innescare processi di sviluppo e crescita basati sulle peculiarità dei singoli territori.

Tale iniziativa ha l'obiettivo di promuovere sui mercati esterni le produzioni locali che si identificano con il "Made in Italy" e che si associano al nostro concetto di qualità, gusto e cultura, strumenti per intercettare la domanda di quanti verranno a contatto con Expo 2015.

La procedura negoziata finalizzata a selezionare le proposte pervenute dai territori si è conclusa a marzo 2014 con la scelta da parte di Invitalia, Agenzia del Ministero della coesione territoriale, di ben 25 proposte oggetto del finanziamento nazionale.

In relazione agli esiti della predetta seduta e delle attività svolte da Invitalia, con Delibera CIPE n. 49 del 10/11/2014 sono state approvate le iniziative oggetto di finanziamento, ivi compreso "Expo nei Territori", stabilite le risorse finanziarie nonché le modalità volte a dare attuazione a quanto sopra, attraverso la stipula di appositi Accordi di programma quadro interregionali.

Ai fini della condivisione e dell'assunzione degli atti necessari alla formalizzazione dell'Accordo di programma quadro per la realizzazione delle succitate iniziative le stesse sono state sottoposte all'esame della Conferenza delle Regioni nella seduta del

27/11/2014. In base agli esiti della Conferenza il Presidente Chiamparino è stato autorizzato a sottoscrivere il predetto Accordo a nome e per conto di tutti i Presidenti delle Regioni.

La firma dell'Accordo di programma quadro "Expo e Territori", che fa riferimento al Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013, è avvenuta digitalmente in data 12/05/2015 e nell'Allegato 1 per la Regione Veneto è stato inserito lo schema progettuale "Vino in Villa" (codice intervento H83G14000440008) dal costo totale di 430.000,00 euro ed attribuita una copertura finanziaria di 300.000,00 euro che fa riferimento al predetto Fondo.

Si tenga presente che in base alle attività che hanno portato alla formalizzazione delle decisioni CIPE e della relativa sottoscrizione dell'Accordo quadro, la Giunta Regionale aveva già incluso nelle deliberazioni/CR n. 48 del 27/05/2014 e n. 96 del 01/07/2014 riguardanti l'approvazione della programmazione delle azioni, sia ordinarie che extra-ordinarie a regia regionale finalizzate alla partecipazione della Regione Veneto all'Esposizione Universale Expo Milano 2015, la succitata iniziativa progettuale denominata "Vino in Villa".

La Cabina di Regia di cui alla deliberazione n. 8/2014 che sovraintende a tutti gli eventi legati a Expo 2015 ha attribuito al Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale gli adempimenti connessi alla realizzazione del predetto evento in quanto la tematica rientra essenzialmente nell'area della produzione agricola e agroalimentare e nonché dei prodotti di qualità certificata.

Considerata la specificità della materia il suddetto Dipartimento, a quanto analogamente già previsto per altre iniziative similari che rientrano nella programmazione Expo, sarà supportato dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari, al cui Direttore compete la gestione dell'attività amministrativa e finanziaria del progetto di competenza di questa Regione.

Al fine dell'avanzamento dei procedimenti amministrativi, in primis della gestione delle risorse finanziarie disposte con la delibera CIPE del 10 novembre 2014, è necessario prendere atto dei contenuti dell'Accordo di programma quadro "Expo e Territori", che si allega al presente provvedimento (**Allegato A ,** su supporto digitale), in quanto il documento è stato sottoscritto per quanto di competenza della Regione Veneto dal Presidente On. Chiamparino, in rappresentanza di tutte le Regioni.

Il citato APQ, oltre ad individuare il progetto del Veneto finanziato con le risorse FSC, individua anche il sistema di governo dell'APQ stesso e gli obblighi dei diversi soggetti coinvolti. Allo stesso tempo, l'articolo 15 dell'Accordo chiede che le Amministrazioni sottoscrittrici si dotino di un sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) che garantisca la puntuale esecuzione del progetto e il corretto utilizzo delle risorse, proponendo l'estensione del Si.Ge.Co. vigente per la gestione del FSC.

Considerato che il Si.Ge.Co. adottato per il PAR FSC 2007-2013 e approvato con DGR 487/2013, è espressamente riferito alle 15 Linee di intervento del Programma FSC, si ritiene opportuno demandare la predisposizione di apposite indicazioni operative per la realizzazione dell'intervento in questione fermo restando che devono essere garantiti i principi indicati nel citato articolo 15 dell'APQ:

- devono essere previsti i controlli, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, nonché la verifica delle irregolarità;
- deve essere garantita la separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- devono essere previste le procedure e l'autorità di riferimento preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità e alla concomitante certificazione della spesa, ai fini del trasferimento del saldo e in sede di verifica finale.

Preso atto di quanto sopra, la separazione delle competenze sarà garantita affidando la gestione alla Sezione competitività sistemi agroalimentari e i relativi controlli al Nucleo di controllo di primo livello misura assistenza tecnica FESR e FSE dipendente dalla Sezione Bilancio. Per quanto riguarda la certificazione della spesa la stessa sarà affidata alla Sezione Parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori.

Si propone quindi di determinare in Euro 300.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del progetto "Vino in Villa", ammesso ai benefici per un importo totale di 430.000,00 euro di cui 300.000,00 a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013," e 130.000,00 euro a carico dei soggetti attuatori: Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo sul capitolo 102447"Realizzazione del progetto <<Vino in Villa>>", UPB 0045, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente, di cui il corrispondente capitolo di entrata è il 100816 "Assegnazione statale per la realizzazione del progetto "Vino in Villa".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014;

VISTA la Delibera CIPE n. 49 del 10 novembre 2014;

VISTA la DGR n. 725 del 07/06/2011

VISTA la DGR n. 487 del 16/04/2013

VISTA la DGR/CR n. 48/2014

VISTA la DGR/CR n.96/2014

VISTI gli esiti della Conferenza delle Regione relativi alla seduta del 27/11/2014;

VISTO l'Accordo di programma quadro "Expo e Territori" di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 sottoscritto digitalmente in data 12/05/2015;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'approvazione dell'Accordo del programma quadro (APQ) "Expo dei Territori" - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - (**Allegato A,** su supporto digitale) parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto digitalmente per conto delle Regioni dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Sergio Chiamparino il 12/05/2015, che ha approvato e ammesso al finanziamento il progetto "Vino in Villa";

3. di prendere atto che il progetto "Vino in Villa", di cui al punto 2., è stato ammesso ai benefici per un importo totale di 430.000,00 euro di cui 300.000,00 a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 e 130.000,00 euro a carico dei soggetti attuatori: Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella;

4. di demandare al Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale l'emanazione di indicazioni operative per il controllo e la certificazione della spesa relative all'iniziativa 'Vino in Villa' oggetto di finanziamento con risorse FSC, rispettando i principi stabiliti dall'articolo 15 dell'APQ 'Expo dei Territori' richiamati nelle premesse del presente provvedimento;

5. di demandare al Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari la gestione nonché tutti gli atti derivanti dall'attuazione dell'iniziativa 'Vino in Villa' oggetto di finanziamento con risorse FSC, rispettando i principi stabiliti dall'articolo 15 dell'APQ 'Expo dei Territori' richiamati nelle premesse del presente provvedimento;

6. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto dalla deliberazione n. 8/2014 relativa all'istituzione della "Cabina di regia del sistema veneto EXPO 2015", che spetta al Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale il coordinamento delle attività;

7. di stabilire che spetta alla Sezione competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnico-amministrativa nonché i rapporti contrattuali con i predetti Consorzi, secondo le indicazioni formulate dal succitato Dipartimento;

8. di incaricare il Nucleo di controllo di primo livello misura assistenza tecnica FESR e FSE, dipendente dalla Sezione Bilancio, dell'effettuazione dell'attività di controllo sulle spese inerenti il progetto e la Sezione Parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori della certificazione delle spese medesime;

9. di determinare in Euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102447"Realizzazione del progetto <<Vino in Villa>>", UPB 0045, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente;

10. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Competitività sistemi agroalimentari;

11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33.

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'**Allegato A,** su supporto digitale, il quale è consultabile presso la Sezione competitività sistemi agroalimentari.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 308857)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1337 del 09 ottobre 2015

**"3A società semplice azienda agricola". Subentro e contestuale modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Agna (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia il subentro e la contestuale modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla società "3A società semplice azienda agricola", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1389 del 19 maggio 2009 -"Comune di Agna (PD) - ditta Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003. D.G.R.V. n. 2204/08."<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di subentro all'autorizzazione unica n. 478451/2013 (protocollo regionale n. 478451 del 5 novembre 2013);<br>Istanza di rilascio variante n. 9696/2014 (protocollo regionale n. 9696 del 10 gennaio 2014);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 189408 del 30 aprile 2014);<br>Parere favorevole rilasciato dall'Azienda ULSS n. 17 Este (protocollo regionale n. 220645 del 21 maggio 2014);<br>Parere favorevole rilasciato da ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova (protocollo regionale n. 270714 del 24 giugno 2014);<br>Parere favorevole rilasciato in sede di Conferenza di servizi il 25 giugno 2014 dal rappresentante del Comune di Agna (PD);<br>Parere favorevole rilasciato in sede di Conferenza di servizi il 25 giugno 2014 dal rappresentante di AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova;<br>Verbali della conferenza di servizi del 21 maggio e 25 giugno 2014. |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 19 maggio 2009, la "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." (CUAA 04294430287), con sede legale e operativa in via Chiesa, n. 50 - Comune di Agna (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Agna (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 703 del 24 maggio 2011 è stato precisato che la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (ora "Enel Distribuzione S.p.A.") avrebbe costruito e successivamente esercito l'impianto di rete elettrica pubblica, connesso con l'impianto di produzione di energia in argomento, nel medesimo Comune di Agna (PD).

In data 5 novembre 2013 la "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." ha notificato alla Regione del Veneto la fusione, per incorporazione, con la società "3A società semplice azienda agricola" (CUAA 03774810281) con sede legale in Prato della Valle, n. 105 - Comune di Padova.

Nel corso dell'iter istruttorio di subentro all'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1389/2009, in data 10 gennaio 2014 la società "3A società semplice azienda agricola" ha inoltrato alla Sezione Agroambiente istanza di variante alla costruzione e all'esercizio del progetto autorizzato, consistente in:

- nuova realizzazione manufatto di stoccaggio frazione liquida digestato (lagone in terra);

- nuova realizzazione platea di stoccaggio frazione solida digestato;

- nuova installazione di container ad uso pesa e magazzino;

- nuovo inserimento di un separatore delle frazioni (liquide e solide) costituenti il digestato;

- un ampliamento superficie impermeabile area impianto;

- una variazione della "dieta" dell'impianto di produzione di biogas, comprendente:

    - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino non palabile);
    - sottoprodotti lavorazione Barbabietola da zucchero (polpe surpressate);
    - sottoprodotti lavorazione dell'uva (vinacce);
    - prodotti commerciali (farine di cereali).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 7 aprile 2014 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto di produzione di energia.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 25 giugno 2014, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente originariamente dalla fermentazione anaerobica dei prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas;

- registrazione degli accordi di conferimento dei sottoprodotti costituenti la nuova dieta di alimentazione dell'impianto di biogas;

- asseverazione e giuramento sui costi inerenti la demolizione dell'impianto a fine vita;

- triplice copia polizza fideiussoria paria ai precedenti costi asseverati, maggiorata del 10 % per spese tecniche e oneri fiscali;

- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione sopra riportata da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione l'iter amministrativo, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008, n. 453/2010 e n. 253/2012, per riconoscere alla società "3A società semplice azienda agricola" il subentro alla titolarità dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1389/2009 nonché contestuale assenso a modifiche e integrazioni al progetto originario, in quanto:

- la Società agricola interessata ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 470606 del 6 novembre 2014, n. 114112 del 17 marzo e n. 251223 del 18 giugno 2015);

- AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, ha confermato, in sede di Conferenza di servizi il 25 giugno 2014, il Piano aziendale precedentemente approvato, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004, alla "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." nel corso del procedimento conclusosi con D.G.R. n. 1389/2009;

- l'Azienda ULSS n. 17 Este ha trasmesso il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 220645 del 21 maggio 2014);

- ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova ha espresso il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 270714 del 24 giugno 2014).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1389/2009 e successiva modifica (D.G.R. n. 703/2011);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 21 maggio e 25 giugno 2014;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. n. 470606 del 6 novembre 2014 e n. 114112 del 17 marzo 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che con rogito notarile del 10 ottobre 2013, a firma del notaio Andrea Busato del Collegio Notarile del Distretto di Padova (Rep. n. 211 e Racc. n. 97), la "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." è stata oggetto di atto di fusione, per incorporazione, nella società "3A società semplice azienda agricola", con registrazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 1 il 25 ottobre 2013, al n. 13153, serie 1T;

CONFERMATO che:

- con l'atto di fusione della "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." nella società "3A società semplice azienda agricola", quest'ultima è subentrata nel diritto di superficie, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Padova 1 il 17 settembre 2010, al n. 15960, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Padova in data 17 settembre 2010 al Registro generale n. 36136 e Registro particolare n. 21158, come da atto notarile del 13 settembre 2010 a firma del dott. Giorgio Fassanelli, notaio presso il Distretto notarile di Padova (Rep. n. 74638 e Racc. n. 28933), la società "3A società semplice azienda agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Agna - PD - catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappali nn. 22, 38 e 39), sino al 12 settembre 2025;

- con contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Padova 1 il 3 aprile 2014, al n. 3826, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Padova, il 7 aprile 2014, al Reg. gen. n. 9870/9871 e Reg. part. n. 6865/6866, come da atto notarile del dott. Andrea Busato, notaio in Padova (Rep. n. 686 e Racc. n. 476) la società "3A società semplice agricola" ha la disponibilità delle superfici catastali identificate in Comune di Agna (PD), foglio 1, mappale n. 38 e foglio 19, mappale n. 35;

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 1 il 01/04/2011 al n. 5327, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 04/04/2011, al Registro generale n. 12.908 e Registro particolare n. 8.150, come da atto notarile del 25/03/2011 a firma dell' avv. Giorgio Fassanelli, notaio in Padova (Rep. n. 75487-75509-75554/29471), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (ora "Enel Distribuzione S.p.A.") ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Agna, catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappale n. 25);

- AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, non ha comunicato in sede di Conferenza di servizi il 25 giugno 2014, la presenza di elementi ostativi in ordine alla sussistenza dei requisiti di connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola anche in ordine ai requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38, (individuazione delle aree e dei siti non idonei);

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 312209 del 22 luglio 2014, la società "3A società semplice azienda agricola" ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010 e successiva specifica (D.G.R. n. 253/2012), perizia di stima, asseverata dall'ing. Grandin Alessandro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3349 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano (TV) il 19 giugno 2014, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 199.959,70. (euro centonovantanovemilanovecentocinquantanove/70);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. si autorizzare il subentro all'autorizzazione unica rilasciata alla "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." con D.G.R. n. 1389 del 19 maggio 2009 da parte della società "3A società semplice azienda agricola" (CUAA 03774810281) con sede legale in Prato della valle, n. 105 - Comune di Padova;

3. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 19 maggio 2009, il completamento della costruzione e dell'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale (6.245 t/anno tal quali, pari al 25 % in peso sul totale complessivo);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate in quantità di 14.965 t/anno t.q., pari al 60 % in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero (polpe surpressate in quantità di 2.190 t/anno, pari al 10 % in peso);
- sottoprodotti della lavorazione dell'uva (vinacce in quantità di 1.095 t/anno, pari a 3 % in peso);
- prodotti (farina di mais) in quantità di 730 t/anno, pari al 2 % in peso;

4. di autorizzarela produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J 416 GS-B.LC) di potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, di cui 0,999 $MW_{elettrici}$ (1,179 $MW_{termici}$), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 E2 e);

5. di autorizzare la società "3A società semplice azienda agricola" (CUAA 03774810281) con sede legale in Prato della valle, n. 105 - Comune di Padova e operativa (sede impianto) via Chiesa, n. 50- Comune di Agna (PD), al completamento della costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 3. e 4., nel Comune di Comune di Agna (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappali nn. 22, 35, 38, 39 e foglio n. 1, mappale n. 38, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 496487/59.08 del 26/09/2008, n. 631583/48.24 del 27/11/2008, n. 686769/48.24 del 23/12/2008, n. 87028/48.24 del 17/02/2009, n. 154507 del 09/04/2014, n. 203593 del 12/05/2014, n. 470606 del 06/11/2014;

6. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 19 maggio 2009, con il quale l'allora "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." (ora società"3A società semplice azienda agricola") è stata autorizzata a costruire e esercire un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 4., limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e l'esistente cabina di consegna e trasformazione MT in adiacenza alla cabina in disponibilità alla Società elettrica, denominata "Agrowatt", ubicata nel Comune di Agna (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappali n. 22, 25, 38 e 39, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 686769/48.24 del 23/12/2008, n. 362157 del 01/07/2010, n. 604872 del 18/11/2010;

7. di confermare il dispositivo n. 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 19 maggio 2009, con il quale l'allora "Società agricola Agrowatt Agna s.s. di Raffeiner Josef e Azienda agricola 3A s.s." (ora società"3A società semplice azienda agricola") è stata autorizzata a costruire e esercire un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 190 kW), a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di cofermentazione anaerobica, (130 kW);
- delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici (60 kW),

pari a complessivi 1.110 MWh/anno (13 % della producibilità termica potenziale, pari a 8.569 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Agna (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappali nn. 22, 25 e 38, il cui progetto costituisce allegato alla nota n. 686769/48.24 del 23/12/2008;

8. di confermare il dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 24 maggio 2011, con il quale la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (ora "Enel Distribuzione S.p.A.") è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete pubblico), connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, così definito: tratto compreso tra la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Agrowatt", sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica e sino al punto di connessione su rete aerea MT denominata "Agna", uscente dalla cabina primaria AT/MT "Conselve", su terreni censiti al Comune di Agna (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappale n. 25, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 686769/48.24 del 23/12/2008, n. 362157 del 01/07/2010, n. 604872 del 18/11/2010 e n. 184220 del 14/04/201;

9. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 19 maggio 2009 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 3., 4., 6., 7. e 8.;

10. di confermare che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 3., 4., 6. e 7. inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Agna (PD) catasto terreni, sezione unica, foglio 19, mappali nn. 22, 35, 38 e 39 nonché foglio n. 1, mappale n. 38, perdono efficacia e quindi decadono il 12 settembre 2025, termine ultimo di validità del diritto di superficie allegato alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alle Società interessate, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici aventi competenze endoprocedimentali, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 3., 4., 6., 7. e 8.;

12. di approvare l'importo di Euro 199.959,70. (euro centonovantanovemilanovecentocinquantanove/70) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 3., 4., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1337 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO), DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E UVA, DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) NONCHE' PRODOTTI COMMERCIALI (FARINE DI CEREALI), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "3A SOCIETÀ SEMPLICE AZIENDA AGRICOLA", NEL COMUNE DI AGNA (PD):

1. Rispettare le prescrizioni dell'Azienda ULSS 17 Este (Dipartimento di prevenzione) contenute nella nota protocollo n. 117472 del 03/04/2009, in riferimento al parere positivo già trasmesso con nota protocollo n. 168451/48.24 del 26/03/2009, e aggiornate con nota protocollo Aziendale pervenuta alla società "3A Società semplice azienda agricola" (protocollo regionale n. 19941/14/14 del 21/05/2014), ossia:
   a. nell'area dell'impianto le pavimentazioni esterne dovranno risultare il più possibile regolari, prive di asperità e di affossamenti con lievi pendenze opportunamente calcolate per il regolare deflusso delle acque meteoriche verso i pozzetti di raccolta, senza punti di ristagno, e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;
   b. le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio , compre le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta di persone;
   c. le tubazioni devono essere sempre posizionate, per quanto possibile, in modo ordinato, meglio se in alto o in apposite scanalature ricavate nelle pavimentazioni;
   d. l'accesso a postazioni in quota per svolgere l'attività di lavoro o per le manutenzioni dell'impianto devono potersi avvalere di strutture fisse (scale, passerelle, andatoie, ecc) predisposte in fase di realizzazione dell'opera e dotate delle necessarie caratteristiche di sicurezza;
   e. le aree di lavoro e di monitoraggio degli impianti dovranno essere dotate di luci fisse per l'illuminazione di emergenza, del tipo ad inserzione automatica.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Veneto (Dipartimento provinciale di Padova), trasmesso alla Regione del Veneto con nota Aziendale n. 67670 SSA del 24/06/2014 ossia:
   a. garantire la realizzazione del lagone adibito a stoccaggio del digestato conformemente alle caratteristiche costruttive previste dall'articolo 8, comma 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 2495/2006.
   b. l'area coperta destinata allo stoccaggio delle vinacce dovrà essere dotata di idoneo sistema di raccolta dei percolati.
3. Rispettare le condizioni contenute nel parere favorevole dell'Unità periferica Genio Civile di Padova a proposito del prelievo d'acqua superficiale finalizzato alla sola messa in funzione dell'impianto, trasmesso alla Regione del veneto con nota protocollo n. 98845/4607 del 23/02/2009.
4. Rispettare le condizioni riportate nel parere del prelievo idrico del Consorzio Bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige Eugameo), protocollo consortile n. 466 del 16/01/2009, ossia che l'attività di prelievo idrico venga frazionata e concordata come tempistica col il Consorzio al fin di renderla compatibile con la disponibilità idraulica del medesimo Consorzio, a propria discrezionalità.
5. Rispettare, inoltre, la prescrizione n. 3 contenuta nel parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione (ora Adige Euganeo), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 35238/48.24 del 21/01/2009, ossia che la depressione del terreno destinata ad area a verde in progetto venga collettata al dispositivo di svaso di emergenza della vasca di raccolta acque bianche (identificato come manufatto n. 1) con una capacità volumetrica pari o maggiore ai 169 mc).
6. Rispettare l'autorizzazione di attingimento stagionale di acqua superficiale dallo scolo Vitella ovvero Fossa Monselesana (pari a 3.000 mc) rilasciata dall'allora Unità di progetto Genio Civile di Padova e comunicata all'allora Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) con nota protocollo n. 98845 del 23 febbraio 2009.

7. Rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – Settore III (prot. n. ITV/III/01440/12708/MF del 10 marzo 2009), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 151028/48.24 del 18/03/2009, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
8. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0063840), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-16/06/2010-0601775).
9. Nel caso di eventi pluviometrici di particolare eccezionalità, l'eventuale sversamento, lungo i fossi aziendali, delle acque contenute nella depressione del terreno destinata ad area a verde in progetto dovrà garantire una qualità dell'acqua pari a quella ad uso irriguo.
10. Garantire la conformità dell'impianto di produzione di biogas e energia alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Garantire la conformità delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Garantire la conformità della rete di teleriscaldamento alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in Conferenza di servizi, ossia:
    a. termostatazione fermentatori anaerobici (860 MWh/anno);
    b. strutture agricolo-produttive (250 MWh/anno).

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

15. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova il 4 giugno 2014 al n. 2905);
    b. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova il 4 giugno 2014 al n. 2906).
16. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. sottoprodotto della lavorazione della uva – vinacce esauste (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova il 4 luglio 2014 al n. 3189);
    b. sottoprodotto della lavorazione della Barbabietola da zucchero – polpe surpressate (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova il 4 giugno 2014 al n. 2908).
17. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui ai precedenti punti viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile: 6.215 t/'anno;
    b. sottoprodotto della lavorazione della uva – vinacce esauste: 1.095 t/anno;
    c. sottoprodotto della lavorazione della Barbabietola da zucchero – polpe surpressate: 2.600 t/anno.
18. In riferimento agli accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Agna, ad ARPAV (Dipartimento di Padova) e all'Azienda ULSS n. 17 Este (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
19. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
20. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
21. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
22. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
23. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Agna, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
24. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.

25. Inoltrare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Agna e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
26. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.459 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
27. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
29. Rispettare i valori limite delle emissioni dell'impianto a biogas di cui all'Allegato IX, Parte III, Sezione 3 del decreto legislativo n. 152/2006.
30. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui all'Allegato X, Parte I, Sezione 6 del decreto legislativo n. 152/2006.
31. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto nell'allegato X, sezione 6 della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
32. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

33. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
34. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
35. Adottare tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali necessari a evitare le emissioni diffuse di aeriformi e composti odorigeni.
36. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
37. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno

distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).

38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
41. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
42. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Agna e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto.
43. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
44. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Agna la data di dismissione dell'impianto.
45. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e allo Sportello Unico Agricolo di Padova di AVEPA i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
46. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Agna la data di dismissione dell'impianto.
47. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
48. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza fideiussoria n. 110792832 del 9 marzo 2015, stipulata con la compagnia di assicurazioni "UnipolSai Assicurazioni S.p.A", al fine di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (pratica n. 50058, protocollo n. 19032 del 27/09/2008).

(Codice interno: 308858)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1338 del 09 ottobre 2015

**"Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villadose (RO). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) al "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 830 del 14 giugno 2011 <<"Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villadose (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica>>.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 210546/2015 (protocollo regionale n. 210546 del 19 maggio 2015);<br>Notifica di variante inviata alla PA interessata (protocollo regionale n. 239811 del 10 giugno 2015);<br>Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 299125 del 20 luglio 2015). |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia

elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 giugno 2011 e successiva modifica (decreto del direttore regionale della Sezione Agroambiente n. 137 del 27 novembre 2014), il "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a." (CUAA 00042100297), con sede legale e sede operativa in via XXV aprile, n. 41 - Comune di Villadose (RO), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Villadose (RO) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 19 maggio 2015 il medesimo Consorzio ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 830/2011, riguardante principalmente una variazione all'esercizio dell'impianto biogas, con introduzione nella ricetta di alimentazione di sottoprodotti della lavorazione dei cereali provenienti dallo stabilimento in gestione al medesimo "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.".

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria alla medesima data di inoltro dell'istanza di variante, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le modeste varianti, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito delle comunicazioni inviate dalla Sezione Agroambiente in data 10 giugno 2015 e 20 luglio 2015 alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative all'approvazione della variante di progetto presentata dal "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere al medesimo Consorzio una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo n. 210546 del 19 maggio e n. 252339 del 16 giugno 2015);

- AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 253966 del 19 maggio 2015 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 261717 del 25 giugno 2015 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 830/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. n. 210546 del 19 maggio e n. 252339 del 16 giugno 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

CONFERMATO che:

- con il contratto di proprietà registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rovigo il 27/03/2007 al n. 118, serie 1V, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Rovigo in data 28/03/2007, al Registro generale n. 3673 e Registro particolare n. 1967, come da atto notarile del 20 marzo 2007 a firma del dott. Paolo Merlo, notaio in Rovigo (Rep./Racc. n. 98.717/17.404), risulta che il "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Villadose -RO- catasto terreni, sezione unica, foglio 23, particella n. 344);

- con il contratto di proprietà registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rovigo il 05/06/1970 al n. 1204, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Rovigo in data 17/06/1970, al Registro generale n. 2769 e Registro particolare n. 2249, come da atto notarile del 18 maggio 1970 a firma del dott. Giuseppe Milazzo, notaio in Rovigo (Rep./Racc. n. 19.369/6.044), risulta che il "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Villadose -RO- catasto terreni, sezione unica, foglio 23, particella n. 78);

- con atto di servitù di elettrodotto per locale ad uso cabina elettrica, accesso e linea interrata, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 08/04/2011 al n. 1204, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Rovigo in data 08/04/2010, al Registro generale n. 3572 e Registro particolare n. 2195, come da atto notarile del 06/04/2011 a firma del dott. Paolo Merlo, notaio in Rovigo (Rep./Racc n. 106551/23010), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Villadose -RO- catasto terreni, foglio 23, particella n. 78, nonché parallelismo lungo la strada comunale denominata "via XXV aprile"- mappali nn. 411 e 415);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 14 giugno 2011, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 93% in peso (17.463 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali proventi dallo stabilimento del titolare dell'autorizzazione unica (7 % in peso, pari a 1.278 t/a);

3. di confermare in capo al "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a." (CUAA 00042100297), con sede legale e sede operativa in via XXV aprile, n. 41 - Comune di Villadose (RO), l'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 2., su terreni censiti in Comune di Villadose (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 23, mappali n. 78 e 344, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 446464 del 19/08/2010, n. 650746 del 14/12/2010, n. 98240 del 28/02/2011, n. 142659 del 23/03/2011, n. 196030 del 21/04/2011, n. 410105 del 01/10/2014, n. 210546 del 19/05/2015, n. 252339 del 18/06/2015;

4. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 14 giugno 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 830/2011;

5. di comunicare, al "Consorzio Maiscoltori e Cerealicoltori Polesani s.c.a.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dal medesimo Consorzio;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1338 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI PROVENIENTI DAL MEDESIMO STABILIMENTO E PRESENTATO DAL "CONSORZIO MAISCOLTORI E CEREALICOLTORI POLESANI S.C.A." - COMUNE DI DI VILLADOSE (RO):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 161316 del 04/04/2011, ossia:
   a. comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
   b. garantire l'assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori archeologi con adeguata professionalità, riservando alla Soprintendenza la direzione scientifica delle indagini.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Dipartimento Provinciale di Rovigo dell'ARPA Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 261717 del 25/06/2015, ossia:
   a. provvedere ad un'adeguata manutenzione preventiva del separatore solido/liquido;
   b. provvedere tempestivamente a pulire i piazzali le cui acque di dilavamento vengono convogliate agli invasi, raccogliendo eventuali spanti e rimandandoli alle vasche dedicate;
   c. prevedere un sistema di chiusura degli invasi per impedire che acque contaminate vengano sversate nei canali irrigui, permettendo tempestivi interventi di pulizia degli invasi stessi;
3. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Po, trasmesso alla Regione del Veneto in allegato alla nota protocollo n. 49153 del 01/02/2011, ossia garantire a valle del setto di laminazione avente un foro utile di cm 8 il posizionamento di una tubazione avente diametro non superiore a mm 160.
4. Rispettare le prescrizioni alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla società "Snam Rete Gas" alla Società consortile istante (protocollo DI-NOR C. DONADA/m, il N° 37 del 16/03/2011).

6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a favore:
   a. della termostatazione fermentatori anaerobici (973 MWh/anno);
   b. del riscaldamento delle strutture adibite ad uso uffici e servizi (9 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
11. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villadose (RO) e alla società "Snam rete gas SpA".
12. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
13. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
14. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villadose, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e all'Azienda ULSS n. 18 Rovigo, la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
15. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 0,884 MW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
16. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 28/2011, impegnarsi a cedere l'energia termica cogenerata alle future utenze della zona artigianale di Villadose, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
17. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1338 del 09 ottobre 2015



18. Trasmettere al Comune di Villadose e all'azienda ULSS n. 18 Rovigo, prima dell'avvio della fase di esercizio dell'impianto, il piano di monitoraggio e controllo degli animali indesiderati (insetti, ratti, ecc.) nonché le misure atte a contrastare eventuali odori provenienti dall'attività.
19. Integrare le indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| Parametro | Limite |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
27. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
28. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
31. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).

32. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
33. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
34. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Villadose (RO) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Trasmettere, ad avvio in esercizio dell'impianto di produzione biogas e energia, all'Azienda ULSS n. 18 e al Comune di Villadose il piano di monitoraggio definitivo di insetti e animali indesiderati.
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti il fermo tecnico dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Villadose la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, rispettare le modalità e i termini per il rinnovo della fideiussione n. OL205399 del 20 giugno 2011, stipulata al fine di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

E' fatto, altresì, obbligo di rispettare, il parere di conformità dell'impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (protocollo n. 756 del 20/01/2011).

(Codice interno: 308859)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1339 del 09 ottobre 2015

**"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trevenzuolo (VR) D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia l'ulteriore modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche alla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 530 del 4 aprile 2012 - <<"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Trevenzuolo (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.>>.<br>Il nuovo progetto di variante prevede, altresì, nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. n. 1566 del 3 settembre 2013 - <<"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. Soc. agr.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trevenzuolo (VR).>>.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 179531/2015 (protocollo regionale n. 179531 del 29 aprile 2015);<br>Notifica di variante inviata alle P.A. interessate (protocollo regionale n. 258571 del 23 giugno 2015);<br>Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 331839 del 13 agosto 2015). |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009, è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate talune disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 530 del 4 aprile 2012 e successiva modifica e integrazione (D.G.R. n. 1566 del 3 settembre 2013), la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" (CUAA 02737920237), con sede legale e operativa in viale Rossignoli, 30/C - Trevenzuolo (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Trevenzuolo (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e suino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 29 aprile 2015, la medesima Società agricola ha presentato una nuova istanza di variante al progetto approvato con la citata D.G.R. n. 530/2012 e relativa integrazione (D.G.R. n. 1566/2013), riguardante in sintesi:

- una diversa disposizione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche e dei percolati, con recapito nella vasca di stoccaggio finale del digestato, in alternativa all'originario invio nella vasca di precarico;

- la modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas con l'introduzione di sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero (polpe surpressate), in alternativa a parte dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria alla medesima data di inoltro dell'istanza di variante, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito delle comunicazioni inviate dalla Sezione Agroambiente in data 23 giugno 2015, protocollo n. 258571, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative all'approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una ulterioremodifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 300935 del 21 luglio 2015);

- AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 280975 dell'8 luglio 2015 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Si deve inoltre rilevare che, nell'ambito dell'approfondimento istruttorio e sulla base della documentazione trasmessa, le modifiche progettuali dell'istanza di variante in argomento, rendono, di fatto, superata la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1566 del 3 settembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 530/2012 e successiva modifica e integrazione (D.G.R. n. 1566/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 300935 del 21 luglio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

PRESO ATTO che:

- con la sottoscrizione dell'accordo di conferimento del sottoprodotto della trasformazione delle barbabietole da zucchero (polpe surpressate), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2, il 21 aprile 2015, al n. 1502, atti privati, serie 3 N., la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" ha la disponibilità dei sottoprodotti ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- AVEPA- Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 280975 dell'8 luglio 2015, ha espresso il proprio parere favorevole agli interventi di variante in argomento e ha formalmente confermato il Piano aziendale approvato dalla medesima Agenzia (protocollo regionale n. 43011 del 27 gennaio 2012), ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

CONFERMATO che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona il 29 dicembre 2011 al n. 11893 - Atti privati serie 3°, e con l'integrazione - contratto d'affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona l'8 gennaio 2012 al n. 86 - Atti privati serie 3° e trascritti all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 16 gennaio 2012, al Registro generale n. 1997 e Registro particolare n. 1466, come da atto notarile del 13 gennaio 2012 a firma del dott. Massimo Bertolucci, notaio in Mantova (Rep. n. 69434 e Racc. n. 26359), risulta che la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali nn. 15, 18, 19, 20, 37, 60 e 75) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali nn. 18, 19, 20, 37, 60 e 75 sino al 31 dicembre 2031;

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 7 febbraio 2012 al n. 364, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 8 febbraio 2012, al Registro generale n. 5080 e Registro particolare n. 3641, come da atto notarile del 3 marzo 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep. n. 83860/83872 e Racc. n. 21859), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Trevenzuolo, catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappale n. 75);

- a seguito di istanza di frazionamento del 20 dicembre 2012, protocollo n. VR00385752 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona, i mappali siti in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali n. 15 e 76 (ex 75), hanno originato il nuovo mappale sito nel medesimo Comune, catasto terreni, foglio 7, ora denominato mappale n. "91";

- a seguito di successiva istanza di frazionamento del 6 febbraio 2013, protocollo n. VR0029823 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona, i mappali siti in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali n. 15, 18, 19, 20, 37 e 60, hanno originato il nuovo mappale sito nel medesimo Comune, catasto terreni, foglio 7, ora denominato mappale n. "123";

- l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, paria Euro 180.000,00 (euro centoottantamila/00), così come asseverati dal geom. Gianluca Milani, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Mantova al n. 2461 e successivamente giurati presso il Tribunale di Mantova - Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere (MN), il 19 dicembre 2011 (protocollo regionale n. 594926 del 21 dicembre 2011);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 4 aprile 2012, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio dell'impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 42,72 % in peso, pari a 11.065 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino - liquame e letame) di provenienza aziendale (40,36 % in peso, pari a 10.454 t/anno);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (polpe surpressate) - 16,91 % in peso, pari a 4.380 t/anno;

3. di confermare il dispositivo n. 3 della D.G.R. n. 530 del 4 aprile 2012, con il quale la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" è autorizzata alla produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto 2. (marca GE Jenbacher, modello J 320 GS-C25), della potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW, di cui di cui 0,999 $MW_{elettrici}$ (1,242 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 e);

4. di confermare in capo alla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" (CUAA 02737920237), con sede legale e operativa in viale Rossignoli, 30/C - Comune di Trevenzuolo (VR), l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia di cui ai precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 91 e 123, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 dell'8 settembre 2011, n. 534504 del 15 novembre 2011, n. 594926 del 21 dicembre 2011, n. 11515 del 10 gennaio 2012, n. 517724 del 14 novembre 2012, n. 125177 del 21 marzo 2013, n. 179531 del 29 aprile 2015, n. 300935 del 21 luglio 2015;

5. di confermare il dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 4 aprile 2012, con la quale la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Sorte", da ubicarsi in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 91 e 123, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 dell'8 settembre 201, n. 594926 del 21 dicembre 2011 e n. 517724 del 14 novembre 2012;

6. di confermare il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 4 aprile 2012, con la quale la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 299 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (284 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (alloggi aziendali) - 14,80 kW,

pari a complessivi 2.398 MWh/anno (26% della producibilità termica media impiegata di 9.081 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 91 e 123, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 594926 del 21 dicembre 2011;

7. di confermare il dispositivo n. 7 della autorizzare deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 4 aprile 2012 con la quale Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT, denominata "Bio Sorte" in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata "Centro Nogarole", da ubicarsi in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7°, mappale n. 91, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 dell'8 settembre 201, n. 594926 del 21 dicembre 2011 e n. 517724 del 14 novembre 2012;

8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 4 aprile 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2.,

9. di comunicare alla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. - società agricola" nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di confermare l'importo di Euro 180.000,00 (euro centoottantamila/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di revocare, sulla base della documentazione trasmessa e degli approfondimenti istruttori, la deliberazione della Giunta regionale n. 1566 del 3 settembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la prima variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trevenzuolo (VR);

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1339 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO (POLPE SURPRESSATE) E PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "IMMOBILIARE AGRICOLA CORTE NODARI S.S. DI MARCO PASETTO & C. – SOCIETÀ AGRICOLA" – COMUNE DI TREVENZUOLO (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 30932 del 20 gennaio 2012 e confermato con nota protocollo n. 239712 del 5 giugno 2013, ossia:
   a. rispettare il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, che segnala la vicinanza del sito di Corte Vivaro a Nogarole Rocca) e la necessità che gli scavi siano controllati da operatori specializzati;
   b. tutti i prospetti dovranno essere mitigati mediante l'inserimento di alberature della stessa tipologia di quelli presentati nell'intorno.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Veronese (protocollo Consorzio n. 15388 del 5 ottobre 2011), ossia:
   a. realizzare il sistema di compensazione con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 422 mc. e portata di scarico massima di 12,34 l/s;
   b. realizzare e mantenere il sistema di compensazione, compresi gli oneri di manutenzione, che dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento dei beni e degli impianti che ne traggono beneficio;
   c. presentare formale richiesta del recapito delle acque piovane nella rete superficiale, che dovrà essere concessionato, al Consorzio;
   d. la realizzazione di superfici impermeabili dovrà essere limitato allo stretto necessario, nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere previsto l'uso di soluzioni idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/8591/14765/RA del 20 dicembre 2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 600552 del 27/12/2011, e confermato con nota protocollo n. 17938 del 14 gennaio 2013 (protocollo ministeriale n. ITV/III/587/IE del 14 gennaio 2013) ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di

un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

4. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0275203), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-21/06/2011-0977515).
5. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (2.264 MWh/anno);
   b. strutture agricolo - produttive (alloggi aziendali pari a 129,8 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
12. Con riferimento ai precedenti punti e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.: l'approvvigionamento dei medesimi sottoprodotti viene limitato nelle quantità massime annue, secondo il seguente accordo:
   a. sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (polpe surpresssate) – pari a 4.380 t. anno, (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio di Verona 2 – il 21 aprile 2015, al n. 1502, atti privati, serie 3 N.);
13. In riferimento al contratto di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Trevenzuolo (VR), ad ARPAV (Dipartimento di provinciale di Verona) e

all'Azienda ULSS n. 22 (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas ed energia.

14. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
15. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) ) e al Comune di Trevenzuolo (VR).
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
17. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
18. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Trevenzuolo (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
19. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6.493 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
20. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/1995 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
21. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
22. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
25. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| Parametro | Limite |
|---|---|
| COT | 150 mg/Nm3 |
| CO | 800 mg/Nm3 |
| NOx (espressi come No2) | 500 mg/Nm3 |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/Nm3 |

26. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
27. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati UNI EN.
28. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
29. Predisporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
30. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
31. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
32. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Trevenzuolo (VR) la data di dismissione dell'impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza fideiussoria n. 370-250034549 del 20 aprile 2012 e relative integrazioni (14 gennaio 2013) e modifiche (11 febbraio 2013) stipulata con "Credito Emiliano

S.p.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – Credem", depositata presso la Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrivere, altresì, alla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto & c. – società agricola" il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona.

(Codice interno: 308860)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1340 del 09 ottobre 2015

**"Società agricola Bellariva Energia s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Eraclea (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Bellariva Energia s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 344 del 6 marzo 2012 "Società Agricola Bellariva Energia s.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Eraclea (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica."<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 399233/2014 (protocollo regionale n. 399233 del 24 settembre 2014);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 4835 del 8 gennaio 2015);<br>Parere favorevole rilasciato dal Comune di Eraclea (protocollo regionale n. 36368 del 27 gennaio 2015);<br>Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 134896 del 30 marzo 2015);<br>Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (protocollo regionale n. 138546 del 1° aprile 2015);<br>Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale - D.G.R. n. 2299/2014 (protocollo regionale n. 130640 del 26 marzo 2015);<br>Verbali della conferenza di servizi del 28 gennaio e 1° aprile 2015. |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 24 settembre 2012, la "Società Agricola Bellariva Energia s.r.l." (CUAA 04002420273), con sede legale e operativa in via Lungorevedoli, n. 2 - Comune di Eraclea. (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Eraclea (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 24 settembre 2014 la medesima Società agricola ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 344/2012, riguardante principalmente le seguenti opere e manufatti inerenti l'impianto:

- costruzione di un vano tecnico a protezione della centrale pompe dell'impianto antincendio;
- installazione di un distributore di gasolio per autotrazione privata ad uso agricolo
- costruzione di "arginelli" fuori terra lungo il perimetro di recinzione dell'impianto;
- aumento della superficie e del volume del locale "sala pompe e quadri";
- diversa disposizione forometrica interna ed esterna del locale "sala pompe e quadri"
- modifica planimetrica alla disposizione delle pareti divisorie interne del locale "servizi";
- spostamento planimetrico del "piatto pesa";
- spostamento planimetrico del "container cogeneratore";
- spostamento planimetrico della "cabina di trasformazione";
- spostamento planimetrico dell'impianto di "trattamento del biogas";
- modifica planimetrica del tracciato di recinzione.

Fatta eccezione per il manufatto di cui al precedente secondo punto elencato, a seguito dell'informativa trasmessa dalla Società agricola con nota protocollo n. 496212 del 20 novembre 2014, nonché degli esiti della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2015 si è preso atto che gli altri interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in difformità con il titolo abilitativo originario.

Ravvisando, peraltro, l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Sezione Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione della violazione alla prescrizione n. 5., contenuta nell'allegato alla più volte citata D.G.R. n. 344/2012.

Contemporaneamente il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 20 novembre 2014 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Successivamente alla conclusione della prima seduta della Conferenza di servizi (28 gennaio 2015), la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS

VINCA NUVV) hanno formulato, rispettivamente, la richiesta di modifica all'originario progetto ovvero dei chiarimenti alla procedura amministrativa di Valutazione di Incidenza Ambientale. Tali esiti endoprocedimentali hanno, pertanto, determinato il mancato rispetto dei termini di conclusione previsti dalle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione unica. Di conseguenza, i lavori della Conferenza si sono conclusi solamente il 1° aprile 2015.

Durante quest'ultimo incontro della Conferenza di servizi, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- elaborato progettuale inerente la mitigazione visiva dell'impianto con opere agroforestali;

- quietanza importo sanzione comminata ai sensi del comma 3, articolo 44 del D. lgs. n. 28/2011.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Bellariva energia s.r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (ultima in ordine di tempo nota a protocollo regionale n. 253901 del 19 giugno 2015);

- il Comune di Eraclea ha trasmesso il proprio atto di assenso (protocollo regionale n. 36368 del 27 gennaio 2015);

- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 134896 del 30 marzo 2015);

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha confermato il proprio precedente parere idraulico (protocollo regionale n. 138546 del 1° aprile 2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,

comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 344/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 28 gennaio e 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con l'ultima nota protocollo n. 253901 del 19 giugno 2015, la Società agricola istante ha completato la trasmissione la documentazione tecnico-amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con atto del 22 luglio 2011 del notaio dott. Emanuela Carrucciu, iscritto presso il Collegio di Padova e con sede a Padova, Rep. n. 2658 e Racc. n. 1706, la "Società Agricola Bellariva Energia s.r.l." con sede ad Eraclea (VE) ha acquistato il diritto di superficie della durata di venti anni sui terreni agricoli in Comune di Eraclea (VE) censiti al catasto terreni di detto Comune, foglio 58, mappali nn. 1554, 1556, dai signori Pasti Clemente e Pasti Marco Aurelio, contitolari il primo dell'usufrutto ed il secondo della nuda proprietà di detti terreni, allo scopo di realizzare un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione delle biomasse di origine vegetale ed animale della potenza di $KW_e$ 999 ed eventuali impianti per il trattamento del digestato prodotto dall'impianto. Atto registrato a Padova il 2 agosto 2011, n. 13492 serie 1T, e trascritto a Venezia il 4 agosto 2011, ai nn. 26921/17285;

- con atto preliminare di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e di linee elettriche, registrato a Padova il 20/12/2011 al n. 20751, serie 1T, e registrato a Venezia il 20/12/2011 al n. 20751, serie 1T, come da atto notarile del 30/03/2011 a firma del dott. Emanuela Carrucciu, notaio in Padova (Rep. n. 2875 e Racc. n. 1820), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Eraclea - VE, catasto terreni, foglio 58, mappali n. 1554 per cabina elettrica e nn. 24, 1388, 1554 per servitù di passaggio)

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, per effetto del silenzio/assenso avvento in sede di conferenza di servizi ha confermato il precedente parere favorevole, a dimostrazione della connessione dell'impianto in argomento all'attività agricola esistente;

CONFERMATA, altresì:

- la perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 28/6/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 299.000,00 (duecentonovantanovemila/00)*;*

PRESO ATTO, altresì, della:

- dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale - D.G.R. n. 2299/2014 (protocollo regionale n. 130640 del 26 marzo 2015);

- asseverazione del geom. Luca Tolosi, del Collegio dei Geometri della Provincia di Padova (n. iscrizione 3722), inerente il rispetto delle norme antincendio dei manufatti di variante;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 6 marzo 2012, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine extra-aziendale (6 % in peso, pari a 1.095 t/a);
- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 94 % in peso ( 19.331 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di confermare in capo alla "Società Agricola Bellariva Energia s.r.l." (CUAA 04002420273), con sede legale e operativa in via Lungorevedoli, n. 2 - Comune di Eraclea (VE), l'autorizzazione al completamento della costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2., nel Comune di Eraclea (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 58, mappali nn. 1554 e 1556, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 176645 del 11/4/2011, n. 232951 del 16/5/2011, n. 416362 del 8/9/2011, n. 429026 del 16/9/2011, n. 431675 del 19/9/2011, n. 30853 del 20/1/2012, n. 70161 del 13/2/2012, n. 399233 del 24/09/2014, n. 20594 del 19/01/2015, n. 64999 del 13/02/2015, n. 191981 del 07/05/2015 e n. 253901 del 19/06/2015;

4. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 6 marzo 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per il completamento della costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 344/2012;

5. di confermare lo studio di incidenza ambientale valutato favorevolmente dalla competente Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUCC), protocollo regionale n. 566077 del 2/12/2011);

6. di confermare, altresì, l'importo di Euro 299.000/00 (euro duecentonovantanovemila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2. Nonché dei dispositivi nn. 3., 5. e 6. e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate

7. di comunicare alla "Società agricola Bellariva Energia s.r.l.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1340 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). SOCIETA' AGRICOLA BELLARIVA ENERGIA S.R.L. – COMUNE DI ERACLEA (VE)

1. Rispettare l'Atto Unilaterale d'Obbligo stipulato con il Comune di Eraclea – VE (rif. Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 02/12/2014 "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas – ditta "Società agricola Bellariva Energia s.r.l." modifica atto unilaterale d'obbligo").
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 134896 del 30 marzo 2015, ossia:
   a. sia garantita lungo tutto il perimetro dell'impianto la piena efficacia della mascheratura atta a ridurre la percepibilità dell'unitario insediamento produttivo dal canale Revedoli. Le piantagioni atte a mitigare l'impatto complessivo dovranno essere a "pronto effetto" e prevedere la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ecologicamente adatti al sito, con sesto d'impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico, che interessi anche gli elementi e i volumi meno qualificanti dell'esistente al fine di assicurare la migliore qualità percettiva in relazione al sito protetto;
   b. garantire le opportune cure colturali al fine di assicurare l'attecchimento degli esemplari e dovrà essere redatto e depositato agli atti del procedimento un adeguato piano di manuttenzione atto ad assicurare nel tempo l'efficacia delle opere di mitigazione.
   c. comunicare l'inizio dei lavori di scavo – e relativo cronoprogramma – delle opere da realizzare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
   d. eventuali ritrovamenti nel sottosuolo dovranno essere immediatamente segnalati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ai sensi di quanto disposto in materia di ritrovamenti fortuiti ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. lgs. n. 42/2004.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 485894 del 19/10/2011, ossia:
   a. in ordine alle alberature in doppio filare prevedere che le medesime siano poste anche sul lato nord-est del nuovo fossato di laminazione;
   b. rispettare, nella messa a dimora delle alberature, la distanza di almeno 10 m dal ciglio del canale "Valle Ossi";
   c. la messa a dimora delle alberature avvenga con un sesto d'impianto tale da consentire il riescavo con mezzi meccanici (almeno 13 m) del canale di bonifica;
   d. rispettare quanto comunicato al soggetto proponente/esercente con nota protocollo consorziale n. 7574 del 21/10/2011.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 442199 del 26/09/2011, ossia:
   a. rispettare i residui dunali esistenti;
   b. rispettare la normativa in materia di abbassamenti permanenti dei terreni;
   c. segnalare le Distanze di prima approssimazione dalle cabine di trasformazione/consegna.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/6432/14515/SCG), ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;

b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

6. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0196336), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-18/01/2011-0091360).
7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. per la termostatazione fermentatori anaerobici (1.296 MWh/anno);
   b. per il riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (139 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo

sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

13. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile (accordi registrati all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Padova - il 25/7/2011, al n. 9674 e al n. 9675).
14. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: 120 mc all'anno.
15. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea (VE), ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
16. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
17. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
18. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
19. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
20. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Eraclea.
21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
23. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 8.742 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'ulteriore autoconsumo aziendale.
25. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.

26. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

31. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
32. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
33. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
34. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
35. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
36. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
37. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.

41. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
43. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
44. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Eraclea la data di dismissione dell'impianto.
46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
47. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della fideiussione n. 81279621 del 08/05/2012 stipulata con "Unipol Assicurazioni", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata messa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, il cui importo è stato stimato in euro 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento fascicolo VV.F n. 20790, protocollo n. 20790 del 5/8/2011).

(Codice interno: 308862)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1341 del 09 ottobre 2015

**"Società agricola Masini s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogara (VR). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Masini s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 533 del 3 aprile 2012 "Società agricola Masini s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica".<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 65968/2015 (protocollo regionale n. 65968 del 16 febbraio 2015);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 176676 del 27 aprile 2015);<br>Parere favorevole rilasciato dall'Azienda ULSS n. 21 Legnago (protocollo regionale n. 209016 del 15 maggio 2015);<br>Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona (protocollo regionale n. 211473 del 20 maggio 2015);<br>Nota interlocutoria del Comune di Nogara (protocollo regionale n. 221029 del 27 maggio 2015);<br>Verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2015. |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia

da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 3 aprile 2012 e s. m. e i. (D.G.R. n. 1972 del 28 ottobre 2013), la "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli).

In data 16 febbraio 2015, la medesima Società agricola ha presentato una nuova istanza di variante al progetto approvato dalla Giunta regionale, riguardante principalmente una modifica quali-quantitativa alle matrici avviate al processo di cofermentazione anaerobica. La nuova proposta di modifica prevede l'utilizzo della seguente biomassa:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suino) di origine extra-aziendale;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina) di origine extra-aziendale;

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), comprese quelle residuali non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistate sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

- sottoprodotti della lavorazione dei cereali - cruscami e sfarinati;

- sottoprodotti della lavorazione della Barbabietola da zucchero - polpe surpressate;

- sottoprodotti della coltivazione dei funghi - paglia di frumento esausta.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 10 aprile 2015, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della nuova modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 27 maggio 2015, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino, suino e avicolo - pollina), sottoprodotti della lavorazione dei cereali, della barbabietola da zucchero e della paglia di frumento residuale di un'attività di fungicoltura, nonché dei prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);

- integrazione perizia di stima per costi di demolizione impianto o asseverazione da parte di tecnico abilitato dell'invarianza dei costi da sostenere;

- eventuale adeguamento fideiussione garantita da "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." n. 81308829 del 30/05/2012;

- ricevute di avvenuta acquisizione della documentazione richiesta;

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante all'esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Masini s.r.l.." una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 252117 del 18 giugno e n. 295988 del 20 luglio 2015);

- il Comune di Nogara (VR), con nota protocollo regionale n. 221029 del 27 maggio 2015, ha rimesso " [... ] nelle scelte operate dai competenti Organi della Regione [...]" la conclusione del procedimento avviato dalla "Società agricola Masini s.r.l.";

- l'Azienda ULSS n. 21 Legnago, con nota acquisita a protocollo regionale n. 209016 del 19 maggio 2015, ha espresso il parere favorevole di competenza;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 211473 del 20 maggio 2015, ha confermato il parere favorevole già trasmesso alla conclusione dei precedenti procedimenti amministrativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 533/2012 e s. m. e i. (D.G.R. n. 1972/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 27 maggio 2015;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 252117 del 18 giugno e n. 295988 del 20 luglio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con l'atto costitutivo della "Società agricola Masini s.r.l." registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 10/03/2011 al n. 857, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 11/03/2011, al Registro generale n. 9301 e Registro particolare n. 5551, come da atto notarile del 23 febbraio 2011 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Verona (Rep. n. 6120 e Racc. n. 3803), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse - elettrodotto e teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali n. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 248, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2691/2 e al Registro particolare n. 1876/7, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149361 e Racc. n. 25074), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 249, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2693 e al Registro particolare n. 1878, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149362 e Racc. n. 25075), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago il 08/11/2011 al n. 5516, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 09/11/2011, al Registro generale n. 41953/41954 e Registro particolare n. 26491/26491, come da atto notarile del 04/11/2011 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 148971 e Racc. n. 24835), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappale n. 61);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215703 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con gli accordi per la fornitura della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona il 20/09/2011, rispettivamente al n. 11007 e n. 11014, la "Società agricola Masini s.r.l." ha la disponibilità delle materie fecali provenienti da un allevamento bovino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che:

- con asseverazione del 15 luglio 2015, il dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova, ha dichiarato che gli interventi di variante non modificano in termini di costi la stima peritale approvata con D.G.R. n. 533/2012 e s. m. e i.;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1972 del 28 ottobre 2013, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale (12% in peso, pari a 1.736 t/a);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suino) di origine extra-aziendale (10 % in peso, pari a 1.400 t/a);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina) di origine extra-aziendale (9 % in peso, pari a 1.378 t/a);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 53 % in peso, pari a 7.700 t/a), comprese quelle residuali non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistate sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali - cruscami e sfarinati (1 % in peso, pari a 200 t/a);
- sottoprodotti della lavorazione della Barbabietola da zucchero - polpe surpressate (5 % in peso, pari a 800 t/a);
- sottoprodotti della coltivazione dei funghi - paglia di frumento esausta (10 % in peso, pari a 1.400t/a);

3. di confermare in capo "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedente punti 2., su terreni censiti in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappali nn. 32 e 60, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 328055 del 08/07/2011, n. 387284 del 16/08/2011, n. 458388 del 04/10/2011, n. 51463 del 02/02/2012, n. 459775 del 11/10/2012, n. 151471 del 10/04/2015, n. 253248 del 18/06/2015;

4. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1972 del 28 ottobre 2013 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3. e nn. 4., 5., 6., rispettivamente delle D.G.R. n. 533/2012 e n. 1972/2013;

5. di comunicare alla "Società agricola Masini s.r.l.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

6. di confermare l'importo di Euro 154.047,92 (euro centocinquantaquattromilaquarantesette/92) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3. e nn. 4., 5., 6., rispettivamente delle D.G.R. n. 533/2012 e n. 1972/2013;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1341 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO), DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI, DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E DALLA COLTIVAZIONE DEI FUNGHI (PAGLIA DI CREALI ESAUSTA) NONCHE' DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) – SOCIETA' AGRICOLA MASINI S.R.L. - COMUNE DI NOGARA (VR)

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Nogara (VR) trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 337127 del 7 agosto 2013, ossia:
   a. realizzare, entro e non oltre sei mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima falda in pressione, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento, con funzioni di "bianco" per caratterizzare *ab-initio* l'acqua prelevata;
   b. realizzare, entro e non oltre sei mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima falda in pressione, ubicato idrogeologicamente a valle dell'insediamento;
   c. predisporre e trasmettere, entro e non oltre tre mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara, all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione) una Relazione tecnica sulla caratterizzazione chimico-fisica-batteriologica dell'acqua di falda superficiale (piezometri superficiali), nonché del relativo piano di monitoraggio dei prelievi da effettuare;
   d. effettuare un campionamento "iniziale", non appena ultimata l'installazione dei piezometri e, a seguire, un prelievo con cadenza semestrale. Copia dei risultati analitici ottenuti dei controlli dell'acqua di falsa siano trasmessi anche all'Amministrazione Comunale di Nogara, all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione).
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 403121 del 30/08/2011, ossia:
   a. realizzare il sistema di compensazione idraulico con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 700 mc e smaltimento delle nella rete superficiale con manufatto di limitazione della portata massima a 18,5 l/s;
   b. ottenere la concessione dello scarico delle acque piovane nella rete idrica consorziale.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/7395/14672/RA del 27/10/2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 518013 del 08/11/2011ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);

e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

4. Esercire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Esercire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.045 MWh/anno);
   b. strutture abitative del sig. Maurizio Giancarlo Masini (32 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
8. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
9. Rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29/01/2015 – in attuazione del D. lgs. n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
   a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
   b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
   c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
   d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della

L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 229);
b. effluente suino non palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/09/2011, al n. 11014 e relativo addendum registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 1 il 05/05/2015, al n. 2042);
c. effluente avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 230);
d. effluente avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 231);
e. effluente avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 232);
f. effluente avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 234).

11. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. sottoprodotti della lavorazione dei cereali – cruscami e sfarinati (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 1 il 05/05/2015, al n. 2043);
    b. sottoprodotti della lavorazione della Barbabietola da zucchero – polpe surpressate (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 10/01/2015, al n. 235);
    c. sottoprodotti della coltivazione dei funghi – paglia di frumento esausta (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 227);
    d. sottoprodotti della coltivazione dei funghi – paglia di frumento esausta (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/01/2015, al n. 228);
12. L'approvvigionamento delle materie fecali ovvero sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. 1.736 t tal quali di effluente bovino palabile e non palabile all'anno;
    b. 1.400 t tal quali di effluente suino non palabile all'anno;
    c. 1.378 t tal quali di effluente avicolo – pollina;
    d. 200 t tal quali di cruscami e sfarinati;
    e. 800 t quali di polpe surpressate;
    f. 1.400 t tal quali di paglia di frumento esausta.
13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Nogara, ad ARPA Veneto (Dipartimento di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
15. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Nogara (VR).
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
17. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
18. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Nogara e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso

dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

19. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 5.267 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
20. Garantire il rispetto dei limiti acustici dell'impianto, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
21. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
22. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo degli effluenti gassosi in uscita dal cogeneratore, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona).
26. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Garantire il rispetto del piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.

32. Garantire il rispetto del Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
33. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla Lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
34. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
37. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Nogara la data di dismissione dell'impianto.
38. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
39. In relazione al precedente punto, rispettare le condizioni previste dalla polizza fideiussoria n. 81308829 del 31 maggio 2012, stipulata con "Unipol Assicurazioni S.p.A.", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla "Società agricola Masini s.r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (rif. fascicolo n. 75254, protocollo n. 11063/pi del 01/08/2011).

(Codice interno: 308863)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1342 del 09 ottobre 2015

**"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Sant'Anna s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 851 del 15 maggio 2012 - <<"Società agricola Sant'Anna s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.>><br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio variante n. 158658/2015 (protocollo regionale n. 158658 del 16 aprile 2015);<br>Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 228300 del 1°giugno 2015);<br>Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 275460 del 3 luglio 2015);<br>Parere favorevole rilasciato da Avepa - Sportello Unico Agricolo di Venezia (protocollo regionale n. 275682 del 3 luglio 2015). |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 15 maggio 2012, in sostituzione della D.G.R. n. 434/2011 e successiva rettifica (D.G.R. n. 831/2011), la "Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261), con sede legale in via Bovon, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e sede operativa (sede impianto) in via Bandida - Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 16 aprile 2015 la medesima "Società agricola Sant'Anna s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 851/2012, riguardante:

- la realizzazione di un nuovo silos per lo stoccaggio delle biomasse vegetali;

- l'utilizzo della rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche in sostituzione delle opere (vasca di accumulo) utili all'invarianza idraulica;

- l'installazione di un bruciatore di biogas finalizzato a incrementare la produzione di energia termica utile al gruppo ORC (Organic Rankine Cycle).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria alla medesima data di inoltro dell'istanza di variante, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito delle comunicazioni inviate dalla Sezione Agroambiente in data 1° giugno 2015 (protocollo regionale n. 228300) alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative all'approvazione della variante di progetto presentata dalla "Società agricola Sant'Anna s.s.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento in argomento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una ulterioremodifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocollo regionale n. 240531 del 10 giugno 2015);

- AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 275682 del 3 luglio 2015, ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche in variante al piano aziendale precedentemente approvato, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

DATO ATTO che con nota protocollo n. 240531 del 10 gennaio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

CONFERMATO che:

- con l'atto di assenso registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 15/10/2010 al n. 7555, e trascritto all'Ufficio provinciale di Venezia in data 19/10/2010 al Registro generale n. 34367 e Registro particolare n. 20729, come da atto notarile del 15 ottobre 2010 a firma del dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso (Rep. n. 99324 e Racc. n. 38237), risulta che la "Società agricola Sant'Anna s.s.", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, nel Comune di Cinto Caomaggiore - VE - sezione unica, foglio 15, mappali nn. 42 e 45;

- con tipo frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, protocollo n. 2011/125416 del 25/05/2011 i mappali insistenti in Comune di Cinto Caomaggiore - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 15, n. 42 è stato frazionato nei mappali nn. 211 e 212 e il mappale n. 45 è stato frazionato nei mappali nn. 213, 214 e 215;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'agenzia delle Entrate di Treviso il 22/11/2010, al registro n. 10477, serie 3^ Atti Privati, la "Società agricola Sant'Anna s.s." ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività dell'allevamento suino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- con l'accettazione della T.I.C.A.-codice di rintracciabilità n. T0035707 - e successiva specifica Enel-DIS-16/02/2012-0214316 - la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Società agricola Sant'Anna s.s." ha comunicato che "si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";

- il dottore forestale Giulio Durante, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali - sezione B - al numero 367, della provincia di Treviso, con nota del 10 giugno 2015, protocollo regionale n. 240531, ha trasmesso la dichiarazione di "non necessità della valutazione d'incidenza ambientale" delle opere in variante progettuale, in quanto le medesime sono riconducibili all'ipotesi prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014;

- il geometra Luciano Nalesso, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Treviso, al n. 1043, con nota del 10 giugno, protocollo regionale n. 240531, ha dichiarato che il precedente ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia non subirà variazioni, confermando pertanto la perizia di stima, asseverata dal medesimo geom. Luciano Carlesso, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Treviso al n. 1043 e giurata presso il Tribunale di Treviso il 18/10/2010, per un ammontare di euro 147.985,56 (centoquarantasettemilanovecentoottantacinque/56);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012, il completamento della costruzione e dell'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento suinicolo) di origine extra-aziendale (21 % in peso, pari a 3.500 t/a);
- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 79 % in peso ( 13.060 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la modifica al gruppo ORC (Organic Rankine Cycle) approvato al punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012, attraverso l'installazione un bruciatore di biogas finalizzato a incrementare la produzione di energia termica utile al gruppo ORC medesimo;

4. di confermare in capo alla "Società agricola Sant'Anna s.s."(CUAA 04344190261) con sede legale in via Bovon, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e sede operativa (sede impianto) in via Bandida, Comune di Cinto Caomaggiore (VE), il completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3. nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della D.G.R. n. 851 del 15 maggio 2012, su terreni censiti in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 211, 212, 214, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 322661 del 10/08/2010, n. 509391 del 28/09/2010, n. 598194 del 15/11/2010, n. 43309 del 28/01/2011, n. 14045 del 11/01/2012, n. 104625 del 05/03/2012, n. 156493 del 02/04/2012, n. 158685 del 16/04/2015, n. 240531 del 10/06/2015;

5. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 851/2012;

6. di comunicare, alla "Società agricola Sant'Anna s.s." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2. e 3., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di confermare l'importo di 147.985,56 (centoquarantasettemilanovecentoottantacinque/56) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti n. 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 851/2012, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1342 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) - "SOCIETÀ AGRICOLA SANT'ANNA S.S." - COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE (VE):

1. Rispettare le prescrizioni alla costruzione e esercizio delle opere principali e secondarie contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 453620/48.24 del 25/08/2010, ossia:
   a. comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
   b. garantire l'assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori archeologi con adeguata professionalità, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nei pareri tecnici del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmessi alla Regione del Veneto con nota prot. n. 558783 del 25/10/2010 e n. 620752 del 26/11/2010, ossia:
   a. realizzare l'impianto, in particolar modo le vasche di stoccaggio e di carico, in modo tale che non si verifichino perdite di dilavamento, al fine di preservare la rete idrografica superficiale da possibili inquinamenti;
   b. mettere a dimora le nuove formazioni arboree boschive e/o lineari ad una distanza non inferiore a 6 m dal ciglio dello scolo "Martignon".
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere trasmesso dall'Unità di Progetto regionale Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), protocollo n. 123712 del 11/03/2011, ossia:
   a. l'intervento di riforestazione è da considerarsi finalizzato anche al miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)" del sito SIC/ZPS "IT3250022, Bosco Zacchi" e, pertanto, l'eventuale successivo cambio di destinazione d'uso della superficie forestata dovrà essere sottoposta ad opportuna valutazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;
   b. effettuare la gestione della superficie forestale di neoformazione con interventi di pulitura, diradamenti, rimessa a dimora di piante deperienti, sentito l'ente di gestione del sito SIC/ZPS "IT3250022, Bosco Zacchi";
   c. prediligere nella progettazione dell'intervento di riforestazione tra le piante a portamento arboreo le seguenti specie: Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Caprinus betulus e Fraxinus ornus;
   d. prediligere nella progettazione dell'intervento di riforestazione tra le piante a portamento arbustivo le seguenti specie: Corylus avellana, Crateagus monogyna, Prunus spinosa, Malus sylvestris, Viburnum opulus, Viburnum lantana, Frangula alnus, Rhamnus catharticus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rosa canina e Euonymus europeaus;
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/8712/13215/MF), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo 674947 del 29/12/2010, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);

d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0035707), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica (protocollo Enel-Dis-25/10/2010-1194990).
6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (712 MWh/anno);
   b. delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici aziendali, locali lavorazione ortaggi aziendali e serre (505 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali, ai sensi dell' articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii., ossia:
    a. effluente zootecnico suino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso il 22/11/2010 al n. 10447).
11. L'approvvigionamento delle materie fecali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: effluente zootecnico suino non palabile pari a 3.500 tonnellate t.q. all'anno.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo

sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cinto Caomaggiore, ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
15. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
16. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
17. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Cinto Caomaggiore (VE).
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cinto Caomaggiore e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.655 MWh/anno MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
24. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| Parametro | Limite |
|---|---|
| COT | 150 mg/$Nm^3$ |
| CO | 800 mg/$Nm^3$ |
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Predisporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
35. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
36. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
37. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
38. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii..
39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
40. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia, termica ed elettrica, prodotta e utilizzata.
41. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.

42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Cinto Caomaggiore la data di dismissione dell'impianto.
44. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
45. In relazione al precedente punto, rispettare le modalità e i termini contenuti nella fideiussione n. 280/7022101 del 14 maggio 2012, garantita dalla "Banca AntonVeneta S.p.A." e con scadenza il 14 maggio 2017.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (rif. fascicolo n. P/56813, protocollo n. 12400 del 05/05/2010).

(Codice interno: 308854)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1343 del 09 ottobre 2015

**"Società agricola Tosetto s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Limena (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Tosetto s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 4063 del 29 dicembre 2009 "Comune di Limena (PD) - Società agricola Tosetto s.s.. Modifica all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e biomassa vegetale dedicata non costituente rifiuto (D.G.R. n. 207/2008). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.lgs. n. 387/2003".<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>Istanza di rilascio modifica e integrazione autorizzazione unica n. 194569/2013 (protocollo regionale n. 194569 del 8 maggio 2013);<br>Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 201641del 13 maggio 2013);<br>Parere favorevole rilasciato dal Dipartimento Provinciale di Padova di ARPA Veneto (protocollo regionale n. 260636 del 17 giugno 2014);<br>Verbali della conferenza di servizi del 27 maggio e 31 luglio 2013, 28 agosto 2014. |

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia

da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 12 febbraio 2008 la "Società agricola Tosetto s.s." (CUAA 03287230282), con sede legale e operativa in via Montegrappa, n. 12 - Comune di Limena (PD) ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Limena (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con successivo provvedimento della Giunta Regionale del Veneto del 29 dicembre 2009, deliberazione n. 4063, alla medesima Società agricola era stata rilasciata una nuova autorizzazione unica, in sostituzione della precedente, con la quale si era approvato un completamento del progetto originario consistente in:

- una nuova costruzione di una vasca di miscelazione atta a favorire la miscelazione delle biomasse in entrata al processo di cofermentazione, riducendo i tempi di stoccaggio degli effluenti zootecnici;

- innalzamento dei manufatti adibiti ad area pompe;

- realizzazione di un nuovo muro perimetrale dell'area adibita allo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

In data 8 maggio 2013, a seguito di avvenuto accertamento di contaminazione da PCB (Policlorobifenili) nel digestato stoccato presso l'impianto in argomento, la "Società agricola Tosetto s.s." ha chiesto e ottenuto la riapertura del procedimento amministrativo conclusosi con D.G.R. n. 4063/2009 allo scopo di garantire la messa in sicurezza dell'impianto di stoccaggio del digestato contaminato e approvare, nel contempo, l'installazione e l'esercizio di un impianto di trattamento del medesimo digestato (revamping).

Pare utile precisare che la segnalazione della contaminazione del digestato con PCB presso l'impianto di produzione di energia della "Società agricola Tosetto s.s." risaliva ad una nota del Dipartimento Provinciale di ARPA Veneto del febbraio 2013 (protocollo regionale n. 73055), a seguito di sopralluogo effettuato presso i due impianti insistenti sul territorio comunale di Limena il 12 settembre 2012.

Il 27 maggio 2013 si teneva il primo incontro della Conferenza di servizi tra le Amministrazioni e Enti pubblici competenti (Comune, Provincia, ARPA Veneto, Azienda ULSS). Durante tale incontro si stabilì l'entità del problema rilevato durante il sopralluogo del 12 settembre 2012, la tecnologia da adottare per eliminare la contaminazione da PCB del digestato, i tempi necessari per la completa messa in sicurezza (ambientale e igienico-sanitaria) dell'impianto, comprese le verifiche analitiche in itinere da parte della Società agricola e del competente Dipartimento provinciale dell'ARPA Veneto.

A maggio 2014 si completava la rendicontazione tecnica dell'attività effettuata dal Dipartimento provinciale di ARPA Veneto a carico delle matrici contaminate da PCB e quindi dell'efficacia del sistema di revamping dell'impianto approvato a maggio 2013. La Relazione di servizio di ARPA Veneto, trasmessa con nota protocollo regionale n. 260636 del 17 giugno 2014, concludeva che "dagli accertamenti effettuati e dall'esame della documentazione agli atti, risulta che tutte le attività condotte dall'azienda relativamente alla gestione del digestato contaminato da PCB e del successivo chiarificato ottenuto dal trattamento medesimo a mezzo di centrifugazione, sono state effettuate secondo le modalità ed i criteri indicati dalle Conferenze di servizi del 27 maggio e 31 luglio 2013".

Contestualmente l'allora competente Direzione regionale Agroambiente, ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) ha attivato nei confronti della Società agricola interessata la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 36. e 37 di cui all'allegato "A" alla D.G.R. n. 4063/2009. Preso atto successivamente della comunicazione (protocollo regionale n. 147284 del 8 aprile 2013) con la quale la medesima "Società agricola Tosetto s.s." informava che la "contaminazione accidentale [da PCB era dovuta a seguito di, n.d.r.] un'azione dolosamente posta in essere da ignoti; per tale ragione l'Azienda ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria"; a seguito dell'informativa trasmessa la Sezione Agroambiente ha interrotto l'iter sanzionatorio previsto in attesa degli sviluppi della denuncia.

Premesso quanto sopra, constatata l'impossibilità, per ragioni tecniche, di concludere il procedimento amministrativo nei termini previsti (novanta giorni), la Conferenza di servizi ha approvato all'unanimità il proseguo dell'attività di monitoraggio del digestato contaminato da PCB sino alla conclusione dei lavori da parte del competente Dipartimento provinciale di ARPA Veneto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi tenutosi in data 28 agosto 2014, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati e presenti hanno approvato, all'unanimità, il resoconto dell'attività di monitoraggio di ARPA Veneto decidendo di modificare il documento prescrittivo contenuto nell'autorizzazione unica, in subordine al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- Relazione tecnica inerente il processo di revamping impianto biogas;

- copia formulari del materiale oggetto di conferimento a impianto di trattamento rifiuti;

- perizia di stima asseverata e giurata inerente i costi di demolizione e ripristino ex ante delle aree interessata dall'impianto di produzione di energia;

- aggiornamento dei dati di bilancio energetico (energia termica) dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in coerente del punto 11. e 28. dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 4063/2009.

Contestualmente la Conferenza di servizi, nella sua collegialità, decideva di non rendere permanente l'installazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento del digestato (revamping), in quanto utile solo nel caso di presenza di sostanze contaminanti non desiderate da separare. La lunga istruttoria e monitoraggio cui l'impianto di produzione di energia della "Società agricola Tosetto s.s." era stato sottoposto (dal settembre 2012 a maggio 2014), ha reso necessario un adeguamento ai dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 4063/2009, in particolare per quanto riguarda:

- l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto di rete elettrica, pubblica e privata, connessi con l'impianto di produzione di energia;

- l'autorizzazione all'esercizio della rete di teleriscaldamento, sempre connessa con l'impianto di produzione di energia;

- l'adeguamento del documento prescrittivo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse.

Con la conclusione del procedimento in data 28 agosto 2014, la Società agricola istante veniva informata che era necessario trasmettere:

- una fideiussione a garanzia della demolizione impianto e ripristino ex-ante della superficie catastale interessata dall'insediamento dell'impianto;

- il collaudo impianto coerente con il punto 26. dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 4063/2009;

- la copia del certificato prevenzione incendi o SCIA in materia di antincendio, a conferma degli esiti istruttori;

- l'attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi all'approvazione delle risultanze dell'attività di revamping dell'impianto di produzione di energia in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione l'iter amministrativo, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Tosetto s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto la medesima Società agricola ha completato la trasmissione della documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 176706 del 28 aprile 2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4063/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 27 maggio e 31 luglio 2013 nonché 28 agosto 2014;

DATO ATTO che con note protocollo n. 538805 del 16 dicembre 2014, n. 106901 del 11 marzo e n. 118078 del 18 marzo 2015, n. 176706 del 28 aprile 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con atto di proprietà e contestuale usufrutto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova il 24 giugno 2008 al n. 13139, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Padova in data 25 giugno 2008 al Registro generale n. 27572/27573/27574 e Registro particolare n. 15913/15914/15915, come da atto notarile del 18 giugno 2008 a firma del dott. Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta (Rep. 85239/Racc. 16535), la "Società agricola Tosetto s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Limena - PD - catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappale n. 878 (ex 22 e 804);

- con precedenti frazionamenti catastali l'allora mappale n. 22 ora è numerato come 878, foglio 5 del Comune di Limena:

  - frazionamento del 07/11/2007 n. 385066.1/2007 in atti dal 07/11/2007 (protocollo n. PD0385066);
  - frazionamento del 06/02/2009 n. 37889.1/2009 in atti dal 06/02/2009 (protocollo n. PD0037889).

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 7 gennaio 2009 al n. 16, serie 1T, come da atto notarile del 23 dicembre 2008 a firma del dott. Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta - PD - (Rep. n. 85531, Racc. 16784), la società "Enel Divisione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Limena, catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappale n. 791);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 7 gennaio 2009 al n. 17, serie 1T, come da atto notarile del 23 dicembre 2008 a firma del dott. Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta - PD - (Rep. n. 85532, Racc. 16785), la società "Enel Divisione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Limena, catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali n. 444 e 792);

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 118078 del 18 marzo 2015, la "Società agricola Tosetto s.s." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010 e s. m. e i. (D.G.R. n. 253/2012), perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 12 febbraio 2015, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 180.000,00 (euro centottantamila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare le autorizzazioni rilasciate ai dispositivi n. 2. e n. 3. della deliberazione della Giunta Regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009;

3. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009, l'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al successivo punto 6., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Tosetto", ubicata in Comune di Limena (PD), foglio 5, mappali nn. 873 (ex 22), 874 (ex 22), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 562580/48.24 del 10 ottobre 2007, n. 711246/48.24 del 17 dicembre 2007, n. 44894 del 14 gennaio 2008;

4. di autorizzare in sostituzione del dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009, l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 240 kW), a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, (180 kW);
- delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici e all'abitazione aziendale (60 kW),

pari a complessivi 1.397 MWh/anno (14 % della producibilità termica potenziale di 10.192 MWh/anno), ubicate nel territorio del Comune di Limena (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali n. 23 e 878 (ex 22), il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo regionale n. 176706 del 28 aprile 2015;

5. di confermare in capo alla "Società agricola Tosetto s.s." (CUAA 03287230282), con sede legale e operativa in via Montegrappa, n. 12 - Comune di Limena (PD), l'autorizzazione all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature di cui ai precedenti punti 3. e 4., nonché ai dispositivi nn. 2. e 3. della D.G.R. n. 4063/2009, ubicati in Comune di Limena, foglio 5, mappale n. 878, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 367896/48.24 del 28 giugno 2007, n. 562580/48.24 del 10 ottobre 2007, n. 781724/48.24 del 17 dicembre 2007, n. 44894 del 14 gennaio 2008, n. 510647/48.24 del 18 settembre 2009 e n. 571379/48.24 del 15 ottobre 2009;

6. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete pubblica) connesso con la rete di distribuzione MT così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V tramite inserimento in entra-esce sulla linea esistente denominata Valsugana uscente dalla cabina primaria denominata Vigodarzere, ubicata in Comune di Limena (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 444, 791, 792, 874 (ex 22), compreso attraversamento S.R. n. 47, denominata della "valsugana", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 562580/48.24 del 10 ottobre 2007, n. 711246/48.24 del 17 dicembre 2007, n. 44894 del 14 gennaio 2008;

7. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 3. , 4. e 6., nonché dei dispositivi nn. 2. e 3. della citata D.G.R. n. 4063/2009;

8. di confermare lo studio di incidenza ambientale valutato favorevolmente dall'allora Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 20 ottobre 2009 e trasmesso con nota protocollo regionale n. 589290/57.10 del 27 ottobre 2009;

9. di comunicare, alla "Società agricola Tosetto s.s." e "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 4063/2009 e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di approvare l'importo di Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 3. e 4., nonché dei punti n. 2.e 3. della deliberazione della Giunta regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009, inerente il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1343 del 09 ottobre 2015



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) ESERCITO DALLA "SOCIETA' AGRICOLA TOSETTO S.S." IN COMUNE DI LIMENA (PD):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Limena (PD) trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 571378 del 15 ottobre 2009 cosi come integrate in sede di Conferenza di servizi:
   a. garantire la captazione del percolato della concimaia esistente identificata al n. 7 (TAV. 1 Variante al progetto), aperta sul lato ovest. Contestualmente, verificare, a regime d'esercizio, la funzionalità delle esistenti griglie;
   b. raccogliere le acque di dilavamento di prima pioggia del piazzale esistente (lato est) nella vasca di progetto (posta in prossimità del magazzino mangimi esistente), convogliandole ai fermentatori;
   c. prevedere un pozzetto d'ispezione a monte dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, in prossimità del fossato esistente (confine est);
   d. riportare le massime altezze ipotizzate per i due digestori a m 9,35 dal suolo, mitigando di colore verde le coperture dei medesimi;
   e. realizzare un doppio filare di specie arboree a foglia semipersistente, sul lato nord-ovest, da scegliersi tra la flora autoctona;
   f. mascherare (lato nord) con specie arboree a foglia semipersistente (Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus robur) la prevista cabina di trasformazione posta in prossimità dell'argine;
   g. non utilizzare macchine e attrezzature rumorose durante il periodo notturno, fatto salvo il solo funzionamento del cogeneratore;
   h. installare tutti gli accorgimenti tecnici in prossimità del cogeneratore al fine di limitare le emissioni sonore verso le unità abitative confinanti all'impianto;
   i. venga realizzato un pozzetto d'ispezione subito a monte dello scarico delle acque meteoriche convogliate verso il fossato di confine lato sud.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla realizzazione e esercizio delle opere e infrastrutture connesse con l'impianto a biogas (elettrodotto) rilasciato dalla Provincia di Padova (protocollo provinciale n. 4962/2008 del 14 gennaio 2008), ossia:
   a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n° 339 del 28.06.1986. dal D.M. 21.03.1988, dal D.M. 16.01.1991 e dal D.P.Cm: 08.07.2003;
   b. nelle aree dove sono presenti esemplari di Platanus sp.p. deve essere avvisato il sezrvizio fitosanitario regionale, competente per territorio, per il relativo controllo ai sensi del D.M. del 17.04.1988;
   c. le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine da evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 2 rilasciato dal Comune di Limena (protocollo comunale n. 531 dell'11 gennaio 2008) alla Società agricola Tosetto s.s..
4. Rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di nulla osta alla costruzione di linee elettriche rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (protocollo n. ITV/III/185/12181/RA del 14 gennaio 2008), ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);

c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'Unità Periferica Genio Civile di Padova, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 10864 del 8 gennaio 2008, ossia:
   a. rispettare la distanza di 4 m dall'unghia arginale, mantenendola da ingombri di qualsiasi natura;
   b. rispettare la distanza di 10 m dall'unghia arginale per la realizzazione di recinzioni a corpi di fabbrica;
   c. ripristinare eventuali danni arrecati alle opere arginali;
   d. posizionare una rete di piezometri, di profondità di 10-12 m, da collocarsi in direzione nord-est, tale e. da permettere un controllo semestrale della qualità dell'acqua.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta (protocollo Consortile n. 16778 del 8 novembre 2007) alla "Società agricola Tosetto s.s.".
7. Rispettare la prescrizione contenuta nella comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (protocollo n. 558164/48.24 del 9 ottobre 2009 ), ossia garantire l'assistenza archeologica continua durante i lavori di costruzione.
8. Realizzare l'impianto di produzione di energia dalla combustione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa non costituente rifiuto, conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente agli elaborati grafici trasmessi alla Regione del Veneto e approvati in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente agli elaborati grafici trasmessi alla Regione del Veneto e approvati in sede di conferenza di servizi inerente la variante di progetto, ossia:
    a. termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (1.082 MWh/anno)
    b. riscaldamento delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici e all'abitazione aziendale (315 MWh/anno).

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto secondo la documentazione progettuale fornita e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

12. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
13. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
14. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
15. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Limena (PD).
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
17. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
18. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
19. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
20. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Limena, alla Provincia di Padova e al Ministero delle Comunicazioni la data con la quale la ditta trasferisce, ai sensi del TU n. 1775/1933, in capo alla Società di gestione della rete elettrica, la proprietà delle opere e infrastrutture connesse all'impianto a biogas a valle del manufatto (cabina) identificato nelle tavole progettuali come "Cabina Limena – Agricola Tosetto".
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. Con l'occasione s'invita a verificare la possibilità che l'energia termica prodotta dall'impianto possa essere utilizzata anche presso altre utenze private ovvero pubbliche, tramite stipula di convenzioni con le Amministrazioni pubbliche.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| **Parametro** | **Limite** |
|---|---|
| COT | 150 mg/Nm$^3$ |
| CO | 800 mg/Nm$^3$ |

| | |
|---|---|
| $NO_x$ (espressi come $No_2$) | 500 mg/$Nm^3$ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg mg/$Nm^3$ |

24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Limena i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
29. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
30. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
33. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
34. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
35. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
36. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata
39. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Limena (PD) la data di dismissione dell'impianto.

40. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
41. In relazione al precedente punto, rispettare tempi e modalità di rinnovo previsti dalla garanzia finanziaria stipulata con "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." (polizza n. 110781186 del 3 marzo 2015), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto al parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (Rif pratica n. 49041 – protocollo n. 29267/07) e parere favorevole agli interventi proposti (Rif pratica n. 49041 – protocollo n.17748/09).

(Codice interno: 308856)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1344 del 09 ottobre 2015

**Ulteriore rimodulazione Programma Generale d'Intervento denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 e come rimodulato con DGR 24 febbraio 2015, n. 226. Legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

*[Foreste ed economia montana]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si prevede di approvare una variazione della destinazione di somme precedentemente assegnate, ma non ancora impegnate a favore dell'Associazione Lega Consumatori per l'attuazione della seconda tranche dell'Intervento n. 4 "Sportelli Fissi" poiché la stessa risulta priva di accreditamento al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti per l'anno 2015. L'iscrizione nel Registro infatti, è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. |

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue:

L'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale d'Intervento.

In data 15 settembre 2014, con nota registrata al n. 385170 del protocollo della Regione del Veneto, il Ministero ha comunicato che per la realizzazione del suddetto Programma, con Decreto Direttoriale 16 luglio 2014 è stato disposto nel Bilancio dello Stato, l'impegno di spesa di euro 469.716,99 a favore della Regione del Veneto. Tale importo copriva parzialmente il Programma Generale d'Intervento ed ha consentito l'avvio parziale dello stesso, dando priorità a quegli Interventi indicati dal Comitato Regionale Consumatori Utenti riunitosi in data 13 ottobre 2014.

Con Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2014, trasmesso alla struttura regionale competente in materia di Tutela del Consumatore in data 14 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del citato art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000, ha impegnato nel Bilancio dello Stato l'importo di euro 322.242,01, a titolo di saldo del finanziamento relativo al Programma Generale d'Intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 come rimodulato con DGR 24 febbraio 2015, n. 226.

Con Deliberazione regionale n. 837 del 29 giugno 2015 ad oggetto "Approvazione schemi di convenzione e introduzione ulteriore modalità di erogazione dei contributi. Programma Generale d'Intervento denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872 e come rimodulato con DGR 24 febbraio 2015, n. 226. Legge 23 dicembre 2000, n. 388." è stata tra l'altro approvata la ripartizione, tra le associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale, della seconda tranche di finanziamento Ministeriale per il Programma Generale d'Intervento della Regione del Veneto.

Ai sensi della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 5, comma 4, l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale iscrizione ha validità annuale e prevede la presentazione delle domande di iscrizione e/o rinnovo dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno.

Per l'anno 2015, l'Associazione Lega Consumatori ha trasmesso fuori termine la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e pertanto l'istanza non è stata accolta, giusto Decreto del Direttore regionale della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori n. 136 del 31 agosto 2015 . Ora il mancato rinnovo comporta per l'Associazione Lega Consumatori l'impossibilità di accedere ai finanziamenti regionali per l'anno 2015, oltre all'immediata decadenza della convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2014 per la realizzazione dell'Intervento n. 4, poiché la convenzione stessa ha validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, e cioè fino al 30 giugno 2015.

Per tutto quanto sopra esposto, l'Associazione Lega Consumatori, non essendo iscritta per l'anno 2015 al Registro regionale, non potrà accedere al contributo di euro 20.489,20, relativo alla seconda tranche di finanziamento dell'Intervento n. 4, così come previsto della DGR n. 837 del 29 giugno 2015.

Considerata l'urgenza di disporre prontamente delle risorse resesi così disponibili in quanto trattasi di fondi ministeriali con vincolo temporale di utilizzo, sentite per le vie brevi le associazioni Adoc, Adiconsum, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori, che hanno presentato correttamente ed entro i termini previsti la domanda di rinnovo al Registro regionale per l'anno 2015, e tenuto conto che le stesse condividono favorevolmente il nuovo utilizzo delle risorse recuperate, al fine di potenziare le attività già in essere, in particolare in ambito di sicurezza e salute dei consumatori, si propone di impiegare la somma di euro 20.489,20 per le seguenti attività:

· euro 10.489,20 da destinare alla implementazione delle analisi di laboratorio previste nell'Intervento n. 2 denominato "Turista protetto" che ha quale soggetto attuatore Adiconsum. Il progetto attuale prevede tra l'altro che Adiconsum collabori con la CCIAA di Venezia per il sostegno del costo relativo all'attività di laboratorio su prodotti quali "Vetro di Murano, Merletti di Burano, Maschere Veneziane ed altro". Con gli ulteriori fondi, la collaborazione di Adiconsum oltre che con la Camera di Commercio, verrà estesa anche al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia. Tale iniziativa ha lo scopo di incrementare l'attività di utilizzo dell'attrezzatura Spettrometro a raggi X, al momento in via di sperimentazione ad uso della CCIAA di Venezia.

Per quanto riguarda le modalità operative, restano confermate quelle presenti nella convenzione già sottoscritta per l'intervento n. 2 "Turista protetto", prevedendo che oltre alla Camera di Commercio di Venezia, l'attività possa riguardare anche il Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza, anche in virtù del "Protocollo di intesa per la lotta alla contraffazione e alla pericolosità dei prodotti a tutela della concorrenza leale e della sicurezza e salute dei consumatori" sottoscritto in data 27 novembre 2014 tra la Regione del Veneto, le Prefetture e le forze dell'ordine ed altri soggetti pubblici e privati.

· euro 10.000,00 da destinare alla gestione del Blog Venetoconsumatori, già realizzato con precedenti finanziamenti ministeriali e regionali. La gestione del Blog verrà assegnata all'Associazione Adiconsum ad implementazione dell'Intervento "Sportelli fissi" e la relativa attività sarà regolata nell'ambito di quanto già previsto dalla convenzione sottoscritta tra le parti in data 30 giugno 2015. Tutte le associazioni iscritte al Registro regionale dovranno essere comunque coinvolte nelle attività del Blog.

La collaborazione con l'Associazione Adiconsum per la gestione del Blog avrà una durata massima di 12 mesi a far data dall'approvazione del presente provvedimento; successivamente l'attività potrà essere prolungata, in base ad eventuali future risorse economiche che si dovessero rendere disponibili sul bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 148, commi 1 e 2 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013 e del 24 luglio 2013;

VISTI i seguenti provvedimenti: DGR 15 ottobre 2013, n. 1872; DGR 10 novembre 2014, n. 2130; DGR 23 dicembre 2014, n. 2570; DGR 24 febbraio 2015, n. 226; DGR 29 giugno 2015, n. 837;

VISTO il Protocollo di intesa per la lotta alla contraffazione e alla pericolosità dei prodotti a tutela della concorrenza leale e della sicurezza e salute dei consumatori" sottoscritto in data 27 novembre 2014 tra la Regione del Veneto, le Prefetture e le forze dell'ordine ed altri soggetti pubblici e privati, approvato con DGR 9 dicembre 2014, n. 2321;

VISTO il Decreto 31 agosto 2015, n. 136 del Direttore regionale della Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori, di non accoglimento della richiesta di iscrizione per l'anno 2015 dell'Associazione Lega Consumatori Veneto al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello Sviluppo

Economico del 16 luglio 2014 e del 17 dicembre 2014;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009 n. 27, in particolare gli artt. 2, 3 e 4 relativi al Comitato Regionale Consumatori e Utenti;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2. di prendere atto che le associazioni Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori, che entro i termini previsti hanno presentato domanda d'iscrizione al Registro regionale per l'anno 2015, condividono favorevolmente la proposta di incrementare l'Intervento n. 2 "Turista Protetto" e l'intervento n. 4 "Sportelli Fissi", entrambi aventi quale soggetto attuatore l'Associazione Adiconsum, sulla base delle risorse che si sono rese disponibili a seguito della mancata iscrizione dell'Associazione Lega Consumatori al Registro regionale dei consumatori e utenti per l'anno 2015;

3. di approvare la rimodulazione , secondo quanto indicato in premessa e per le motivazioni ivi indicate, degli Interventi n. 2 e n. 4, da attuare da parte dell'Associazione Adiconsum, del Programma Generale d'Intervento di cui alla DGR n. 1872/2013 per la concessione di contributi assegnati con i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013 e del 24 luglio 2013;

*4. di determinare in euro* 20.489,20 *l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale* della Sezione P*archi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100464 del bilancio 2015* "Cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218" (UPB U0071- *Codice SIOPE 1.06.03.1634);*

*5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno al punto 4. con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;*

6. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto e delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;

*7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nella categoria dei debiti commerciali;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308855)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1346 del 09 ottobre 2015

**Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (Mercati alla produzione). Approvazione del regolamento e contestuale riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna (VR) e Sona (VR).**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento approva il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona e, per l'effetto, provvede al riconoscimento dello stesso ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 29 ottobre 1987, n. 588. |

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (*Mercati alla produzione*), articolo 7, in materia di mercati alla produzione stabilisce che Y*i regolamenti di ciascun mercato devono essere adottati dall'ente istitutore, sentito l'ente gestore, e devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale*X.

Il provvedimento del Consiglio regionale 29 ottobre 1987, n. 588 (*Criteri per la formulazione dei regolamenti dei mercati alla produzione*), articolo 2, nel definire i criteri per la formulazione dei regolamenti per i mercati alla produzione, stabilisce altresì che l'approvazione del regolamento costituisce contestuale riconoscimento con riferimento ai mercati già operanti alla data del provvedimento consiliare.

Rispettivamente con deliberazione del Consiglio del 24 settembre 2014, n. 46 (*Approvazione nuovo Regolamento Generale del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona*) e con deliberazione del Consiglio del 29 settembre 2014, n. 70 (*Approvazione nuovo regolamento generale del mercato ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona*) i Comuni di Sommacampagna e Sona hanno approvato - sentito l'ente gestore Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l. (da qui in avanti denominata"Acque Vive s.r.l.") - il nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona.

Il suddetto regolamento è pervenuto in data 20 novembre 2014 da parte della società di gestione del mercato Acque vive s.r.l.

Con nota prot. 44367/70.01.02 del 2 febbraio 2015, i competenti uffici regionali hanno sollevato alcuni rilievi in ordine al regolamento approvato, chiedendo che lo stesso fosse modificato per adeguarlo a quanto previsto dai criteri di cui al provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi di partecipazione al mercato, alla procedura di rilascio e alla durata delle concessioni di posteggio.

Il regolamento del mercato è stato pertanto successivamente modificato con deliberazioni consiliari del Comune di Sommacampagna del 30 marzo 2015, n. 16 (*Approvazione definitiva del Regolamento Generale del Mercato Ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona*) e del Comune di Sona del 30 aprile 2015, n. 13 (*Approvazione definitiva del regolamento generale del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona*), pervenute in data 26 maggio 2015 da parte della società Acque Vive s.r.l.

A seguito dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, viste le integrazioni successivamente pervenute con le note sopracitate che provvedono a recepire le osservazioni avanzate dalla Regione, il regolamento in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal citato provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987.

Ciò premesso, si tratta di approvare il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 42 del 1986 e s.m.i;

- Visto il provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987;

- Vista la direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

- Visto il regolamento del mercato alla produzione di Sommacampagna e Sona (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Viste le deliberazioni consiliari del Comune di Sommacampagna e del Comune di Sona rispettivamente n. 16 del 2015 e n. 13 del 2015;

- VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto"*);

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1986 il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona di cui all'**Allegato A**, così come adottato dal Consiglio del Comune di Sommacampagna con deliberazione n. 16 del 2015 e dal Consiglio del Comune di Sona con deliberazione n. 13 del 2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, per l'effetto, la presente costituisce riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1346 del 09 ottobre 2015** pag. 1/10

Allegato "B" alla deliberazione di Consiglio comunale **n.**

**COMUNI DI SOMMACAMPAGNA e SONA**
***Provincia di Verona***

***MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SOMMACAMPAGNA e SONA***
***Via Cesarina 16 – Sommacampagna (VR)***
***(costituito con provvedimento del Consiglio Regionale Veneto n° 366 del 30/01/1987)***

# REGOLAMENTO GENERALE

*(Legge Regione Veneto 28 Agosto 1986 n. 42)*

**Articolo 1 - Gestione del Mercato**

La gestione del Mercato Ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona, costituito con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n° 366 del 30/01/1987, è affidata alla società *Acque Vive Servizi e Territorio srl*, con sede in Via Cesarina 16 a Sommacampagna, proprietaria del complesso immobiliare catastalmente identificato al foglio 14, mappale 345, sub 1-2-3-4-5 nel Comune di Sommacampagna VR, nonché titolare delle prerogative dell'ex *"Consorzio per la Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna srl"* a seguito di atto di fusione per incorporazione del 30/07/2007, presso notaio Luca Paolucci, rep. n. 16897, raccolta n. 12109.

Ad essa viene affidata la gestione del mercato alla produzione in conformità alla Legge Regione Veneto 28 Agosto 1986 n. 42. (Mercati alla produzione).
Essa dovrà assicurare l'osservanza delle norme regionali, nazionali e comunitarie in ordine al corretto funzionamento del mercato alla produzione.

**Articolo 2 - Definizione di Mercato alla Produzione**

Ai sensi dell'art. 2 Legge R.V. n. 42/1986 sono mercati alla produzione quelli in cui si attua la concentrazione dei prodotti ottenuti nell'ambito del territorio che gravita sul mercato, offerti da produttori agricoli singoli o associati, da cooperative o loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli.
Il mercato rappresenta un servizio di interesse pubblico e tramite la Società di Gestione, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico - sanitaria e consente la libera formazione dei prezzi dei prodotti offerti, nonché svolge attività di promozione e valorizzazione dei servizi prestati e dei prodotti commercializzati. Al fine di incentivare e sostenere forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il Mercato dovrà farsi promotore per istituire e allestire, ai sensi della legge regionale n. 7 del 2008 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 dicembre 2007, spazi che permettano ai produttori conferenti, di esercitare la vendita diretta al consumatore delle produzioni locali di qualità e pregio.

**Articolo 3 - Responsabile del Mercato**

La società di gestione provvede alla nomina del Responsabile del Mercato (di seguito Direttore del Mercato) ai sensi dell'art. 6 della Legge R.V. 42/1986. Egli dovrà essere in possesso del titolo di Studio di Scuola Media Superiore ed aver maturato una specifica esperienza nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Il rapporto con la Società di Gestione potrà avere natura di collaborazione coordinata e continuativa e sarà regolato da apposita convenzione, che, oltre a pattuirne il compenso, dovrà disciplinare l'attività professionale prestata sul mercato durante la sua apertura, nonché l'attività professionale di consulenza ai produttori ed assistenza alla Società stessa negli altri periodi dell'anno.
Il Responsabile del Mercato deve:

- Sovrintendere al regolare funzionamento del mercato e ai relativi servizi;
- Emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, dandone comunicazione al Presidente;
- Accertare i requisiti degli operatori per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- Provvedere all'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria;
- Organizzare il servizio pubblico di rilievo statistico di prezzi e quantità,
- Redigere la relazione annuale relativa all'andamento generale di mercato;
- Intervenire per dirimere equamente eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- Esercitare le funzioni di polizia amministrativa attraverso i Vigili Urbani messi appositamente a disposizione dal Comune, su richiesta della Società;
- Adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza e far allontanare dal mercato le persone che ne turbino il regolare funzionamento;
- Verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro del personale che a vario titolo opera sul mercato;

- Controllare periodicamente il rispetto delle normative relative all'adeguamento delle strutture di Mercato quale ambiente di lavoro prestando altresì attenzione al rispetto di quanto previsto per le norme antincendio e di primo soccorso negli ambienti di lavoro;
- Verificare che il personale che a vario titolo opera sul Mercato sia adeguatamente formato e informato sui rischi da lavoro, sul primo soccorso e sulle normative antincendio;
- Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, regolamentari, oltre che dalla Società di Gestione;
- Far applicare il presente regolamento in ogni sua parte, compresi gli ordini di servizio o regolamenti interni che saranno di volta in volta adottati, in funzione delle esigenze specifiche che si determineranno.

**Articolo 4 - Altro personale**

Il Direttore del Mercato può essere coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da collaboratori subalterni assunti dalla Società di Gestione, in relazione alle effettive necessità del mercato, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure di lavoro dipendente.

**Articolo 5 - Polizia di mercato**

La Società di Gestione, in accordo con il Direttore del mercato, determina il numero e il periodo di permanenza di agenti della Polizia Locale, che saranno richiesti ai Comuni di Sommacampagna e Sona, previa specifica convenzione. Essi dovranno attenersi alle istruzioni loro impartite dalla Direzione del Mercato al fine di far osservare la corretta applicazione della vigente normativa in ordine al regolare svolgimento del mercato stesso.

**Articolo 6 - Servizio igienico-sanitario**

La Società di Gestione collabora con i responsabili territoriali del settore igienico sanitario, in tutte le operazioni che si rendessero necessarie. La Società di Gestione al fine di garantire la salubrità dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati sul mercato, provvederà per il tramite del Direttore del Mercato, a istituire un sistema di controllo e tracciabilità delle merci con analisi certificate di laboratorio a campione in funzione delle quantità, qualità, e provenienze dei prodotti in transito e commercializzati. Tale sistema di autocontrollo conforme alle norme che regolano il settore, sarà condiviso, formalizzato e sottoscritto per accettazione con gli operatori di mercato e i produttori conferenti.

**Articolo 7 - Servizi di mercato**

La Società di Gestione, provvede inoltre all'istituzione e disciplina di tutti quei servizi che rispondono a effettive esigenze di mercato:

- Servizio d'informazione statistica e prezzi;
- Servizio di pesatura e verifica pesi;
- Servizio informatizzazione unificato relativo alle operazioni di compravendita;
- Servizio di assistenza tecnica agronomica ai produttori agricoli conferenti, esercitata per il tramite del Direttore del Mercato o altro personale specifico opportunamente incaricato dalla Società di Gestione.

Ai sensi dell'art. 10 Legge RV 42/1986 i corrispettivi per i servizi offerti dal mercato, compresi quelli in appalto, sono proposti dall'ente gestore, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni professionali interessate.

**Articolo 8 - Pesatura dei prodotti**

Ciascuna concessionaria di posteggio provvede al peso delle derrate mediante bilance automatiche fornite dalla Società di Gestione e installate nel rispettivo posteggio. Tali strumenti dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza dai rispettivi utilizzatori e posti in vista degli operatori.

Nulla sarà dovuto dai compratori per l'utilizzo di tali strumenti all'atto della vendita dei prodotti.

La Direzione del mercato potrà comunque effettuare, anche dietro richiesta, controlli preventivi e successivi sul peso delle derrate commercializzate.

**Articolo 9 - Rilevazioni statistiche e prezzi**

Il servizio di statistica e formazione dei prezzi è organizzato dalla Direzione del mercato e dovrà rilevare in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, le quantità, varietà e qualità dei prodotti conferiti nel mercato e i relativi prezzi di vendita per peso netto. La Società di Gestione dovrà dare precise indicazioni in ordine alla modalità di rilevazione ed ai documenti necessari, oltre al sistema di elaborazione dei dati ottenuti.

I dati riferiti a singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio e rispettosi delle normative in materie di privacy e gestione dei dati sensibili. Gli operatori dovranno quotidianamente fornire alla Direzione del mercato, tramite supporti informatici compatibili con quanto in dotazione alla Società di Gestione, le indicazioni relative alle transazioni effettuate secondo le disposizioni impartite dalla Società di Gestione.

I risultati globali delle indagini devono essere oggetto della massima divulgazione e sono sistematicamente trasmessi alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 L.RV 42/1986.

**Articolo 10 - Operatori alle vendite ed agli acquisti**

Sono ammessi alle operazioni di mercato i soggetti previsti dell'art. 11 della LRV 42/1986 come modif. dalla LRV 20.8.1987 n. 43 e cioè:

1) Venditori:
   - I produttori singoli;
   - I produttori associati in cooperative;
   - I consorzi di cooperative di produttori;
   - Le associazioni di produttori;
   - I commissionari.

   I produttori singoli o associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

   I commissionari possono vendere solo prodotti in conto commissione di proprietà dei produttori singoli o associati e non possono commercializzare in proprio come venditori o compratori.

2) Compratori:
   - I commercianti all'ingrosso;
   - I commercianti al dettaglio singoli o associati;
   - Le aziende di trasformazione;
   - Gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
   - Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere.

   La Società di Gestione potrà sottoporre la partecipazione dei Compratori alle operazioni mercantili al rilascio di idonee garanzie finanziarie per acquisto a credito.

   Tale procedura verrà concordata, ove possibile, con gli Enti Gestori dei Mercati alla Produzione limitrofi. In tal caso la Società di Gestione dovrà inviare loro apposite e tempestive comunicazioni di ogni sospensione o conclusione.

**Articolo 11 - Accesso alle operazioni di mercato**

L'ammissione degli operatori alle vendite e agli acquisti è autorizzata all'Ente Gestore in seguito a formale domanda nella quale, tra l'altro, dovrà essere dichiarato di conoscere e rispettare il presente Regolamento.

Il Direttore del mercato dovrà accertarne l'appartenenza esclusivamente ad una delle categorie previste dall'art. 11 LRV n. 42/86 e succ. mod. mediante l'esame della seguente documentazione da allegarsi alla domanda di ammissione (Provv. Consiglio Regionale 29/10/1987 n. 588, art.12):

VENDITORI

a) certificazione di iscrizione all'Albo, ove previsto;

b) certificazione della CCIAA che attesti l'appartenenza alle cooperative, consorzi di produttori, associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, qualora non sia richiesta l'iscrizione in apposito Albo;

c) certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicata l'attività produttiva, in mancanza delle suddette attestazioni.

ACQUIRENTI

Certificazione della CCIAA o del Sindaco dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- commercianti all'ingrosso o al minuto (leggasi "al dettaglio")
- aziende che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione e commercializzazione dei prodotti in vendita nel mercato.

Per i commercianti al minuto, gli ambulanti ed i responsabili di pubblici esercizi di ristorazione è sufficiente l'esibizione di valida autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività.

Per le comunità, convivenze, cooperative di consumo, spacci aziendali, gruppi di acquisto e unioni di volontarie, società di approvvigionamento e di distribuzione a partecipazione pubblica è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante.

I venditori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- corrispondere alla Società di Gestione le penalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento nel caso di mancata osservanza degli impegni assunti.

I compratori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- corrispondere alla Società di Gestione le penalità previste dall'art.22 del presente Regolamento nel caso di mancata osservanza degli impegni assunti.

I compratori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- fornire, quando richieste, le garanzie finanziarie giudicate idonee dalla Società di Gestione nel caso di acquisti a credito;

Tutte le persone ammesse al mercato dovranno preventivamente richiedere autorizzazione all'accesso al Direttore del mercato che potrà in ogni caso richiedere le generalità a fronte di presentazione di un documento di riconoscimento.

La Direzione del mercato può rilasciare eccezionalmente apposito permesso di accesso al mercato a persone che ne giustificano l'interesse. E' altresì espressamente vietato l'ingresso, la sosta e la permanenza di persone o mezzi non conosciuti o autorizzati dal Direttore del mercato.

**Articolo 12 - Calendario e orario del mercato**

Il calendario e l'orario delle operazioni mercantili, dovranno essere indicati dalla Società di Gestione, possibilmente in accordo con i limitrofi mercati alla produzione.

Le operazioni avranno luogo tutti i giorni fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel calendario.

L'orario delle operazioni, che dovrà tenere conto di eventuali criteri fissati dalla Giunta Regionale, dovrà sempre essere esposto in posizione ben visibile dagli interessati.

L'orario di mercato deve poter consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle di movimentazione della merce, nonché le indispensabili contrattazioni.

**Articolo 13 - Posteggi di Vendita**

Per posteggio si intende uno spazio di mercato delimitato, con segni convenzionali, utilizzato per l'esposizione e la contrattazione dei prodotti. Le dimensioni minime e massime di ciascun posteggio e la durata dell'assegnazione/autorizzazione (in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo), saranno stabilite dalla Società di Gestione, sentito il parere non vincolante degli operatori.

All'assegnazione dei posteggi possono concorrere i soggetti indicati all'art. 10 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 11 dei "criteri per la formulazione dei regolamenti" l'assegnazione dei posteggi è disposta dall'Ente Gestore in base a criteri predeterminati che verranno resi tempestivamente noti.

Qualora l'Ente Gestore indica apposito concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, nel Bando dovranno venire chiaramente indicati detti criteri, dovrà inoltre contenere tutte le condizioni e norme cui dovrà sottostare il concorrente, ivi compresa la durata dell'assegnazione/autorizzazione (in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo).

Qualora il numero di richieste validamente presentate risulti superiore ai posteggi disponibili, dovrà essere data preferenza, a parità di requisiti, a quelle forme associative di produttori che dimostrino di aver svolto e di poter svolgere rilevante attività commerciale. In questo caso, a questi ultimi su espressa delega dei produttori può essere concessa l'intestazione del relativo posteggio.

Una parte adeguata dello spazio esistente deve essere comunque riservata e destinata a produttori singoli o associati che non dispongono di posteggio. A tal fine può essere richiesto il pagamento di un diritto, anche commisurato alla quantità di prodotto offerto.

**Articolo 14 - Gestione dei posteggi di vendita**

La concessione d'uso del posteggio per tutto il periodo di vigenza della stessa è intrasferibile, salvo il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte dell'impresa concessionaria. In ogni caso gli aventi causa dovranno chiedere alla Società di Gestione la sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione che prevederà i medesimi obblighi e avrà medesima scadenza di quello sostituito. Il nuovo concessionario dovrà inoltre possedere tutti i requisiti per la primitiva assegnazione del posteggio.

La Società di Gestione ove non ritenesse validi i requisiti posseduti dal concessionario, rifiuta il sub ingresso indicandone i motivi.

Nel solo caso di trasferimento a causa di morte, gli eredi possono essere autorizzati alla provvisoria prosecuzione dell'attività sino al termine della stagione di raccolta del prodotto anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento. Il posteggio deve venire gestito dal relativo concessionario.

Nel caso di assegnazione al singolo produttore questi, in caso di comprovato impedimento, può farsi rappresentare dal coniuge, dal figlio, da un dipendente o da un collaboratore.

Nel caso di assegnazione a persona giuridica, la gestione potrà essere affidata anche a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non si renda responsabile di infrazioni.

Per i rapporti con l'Ente gestore, gli assegnatari devono eleggere domicilio presso il rispettivo posteggio.

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata di accesso al rispettivo posteggio la propria ditta e la relativa sede.

**Articolo 15 - Uso dei posteggi e delle aree di Mercato**

I posteggi debbono essere usati solo per deposito dei prodotti e degli oggetti necessari alle operazioni di vendita. Gli assegnatari dovranno quotidianamente raccogliere i rifiuti di mercato in appositi recipienti che, a loro spese, dovranno essere poi raccolti per lo smaltimento da personale all'uopo incaricato dalla Direzione del mercato. Non è

consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, salvo preventiva autorizzazione scritta dalla Società proprietaria dell'immobile.

La circolazione e la sosta interna, alla intera area del mercato e ai posteggi di: veicoli di qualsiasi natura e tipologia, persone, attrezzature varie e quant'altro necessario, è sottoposta alle norme previste dal Codice della strada e agli ordini di servizio interni che saranno impartiti in base alle esigenze operative, dal Direttore del Mercato o dalla Società di Gestione. Il rispetto di tali norme sarà verificato dal Direttore del Mercato in collaborazione con la Polizia Locale dei Comuni di Sommacampagna o Sona.

Cessata o revocata l'assegnazione i posteggi avuti in concessione dovranno essere riconsegnati all'Ente Gestore, liberi da persone e cose, entro i successivi 15 giorni.

**Articolo 16 - Decadenza e revoca delle assegnazioni**

Le assegnazioni decadono, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:

a) rinunzia dell'assegnatario,
b) perdita del possesso dei requisiti prescritti per le vendite nel mercato,
c) dichiarazione di fallimento dell'assegnatario,
d) scioglimento della persona giuridica assegnataria o cessazione della ditta individuale,
e) morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di mantenere l'assegnazione sino alla sua scadenza, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei casi di:

a) trasferimento volontario dell'impresa assegnataria,
b) accertata morosità nel pagamento del canone di concessione per l'uso del posteggio,
c) gravi scorrettezze commerciali accertate,
d) mancanza di prodotto per assenza di produttori conferenti presso il posteggio,
e) gravi infrazioni alla normativa vigente per il funzionamento e disciplina del mercato che abbiano comportato più di tre sospensioni. In tal caso l'adozione della LRV 42/1986 come stabilito dall'art. 13 c. 3 Legge citata.

La revoca è dichiarata dalla Società di Gestione, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

**Articolo 17 - Operazioni di vendita**

Le vendite avvengono di regola mediante libera contrattazione. Esse possono avvenire anche mediante asta pubblica. La società di gestione provvede tempestivamente alla massima divulgazione dei dati relativi alle quantità di prodotti introdotti nel mercato. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori nominati dalla Società di Gestione. Il venditore ha l'obbligo di indicare il peso, la specie, la varietà, la categoria qualitativa ed il prezzo base della merce offerta. Di regola l'asta dovrà essere bandita mediante sistemi elettromeccanici installati nel mercato.

**Articolo 18 - Modalità di vendita dei prodotti**

Le vendite devono essere curate direttamente dai venditori così come definiti dall'art 10 del presente Regolamento, eventualmente con l'ausilio di dipendenti e collaboratori autorizzati dal Direttore del mercato.

Ogni altro frequentatore del mercato non può svolgervi attività di compravendita, inserirsi nelle transazioni commerciali o avere interesse alcuno nelle stesse, anche per conto terzi o tramite interposta persona.

La merce offerta in vendita deve essere ordinatamente esposta nei posteggi in modo da non recare intralcio alla circolazione o danno agli altri posteggi.

I conferenti possono ritirare dal mercato i prodotti invenduti al termine dell'orario previsto per le contrattazioni.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve esser tenuta, a cura del venditore, distinta da quella ancora in vendita.

Il compratore ha facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore durante la contrattazione. Se essa non risulta conforme allo stabilito, il compratore può rifiutarla, annullando l'acquisto.

Il ritiro dei prodotti dal mercato può tuttavia essere vietato dall'organo competente per motivi di carattere igienico sanitario.

**Articolo 19 - Prodotti non ammessi alle vendite**

Per le merci che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato, che determina il grado di deperimento e la possibilità di porre la merce in vendita.

Per merci non idonee all'alimentazione umana, il Direttore può ordinare l'allontanamento dal mercato. Le spese relative sono a carico del venditore, con facoltà di ripetizione nei confronti del produttore, se responsabile.

**Articolo 20 - Norme di commercializzazione**

Il detentore della merce e concessionario del posteggio è responsabile della corretta osservanza della normativa commerciale, sanitaria e fiscale che ne disciplina la vendita.

Le operazioni di selezione ed imballo dei prodotti è svolta in conformità alla legislazione comunitaria e nazionale.

La vendita dei prodotti deve avvenire a peso netto.

Chiunque alteri il peso dei relativi contenitori ed imballi mediante bagnatura o altra contraffazione, o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

**Articolo 21 - Ordine interno del Mercato**

Alla Società di Gestione compete l'emanazione delle specifiche disposizioni relative alle pratiche modalità di svolgimento delle operazioni, nonché all'ordine interno del mercato, tramite appostiti "regolamenti operativi interni del mercato", per disciplinare in modo dettagliato anche gli adempimenti dei produttori conferenti e dei vari operatori, nonché l'orario e le modalità di ammissione al mercato dei consumatori finali.

Detti regolamenti dovranno anche stabilire le sanzioni amministrative a carico dei contravventori che saranno irrogate su richiesta del Direttore del Mercato, dalle competenti autorità.

Le sanzioni relative alla mancata osservanza del regolamento da parte dei produttori dovranno essere parimenti comminate anche a quei concessionari dei posteggi che abbiano permesso o comunque non impedito tali violazioni.

**Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari**

A carico dei produttori e degli operatori che contravvengono alle disposizione della legge, del presente Regolamento, nonché del regolamento operativo interno del mercato, previsto dal precedente art. 21, anche per atti imputabili a loro collaboratori e dipendenti, verranno presi i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) in caso di lievi infrazioni (di cui all'allegato 1.):
   - diffida scritta ad opera della Direzione del Mercato;
   - sospensione da ogni attività del mercato sino a tre giorni ad opera della Direzione del Mercato, con provvedimento definitivo.

2) in caso di gravi infrazioni (di cui all'allegato1.) ad opera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tramite il suo Presidente;
   - sospensione da ogni attività di mercato fino a tre mesi, salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso si ravvedano gli estremi del reato;
   - revoca della concessione del posteggio.

   La continuazione dell'attività durante il periodo di sospensione è considerata "infrazione grave".

Le suddette infrazioni saranno nel dettaglio definite dal regolamento operativo interno del mercato e potranno essere soggette a sanzioni pecuniarie, variabili in base alla gravità, da un minimo di Euro 12,91 ad un massimo di Euro 516,46, irrogate su richiesta del Responsabile del Mercato, dalla Polizia Locale dei comuni di Sommacampagna o Sona, sulla base della specifica convenzione da approvarsi da parte dei Comuni soci o da altra autorità competente autorizzata.

L'adozione dei provvedimenti di sospensione da ogni attività di mercato o revoca della concessione di posteggio, per gravi infrazioni, è soggetta a parere della Commissione Regionale dei Mercati alla Produzione ai sensi dell'art. 13 della LRV 42/1986. Il provvedimento è adottato dalla Società di Gestione, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo ai sensi del citato art. 13.

Allegato 1.)

Sono definite **"Lievi infrazioni"**:
- utilizzo di imballaggi difettosi o non a norma
- mancato rispetto degli spazi assegnati
- infrazioni alla circolazione interna
- violazione degli orari stabiliti di apertura e chiusura del mercato
- utilizzo non corretto di impianti e strutture del mercato
- comunicazione incompleta o ritardata dei dati richiesti (art. 9)
- quelle espressamente richiamate nel regolamento operativo interno

Per tali infrazioni, dopo un primo richiamo verbale, il Direttore del mercato, potrà fare una diffida scritta e, se continua l'inadempienza, disporre la sospensione di ogni attività fino a un massimo di 3 giorni, oltre l'applicazione di sanzioni pecuniarie che potranno variare da un minimo 12,91/€ ad un massimo di 200/€

Sono definite **"Gravi infrazioni"**:
- svolgimento di attività durante il periodo di sospensione
- violazione delle norme igienico sanitarie
- commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di qualità e sanità o non ammessi
- Violazioni di norme del codice penale
- utilizzo di personale, mezzi e attrezzature in difformità alle norme in materia di tutela sindacale e sicurezza sul lavoro
- reiterata mancata comunicazione alla Direzione dei dati richiesti di cui all'art. 9)
- quelle espressamente richiamate nel regolamento operativo interno.

Per tali infrazioni, dopo una prima diffida scritta, il Direttore del mercato potrà proporre alla società di gestione l'adozione di un provvedimento di sospensione di ogni attività fino a un massimo 3 mesi e in casi di particolare gravità la revoca della concessione del posteggio, oltre l'applicazione di sanzioni pecuniarie che potranno variare da un minimo 201,00/€ ad un massimo di 516,46/€

---

# ALLEGATOA alla Dgr n. 1346 del 09 ottobre 2015



**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2015**

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/04/2015 come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

Sommacampagna, 15/04/2015

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Laura Melchiori

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- ⊗ Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

(Codice interno: 308780)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1347 del 09 ottobre 2015

**Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353. Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona. Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- istanza presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., in data 07/01/2009;<br>- parere interlocutorio non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/09/2012;<br>- formale comunicazione alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 02/10/2012;<br>- parere definitivo non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 30/01/2013. |

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 209516 in data 16/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/05/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera - Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/06/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71529, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente , con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con nota n. 312319 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 17/06/2009 al prot. n. 330056, che riporta quanto segue: *"(...) l'area interessata non sembra essere soggetta ai dispositivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 (...).*

*Si ritiene inoltre che l'intervento comporti una modifica irreversibile al territorio agricolo in quanto modifica significativamente i caratteri morfologici del luogo, soprattutto in fase di coltivazione, nonché i profili e lo skyline del paesaggio dell'Alta Pianura Veronese, con la creazione di un catino interrato di circa 4,5 ml d profondità per una superficie di circa 8 ettari che potrà essere solo minimamente compensato dagli inerbimenti previsti (...)".*

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 07/10/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella riunione del 07/10/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564701 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

| | Mittente | Data acquisizione al protocollo regionale | Numero protocollo regionale |
|---|---|---|---|
| 1. | Provincia di Verona | 12/03/2010 | 140386 |

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 05/02/2010 al prot. n. 68397.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319613 in data 06/06/2010.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c, con nota trasmessa a mezzo fax in data 08/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 484602 in data 15/09/2010), ha formulato istanza di proroga dei termini di consegna dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti; documentazione successivamente consegnata presso gli Uffici regionali in data 13/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 15008 in data 23/09/2010).

Con nota in data 06/10/2010 - prot. n. 511966, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa che annullava e sostituiva quanto già acquisito agli atti dagli Uffici regionali in data 23/09/2010 con prot. n. 15008.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 372 in data 12/09/2012 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 441111 in data 02/10/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha provveduto a depositare, ne entro i termini, ne fuori i termini riportati nella nota n. 441111 in data 02/10/2012, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con parere n. 392 del 30/01/2013 - Allegato B del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere definitivo non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) non ha esercitato le facoltà di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990, non facendo pervenire alcuna controdeduzione alla formale comunicazione - in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, trasmessa dagli Uffici regionali con nota n. 441111 in data 02/10/2012.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento.

Come da visura camerale, effettuata in data 21/07/2015, risulta che per la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c sia in corso il procedimento di concordato preventivo (con iscrizione procedura di concordato preventivo in data 13/04/2012 e omologazione del concordato da parte del Tribunale di Reggio Emilia in data 21/12/2012). Su tale aspetto la Società proponete o chi per essa, non ha fatto pervenire alcun atto formale agli Uffici regionali del Settore V.I.A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/09/2012;

VISTO il parere n. 372 in data 12/09/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 26/09/2012, di approvazione del verbale della seduta del giorno 12/09/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 30/01/2013;

VISTO il parere n. 392 in data 30/01/2013, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 14/02/2013, di approvazione del verbale della seduta del giorno 30/01/2013;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 372 in data 12/09/2012 **- Allegato A** al presente provvedimento - e n. 392 in data 30/01/2013 **- Allegato B** al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353), per le motivazioni indicate nel parere n. 372 in data 12/09/2012, **Allegato A** del presente provvedimento e nel parere n. 392 in data 30/01/2013 - **Allegato B** del presente provvedimento;

4. di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353);

5. di dare atto che, come da visura camerale, effettuata in data 21/07/2015, risulta che per la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c sia in corso il procedimento di concordato preventivo (con iscrizione procedura di concordato preventivo in data 13/04/2012 e omologazione del concordato da parte del Tribunale di Reggio Emilia in data 21/12/2012);

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 - Angolo Via Grandi, 1 - 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) (PEC: cpo3.2012reggioemilia@pecfallimenti.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

# ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

**Parere n. 372 del 12/09/2012**

**Oggetto: Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353.**
**Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.**
**Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).**
**Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.**

**PREMESSA**

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 209516 in data 16/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/05/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera – Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/06/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.
Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71529, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.
Successivamente , con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



Con nota n. 312319 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 17/06/2009 al prot. n. 330056, che riporta quanto segue: *"(…) l'area interessata non sembra essere soggetta ai dispositivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 (…). Si ritiene inoltre che l'intervento comporti una modifica irreversibile al territorio agricolo in quanto modifica significativamente i caratteri morfologici del luogo, soprattutto in fase di coltivazione, nonché i profili e lo skyline del paesaggio dell'Alta Pianura Veronese, con la creazione di un catino interrato di circa 4,5 ml d profondità per una superficie di circa 8 ettari che potrà essere solo minimamente compensato dagli inerbimenti previsti (…)"*.

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 07/10/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella riunione del 07/10/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564701 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.
Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

| | *Mittente* | *Data acquisizione al protocollo regionale* | *Numero protocollo regionale* |
|---|---|---|---|
| 1. | Provincia di Verona | 12/03/2010 | 140386 |

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali:
- in data 05/02/2010 al prot. n. 68397.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319613 in data 09/06/2010.
La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c, con nota trasmessa a mezzo fax in data 08/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 484602 in data 15/09/2010), ha formulato istanza di proroga dei termini di consegna dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti; documentazione successivamente consegnata presso gli Uffici regionali in data 13/09/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 15008 in data 23/09/2010).
Con nota in data 06/10/2010 – prot. n. 511966, il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa che annullava e sostituiva quanto già acquisito agli atti dagli Uffici regionali in data 23/09/2010 con prot. n. 15008.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015** pag. 3/11

n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

**1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto consiste nella realizzazione e coltivazione di una cava per l'estrazione di ghiaia e sabbia nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in località Dossetto.
L'intervento in progetto interesserà un'area di circa 8 ha, e prevede l'estrazione di materiali per un volume totale pari a 205.408 mc, di cui 181.551 mc costituiscono il volume utile. L'estrazione avverrà a cielo aperto, e si svilupperà per lotti.
Poiché il piano di coltivazione avrà luogo nell'arco di 4 anni, si stima un volume estraibile annuo pari a circa 50.000 mc.

**2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:
2.1 programmatico
2.2 progettuale
2.3 ambientale

**2.1 Quadro di riferimento programmatico**

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regolatore Generale di Villafranca (P.R.G.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano di Tutela delle Acque;

*2.1.1 P.T.R.C.*

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto è stato adottato per la prima volta il 23 dicembre 1986 e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.
Dall'analisi della tav. 1 *"Difesa del suolo e degli insediamenti"* emerge che l'area interessata dal progetto è situata all'interno della *Fascia di ricarica degli acquiferi* e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. del P.T.R.C. che dichiara:
*"a) la "Fascia di ricarica degli acquiferi (omissis) è vietato il nuovo insediamento di attività industriali (omissis) con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto (omissis) uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. (omissis)*".
Il progetto in esame non prevede lo scarico di acque reflue.
Per quanto riguarda l'aspetto naturalistico - ambientale e paesaggistico, dalla tavola 2 *"Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale"*, si evince che, secondo il 3/11
P.T.R.C., l'area in esame non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito archeologico, ambientale e strutturale segnalato dal piano territoriale di coordinamento esaminato.
Il sito in esame, dall'analisi del P.T.R.C, non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione.

*2.1.2 Piano Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)*

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999 è stato approvato il Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), che, tra le sue disposizioni all'art. 50 "Attività di Cava" dispone le direttive, prescrizioni e vincoli su questa materia.
L'area interessata dal progetto in esame, dall'analisi della tav. 2a, *"Ecosistema"*, ricade nell'area definita dal P.A.Q.E. *Fascia di ricarica degli acquiferi*, che introduce altri vincoli da rispettare per procedere alla realizzazione del progetto qui in esame. Tali vincoli sono definiti nell'articolo 52 delle N.d.A.: *"La fascia di ricarica degli acquiferi comprende l'area definita dal limite settentrionale e meridionale della zona di*

*ricarica degli acquiferi come indicata nella tav. n. 2 del piano di area. I comuni che ricadono in detta fascia [omissis] predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento."*
L'area oggetto di studio, secondo quanto riportato nelle tav. 1 e 3 , non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito archeologico, ambientale e strutturale segnalato dal piano territoriale esaminato.

*2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)*
La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 il Documento Preliminare per la formazione del nuovo P.T.C.P.. Il 13 aprile 2007 ha avuto inizio la fase della concertazione, tuttora in corso con incontri già programmati.
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione di area vasta proprio del territorio provinciale che si colloca a livello intermedio tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale e ha quindi la principale funzione di armonizzare e raccordare le pianificazioni espresse da tali enti.
Dall'analisi della Tavola 1 "*Carta delle fragilità*", si evince che l'area in esame si localizza in un ambito di fragilità idraulica denominato *Fascia di ricarica degli acquiferi*.
Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee, il territorio provinciale è stato suddiviso in 5 classi di vulnerabilità idrogeologica: bassa, media, alta, elevata, estremamente elevata. Dall'analisi dei dati di cui la Provincia disponeva in sede di elaborazione del piano, il sito fu inserito nella classe territoriale denominata *"area a vulnerabilità idrogeologica elevata"*.
L'appartenenza dell'area di progetto a questa classe di vulnerabilità e la sua localizzazione all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi comporta il rispetto delle direttive contenute nell'articolo 14 delle N.d.A. del P.T.C.P.: *"È fatto divieto nella fascia di ricarica degli acquiferi di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.(omissis)"*.
Il sito in esame quindi non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione.

*2.1.4 Piano Regolatore Generale di Villafranca (P.R.G.)*
Il P.R.G. del Comune di Villafranca, con variante n. 4, è stato adottato dalla Giunta Comunale in data 17/04/2003 (esecutiva dal 5/5/2003) e successivamente approvata dal Consiglio Comunale in data 14/10/2003.
L'area destinata al progetto di cava in esame risulta localizzato in zona "*Agricola E, Sottozona E2*", ovvero in un'area di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva con diffusa presenza di aziende agricole rilevanti.
L'area in esame risulta inoltre limitrofa ad una zona F *"Zone a destinazione speciale di pubblico interesse"*.
La possibilità di poter aprire e coltivare una nuova cava viene data del fatto che la zona F, limitrofa all'area di progetto, risulta decaduta in quanto l'amministrazione comunale non ha reiterato il vincolo quinquennale poiché non interessata allo sviluppo di codesta zona (applicando in tale area la disciplina di "zona grigia" dettata per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, cosi come previsto dall'ultimo comma della Legge10/77).

*2.1.5 Piano Regionale per il Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)*
Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, adottato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 962 del 1° settembre 1989, è in fase di sostituzione a favore del Piano di tutela delle Acque, articolato secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".
Dall'analisi delle tavole 1, 3 e 4 del PRRA l'area in esame risulta localizzata all'interno della *"Fascia di ricarica degli acquiferi"*, nella quale il piano in esame vieta il nuovo insediamento di attività industriali con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.
Dall'analisi del PRRA, il sito in esame non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione. L'opera in esame non andrà ad influire ulteriormente sulle attuali condizioni della falda, segnalate del piano in esame, in quanto il progetto di cava rispetterà il franco minimo di falda di 2 m previsto dalla L.R. 44/82.

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



*2.1.6 Piano di Tutela delle Acque*

Il Comune di Villafranca di Verona risulta inserito nell'allegato D del piano di Tutela delle Acque adottato con delibera della giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004 dalla Regione Veneto.

L'area in cui viene localizzato il progetto di cava in esame risulta localizzata all'interno di aree definite sensibili come si evince dalla tavola n. 37 del P.T.A. denominata *"Carta delle aree sensibili"*.

La specifica tavola n. 36 denominata *"Zone omogenee di protezione dall'inquinamento"* colloca il progetto in esame in *Fascia di ricarica degli acquiferi*.

A riguardo, invece, di quanto emerso dall'analisi della tavola allegata al P.T.A., n. 19, denominata *"Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta"*, i progettisti dichiarano che, alla luce delle attuali conoscenze progettuali, l'opera in esame non andrà ad influire ulteriormente sulle attuali criticità segnalate del piano in esame. Il progetto di cava infatti rispetterà il franco minimo di falda di 2 m previsto dalla L.R. 44/82.

*2.1.7 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*

all'analisi del Piano di assetto idrogeologico si evince che l'area oggetto di studio non ricade in zona a rischio o pericolo idraulico individuata nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del Fissero - Tartaro - Canal Bianco.

Il progetto in esame, quindi, non ricade negli ambiti speciali individuati alla lettera F dell'allegato D *"Classificazione e individuazione delle aree sensibili"* della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'opera.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"*.

### 2.2 Quadro di riferimento Progettuale

*2.2.1 Descrizione del progetto*

Il progetto prevede l'escavazione di ghiaia e sabbia in un'area in località Dossetto nel Comune di Villafranca di Verona. I materiali che saranno sottoposti ad attività estrattiva risultano costituiti da ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose, di origine alluvionale.

Il lotto di progetto, la cui superficie totale è pari a 80.850 m², presenta una morfologia pianeggiante con lievi pendenze verso sud, comprese tra 0,5 e 1% e presenta al suo interno quote altimetriche comprese tra 63,00 e 60,00 m s.l.m. La pendenza delle scarpate non sarà superiore a 45° rispetto al piano orizzontale nella fase di estrazione, mentre la ricomposizione finale prevede la sagomatura delle stesse secondo un angolo di 25° rispetto al piano orizzontale, in conformità a quanto previsto dal punto h), Art. 44, L. R. 44/82.

Tenendo conto del franco di 2 m tra il fondo dello scavo e il livello di massima escursione della falda (punto g, L.R. 44/82) la quota minima raggiungibile risulta compresa tra 56,00 e 61,50 m. s.l.m. Pertanto, la profondità massima della cava è fissata pari a 4,50 m nel lato sud e 1,50 m nel lato nord per tenere conto della pendenza del fondo cava a fini irrigatori.

I terreni verranno prelevati tal quali dal giacimento e portati ad appositi impianti di lavorazione, dove verranno sottoposti a lavaggio e vagliatura, per essere quindi immessi nel mercato, come materiali inerti da costruzione.

Nella cava, quindi, non saranno installati impianti di lavorazione e ciò consentirà il ripristino completo dei singoli lotti dopo il loro sfruttamento, senza destinare aree a lavorazioni industriali.

Il materiale non verrà immesso sul mercato di vendita ma sarà impiegato per le esigenze e le necessità interne della ditta Cooperativa Muratori Reggiolo s.c., in particolare come materiale per la produzione di conglomerato bituminoso e calcestruzzo, per i drenaggi e come ghiaietto di varie pezzature per sottofondi stradali.

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



*2.2.1.1 Stralci di intervento*

Il progetto prevede la coltivazione della cava in tre lotti successivi, partendo dal settore posto a sud e proseguendo verso nord. La coltivazione è stata programmata per avvenire in un periodo di 4 anni, considerando anche il tempo necessario per la ricomposizione ambientale finale.

La prima operazione consiste nel recintare l'intero lotto con rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 metri e di realizzare nel settore nord-est, la zona servizi costituita da pesa e box uffici.

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio verrà asportato il terreno vegetale per uno spessore medio di circa 0,3 m che sarà stoccato temporaneamente sulla superficie dell'attuale piano campagna e che verrà accantonato per la ricomposizione ambientale.

Lo scavo di ciascun lotto sarà effettuato per strisce o fronti, larghi da 10 a 15 metri, e di lunghezza pari al fronte di cava. L'escavazione sarà eseguita per mezzo di escavatore con braccio meccanico a cucchiaio rovescio, su gradoni di altezza pari a circa 3 metri.

L'avanzamento del fronte di scavo procederà da sud verso nord e, una volta raggiunte le quote del fondo, il transito degli automezzi avverrà quasi completamente in fossa. Ciò renderà possibile contenere notevolmente le emissioni di polveri nell'atmosfera all'interno dell'area di cava, senza provocare disturbi sui terreni limitrofi, attualmente sfruttati a scopo agricolo.

Durante le fasi di coltivazione la pendenza lungo le pareti della fossa non dovrà superare i 45° rispetto al piano orizzontale, così da garantire la sicurezza durante le attività di cantiere.

Una volta ultimato lo sfruttamento del primo lotto, s'inizierà a coltivare il secondo e contemporaneamente a ricomporre il lotto esaurito. L'apertura dell'ultimo lotto potrà avvenire dopo che la ricomposizione del terreno vegetale sul primo lotto sarà ultimata.

Esaurito il giacimento si provvederà al completamento della ricomposizione dello stesso e alla rimozione della zona servizi.

La pendenza delle scarpate della fossa, a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari a 25° rispetto al piano orizzontale, e risulta pertanto conforme a quanto prescritto nell' Art. 44, punto h), della L.R. 44/82.

La profondità massima della cava è fissata pari a 4,50 m nel lato sud e 1,50 m nel lato nord, per tenere conto della pendenza di circa l'1,23 % (direzione nord-sud) e 0,49 % (direzione est-ovest) del fondo cava a fini irrigui. La tabella seguente riassume i principali dati di progetto.

| | |
|---|---|
| Superficie catastale | 80.850 mq |
| Perimetro lordo | 1.353 m |
| Superficie di scavo | 79.523 mq |
| Perimetro di scavo | 1.346 m |
| Volume estraibile | 205.408 m³ |
| Volume terreno vegetale spessore 30 cm | 23.857 m³ |
| Volume utile | 181.551 m³ |

*2.2.1.2 Ricomposizione ambientale e paesaggistica*

Il progetto di risistemazione a fine lavori consente la restituzione all'uso agricolo, come previsto dall'art. 14 della L.R. 44/82.

Le operazioni da svolgere per la ricomposizione ambientale della cava includono la sagomatura delle scarpate e del fondo, la stesura di uno strato di limo di spessore 0,5 m proveniente dall'impianto di lavaggio degli inerti e superiormente uno strato di 0,5 m di terreno vegetale sull'intera superficie di cava.

Il terreno vegetale da utilizzare sul fondo cava sarà quello rimosso dal fondo e accatastato durante le fasi di coltivazione; l'eventuale volume mancante per la risagomatura delle pareti, sarà compensato utilizzando i terreni fini di scarto del materiale estratto provenienti dagli impianti di lavorazione ricoperti da uno strato di 4-5 cm di terreno vegetale per favorire l'attecchimento dell'erba.

Inoltre verranno posate canalette in cls per scopi irrigui e le scarpate verranno inerbite.

Al termine delle operazioni di ripristino il sito presenterà le seguenti caratteristiche: le scarpate laterali avranno angoli di 15° rispetto al piano orizzontale e il fondo cava 1,23% in direzione nord-sud e 0,49% in direzione est-ovest, così da permettere il deflusso dell'acqua irrigua sull'intero appezzamento dall'asse di colmo.

*2.2.1.3 Alternative progettuali*

Il progetto, oltre alla soluzione proposta, ha anche considerato le seguenti ipotesi:

- alternativa zero;
- alternative di processo o strutturali: si propone una differente temporizzazione delle attività estrattive (fasi di avviamento, gestione e cessazione dell'opera).

La prima opzione prevede che non venga eseguita alcuna attività di cava nell'area oggetto del presente studio. Il proponente ritiene che questa ipotesi non consideri innanzitutto le indicazioni di stima per il fabbisogno di materiali inerti da costruzione fornite dal P.R.A.C. della Regione Veneto per la provincia di Verona. Inoltre viene trascurato il fatto che l'attività estrattiva prospettata non pregiudica in maniera definitiva il territorio, ma ne oblitera i connotati in maniera temporanea. Le incidenze di tipo ambientale sono da considerarsi reversibili al termine dei 4 anni di lavorazione.

La seconda alternativa ipotizza di coltivare la cava nei primi tre anni, un anno per ciascun lotto e di ricomporre il sito totalmente nell'ultimo anno. Questa soluzione è stata scartata per numerosi motivi: dal punto di vista paesaggistico, realizzando le attività di coltivazione e ripristino in due fasi distinte l'area risulterebbe completamente obliterata per i primi 3 anni, e solo alla fine del quarto anno si presenterebbe riqualificata.

Per quanto concerne l'idrografia, non fornendo copertura vegetale adeguata ai lotti già scavati si incorre principalmente in problematiche relative all'erosione e dilavamento dei fronti di scavo.

Un altro svantaggio relativo alla presente alternativa progettuale è costituito dalla minor protezione fornita all'acquifero presente nel sottosuolo dell'area di progetto.

**2.3 Quadro di riferimento ambientale**

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione. Di seguito si riportano sinteticamente i risultati ottenuti per ogni singola matrice analizzata.

*2.3.1 Atmosfera*

Gli impatti individuati sono i seguenti:

- emissioni polverulente provenienti dalle attività di escavazione e movimentazione dei materiali all'interno della cava;
- emissioni gassose e particolate provenienti dai motori dei mezzi di cantiere e degli automezzi che entrano ed escono per l'approvvigionamento dei materiali.

Dall'analisi matriciale emerge che entrambi gli impatti, nella fase di coltivazione, sono stati classificati come trascurabili.

Nella fase di ripristino ambientale, cessando ogni attività, cesserà l'escavazione e il passaggio degli automezzi, annullando qualsiasi impatto dell'opera sulla componente atmosfera.

*2.3.2 Ambiente idrico*

Gli impatti sull'ambiente idrico prodotti dalla cava in oggetto sono rappresentati da:

- alterazione del regime idraulico delle acque superficiali: impatto considerato trascurabile in quanto, nel corso dell'intera fase di coltivazione, non si prevede alcun tipo di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali. Gli unici elementi della rete idrografica presenti nell'area di intervento sono costituiti da alcune canalette di irrigazione che non costituiscono un circuito collegato al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica Alto Veronese e che al termine della coltivazione verranno ripristinate.
- alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero indifferenziato: Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asporto di 0,30 m di terreno vegetale sull'intero fondo. Di conseguenza, dalle prime operazioni fino alla conclusione del ripristino ambientale, i terreni dell'area saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità. La falda pertanto, durante l'intero ciclo di sfruttamento della cava, sarà potenzialmente alimentata in misura maggiore, rispetto allo stato attuale. Per tale motivo questo impatto è stato considerato trascurabile.
- contaminazione delle acque sotterranee: dalla vigente pianificazione territoriale emerge che nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata (SINTACS). E'

evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un significativo incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. In ogni caso la possibilità che durante le operazioni di coltivazione del fondo vengano immessi materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità della acque di falda è da considerarsi bassa. Pertanto l'impatto è stato considerato trascurabile.

*2.3.3 Suolo e sottosuolo*

Gli impatti connessi alla coltivazione di una cava sono rappresentati dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili e dalla contaminazione di suolo e sottosuolo. Nel caso del progetto in studio il rischio di inquinamento è per lo più connesso con l'eventuale perdita di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d'opera che opereranno sul fondo in oggetto durante la fase di coltivazione.

Va ricordato che la risorsa idrica utilizzata per fini idropotabili viene estratta dal sottosuolo a profondità elevate (oltre i 150 m di profondità dal piano campagna), questo proprio per ovviare ai problemi connessi con eventuali sversamenti superficiali di inquinanti, per lo più connessi con le attività zootecniche presenti nel territorio. Pertanto un eventuale inquinamento della falda presente nel primo sottosuolo dell'area investigata non comporterebbe problematiche relative alla salute pubblica, se non per quanto riguarda le eventuali colture insistenti sull'area stessa. Gli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo sono stati definiti trascurabili.

*2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi*

Gli impatti attesi dalla coltivazione di una cava sul comparto flora, fauna ed ecosistemi sono rappresentati dalle emissioni di particolato, emissioni gassose e dal rumore.

Tali interazioni non sono da considerarsi significative in quanto una volta terminati i lavori di estrazione per ciascun lotto verrà ripristinato l'uso agricolo del fondo e verrà eseguito l'inerbimento delle scarpate che costituiscono la morfologia della fossa.

È prevedibile che non vi saranno effetti significativi diretti ed indiretti dovuti al progetto in esame sugli animali presenti e transitanti nell'area in esame.

Gli effetti sulla vegetazione dell'emissione di polveri e della dispersione di frazioni leggere, qualora il deposito di materiale fine sull'apparato fogliare fosse significativo, si potrebbero tradurre in condizioni di sofferenza dovute alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione e nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive.

L'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività dei mezzi di estrazione e trasporto, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, con alterazioni nello sviluppo. Tuttavia tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare gravante nell'area di progetto.

L'estrazione, il carico ed il trasporto delle sabbie e ghiaie possono, inoltre, potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna. Gli effetti di tale perturbazione, che in ogni caso dovranno essere sommati a quelli già esistenti nell'area, già fortemente antropizzata, potrebbero essere l'allontanamento temporaneo delle specie più sensibili. È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe di importanti attività estrattive, non subiranno sostanziali ripercussioni negative.

L'impatto potenziale che si potrebbe determinare è stato pertanto considerato trascurabile.

*2.3.5 Salute pubblica*

Le componenti della salute umana interessate dall'apertura e dalla coltivazione di una cava di ghiaia, sono fondamentalmente quelle sollecitate dalle emissioni polverose e gassose e dalla rumorosità indotta dalle attività di estrazione.

Considerato che la probabilità che avvenga un significativo sversamento di inquinanti da parte dei mezzi operanti in cava, se la gestione dell'attività è svolta a regola d'arte, è prossima allo zero, che nel caso di contaminazione superficiali verranno prontamente asportati i volumi contaminati e che la falda superficiale non è utilizzata a scopi idropotabili, è possibile affermare che il rischio effettivo per la salute pubblica derivante dall'inquinamento di suolo, sottosuolo e falda è nullo.

I valori di concentrazione dei contaminanti nell'aria, come polveri e NOx, sono contenuti all'interno di livelli non pericolosi per la salute umana.

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



Per quanto riguarda il rumore si ritiene che i limiti siano rispettati nelle aree al di fuori della cava. All'interno i limiti vengono superati di poco, per cui i lavoratori dovranno attrezzarsi con dispositivi di protezione dal rumore, così come previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro.
Gli impatti quindi sono stati considerati trascurabili per il progetto in esame.

*2.3.6 Paesaggio*

Il progetto per la coltivazione di una cava di ghiaia apporta significativi disturbi al paesaggio soprattutto nella fase di coltivazione.
Nell'analisi affrontata si è appurato che la qualità, la consistenza e il grado delle strutture vegetali e degli elementi caratteristici paesaggistici nella fase di coltivazione rimangono poco significativi mentre con la fase di ripristino l'impatto sulla qualità paesaggistica è trascurabile, in quanto la destinazione finale del suolo tornerà ad uso agricolo.
L'analisi effettuata sulla qualità, consistenza e grado di sensibilità della percezione visiva del paesaggio ha evidenziato un impatto significativo nella fase di coltivazione e un impatto poco significativo nella fase di ripristino.
Per mascherare l'area di cava sono stati progettati degli accorgimenti visivi che prevedono l'inserimento di vegetazione ad alto fusto sul ciglio superiore della scarpata est lungo i confini della strada perimetrale dell'area di cava.
L'impatto, con le mitigazioni previste, è stato considerato dagli estensori dello S.I.A. come trascurabile.

*2.3.7 Rumore*

Il Comune di Villafranca ha individuato l'area di pertinenza come "Classe III – Aree di tipo misto", per cui è consentita un'emissione rumorosa massima di 60 dB(A) diurna, secondo la classificazione del DPCM 14/11/1997.
I rilievi fonometrici effettuati "ante operam" hanno permesso di caratterizzare il clima acustico esistente nell'area: rilevando un clima acustico medio di circa 42 dB(A).
Il calcolo previsionale acustico invece ha configurato uno scenario con un mancato rispetto dei limiti differenziali presso i ricettori per le emissioni rumorose generate dai macchinari di frantumazione.
L'analisi è stata estesa alle emissioni associate al traffico dei mezzi per la movimentazione ed il trasporto dei materiali: i livelli calcolati si ritengono tali da costituire perturbazione del clima della zona, pur rispettando i limiti di immissione previsti dal Decreto Strade.
Alla luce dei risultati ottenuti si ritiene non trascurabile l'impatto acustico generato dalle attività di cava di prossima realizzazione presso il sito in oggetto; le emissione rumorose dell'impianto costituiranno dunque perturbazione del clima acustico rilevato presso il sito e presso i ricettori sensibili presenti.
L'aumento della pressione rumorosa dovuto all'utilizzo dei mezzi per l'escavazione sarà mitigato dalla tipologia di coltivazione adottato, cioè "a fossa" e dalla presenza delle colline perimetrali.

### 2.4 Conclusioni sullo studio di impatto ambientale

Dalle valutazioni effettuate dagli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono risultati particolarmente rilevanti. Non sono inoltre emersi elementi che ne impediscano la realizzazione o ne possano limitare in qualche modo dimensioni, geometrie o modalità operative.
Per tale motivo il progetto è stato valutato compatibile dal punto di vista ambientale.

### 2.5 Siti importanza comunitaria - Valutazione d'incidenza

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il S.I.C. e Z.P.S. più prossimo è posto ad oltre 5 km dal sito, denominato *"I Fontanili di Povegliano"* codice SIC IT3210008 presente nel territorio comunale di Povegliano.
Al progetto è allegata una Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006.
Lo studio eseguito ha dimostrato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sul sito Natura 2000 più prossimo.
Con nota in data 09/02/2009, prot. n. 71525, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza

Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/47 del 21/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.
Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

**3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME**

Sono stati considerati in sede di istruttoria i seguenti Pareri ed Osservazioni:

1. La Giunta Provinciale della Provincia di Verona, con Deliberazione n. 150 del 30 luglio 2009, esprime Parere Favorevole all'approvazione del progetto in esame, apponendo alcune prescrizioni, riportate nel verbale n. 228 del 3 luglio 2009, redatto dalla Commissione Provinciale VIA, ed allegato alla Deliberazione stessa.
2. Il Dirigente dell'U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche della Regione Veneto, ha fornito all'Unità Complessa VIA, con nota in data 26/07/2012 - prot. n. 342313, la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'Art. 13 della L. R. n. 44/1982. Nel documento si comunica che, sulla scorta della normativa vigente e degli indirizzi e criteri di calcolo ad oggi adottati, la residuale superficie di Zona definita "E agricola" dal vigente strumento urbanistico comunale, da destinarsi ad attività di cava è pari a 37.685 mq. In base a quanto previsto dal punto f), Art. 44 della L. R. 44/82, tale valore risulta inferiore alla soglia minima necessaria a poter richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava di sabbia a ghiaia, come quella del caso in esame, in zone pianeggianti, che risulta pari ad almeno 50.000 mq. Il progetto inoltre non prevede l'abbattimento di diaframmi di separazione con cave esistenti limitrofe, che consentirebbe il rilascio di autorizzazioni per l'attività estrattiva anche per superfici inferiori a tale soglia. Il dato fornito dall'Unità Regionale competente di fatto non consente pertanto di autorizzare il progetto presentato.

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla predisposizione da parte del proponente di documentazione integrativa, alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

**4 VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.
Il progetto dell'attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.
Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame;
- il Quadro Progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore;
- il Quadro Ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Secondo quanto verificato dalla Direzione regionale Geologia la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all'area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L. R. n. 44/1982, che in riferimento all'estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L'intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l'autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOA alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



scavo) inferiori a 50.000 mq. Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ed del Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della medesima Provincia), esprime all'unanimità dei presenti

***parere interlocutorio non favorevole***

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per l'apertura e la coltivazione di una cava di ghiaia sita in località Dossetto sita in Comune di Villafranca di Verona denominata "Elvira", presentata dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, per le motivazioni di seguito indicate:

- sulla base di quanto verificato dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, (comunicato agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota acquisita il 26.07.2012, prot. n. 342313/63.01.07 E. 410.01.1) la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all'area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L.R. n. 44/1982, che in riferimento all'estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L'intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l'autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo scavo) inferiori a 50.000 mq.
  Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
*Dott. Alessandro Benassi*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

# ALLEGATOB alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

**Parere n. 392 del 30/01/2013**

**Oggetto: Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353.**
**Progetto per l'apertura e la coltivazione di un a cava di ghiaia sita in località Ca' Elvira in Comune di Villafranca di Verona.**
**Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).**
**Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.**

**PREMESSA**

In data 07/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 3516.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 12/09/2012, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 372) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 441111 in data 02/10/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- sulla base di quanto verificato dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, (comunicato agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota acquisita il 26.07.2012, prot. n. 342313/63.01.07 E. 410.01.1) la superficie residua, rispetto al 3% della zona E comunale (art. 13 – L.R. n. 44/1982), risulta pari a 37.685 mq. Tale valore è inferiore all'area minima necessaria, così come previsto nel punto f, art. 44, L.R. n. 44/1982, che in riferimento all'estrazione di ghiaia e sabbia è stabilita in 50.000 mq (area di cava). L'intervento proposto è costituito da una nuova cava e non prevede inoltre la eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e vicine. Preso atto delle statuizioni di cui alla L.R. n. 44/1982, così come integrata dalla L.R. n. 5/2000 art. 30, modificato dalla L.R. 27/2001 art. 6, non risulta quindi ammissibile l'autorizzazione di cave di ghiaia e sabbia su aree di cava (aree di effettivo scavo) inferiori a 50.000 mq. Tale aspetto risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha provveduto a depositare, ne entro i termini, ne fuori i termini riportati nella nota n. 441111 in data 02/10/2012, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

**1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

Gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso al proponente, con nota prot. n. 441111 in data 02/10/2012, regolare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 10bis della Legge n. 241/1990.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

## ALLEGATOB alla Dgr n. 1347 del 09 ottobre 2015



La Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.
Conseguentemente si conferma il parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale n. 372 in data 12/09/2012.
Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

**parere definitivo non favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. (con sede legale in Via G. Di Vittorio, 2 – Angolo Via Grandi, 1 – 42046 Reggiolo (RE), C.F. - P.IVA 00124610353) non ha esercitato le facoltà di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990, non facendo pervenire alcuna controdeduzione alla formale comunicazione - in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, trasmessa dagli Uffici regionali con nota n. 441111 in data 02/10/2012.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
*Alessandro Benassi*

(Codice interno: 308669)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1350 del 09 ottobre 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'O.P.S.A. - Opera della Provvidenza S. Antonio, via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Massimiliano Kolbe", via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'O.P.S.A. - Opera della Provvidenza S. Antonio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti in oggetto indicato ed individua l'O.P.S.A. quale soggetto gestore dello stesso.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/04/2015, prot. n. 145201,<br>e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/07/2015, con prot. n. 277589. |

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Opera della Provvidenza S. Antonio, via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Massimiliano Kolbe", via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 49 del 21/02/2011 per la capacità ricettiva di n. 48 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con DGR n. 2771 del 24/12/2012, avente scadenza il 9/10/2015, è stata accreditata per la capacità ricettiva di n. 24 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale; successivamente con DGR n. 2232 del 3/12/2013 è stata integrata la suddetta DGR n. 2771 del 24/12/2012 con l'accreditamento di ulteriori n. 24 posti letto di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/04/2015, prot. n. 145201, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 24/04/2015, prot. n. 173187, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla

presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 12/06/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 6/07/2015, prot. n. 277589, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, per quanto riguarda il rinnovo dell'accreditamento dei posti già accreditati.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento all'Opera della Provvidenza S. Antonio, via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Massimiliano Kolbe", via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2771 del 24/12/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 2232 del 3/12/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Socia n. 49 del 21/02/2011;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla data del 9/10/2015 - scadenza degli effetti della DGR n. 2771 del 24/12/2012, per garantire la necessaria continuità, all'Opera della Provvidenza S. Antonio, via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Massimiliano Kolbe", via della Provvidenza n. 68 - Sarmeola di Rubano (PD) per la capacità ricettiva di n. 48 posti letto di primo livello assistenziale e n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o

revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Rubano (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308670)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1351 del 09 ottobre 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Antica Scuola dei Battuti, via Spalti 1, Mestre Venezia per la nuova Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP ubicata presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, "Monoblocco Turazza", via Spalti 1 Mestre - Venezia.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso nella Antica Scuola dei Battuti.<br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/07/2015, prot. n. 297171, e relazione dell'Azienda ULSS n. 12, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/09/2015, prot. n. 368170. |

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP ubicata presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, "Monoblocco Turazza", via Spalti 1 Mestre - Venezia, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 239 del 04/09/2015 per la capacità ricettiva di 4 posti letto.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/07/2015, prot. n. 297171, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/09/2015, prot. n. 363813, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 12 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 20/08/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 15/09/2015, prot. n. 368170, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 90 del

15/03/2013, n. 496 del 11/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP ubicata presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, "Monoblocco Turazza", via Spalti 1 Mestre - Venezia, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 239 del 04/09/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP ubicata presso il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, "Monoblocco Turazza", via Spalti 1 Mestre - Venezia, per la capacità ricettiva di 4 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 12, al Comune di Venezia (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308671)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1352 del 09 ottobre 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPARK s.r.l., Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza per il Centro Servizi "Residenza Parco Città", via C. Mollino n. 87 - Vicenza, rivolto a persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale.**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'IPARK s.r.l. - Vicenza per il Centro Servizi "Residenza Parco Città", in oggetto indicato e rivolto a persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale, ed individua nell'IPARK s.r.l. stessa il soggetto gestore.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, in data 12/12/2013, prot. n. 546337, integrata con nota acquisita agli atti in data 20/07/2015 prot. n. 297169,<br>e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/03/2015, con prot. n. 111481. |

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi "Residenza Parco Città", via C. Mollino n. 87 - Vicenza, rivolto a persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale e gestito dall'IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60, è stato autorizzato all'esercizio, dal 17/02/2010 al 17/02/2015, per una capacità ricettiva di n. 60 posti letto di primo bisogno assistenziale, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 69 del 10/02/2010, rettificato con Decreto del n. 264 del 17/07/2013 con riferimento al titolare della funzione che è la IPARK s.r.l., Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, in data 12/12/2013, prot. n. 546337, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 4/02/2014, prot. n. 49916, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 24/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con

nota acquisita in data 16/03/2015, prot. n. 111481, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";
- CD-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*";
- CS-PNA.AC.4.6 "*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*".

A seguito di avvenuta trasformazione, con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 188 del 13/07/2015 è stata data nuova autorizzazione all'esercizio per una capacità ricettiva di n. 84 posti letto di primo bisogno assistenziale.

A seguito dell'emanazione del Decreto n. 188/2015, la suddetta struttura, con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari del 20/07/2015, prot. n. 297163, ha richiesto l'estensione della domanda di accreditamento, già pervenuta in data 12/12/2013, prot. n. 546337, per ulteriori n. 24 posti letto di primo bisogno assistenziale.

Con nota del 4/08/2015, prot. n. 319733, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Socialiha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 ad effettuare un'ulteriore verifica per la conferma della sussistenza dei requisiti di accreditamento in capo alla struttura ai sensi della L.R. 22/02; con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 4/09/2015, prot. n. 354803, la stessa Azienda ULSS ha trasmesso il nulla osta all'estensione dell'accreditamento istituzionale per un totale di n. 84 posti letto di primo bisogno assistenziale.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'IPARK s.r.l., Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza per il Centro Servizi "Residenza Parco Città", via C. Mollino n. 87 - Vicenza, rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 69 del 10/02/2010;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 264 del 17/07/2013;

- VistoDecreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 188 del 13/07/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPARK s.r.l., Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza per il Centro Servizi "Residenza Parco Città", via C. Mollino n. 87 - Vicenza, rivolto a persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale e per la capacità ricettiva di n. 84 posti letto di primo bisogno assistenziale;

2. di prendere atto che nelle more del procedimento di accreditamento il Centro Servizi ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1 " *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";
- CD-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*";
- CS-PNA.AC.4.6 "*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*".

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308672)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1353 del 09 ottobre 2015

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio accreditamento istituzionale del Servizio di Pronta Accoglienza "Il Pettirosso" per persone tossicodipendenti sito in Verona - strada della Genovesa n. 31/B - Verona, della Cooperativa Sociale La Genovesa (lr n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento riconosce il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della lr. n. 22/2002, per il Servizio di Pronta Accoglienza "Il Pettirosso" per persone tossicodipendenti sito in Verona - strada della Genovesa n. 31/B - Verona.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>istanza di autorizzazione accreditamento, acquisita agli atti dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 29/10/2014 - prot. n. 454324;<br>parere dell'Az. Ulss n. 20 di Verona prot. n. 91372 del 24/12/2014. |

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio di Pronta Accoglienza "Il Pettirosso" per persone tossicodipendenti sito in Verona - strada della Genovesa n. 31/B, della Cooperativa Sociale La Genovesa, risulta essere autorizzato con Decreto dirigenziale n. 28 del 28/1/2013.

La Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Con nota acquisita agli atti dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/10/2014 - prot. n. 454324, è stata formulata istanza di accreditamento, a riscontro della quale, con nota emessa in data 7/11/2014 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 20 di Verona con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona, alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 20 di Verona, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 18/12/2014, con nota prot. n. 91372 del 24/12/2014 l'Azienda Ulss n. 20 di Verona, ha predisposto ed inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e la valutazione complessiva del Servizio sopracitato risulta con un "Punteggio: 84%".

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della lr n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della lr n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la lr n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Visto l'art. 2 comma 2, lett. o) della lr. n. 54 del 31/12/2012;

- Visto il Decreto dirigenziale n. 28 del 28/1/2013;

- Vista la Dgr n. 1145 del 5/7/2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi della lr. n. 22/2002 per n. 15 posti e per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Servizio di Pronta Accoglienza "Il Pettirosso" per persone tossicodipendenti sito in Verona - strada della Genovesa n. 31/B, della Cooperativa Sociale La Genovesa;

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Cooperativa Sociale La Genovesa di Verona, all'Azienda Ulss n. 20 di Verona, al Comune di Verona, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 308734)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1355 del 09 ottobre 2015

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione all'affidamento alla Società Network Training con sede a Rubano (PD) delle attività di analisi di Customer Satisfaction volta al miglioramento del servizio offerto dall'Azienda verso i clienti/utenti. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con la presente deliberazione si autorizza l'ATER di Padova ad affidare un incarico per l'espletamento delle attività di Customer Satisfaction alla Società Network Training con sede a Rubano (PD), per un importo di Euro 6.000,00 oltre ad IVA ed oneri accessori, al fine di migliorare il servizio aziendale verso i clienti/utenti, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 08.11.2011 e s.m.i.<br><br>Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:<br>- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Padova n. 1335 - 456 del 30.07.2015;<br>- le DDGR n. 1841 del 08.11.2011, n. 769 del 02.05.2012, n. 2563 dell'11.12.2012, n. 907 del 18.06.2013, n. 2591 del 30.12.2013 e n. 2341 del 16.12.2014. |

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1335 - 456 del 30 luglio 2015, l'ATER di Padova ha evidenziato che l'Azienda, come politica aziendale dettata dalle norme sulla Qualità, persegue il miglioramento del servizio verso i clienti/utenti.

Questa attività è stata oggetto della raccomandazione rilasciata nell'ultima visita di sorveglianza al Sistema di Gestione ed è emerso che per rispondere alla raccomandazione e monitorare la soddisfazione del cliente esistono degli strumenti denominati analisi di "Customer Satisfaction".

In detto contesto, considerato che tale strumento si colloca tra le attività per le quali è necessario il possesso di una specifica preparazione e formazione, nella citata deliberazione n. 1335 - 456 del 30.07.2015 il CDA ha precisato che non sono presenti nell'organico dell'Azienda figure professionali in possesso di competenze tecniche riconducibili a quelle specifiche necessarie per l'espletamento dell'attività richieste.

A tal riguardo, si precisa che la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 dell'11.12.2012, n. 907 del 18.06.2013, n. 2591 del 30.12.2013 e n. 2341 del 16.12.2014, nell'ottica del contenimento generale della spesa, ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione, ogni atto aziendale concernente la collaborazione e/o la consulenza affidato da parte di enti, aziende ed agenzie regionali - tra cui le ATER del Veneto - sino al 31 dicembre 2015.

Considerato quanto sopra indicato, con il presente provvedimento si ritiene di autorizzare l'ATER di Padova ad affidare un incarico per l'espletamento delle attività di Customer Satisfaction alla Società Network Training con sede a Rubano (PD), per un importo di Euro 6.000,00 oltre ad IVA ed oneri accessori, al fine precipuo di migliorare il servizio aziendale verso i clienti/utenti ed in ottemperanza alla raccomandazione rilasciata nell'ultima visita di sorveglianza al Sistema di Gestione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione del CdA dell'ATER di Padova n. 1335 - 456 del 30.07.2015;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013, n. 2591 del 30 dicembre 2013 e n. 2341 del 16 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di autorizzare l'ATER di Padova ad affidare un incarico per l'espletamento delle attività di Customer Satisfaction alla Società Network Training con sede a Rubano (PD), per un importo di Euro 6.000,00 oltre ad IVA ed oneri accessori, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 08.11.2011 e s..m.i.;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308774)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1357 del 09 ottobre 2015

**I giovani vincitori del Festival della Ristorazione in trasferta all'Expo di Milano.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| La presente deliberazione propone una iniziativa a favore dei giovani allievi delle Scuole Venete della Ristorazione, già vincitori delle passate edizioni del Festival della Ristorazione, all'Expo di Milano come ambasciatori della cultura enogastronomica del Veneto ed espressioni di eccellenza del suo sistema formativo. |

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione rivolta al Consiglio Regionale n. 48 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto "Esposizione Universale EXPO 2015. Approvazione programmazione azioni sia ordinarie che extra ordinarie a regia regionale in relazione all'Esposizione Universale Expo 2015", la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il programma delle iniziative e delle attività che la Regione del Veneto, in collaborazione con altri enti e soggetti, intende realizzare al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio veneto in occasione dell'esposizione.

La programmazione regionale complessiva ha compreso sia attività e iniziative già rientranti nella ordinaria programmazione regionale e che, pertanto, godono di finanziamento proprio, sia iniziative ideate e programmate in occasione di Expo 2015. Il quadro delle iniziative e attività ha subito integrazioni e modifiche sia in ragione di alcune nuove proposte sia per la necessità e opportunità di espungerne altre. Si è provveduto, pertanto, a modificare la programmazione presentata con la Deliberazione/CR n. 48/2014 sopra citata e contenuta nell'Allegato A della stessa.

Ferme restando tutte le premesse contenute nella Deliberazione/CR n. 48/2014, il nuovo quadro programmatico delle attività e iniziative regionali è stato approvato con Deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014.

Tale provvedimento vede la presenza di una serie di iniziative di competenza del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, tra le quali la realizzazione di un evento collegato al Festival regionale delle scuole di ristorazione, un'iniziativa giunta alla sua quinta edizione che vede coinvolti in una competizione gli oltre venti istituti socialistici e centri di formazione del settore della ristorazione attivi sul territorio regionale.

Un'occasione unica per un confronto con una serie di operatori del settore provenienti dal mondo intero ma anche per offrire una dimostrazione del livello di eccellenza raggiunto dal nostro sistema formativo. Un evento atteso da insegnanti e ragazzi che possono sviluppare occasioni d'incontro e confronto, inseriti in un contesto unico. Le gare associate alle precedenti edizioni hanno proclamato i relativi vincitori sia per il servizio di sala che del servizio di cucina.

Proprio a partire dalle positive esperienze precedenti, si è inteso cogliere l'occasione di Expo per dimostrare all'eccellenza del sistema formativo regionale il concreto apprezzamento della Giunta regionale e dell'intero territorio veneto nei confronti dei ragazzi che hanno conseguito risultati di rilievo ma anche delle scuole che hanno contribuito, grazie all'abnegazione di insegnanti e formatori, allo sviluppo dei professionisti del futuro. Anche per questo, nell'ambito dell'Allegato A alla DGR n. 1497/2014 è stato inserito un evento denominato "Festival della Ristorazione-Milano" che mira a proporre ai vincitori delle passate edizioni del "Festival della Ristorazione" un'esperienza che va oltre i confini regionali.

Lo scopo è quello di offrire ad una rappresentanza di ragazzi di ciascuna delle scuole vincitrici una visita ad Expo, un'occasione straordinaria di conoscenza dei prodotti e delle eccellenze enogastronomiche, valorizzando i giovani allievi delle Scuole professionali di ristorazione e degli Istituti Alberghieri del nostro territorio, quali ambasciatori dei valori non solo eno-gastronomici delle nostre terre.

Al fine di assicurare la partecipazione da parte delle Scuole più qualificate, si propone la partecipazione all'evento da parte di una rappresentanza di ragazzi allievi delle Scuole di Ristorazioni vincitrici delle precedenti edizioni del Festival.

L'individuazione delle scuole anche sulla scorta delle rispettive disponibilità, il dettaglio del programma e le concrete modalità di partecipazione saranno definite con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

Le risorse finalizzate alla realizzazione delle iniziative suddette che saranno assegnate in egual misura tra le scuole partecipanti, ammontano complessivamente in Euro 5.000,00, a valere sul capitolo "EXPO" del Bilancio regionale 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

Vista la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

Vista la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126 del 10/08/2014;

Vista la Legge Regionale n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21/2012;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

Vista la DGR 829 del 29/06/2015 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1307 del 22 luglio 2014: "Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto per il Progetto congiunto "EXPOniamo il Veneto" di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto per EXPO 2015. Legge 241/1990, legge regionale n. 11/2014, articolo 8 e deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2014."

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1497 del 12 agosto 2014, "Esposizione Universale Expo 2015. Programmazione azioni a regia regionale e relativo piano finanziario inrelazione ad Expo 2015.
Integrazione e sostituzione dell'Allegato A della Deliberazione/CR n. 48 del 27 maggio 2014. Deliberazione/CR n. 96 del 1° luglio 2014";

Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2 co. 2 lett f);

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di autorizzare la partecipazione dei vincitori delle passate edizioni del Festival della Ristorazione alla visita ad Expo Milano nei termini richiamati in premessa;

3. di assegnare le risorse stanziate, a copertura delle spese relative all'iniziativa suddetta, in egual misura tra le scuole partecipanti;

4. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel Bilancio di

Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, esercizio d'imputazione 2015, capitolo 102160 "Azioni Regionali per la Promozione e la Valorizzazione del Sistema Economico, Culturale e Ambientale in occasione dell'Expo 2015 - trasferimenti correnti";

5. di stabilire che il pagamento delle obbligazioni avverrà a seguito della presentazione delle pezze giustificative da parte delle scuole partecipanti;

6. di dare atto che il pagamento delle liquidazioni di spesa, le quali vengono emesse nel rispetto delle disposizioni vigenti a costi reali dietro presentazione delle relative pezze giustificative**,** è subordinato anche alla effettiva disponibilità di cassa sui correlati capitoli di spesa;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la programmazione di dettaglio dell'evento, la definizione delle modalità di rendicontazione della spesa e l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Direttore della citata Sezione;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 308836)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1361 del 09 ottobre 2015

**Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (LR 27/2003 art. 50, LR 3/2003 art. 52).**

*[Opere e lavori pubblici]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle normative in oggetto, con DGR n. 3231/2006, DGR 1902/2014 e DGR n. 2287/2014, nonché alle tempistiche per la rendicontazione finale di interventi finanziati ai sensi di leggi regionali di spesa di competenza della Sezione Lavori Pubblici. |

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, è stato approvato il seguente piano di riparto:
- DGR 3231/2006 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - Piano di Riparto per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 (L.R. n. 3/2003, art. 52)"

Sulla base del bando approvato con provvedimento n. 1069 del 05/06/2012, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27/2003, relativo al "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro", sono stati inoltre approvati n. 7 programmi di riparto, tra i quali, in particolare, quelli di cui ai seguenti provvedimenti:

- DGR n. 2287/2014 (Sesto Programma);

- DGR n. 1902/2014 (Quinto Programma);

In relazione a tale ultimo Bando di finanziamento, al punto 9 della sopra citata Deliberazione n. 2432 del 16/12/2014, la Giunta Regionale ha stabilito di consentire la sostituzione delle opere finanziate, qualora non abbiano già beneficiato di liquidazioni, con interventi diversi, comunque aventi i requisiti fissati dal bando a suo tempo approvato con provvedimento n. 1069 del 05/06/2012.

A tal fine i beneficiari possono formulare richiesta motivata di sostituzione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, previa istruttoria tecnica sulla base della seguente documentazione:
- Relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello almeno preliminare del nuovo intervento;

- Dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o delle aree).

Si intende pertanto ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, elencate negli allegati di seguito descritti, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate negli allegati stessi, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:

- **Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 3231/2006";
- **Allegato B** "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro (L.R. 07/11/2003, n. 27 art. 50 - Autorizzazione alla sostituzione degli interventi finanziati con DGR n. 2287/2014 e DGR n. 1902/2014".

Ritenuto che le modifiche proposte elencate nell'**Allegato A** siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, e che quelle elencate nell'**Allegato B** soddisfino le condizioni stabilite al punto 9 della DGR n. 2432/2014, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

In relazione agli interventi di cui all'**Allegato B** di seguito riportati:

- punto 5, per il quale si registra una minore spesa a carico della Regione per un importo di Euro 14.355,00 (93.555,00 - 79.200,00);

- punto 15, per il quale si registra una minore spesa a carico della Regione per un importo di Euro 389,18 (100.000,00 - 99.610,82);

il Direttore della Sezione Lavori Pubblici è incaricato di disporre la cancellazione del relativo residuo passivo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

Con il presente provvedimento si intende inoltre dare riscontro a numerose richieste di proroga del termine di rendicontazione finale presentate, a seguito di varie difficoltà riscontrate in sede attuativa, da beneficiari di contributi regionali di competenza della Sezione Lavori Pubblici che hanno già fruito, ai sensi di quanto disposto con Deliberazioni della Giunta regionale n. 466 del 10.04.2013, n. 1694 del 24.09.2013, n. 69 del 04.02.2014, n. 146 del 10.02.2015 e n. 1129 del 25.08.2015, della proroga di tale termine fino al 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento che aveva disposto il relativo impegno di spesa.
Tenuto conto delle crescenti difficoltà operative e finanziarie che gli Enti si trovano a dover affrontare nella realizzazione delle opere assistite da finanziamento regionale a seguito di vincoli e disposizioni normative intervenute successivamente alla presentazione della richiesta di finanziamento, si ritiene opportuno autorizzare il Direttore della sezione Lavori Pubblici a concedere, valutata l'eccezionalità dei motivi portati a giustificazione della richiesta, una ulteriore limitata proroga, comunque non oltre il 15 ottobre successivo all'ultima scadenza autorizzata. In tal modo, infatti, considerato il numero limitato di tali eccezionali situazioni, risulterà ancora possibile perfezionare il relativo pagamento entro l'anno, nel rispetto del termine di conservazione nel conto residui di cui all'art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

In pendenza dell'approvazione del Riaccertamento straordinario previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dell'approvazione delle modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 51bis della L.R. 39/2001, non si ritiene infatti opportuno consentire che vengano superati i suddetti termini di conservazione nel conto residui.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 3/2009, art. 52;

VISTE le DGR n. 3231/2006, n. 1902/2014 e n. 2287/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati negli allegati di seguito riportati:

- **Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 3231/2006";
- **Allegato B** "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro (L.R. 07/11/2003, n. 27 art. 50 - Autorizzazione alla sostituzione degli interventi finanziati con DGR n. 2287/2014 e n. 1902/2014".

2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

3. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'adozione del provvedimento necessario alla cancellazione del residuo passivo in relazione alle economie realizzate a seguito dell'adozione del presente atto, come evidenziate nelle premesse.

4. di autorizzare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici a concedere, a seguito di motivata richiesta da parte dei beneficiari e previa la valutazione dell'effettiva eccezionalità delle relative giustificazioni, una ulteriore limitata proroga, comunque non oltre il 15 ottobre successivo all'ultima scadenza autorizzata, del termine di rendicontazione finale di contributi regionali di competenza della Sezione Lavori Pubblici in relazione ai quali i beneficiari hanno già fruito, ai sensi di quanto disposto con Deliberazioni della Giunta regionale n. 466 del 10.04.2013, n. 1694 del 24.09.2013, n. 69 del 04.02.2014, n. 146 del 10.02.2015 e n. 1129 del 25.08.2015, della proroga di tale termine fino al 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento che aveva disposto il relativo impegno di spesa;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

**ALLEGATO A** **DGR nr. 1361 del 09 ottobre 2015**



***Interventi regionali in materia di edilizia pubblica***

***Modifiche interventi finanziati con DGR 3231/2006***

| N. | Beneficiario del contributo | Denominazione opera | Comune di ubicazione | DGR assegnazione contributo | Motivazioni richiesta di modifica | Importo lavori ed oneri per la sicurezza ammesso a contributo | Importo Lavori ed oneri per la sicurezza modificato | Importo contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di CIMADOLMO<br>via Roma 2<br>31010 CIMADOLMO (TV)<br>C.F. 80012110260 | Realizzazione della nuova scuola media in accorpamento all'elementare esistente | CIMADOLMO (TV) | 3231/2006 | Con nota n. 4509 del 29/06/15, integrata con nota n° 5015 del 14/07/15, il Comune di Cimadolmo (TV), beneficiario di un contributo di € 543.306,00 (già interamente liquidato) assegnato ai sensi della LR n° 3/03, art. 52, con DGR 3231 del 17/10/06, per la realizzazione della nuova scuola media in accorpamento all'elementare esistente, manifesta l'attuale impossibilità ad alienare la sede dell'ex scuola media "Nievo" di via Roma, (come disposto dall'Accordo di Programma sottoscritto il 28/06/07),in quanto le diverse aste indette sono andate deserte e sono risultati infruttuosi gli ulteriori tentatvi di vendita. In relazione a tale problematica, il Comune chiede pertanto di poter destinare ad uso pubblico l'ex scuola media in luogo della prevista alienazione.<br>La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo, tenuto conto anche del provvedimento di riparto effettuato con DGR n° 3231/06. | 1.358.265,00 | 1.358.265,00 | 543.306,00 |

REGIONE DEL VENETO

**ALLEGATO B** **DGR nr. 1361 del 09 ottobre 2015**



***Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro (L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 50)***

***Autorizzazione alla sostituzione degli interventi finanziati con DGR n. 2287/2014 e DGR 1902/2014***

| N. | Beneficiario del contributo | Denominazione opera | Comune di ubicazione | DGR assegnazione contributo | Motivazioni richiesta di modifica | Importo lavori, oneri per la sicurezza ed iva ammesso a contributo | Importo Lavori ed oneri per la sicurezza ed iva modificato | Importo contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Montebelluna<br>Corso Mazzini, 118<br>31044 - MONTEBELLUNA (Tv)<br>C.F. 00471230268 | intervento di miglioramento sismico della scuola materna "Menegon" di Mercato Vecchio | MONTEBELLUNA (TV) | 2287/2014 (Sesto Programma) | Con nota n. 37162 del 07/09/2015 il Comune, in relazione al contributo di € 100.000,00 assegnato con DGR n. 2287/2014 su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed iva di € 179.300,00, relativo al miglioramento sismico della scuola materna "Menegon" di Mercato Vecchio, chiede la sostituzione con l'intervento per l'asfaltatura di alcune strade comunali anno 2015 per un importo ammissibile di € 196.540,05, allegando la documentazione prevista al punto 9 della DGR n. 2432/2014.<br>L'istanza si ritiene accoglibile in quanto il diverso intervento ha i requisiti previsti dal bando ed è volto a risolvere necessità di programmazione delle opere rappresentate dall'Ente con la nota sopracitata. | 179.300,00 | 196.540,05 | 100.000,00 |
| 2 | Comune di Ponzano Veneto<br>Via Giovanbattista, 1<br>31050 - PONZANO VENETO (Tv)<br>C.F. 00517500260 | manutenzione/adeguamento Piazza Aldo Moro, con ampliamento area mercato e sistemazione tratto di marciapiede sulla adiacente via Cicogna | PONZANO VENETO (TV) | 1902/2014 (Quinto Programma) | Con nota n. 14105 del 16/09/2015 il Comune, in relazione al contributo di € 100.000,00 assegnato con DGR n. 1902/2014 su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed iva di € 136.613,92, relativo alla manutenzione/adeguamento Piazza Aldo Moro, con ampliamento area mercato e sistemazione tratto di marciapiede sulla adiacente via Cicogna, chiede la sostituzione con l'intervento per la messa in sicurezza di un tratto di circa 500 metri del marciapiede di via Caotorta, per un importo ammissibile di € 157.850,00, allegando la documentazione prevista al punto 9 della DGR n. 2432/2014.<br>L'istanza si ritiene accoglibile in quanto il diverso intervento ha i requisiti previsti dal bando ed è volto a risolvere necessità di programmazione delle opere rappresentate dall'Ente con la nota sopracitata. | 136.613,92 | 157.850,00 | 100.000,00 |

(Codice interno: 308900)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1362 del 09 ottobre 2015

**Comune di Jesolo (VE) Progetto strategico di interesse regionale "Laghetti Sile" Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.**

*[Urbanistica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Conferma sui contenuti strategici del progetto, avvio del procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/01 e incarico al direttore della Sezione Urbanistica alla sottoscrizione. |

L'Assessore avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con L.R. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.

Con la L.R. 32/2013 di approvazione del Terzo "Piano Casa" del Veneto, all'articolo 15, la Regione ha provveduto a integrare l'articolo 26 della L.R. 11/2004, relativamente ai progetti strategici attraverso i quali prevedere la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e per parti significative del territorio.

Il nuovo comma 2 terè incentrato sulla tipologia di progetti che sono qualificati come strategici dalla L.R. 11/2013 11 sul turismo. Tali progetti sono ora "di interesse regionale", qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali.

Il nuovo testo del comma 2 ter, articolo 15 della L.R. 32/2013, prevede, pertanto, che i progetti strategici turistici, che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta Regionale, siano approvati mediante accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. 35/2001.

La ditta Norotto S.r.l. in data 19 febbraio 2015 con nota prot. 9231, ha presentato alla regione e al comune di Jesolo istanza di attivazione di un Accordo di Programma si sensi del comma 2ter, articolo 26 L.R. 11/2004 denominato Laghetti Sile.

Il Comune di Jesolo con deliberazione di Giunta 24 febbraio 2015, n. 36 ha approvato la proposta di deliberazione 2015/16 del 23 febbraio 2015 con la quale, concordando sostanzialmente sulle principali proposte dell'Accordo di Programma, ne ha proposto l'attivazione alla Regione con la procedura dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 e dell'articolo 15 della LR 32/2013, per la realizzazione di un villaggio turistico denominato "Laghetti Sile".

La Giunta regionale, con deliberazione 24 febbraio 2015, n. 216 ha formalmente riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - di "Jesolo - Eraclea" su istanza trasmessa dal comune di Jesolo tramite posta certificata in data 29 gennaio 2015 alla Giunta regionale, che soddisfa i requisiti previsti dalla DGR 2286/2013 e in particolare la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Mare e spiagge" e Sistema Turistico Tematico "Venezia e Laguna" di almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010-2012.

La proposta di progetto turistico, è stata inserita all'ordine del giorno della seduta del 23 aprile 2015 dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) di cui all'articolo 9, L.R. 11/2013, presieduta dal Sindaco di Jesolo, durante la quale è stato precisato che viene chiesto all'OGD una valutazione dal punto di vista strategico rispetto all'impatto turistico e ribadita la necessità di verificare le ricadute dell'aspetto turistico, anche se in concorrenza con altre attività. Dalla discussione si desume un'unanime condivisione all'approvazione dell'Accordo, anche senza un'esplicita valutazione sulla valenza strategica del progetto presentato, in relazione ai piani e programmi di sviluppo turistico. Detto verbale dell'OGD è stato trasmesso con PEC al Protocollo generale della Regione il giorno 4 maggio al n. 184796.

Il Dipartimento Turismo con nota 206155 in data 15 maggio 2015, avendo esaminato il citato verbale dell'OGD di Jesolo-Eraclea, dal quale desume un parere favorevole al progetto strategico "Laghetti Sile" ha espresso la propria valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della recente legislazione regionale sopravvenuta. Infatti, dichiara che dalla documentazione progettuale acquisita emergano elementi di possibile valorizzazione delle risorse turistiche locali e di miglioramento della qualità della destinazione turistica e quindi di potenziale coerenza con le finalità della legge.

La Giunta regionale con deliberazione 450/2015 ha individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica.

Dato che il progetto "laghetti Sile", come sopra detto, presenta aspetti di interesse per poter essere connotato come progetto strategico, la Giunta regionale, fa propria tale certificazione e provvede a dar l'avvio del procedimento.

La Sezione Urbanistica, in quanto competente sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001, alla luce della DGR 450/2015, provvederà all'istruttoria del progetto strategico turistico di Jesolo denominato "laghetti Sile".

La Valutazione Tecnica Regionale è positiva in conformità al parere n. 38 in data 26 maggio 2015 del Comitato previsto dall'articolo 27 della L.R. 11/2004 che ha verificato la sussistenza della variante urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 32, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio ;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 6, L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";

VISTA la L.R. 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del Settore Edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

VISTA la DGR 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";

VISTA la DGR 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 11/2013, articolo 19, comma ;

VISTA la DGR 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione/CR 138/2013. L.R. 11/2013, articolo .

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegato A** e **A1** formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare che il progetto "Laghetti Sile", presentato dal comune di Jesolo riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 32/2013;
3. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo, Società Norotto s.r.l., dando atto che è stata verificata la sussistenza dell'interesse pubblico così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**);
4. di dare mandato al direttore della Sezione Urbanistica di predisporre lo schema di Accordo di Programma, secondo i contenuti del Programma esposti nelle premesse;
5. di incaricare il direttore della Sezione Urbanistica, della sottoscrizione dell'Accordo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1362 del 09 ottobre 2015** 

# VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **38** del **26.05.2015**

OGGETTO: Comune di Jesolo (VE)
Progetto strategico di interesse regionale "Laghetti Sile"
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 26 maggio 2015 per l'esposizione del progetto in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile", descritto in premessa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 450.

Il direttore del Dipartimento Territorio e della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la DGR 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la DGR 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la DGR 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 38 del 26 maggio 2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile", descritto in premessa, ai sensi della DGR 450 del 7 aprile 2015.

*f.to* arch. Vincenzo Fabris

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1362 del 09 ottobre 2015** pag. 2/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

## PARERE
## Argomento n. 38 del 26.05.2015

OGGETTO: Comune di Jesolo (VE)
Progetto strategico di interesse regionale "Laghetti Sile"
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

PREMESSE

- Il Comune di Jesolo (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 1977, n. 3425 successivamente modificato e approvato con provvedimenti di Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2652; 19 luglio 2002, n. 1979; 18 aprile 2003, n. 1145; 8 aprile 2008, n. 812; 3 novembre 2009, n. 3313 e 11 maggio 2010, n. 1334;

- La società Norotto S.r.l. con nota del 16 febbraio 2015 ha fatto istanza alla Regione per promuovere un accordo di programma per l'attuazione organica e coordinata degli interventi finalizzati alla sistemazione viabilistica, la trasformazione urbanistica, l'accrescimento del patrimonio immobiliare e mobiliare del comune, l'incremento delle risorse regionali destinate alla promozione turistica con particolare riferimento al turismo fluviale e all'incremento dell'utilizzo della via d'acqua denominata "Litoranea veneta", ai sensi del comma 2 ter, articolo 26 della L.R. 11/2004, introdotto con l'articolo 15 della L.R. 32/2013 Piano Casa Ter.

- Il Comune di Jesolo, con nota prot. 11521 del 3 marzo 2015, ha trasmesso la documentazione relativa alla citata proposta di Accordo di Programma per la realizzazione del progetto strategico denominato "laghetti Sile" chiedendo alla Regione di dare avvio del procedimento, verificando la sussistenza dei presupposti contemplati dall'articolo 26, L.R. 11/2004.

- Con nota PEC n. 24796 del 29 aprile 2015, pervenuta al Protocollo Generale della Regione in data 5 maggio 2015 n. 184884, il Comune di Jesolo ha trasmesso al Dipartimento Turismo e al Dipartimento Territorio copia dello stralcio del verbale della dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) di cui all'articolo 9 della L.R. 11/2013, che sulla scorta di quanto indicato nella DGR 7 aprile 2015, n. 451 deve fornire delle valutazioni sui contenuti dell'Accordo in rapporto alla DGR 29 novembre 2014, n. 2273.

- Il Dipartimento Turismo con nota 206155 del 15 maggio 2015, avendo esaminato il citato verbale dell'OGD di Jesolo-Eraclea, dal quale desume un parere favorevole al progetto strategico "Laghetti Sile" ha espresso valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della recente legislazione regionale sopravvenuta. Infatti, dichiara che dalla documentazione progettuale acquisita emergano elementi di possibile valorizzazione delle risorse turistiche locali e di miglioramento della qualità della destinazione turistica e quindi di potenziale coerenza con le finalità della legge.

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1362 del 09 ottobre 2015** pag. 3/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

- La società proponente manifesta la disponibilità a sostenere un importante impegno economico per la realizzazione di interventi di interesse pubblico che riguardano viabilità, adeguamenti museali e risorse per la promozione turistica :
  - Sistemazione dell'intersezione della SP via Roma dx con via Vespucci e via Ca' Giacchetto;
  - Sistemazione ed asfaltatura di via Ca' Giacchetto dall'intersezione con via Roma dx fi no all'ingresso del nuovo villaggio turistico
  - Fornitura arredi per il nuovo Museo Civico che l'Amministrazione Comunale si sta apprestando a realizzare
  - Corresponsione alla Regione del Veneto di un congruo contributo economico da destinare alla promozione turistica con particolare riferimento al turismo fluviale ed all'incremento dell'utilizzo della via d'acqua denominata "Litoranea Veneta".

- La proposta del presente Accordo di Programma che riguarda il compendio denominato"Laghetti Sile" di proprietà del promotore, su una superficie di 14 ettari in adiacenza ad un tratto del fiume Sile propone la riqualificazione e recupero dell'area trasformandola in villaggio turistico a valenza paesaggistico-ambientale.

- Con l'approvazione dell'Accordo in oggetto, viene approvata la variante al PRG con la modifica da Area per la pesca sportiva (art. 59 NTA) a zona per complessi ricettivi all'aperto e sosta camper D3.1 (art. 21 lett. B) Villaggio turistico)

- Nel contempo viene approvata anche la variante al Piano Particolareggiato dei Fiumi Sile e Cavetta, nel senso che il tratto di golena prospiciente l'area in argomento viene riconosciuta quale Sponda idonea per Bilance e Pontili.

E' stata accertata la sussistenza della variante urbanistica sopra descritta nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile";
pertanto è possibile dar avvio del procedimento con deliberazione di Giunta regionale che, riprendendo i contenuti ed la procedura indicati nella DGR 7 aprile 2015, n. 450si svilupperà nelle prossime Conferenze di Servizi .

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile", descritto in premessa, ai sensi della DGR 450/2015.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
*f.to* GIUSEPPE MANOLI — *f.to* VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 2 pagine*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1362 del 09 ottobre 2015** pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

## PARERE
## Argomento n. 38 del 26.05.2015

OGGETTO: Comune di Jesolo (VE)
Progetto strategico di interesse regionale "Laghetti Sile"
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

PREMESSE

- Il Comune di Jesolo (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 1977, n. 3425 successivamente modificato e approvato con provvedimenti di Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2652; 19 luglio 2002, n. 1979; 18 aprile 2003, n. 1145; 8 aprile 2008, n. 812; 3 novembre 2009, n. 3313 e 11 maggio 2010, n. 1334;

- La società Norotto S.r.l. con nota del 16 febbraio 2015 ha fatto istanza alla Regione per promuovere un accordo di programma per l'attuazione organica e coordinata degli interventi finalizzati alla sistemazione viabilistica, la trasformazione urbanistica, l'accrescimento del patrimonio immobiliare e mobiliare del comune, l'incremento delle risorse regionali destinate alla promozione turistica con particolare riferimento al turismo fluviale e all'incremento dell'utilizzo della via d'acqua denominata "Litoranea veneta", ai sensi del comma 2 ter, articolo 26 della L.R. 11/2004, introdotto con l'articolo 15 della L.R. 32/2013 Piano Casa Ter.

- Il Comune di Jesolo, con nota prot. 11521 del 3 marzo 2015, ha trasmesso la documentazione relativa alla citata proposta di Accordo di Programma per la realizzazione del progetto strategico denominato "laghetti Sile" chiedendo alla Regione di dare avvio del procedimento, verificando la sussistenza dei presupposti contemplati dall'articolo 26, L.R. 11/2004.

- Con nota PEC n. 24796 del 29 aprile 2015, pervenuta al Protocollo Generale della Regione in data 5 maggio 2015 n. 184884, il Comune di Jesolo ha trasmesso al Dipartimento Turismo e al Dipartimento Territorio copia dello stralcio del verbale della dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) di cui all'articolo 9 della L.R. 11/2013, che sulla scorta di quanto indicato nella DGR 7 aprile 2015, n. 451 deve fornire delle valutazioni sui contenuti dell'Accordo in rapporto alla DGR 29 novembre 2014, n. 2273.

- Il Dipartimento Turismo con nota 206155 del 15 maggio 2015, avendo esaminato il citato verbale dell'OGD di Jesolo-Eraclea, dal quale desume un parere favorevole al progetto strategico "Laghetti Sile" ha espresso valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della recente legislazione regionale sopravvenuta. Infatti, dichiara che dalla documentazione progettuale acquisita emergano elementi di possibile valorizzazione delle risorse turistiche locali e di miglioramento della qualità della destinazione turistica e quindi di potenziale coerenza con le finalità della legge.

**ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1362 del 09 ottobre 2015** pag. 2/2

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

- La società proponente manifesta la disponibilità a sostenere un importante impegno economico per la realizzazione di interventi di interesse pubblico che riguardano viabilità, adeguamenti museali e risorse per la promozione turistica :
  - Sistemazione dell'intersezione della SP via Roma dx con via Vespucci e via Ca' Giacchetto;
  - Sistemazione ed asfaltatura di via Ca' Giacchetto dall'intersezione con via Roma dx fi no all'ingresso del nuovo villaggio turistico
  - Fornitura arredi per il nuovo Museo Civico che l'Amministrazione Comunale si sta apprestando a realizzare
  - Corresponsione alla Regione del Veneto di un congruo contributo economico da destinare alla promozione turistica con particolare riferimento al turismo fluviale ed all'incremento dell'utilizzo della via d'acqua denominata "Litoranea Veneta".

- La proposta del presente Accordo di Programma che riguarda il compendio denominato"Laghetti Sile" di proprietà del promotore, su una superficie di 14 ettari in adiacenza ad un tratto del fiume Sile propone la riqualificazione e recupero dell'area trasformandola in villaggio turistico a valenza paesaggistico-ambientale.

- Con l'approvazione dell'Accordo in oggetto, viene approvata la variante al PRG con la modifica da Area per la pesca sportiva (art. 59 NTA) a zona per complessi ricettivi all'aperto e sosta camper D3.1 (art. 21 lett. B) Villaggio turistico)

- Nel contempo viene approvata anche la variante al Piano Particolareggiato dei Fiumi Sile e Cavetta, nel senso che il tratto di golena prospiciente l'area in argomento viene riconosciuta quale Sponda idonea per Bilance e Pontili.

E' stata accertata la sussistenza della variante urbanistica sopra descritta nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile";
pertanto è possibile dar avvio del procedimento con deliberazione di Giunta regionale che, riprendendo i contenuti ed la procedura indicati nella DGR 7 aprile 2015, n. 450si svilupperà nelle prossime Conferenze di Servizi .

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di Jesolo denominato "Laghetti Sile", descritto in premessa, ai sensi della DGR 450/2015.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

*f.to* GIUSEPPE MANOLI — *f.to* VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 2 pagine*

(Codice interno: 308899)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 09 ottobre 2015

**Comune San Michele al Tagliamento (VE) Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est". Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.**

*[Urbanistica]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Conferma sui contenuti strategici del progetto, avvio del procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 e incarico al direttore della Sezione Urbanistica alla sottoscrizione. |

L'Assessore avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con L.R. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.

Con la L.R. 32/2013 di approvazione del Terzo "Piano Casa" del Veneto, all'articolo 15, la Regione ha integrato l'articolo 26 della L.R. 11/2004, relativamente ai progetti strategici attraverso i quali prevedere la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e per parti significative del territorio.

Il nuovo comma 2 terè incentrato sulla tipologia di progetti che sono qualificati come strategici dalla L.R. 11/2013 sul turismo. Tali progetti sono ora "di interesse regionale", qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali.

Il nuovo testo del comma 2 ter, articolo 15 della L.R. 32/2013, prevede, pertanto, che i progetti strategici turistici, che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta, siano approvati mediante accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. 35/2001.

Il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione 25 settembre 2014, n. 66 ha stabilito le linee guida per la definizione dell'Accordo di Programma del progetto strategico "Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla contestualizzazione dei procedimenti necessari alla variante urbanistica con la procedura ai sensi dell'articolo 32, L.R. 35/2001 da stipulare tra le amministrazioni (regionale, provinciale e comunale), gli altri enti interessati e i privati promotori.

La proposta di Accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 finalizzata all'approvazione del progetto strategico turistico di Bibione est, è stata trasmessa in data 7 ottobre 2014 alla Sezione Urbanistica e alla Sezione Turismo e successivamente integrata.

La Giunta regionale, con deliberazione 24 novembre 2014, n. 2273 ha formalmente riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - di "Bibione e San Michele al Tagliamento" su istanza promossa dal comune in forma di protocollo d'intesa tra il comune stesso e svariati operatori turistici operanti nel territorio.

Il Dipartimento Turismo con nota 76282 del 23 febbraio 2015, ha espresso la valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della recente legislazione regionale sopravvenuta.

Infatti, trattandosi del primo progetto presentato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, che mette in relazione discipline diverse, ma complementari delle due strutture regionali, trattandosi di progetti turistici a valenza territoriale-urbanistica di interesse regionale, il Dipartimento Turismo non ha rilevato elementi ostativi, dal punto di vista turistico, a che il progetto, già valutato strategico per la destinazione dal comune, possa, nel rispetto delle previsioni del comma 9, articolo 42 della L.R. 11/2013, essere qualificato come progetto strategico ai sensi del comma 7 dello stesso articolo (qualificazione che costituisce, in base all'espressa previsione dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, il presupposto applicativo del comma 2, articolo 6 della L.R. 11/2010).

Tuttavia, richiamando il comma 9, articolo 42 della L.R. 11/2013, il Dipartimento Turismo ha messo in evidenza la necessità che sia la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a stabilire le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7.

Infine, il Dipartimento Turismo dichiara che:

- il progetto "Bibione est", limitatamente agli aspetti turistici, indubbiamente evidenzia aspetti di interesse che potrebbero connotarlo come progetto strategico in campo turistico in relazione alla sua valenza in ordine all'attività turistica, al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva della zona, alla possibilità di sviluppare iniziative e attività di diversificazione e sostenibilità ambientale del turismo;
- il Comune di San Michele, in quanto promotore e componente necessario di una OGD formalmente riconosciuta dalla Regione, potrebbe verificare il permanere dei presupposti di continuità del progetto con le strategie turistiche della destinazione, anche in ordine ai mercati di riferimento, alle nazionalità di turisti ospiti della struttura ricettiva e più in generale alle attività di promozione commerciale e di valorizzazione della ricettività nel contesto più ampio della destinazione turistica.

La Giunta regionale con deliberazione 450/2015 ha individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica.

Dato che il progetto di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est, come sopra detto, presenta aspetti di interesse per poter essere connotato come progetto strategico, la Giunta regionale, fa propria tale certificazione e provvede a dar l'avvio del procedimento.

La Sezione Urbanistica, in quanto competente sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001, alla luce della DGR 450/2015 provvederà all'istruttoria del progetto strategico turistico di San Michele al Tagliamento per la Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est.

La Valutazione Tecnica Regionale è positiva in conformità al parere n. 37 del 26 maggio .2015 del Comitato previsto dall'articolo 27 della L.R. 11/2004 e ha verificato la sussistenza della variante urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 32, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio ;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 6, L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";

VISTA la L.R. 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del Settore Edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

VISTA la DGR 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";

VISTA la DGR 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 11/2013, articolo 19, comma ;

VISTA la DGR 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione/CR 138/2013. L.R. 11/2013, articolo .

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegato A** e **A1** formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare che il progetto per la Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est, presentato dal comune di san Michele al Tagliamento riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 32/2013;

3. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di San Michele al Tagliamento, Immobiliare Nettuno s.r.l., dando atto che è stata verificata la sussistenza dell'interesse pubblico così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**);

4. di dare mandato al direttore della Sezione Urbanistica di predisporre lo schema di Accordo di Programma, secondo i contenuti del Programma esposti nelle premesse;

5. di incaricare il direttore della Sezione Urbanistica, alla sottoscrizione dell'Accordo;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1363 del 09 ottobre 2015** pag. 1/4

# VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **37** del **26 maggio 2015**

OGGETTO: Comune San Michele al Tagliamento (ve)
Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est".
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 26 maggio 2015 per l'esposizione del progetto in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico per la riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento descritto in premessa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 450.

Il direttore del Dipartimento Territorio e della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo27, L.R. 11/2004, nel parere n. 37 del 26 maggio 2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento descritto in premessa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/2015.

F.to arch. Vincenzo Fabris

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

## PARERE
## Argomento n. 37 del 26 maggio 2015

OGGETTO: Comune San Michele al Tagliamento (VE)
Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est".
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

PREMESSE

- Il Comune di S. Michele al Tagliamento (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 1985, n. 938 successivamente modificato;

- Il Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, con nota datata 6 ottobre 2014, ha inviato al Presidente della Giunta regionale l'istanza per l'avvio del procedimento di Accordo di Programma Strategico Bibione est, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (Piano Casa ter) finalizzato al rilancio del settore turistico.

- Alla nota ha allegato la deliberazione del Consiglio comunale 25 settembre 2014, n. 66 contenente le linee guida che evidenziano l'interesse dell'amministrazione comunale e che verranno di seguito descritte.

L'area interessata dall'intervento di progettazione urbana, riguarda la parte più a est di Bibione Spiaggia verso il Faro e le foci del Tagliamento.
Sui resti dei dossi sabbiosi più elevati, si rileva come la vegetazione autoctona abbia ripreso a svilupparsi. In particolare l'area in cui si realizzerà il centro turistico, è una porzione di territorio agricolo, progressivamente abbandonato, lasciando incolta questa parte del territorio.

La recente modifica introdotta dall'articolo 15 della L.R. 32/2013 (Piano Casa ter) ha sottolineato l'importanza di perseguire programmi di intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, già introdotti con l'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); in particolare per il rilancio del settore turistico, la Regione riconosce quali progetti strategici di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2010, le proposte in variante ai piani urbanistici e territoriali. La proposta pertanto viene approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001.

In sintesi gli interventi previsti possono essere così riassunti:

- Cessione e costituzione di servitù di uso pubblico del Parco della biodiversità comprendente la realizzazione di un bacino di laminazione e rimboschimento a ridosso di un'area a bosco naturale;
- Progettazione e realizzazione del nuovo tracciato del collettore "Canale VII" in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento";

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- Progettazione e riqualificazione Via Lattea, interventi sulla viabilità per ottimizzazione della circolazione e park;

Le modifiche urbanistiche che l'Accordo propone sono:

- Parziale modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella zona C4.2 trasformando il vincolo di destinazione a "residenza stabile" per mc 18.000 concedendo la possibilità di realizzare, nell'intero ambito, un complesso turistico ricettivo tipo villaggio-albergo formato da una struttura alberghiera e da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (vedi LR sul turismo). Tale variazione risulta in linea con le indicazioni del PAT adottato e non modifica le previsioni volumetriche finora approvate.
- Riqualificazione del centro commerciale naturale del Lido dei Pini
- Progettazione da parte della proponente ed eventuale realizzazione con risorse pubbliche di un piano di riqualificazione dell'arredo urbano del tratto pedonalizzato del centro commerciale naturale del "Lido dei Pini" mediante percorsi e piazze al fine di mettere in comunicazione parti diverse della città.

L'intervento, nella volontà di assicurare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico, prevede la realizzazione di fabbricati a vocazione ricettivo-alberghiera in un polmone verde interessato da SIC riclassificato a parco.

Pianificazione sovracomunale
Lo strumento regionale PTRC adottato con provvedimento 17 febbraio 2009, n. 372 e successivamente modificato con variante con attribuzione della valenza paesaggistica adottata con provvedimento 10 aprile 2013, n. 427 ha individuato l'ambito dell'Accordo nell'unità di paesaggio "Bonifiche e laguna del Veneto orientale", territorio agrario delle bonifiche del Veneto orientale, caratterizzato da presenza di numerosi corsi d'acqua e dalle aree lagunari e vallive: quest'ambito riveste il ruolo di connessione tra territorio consolidato a nord del sandonatese e portogruarese e quello più densamente urbanizzato sotto la linea litoranea
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto "PTRC, nell'effettuare una ricognizione dei vincoli paesaggistici per la redazione del Piano Paesaggistico, ha riportato la Proposta di Vincolo per l'area interessata dall'Accordo, come "Piccola Maremma, alla foce del fiume Tagliamento", senza peraltro definire e disciplinare puntualmente il vincolo stesso

Il PTCP ha ipotizzato di dare attuazione alle sue proposte tramite Progetti strategici, tra i quali c'è il Progetto Strategico Laguna di Caorle e Bibione.
Relativamente agli aspetti vincolistici. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha individuato, a livello ricognitivo, l' area in oggetto sulla Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", come interessata dal Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004.
Va specificato che alla data odierna, non vi è alcun riscontro di decadenza delle proposte di vincolo nel caso di mancata valutazione da parte della Regione o del Ministero in via sostitutiva.

Piano di Assetto del Territorio
Il Comune di San Michele al Tagliamento, ha adottato con deliberazione del Consiglio 25 settembre 2014, n. 65 il Piano di Assetto del Territorio, con il proposito di trasformare il turismo da evento litoraneo a

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

fenomeno territoriale utilizzando le vie d'acqua (Fiume Tagliamento, Litoranea Veneta) come dorsali del cambiamento, riducendo la pressione sul litorale ed ampliando l'offerta e la stagionalità turistica.
L'area interessata risultava classificata dal PRG come residenziale di espansione lungo il margine orientale dell'abitato di Bibione. Questa si colloca in corrispondenza di una superficie agricola di interesse ambientale.
La motivazione di collocare tale ambito è determinata dall'esigenza di rafforzare la residenzialità a Bibione, in corrispondenza del nodo di accesso principale del comprensorio.
L'area ricade in zona tutelata dal PTRC per la sua valenza paesaggistica e ambientale e per la presenza di del SIC della Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento, come riportato anche dal PTCP di Venezia che definisce l'area complessiva come area nucleo o ganglio primario. Pertanto l'ambito sarà realizzato in funzione di quanto emerso in sede di Valutazione d'Incidenza ambientale e della VAS.
L'area agricola di intervento è libera di vincoli idrogeologici ma soggetta a vincoli ambientali ricadendo all'interno del SIC (Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento) e ZPS (Foce del Tagliamento).

E' stata accertata la sussistenza della variante urbanistica sopra descritta nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento; pertanto è possibile dar avvio del procedimento con deliberazione di Giunta regionale che, riprendendo i contenuti ed la procedura indicati nel provvedimento 7 aprile 2015, n. 450 si svilupperà nelle prossime Conferenze di Servizi .

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi del comma 2, articolo 27, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di strategico di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento.

IL SEGRETARIO
F.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
F.to VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 3 pagine*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1363 del 09 ottobre 2015** pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

## PARERE
## Argomento n. 37 del 26 maggio 2015

OGGETTO: Comune San Michele al Tagliamento (VE)
Progetto strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est".
Articolo 42, comma 7, legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e art. 26, legge regionale 24 aprile 2004, n. 11.

PREMESSE

- Il Comune di S. Michele al Tagliamento (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 1985, n. 938 successivamente modificato;

- Il Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, con nota datata 6 ottobre 2014, ha inviato al Presidente della Giunta regionale l'istanza per l'avvio del procedimento di Accordo di Programma Strategico Bibione est, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (Piano Casa ter) finalizzato al rilancio del settore turistico.

- Alla nota ha allegato la deliberazione del Consiglio comunale 25 settembre 2014, n. 66 contenente le linee guida che evidenziano l'interesse dell'amministrazione comunale e che verranno di seguito descritte.

L'area interessata dall'intervento di progettazione urbana, riguarda la parte più a est di Bibione Spiaggia verso il Faro e le foci del Tagliamento.
Sui resti dei dossi sabbiosi più elevati, si rileva come la vegetazione autoctona abbia ripreso a svilupparsi. In particolare l'area in cui si realizzerà il centro turistico, è una porzione di territorio agricolo, progressivamente abbandonato, lasciando incolta questa parte del territorio.

La recente modifica introdotta dall'articolo 15 della L.R. 32/2013 (Piano Casa ter) ha sottolineato l'importanza di perseguire programmi di intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, già introdotti con l'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); in particolare per il rilancio del settore turistico, la Regione riconosce quali progetti strategici di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2010, le proposte in variante ai piani urbanistici e territoriali. La proposta pertanto viene approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001.

In sintesi gli interventi previsti possono essere così riassunti:

- Cessione e costituzione di servitù di uso pubblico del Parco della biodiversità comprendente la realizzazione di un bacino di laminazione e rimboschimento a ridosso di un'area a bosco naturale;
- Progettazione e realizzazione del nuovo tracciato del collettore "Canale VII" in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento";

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- Progettazione e riqualificazione Via Lattea, interventi sulla viabilità per ottimizzazione della circolazione e park;

Le modifiche urbanistiche che l'Accordo propone sono:

- Parziale modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella zona C4.2 trasformando il vincolo di destinazione a "residenza stabile" per mc 18.000 concedendo la possibilità di realizzare, nell'intero ambito, un complesso turistico ricettivo tipo villaggio-albergo formato da una struttura alberghiera e da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (vedi LR sul turismo). Tale variazione risulta in linea con le indicazioni del PAT adottato e non modifica le previsioni volumetriche finora approvate.
- Riqualificazione del centro commerciale naturale del Lido dei Pini
- Progettazione da parte della proponente ed eventuale realizzazione con risorse pubbliche di un piano di riqualificazione dell'arredo urbano del tratto pedonalizzato del centro commerciale naturale del "Lido dei Pini" mediante percorsi e piazze al fine di mettere in comunicazione parti diverse della città.

L'intervento, nella volontà di assicurare la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico, prevede la realizzazione di fabbricati a vocazione ricettivo-alberghiera in un polmone verde interessato da SIC riclassificato a parco.

Pianificazione sovracomunale
Lo strumento regionale PTRC adottato con provvedimento 17 febbraio 2009, n. 372 e successivamente modificato con variante con attribuzione della valenza paesaggistica adottata con provvedimento 10 aprile 2013, n. 427 ha individuato l'ambito dell'Accordo nell'unità di paesaggio "Bonifiche e laguna del Veneto orientale", territorio agrario delle bonifiche del Veneto orientale, caratterizzato da presenza di numerosi corsi d'acqua e dalle aree lagunari e vallive: quest'ambito riveste il ruolo di connessione tra territorio consolidato a nord del sandonatese e portogruarese e quello più densamente urbanizzato sotto la linea litoranea
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto "PTRC, nell'effettuare una ricognizione dei vincoli paesaggistici per la redazione del Piano Paesaggistico, ha riportato la Proposta di Vincolo per l'area interessata dall'Accordo, come "Piccola Maremma, alla foce del fiume Tagliamento", senza peraltro definire e disciplinare puntualmente il vincolo stesso

Il PTCP ha ipotizzato di dare attuazione alle sue proposte tramite Progetti strategici, tra i quali c'è il Progetto Strategico Laguna di Caorle e Bibione.
Relativamente agli aspetti vincolistici. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha individuato, a livello ricognitivo, l' area in oggetto sulla Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", come interessata dal Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004.
Va specificato che alla data odierna, non vi è alcun riscontro di decadenza delle proposte di vincolo nel caso di mancata valutazione da parte della Regione o del Ministero in via sostitutiva.

Piano di Assetto del Territorio
Il Comune di San Michele al Tagliamento, ha adottato con deliberazione del Consiglio 25 settembre 2014, n. 65 il Piano di Assetto del Territorio, con il proposito di trasformare il turismo da evento litoraneo a

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

fenomeno territoriale utilizzando le vie d'acqua (Fiume Tagliamento, Litoranea Veneta) come dorsali del cambiamento, riducendo la pressione sul litorale ed ampliando l'offerta e la stagionalità turistica.
L'area interessata risultava classificata dal PRG come residenziale di espansione lungo il margine orientale dell'abitato di Bibione. Questa si colloca in corrispondenza di una superficie agricola di interesse ambientale.
La motivazione di collocare tale ambito è determinata dall'esigenza di rafforzare la residenzialità a Bibione, in corrispondenza del nodo di accesso principale del comprensorio.
L'area ricade in zona tutelata dal PTRC per la sua valenza paesaggistica e ambientale e per la presenza di del SIC della Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento, come riportato anche dal PTCP di Venezia che definisce l'area complessiva come area nucleo o ganglio primario. Pertanto l'ambito sarà realizzato in funzione di quanto emerso in sede di Valutazione d'Incidenza ambientale e della VAS.
L'area agricola di intervento è libera di vincoli idrogeologici ma soggetta a vincoli ambientali ricadendo all'interno del SIC (Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento) e ZPS (Foce del Tagliamento).

E' stata accertata la sussistenza della variante urbanistica sopra descritta nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento; pertanto è possibile dar avvio del procedimento con deliberazione di Giunta regionale che, riprendendo i contenuti ed la procedura indicati nel provvedimento 7 aprile 2015, n. 450 si svilupperà nelle prossime Conferenze di Servizi .

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi del comma 2, articolo 27, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'accertamento del sussistenza della variante urbanistica, nella proposta di Accordo di Programma per il Progetto strategico di strategico di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est in comune di S. Michele al Tagliamento.

IL SEGRETARIO
F.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
F.to VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 3 pagine*

(Codice interno: 308880)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1364 del 09 ottobre 2015

**Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2015 - capitolo n. 51050. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, art. 28. Deliberazione/CR n. 66 dell'11 agosto 2015.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
|---|
| Gli Enti Parco sono enti strumentali della Regione del Veneto privi di autonomia finanziaria piena; per far fronte alle spese di gestione e funzionamento, la Regione del Veneto assegna loro un contributo annuale; con questo atto si recepisce il parere espresso dalla II Commissione Consiliare e si dà avvio alla procedura di impegno che avverrà con atto del Direttore di Sezione. |

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali" prevede, all'art. 28, che la Regione eroghi contributi annuali per spese di impianto e di funzionamento agli Enti Gestori delle aree protette. La medesima norma prevede che tali contributi siano erogati con delibera di Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Con Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017" è stato disposto uno stanziamento sul capitolo n. 51050 "Contributi annuali agli Enti di Gestione di Parchi Naturali per spese di impianto e funzionamento", pari a Euro 4.265.000,00.

Il comma 2 bis dell'art. 28 della Legge regionale n. 40/84, autorizza la Giunta Regionale ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50% calcolati su quanto attribuito a ciascun Ente Parco nel precedente esercizio finanziario.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 21 aprile 2015, in regime di esercizio provvisorio, autorizzato con Legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2014: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale", la Giunta Regionale ha provveduto ad erogare 1/3 del contributo assegnato agli Enti Parco nell'esercizio finanziario 2014 (pari ad Euro 4.300.000,00), per un importo complessivo di Euro 1.433.433,33 come si desume dall'**Allegato A**, colonna B, in considerazione del fatto che gli Enti Parco operano tramite finanza derivata, per cui, già dai primi mesi dell'esercizio finanziario, necessitano di disponibilità di cassa per far fronte alle spese di funzionamento.

La riduzione di competenza e di cassa dal capitolo n. 51050 rispetto all'esercizio finanziario 2014 pari a Euro 35.000,00, di comune accordo con gli Enti Parco, è stata equamente suddivisa tra i cinque parchi, onde evitare disparità di trattamento e assegnazione del contributo.

Successivamente, la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha provveduto ad elaborare l'**Allegato A**, il quale evidenzia le modalità di ripartizione dello stanziamento previsto nel bilancio 2015 al capitolo n. 51050 per un importo pari ad Euro 4.265.000,00.

Tenuto conto della differenza di competenza tra il bilancio di previsione 2010 e quello del 2015, risultano inapplicabili i criteri adottati negli anni precedenti, in quanto ciò creerebbe una forte disparità nella ripartizione del contributo 2015.

Previ accordi con gli Enti Parco si è provveduto a ripartire la somma di Euro 4.265.000,00, come si evince dall'**Allegato A**.

Pertanto si propone il seguente riparto risultante dalla colonna D dell'**Allegato A**:

| Beneficiario | Contributo 2015 in Euro |
|---|---:|
| Ente Parco Reg.le dei Colli Euganei | 1.676.925,87 |
| Regole d'Ampezzo (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti d'Ampezzo) | 578.297,11 |
| Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le della Lessinia) | 688.174,22 |

| | |
|---|---|
| Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile | 470.121,30 |
| Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po | 858.481,50 |
| Totale | 4.265.000,00 |

Preso atto del parere favorevole n. 16 espresso dalla Seconda Commissione Consiliare in data 10 settembre 2015, sulla deliberazione n. 66/CR dell'11 agosto 2015, corrispondente all'ipotesi sopraesposta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi istitutive dei Parchi Regionali:

Legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;

Legge regionale n. 12 del 30 gennaio 1990;

Legge regionale n. 21 del 22 marzo 1990;

Legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;

Legge regionale n. 36 del 8 settembre 1997;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, in particolare l'art. 88;

VISTE le Leggi regionali n. 6 e 7 del 27 aprile 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 21 aprile 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 29 giugno 2015;

VISTO l'art. 28 comma 2 della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 66 dell'11 agosto 2015;

VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 16 rilasciato in data 10 settembre 2015;

VISTO l'art. 2, co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare il seguente riparto relativo al contributo per spese di gestione, capitolo n. 51050, esercizio 2015, come risulta dalla colonna D dell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

| Beneficiario | Contributo 2015 in Euro |
|---|---|
| Ente Parco Reg.le dei Colli Euganei | 1.676.925,87 |
| Regole d'Ampezzo (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti d'Ampezzo) | 578.297,11 |
| Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le della Lessinia) | 688.174,22 |
| Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile | 470.121,30 |
| Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po | 858.481,50 |
| Totale | 4.265.000,00 |

2. di dare atto che con D.G.R. n. 604/2015, la Giunta Regionale ha provveduto ad erogare un primo acconto agli Enti Parco per un importo pari a Euro 1.433.333,33;

3. di determinare in euro 2.831.666,67l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 51050 del bilancio 2015 "Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali per spese di impianto e funzionamento";

4. di dare atto che la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

*5. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;*

6. *di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;*

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nelle fattispecie oggetto di monitoraggio di cui alla DGR n. 911/2013, ai sensi della L.R. n. 47/2012;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

**ALLEGATOA alla Dgr n. 1364 del 09 ottobre 2015** pag. 1/1

**RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE CAPITOLO N. 51050 ESERCIZIO 2015**

**€ 4.265.000,00**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **BENEFICIARI** | **contributo anno 2014** | **acconto erogato con D.G.R. 604/2015** | **contributo residuo da erogare** | **totale contributo anno 2015** |
| Ente Parco Regionale dei Colli Euganei | 1.683.925,87 | 561.308,62 | 1.115.617,25 | 1.676.925,87 |
| Regole d'Ampezzo (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti d'Ampezzo | 585.297,11 | 195.099,04 | 383.198,07 | 578.297,11 |
| Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell'Ente Parco Nat. Reg.le della Lessinia) | 695.174,22 | 231.724,74 | 456.449,48 | 688.174,22 |
| Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile | 477.121,30 | 159.040,43 | 311.080,87 | 470.121,30 |
| Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po | 858.481,50 | 286.160,50 | 565.321,00 | 851.481,50 |
| | **4.300.000,00** | **1.433.333,33** | **2.831.666,67** | **4.265.000,00** |

Colonna A: contributo esercizio finanziario 2014

Colonna B: acconto erogato con D.G.R. n. 604 del 21 aprile 2015

Colonna C: contributo residuo da erogare

Colonna D: competenza capitolo n. 51050

(Codice interno: 308879)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1365 del 09 ottobre 2015

**Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi): adesione anno 2015. Capitolo n. 3030 - Esercizio finanziario 2015. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| L'adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali consente alla Regione del Veneto di dare maggiore visibilità e conoscenza al settore Parchi a livello nazionale e internazionale. |

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Nel dare attuazione ai principi contenuti nell'articolo 5 dello Statuto, la Regione del Veneto è da sempre impegnata anche nella promozione delle attività culturali che formano il necessario corollario all'azione regionale nei settori di competenza.

Un attento interesse è rivolto a quelle associazioni di carattere nazionale che sono impegnate nella realizzazione di iniziative di elevato valore culturale e scientifico, finalizzate, alla tutela dell'ambiente e delle aree protette.

In particolare, la Regione del Veneto ha aderito fin dal 1998 alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, via Nazionale n. 230, che opera, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale, per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette. L'associazione pubblica la rivista "Parchi" valido periodico dedicato ai temi della politica e della gestione delle aree protette.

Con nota prot. n. 2015/16 del 5 febbraio 2015, pervenuta al protocollo regionale in data 9 febbraio 2015, Federparchi ha richiesto il versamento della quota associativa per l'anno 2015.

L'adesione annuale (che comporta una quota associativa pari ad Euro 6.800,00), consente alla Regione del Veneto di disporre delle pubblicazioni, dei servizi (amministrativi - giuridici in materia ambiente e aree protette) e degli incontri che Federparchi organizza con le altre realtà delle aree protette, che risultano essere un confronto interessante per gli addetti del settore.

Con nota prot. n. 2015/149 del 6 luglio 2015, Federparchi ha inviato un sollecito di pagamento della quota associativa per l'anno 2015.

Con il presente provvedimento si propone di rinnovare l'adesione alla "Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali" per l'anno 2015, impegnando la somma di Euro 6.800,00 sul capitolo cogestito n. 3030 denominato "Spese per adesione ad associazioni".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTE le leggi istitutive dei Parchi;

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTE le leggi regionali nn. 6 e 7 del 27 aprile 2015;

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA la nota della Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali prot. n. 2015/16 del 5 febbraio 2015, nonché la nota prot. n. 2015/149 del 6 luglio 2015;

DATO ATTO che la struttura competente ha rilasciato, ai sensi della D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, il visto di monitoraggio inerente all'attestazione delle capienza del capitolo cogestito n. 3030 "Adesioni ad associazioni";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di confermare per l'anno 2015, per le motivazioni in premessa, l'adesione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, via Nazionale n. 230, con una quota di adesione pari a Euro 6.800,00;

2. di determinare in euro 6.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 del bilancio 2015 "Spese per adesione ad associazioni";

3. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori a liquidare l'importo complessivo di Euro 6.800,00 a favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, con sede a Roma, via Nazionale n. 230 a valere sull'esercizio finanziario 2015;

*4. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;*

5. di affidare alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori i compiti generali di collegamento con la Federazione di cui al punto 1. della presente deliberazione;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non costituisce debito commerciale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 308881)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1366 del 09 ottobre 2015

**Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. LL.RR. 05/04/1993, n. 12 e 28/01/2000, n. 5, art. 91.**

*[Opere e lavori pubblici]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste di modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta regionale. |

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. In tale contesto, sulla base di specifiche richieste di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l'opportunità di accordare alcune variazioni alle condizioni a disciplina dei contributi sotto elencati, assegnati ai sensi della lettera h, art. 2, comma 1 della L.R. 5 aprile 1993, n. 12 e ai sensi della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 91.

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FERIOLE MONTECCHIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD)

Con DGR n. 567 del 02/03/2010 è stato assegnato all'Unione Sportiva Feriole Montecchia di Selvazzano Dentro (PD), ai sensi della L.R. 05/04/1993, n. 12, un contributo in conto capitale di Euro 108.350,00 per lavori di completamento campi di tennis, consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nell'ampliamento delle strutture di servizio e nella copertura con palloni pressostatici di alcuni campi da gioco, oltre alla costruzione di una piscina riservata ai soci e alla sistemazione dell'area esterna, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 216.700,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.
Il contributo è stato confermato con decreto n. 1090 del 31/08/2011 nella misura di Euro 108.350,00.

Con decreto n. 430 del 06/05/2015, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 30/06/2017 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.
E' stato già erogato un primo acconto di Euro 57.779,80, mentre risulta ancora in itinere, per insufficiente dotazione di cassa, la procedura per la liquidazione di un secondo acconto di Euro 30.122,53.
Ora, con nota in data 22/04/2015, l'U.S.D. ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, in parte diversamente da quanto finanziato, il rifacimento di 3 campi di tennis, nel frattempo gravemente deterioratisi, per un costo complessivo dell'intervento pari ad Euro 220.623,74 che, riferito a lavori, oneri sicurezza ed IVA, recepisce le predette variazioni progettuali e risulta superiore alla spesa ammissibile riconosciuta in sede di assegnazione del contributo.

Verrebbe pertanto momentaneamente sospeso l'ampliamento della struttura di servizio ad uso spogliatoi.
La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che le nuove opere saranno comunque della medesima tipologia di quelle ammesse a finanziamento ed al servizio della medesimo impianto sportivo per cui il contributo era stato originariamente assegnato. L'area specificamente destinata al gioco del tennis potrebbe godere di un sensibile miglioramento nel suo complesso e verrebbero in ogni caso garantite le finalità di sostegno all'impiantistica sportiva previste dalla L.R. 12/1993 e perseguite con il contributo finanziario della Regione, senza alterare la corrispondente graduatoria approvata dalla Giunta regionale.
Si propone pertanto di accogliere la richiesta del' USD confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 108.350,00.
Ai fini della conferma del contributo, il beneficiario dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali completi aggiornati, il relativo parere del CONI e il provvedimento di approvazione da parte dell'U.S.D.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 480 assunto con DGR 567/2010 sul capitolo 100657 del bilancio 2010 nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 30/06/2017 per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

A.S.D. CIRCOLO EQUESTRE DI SPRESIANO - SPRESIANO (TV)

Con DGR n. 567 del 02/03/2010 è stato assegnato all'A.S.D. Circolo Equestre di Spresiano, con sede in Spresiano (TV), ai sensi della L.R. 05/04/1993, n. 12, un contributo in conto capitale di Euro 74.250,00 per il completamento del centro equestre mediante la costruzione di un locale destinato ad accogliere l'attività di riabilitazione equestre per una spesa ammissibile di Euro 148.500,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.
Il contributo è stato confermato con decreto n. 1848 del 17/12/2010 nella misura di Euro 74.250,00.
E' stato già erogato un primo acconto di Euro 42.682,00, ma in data 02/03/2015 è tuttavia inutilmente decorso il termine di presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute senza alcun riscontro da parte dell'ASD.

Ora, con nota via fax in data 06/05/2015 e successiva integrazione in data 25/08/2015, l'A.S.D. ha chiesto, oltre i termini consentiti, una proroga al 30/06/2017 del termine di cui sopra, motivandola con la necessità di apportare alcune varianti finalizzate ad una diversa organizzazione delle attività, varianti che hanno conseguentemente richiesto nuovo titolo edilizio abilitativo.

L'istanza di proroga risulta ammissibile, ancorché decorsi i termini utili a tale fine, e si ritiene di poter comunque aderire alla richiesta in quanto il conseguente accoglimento non risulta contravvenire ad alcuna delle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la L.R. 27/2003, art. 54, comma 7, e non essendo ancora decorso il termine previsto dall'art. 51, comma 2 della L.R. 39/2001 in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi.

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Con DGR n. 1761 del 01/07/2008 è stato assegnato al Comune di Montecchio Maggiore (VI), ai sensi della L.R. 05/04/1993, n. 12, un contributo in conto capitale di Euro 427.500,00 per un intervento di generale ristrutturazione di un campo da calcio a fronte di una spesa ammissibile di Euro 855.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il contributo è stato confermato con decreto n. 113 del 03/02/2010 nella misura ridotta ad Euro 315.000,00 a fronte di una corrispondente riduzione della spesa ammissibile.

Con decreto n. 1034 del 03/10/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 31/12/2014 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute, mentre è stato già erogato un primo acconto di Euro 83.835,65.

Ora, con nota via pec in data 26/02/2015, il Comune ha chiesto un'ulteriore proroga al 30/06/2015 del termine di cui sopra, motivandola con la necessità di reperire le necessarie risorse economiche di propria competenza. Risultando conforme ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, l'istanza è da considerarsi pienamente accoglibile.

Con successiva nota via pec in data 13/07/2015 ha chiesto, oltre i termini consentiti, una proroga del termine di cui sopra al 31/08/2015 al fine di consentire il perfezionamento della rendicontazione delle spese sostenute per la ristrutturazione del campo da calcio le cui opere sono state nel frattempo ultimate.
La richiesta risulta condivisibile, in considerazione della complessità dell'intervento di ristrutturazione generale, del numero dei soggetti coinvolti e delle particolari procedure tecnico - amministrative che si è reso necessario espletare per poter giungere infine all'assegnazione dei lavori.

La richiesta non risulta infine in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7 della L.R. 27/2003 e con quelle della L.R. 39/2001, art. 51, comma 2, lettera b) in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi, venendo inoltre egualmente garantite le finalità di sostegno all'impiantistica sportiva previste dalla L.R. 12/1993 perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.
In caso contrario verrebbe vanificato l'intervento finanziario ragionale lasciando priva di copertura economica, con le relative conseguenze, la spesa sostenuta dal Comune per un'opera ormai già completata e quindi fruibile dalla cittadinanza.

Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, e tenuto conto che nel frattempo è regolarmente pervenuta nei termini richiesti la rendicontazione, si propone di accogliere, in via del tutto eccezionale per le motivazioni sopra esposte, la richiesta del Comune, rideterminando pertanto al 31/08/2015 il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento in oggetto.

PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE DI VILLADOSE (RO)

Con DGR n. 646 del 17/03/2009 - su richiesta prodotta in data 03/04/2008 - è stato assegnato alla Parrocchia S. Leonardo Abate con sede in Villadose (RO), un contributo in conto capitale di Euro 62.193,00 per il completamento del campo da calcio mediante la realizzazione di spogliatoi e relativi servizi igienici a norma per il campionato FIGC - lega nazionale dilettanti, per una spesa ammissibile di Euro 132.000,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il contributo è stato confermato con decreto n. 47 del 26/01/2011 nella misura di Euro 62.193,00.
Con decreto n. 377 del 15/04/2014, su espressa richiesta del beneficiario, è stata concessa una proroga al 17/03/2016 del

termine di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ora, con nota in data 26/08/2015 e successiva integrazione in data 02/09/2015, la Parrocchia ha chiesto, oltre ad una proroga al 30/06/2017 del termine di cui sopra, anche la facoltà di far valere il contributo medesimo per l'allestimento degli spogliatoi e servizi nell'ambito del Centro Ricreativo Giovanile già realizzato dalla Parrocchia a suo tempo ritenuto prioritario riguardo all'impianto sportivo.
Il relativo impegno economico attribuibile alla porzione di fabbricato da ridestinare ad uso sportivo è stata quantificata in Euro 267.000,00, superiore alla spesa ammessa in fase di assegnazione del contributo pari ad Euro 132.000,00.

La richiesta risulta condivisibile in quanto i lavori di costruzione del Centro Ricreativo Giovanile, nel quale si sono incardinate le opere originariamente ammesse a contributo risultano iniziati il 29/09/2008 e quindi circa 6 mesi dopo la richiesta di contributo in oggetto, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi previste dalla L.R. 12/1993 e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale, senza alterare la corrispondente graduatoria approvata dalla Giunta regionale.
Inoltre, stante l'attuale situazione, non sarebbe più necessario occupare nuovi spazi, né allestire nuovi cantieri. Si propone pertanto di accogliere la richiesta della Parrocchia confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 62.193,00 a fronte della medesima spesa ammissibile di Euro 132.000,00.
Ai fini della conferma del contributo, il beneficiario dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati, il relativo parere del CONI e il provvedimento di approvazione da parte della Parrocchia, nonché copia della contabilità dei lavori che dimostri il costo sostenuto per la porzione di fabbricato su cui far valere il contributo regionale.
Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 967 assunto con DGR 646/2009 sul capitolo 100657 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi che, con il presente provvedimento, si intende rideterminare improrogabilmente al 30/06/2016.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VE)

Con DGR n. 2134 del 29/07/2008 è stato assegnato al Comune di Musile di Piave (VE) ai sensi della L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91, un contributo in conto capitale di Euro 120.488,29 per realizzazione copertura della piastra polivalente e dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento, presso il Centro Sportivo Polifunzio-nale di via Argine S. Marco Inferiore, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 301.220,73.
Il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune è stato stipulato il 22/09/2008 al n. 22694 di rep.
Con decreto. n. 847 del 06/06/2013, su espressa richiesta del beneficiario, il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute è stato prorogato al 30/06/2015, mentre risulta ancora in itinere, per insufficiente dotazione di cassa, la procedura per la liquidazione di un primo acconto di Euro 62.480,00.
Ora, con nota via pec del 22/05/2015, integrata da nota via pec del 03/08/2015 e in data 27/08/2015, il Co-mune ha chiesto una proroga rispettivamente al 30/08/2015, al 20/09/2015 ed infine al 30/09/2015 del termi-ne di cui sopra, motivandola con l'inasprimento dei vincoli imposti ai bilanci degli enti locali che non hanno consentito una celere attivazione degli interventi già finanziati con i fondi regionali.
La richiesta risulta condivisibile, in considerazione della complessità dell'intervento di ristrutturazione generale, del numero dei soggetti coinvolti e delle particolari procedure tecnico - amministrative che si è reso necessario espletare per poter giungere infine all'assegnazione dei lavori.
In caso contrario verrebbe vanificato l'intervento finanziario ragionale lasciando priva di copertura economica, con le relative conseguenze, la spesa sostenuta dal Comune per un'opera ormai già pressoché completata e quindi presto fruibile dalla cittadinanza.

Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, si ritiene di poter aderire in via del tutto eccezionale alla richiesta di proroga al 30/09/2015 in quanto il conseguente accoglimento non risulta contravvenire ad alcuna delle vigenti disposizioni di legge, non essendo ancora decorso il termine previsto dall'art 51, comma 2 della L.R. 39/2001 in merito alla conservazione a bilancio dei residui passivi.

Inoltre, con altra nota del 24/06/2015 il Comune ha chiesto altresì l'autorizzazione all'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto principale per la realizzazione di lavori complementari consistenti in opere antincendio, grondaie e pluviali della copertura, allacciamenti all'acquedotto per la linea antincendio, integrazione luci di emergenza e producendo, a tal fine, copia dei relativi elaborati.

Tali opere di completamento possono considerarsi rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art. 57, comma, 5 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e risultano determinate essenzialmente da adeguamenti normativi e migliorie.

Il progetto esecutivo originariamente appaltato non subisce quindi sostanziali modifiche in quanto vengono implementati ulteriori nuove e diverse opere indipendenti da quelle appaltate, per cui, ai sensi della DGR n. 1024 del 18/06/2013, punto 1, i lavori complementari come sopra descritti possono ritenersi ammissibili.
E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 2468 assunto con DGR 2134/2008 sul capitolo 73004 del bilancio 2008;

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (RO)

Con DGR n. 2875 del 29/09/2009 è stato assegnato al Comune di Ariano nel Polesine (RO) ai sensi della L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91, un contributo in conto capitale di Euro 85.574,09 per lavori di completamento della palestra della scuola media Joao Turolla con rifacimenti e ripristini vari di manto di copertura, solaio, pavimentazioni, infissi, servizi e spogliatoi a fronte di una spesa ammissibile di Euro 212.410,00.
Il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune è stato stipulato il 01/12/2009 al n. 24320 di rep.
Con decreto. n. 1079 del 21/10/2014, su espressa richiesta del beneficiario, il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute è stato prorogato al 30/06/2016.

Ora, con nota via pec del 02/09/2015, il Comune ha chiesto di poter modificare il progetto eseguendo, diversamente da quanto finanziato, il ripristino della copertura della palestra di via Berlinguer, nel frattempo gravemente deterioratasi, per una spesa prevista di Euro 95.700,00 per lavori, oneri sicurezza ed IVA, inferiore alla spesa ammissibile riconosciuta in sede di assegnazione del contributo.

La proposta è maturata in conseguenza dell'avvenuto finanziamento del medesimo intervento da parte dell'INAIL su bando del 2008, anno precedente rispetto al bando regionale, e per il quale il Comune ha correttamente ritenuto di optare, considerato l'importo del beneficio statale notevolmente superiore a quello regionale.
Essendosi reso nel frattempo urgente ed indispensabile un intervento su altro impianto sportivo comunale, e potendo ancora disporre del contributo regionale, il beneficiario ha proposto di procedere come sopra evidenziato.
La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria non verrebbe alterata risultando i nuovi interventi della medesima tipologia di quelli ammessi a contributo e contraddistinti da un costo inferiore al precedente e venendo in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali previste dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale.
Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 84.754,09, secondo le disposizioni favorevoli per i comuni impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, pur essendo prevista una spesa inferiore a quella ammessa in fase di assegnazione del contributo.

Il Comune dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elaborati progettuali aggiornati e il relativo provvedimento di approvazione, oltre all'appendice al disciplinare in recepimento delle varianti progettuali proposte.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente della Sezione LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 3833 assunto con DGR 2875/2009 sul capitolo 73004 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 30/06/2016 per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91;

VISTA la L.R. 05/04/1993, n. 12;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, art. 57, comma 5;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art 2, comma 2;

VISTE le DD.G.R. n. 1761 del 01/07/2008, n. 2134 del 29/07/2008, n. 567 del 02/03/2010, n. 646 del 17/03/2009, n. 2875 del 29/09/2009, e n. 1024 del 18/06/2013;

delibera

1. di autorizzare l'Unione Sportiva Feriole Montecchia di Selvazzano Dentro (PD) a far valere il contributo di Euro 108.350,00, originariamente assegnato con DGR n. 567 del 02/03/2010 per lavori di completamento campi di tennis, per eseguire, a parziale modifica da quanto finanziato, altri nuovi e diversi lavori, come indicato in premessa, da eseguirsi nel medesimo impianto sportivo, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 220.623,74, per lavori, oneri sicurezza ed IVA;

2. di accogliere per le motivazioni di cui alle premesse la richiesta di proroga al 30/06/2017 dei termini di rendicontazione finale delle spese sostenute presentata dall'A.S.D. Circolo Equestre di Spresiano, con sede in Spresiano (TV) per la realizzazione di un locale destinato all'attività di riabilitazione equestre assistita da contributo regionale di Euro 74.250,00 assegnato con DGR 567/2010;

3. di rideterminare, per le motivazioni di cui alle premesse, al 31/08/2015 il termine perentorio di rendicontazione finale delle spese sostenute per le opere eseguite dal Comune di Montecchio Maggiore (VI) assistite da contributo regionale di Euro 427.500,00 assegnato con DGR 1761/2008, dando atto che nel frattempo la rendicontazione è regolarmente pervenuta entro il suddetto termine;

4. di autorizzare la Parrocchia San Leonardo Abate con sede in Villadose (RO) a far valere il contributo di Euro 62.193,00, originariamente assegnato con DGR n. 646 del 17/03/2009 per il completamento del campo da calcio mediante la realizzazione di spogliatoi e relativi servizi igienici a norma FIGC , per la realizzazione dei predetti spogliatoi/servizi nell'ambito del Centro Ricreativo Giovanile presso la medesima Parrocchia, come evidenziato nelle premesse e prorogando al 30/06/2016 il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

5. di posticipare, per le motivazioni di cui alle premesse, al 30/09/2015 il termine perentorio di rendicontazione finale delle spese sostenute per le opere eseguite presso il Centro Sportivo Polifunzionale di via Argine S. Marco Inferiore dal Comune di Musile di Piave (VE) assistite da contributo regionale di Euro 120.488,29 assegnato con DGR n. 2134 del 29/07/2008, stabilendo nel contempo l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione in caso di inutile decorso del predetto nuovo termine;

6. di autorizzare il Comune di Musile di Piave (VE) all'utilizzo di economie, derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto principale, per la realizzazione di lavori complementari consistenti in opere antincendio, grondaie e pluviali della copertura, allacciamenti all'acquedotto per la linea antincendio, integrazione luci di emergenza;

7. di autorizzare il Comune di Ariano nel Polesine (RO) a far valere il contributo di Euro 85.574,09, originariamente assegnato con DGR n. 2875 del 29/09/2009 per lavori di completamento della palestra della scuola media Joao Turolla con rifacimenti e ripristini vari, per eseguire, diversamente da quanto finanziato, il ripristino della copertura della palestra di via Berlinguer, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 95.700,00, per lavori, oneri sicurezza ed IVA come evidenziato nelle premesse;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

11. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

(Codice interno: 308864)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1368 del 09 ottobre 2015

**Disposizioni per l'attribuzione di ulteriori margini di utilizzo di cassa rispetto al limite imposto dal "Pareggio di bilancio" 2015.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento, tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio, determina in corrispondenza delle aree organizzative corrispondenti a ciascun assessorato, dei plafond di cassa da utilizzare per variare in aumento gli stanziamenti di cassa effettivamente utilizzabili per pagamenti su capitoli di spesa da individuare. |

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Le leggi regionali n. 6 e n. 7, entrambe del 27 aprile 2015, hanno approvato rispettivamente la legge di stabilità 2015 e il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. Questi provvedimenti sono stati pubblicati nel BUR n. 41 del 27 aprile 2015 e, in quanto dichiarati urgenti, sono esecutivi agli effetti di legge a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Con DGR n. 809 del 14 maggio 2015 sono stati assegnati i capitoli ed attribuite le risorse ai direttori titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017. Successivamente, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 ha approvato le "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017", stabilendo l'obiettivo dell'equilibrio complessivo del bilancio della Regione e il rispetto delle disposizioni normative sul "Pareggio", attraverso il puntuale controllo dell'evoluzione dell'entrata e dei livelli di spesa totali oltre che distintamente per le singole gestione ordinaria e sanitaria.*

In tale contesto - i cui elementi di criticità aumentano con l'approssimarsi della fine dell'esercizio - è possibile attribuire ulteriori margini di utilizzo di cassa richiesti dalle strutture regionali, solo assicurando nel contempo il rispetto del vincolo finale del "pareggio" determinando il margine di cassa utilizzabile.

Allo stato attuale, in base al monitoraggio continuo sul rispetto dei limiti imposti dal vincolo del "pareggio di bilancio" effettuato dal competente Dipartimento per il Bilancio, sussiste un plafond di cassa ripartibile determinato in euro 105.000.000,00.

Per ripartire tale margine, si deve procedere mediando necessariamente le priorità di ciascuna area organizzativa, tenendo comunque conto dei diversi fattori che concorrono a generare i fabbisogni di cassa, tra i quali lo stock di debito iniziale per ciascuna di esse. Su tale base si propone di ripartire il plafond di euro 105.000.000,00 fra i vari assessorati, come indicato in allegato alla presente deliberazione (Allegato A).

I plafond di cassa per assessorato così risultanti, dovranno essere ripartiti - al loro interno - fra i diversi capitoli di pertinenza delle rispettive aree. E' necessario, pertanto, che i rispettivi assessorati ottengano dalle strutture ad essi facenti capo, le indicazioni del fabbisogno di cassa relativo ai capitoli di rispettiva pertinenza soggetti al vincolo del pareggio. Resta comunque ferma la priorità dei debiti commerciali.

I direttori competenti determinano il fabbisogno di cassa sui propri capitoli di spesa soggetti al limite del "pareggio", tenendo conto che il fabbisogno di cassa corrisponde a pagamenti da eseguire con priorità determinate in base alla scadenza del debito e alla sua natura, per i quali sussistono le condizioni operative per la loro esecuzione nell'esercizio corrente.

Sulla base dei fabbisogni così determinati dai direttori competenti, ciascun assessorato con l'ausilio degli afferenti Direttori d'Area e di Dipartimento, provvederà a stabilire il definitivo riparto del plafond complessivo a sua disposizione fra i capitoli della propria area. In questa sede, nel caso il fabbisogno complessivo ecceda il plafond, dovranno essere apportate le necessarie riduzioni.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio provvederà a fornire le indicazioni specifiche sulle modalità di invio dei dati relativi al definitivo riparto del plafond, sulla base dei quali verrà predisposto il successivo atto.

Nell'ambito della cassa assegnata per ciascun capitolo, ciascun Direttore competente predisporrà il proprio piano dei pagamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2. di determinare in Euro 105.000.000,00 il plafond complessivo massimo di cassa da ripartire in base ai criteri illustrati in premessa;

3. di approvare l'**allegato A** "*Ripartizione per assessorato del margine disponibile di cassa"*, parte integrante della presente deliberazione;

4. di stabilire che le Strutture regionali provvedano alla determinazione dei propri fabbisogni di cassa e alla conseguente richiesta di integrazione degli stanziamenti, entro i limiti della ripartizione per ciascun Assessorato di riferimento di cui al punto precedente, con le modalità definite in premessa del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato A Dgr n. del** pag. 1 /1

REGIONE DEL VENETO

**giunta regionale – 10^ legislatura**

*Ripartizione per assessorato del margine disponibile di cassa*

| Assessorato | residui passivi iniziali della gestione ordinaria | incidenza | margine per assessorato |
|---|---|---|---|
| **PRESIDENTE ZAIA** | 18.700.168,64 | 0,67% | 702.655,96 |
| **BILANCIO E PATRIMONIO - AFFARI GENERALI - ENTI LOCALI (VICE PRESIDENTE FORCOLIN)** | 132.404.803,26 | 4,74% | 4.975.090,13 |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA RAPPORTI CON CONSIGLIO REGIONALE (CANER)** | 261.781.863,37 | 9,37% | 9.836.413,28 |
| **SANITA' - PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA (COLETTO)** | 1.971.298,96 | 0,07% | 74.071,26 |
| **TERRITORIO, CULTURA E SICUREZZA (CORAZZARI)** | 153.602.775,20 | 5,50% | 5.771.600,67 |
| **LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI (DE BERTI)** | 526.963.370,70 | 18,86% | 19.800.567,66 |
| **ISTRUZIONE - FORMAZIONE - LAVORO - PARI OPPORTUNITA' (DONAZZAN)** | 449.570.384,92 | 16,09% | 16.892.538,11 |
| **SERVIZI SOCIALI (LANZARIN)** | 455.625.782,92 | 16,30% | 17.120.068,76 |
| **AGRICOLTURA - CACCIA - PESCA (PAN)** | 159.458.754,01 | 5,71% | 5.991.638,17 |
| **AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE (BOTTACIN)** | 330.169.471,15 | 11,82% | 12.406.067,13 |
| **SVILUPPO ECONOMICO - ENERGIA - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (MARCATO)** | 304.173.935,56 | 10,89% | 11.429.288,88 |
| **TOTALE** | **2.794.422.608,69** | 100,00% | **105.000.000,00** |

(Codice interno: 308865)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1369 del 09 ottobre 2015

**Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, della Sig.ra Giulia Corazza presso la Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| La Giunta regionale con il presente provvedimento dispone, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, l'assunzione a tempo determinato della Sig.ra Giulia Corazza a supporto delle attività della Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia. |

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:

- il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle attività di segreteria, si avvalgano di una specifica unità organizzativa, denominata Segreteria;
- presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato personale - individuato con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta - già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
- ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di responsabile ai dipendenti regionali avviene con contratto di diritto privato a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

L'attuale dotazione organica delle segreterie in argomento è quella stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 13/07/15.

Premesso ciò, ai sensi della normativa su richiamata, l'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia, con nota prot. n. 393843 del 01/10/15, ha chiesto l'assunzione a tempo determinato della Sig.ra Giulia Corazza, a decorrere dal 19/10/2015 per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili, con inquadramento nella categoria C.

Verificata la disponibilità nella dotazione della citata Segreteria, è possibile procedere con l'assunzione richiesta.

La Sezione Risorse Umane, previa verifica in capo all'interessata del possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego, provvederà alla formale assegnazione della stessa alla Segreteria in argomento.

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e che il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 13/07/15 relativa alla determinazione della dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta Regionale;

VISTA la richiesta di assunzione dell'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia, trasmessa con nota prot. n. 393843 del 01/10/15;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'assunzione a tempo determinato a decorrere dal 19/10/2015 per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012, della Sig.ra Giulia Corazza, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, per l'assegnazione alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il contratto individuale stabilisce che il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione;

4. di dare incarico alla Sezione Risorse Umane di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'interessata alla Struttura richiedente;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 39/2001, sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso e *non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011*;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.